Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2448

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

TOMO I

Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

TOMO I – Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo
TOMO II – Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi
TOMO III – Stati di previsione
ALLEGATO – Nota tecnico-illustrativa

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa ..... *Pag.* 1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2022-2024 ..... » 3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ..... » 23
Appendice – La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato ..... » 61
Capitolo III. Le note integrative al bilancio ..... » 97
Capitolo IV. *Budget* economico-analitico 2022-2024 ..... » 105
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio ..... » 131

Allegato alla relazione illustrativa - L'ecobilancio dello Stato (*)

Relazione tecnica ..... » 247
Parte I (Sezione I del disegno di legge) ..... » 249
Parte II (Sezione II del disegno di legge) ..... » 409
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2022-2024 ..... » 424
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2022-2024 ..... » 425

Allegato conoscitivo ..... » 463
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente ..... » 465

(*) L'illustrazione dell'ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022-2024

CAPITOLO I

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2022-2024

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario.

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica nell'ambito del quale sono definite le previsioni di bilancio per il prossimo triennio risente delle conseguenze della pandemia da virus COVID-19, pur in un contesto in cui si apprezzano gli effetti positivi delle misure di sostegno assunte dal Governo nel pieno dell'emergenza pandemica. Il 30 aprile 2021 è stato presentato alla Commissione europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); con esso, al fine di accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo Stato italiano ha presentato un piano contenente progetti, misure e riforme per l'attuazione di interventi da realizzare nel periodo 2021-2026 in specifiche aree riconducibili agli obiettivi strutturali fondamentali del Piano, prevedendo investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, confluiti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, approvato con il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Con l'obiettivo di cogliere appieno le opportunità fornite dalle risorse comunitarie, il disegno di legge di bilancio prevede una serie di misure di carattere strutturale che, tenuto conto di quanto già finanziato mediante il PNRR e il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, garantiscono un'adeguato livello di spese per investimenti da parte dello Stato nel corso del tempo.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza pubblica 2021 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 5,6 % nel 2022, al 3,9% nel 2023 e al 3,3% nel 2024. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 203 miliardi di euro nel 2022, 180,5 miliardi nel 2023 e 116,8 miliardi nel 2024. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 280 miliardi di euro nel 2022, 245,5 miliardi nel 2023 e 174 miliardi nel 2024. In questo scenario la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 è improntata ad accompagnare la ripresa dell'economia già avviata nel 2021, grazie anche alle misure assunte nel medesimo anno per il contrasto dell'emergenza pandemica, prevedendo disposizioni per la riduzione della pressione fiscale, per il sostegno alle imprese, per il potenziamento della sanità, per l'incremento delle risorse per le regioni ed enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, per il lavoro e la salvaguardia dell'occupazione e per il rilancio degli investimenti pubblici e privati.

Il quadro finanziario e i principali interventi

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 45,6 miliardi nel 2022, 52,5 miliardi nel 2023 e 40 miliardi nel 2024.

Per effetto delle disposizioni adottate, è atteso un incremento delle entrate per un importo pari a circa 2,2 miliardi nel 2022 e di circa 0,5 miliardi nel 2023 e una riduzione di circa 2 miliardi nel 2024. Le spese aumentano di circa 47,8 miliardi nel 2022, 53 miliardi nel 2023 e 38,1 miliardi nel 2024. Incidono sull'incremento della componente di spesa di conto capitale le risorse previste nell'ambito del Fondo NGUE.

Le spese finali di competenza nel 2022 ammontano a circa 829,9 miliardi. Le spese correnti sono pari a 605,6 miliardi mentre quelle in conto capitale si attestano a 147,9 miliardi

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2022- 2024 - COMPETENZA

(in milioni di euro)

	BILANCIO 2021			2022			2023			2024		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni(1)	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021
ENTRATE												
Tributarie	507.566	506.608	502.733	548.371	2.546	-58	564.233	964	59	572.906	-1.237	97
Extra Tributarie	70.503	73.989	71.597	77.930	-338	-36	72.476	-476	-36	70.589	-728	-36
Altre	1.911	1.792	1.720	1.741	0	0	1.641	0	0	1.496	0	0
Entrate finali	**579.980**	**582.389**	**576.050**	**628.042**	**2.209**	**-93**	**638.351**	**488**	**23**	**644.991**	**-1.965**	**61**
SPESE												
Spese correnti (netto interessi)	580.095	622.435	652.766	605.646	27.509	-107	598.572	29.650	29	596.510	26.201	31
Interessi	81.507	78.250	78.250	76.332	-170	0	76.150	-31	0	76.820	-48	0
Spese in conto capitale	111.860	114.552	133.527	147.932	20.451	-10	143.104	23.418	-10	87.487	11.925	0
Spese finali	**773.462**	**815.237**	**864.543**	**829.911**	**47.789**	**-117**	**817.825**	**53.037**	**19**	**760.817**	**38.078**	**31**
Rimborso prestiti	**287.235**	**276.505**	**276.505**	**277.347**	**0**	**0**	**310.100**	**0**	**0**	**318.675**	**0**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI												
Risparmio pubblico	**-83.533**	**-120.088**	**-156.686**	**-55.678**	**-25.130**	**14**	**-38.012**	**-29.132**	**-6**	**-29.835**	**-28.118**	**30**
Saldo netto da finanziare	**-193.482**	**-232.849**	**-288.493**	**-201.869**	**-45.581**	**24**	**-179.474**	**-52.549**	**4**	**-115.826**	**-40.042**	**30**
Avanzo primario	**-111.975**	**-154.599**	**-210.243**	**-125.537**	**-45.751**	**24**	**-103.325**	**-52.580**	**4**	**-39.006**	**-40.090**	**30**
Ricorso al mercato	**-480.717**	**-509.353**	**-564.997**	**-479.216**	**-45.581**	**24**	**-489.574**	**-52.549**	**4**	**-434.501**	**-40.042**	**30**

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e del decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2022 - 2024 - CASSA

(in milioni di euro)

	BILANCIO 2021			2022			2023			2024		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni(1)	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021
ENTRATE												
Tributarie	481.078	479.566	475.630	514.084	2.546	-9	530.542	964	59	541.504	-1.237	97
Extra Tributarie	54.448	57.504	55.073	59.246	-338	4	54.104	-476	-36	53.182	-728	-36
Altre	1.864	1.745	1.674	1.727	0	0	1.629	0	0	1.483	0	0
Entrate finali	**537.390**	**538.815**	**532.376**	**575.057**	**2.209**	**-5**	**586.275**	**488**	**23**	**596.169**	**-1.965**	**61**
SPESE												
Spese correnti (netto interessi)	596.015	650.519	680.850	620.327	27.509	-107	612.310	29.650	29	605.633	26.201	31
Interessi	81.507	78.176	78.176	76.332	-170	0	76.150	-31	0	76.820	-48	0
Spese in conto capitale	135.299	138.124	156.984	156.604	17.801	-10	142.297	21.818	-10	86.480	9.325	0
Spese finali	**812.821**	**866.819**	**916.009**	**853.264**	**45.139**	**-117**	**830.756**	**51.437**	**19**	**768.933**	**35.478**	**31**
Rimborso prestiti	**287.365**	**276.505**	**276.505**	**277.372**	**0**	**0**	**310.100**	**0**	**0**	**318.675**	**0**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI												
Risparmio pubblico	**-141.996**	**-191.625**	**-228.323**	**-123.330**	**-25.130**	**102**	**-103.813**	**-29.132**	**-6**	**-87.767**	**-28.118**	**30**
Saldo netto da finanziare	**-275.432**	**-328.004**	**-383.633**	**-278.206**	**-42.931**	**112**	**-244.481**	**-50.949**	**4**	**-172.765**	**-37.442**	**30**
Avanzo primario	**-193.924**	**-249.828**	**-305.457**	**-201.874**	**-43.101**	**112**	**-168.332**	**-50.980**	**4**	**-95.945**	**-37.490**	**30**
Ricorso al mercato	**-562.797**	**-604.509**	**-660.137**	**-555.579**	**-42.931**	**112**	**-554.581**	**-50.949**	**4**	**-491.440**	**-37.442**	**30**

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e del decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2022-2024

(in milioni di euro)

	MANOVRA								
	2022			2023			2024		
	Disegno di legge di bilancio	Decreto Fiscale 146/2021	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto Fiscale 146/2021	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto Fiscale 146/2021	Totale
INTERVENTI	**57.486**	**6.487**	**63.973**	**59.747**	**6.114**	**65.861**	**50.222**	**6.103**	**56.324**
MINORI ENTRATE	2.242	163	2.405	3.427	47	3.474	5.125	36	5.161
MAGGIORI SPESE	55.244	6.324	61.568	56.320	6.067	62.386	45.097	6.067	51.164
- correnti	*33.033*	*6.323*	*39.355*	*32.257*	*6.067*	*38.323*	*30.488*	*6.067*	*36.556*
- capitali	*22.211*	*2*	*22.213*	*24.063*	*0*	*24.063*	*14.608*	*0*	*14.608*
COPERTURE	**11.905**	**6.511**	**18.416**	**7.198**	**6.118**	**13.316**	**10.179**	**6.133**	**16.312**
MAGGIORI ENTRATE	4.451	70	4.521	3.915	70	3.985	3.160	97	3.257
MINORI SPESE	7.454	6.441	13.895	3.283	6.048	9.330	7.019	6.036	13.055
- correnti	*5.694*	*6.429*	*12.123*	*2.637*	*6.038*	*8.675*	*4.335*	*6.036*	*10.372*
- capitali	*1.760*	*12*	*1.772*	*646*	*10*	*656*	*2.684*	*0*	*2.684*
SALDO FINALE	**-45.581**	**24**	**-45.557**	**-52.549**	**4**	**-52.545**	**-40.042**	**30**	**-40.012**
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**2.209**	**-93**	**2.116**	**488**	**23**	**511**	**-1.965**	**61**	**-1.903**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**47.789**	**-117**	**47.673**	**53.037**	**19**	**53.056**	**38.078**	**31**	**38.109**
- variazione netta spesa corrente	*27.339*	*-107*	*27.232*	*29.619*	*29*	*29.648*	*26.153*	*31*	*26.184*
- variazione netta spesa capitale	*20.451*	*-10*	*20.441*	*23.418*	*-10*	*23.408*	*11.925*	*0*	*11.925*

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 si compone degli effetti del presente disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (cosiddetto DL fiscale). Tale provvedimento, tra l'altro, ha anticipato al 2021 alcune spese che si prevedeva di sostenere negli anni successivi, relative a contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, e al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente 1,84 miliardi nel 2021). Con il disegno di legge di bilancio sono state corrispondentemente ridotte le risorse previste per le medesime finalità nelle annualità 2022 e 2023. Il citato decreto-legge i destina per un importo pari a 6 miliardi, le risorse del Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico per il finanziamento dell'assegno universale e i servizi alla famiglia all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia.

Tra i principali interventi del disegno di legge di bilancio rientrano quelli per la riduzione della pressione fiscale. Vengono stanziate risorse aggiuntive, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per 6 miliardi nel 2022 e 7 miliardi annui dal 2023. Complessivamente, quindi, le risorse destinate all'attuazione della riforma fiscale ammontano a 8 miliardi annui dal 2022. Sono state adottate, altresì, specifiche disposizioni che, recependo anche gli orientamenti della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2021, pongono a carico dello Stato gli aggi sulle attività di riscossione fiscale e contributiva con un beneficio per il contribuente fino a circa 0,9 miliardi annui a regime.

In ambito sanitario, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale del 2021 viene incrementato di 2 miliardi annui nel prossimo triennio, attestandosi a 124,1 miliardi nel 2022, 126,1 miliardi nel 2023 e 128,1 miliardi nel 2024. Sono stanziate, inoltre, risorse per l'acquisto di vaccini e farmaci anti Sars-cov2 (1,85 miliardi nel 2022) e di farmaci innovativi (0,1 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,3 miliardi annui a decorrere dal 2024). Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa 12.000 (0,19 miliardi per l'anno 2022, 0,32 miliardi per l'anno 2023,

0,35 miliardi per l'anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a 0,54 miliardi annui dal 2027).

Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie, dei giovani e del sociale si ricordano: il rifinanziamento della misura per il reddito di cittadinanza per circa 1 miliardo annuo dal 2022, della card diciottenni (0,23 miliardi annui dal 2022), le risorse per interventi volti a favorire l'inclusione dei soggetti con disabilità, il sostegno ai non autosufficienti compresa l'assistenza e il trasporto scolastico degli studenti disabili (circa 1,2 miliardi nel triennio) e la stabilizzazione del congedo di paternità a 10 giorni (0,47 miliardi nel prossimo triennio). Sono previste, inoltre, risorse per le politiche volte alla parità di genere e per il contrasto alla violenza sulle donne (circa 0,3 miliardi nel triennio 2022-2024). Per contenere nel primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente è autorizzata a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per un importo di 2 miliardi. Si rifinanzia anche il fondo di garanzia per la prima casa (0,24 miliardi nel 2022).

In materia di lavoro viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 0,7 miliardi nel 2022 da destinare al riconoscimento di esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e al sostegno al reddito nel processo di uscita dalla fase emergenziale. Il fondo sociale per l'occupazione e la formazione è incrementato di 0,35 miliardi nel 2022 e 0,3 miliardi annui dal 2023 e si procede al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (al netto delle risorse già previste a legislazione vigente per la medesima finalità circa 3,1 miliardi annui nel 2022 e 2023 e 2,4 miliardi nel 2024).

In ambito previdenziale si introduce per il solo anno 2022 un regime di accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva (0,18 miliardi nel 2022, 0,68 miliardi nel 2023, e 0,54 miliardi nel 2024) e sono prorogati per l'anno 2022 i regimi del trattamento pensionistico anticipato, c.d. opzione donna, (0,1 miliardi nel 2022, 0,3 miliardi nel 2023 e 0,5 miliardi nel 2024) e ape sociale con estensione ad altre categorie professionali (0,14 miliardi nel 2022, 0,28 miliardi nel 2023 e 0,25 miliardi nel 2024). È istituito, inoltre, uno specifico fondo con una dotazione pari a 0,15 miliardi per l'anno 2022 e 0,2 miliardi annui nel biennio successivo finalizzato a favorire, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Ulteriori risorse sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (0,12 miliardi nel triennio 2022-2024).

Nel settore del pubblico impiego vengono integrate le risorse per i trattamenti accessori del personale delle amministrazioni statali (0,2 miliardi dal 2022), per l'attuazione dei nuovi ordinamenti professionali stabiliti dalla contrattazione 2019-2021 (0,2 miliardi dal 2022) e per la formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione (0,15 miliardi nel triennio di riferimento). Si istituisce, inoltre, un apposito fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (0,1 miliardi per l'anno 2022, 0,2 miliardi per l'anno 2023 e 0,25 miliardi annui a decorrere dall'anno 2024).

In ambito scolastico sono previste nuove risorse per la valorizzazione della professionalità dei docenti e dei dirigenti scolastici (0,23 miliardi annui dal 2022) e si prorogano fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 gli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato (0,3 miliardi nel 2022). Inoltre, sono incrementate le risorse per il potenziamento dell'offerta degli asili nido (0,075 miliardi nel triennio 2022-2025 e importi crescenti nelle annualità successive fino a 0,8 miliardi annui dal 2027).

A beneficio degli Enti territoriali sono aumentate le indennità di funzione dei sindaci riparametrandole al trattamento economico complessivo dei presidenti di Regione (0,1 miliardo nel 2022, 0,15 miliardi nel 2023 e 0,22 miliardi annui dal 2024) e si prevedono trasferimenti per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-

economiche o per quelli inferiori a 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche (complessivamente 0,45 miliardi nel biennio 2022-2023). A queste misure si aggiungono i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane (0,08 miliardi per l'anno 2022, 0,1 per l'anno 2023, 0,13 per l'anno 2024 e importi crescenti fino a 0,6 miliardi annui dal 2031) e le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna e di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome (0,1 miliardi nel 2022 e 0,2 miliardi annui dal 2023). È, altresì, prevista la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (complessivamente considerando anche gli effetti sul versante delle entrate del bilancio dello Stato circa 0,7 miliardi annui dal 2022) e il rifinanziamento del trasporto pubblico locale (0,6 miliardi nel triennio e 0,4 miliardi annui dal 2025).

Tra gli altri interventi di parte corrente si ricordano: gli stanziamenti per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (4,3 miliardi nel 2022 e 4,5 miliardi annui nel biennio 2023-2024), il rifinanziamento delle missioni internazionali (1,2 miliardi nel 2023 e 0,3 miliardi nel 2024), le misure per rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (0,1 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,25 miliardi nel 2024), le risorse per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (2,3 miliardi nel periodo 2023-2035) e quelle per il potenziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva (0,11 miliardi annui dal 2022).

Sul versante della spesa in conto capitale rilevano, in particolare, gli interventi per gli investimenti pubblici (complessivamente oltre 112 miliardi di stanziamenti aggiuntivi nel periodo 2022-2036). È incrementato il fondo per lo sviluppo e la coesione (23,5 miliardi nel periodo 2022-2029), viene finanziato il contratto di programma RFI 2022-2026, parte servizi e investimenti (10,3 miliardi nel periodo 2022-2036) e si autorizzano le risorse per il contratto di programma Anas 2021-2025 (4,5 miliardi nel periodo 2023-2036), per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino (3,7 miliardi nel periodo 2022-2036) e per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto ad alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica (5 miliardi nel periodo 2022-2035). Si finanziano interventi per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade di Regioni, Province e Città metropolitane, investimenti in progetti di rigenerazione urbana dei Comuni inferiori a 15.000 abitanti, la messa in sicurezza dei ponti, dei viadotti e delle scuole (complessivamente 8,35 miliardi nel periodo 2022-2036), per la realizzazione di nuovi programmi e investimenti nel settore della difesa (0,55 miliardi nel 2022, 0,8 miliardi nel 2023 e 0,9 miliardi nel 2024) e per la lotta al cambiamento climatico nell'ambito della strategia europea "fit for 55" (2 miliardi nel periodo 2023-2034). Sono stanziati, inoltre, i fondi per lo svolgimento del Giubileo 2025 (1,45 miliardi nel periodo 2022-2026) e sono previste ulteriori risorse per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma nel Centro Italia per permettere l'accesso ai finanziamenti agevolati di durata venticinquennale per la ricostruzione privata (0,2 miliardi annui nel 2022 e 2023 e 0,3 miliardi dal 2024 al 2048). Sono, altresì, adeguate le dotazioni del fondo di bilancio previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del programma europeo Next Generation EU (10 miliardi nel 2022 e 9 miliardi nel 2023) per tener conto delle rimodulazioni dei diversi piani e interventi previsti nel PNRR. Il disegno di legge di bilancio prevede, altresì, l'assegnazione di ulteriori risorse destinate, in particolare, a: interventi di edilizia scolastica (importi crescenti a partire dal 2024 fino a 0,2 miliardi annui dal 2029 al 2036) e sanitaria (2 miliardi nel periodo 2024-2035) nonchè opere di ripristino e messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 (1 miliardo nel periodo 2024-2030).

Per il rilancio degli investimenti privati e il sostegno alle imprese sono prorogati i crediti di imposta per l'acquisizione di beni strumentali e in ricerca e sviluppo (inclusi nel piano industria 4.0,

complessivamente 2,38 miliardi nel triennio di programmazione) e viene rifinanziata la misura agevolativa nuova Sabatini (0,9 miliardi nel periodo 2022-2027). Per la stessa finalità sono stanziate nuove risorse per i contratti di sviluppo diretti al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni (0,4 miliardi nel 2022, 0,25 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi annui dal 2024 al 2036) e per gli interventi di supporto alle attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (0,25 miliardi annui nel biennio 2022-2023). Si potenziano, inoltre, le misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,5 miliardi annui nel 2022-2026), sono introdotte specifiche misure per favorire il sostegno alla transizione industriale del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici (0,15 miliardi annui dal 2022) e viene incrementato il fondo di garanzia per le PMI (3 miliardi nel periodo 2024-2027 a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del fondo per il 2022).

A favore del settore dell'università e della ricerca rientrano: l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle Università (0,25 miliardi nel 2022, 0,52 miliardi nel 2023 e 0,77 miliardi nel 2024 e importi crescenti nelle annualità successive fino a 0,87 miliardi annui dal 2026), quello per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca (0,27 miliardi nel triennio e 0,1 miliardi annui dal 2025), il rifinanziamento del fondo italiano per la scienza (0,05 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi annui dal 2024) e l'istituzione del fondo per la scienza applicata, destinato a promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (0,4 miliardi nel triennio e 0,25 miliardi annui dal 2025).

Tra le altre misure sulla spesa in conto capitale rientra l'istituzione di un fondo rotativo destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale (0,84 miliardi annui nel triennio) e il rifinanziamento del fondo per la tutela del patrimonio culturale (0,1 miliardi annui dal 2022).

Dal lato delle entrate, il disegno di legge di bilancio estende la durata delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia, e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e la sistemazione a verde (complessivamente, considerati anche gli effetti IRAP, circa 4,4 miliardi nel periodo 2022-2024). Si differisce al 1° gennaio 2023 la decorrenza delle imposte sul consumo dei manufatti in plastica ad uso singolo (c.d. plastic tax) e sul consumo delle bevande edulcorate confezionate (c. d. sugar tax) per complessivi 0,65 miliardi nel 2022). La detrazione IRPEF per i redditi domenicali è estesa al 2022 con conseguenti minori entrate di 0,24 miliardi nel 2023 e viene ridotta dal 22 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile ai prodotti destinati alla protezione dell'igiene intima femminile (0,09 miliardi annui dal 2022). Si dispone la modifica della disciplina sugli incentivi fiscali per le aggregazioni tra imprese (circa 0,55 miliardi nel biennio 2022-2023). A beneficio dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni si prorogano le esenzioni dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, per gli atti di acquisto di prima abitazione (0,26 miliardi nel 2022). Rileva, infine, la revisione della disciplina ai fini fiscali per la rivalutazione dei beni immateriali con conseguenti effetti attesi di maggior gettito pari a circa 4,3 miliardi nel 2022, 2,6 miliardi nel 2023 e 2,4 miliardi nel 2024.

In termini di composizione della spesa, tenuto conto degli effetti delle misure introdotte con la manovra appena illustrata e al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (che troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione), il 22,2 per cento degli stanziamenti è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno (prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali"). Una quota leggermente inferiore, pari al 19 per cento, è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione, mentre agli affari economici è destinato il 18,3 per cento delle risorse. La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 13,5 per cento del totale e quella per i servizi pubblici generali il 10,1 per cento, in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. La spesa per interessi rappresenta il 9,5 per cento

del totale mentre il 6,4 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe l'1,1 per cento del totale considerato (vedi Figura I.1).

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2022, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)

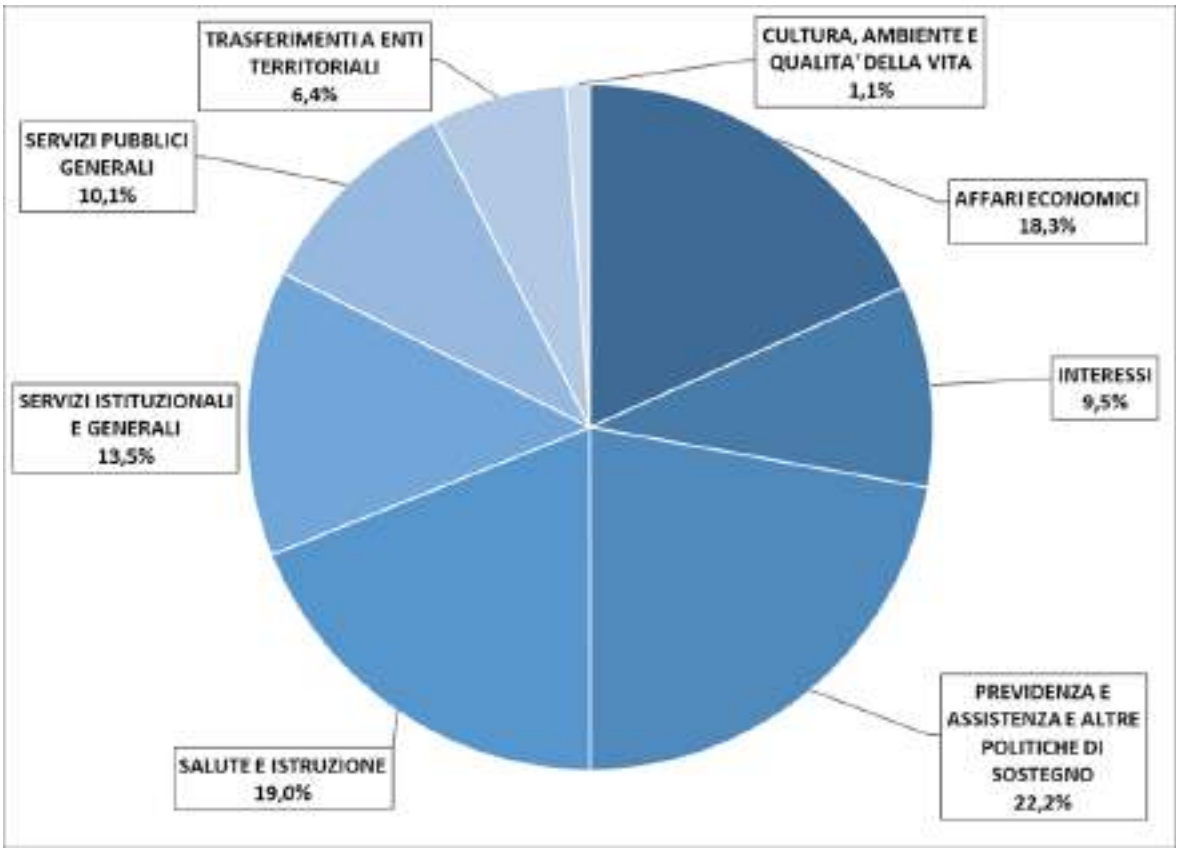

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (5)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)**
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinentile risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

Il **disegno di legge di bilancio 2022-2024** è articolato in **34 missioni** e **182 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi,** ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa[1], costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione delle politiche.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2022-2024 sono **721**, ovvero 575 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missioni, programmi e azioni e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa tra le varie politiche pubbliche[2].

Tavola I.3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PLB 2022
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	182
Azioni										716	718	713	705	710	721
di cui azioni Spese di personale per il programma										*138*	*138*	*139*	*138*	*140*	*146*

Nota. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni. Tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 15 stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta. Il programma 32.2 è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, detto programma 32.3 presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).
Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3, per cui vale quanto indicato sopra).

Rispetto alla precedente legge di bilancio, gli **stati di previsione della spesa** del disegno di legge di bilancio 2022-2024 **sono aumentati di un'unità, passando da 14 a 15**, per l'istituzione nel corso del 2021 del Ministero del turismo[3], a cui sono state trasferite le funzioni in materia di turismo in precedenza attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora denominato Ministero della cultura).

[1] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

[2] Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte in via sperimentale con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati.

[3] Articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 22/2021 convertito in legge n.55/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", cui è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 102 del 20 maggio 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

I **programmi** e le **azioni** del disegno di legge di bilancio 2022-2024 tengono conto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato diversi Ministeri nel corso del 2021 (anche in termini di numerosità dei centri di responsabilità amministrativa) con un notevole impatto sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa;
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Altre modifiche al contenuto di alcuni programmi **a parità di denominazione** derivano dallo spostamento di intere azioni o di singoli capitoli di spesa, effettuati per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, **il numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2022-2024 **è aumentato complessivamente di 6 unità** per l'istituzione di 8 nuovi programmi e la soppressione di 2 programmi. In particolare:

- un nuovo programma per il **Ministero dello sviluppo economico,** l'*11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- nell'ambito della missione Turismo, vi sono tre programmi di nuova istituzione specifici per il **Ministero del turismo** e conseguentemente un programma soppresso per il **Ministero della cultura** (in precedenza denominato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). I 3 nuovi programmi settoriali del Ministero del turismo sono i seguenti: *31.2 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo*, *31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali* e *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana*. Il programma soppresso per il Ministero della cultura è il *31.1 Sviluppo e competitività del turismo*;
- un nuovo programma per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, il *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* (missione Politiche per il lavoro);
- nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il **Ministero della transizione ecologica** (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) presenta due nuovi programmi: il *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* e il *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento*. Al contempo, nell'ambito della stessa missione vengono soppressi due programmi: il *18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali* e il *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*;
- un nuovo programma per il **Ministero della difesa,** *il 5.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa* (missione Difesa e sicurezza del territorio).

Sono invece due i programmi che **hanno cambiato stato di previsione della spesa**. Si tratta del programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* e del programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse,* che nel 2022 passano dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica.

Sono infine tre i programmi interessati dalla **modifica della denominazione**[4].

[4] I programmi che hanno cambiato denominazione nel 2022 sono i seguenti:

- il programma *11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale,* che diventa ***Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società*;**
- il programma *26.12 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale,* che diventa ***Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale;***
- il programma *18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti,* che diventa ***Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile.***

Rispetto alla legge di bilancio precedente, nel 2022 aumenta anche il **numero delle azioni** che passano da 710 a 721 con **un incremento complessivo di 11 unità**. Le **azioni soppresse** sono 13, di cui 2 per l'esaurirsi dell'intervento[5]. Le **azioni di nuova istituzione** sono 24, di cui una riattivata per la gestione dei residui presunti[6]. Sono invece 15 le azioni che hanno una diversa collocazione in bilancio rispetto al 2021, passando sotto un diverso programma. Infine, **hanno cambiato denominazione** otto azioni, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità.

Per una disamina dettagliata delle modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni, intervenute tra legge di bilancio 2021 e il disegno di legge di bilancio 2022, si rimanda all'apposita Appendice.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2022-2024[7].

---

[5] Si tratta delle seguenti azioni:

- Ministero dell'università e della ricerca 32.2.5 "Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca" (programma *32.2 Indirizzo politico*), soppressa per l'esaurirsi dell'apposito Fondo per le straordinarie esigenze connesse all'emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;
- Ministero dell'economia e delle finanze 24.5.8 "Sperimentazione di interventi di innovazione sociale" (programma *24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*), soppressa per l'esaurirsi del Fondo per l'innovazione sociale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge n. 205 del 2017.

[6] Si tratta dell'azione del Ministero dell'economia e delle finanze 3.1.3 "Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi".

[7] Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/index.html (VERIFICARE SE POSSIBILE RIPORTARE IL LINK)

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2022-2024

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2022- 2024 - ENTRATE DI COMPETENZA

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2022			Disegno di legge di bilancio 2023			Disegno di legge di bilancio 2024		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2022	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2023	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2024
ENTRATE TRIBUTARIE	**545.882**	**2.489**	**548.371**	**563.211**	**1.022**	**564.233**	**574.046**	**-1.140**	**572.906**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	286.459	3.352	289.811	296.494	1.062	297.555	301.617	-1.221	300.397
Tasse e imposte sugli affari	200.834	-213	200.621	206.681	81	206.762	211.302	81	211.383
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.069	-650	33.419	35.360	-121	35.239	36.375	0	36.375
Monopoli	10.763	0	10.763	10.820	0	10.820	10.823	0	10.823
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.757	0	13.757	13.856	0	13.856	13.929	0	13.929
EXTRATRIBUTARIE	**78.304**	**-373**	**77.930**	**72.988**	**-512**	**72.476**	**71.352**	**-764**	**70.589**
Proventi speciali	1.384	93	1.476	919	139	1.058	917	0	917
Proventi dei servizi pubblici minori	34.760	0	34.760	28.931	0	28.931	28.829	0	28.829
Proventi dei beni dello Stato	344	0	344	307	0	307	311	0	311
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.144	-57	4.087	4.279	-189	4.090	4.074	-182	3.893
Recuperi, rimborsi e contributi	32.481	-409	32.072	33.261	-462	32.799	31.831	-582	31.249
Partite che si compensano nella spesa	2.991	0	2.991	3.091	0	3.091	3.191	0	3.191
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.741**	**0**	**1.741**	**1.641**	**0**	**1.641**	**1.496**	**0**	**1.496**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Ammortamento di beni patrimoniali	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	544	0	544	445	0	445	300	0	300
TOTALE ENTRATE FINALI	**625.926**	**2.116**	**628.042**	**637.840**	**511**	**638.351**	**646.895**	**-1.903**	**644.991**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2022- 2024 - ENTRATE DI CASSA

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2022			Disegno di legge di bilancio 2023			Disegno di legge di bilancio 2024		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2022	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2023	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2024
ENTRATE TRIBUTARIE	**511.546**	**2.538**	**514.084**	**529.520**	**1.022**	**530.542**	**542.644**	**-1.140**	**541.504**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	272.416	3.372	275.788	282.449	1.062	283.511	288.442	-1.221	287.221
Tasse e imposte sugli affari	180.541	-184	180.358	187.035	81	187.116	193.075	81	193.156
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.069	-650	33.419	35.360	-121	35.239	36.375	0	36.375
Monopoli	10.763	0	10.763	10.820	0	10.820	10.823	0	10.823
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.757	0	13.757	13.856	0	13.856	13.929	0	13.929
EXTRATRIBUTARIE	**59.580**	**-334**	**59.246**	**54.616**	**-512**	**54.104**	**53.946**	**-764**	**53.182**
Proventi speciali	1.384	93	1.476	919	139	1.058	917	0	917
Proventi dei servizi pubblici minori	30.748	20	30.768	25.053	0	25.053	24.856	0	24.856
Proventi dei beni dello Stato	336	0	336	300	0	300	302	0	302
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.209	-55	2.154	2.319	-189	2.131	2.240	-182	2.058
Recuperi, rimborsi e contributi	19.706	-392	19.314	20.727	-462	20.266	20.236	-582	19.654
Partite che si compensano nella spesa	2.997	0	2.997	3.097	0	3.097	3.196	0	3.196
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.727**	**0**	**1.727**	**1.629**	**0**	**1.629**	**1.483**	**0**	**1.483**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Ammortamento di beni patrimoniali	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	531	0	531	432	0	432	286	0	286
TOTALE ENTRATE FINALI	**572.854**	**2.204**	**575.057**	**585.764**	**511**	**586.275**	**598.072**	**-1.903**	**596.169**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2022- 2024. COMPETENZA *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2021 (ridefinito in base alla struttura del DLB 2022-2024)		Bilancio 2022 (ridefinito in base alla struttura del DLB 2022-2024)			Previsioni DLB tendenziale 2022-2024								
						2022			2023			2024		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate a legislazioni vigente (1)	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2022	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2023	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2024
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.330,0	2.357,3	2.429,5	2.445,3	2.445,4	2.527,9	107,5	2.634,0	2.454,9	232,0	2.686,9	2.347,5	100,0	2.447,5
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	881,7	908,6	881,7	932,8	916,2	795,7	0,0	795,7	866,7	0,0	866,7	883,7	0,0	883,7
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	123.842,1	152.782,4	122.381,1	139.797,7	139.918,1	139.773,9	2.351,1	139.992,3	134.223,9	3.942,2	138.166,6	138.992,3	4.928,2	143.920,6
L'Italia in Europa e nel mondo	29.681,2	29.014,7	30.779,6	30.104,9	30.813,8	35.714,8	11.135,3	36.850,2	26.760,9	9.828,2	36.589,0	33.279,8	762,2	34.042,0
Difesa e sicurezza del territorio	22.580,3	24.498,6	24.536,1	25.406,8	25.560,9	25.358,7	221,2	25.577,9	22.765,1	2.651,1	25.416,1	22.795,1	748,0	23.543,1
Giustizia	9.255,4	9.717,1	9.242,4	9.355,2	9.880,2	10.392,5	48,0	10.440,5	10.328,0	131,6	10.459,6	10.383,7	195,8	10.579,5
Ordine pubblico e sicurezza	11.987,0	12.417,9	12.147,3	12.749,7	12.806,8	12.084,8	43,0	12.127,8	12.050,1	80,0	12.130,1	12.108,5	76,0	12.184,5
Soccorso civile	5.450,4	9.888,2	8.291,7	8.455,6	10.300,2	5.880,4	208,0	6.088,5	4.964,7	185,8	5.210,5	4.353,6	185,8	4.540,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.977,5	2.073,4	1.899,7	1.896,1	2.241,0	1.957,5	382,5	1.960,0	1.495,7	92,0	1.590,7	1.541,1	4,0	1.545,1
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	562,9	947,7	545,5	570,1	1.565,1	588,4	1.956,0	2.558,4	516,4	50,0	566,4	536,5	0,0	536,5
Competitività e sviluppo delle imprese	22.834,1	136.014,7	58.288,1	90.353,0	78.410,4	35.031,3	3.441,3	38.356,6	32.467,8	4.606,1	37.073,9	31.044,5	5.955,4	36.999,9
Regolazione dei mercati	52,7	61,3	51,6	53,2	53,3	50,7	0,0	50,7	50,3	0,0	50,3	47,8	0,0	47,8
Diritti alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	14.169,8	16.237,9	15.413,0	16.401,3	18.361,9	16.410,5	-307,6	16.102,9	15.696,7	3.040,4	18.708,1	15.483,9	-267,6	15.196,3
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.139,1	2.420,2	4.704,2	4.881,4	5.186,4	6.224,6	275,0	6.499,6	6.622,6	486,0	6.107,6	5.806,1	686,0	6.240,1
Comunicazioni	1.036,0	1.039,0	1.017,6	1.047,1	1.047,1	1.181,1	95,0	1.281,1	861,1	240,0	1.021,1	803,7	0,0	803,7
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	286,1	1.110,9	871,8	1.072,0	1.472,1	387,2	150,0	537,2	370,8	152,0	522,8	311,6	166,0	477,6
Ricerca e innovazione	3.691,6	3.938,3	4.217,0	4.211,1	4.292,1	4.666,6	33,3	4.699,9	4.718,1	209,3	4.927,4	4.629,6	331,3	4.960,9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.042,2	2.889,6	2.780,0	2.857,8	2.899,8	3.313,9	896,8	4.211,7	3.208,6	980,0	4.188,6	2.886,0	980,0	3.866,0
Casa e assetto urbanistico	981,8	1.048,3	871,7	791,8	1.321,8	1.327,6	202,0	1.529,6	808,3	0,0	808,3	980,9	0,0	980,9
Tutela della salute	1.495,0	3.048,1	2.539,9	5.487,1	5.825,5	2.048,7	1.872,0	3.920,7	1.991,2	10,0	2.001,2	1.791,4	12,0	1.803,4
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.269,0	2.774,3	2.681,6	2.967,9	3.670,0	2.653,9	701,4	3.355,4	2.639,7	704,4	3.344,0	2.542,9	544,4	3.087,3
Istruzione scolastica	48.495,7	51.097,7	50.425,6	52.864,0	52.705,1	49.972,8	941,8	50.636,4	48.912,9	337,2	49.268,1	48.864,1	275,0	48.939,1
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.901,1	9.257,6	9.765,1	9.913,4	9.967,4	10.036,5	387,0	10.423,5	9.953,8	532,0	10.485,8	9.993,1	780,0	10.640,1
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.215,2	46.516,6	45.708,0	46.455,2	49.394,6	43.120,7	7.247,3	50.368,0	43.925,0	7.555,6	50.978,4	44.081,8	7.356,8	51.438,6
Politiche previdenziali	101.620,1	110.282,2	108.513,1	115.940,8	116.855,4	107.015,6	-1.305,8	105.709,8	110.351,0	-58,4	110.292,6	113.921,2	-2.038,7	111.882,5
Politiche per il lavoro	13.285,4	45.063,9	21.079,0	26.758,4	28.956,3	10.962,7	6.251,8	17.214,4	8.692,3	5.279,6	13.971,9	8.630,8	4.113,0	12.743,9
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.176,9	2.906,4	2.280,9	3.174,7	3.174,7	2.147,9	38,0	2.185,9	2.106,7	80,0	2.186,7	2.086,4	55,0	2.141,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.803,8	6.864,3	10.130,7	10.138,1	10.293,8	12.458,7	3.908,3	16.488,7	10.117,8	6.000,0	16.117,8	12.880,1	6.000,0	18.880,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	95.963,8	102.060,9	96.842,1	99.219,6	99.909,4	100.518,2	98,2	100.617,4	101.471,2	1.114,1	102.585,3	101.958,9	1.141,5	103.100,4
Giovani e sport	786,2	1.777,9	1.107,6	1.497,2	2.305,0	981,5	88,0	1.069,5	764,4	63,0	827,4	709,3	38,0	747,3
Turismo	41,7	897,5	154,6	965,1	1.433,0	73,9	181,0	254,9	61,4	231,0	292,4	61,4	101,0	162,4
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.246,0	6.088,2	6.801,7	6.868,8	8.887,1	8.321,9	67,2	8.389,1	8.967,6	71,2	9.038,8	8.882,0	79,2	8.961,2
Fondi da ripartire	12.195,0	5.971,4	18.050,1	26.908,7	17.457,3	21.571,1	6.446,1	28.017,2	20.649,8	7.692,2	28.341,9	20.751,3	7.773,6	28.524,9
Debito pubblico	305.437,9	305.260,5	303.405,8	351.164,4	351.164,4	347.856,8	-5,0	347.851,8	379.710,8	-30,8	379.679,8	394.071,9	-47,8	394.024,1
Totale	897.423,6	1.138.718,7	1.060.697,4	1.091.742,8	1.145.847,5	1.050.985,1	47.672,7	1.107.357,8	1.034.864,1	53.852,9	1.127.925,1	1.041.383,6	39.106,7	1.076.490,4

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

(3) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2022- 2024. CASSA *(in milioni di euro)*

Missioni	Bilancio 2020 (classificato in base alla struttura del DLB 2021-2023)		Bilancio 2021 (classificato in base alla struttura del DLB 2022-2024)			Previsioni DLB integrato 2022-2024								
						2022			2023			2024		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate a politiche vigenti (3)	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2022	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2023	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2024
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.359,0	2.357,8	2.428,5	2.448,7	2.450,8	2.527,0	107,0	2.634,0	2.434,9	102,0	2.536,9	2.347,5	100,0	2.447,5
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	681,2	881,1	881,6	960,4	965,0	706,1	0,0	706,1	866,1	0,0	866,1	662,7	0,0	662,7
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	129.330,7	258.393,1	140.981,0	145.352,7	146.423,1	120.953,6	2.917,1	123.870,7	119.853,7	2.045,7	121.899,4	140.161,9	4.928,1	145.090,0
L'Italia in Europa e nel mondo	25.492,0	25.037,4	65.779,6	84.127,6	84.695,5	74.720,2	11.170,3	85.890,5	78.763,9	9.686,2	88.450,0	84.375,0	750,2	85.050,0
Difesa e sicurezza del territorio	22.506,0	25.240,8	24.391,4	25.458,1	25.597,5	25.399,0	221,2	25.620,2	22.764,3	2.681,1	25.445,3	22.785,1	756,0	23.541,1
Giustizia	9.159,6	9.886,6	9.277,2	9.756,6	9.781,6	10.408,0	48,0	10.456,0	10.328,0	141,5	10.469,5	10.182,2	900,8	10.082,1
Ordine pubblico e sicurezza	11.737,1	12.726,4	12.184,0	12.537,2	12.996,4	12.117,4	40,5	12.156,1	12.866,0	80,0	12.956,0	12.102,9	76,0	12.179,9
Soccorso civile	5.554,0	10.429,8	6.783,8	9.158,3	11.022,5	6.032,0	208,0	6.240,0	6.384,7	185,8	6.210,5	6.169,4	185,8	6.389,2
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.112,2	2.229,2	1.787,3	1.898,3	1.947,0	1.436,5	362,5	1.799,0	1.926,7	82,0	1.998,7	1.341,1	4,0	1.345,1
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	426,8	1.108,8	823,2	732,2	1.334,2	685,7	1.950,0	2.635,7	545,8	50,0	595,8	519,3	0,0	519,3
Competitività e sviluppo delle imprese	22.734,1	107.245,7	63.020,0	72.938,0	108.997,2	48.549,8	3.447,2	51.997,1	27.886,2	4.604,1	42.290,3	37.130,5	5.855,4	42.985,9
Regolazione dei mercati	71,2	78,9	51,6	63,6	63,6	50,7	0,0	50,7	50,3	0,0	50,3	47,0	0,0	47,0
Diritti alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	14.974,2	17.878,1	15.657,0	17.158,1	18.009,7	16.921,4	-307,8	16.613,6	13.715,6	3.040,4	16.756,0	15.616,2	287,4	15.329,6
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.084,4	5.212,8	5.244,5	8.018,0	6.364,8	6.208,8	275,0	6.483,8	5.189,9	485,0	5.674,9	5.341,2	605,0	6.026,2
Comunicazioni	1.115,1	1.296,8	1.037,1	1.217,5	1.217,5	1.276,1	90,0	1.366,1	885,1	140,0	1.025,1	685,7	0,0	685,7
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	680,6	1.103,8	971,8	1.172,0	1.772,1	887,2	150,0	537,2	370,8	152,0	522,8	311,9	166,0	477,9
Ricerca e innovazione	5.793,2	4.926,4	4.581,9	4.477,5	4.966,5	4.652,8	59,3	4.892,1	4.725,7	209,3	4.935,1	4.582,0	331,3	4.914,4
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.213,5	2.830,8	3.178,1	3.197,5	3.379,5	5.386,1	896,8	4.391,9	3.267,5	930,0	4.205,5	1.687,5	995,0	2.682,5
Casa e assetto urbanistico	576,7	1.298,9	659,7	748,8	1.298,8	1.255,3	282,0	1.537,3	812,4	0,0	812,4	580,5	0,0	580,5
Tutela della salute	1.541,1	3.235,0	2.079,0	3.172,7	3.938,9	2.142,4	1.972,0	4.014,4	1.993,2	12,0	2.005,2	1.741,5	12,0	1.753,5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.439,6	4.868,9	3.827,5	3.908,9	4.409,0	3.222,3	702,4	3.925,0	2.854,9	706,4	3.559,0	2.948,2	944,4	3.892,6
Istruzione scolastica	48.817,2	51.881,4	50.923,6	51.092,1	51.726,2	50.937,2	665,8	50.550,0	49.201,9	557,2	49.759,1	46.685,7	775,8	46.944,7
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	9.080,0	9.451,3	9.880,1	10.055,2	10.055,2	10.730,2	267,0	10.557,2	9.978,2	532,0	10.510,2	9.885,0	760,0	10.645,0
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.189,7	46.748,4	45.753,9	48.817,0	49.396,3	45.585,7	7.247,3	50.388,0	43.825,9	7.555,4	51.378,4	44.081,8	7.356,8	51.438,4
Politiche previdenziali	119.629,1	118.341,8	108.553,1	115.946,6	116.861,4	107.035,3	-1.205,6	105.829,7	110.281,0	96,4	110.222,8	122.521,2	-2.098,7	111.882,5
Politiche per il lavoro	33.046,4	46.478,3	22.085,0	27.900,8	30.801,6	11.496,4	6.251,8	17.748,2	9.274,0	3.279,6	14.553,6	8.620,8	4.113,0	12.733,8
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.187,8	3.407,4	3.231,8	3.634,0	3.634,0	3.380,0	56,0	3.436,0	3.098,7	90,0	3.188,7	3.086,4	55,0	3.141,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	1.741,0	2.864,6	3.064,7	3.938,1	3.164,9	6.672,1	750,0	5.422,1	5.964,6	1.400,0	6.464,6	7.186,6	400,0	7.786,6
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	99.946,0	102.718,3	100.200,0	103.252,5	103.826,1	107.590,4	-300,8	107.289,6	102.269,7	1.114,5	103.384,3	102.095,4	1.141,9	103.237,3
Giovani e sport	788,0	1.825,1	1.125,0	1.588,0	1.262,8	998,5	80,0	1.078,5	764,4	65,0	829,4	729,5	98,0	827,5
Turismo	41,5	807,5	150,4	1.815,2	1.281,0	73,9	181,0	254,9	60,4	231,0	291,4	61,4	121,0	182,4
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.279,4	3.435,1	3.982,5	3.992,4	4.080,0	4.242,4	67,2	4.309,6	3.967,1	71,2	4.038,3	3.690,0	78,3	3.989,2
Fondi da ripartire	19.795,0	8.851,5	35.390,1	31.687,2	32.235,9	33.799,7	6.446,1	40.245,8	28.848,4	7.092,7	36.941,1	25.735,3	7.773,6	33.508,9
Debito pubblico	305.417,5	335.264,5	361.585,8	361.164,4	361.164,4	347.856,8	-5,0	347.851,8	373.713,6	-30,5	373.683,2	384.071,9	-47,8	384.024,1
Totale	907.482,6	1.149.599,6	1.180.186,8	1.244.171,6	1.297.513,8	1.085.613,3	45.022,2	1.130.635,6	1.088.800,9	51.495,9	1.140.296,8	1.052.180,1	35.508,7	1.087.688,8

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

(3) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2022-2024. COMPETENZA *(in milioni di euro)*

	2022			2023			2024		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	100.267	1.075	101.342	99.890	1.034	100.924	98.016	982	98.998
IRAP	5.133	21	5.154	5.078	8	5.087	4.943	2	4.945
Consumi intermedi	13.891	13	13.904	13.548	66	13.615	13.605	86	13.691
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	302.293	14.806	317.099	301.457	13.238	314.695	304.074	13.507	317.581
-amministrazioni centrali	11.237	5.503	16.740	10.878	1.854	12.731	10.876	1.818	12.694
-amministrazioni locali:	146.404	3.006	149.410	145.101	4.888	149.989	145.469	6.518	151.986
-regioni	124.857	1.975	126.832	123.730	3.735	127.464	123.868	5.179	129.047
-comuni	11.860	660	12.519	11.712	567	12.279	11.959	554	12.512
-altre	9.688	371	10.059	9.660	586	10.246	9.642	784	10.426
-enti di previdenza e assistenza sociale	144.652	6.296	150.949	145.478	6.497	151.975	147.730	5.171	152.901
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	20.766	-1.198	19.568	19.131	292	19.423	19.039	333	19.372
Trasferimenti correnti a imprese	11.853	684	12.538	8.505	1.147	9.651	7.913	197	8.110
Trasferimenti correnti a estero	1.371	22	1.393	1.255	32	1.287	1.228	32	1.260
Risorse proprie CEE	22.070	0	22.070	22.365	0	22.365	22.550	0	22.550
Interessi passivi e redditi da capitale	76.502	-170	76.332	76.180	-31	76.150	76.867	-48	76.820
Poste correttive e compensative	82.349	494	82.843	81.475	-6	81.469	81.470	-6	81.464
Ammortamenti	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176
Altre uscite correnti	17.075	11.484	28.559	15.013	13.867	28.880	16.264	11.099	27.363
TOTALE SPESE CORRENTI	**654.747**	**27.232**	**681.979**	**645.073**	**29.648**	**674.721**	**647.146**	**26.184**	**673.330**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**578.244**	**27.402**	**605.646**	**568.893**	**29.679**	**598.572**	**570.279**	**26.232**	**596.510**
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.267	563	10.830	8.575	1.882	10.457	8.803	918	9.721
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	83.265	14.146	97.411	81.664	13.429	95.093	38.513	4.319	42.832
-amministrazioni centrali	66.258	13.127	79.385	67.929	12.700	80.629	25.872	3.575	29.447
-amministrazioni locali:	17.007	1.019	18.025	13.735	729	14.464	12.641	744	13.384
-regioni	6.597	165	6.762	5.911	275	6.186	5.735	380	6.115
-comuni	8.462	854	9.316	6.346	454	6.800	5.540	364	5.904
-altre	1.947	0	1.947	1.479	0	1.479	1.365	0	1.365
Contributi agli investimenti ad imprese	21.666	3.014	24.680	19.256	6.389	25.644	20.295	5.153	25.448
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	362	242	604	81	0	81	61	0	61
Contributi agli investimenti ad estero	452	20	473	453	20	473	924	20	944
Altri trasferimenti in conto capitale	6.756	867	7.622	5.787	848	6.635	5.459	675	6.134
Acquisizione di attività finanziarie	4.723	1.589	6.312	3.880	840	4.720	1.508	840	2.348
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**127.491**	**20.441**	**147.932**	**119.696**	**23.408**	**143.104**	**75.562**	**11.925**	**87.487**
TOTALE SPESE FINALI	**782.238**	**47.673**	**829.911**	**764.769**	**53.056**	**817.825**	**722.708**	**38.109**	**760.817**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**705.736**	**47.843**	**753.579**	**688.589**	**53.087**	**741.675**	**645.841**	**38.156**	**683.997**
Rimborso prestiti	277.347	0	277.347	310.100	0	310.100	318.675	0	318.675
TOTALE COMPLESSIVO	**1.059.585**	**47.673**	**1.107.258**	**1.074.869**	**53.056**	**1.127.925**	**1.041.384**	**38.109**	**1.079.492**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2022-2024. CASSA *(in milioni di euro)*

	2022			2023			2024		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	105.263	1.075	106.338	99.879	1.034	100.913	98.016	982	98.998
IRAP	5.133	21	5.154	5.078	8	5.087	4.943	2	4.945
Consumi intermedi	13.963	13	13.976	13.546	66	13.613	13.603	86	13.688
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	304.238	14.806	319.044	307.208	13.238	320.446	305.208	13.507	318.715
-amministrazioni centrali	11.238	5.503	16.741	10.877	1.854	12.731	10.876	1.818	12.694
-amministrazioni locali:	147.854	3.006	150.860	150.271	4.888	155.159	146.602	6.518	153.120
-regioni	126.289	1.975	128.264	128.899	3.735	132.634	125.038	5.179	130.217
-comuni	11.877	660	12.536	11.712	567	12.279	11.958	554	12.512
-altre	9.688	371	10.060	9.660	586	10.246	9.606	784	10.391
-enti di previdenza e assistenza sociale	145.147	6.296	151.443	146.060	6.497	152.556	147.730	5.171	152.901
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	21.206	-1.198	20.008	19.131	292	19.423	19.031	333	19.365
Trasferimenti correnti a imprese	11.880	684	12.565	8.505	1.147	9.651	7.913	197	8.110
Trasferimenti correnti a estero	1.372	22	1.394	1.255	32	1.287	1.228	32	1.260
Risorse proprie CEE	22.070	0	22.070	22.365	0	22.365	22.550	0	22.550
Interessi passivi e redditi da capitale	76.502	-170	76.332	76.180	-31	76.150	76.867	-48	76.820
Poste correttive e compensative	82.349	494	82.843	81.475	-6	81.469	81.470	-6	81.464
Ammortamenti	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176	1.176	0	1.176
Altre uscite correnti	24.275	11.484	35.759	23.013	13.867	36.880	24.264	11.099	35.363
TOTALE SPESE CORRENTI	**669.428**	**27.232**	**696.660**	**658.811**	**29.648**	**688.460**	**656.269**	**26.184**	**682.453**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**592.925**	**27.402**	**620.327**	**582.631**	**29.679**	**612.310**	**579.402**	**26.232**	**605.633**
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.864	563	11.427	8.653	1.882	10.535	8.837	918	9.755
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	76.979	11.896	88.874	76.411	11.829	88.239	33.486	1.719	35.204
-amministrazioni centrali	58.549	10.877	69.426	62.460	11.100	73.560	20.747	975	21.722
-amministrazioni locali:	18.430	1.019	19.449	13.950	729	14.679	12.739	744	13.483
-regioni	7.345	165	7.510	6.116	275	6.391	5.848	380	6.228
-comuni	8.918	854	9.772	6.328	454	6.781	5.521	364	5.885
-altre	2.167	0	2.167	1.506	0	1.506	1.370	0	1.370
Contributi agli investimenti ad imprese	22.569	3.014	25.584	19.624	6.389	26.013	20.381	5.153	25.534
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	383	242	625	81	0	81	61	0	61
Contributi agli investimenti ad estero	453	20	473	453	20	473	924	20	944
Altri trasferimenti in conto capitale	7.831	467	8.298	6.288	848	7.136	5.960	675	6.635
Acquisizione di attività finanziarie	19.734	1.589	21.323	8.980	840	9.820	7.508	840	8.348
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**138.813**	**17.791**	**156.604**	**120.489**	**21.808**	**142.297**	**77.156**	**9.325**	**86.480**
TOTALE SPESE FINALI	**808.241**	**45.023**	**853.264**	**779.300**	**51.456**	**830.756**	**733.425**	**35.509**	**768.933**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**731.739**	**45.193**	**776.932**	**703.120**	**51.487**	**754.606**	**656.557**	**35.556**	**692.114**
Rimborso prestiti	277.372	0	277.372	310.100	0	310.100	318.675	0	318.675
TOTALE COMPLESSIVO	**1.085.613**	**45.023**	**1.130.636**	**1.089.400**	**51.456**	**1.140.856**	**1.052.100**	**35.509**	**1.087.609**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo effetti della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui saldi)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Riepiloghi (per la spesa Missione, Programma, Azione, Titolo)

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota Integrativa

- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note Integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

II.1. LE PREVISIONI DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2022-2024 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2021 e negli anni precedenti.

Le misure adottate nel 2021 dal Governo per fronteggiare l'epidemia COVID-19 e per il finanziamento del programma complementare al PNRR hanno determinato modifiche significative rispetto alle previsioni di bilancio iniziali, non solo per l'anno in corso ma anche per il successivo triennio di previsione.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle misure adottate nel corso del 2021. In particolare, le previsioni assestate non includono le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento. In particolare, le misure di maggior rilievo sotto il profilo finanziario o della riallocazione delle voci di bilancio nonché del finanziamento degli interventi relativi al PNRR sono incluse nel decreto-legge n. 59 del 2021, nel decreto-legge n. 73 del 2021, nel decreto-legge n. 77 del 2021, nel decreto-legge n.79 del 2021 e con il decreto-legge n.80 del 2021. Tali effetti sono invece considerati nella previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio. Per rendere omogenei i due aggregati finanziari, le previsioni assestate sono state pertanto integrate con gli effetti derivanti da queste ultime variazioni.

Gli effetti di questa integrazione sono illustrati nella tavola seguente (Tavola II.1).

Tavola II.1 - Confronto previsioni assestate 2021 e previsioni assestate con ulteriori variazioni *(in milioni di euro)*

		Previsioni assestate 2021 (a)	Decreti vari (b)	Previsioni assestate integrate 2021 (c)=(a)+(b)
Entrate tributarie	cp	506.608	-827	505.781
	cs	479.566	-1.142	478.424
Entrate extra-tributarie	cp	73.989	2.269	76.258
	cs	57.504	2.027	59.531
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	cp	1.792	0	1.792
	cs	1.745	0	1.745
TOTALE ENTRATE FINALI	**cp**	**582.389**	**1.442**	**583.831**
	cs	**538.815**	**885**	**539.700**
Spese correnti (netto interessi)	cp	622.435	30.331	652.766
	cs	650.519	30.331	680.850
Interessi	cp	78.250	0	78.250
	cs	78.176	0	78.176
Spese in conto capitale	cp	114.552	18.975	133.527
	cs	138.124	18.860	156.984
TOTALE SPESE FINALI	**cp**	**815.237**	**49.305**	**864.543**
	cs	**866.819**	**49.190**	**916.009**
SALDO NETTO DA FINANZIARE	**cp**	**-232.849**	**-47.863**	**-280.712**
	cs	**-328.004**	**-48.305**	**-376.309**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Sul saldo netto da finanziare, tenuto conto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata dal Parlamento in sede di DEF 2021, gli effetti delle misure aggiuntive rispetto a quanto considerato nella legge di assestamento, determinano un peggioramento di circa 47,9 miliardi in termini di competenza e di circa 48,3 miliardi in termini di cassa rispetto al valore del saldo di bilancio assestato. In particolare, le entrate finali registrano un incremento in termini di competenza pari a 1,4 miliardi ed in termini di cassa pari a 0,9 miliardi, risultante dalla diminuzione delle entrate tributarie, per 0,8 miliardi in termini di competenza e 1,2 miliardi in termini di cassa, ed un incremento delle entrate extra-tributarie, per 2,3 miliardi in termini di competenza e 2 miliardi in termini di cassa. Le spese finali registrano un

incremento complessivo in termini di competenza pari a 49,3 miliardi ed in termini di cassa pari a 49,2 miliardi, risultante dall'incremento delle spese correnti, per 30,3 miliardi in termini di competenza e di cassa, e delle spese in conto capitale di 19 miliardi in termini di competenza e 18,9 miliardi in termini di cassa.

La legislazione vigente, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, in base a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di alcune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter).

II.2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2021 sulla legislazione vigente

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative adottate al momento della sua predisposizione.

I principali provvedimenti adottati nel 2021 che hanno determinato un significativo effetto sulla legislazione vigente sono nello specifico: il decreto legge n. 7 del 2021 che è stato abrogato e le cui disposizioni sono state recepite all'articolo 22-bis del decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il decreto legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , il decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e il decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tali provvedimenti, in coerenza con le autorizzazioni di ricorso all'indebitamento approvate dal Parlamento, hanno determinato un peggioramento del saldo netto da finanziare nel 2021 di circa 85,3 miliardi in termini di competenza e di circa 97,7 miliardi in termini di cassa, nel 2022 di 10,1 miliardi in termini di competenza e 9,9 miliardi in termini di cassa, nel 2023 di 10 miliardi in termini di competenza e di 9,7 miliardi in termini di cassa, nel 2024 di 9,6 miliardi in termini di competenza e 9,4 miliardi in termini di cassa (Tav.II.2).

Sulle entrate finali gli effetti di questi provvedimenti risultano di modesta entità. L'effetto complessivo comporta un lieve incremento delle entrate finali nel biennio 2021-2022 (rispettivamente 2,2 miliardi e 0,7 miliardi nel 2021 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, 0,5 miliardi e 1,2 miliardi nel 2022 in termini di competenza e cassa) determinato principalmente dalle entrate extra tributarie, che registrano un incremento rispettivamente di 3,2 miliardi in termini di competenza e 2,5 miliardi in termini di cassa nel 2021 e di 0,1 miliardi in termini di competenza e 0,3 miliardi in termini di cassa nel 2022, a fronte di una riduzione delle entrate tributarie nel 2021 pari a 1 miliardo in termini di competenza e 1,8 miliardi in termini di cassa.

L'andamento delle entrate per accensioni prestiti dipende dall'entità del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere.

Sul versante della spesa, data la natura emergenziale di una quota significativa di tali provvedimenti, la maggior parte delle misure dispiega i suoi effetti soprattutto nell'esercizio 2021. Negli anni successivi, le maggiori spese si riducono in misura significativa: l'incremento complessivo passa infatti da oltre 87,5 miliardi di euro per l'anno in corso (98,4 miliardi in termini di sola cassa) a circa 10,4 miliardi nel 2022 (10,8 miliardi in termini di sola cassa), 9 miliardi nel 2023 e circa 0,7 miliardi nel 2024. Nel 2021 l'incremento della spesa è attribuibile in prevalenza alla spesa corrente (66,4 miliardi in termini di competenza e 77,4 miliardi in termini di cassa nel solo 2021) per finanziare le misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica. Una quota rilevante di tali interventi di natura corrente è stata destinata finanziare i c.d. ristori in favore degli operatori che hanno subìto una riduzione di fatturato derivante dalle chiusure e dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione

del virus nel corso del 2021 (circa 24 miliardi nel 2021), per l'erogazione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, dello sport e dell'agricoltura (circa 3 miliardi nel 2021), per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (2,5 miliardi nel 2021), per il rifinanziamento di misure di sostegno al reddito (6 miliardi nel 2021) di cui 1,5 miliardi per la riforma degli ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne la spesa in conto capitale si registra un incremento di circa 21,3 miliardi nel 2021, in parte utilizzato per finanziare il Piano nazionale per gli investimenti complementari[8] finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi previsti nell'ambito del PNRR con stanziamenti pari a 6,3 miliardi nel 2021, 9,2 miliardi nel 2022, 9,3 miliardi nel 2024 e 8,5 miliardi nel 2024. Nell'ambito delle spese in contro capitale sono inoltre previsti: l'introduzione di un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021 (quasi 2 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023), il rifinanziamento del fondo centrale di garanzia PMI (circa 1,9 miliardi), l'eliminazione del limite dei 5 milioni di fatturato previsto dalla legge di bilancio 2021 per poter fruire in un'unica quota del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il rifinanziamento della misura agevolativa "Nuova Sabatini" per l'acquisto di beni strumentali (quasi 0,5 miliardi nel 2021). Inoltre, sempre nell'ambito della spesa per investimenti, è stato disposto il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali destinato in misura rilevante al finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (3,4 miliardi nel 2021).

Negli anni successivi l'effetto sulle spese dipende in gran parte dall'incremento del livello di spesa in conto capitale derivante dal Piano complementare al PNRR, dalle maggiori spese per interessi connesse al ricorso all'indebitamento autorizzato dal Parlamento, dalla previsione di maggiori oneri connessi a spese correlate a misure di sostegno al reddito.

Per i lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza sanitaria si rifinanziano le disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso l'istituto della cassa integrazione ordinaria e dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi. Inoltre, viene istituito il contratto di rioccupazione con l'obiettivo di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti per un importo massimo di 6.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 6 mesi.

In ambito sociale viene rifinanziata la misura per il reddito di emergenza, con ampliamento della platea dei beneficiari e il fondo per il reddito di cittadinanza. Sono stati finanziati alcuni interventi per le politiche abitative e l'acquisto della prima casa tra cui l'incremento del fondo di garanzia per la prima casa, l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale relativa ad atti traslativi della proprietà riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, l'esenzione dall'IMU dovuta nel 2021 per i proprietari di immobili a uso abitativo concessi in locazione a soggetti per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità. Inoltre, è stato istituito un fondo in favore dei Comuni diretto ad interventi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno e al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

8 Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito dalla legge n. 101 del 2021 ha istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.

A sostegno degli Enti territoriali sono stati destinate ulteriori risorse per rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia ed è stata ampliata la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome oltre che rifinanziato il settore del trasporto pubblico locale per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi e per compensare la riduzione dei ricavi tariffari conseguenti alla diminuzione del traffico di passeggeri per le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica.

In ambito sanitario, oltre il finanziamento per l'acquisto di vaccini anti SARS-Cov2 e farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19 e per la campagna vaccinale, sono stati previsti finanziamenti specifici per l'abbattimento delle liste d'attesa e sono state aumentate le risorse per agevolazioni finanziarie destinate al potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico, nonché per la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti.

Per il settore dell'istruzione e della ricerca rilevano, in particolare, le misure per contenere il rischio epidemiologico nell'anno scolastico 2021/2022, per lo sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base e il consolidamento delle discipline, per la promozione della ricerca, l'innovazione tecnologica.

TAVOLA II.2 - Effetti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2021 sul saldo netto da finanziare

(valori in milioni)

	Totale effetti cumulati dei principali provvedimenti adottati nel 2020							
	2021		2022		2023		2024	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tributarie	-967,8	-1.836,0	511,6	848,7	-508,9	-536,8	-384,9	-396,4
Extra Tributarie	3.188,8	2.516,6	12,0	275,2	-188,3	-210,2	-75,5	-84,5
Altre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	**2.221,0**	**680,6**	**523,6**	**1.123,9**	**-697,2**	**-747,0**	**-460,4**	**-480,9**
Accensione prestiti	85.239,1	97.493,0	9.879,4	9.672,1	9.678,6	9.698,8	-202,1	-195,6
Totale complessivo entrate	**87.460,1**	**98.173,5**	**10.403,0**	**10.796,0**	**8.981,4**	**8.951,8**	**-662,5**	**-676,5**
Spese correnti	66.383,3	77.394,2	1.357,3	1.357,3	414,8	414,9	543,5	523,0
Spese in conto capitale	21.140,0	20.994,7	9.260,6	9.638,8	8.832,6	8.562,6	8.629,1	8.382,1
Totale spese finali	**87.523,3**	**98.388,9**	**10.617,9**	**10.996,2**	**9.247,5**	**8.977,4**	**9.172,7**	**8.905,2**
Saldo netto da finanziare	**-85.302,3**	**-97.708,3**	**-10.094,3**	**-9.872,3**	**-9.944,7**	**-9.724,4**	**-9.633,0**	**-9.386,0**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.3. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.3 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2022-2024. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge interessano circa 416 milioni di euro, corrispondente ad un importo

non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno interessato principalmente il Ministero della transizione ecologica, relativamente agli stanziamenti destinati al potenziamento delle reti di ricarica presenti sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e il Ministero della cultura relativamente ai fondi destinati alle attività di restauro di beni culturali.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 288 milioni di euro nel 2022 e di circa 30 milioni nel 2023, a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2024 pari a circa 269 milioni e negli anni successivi per 50 milioni.

Con riferimento alle fattispecie più significative, si segnala che il Ministero della difesa ha operato rimodulazioni per circa 79 milioni in relazione al profilo finanziario degli investimenti nei settori della componente aerea e spaziale.

Il Ministero dell'interno ha rimodulato le risorse in funzione della revisione del piano finanziario di alcune spese connesse alla ristrutturazione e manutenzione dei poli della Polizia di Stato, posticipando al 2024 spese per circa 172 milioni di euro.

Il Ministero della salute, tra gli altri, ha ridotto gli stanziamenti per la ricerca finalizzata in funzione dei progetti da finanziare in esito allo svolgimento periodico dei bandi che solitamente hanno scadenza biennale, riducendo di 50 mln il 2023 per spalmarli nel 2025 (30 mln) e nel 2027 (20 mln). Inoltre, le risorse agli IRCCS e all'ISS per l'acquisto di apparecchiature destinate alla ricerca scientifica sono state spostate per circa 32 milioni di euro dal 2023 al 2024.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha posticipato la spesa di 18 milioni di euro finalizzata all'attività di progettazione degli enti locali dall'anno 2022 all'anno 2024

Tavola II.3 - Flessibilità nella fase di Formazione delle previsioni per Amministrazione

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2022	2023	2024	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-8,9	1,6	7,3	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-164,7	-8,0	172,7	0,0
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	-17,8	17,8	0,0	0,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	-18,0	0,0	18,0	0,0
MINISTERO DELLA DIFESA	-79,4	47,0	32,5	0,0
MINISTERO DELLA SALUTE	0,0	-88,7	38,7	50,0
Totale rimodulazioni orizzontali	**-288,8**	**-30,3**	**269,2**	**50,0**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2022	2023	2024	Totale rimodulazioni
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,1	0,1	0,1	0,3
MINISTERO DELL'INTERNO	8,2	8,0	8,0	24,2
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	5,0	8,0	30,0	43,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	0,5	0,5	0,5	1,5
MINISTERO DELLA CULTURA	9,0	9,0	9,0	27,0
MINISTERO DELLA SALUTE	0,3	0,3	0,3	0,9
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**23,1**	**25,9**	**47,9**	**96,9**

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, stabilendo così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[9]. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può incidere negativamente sulla capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione,

[9] Articolo 24, legge 196/2009.

favorendo la gestione da parte delle strutture amministrative e riducendo il numero delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2022-2024, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, ad eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi – oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari in un importo stabilito per legge[10]. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative agli interessi sui buoni fruttiferi postali, che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni[11], sono pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze[12].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2022-2024 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.019 milioni di euro per il 2022, 906 milioni per il 2023 e 750 milioni per il 2024. Tali importi comprendono le previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2021-2023, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché nuove stabilizzazioni relative a proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (queste ultime ammontano a circa 0,5 milioni di euro).

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2022-2024 ha interessato diversi stati di previsione, operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione. Sono state inoltre eliminate due voci dall'elenco delle stabilizzazioni: per il Ministero dell'economia e delle finanze, si tratta delle entrate relative alla Banda musicale della Guardia di Finanza[13], la cui attività si è notevolmente ridotta per effetto dell'emergenza Covid-19 e, conseguentemente, l'ammontare dei versamenti non assicura più gli introiti attesi; per il Ministero della salute, le entrate relative alle tariffe applicabili all'importazione di

[10] Più specificatamente, nel disegno di legge di bilancio 2022-2024 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, art. 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003, art. 166; legge 428/1990, art. 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, art. 21, comma 7; decreto legge 437/1996, art. 9, comma 2 e 2bis; decreto legislativo 152/2006, art. 6, comma 17, e art. 33, comma 3bis; decreto legislativo 73/2005, art. 9, comma 4; legge 99/2009, art. 45, comma 2; decreto legislativo 624/1996, art. 102, comma 1; legge 388/2000, articolo 148, comma 1; decreto legge 35/2005, articolo 11-bis, comma 1; decreto legislativo 145/2015, articolo 8, comma 9; decreto legge 90/2014, art. 15, comma 3; legge 147/2013 art. 1, commi 600 e 603; legge 395/1990, art. 41, comma 3; decreto legislativo 285/1992, art. 101, comma 1, e art. 208, comma 2; legge 870/1986, art. 19, commi 1 e 7; decreto legislativo 285/2005, art. 6 comma 4; decreto Presidente della Repubblica 634/1994, art. 10, comma 4; legge 166/2002, art. 7, comma 9; decreto Presidente della Repubblica 134/2010, art. 5; legge 311/2004, art. 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, art. 17, comma 1; decreto legge 262/2006, art. 2, comma 172; decreto legislativo 2/2013, articolo 11, comma 1; legge 296/2006, art. 1 commi 825 e 1328; legge 91/1992, art. 9-bis, comma 3; legge 488/99, art. 27, comma 1 e 2; decreto legislativo 297/2004, articolo 11-bis, comma 1; legge 238/2016, articolo 83, comma 3; legge 228/2012, art. 1, comma 262; decreto legislativo 32/2021, articolo 14, articolo 14. Comma 1, lettera a) e articolo 15, comma 2, lettera e) e d); decreto legislativo 16/2010, art. 18, comma 1; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 art. 77, comma 1; decreto legge 77/1989, art. 5, comma 4; decreto legislativo 66/2010, art. 616, comma 2; decreto legge 179/2012, art. 34, comma 34; decreto legislativo 42/2004, art. 110, comma 2; decreto legge 7/2005, art. 7-viciesquater, comma 2; decreto legislativo n. 105/2015, art. 13, comma 9; decreto legislativo n. 30/2013, art. 41, comma 2; legge 232/1990, art. 18, comma 1; decreto legislativo 194/1995, art. 20, comma 5; decreto legge 83/2014, articolo 1, comma 2; decreto legislativo 177/2016, articolo 13, commi 3 lettera b), 5 e 6; decreto legislativo 35/2011, articolo 10, comma 2; decreto legislativo 50/2016, articolo 216, comma 4; legge 154/2016, articolo 1, comma 12.

[11] Cfr. decreto-legge 269/2003, articolo 5, comma 3.

[12] Si tratta di entrate finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali e le correlate quote interessi. Le entrate riguardano i rimborsi di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dei relativi interessi che – dopo la trasformazione della CDP in società per azioni – hanno cambiato la titolarità del mutuante nel Ministero dell'economia e delle finanze.

[13] Ex decreto legislativo 79/1991, articolo 3, comma 3.

alimenti di origine non animale sono venute meno per effetto dell'abrogazione della relativa norma autorizzativa[14].

Le nuove stabilizzazioni introdotte a partire dal 2022 riguardano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono relative alle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per la violazione delle disposizioni vigenti relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nonché quelle derivanti dalle sanzioni pecuniarie a carico degli operatori o degli organismi di controllo per la violazione della normativa in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 942 milioni nel 2022, 818 milioni nel 2023 e 661 milioni nel 2024 (cfr. Tavole II.4.1 e II.4.2). Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata poiché, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa[15].

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2022-2024 rappresentano circa l'8,4 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2020. Grazie anche all'introduzione della procedura di "stabilizzazione", gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio si sono significativamente ridotti rispetto al 2015[16].

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

[14] L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 194/2008 è stato abrogato dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 32/2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

[15] Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017-2019), dal decreto legge n. 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018-2020), dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019-2021) e dalla legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020-2022). Inoltre, il decreto-legge n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) che ha previsto un utilizzo di quota parte di talune entrate e che conseguentemente restano acquisite al bilancio dello Stato, senza poter essere riassegnate.

[16] Sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019 e, infine, circa 11,2 miliardi nel 2020.

Tavola II.4.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione. Valori in euro.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2022	Importo stabilizzato 2023	Importo stabilizzato 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**697.472.477**	**584.186.477**	**427.963.477**
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	190.000	190.000	190.000
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.809.662	2.809.662	2.809.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.510.000	3.510.000	3.510.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Debito pubblico	461.874.000	348.588.000	192.365.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		**27.500.000**	**27.500.000**	**27.500.000**
	Regolazione dei mercati	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		**5.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**
	Giustizia	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'INTERNO		**40.612.561**	**40.112.561**	**40.112.561**
	Ordine pubblico e sicurezza	18.800.000	18.800.000	18.800.000
	Soccorso civile	3.997.295	3.497.295	3.497.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA		**46.390.000**	**46.390.000**	**46.440.000**
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	36.915.000	36.915.000	36.965.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.475.000	9.475.000	9.475.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		**55.480.105**	**55.480.105**	**55.480.105**
	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	42.996.105	42.996.105	42.996.105
	Infrastrutture pubbliche e logistica	5.335.000	5.335.000	5.335.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.149.000	7.149.000	7.149.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		**1.789.380**	**1.789.380**	**1.789.380**
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.789.380	1.789.380	1.789.380
MINISTERO DELLA DIFESA		**46.105.888**	**35.998.941**	**35.891.993**
	Difesa e sicurezza del territorio	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.305.888	17.198.941	17.091.993
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		**5.850.000**	**5.850.000**	**5.850.000**
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.850.000	5.850.000	5.850.000
MINISTERO DELLA CULTURA		**5.800.000**	**5.800.000**	**5.800.000**
	Ricerca e innovazione	2.500	2.500	2.500
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.797.500	5.797.500	5.797.500
MINISTERO DELLA SALUTE		**9.240.000**	**9.240.000**	**9.240.000**
	Tutela della salute	9.240.000	9.240.000	9.240.000
	TOTALE	**941.640.411**	**817.747.464**	**661.467.516**

Tavola II.4.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica. Valori in euro.

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2022	Importo stabilizzato 2023	Importo stabilizzato 2024
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**697.472.477**	**584.186.477**	**427.963.477**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	143.585.000	143.585.000	143.585.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.898.477	91.898.477	91.898.477
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	461.874.000	348.588.000	192.365.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		**27.500.000**	**27.500.000**	**27.500.000**
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	ALTRE USCITE CORRENTI	2.500.000	2.500.000	2.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		**5.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**
	CONSUMI INTERMEDI	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
MINISTERO DELL'INTERNO		**40.612.561**	**40.112.561**	**40.112.561**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	CONSUMI INTERMEDI	9.080.506	10.782.478	6.597.295
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	ALTRE USCITE CORRENTI	6.924.422	4.722.450	8.907.633
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA		**46.390.000**	**46.390.000**	**46.440.000**
	CONSUMI INTERMEDI	16.140.000	16.140.000	16.190.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	250.000	250.000	250.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		**55.480.105**	**55.480.105**	**55.480.105**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	CONSUMI INTERMEDI	52.322.308	52.322.308	52.322.308
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	580.000	580.000	580.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.037.797	1.037.797	1.037.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		**1.789.380**	**1.789.380**	**1.789.380**
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.769.380	1.769.380	1.769.380
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA		**46.105.888**	**35.998.941**	**35.891.993**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.208.365	2.208.365	2.208.365
	CONSUMI INTERMEDI	43.855.888	33.748.941	33.641.993
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		**5.850.000**	**5.850.000**	**5.850.000**
	CONSUMI INTERMEDI	4.260.000	4.260.000	4.260.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	290.000	290.000	290.000
MINISTERO DELLA CULTURA		**5.800.000**	**5.800.000**	**5.800.000**
	CONSUMI INTERMEDI	5.366.600	5.366.600	5.366.600
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	433.400	433.400	433.400
MINISTERO DELLA SALUTE		**9.240.000**	**9.240.000**	**9.240.000**
	CONSUMI INTERMEDI	7.810.000	7.810.000	7.810.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	TOTALE	**941.640.411**	**817.747.464**	**661.467.516**

II.5. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2022-2024

Il bilancio dello Stato, tenuto conto degli effetti descritti nei precedenti paragrafi, evidenzia un saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali - Tavola II.5.1), in termini di competenza di 156,3 miliardi nel 2022. Soprattutto per effetto degli interventi adottati nel corso dell'anno corrente, il saldo netto evidenzia un significativo miglioramento rispetto al dato assestato del 2021 (-282,2 miliardi). Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -126,9 miliardi di euro nel 2023 e a -75,8 miliardi nel 2024. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola II.5.2) mostra un disavanzo pari a 235,4 miliardi di euro nel 2022, a 193,5 miliardi nel 2023 e a 135,3 miliardi nel 2024. La differenza tra i due saldi pari a circa 79,1 miliardi nel 2022 è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle

entrate finali per 53,1 miliardi. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa, in particolare, per il pagamento del fondo contratti (circa 4,5 miliardi) disposto per consentire il versamento all'entrata dei residui del Fondo degli anni precedenti, necessario per il pagamento degli arretrati del rinnovo dei contratti 2019-2021, per i trasferimenti correnti alle Regioni per il pagamento di residui relativi a trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA delle regioni e per il fondo sanitario nazionale (complessivamente 1,4 miliardi) e per gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (7,2 miliardi) e nell'ambito della spesa in conto capitale, per il pagamento in conto residui nell'ambito della categoria di acquisizione di attività finanziarie (15 miliardi) di cui 12 miliardi correlati alle previsioni di cassa del fondo Patrimonio destinato in parte per l'adeguamento del piano di erogazioni.

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori negativi nel 2022 (-79,8 miliardi) e nel 2023 (-50,7 miliardi) per poi ritornare ad un valore positivo nell'ultimo anno di previsione (1,1 miliardi nel 2024), per effetto dell'incremento delle entrate e della riduzione della spesa corrente. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo con valori che progressivamente tendono a ridursi nel triennio di previsione passando dai -30,6 miliardi del 2022 ai -1,7 miliardi del 2024.

Tavola II.5.1 - Previsione 2022-2024 - COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2021			PREVISIONI		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	DDL legislazione vigente 2022	DDL legislazione vigente 2023	DDL legislazione vigente 2024
ENTRATE						
Tributarie	507.566	506.608	506.550	545.882	563.211	574.046
Extra Tributarie	70.503	73.989	73.954	78.304	72.988	71.352
Altre	1.911	1.792	1.792	1.741	1.641	1.496
Entrate finali	**579.980**	**582.389**	**582.296**	**625.926**	**637.840**	**646.895**
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	580.095	622.435	652.766	578.244	568.893	570.279
Interessi	81.507	78.250	78.250	76.502	76.180	76.867
Spese in conto capitale	111.860	114.552	133.527	127.491	119.696	75.562
Spese finali	**773.462**	**815.237**	**864.543**	**782.238**	**764.769**	**722.708**
Rimborso prestiti	**287.235**	**276.505**	**276.505**	**277.347**	**310.100**	**318.675**
RISULTATI DIFFERENZIALI						
Risparmio pubblico	**-83.533**	**-120.088**	**-150.512**	**-30.561**	**-8.874**	**-1.747**
Saldo netto da finanziare	**-193.482**	**-232.849**	**-282.247**	**-156.312**	**-126.929**	**-75.813**
Avanzo primario	**-111.975**	**-154.599**	**-203.997**	**-79.809**	**-50.749**	**1.054**
Ricorso al mercato	**-480.717**	**-509.353**	**-558.752**	**-433.659**	**-437.029**	**-394.489**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e del decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola II.5.2 - Previsione 2022-2024 - CASSA

(in milioni di euro)

	2021			PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni(1)	DDL legislazione vigente 2022	DDL legislazione vigente 2023	DDL legislazione vigente 2024
ENTRATE						
Tributarie	481.078	479.566	479.557	511.546	529.520	542.644
Extra Tributarie	54.448	57.504	57.508	59.580	54.616	53.946
Altre	1.864	1.745	1.745	1.727	1.629	1.483
Entrate finali	**537.390**	**538.815**	**538.810**	**572.854**	**585.764**	**598.072**
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	596.015	650.519	680.850	592.925	582.631	579.402
Interessi	81.507	78.176	78.176	76.502	76.180	76.867
Spese in conto capitale	135.299	138.124	156.984	138.813	120.489	77.156
Spese finali	**812.821**	**866.819**	**916.009**	**808.241**	**779.300**	**733.425**
Rimborso prestiti	**287.365**	**276.505**	**276.505**	**277.372**	**310.100**	**318.675**
RISULTATI DIFFERENZIALI						
Risparmio pubblico	**-141.996**	**-191.625**	**-221.961**	**-98.301**	**-74.676**	**-59.679**
Saldo netto da finanziare	**-275.432**	**-328.004**	**-377.199**	**-235.387**	**-193.536**	**-135.352**
Avanzo primario	**-193.924**	**-249.828**	**-299.024**	**-158.885**	**-117.356**	**-58.485**
Ricorso al mercato	**-562.797**	**-604.509**	**-653.704**	**-512.759**	**-503.636**	**-454.028**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e del decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Le previsioni per le entrate finali in termini di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 625,9 miliardi nel 2022, a 637,8 miliardi nel 2023 e a 646,9 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate integrate con gli effetti dei provvedimenti adottati e non inclusi nel bilancio assestato del 2021, pari a 582,3 miliardi, le entrate finali del 2022 presentano un incremento complessivo di circa 43,6 miliardi. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 39,3 miliardi e maggiori entrate extra tributarie per circa 4,3 miliardi.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 545,9 miliardi nel 2022, 563,2 miliardi nel 2023 e 574 miliardi nel 2024 è riconducibile agli effetti dipendenti dalla previsione del quadro macroeconomico di riferimento, nonché agli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti. Le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie sono pari a circa 78,3 miliardi nel 2022, 73 miliardi nel 2023 e 71,4 miliardi nel 2024. Per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si prevede per il triennio 2022-2024 un andamento stabile ed in media pari a circa 1,6 miliardi annui.

Le previsioni per spese finali di competenza si attestano a circa 782,2 miliardi nel 2022. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio previsti per le spese finali sono pari a 764,8 miliardi nel 2023 e a 722,7 miliardi nel 2024.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste in 578,2 miliardi nel 2022, 568,9 miliardi nel 2023 e 570,3 miliardi nel 2024.

Il previsto profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 e presenta un andamento crescente estremamente contenuto nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2022 risulta pari a circa 127,5 miliardi, in riduzione di circa 6 miliardi rispetto alle previsioni assestate per effetto principalmente del venir meno di alcune misure straordinarie finanziate con la decretazione d'urgenza nel 2021 relative a crediti di imposta. Rispetto alla previsione inziale della legge di bilancio 2021, lo stesso aggregato presenta invece un incremento di circa 15,6 miliardi di euro, prevalentemente per effetto delle risorse nazionali aggiuntive all'attuazione del PNRR e dell'andamento degli stanziamenti di bilancio per l'anticipo di risorse per l'attuazione del Next generation EU.

Nel biennio di previsione 2023-2024 le spese in conto capitale evidenziano una significativa riduzione principalmente dovuta alle risorse stanziate per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Next Generation EU nell'ambito dell'apposito fondo di rotazione[17] il cui ultimo anno di finanziamento è il 2023 ma le cui risorse potranno essere utilizzate sino al 2026 per la realizzazione degli interventi del PNRR.

II.6 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

1. Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2022-2024 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole 1 e 2. Nelle successive Tavole 3 e 4 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2022, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2021 sia con quelle assestate dell'esercizio 2021 integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti non inclusi nel provvedimento di assestamento: decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 23 luglio 2021, n. 106; decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108. Per il triennio 2022-2024, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 concernente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 625.926 milioni nel 2022, in 637.840 milioni nel 2023 e in 646.895 milioni nel 2024; in termini di cassa il profilo atteso è di 572.854 milioni, 585.764 milioni e 598.072 milioni, rispettivamente negli anni 2022, 2023 e 2024.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 545.882 milioni nel 2022 a 574.046 milioni nel 2024, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 511.546 milioni nel 2022 a 542.644 milioni nel 2024.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola 1) e quanto si prevede di incassare (Tavola 2) per il triennio 2022-2024 caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 14.043 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa

[17] Il Fondo di rotazione è stato istituito con la legge di bilancio 2021-2023 con una dotazione complessiva di 117,6 miliardi per il triennio 2021-2023 con stanziamenti pari a 32,8 miliardi nel 2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023.

20.293 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 78.304 milioni, 72.988 milioni e 71.352 milioni, in termini di competenza, e a 59.580 milioni, 54.616 milioni e 53.946 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a 1.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.641 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.496 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di competenza e 1.727 milioni, 1.629 milioni e 1.483 milioni in termini di cassa.

Tavola II.6.1 - Entrate di competenza. Previsioni 2022 -2024

(milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2022	2023	2024
ENTRATE TRIBUTARIE	**545.882**	**563.211**	**574.046**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	286.459	296.494	301.617
Tasse e imposte sugli affari	200.834	206.681	211.302
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.069	35.360	36.375
Monopoli	10.763	10.820	10.823
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.757	13.856	13.929
EXTRATRIBUTARIE	**78.304**	**72.988**	**71.352**
Proventi speciali	1.384	919	917
Proventi dei servizi pubblici minori	34.760	28.931	28.829
Proventi dei beni dello Stato	344	307	311
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	2.200	2.200	2.200
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.144	4.279	4.074
Recuperi, rimborsi e contributi	32.481	33.261	31.831
Partite che si compensano nella spesa	2.991	3.091	3.191
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.741**	**1.641**	**1.496**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	20	20	20
Ammortamento di beni patrimoniali	1.176	1.176	1.176
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	544	445	300
TOTALE ENTRATE FINALI	**625.926**	**637.840**	**646.895**

Tavola II.6.2 - Entrate di cassa. Previsioni 2022 -2024

(dati in milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente 2022	Previsioni a legislazione vigente 2023	Previsioni a legislazione vigente 2024
ENTRATE TRIBUTARIE	**511.546**	**529.520**	**542.644**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	272.416	282.449	288.442
Tasse e imposte sugli affari	180.541	187.035	193.075
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.069	35.360	36.375
Monopoli	10.763	10.820	10.823
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.757	13.856	13.929
EXTRATRIBUTARIE	**59.580**	**54.616**	**53.946**
Proventi speciali	1.384	919	917
Proventi dei servizi pubblici minori	30.748	25.053	24.856
Proventi dei beni dello Stato	336	300	302
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	2.200	2.200	2.200
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.209	2.319	2.240
Recuperi, rimborsi e contributi	19.706	20.727	20.236
Partite che si compensano nella spesa	2.997	3.097	3.196
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.727**	**1.629**	**1.483**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	20	20	20
Ammortamento di beni patrimoniali	1.176	1.176	1.176
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	531	432	286
TOTALE ENTRATE FINALI	**572.854**	**585.764**	**598.072**

Nel confronto con le previsioni assestate[18] per il 2021, le entrate finali attese per il 2022 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole 3 e 4), pari rispettivamente a 42.095 milioni di euro e a 33.154 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 40.101 milioni per la competenza e 33.123 milioni per la cassa) e per le entrate extra-tributarie (di 2.046 milioni per la competenza e 49 milioni per la cassa) e dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione di 51 milioni in termini di competenza e di 18 milioni per la cassa). Sulle variazioni dei primi due titoli di entrata incide, in particolar modo, il miglioramento delle condizioni macroeconomiche del 2022 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2021 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +13.226 milioni, cassa +10.938 milioni) nonché del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +23.747 milioni, cassa +19.057 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2021, la variazione dei proventi dei servizi pubblici minori (competenza +441

[18] Integrate con gli effetti del decreto-legge n. 59 del 2021, del decreto-legge n. 73 del 2021 e del decreto-legge n. 77 del 2021.

milioni, cassa +1.710 milioni), delle entrate da recuperi, rimborsi e contributi (competenza +1.638 milioni, cassa -1.391 milioni) e delle entrate derivanti dai prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione (competenza e cassa -800 milioni), ed in particolare dei dividendi dovuti dalle società partecipate. Con riferimento poi alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, si evidenzia un decremento per i rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro pari a 56 milioni in termini di competenza e 22 milioni di cassa.

Tavola II.6.3 - Entrate di competenza. Previsioni 2022 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2021

(dati in milioni di euro)

	2021			DDL 2022	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (1)	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=5/1	7=4-3	8=7/3
ENTRATE TRIBUTARIE	**507.566**	**506.608**	**505.781**	**545.882**	**38.315**	**7,5**	**40.101**	**7,9**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	269.320	273.250	273.233	286.459	17.139	6,4	13.226	4,8
Tasse e imposte sugli affari	178.045	177.756	177.087	200.834	22.789	12,8	23.747	13,4
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.350	31.587	31.448	34.069	719	2,2	2.621	8,3
Monopoli	10.803	10.744	10.742	10.763	-40	-0,4	21	0,2
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	16.049	13.271	13.271	13.757	-2.292	-14,3	486	3,7
EXTRATRIBUTARIE	**70.503**	**73.989**	**76.258**	**78.304**	**7.801**	**11,1**	**2.046**	**2,7**
Proventi speciali	1.217	1.211	1.225	1.384	166	13,7	159	13,0
Proventi dei servizi pubblici minori	29.878	32.110	34.319	34.760	4.883	16,3	441	1,3
Proventi dei beni dello Stato	345	315	303	344	-1	-0,3	41	13,5
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	3.000	3.000	2.200	400	22,2	-800	-26,7
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.978	3.827	3.827	4.144	166	4,2	317	8,3
Recuperi, rimborsi e contributi	30.394	30.784	30.844	32.481	2.087	6,9	1.638	5,3
Partite che si compensano nella spesa	2.891	2.741	2.741	2.991	100	3,5	250	9,1
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.911**	**1.792**	**1.792**	**1.741**	**-170**	**-8,9**	**-51**	**-2,8**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	21	23	23	20	0	-0,8	-2	-10,2
Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	1.169	1.176	7	0,6	7	0,6
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	721	600	600	544	-177	-24,5	-56	-9,3
TOTALE ENTRATE FINALI	**579.980**	**582.389**	**583.831**	**625.926**	**45.946**	**7,9**	**42.095**	**7,2**

(1) le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 06 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1 luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti); decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali); decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure).

Tavola II.6.4 - Entrate di cassa. Previsioni 2022 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2021

(dati in milioni di euro)

	2021			DDL 2022	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (1)	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=5/1	7=4-3	8=7/3
ENTRATE TRIBUTARIE	**481.078**	**479.566**	**478.424**	**511.546**	**30.469**	**6,3**	**33.123**	**6,9**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	257.941	261.632	261.479	272.416	14.476	5,6	10.938	4,2
Tasse e imposte sugli affari	162.935	162.331	161.484	180.541	17.606	10,8	19.057	11,8
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.350	31.587	31.448	34.069	719	2,2	2.621	8,3
Monopoli	10.803	10.744	10.742	10.763	-40	-0,4	21	0,2
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	16.049	13.271	13.271	13.757	-2.292	-14,3	486	3,7
EXTRATRIBUTARIE	**54.448**	**57.504**	**59.531**	**59.580**	**5.132**	**9,4**	**49**	**0,1**
Proventi speciali	1.218	1.212	1.225	1.384	166	14	159	13,0
Proventi dei servizi pubblici minori	24.915	26.943	29.039	30.748	5.833	23,4	1.710	5,9
Proventi dei beni dello Stato	334	304	292	336	2	0	44	14,9
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	3.000	3.000	2.200	400	22,2	-800	-26,7
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.330	2.146	2.127	2.209	-121	-5,2	82	3,8
Recuperi, rimborsi e contributi	20.951	21.148	21.097	19.706	-1.245	-5,9	-1.391	-6,6
Partite che si compensano nella spesa	2.901	2.751	2.751	2.997	97	3,3	247	9,0
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**1.864**	**1.745**	**1.745**	**1.727**	**-136**	**-7,3**	**-18**	**-1,0**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	21	23	23	20	0	-1	-2	-10
Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	1.169	1.176	7	0,6	7	0,6
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	674	553	553	531	-143	-21,2	-22	-4,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**537.390**	**538.815**	**539.700**	**572.854**	**35.464**	**6,6**	**33.154**	**6,1**

(1) le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 06 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1 luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti); decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali); decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure).

Nelle tavole 5 e 6 sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2022-2024 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola II.6.5 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2022-2024

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
ENTRATE TRIBUTARIE	**500.842**	**518.179**	**531.506**	**45.040**	**45.032**	**42.540**	**545.882**	**563.211**	**574.046**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	204.383	209.058	215.868	12.667	12.994	12.435	217.050	222.052	228.303
Imposta sul reddito delle società	27.990	32.684	34.661	5.712	5.772	5.416	33.702	38.456	40.077
Sostitutive	19.517	19.713	19.964	0	0	0	19.517	19.713	19.964
Imposta sul valore aggiunto	150.584	156.098	161.739	24.915	24.414	22.993	175.499	180.512	184.732
Registro, bollo e sostitutiva	12.853	13.339	13.613	809	823	698	13.662	14.162	14.311
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	25.869	26.835	27.764	0	0	0	25.869	26.835	27.764
- Altri prodotti	8.189	8.514	8.600	0	0	0	8.189	8.514	8.600
Imposte sui generi di Monopolio	10.762	10.819	10.822	0	0	0	10.762	10.819	10.822
Lotto	8.102	8.102	8.102	0	0	0	8.102	8.102	8.102
Prelievo erariale unico	4.675	4.758	4.819	0	0	0	4.675	4.758	4.819

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2022 è, nel complesso, pari a 217.050 milioni, di cui 204.383 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 33.702 milioni, di cui 27.990 milioni imputabili all'attività

di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 175.499 milioni, di cui 150.584 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.6.6 - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2022-2024

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
ENTRATE TRIBUTARIE	**500.848**	**518.185**	**531.512**	**10.699**	**11.335**	**11.132**	**511.546**	**529.520**	**542.644**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	204.383	209.058	215.868	2.210	2.459	2.419	206.593	211.517	218.287
Imposta sul reddito delle società	27.990	32.684	34.661	2.369	2.501	2.472	30.359	35.185	37.133
Sostitutive	19.518	19.714	19.965	25	35	33	19.544	19.750	19.998
Imposta sul valore aggiunto	150.584	156.098	161.739	5.327	5.472	5.362	155.911	161.570	167.101
Registro, bollo e sostitutiva	128.542	133.403	136.141	63	73	62	128.605	133.476	136.204
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	25.869	26.835	27.764	0	0	0	25.869	26.835	27.764
- Altri prodotti	8.189	8.514	8.600	0	0	0	8.189	8.514	8.600
Imposte sui generi di Monopolio	10.762	10.819	10.822	0	0	0	10.762	10.819	10.822
Lotto	8.102	8.102	8.102	0	0	0	8.102	8.102	8.102
Prelievo erariale unico	4.675	4.758	4.819	0	0	0	4.675	4.758	4.819

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2022 è, nel complesso, pari a 206.593 milioni, di cui 204.383 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 30.359 milioni, di cui 27.990 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 155.911 milioni di cui 150.584 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Da notare che le previsioni di competenza e di cassa riferite all'attività di riscossione ordinaria sostanzialmente non cambiano, mentre differiscono con riferimento alla attività di accertamento e controllo, come conseguenza di tutte quelle somme iscritte a ruolo, che rilevano per la competenza nell'anno finanziario in cui sono accertate, a seguito dell'affidamento del credito all'agente della riscossione, a cui non corrisponde necessariamente una equivalente entrata in termini di cassa.

Spese

Complessivamente, le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2022 sono inferiori, rispetto a quelle assestate dell'esercizio precedente per effetto delle misure emergenziali prese per fronteggiare l'epidemia Covid-19 e per il finanziamento delle misure di accompagnamento al PNRR. Diminuiscono, rispetto alle previsioni assestate, sia le spese correnti che le spese in conto capitale. Anche le previsioni di cassa sono inferiori rispetto a quelle assestate per il 2021.

Di contro, le previsioni di spesa 2022 rispetto alle previsioni iniziali 2021 risultano sostanzialmente allineate per entrambi i titoli.

Spese correnti

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione pari a 654,7 miliardi rispetto ai 731 miliardi del bilancio assestato "integrato" del 2021.

Le principali variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni assestate "integrate" del 2021 (Tavola II.6.7) riguardano:

- i **trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** (302,3 miliardi) che evidenziano un forte decremento per complessivi 41,3 miliardi per effetto soprattutto delle previste riduzioni per i trasferimenti agli Enti di previdenza (-32 miliardi), alle

Amministrazioni centrali (-4 miliardi), alle Regioni (-1,1 miliardi) e agli Enti locali (-4,5 miliardi) in larga misura correlate al venir meno delle misure emergenziali adottate nel 2021. Per i **trasferimenti a enti di previdenza** incide la riduzione degli stanziamenti legati agli interventi di cassa integrazione (-10,3 miliardi) e per il reddito di emergenza (-2,4 miliardi) adottati nell'ambito della decretazione d'urgenza. Anche con riferimento ai **trasferimenti alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e agli Enti locali,** le riduzioni sono essenzialmente riferite al venir meno di specifici stanziamenti correlati alla decretazione d'urgenza a sostegno dei sistemi sanitari regionali (-1 miliardo) ed alle misure per il trasporto pubblico locale (-1,8 miliardi), nonché per il finanziamento delle funzioni fondamentali degli Enti locali (-1,4 miliardi) in parte compensato dalle maggiori previsioni di spesa per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale (+1,3 miliardi);

- i **trasferimenti correnti alle imprese** (11,9 miliardi) si riducono di 28,2 miliardi rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente in ragione prevalentemente al venir meno degli stanziamenti per i ristori in favore delle attività economiche maggiormente colpite dalle restrizioni connesse all'emergenza Covid (-22,3 miliardi);
- i **trasferimenti correnti a famiglie e ad istituzioni sociali private** (20,8 miliardi) prevedono minori risorse per 6,7 miliardi rispetto alle previsioni assestate in parte per effetto di un azzeramento delle risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci anti-covid riclassificate nel 2022 come trasferimenti ad Amministrazioni centrali (-3,7 miliardi), ed in parte dovute al venir meno delle risorse relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi (-2 miliardi) e dei fondi connessi al finanziamento del "*tax credit* vacanze" (-0,3 miliardi) e c.d. "Cashback" (-1,8 miliardi), nonché per minori risorse previste per la Card diciottenni (-0,2 miliardi) e per il sostegno straordinario al terzo settore (-0,2 miliardi);
- i **consumi intermedi** (13,9 miliardi) prevedono minori risorse per 2,7 miliardi principalmente per il venir meno di alcune misure straordinarie connesse all'emergenza da Covid-19 tra cui le misure di prevenzione adottate per le istituzioni scolastiche incluso il relativo fondo per l'emergenza epidemiologica (0,5 miliardi), per le istituzioni culturali (0,1 miliardi) e per attività di informazione, prevenzione, vigilanza e controllo sanitari (0,6 miliardi), nonché per il rimborso ai concessionari spese procedure esecutive e spese di notifica (0,2 miliardi) e per il pagamento straordinario di debiti pregressi connessi a debiti di funzionamento (0,5 miliardi);
- gli **interessi passivi e redditi da capitale** (76,5 miliardi) prevedono minori risorse per 1,7 miliardi. Le voci che riflettono le riduzioni più significative sono quelle inerenti agli interessi sui buoni postali fruttiferi (3,3 miliardi) in parte compensate dalle maggiori risorse previste sui conti correnti di tesoreria (1,6 miliardi);
- i **redditi da lavoro dipendente** (100,3 miliardi) prevedono minori stanziamenti per 1,8 miliardi rispetto alle previsioni assestate, in larga misura per il venir meno degli stanziamenti per l'organico di fatto.

Le riduzioni evidenziate sono parzialmente compensate da alcuni incrementi:

- le **poste correttive e compensative** (82,3 miliardi) prevedono maggiori risorse (+3,4 miliardi) per l'adeguamento degli stanziamenti alle vincite dei giochi ed in relazione all'andamento delle entrate correlate e per l'adeguamento degli stanziamenti per rimborsi e compensazioni di imposte alle effettive esigenze;
- le **risorse proprie UE** (22,1 miliardi) vedono un incremento delle risorse stanziate di 1,2 miliardi in ragione delle maggiori risorse da versare per il finanziamento del

bilancio dell'Unione Europea per la revisione degli stanziamenti della risorsa propria RNL e per l'istituzione della risorsa propria per la plastica (0,85 miliardi annui).

Confrontando le previsioni 2022 con le previsioni iniziali 2021, la dinamica della spesa finale assume un andamento superiore all'anno precedente (+8,8 miliardi) ascrivibile principalmente alla spesa in conto capitale, in quanto il disegno di legge di bilancio risente dei maggiori stanziamenti previsti per il fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR nel 2022. Le spese correnti, confermano un calo rispetto alle previsioni 2021, anche se meno pronunciato rispetto alle previsioni assestate e principalmente attribuito alla riduzione dei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (-8,2 miliardi) dovuto principalmente alle minori previsioni di spesa per i trasferimenti agli enti di previdenza per gli adeguamenti previsti per le gestioni previdenziali per i dipendenti del settore privato e pubblico (-10,8 miliardi) solo in parte compensato dall'incremento delle previsioni per i trasferimenti correnti a regioni (+3,5 miliardi) ascrivibili principalmente al fondo sanitario nazionale (+2 miliardi) ed a regolazioni contabili in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano (+1,1 miliardi).

Le previsioni per le spese correnti in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate integrate 2021 per circa 89,6 miliardi (Tavola II.6.8). Le principali differenze, rispetto alle variazioni illustrate in termini di competenza, si registrano nei trasferimenti alle Regioni (destinata principalmente al pagamento dei residui inerenti i trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA) e per le altre uscite correnti in relazione alla dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2022, rispetto all'assestato integrato dell'esercizio 2021, si riducono di 6 miliardi.

Le riduzioni più rilevanti riguardano:

- i **contributi agli investimenti alle imprese** (21,7 miliardi), le cui previsioni di competenza si riducono di 15,2 miliardi. In particolare la riduzione è determinata per 7,6 miliardi da minori previsioni di spesa o per l'esaurimento delle agevolazioni per l'utilizzo dei crediti di alcuni crediti di imposta fruiti dalle imprese tra cui in particolare la misura per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nell'ambito del piano transizione 4.0 (-2,3 miliardi), i crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (-0,5 miliardi), il credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (-2 miliardi), ed infine il venir meno del credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro in connessione con le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 (-0,8 miliardi) e per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 (-1 miliardo). Concorrono alle riduzioni complessive della categoria economica anche le minori previsioni di spesa per il fondo di garanzia per le PMI (-2,7 miliardi), e per minori risorse previste per il fondo SIMEST per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane (-2,4 miliardi) ed i contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari (-1,1 miliardi).
- gli **altri trasferimenti in conto capitale** (6,8 miliardi) che registra riduzioni nelle previsioni di spesa pari a 6,6 miliardi concentrate in alcuni specifici interventi, tra cui il Fondo per le emergenze nazionali (-4 miliardi) per effetto del venir meno di alcuni investimenti straordinari correlati all'emergenza pandemica realizzati principalmente dal Commissario straordinario, le minori previsioni di spesa del Fondo IPCEI- Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (-1 miliardo) e delle

risorse per investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico (-0,9 miliardi).

Le riduzioni evidenziate sono parzialmente compensate da alcuni incrementi:

- i **contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali** (66,3 miliardi), che registrano un incremento di 11,8 miliardi per effetto delle maggiori previsioni del Fondo sviluppo e coesione (2,2 miliardi) e del fondo di rotazione delle politiche comunitarie (1,8 miliardi) nonché delle maggiori previsioni di bilancio del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia (+7,5 miliardi);

- **contributi agli investimenti alle regioni** (6,6 miliardi) la cui maggiori previsioni di spesa, pari a 2,3 miliardi, sono principalmente ascrivibili ad alcune specifiche linee intervento del fondo complementare al PNRR legate al settore sanitario (0,3 miliardi), alle maggiori previsioni di spesa per l'edilizia scolastica (0,3 miliardi) e sanitaria (0,4 miliardi) e dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (0,3 miliardi).

- **investimenti fissi lordi** (10,3 miliardi) che registrano un incremento complessivo di 1,4 miliardi soprattutto per le maggiori previsioni di spesa nel comparto della difesa (1,3 miliardi) e dell'organizzazione giudiziaria (0,1 miliardi);

Confrontando le previsioni 2022 con le previsioni iniziali 2021, la dinamica delle spese in conto capitale assume un andamento contrario, con un incremento di 15,6 miliardi, ascrivibile principalmente ad una minore incidenza delle riduzioni nell'ambito dei trasferimenti in conto capitale alle imprese che osservano una riduzione di soli 1,1 miliardi, ovvero inferiore di 14,1 miliardi rispetto all'assestato in quanto diverse misure sono state rifinanziate con i decreti Covid nel corso del 2021.

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate integrate di 18,2 miliardi. I maggiori decrementi nelle previsioni di cassa rispetto alle previsioni di competenza sono dovuti principalmente alle acquisizioni di attività finanziarie che evidenziano rispetto alla competenza una più pronunciata riduzione rispetto alle previsioni assestate delle dotazioni di cassa del Fondo "Patrimonio destinato" (-12,3 miliardi).

Tavola II.6.7 - Spese di competenza. Previsioni 2022 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2021

(in milioni di euro)

	2021			DDL 2022	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	5=4/1	6=4-3	7=4/3
SPESE CORRENTI								
Redditi da lavoro dipendente	98.304	101.873	102.109	100.267	1.963	2	-1.842	-2
IRAP	5.124	5.374	5.380	5.133	8	0	-247	-5
Consumi intermedi	14.810	16.155	16.586	13.891	-918	-6	-2.694	-16
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	310.513	329.895	343.564	302.293	-8.219	-3	-41.271	-12
-amministrazioni centrali	12.012	13.167	15.190	11.237	-775	-6	-3.953	-26
-amministrazioni locali:	143.000	148.660	151.762	146.404	3.404	2	-5.359	-4
-regioni	121.405	125.036	125.921	124.857	3.452	3	-1.064	-1
-comuni	12.306	14.206	16.361	11.860	-447	-4	-4.501	-28
-altre	9.289	9.418	9.481	9.688	399	4	207	2
-enti di previdenza e assistenza sociale	155.501	168.068	176.612	144.652	-10.849	-7	-31.960	-18
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	22.112	27.133	27.496	20.766	-1.346	-6	-6.730	-24
Trasferimenti correnti a imprese	12.012	24.006	40.060	11.853	-159	-1	-28.207	-70
Trasferimenti correnti a estero	1.491	1.492	1.992	1.371	-120	-8	-621	-31
Risorse proprie CEE	20.620	20.870	20.870	22.070	1.450	7	1.200	6
Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	78.250	78.250	76.502	-5.005	-6	-1.747	-2
Poste correttive e compensative	75.216	77.319	78.937	82.349	7.133	9	3.412	4
Ammortamenti	1.169	1.175	1.175	1.176	7	1	1	0
Altre uscite correnti	18.724	17.145	14.596	17.075	-1.649	-9	2.479	17
TOTALE SPESE CORRENTI	**661.602**	**700.685**	**731.016**	**654.747**	**-6.856**	**-1**	**-76.269**	**-10**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**580.095**	**622.435**	**652.766**	**578.244**	**-1.851**	**0**	**-74.522**	**-11**
SPESE IN C/CAPITALE								
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.177	8.721	8.836	10.267	2.090	26	1.431	16
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	66.567	66.913	68.581	83.265	16.698	25	14.684	21
-amministrazioni centrali	54.059	54.169	54.442	66.258	12.200	23	11.816	22
-amministrazioni locali:	12.508	12.744	14.139	17.007	4.498	36	2.868	20
-regioni	3.563	3.637	4.303	6.597	3.034	85	2.294	53
-comuni	7.858	7.929	8.181	8.462	604	8	281	3
-altre	1.087	1.178	1.654	1.947	860	79	293	18
Contributi agli investimenti ad imprese	22.766	23.287	36.891	21.666	-1.099	-5	-15.225	-41
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	237	245	547	362	126	53	-184	-34
Contributi agli investimenti ad estero	540	542	536	452	-87	-16	-84	-16
Altri trasferimenti in conto capitale	10.382	11.444	13.335	6.756	-3.626	-35	-6.580	-49
Acquisizione di attività finanziarie	3.193	3.401	4.801	4.723	1.530	48	-78	-2
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**111.860**	**114.552**	**133.527**	**127.491**	**15.632**	**14**	**-6.036**	**-5**
TOTALE SPESE FINALI	**773.462**	**815.237**	**864.543**	**782.238**	**8.776**	**1**	**-82.305**	**-10**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**691.955**	**736.988**	**786.293**	**705.736**	**13.781**	**2**	**-80.557**	**-10**
Rimborso prestiti	287.235	276.505	276.505	277.347	-9.889	-3	842	0
TOTALE COMPLESSIVO	**1.060.697**	**1.091.742**	**1.141.047**	**1.059.585**	**-1.112**	**-0,1**	**-81.462,4**	**-7,1**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e del decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

Tavola II.6.8 - Spese di cassa. Previsioni 2022 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2021

(in milioni di euro)

	2021			DDL 2022	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=4/1	7=4-3	7=4/3
SPESE CORRENTI								
Redditi da lavoro dipendente	98.307	102.048	102.284	105.263	6.955	7	2.978	3
IRAP	5.125	5.381	5.387	5.133	8	0	-255	-5
Consumi intermedi	15.071	16.835	17.266	13.963	-1.109	-7	-3.303	-19
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	319.836	339.536	353.205	304.238	-15.598	-5	-48.967	-14
-amministrazioni centrali	12.016	13.503	15.525	11.238	-778	-6	-4.288	-28
-amministrazioni locali:	151.313	157.553	160.655	147.854	-3.459	-2	-12.802	-8
-regioni	129.512	133.935	134.820	126.289	-3.223	-2	-8.532	-6
-comuni	12.360	14.078	16.232	11.877	-483	-4	-4.355	-27
-altre	9.441	9.540	9.603	9.688	247	3	85	1
-enti di previdenza e assistenza sociale	156.507	168.480	177.024	145.147	-11.361	-7	-31.878	-18
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	22.126	28.090	28.453	21.206	-919	-4	-7.247	-25
Trasferimenti correnti a imprese	12.030	25.838	41.893	11.880	-150	-1	-30.012	-72
Trasferimenti correnti a estero	1.491	1.491	1.991	1.372	-119	-8	-619	-31
Risorse proprie CEE	20.620	20.870	20.870	22.070	1.450	7	1.200	6
Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	78.176	78.176	76.502	-5.005	-6	-1.673	-2
Poste correttive e compensative	75.216	77.330	78.949	82.349	7.133	9	3.401	4
Ammortamenti	1.169	1.175	1.175	1.176	7	1	1	0
Altre uscite correnti	25.024	31.924	29.376	24.275	-749	-3	-5.101	-17
TOTALE SPESE CORRENTI	**677.522**	**728.695**	**759.026**	**669.428**	**-8.094**	**-1**	**-89.598**	**-12**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**596.015**	**650.519**	**680.850**	**592.925**	**-3.089**	**-1**	**-87.924**	**-13**
SPESE IN C/CAPITALE								
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.721	9.502	9.617	10.864	2.144	25	1.247	13
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	60.946	62.009	63.677	76.979	16.033	26	13.302	21
-amministrazioni centrali	47.417	47.894	48.167	58.549	11.132	23	10.382	22
-amministrazioni locali:	13.529	14.115	15.510	18.430	4.901	36	2.921	19
-regioni	4.184	4.391	5.057	7.345	3.161	76	2.288	45
-comuni	8.117	8.335	8.588	8.918	801	10	330	4
-altre	1.228	1.389	1.864	2.167	939	76	303	16
Contributi agli investimenti ad imprese	23.050	24.125	37.729	22.569	-480	-2	-15.160	-40
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	245	312	614	383	138	57	-230	-38
Contributi agli investimenti ad estero	540	663	658	453	-87	-16	-205	-31
Altri trasferimenti in conto capitale	11.596	12.910	14.686	7.831	-3.765	-32	-6.855	-47
Acquisizione di attività finanziarie	30.203	28.603	30.003	19.734	-10.469	-35	-10.269	-34
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**135.299**	**138.124**	**156.984**	**138.813**	**3.514**	**3**	**-18.170**	**-12**
TOTALE SPESE FINALI	**812.821**	**866.819**	**916.009**	**808.241**	**-4.580**	**-1**	**-107.768**	**-12**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**731.314**	**788.643**	**837.833**	**731.739**	**425**	**0**	**-106.095**	**-13**
Rimborso prestiti	287.365	276.505	276.505	277.372	-9.993	-3	868	0

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 e del decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola II.6.9 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2022-2024

(in milioni di euro)

	2022	2023	2024
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	100.267	99.890	98.016
IRAP	5.133	5.078	4.943
Consumi intermedi	13.891	13.548	13.605
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	302.293	301.457	304.074
-amministrazioni centrali	11.237	10.878	10.876
-amministrazioni locali:	146.404	145.101	145.469
-regioni	124.857	123.730	123.868
-comuni	11.860	11.712	11.959
-altre	9.688	9.660	9.642
-enti di previdenza e assistenza sociale	144.652	145.478	147.730
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	20.766	19.131	19.039
Trasferimenti correnti a imprese	11.853	8.505	7.913
Trasferimenti correnti a estero	1.371	1.255	1.228
Risorse proprie CEE	22.070	22.365	22.550
Interessi passivi e redditi da capitale	76.502	76.180	76.867
Poste correttive e compensative	82.349	81.475	81.470
Ammortamenti	1.176	1.176	1.176
Altre uscite correnti	17.075	15.013	16.264
TOTALE SPESE CORRENTI	**654.747**	**645.073**	**647.146**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**578.244**	**568.893**	**570.279**
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.267	8.575	8.803
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	83.265	81.664	38.513
-amministrazioni centrali	66.258	67.929	25.872
-amministrazioni locali:	17.007	13.735	12.641
-regioni	6.597	5.911	5.735
-comuni	8.462	6.346	5.540
-altre	1.947	1.479	1.365
Contributi agli investimenti ad imprese	21.666	19.256	20.295
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	362	81	61
Contributi agli investimenti ad estero	452	453	924
Altri trasferimenti in conto capitale	6.756	5.787	5.459
Acquisizione di attività finanziarie	4.723	3.880	1.508
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**127.491**	**119.696**	**75.562**
TOTALE SPESE FINALI	**782.238**	**764.769**	**722.708**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**705.736**	**688.589**	**645.841**
Rimborso prestiti	277.347	310.100	318.675
TOTALE COMPLESSIVO	**1.059.585**	**1.074.869**	**1.041.384**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.6.10 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2022 - 2024

(dati in milioni di euro)

	2022	2023	2024
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	105.263	99.879	98.016
IRAP	5.133	5.078	4.943
Consumi intermedi	13.963	13.546	13.603
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	304.238	307.208	305.208
-amministrazioni centrali	11.238	10.877	10.876
-amministrazioni locali:	147.854	150.271	146.602
-regioni	126.289	128.899	125.038
-comuni	11.877	11.712	11.958
-altre	9.688	9.660	9.606
-enti di previdenza e assistenza sociale	145.147	146.060	147.730
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	21.206	19.131	19.031
Trasferimenti correnti a imprese	11.880	8.505	7.913
Trasferimenti correnti a estero	1.372	1.255	1.228
Risorse proprie CEE	22.070	22.365	22.550
Interessi passivi e redditi da capitale	76.502	76.180	76.867
Poste correttive e compensative	82.349	81.475	81.470
Ammortamenti	1.176	1.176	1.176
Altre uscite correnti	24.275	23.013	24.264
TOTALE SPESE CORRENTI	**669.428**	**658.811**	**656.269**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**592.925**	**582.631**	**579.402**
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.864	8.653	8.837
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	76.979	76.411	33.486
-amministrazioni centrali	58.549	62.460	20.747
-amministrazioni locali:	18.430	13.950	12.739
-regioni	7.345	6.116	5.848
-comuni	8.918	6.328	5.521
-altre	2.167	1.506	1.370
Contributi agli investimenti ad imprese	22.569	19.624	20.381
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	383	81	61
Contributi agli investimenti ad estero	453	453	924
Altri trasferimenti in conto capitale	7.831	6.288	5.960
Acquisizione di attività finanziarie	19.734	8.980	7.508
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**138.813**	**120.489**	**77.156**
TOTALE SPESE FINALI	**808.241**	**779.300**	**733.425**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**731.739**	**703.120**	**656.557**
Rimborso prestiti	277.372	310.100	318.675
TOTALE COMPLESSIVO	**1.085.613**	**1.089.400**	**1.052.100**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.7. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2022-2024 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2021 (cfr. Appendice). In questo paragrafo l'attenzione si concentra sul confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per allinearli con la classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2022-2024 (Tavole II.7.1 e II.7.2).

Complessivamente, le previsioni di competenza per il 2022, a legislazione vigente, sono in diminuzione di circa 81,5 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate del 2021 integrate con gli effetti dei principali provvedimenti normativi approvati in corso di esercizio[19]. Si tratta di una diminuzione che riguarda diverse missioni del bilancio (22 missioni su 34) e che è connessa, almeno parzialmente, al venir meno delle misure temporanee adottate in corso di esercizio in risposta all'emergenza sanitaria, che esauriscono i loro effetti nel 2021.

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missione del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa nell'esercizio 2022 se confrontata con le previsioni assestate ed "integrate" dell'esercizio precedente. Le missioni elencate sono quelle che denotano variazioni più significative in termini assoluti (ovvero di entità pari o superiori a un miliardo di euro) oppure in termini percentuali (con incrementi o diminuzioni pari o superiore al 20 per cento).

La missione 2 **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio** registra una significativa diminuzione (-23 per cento) nell'ambito del solo programma 2.2 *Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo* (-0,21 miliardi), per via della riduzione di risorse destinate al Ministero medesimo finalizzate all'estinzione dei debiti contratti per la custodia dei veicoli sequestrati.

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** è in diminuzione del 2,2 per cento. Diverse riduzioni sono determinate dal venir meno di alcune misure a carattere temporaneo, finanziate cioè solo per il 2021 (in particolare dai decreti-legge n. 41/2021 e n. 73/2021). La contrazione più consistente riguarda il programma 3.10 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (- 4,6 miliardi circa), venendo meno, tra gli altri, gli stanziamenti sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali (-1,5 miliardi). Il fondo, istituito nel 2020 dal decreto-legge n. 34/2020 anche per sopperire alla possibile perdita di entrate da parte degli Enti in conseguenza dell'emergenza sanitaria, è stato incrementato, solo per il 2021, dal decreto-legge n.73/2021. Analogamente, si riducono i trasferimenti che erano stati disposti, sempre a partire dal 2020, a favore dei Comuni danneggiati dalle chiusure forzate, quale compensazione del minor gettito di vari tributi, tra cui l'imposta di soggiorno e di sbarco (-0,35 miliardi), il canone di concessione per le esposizioni pubblicitarie e l'utilizzo del suolo pubblico (-0,3 miliardi) e la TARI (- 0,6 miliardi, stanziati su un apposito fondo). Ulteriori riduzioni intervengono sul fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (-0,5 miliardi) e sul fondo per i Comuni che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (-0,7 miliardi circa). Per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale, si riducono i contributi assegnati ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche finalizzate a sicurezza, efficientamento energetico, abbattimento di barriere architettoniche e sviluppo territoriale sostenibile di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, supportati fino al 2021 da risorse stanziate dal decreto-legge 104/2020 (-0,5 miliardi). Nel programma 3.1 *Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore* (-0,9

[19] Cfr. paragrafo II.1

miliardi circa) la diminuzione nelle previsioni di spesa è imputabile soprattutto al Fondo per assicurare agli Enti la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. A fronte di tali diminuzioni si sono registrati alcuni incrementi, in particolare nel programma 3.5 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* (+1,8 miliardi circa) per l'aumento delle somme destinate alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalle autonomie speciali. Nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (+0,8 miliardi), infine, l'aumento del finanziamento del Fondo sanitario nazionale a titolo di compensazione delle minori entrate rispetto a quelle previste su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF (+1,9 miliardi) compensa la diminuzione dovuta, tra le altre cose, al venir meno dello stanziamento sul fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza (-1 miliardo).

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** vede aumentare le proprie disponibilità del 15,6 per cento. Tale incremento si concentra principalmente nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (+10,3 miliardi circa), dove il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU per l'Italia vede aumentare i propri stanziamenti di 7,5 miliardi circa, come previsto dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Nello stesso programma, ulteriori incrementi significativi riguardano il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (+1,75 miliardi, sempre in attuazione della legge di bilancio per l'esercizio 2021) e le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea mediante risorse proprie, in particolare quelle provenienti dall'IVA e quelle basate sull'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica (+1 miliardo complessivamente, stanziati dal decreto legge n. 183/2020).

Nel programma 4.11 *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* (-0,02 miliardi) gli aumenti nelle previsioni di spesa per la partecipazione italiana agli organismi internazionali sono bilanciati dal venir meno degli stanziamenti sul fondo per i "beni pubblici globali" in materia di salute e clima. Ulteriori diminuzioni degli stanziamenti si registrano nel programma 4.2 *Cooperazione allo sviluppo* (-0,23 miliardi) *in* conseguenza, tra le altre cose, della riduzione nelle risorse per gli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per iniziative europee a favore dei paesi della politica di vicinato, nonché per l'adesione dell'Italia a centri di ricerca europei su materie economiche e finanziarie (-0,15 miliardi).

La missione 8 **Soccorso civile** si riduce del 42,9 per cento rispetto alle previsioni assestate integrate 2021. Tale dinamica è in gran parte correlata alle spese del programma 8.5 *Protezione civile* (-5,2 miliardi circa), nel cui ambito vengono meno alcuni stanziamenti previsti per il solo anno 2021 sul Fondo per le emergenze nazionali. Si tratta, in particolare, delle risorse stanziate sulla competenza 2021 dal decreto-legge n. 104/2020 (0,6 miliardi), da ulteriori provvedimenti normativi inclusi nell'assestamento 2021 (circa 1,9 miliardi) e dal decreto-legge n. 73/2021 (1,55 miliardi). Nello stesso programma, tra gli altri, vengono meno i trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri (0,9 miliardi nel 2021) destinati agli interventi infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che aveva al riguardo istituito un apposito fondo.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** subisce una riduzione del 37,7 per cento. In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,48 miliardi) si riduce il fondo di solidarietà nazionale per interventi indennizzatori, dove vengono meno gli stanziamenti disposti per il 2021 dal decreto-legge n. 73/2021 (-0,23 miliardi), così come cessano nel 2021 gli stanziamenti sul fondo per la rigenerazione olivicola della Regione Puglia (-0,15 miliardi, come previsto dal decreto-legge n. 27/2019). Nel programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* (-0,36 miliardi) vengono meno gli

stanziamenti sul fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (-0,3 miliardi, previsto dalla legge di bilancio 2021) e sul fondo dedicato alle imprese di ristorazione per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività (-0,07 miliardi, come previsto dal decreto legge 104/2020, novellato dal decreto legge 73/2021).

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** si riduce del 61,9 per cento. La missione, interessata nel corso del 2021 da un processo di riorganizzazione dei sottostanti programmi di spesa, vede diminuire soprattutto le previsioni del programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (-1 miliardo), a seguito della riduzione nel 2022 dei trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il sostegno di misure per il settore elettrico, introdotti in corso d'esercizio al fine di contenere gli effetti degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico previsti per il terzo trimestre (decreto legge n. 73/2021).

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese**, che nel 2022 è in flessione del 54,2 per cento, risente del venir meno di importanti misure di sostegno all'economia. Nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (-29,3 miliardi), giungono a termine diversi contributi a fondo perduto, previsti in particolare dal decreto-legge n. 41/2021 e dal decreto-legge n. 73/2021 a favore degli esercenti attività di impresa, attività agricole e titolari di partita IVA, al fine di sostenere le perdite dovute al calo di fatturato causato dall'emergenza pandemica (per un ammontare complessivo di circa 22 miliardi). Nello stesso programma, anche altre misure disposte dai menzionati decreti esauriscono la propria efficacia, come l'estensione temporale dei crediti di imposta per i canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (-2,2 miliardi nel 2022). Terminano inoltre i crediti di imposta per sostenere la capitalizzazione delle PMI (2 miliardi), analogamente alle compensazioni destinate agli operatori economici per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-contagio (-0,8 miliardi nel 2022). Nello stesso programma, la diminuzione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (che tra il 2021 e il 2022 passa da 1 a 0,5 miliardi) riflette la pianificazione pluriennale dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'esercizio 2020). L'esaurirsi o l'attenuarsi degli effetti della decretazione d'urgenza si ripercuote anche sul programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (-6,3 miliardi) dove, tra le altre cose, si riducono le dotazioni del Fondo di garanzia per le PMI (-2,7 miliardi circa) e i contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature sempre a favore delle PMI (-1,1 miliardi circa). Diminuiscono anche gli stanziamenti del fondo IPCEI - Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo (-1 miliardo). Nel programma 11.8 *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (-3,2 miliardi) si segnala l'andamento decrescente del Fondo gestito da SIMEST S.p.A., destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari (-2,4 miliardi circa) risultante sia dalla programmazione pluriennale della passata legge di bilancio, sia del venir meno delle risorse stanziate solo per il 2021 dal decreto legge n. 73/2021). Infine, nel programma 11.5 *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* (-3 miliardi), si riducono i crediti di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione CO2 (-1 miliardo di euro sull'apposito fondo che era stato rifinanziato prima dal decreto-legge n. 34/2020 e poi, con il decreto-legge n. 73/2021). Nello stesso programma, lo stanziamento per gli investimenti complementari al PNRR, relativi alla misura "Transizione 4.0", passa da 5,3 a 3 miliardi tra il 2021 e il 2022 (decreto-legge n. 73/2021).

La missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** è prevista in diminuzione nel 2022 del 10,2 per cento. Per il programma 13.6 *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (-1,49 miliardi), la contrazione riguarda principalmente il sostegno del trasporto pubblico locale (-2 miliardi circa). Si tratta, in particolare, di misure introdotte nel corso del 2020 per compensare i minori ricavi tariffari a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 e rifinanziate, solo per un anno, dai decreti emergenziali del 2021 (in particolare dal

decreto-legge n. 41/2021 e dal decreto-legge n. 73/2021). Per il programma 13.4 *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo* (-0,86 miliardi), vengono meno le compensazioni destinate agli operatori aerei danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. In controtendenza è il programma 13.8 *Sostegno allo sviluppo del trasporto,* che segna un incremento netto di circa 0,62 miliardi. In questo caso, l'aumento nei trasferimenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per ammodernare le infrastrutture ferroviarie (+1,16 miliardi anche a valere sulle risorse del fondo opere e del fondo investimenti) compensa la diminuzione dei contributi quindicennali destinati sempre alla stessa società per gli interventi sul sistema di alta velocità Torino-Milano-Napoli (-0,5 miliardi). Anche nel programma 13.9 *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* (+0,3 miliardi circa) vi sono alcune spese in aumento, come quelle per incrementare la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e per l'elettrificazione delle banchine (anche in questo caso, ulteriori risorse sono state stanziate dal piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR).

La missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** registra una diminuzione del 73,7 per cento, imputabile all'unico programma 16.5 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (-1,08 miliardi). In particolare, si riducono i cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI (-1,1 miliardi, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020 come modificato dal decreto-legge n. 73/2021). Diminuiscono anche gli stanziamenti sul fondo per la promozione del made in Italy (-0,14 miliardi), a fronte di un incremento del fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (+ 0,15 miliardi).

La missione 20 **Tutela della salute** vede diminuire le proprie dotazioni a legislazione vigente del 64,9 per cento circa, soprattutto nell'ambito del programma 20.1 *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (-3,8 miliardi). Si tratta di una dinamica che riflette il venir meno di alcune risorse, stanziate solo per il 2021 (dalla legge di bilancio 178/2021 e dal decreto-legge n. 41/2021), per l'acquisto di vaccini anti sars-cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con covid-19 (-3,2 miliardi), nonché i trasferimenti al commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle attività di profilassi vaccinale Sars-Cov-2 (-0,54 miliardi). Aumentano complessivamente, invece, gli stanziamenti per il programma 20.3 *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* (+0,08 miliardi), in relazione ai fondi complementari finalizzati all'ottenimento di strutture ospedaliere sicure e sostenibili (+ 0,14 miliardi, in conseguenza del decreto legge n. 59/2021), che compensano le riduzioni sugli interventi di ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere (-0,06 miliardi)

La missione 21 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** riflette una previsione di competenza per il 2022 più bassa rispetto al bilancio assestato integrato del 2021 (-22,3 per cento), anche per il venir meno di una serie di misure finalizzate al sostegno degli operatori del settore culturale, che sono state rifinanziate dai decreti emanati nel sorso del 2021 solo per un anno. Nel Programma 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* (-0,33 miliardi), vengono meno, a legislazione vigente, gli stanziamenti del fondo destinato a fronteggiare le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito della pandemia da Covid-19 (-0,21 miliardi) e del fondo destinato per il medesimo fine a imprese e istituzioni culturali, musei e istituti non statali o non appartenenti agli enti locali (-0,16 miliardi). Di contro, aumentano le risorse per gli investimenti complementari al PNRR, sui siti culturali, edifici e aree naturali (+0,15 miliardi nel 2022 per effetto del decreto-legge n. 59/2021). Le riduzioni nell'ambito del programma 21.15 *Tutela del patrimonio culturale* (-0,29 miliardi) sono invece dovute in particolar modo alla conclusione del cosiddetto "bonus cultura", rifinanziato fino al 2021 per

incentivare la partecipazione dei diciottenni ad attività culturali e all'acquisto di libri attraverso l'assegnazione di una carta elettronica (-0,22 miliardi).

La missione 22 **Istruzione scolastica** si riduce del 5,2 per cento rispetto all'assestato dell'anno precedente. La riduzione più rilevante, pari a 1,78 miliardi, riguarda il programma 22.17 *Istruzione del primo ciclo,* relativamente ad alcune poste stipendiali come quelle per i contratti temporanei stipulati con personale docente o ATA al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico durante l'emergenza pandemica (-1,07 miliardi), oppure per le supplenze brevi o saltuarie (- 0,23 miliardi). Allo stesso modo, anche per il programma 22.18 *Istruzione del secondo ciclo* (- 0,59 miliardi), la flessione è per lo più imputabile alle previsioni di spesa per il personale scolastico (docenti e ATA). Per il programma 22.1 *Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica* (-0,4 miliardi circa) si segnala il venir meno degli stanziamenti del fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che era stato istituito dal decreto-legge n. 73/2021, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 (-0,35 miliardi). In lieve aumento è il programma 22.8 *Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio e edilizia scolastica* (+0,16 miliardi) dove crescono soprattutto le dotazioni per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

La missione 24 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** segna una diminuzione degli stanziamenti del 12,7 per cento. La riduzione principale si registra nell'ambito del programma 24.12 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* (-5,7 miliardi) a seguito del venir meno di alcune spese per il supporto alla genitorialità, per un totale di 2,9 miliardi. Si tratta, in particolare, di misure volte a sostenere le famiglie nella fase pandemica, come la maggiorazione per l'assegno familiare (di cui al decreto-legge n. 69/1988) e il cosiddetto assegno temporaneo per figli minori (erogato alle famiglie che non sono titolate a ricevere il menzionato assegno familiare). Altra diminuzione (-2,4 miliardi) è ascrivibile al venir meno degli stanziamenti relativi al fondo per il reddito di emergenza a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza della pandemia (istituito nel 2020 con decreto-legge 34/2020 e rifinanziato per il 2021). Infine, il fondo per il reddito di cittadinanza (di cui al decreto-legge n. 4/2019), si riduce (-0,86 miliardi) in quanto vengono meno gli incrementi disposti solo per il 2021 dal decreto-legge n. 41/2021.

La missione 25 **Politiche previdenziali** è in diminuzione di circa l'8,4 per cento per via delle spese del programma 25.3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* (-9,8 miliardi circa). Alcune delle riduzioni più consistenti seguono la programmazione pluriennale già inclusa nella passata legge di bilancio, per quel che riguarda, ad esempio, i trasferimenti all'INPS a favore della Cassa trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato – CTPS (-2 miliardi) e le agevolazioni per i contratti di apprendistato (-1,2 miliardi). In altri casi, invece, la programmazione pluriennale in vigore è stata innovata in misura più o meno pronunciata da disposizioni normative emanate in corso d'anno (in particolare il decreto-legge n. 73/2021 e ulteriori provvedimenti inclusi nell'assestamento di bilancio) che, incrementando la spesa per il solo 2021, determinano o accentuano la flessione nell'anno successivo. È questo il caso dei trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (-2,8 miliardi circa), degli esoneri contributivi per agevolare le aziende nel fronteggiare l'emergenza sanitaria (-1,5 miliardi), delle agevolazioni contributive a favore dei lavoratori autonomi (-2,5 miliardi). Accanto alle riduzioni, il programma registra anche alcuni incrementi, per lo più determinati dalla stima dei contingenti che potranno usufruire di determinate prestazioni pensionistiche ed assistenziali. Rientrano in questa fattispecie, gli oneri delle pensioni liquidate nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 (+1,6 miliardi), gli oneri per le pensioni d'annata (+0,75 miliardi), i prepensionamenti per i lavoratori esposti all'amianto (+0,9 miliardi).

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede una significativa riduzione delle previsioni di competenza, pari al 63,3 per cento, che è in gran parte concentrata nel programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* (-17,9 miliardi circa). In questo programma, nel 2020 erano state introdotte una pluralità di misure per sostenere i lavoratori nei periodi di interruzione o rallentamento della produzione durante l'emergenza pandemica. Le stesse misure sono state in diversi casi rifinanziate o integrate nel corso del 2021, sempre con provvedimenti emergenziali con conseguente calo dei relativi stanziamenti nel 2022. Diminuiscono, tra le altre, le spese per finanziare la cassa integrazione di diverse categorie di lavoratori (i pertinenti capitoli vedono una riduzione degli stanziamenti superiore a 12 miliardi nel 2022) e le indennità una tantum (-2,3 miliardi circa, sempre connesse alla crisi da Covid19). Nello stesso programma diminuiscono le previsioni di spesa per la revisione degli ammortizzatori sociali (-3,5 miliardi circa), così come diminuiscono gli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga a valere sul fondo sociale per l'occupazione e la formazione (-0,5 miliardi circa) e le previsioni relative all'assicurazione sociale per l'impiego dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato NASPI (-0,4 miliardi). A fronte di ulteriori diminuzioni, nello stesso programma l'incremento più significativo riguarda l'istituzione nell'esercizio 2022 di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con circa 1,5 miliardi (decreto-legge n.73/2021). Nel Programma 26.10 *Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* (-1 miliardo circa) si riducono, tra le altre cose, i trasferimenti per l'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro (ANPAL) e i trasferimenti alle regioni a titolo di contributo per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego.

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** aumenta del 20,8 per cento nell'ambito del programma 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali* (+2,1 miliardi circa). Si tratta di un aumento che è determinato soprattutto dalle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** è in aumento di 3,6 per cento. Nel programma 29.5 *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (+3,5 miliardi circa), in particolare, aumentano le previsioni connesse al meccanismo di restituzione e rimborso delle imposte dirette ed indirette e quelle connesse ai rimborsi delle piccole vincite al bingo trattenute dai concessionari e rivenditori. Nel programma 29.12 *Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria* (+1,6 miliardi), rispetto alle previsioni assestate integrate, aumentano anche le previsioni di spesa per gli interessi sui conti di tesoreria

La missione 30 **Giovani e Sport** vede una riduzione delle proprie dotazioni di oltre il 53 per cento. La maggior parte di tali diminuzioni sono imputabili al programma 30.1 *Attività ricreative e Sport* (- 1,1 miliardi circa). In particolare, si contrae il finanziamento alla società Sport e Salute S.p.A. (- 0,58 miliardi), soprattutto con riferimento alle indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso CONI e CIP. Nello stesso programma, vengono meno i trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati al sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (- 0,24 miliardi, come da decreto-legge n. 137/2020), alla promozione dell'attività sportiva di base (- 0,05 miliardi, coerentemente con la legge di bilancio 178/2020) e al rilancio del sistema sportivo nazionale (- 0,05 miliardi secondo le previsioni del decreto-legge 34/2020).

La missione 31 **Turismo** diminuisce del 94,8 per cento rispetto alle previsioni assestate integrate 2021. In esito alla riorganizzazione, che nel corso del 2021 ha portato alla istituzione del Ministero del turismo (decreto-legge n. 22/2021), la missione ha visto un processo di ri-articolazione dei propri programmi di spesa (per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rinvia all'Appendice). Al netto della riallocazione della spesa dovuta alla riorganizzazione in

parola, la missione riflette una diminuzione che tende a concentrarsi prevalentemente nell'ambito del programma 31.3 *Programmazione delle politiche turistiche nazionali* (-1,3 miliardi circa). Le riduzioni più rilevanti sono determinate dal venir meno degli effetti finanziari dei provvedimenti emanati nel corso del 2021 per sostenere il settore turistico durante la crisi pandemica. Più nel dettaglio, i capitoli di bilancio interessati riguardano i contributi a soggetti operanti all'interno di comprensori sciistici come gli esercenti delle attività di risalita a fune (-0,4 miliardi), i maestri, le scuole di sci e le imprese del settore (-0,4 miliardi), il fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator (-0,3 miliardi circa) e il fondo per il ristoro delle perdite subite dagli operatori nel settore di fiere e congressi (-0,15 miliardi).

La missione 34 **Debito pubblico** registra una diminuzione netta che è pari a 0,9 per cento delle previsioni assestate integrate. Diminuiscono, in particolare, le previsioni di spesa del programma 34.1 *Oneri per il servizio del debito statale* (-4 miliardi circa), soprattutto in ragione dei minori stanziamenti per interessi sui buoni postali fruttiferi (-3,3 miliardi). In diminuzione anche gli interessi connessi ai buoni ordinari del tesoro (BOT) e ai buoni del Tesoro poliennali (BTP), nonché gli oneri per le operazioni su garanzie prestate per le esposizioni su derivati. Nel programma 34.2 "*Rimborso del debito statale*" (+0,7 miliardi circa), aumentano gli stanziamenti di competenza destinati ai rimborsi dei certificati di credito del Tesoro (+25 miliardi) mentre diminuiscono, seppure in misura meno che proporzionale, le previsioni relative ai rimborsi dei buoni del Tesoro poliennali (-20 miliardi), gli stanziamenti per i rimborsi dei prestiti internazionali e per le operazioni di ristrutturazione dei prestiti (-4 miliardi), così come diminuiscono le somme per l'ammortamento dei titoli di Stato (-0,3 miliardi circa)".

In termini di cassa le spese risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate integrate 2020 per circa 106,9 miliardi. Si tratta di una flessione maggiore rispetto a quanto rilevato per la competenza che riguarda diversi capitoli di spesa, tra questi, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (missione 28 *Sviluppo e riequilibrio territoriale)*; il Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti (missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*); i trasferimenti alle Regioni per il pagamento dei residui a titolo di compartecipazione all'IVA (missione 3 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*)*;* il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (missione 33 *Fondi da ripartire*).

Come già anticipato, la contrazione della spesa è principalmente determinata dal venir meno di misure a carattere temporaneo. Adottando un'altra ottica, confrontando cioè le previsioni 2022 con quelle iniziali 2021 (anziché con le previsioni assestate integrate), si osserva un'altra dinamica, in quanto la flessione complessiva si riduce a 1,1 miliardi in termini di competenza (14,6 miliardi in termini di cassa). Nella missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*, in particolare, le già descritte riduzioni, che rispetto alle previsioni assestate integrate ammontano a 42,5 miliardi di competenza, si riducono a soli 2,4 miliardi in raffronto alle previsioni iniziali 2021. Sempre confrontando le previsioni di competenza 2022 con quelle iniziali 2021 sono diverse le missioni in aumento, in alcuni casi anche in modo consistente (in misura superiore al 20 per cento). Al riguardo si segnala, in particolare, la missione 14 *Infrastrutture pubbliche e logistica* (soprattutto per le spese connesse all'edilizia sanitaria pubblica e alla pianificazione strategica dei sistemi stradali e autostradali); la missione 19 *Casa e assetto urbanistico* (con l'andamento crescente sia del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, sia degli investimenti per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, questi ultimi finanziati a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR); la missione 28 *Sviluppo e riequilibrio territoriale* (per il già menzionato Fondo di sviluppo e coesione).

Tavola II.7.1 - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2022-2024. COMPETENZA. *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2020 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2022-2024)		Bilancio 2021 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2022-2024)			Previsioni a legislazione vigente (l.v.) (1) DLB 2022-2024			Variazione previsioni 2022 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2021 riclassificate		Variazione previsioni 2022 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate integrate 2021 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (2)	2022	2023	2024	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.350,0	2.357,1	2.426,5	2.445,3	2.446,4	2.527,0	2.434,9	2.247,5	100,5	*4,1*	80,6	*3,3*
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e	661,2	806,6	861,2	912,6	916,2	705,7	666,7	663,7	-155,5	*-18,1*	-210,6	*-23,0*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	123.842,1	152.782,4	132.581,1	136.747,7	139.918,1	136.775,4	134.223,4	138.992,5	4.194,4	*3,2*	-3.142,6	*-2,2*
L'Italia in Europa e nel mondo	25.491,2	25.013,7	63.779,6	64.104,9	64.612,8	74.713,8	78.783,9	34.275,8	10.934,2	*17,1*	10.101,1	*15,6*
Difesa e sicurezza del territorio	22.586,3	24.488,6	24.336,1	25.406,6	25.545,9	25.356,7	22.785,1	22.795,1	1.020,6	*4,2*	-189,2	*-0,7*
Giustizia	9.153,4	9.717,1	9.242,4	9.595,2	9.600,2	10.392,5	10.328,0	10.183,2	1.150,1	*12,4*	792,3	*8,3*
Ordine pubblico e sicurezza	11.567,0	12.417,9	12.147,3	12.749,7	12.808,8	12.086,6	12.090,1	12.108,5	-60,7	*-0,5*	-722,1	*-5,6*
Soccorso civile	5.469,4	9.889,2	6.291,7	8.435,6	10.300,2	5.880,4	4.044,7	4.163,6	-411,3	*-6,5*	-4.419,8	*-42,9*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.077,9	2.073,4	1.699,7	1.890,1	2.241,6	1.397,5	1.499,7	1.341,1	-302,3	*-17,8*	-844,1	*-37,7*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	362,5	947,7	545,3	570,1	1.543,1	588,4	516,4	506,5	43,1	*7,9*	-954,7	*-61,9*
Competitivita' e sviluppo delle imprese	22.634,1	136.014,7	38.288,1	50.353,0	78.410,4	35.911,3	32.467,8	31.044,5	-2.376,8	*-6,2*	-42.499,1	*-54,2*
Regolazione dei mercati	52,7	61,3	51,6	53,2	53,2	50,7	50,3	47,8	-0,9	*-1,8*	-2,5	*-4,8*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	14.168,8	16.237,9	15.413,0	16.431,3	18.282,9	16.410,5	13.666,7	15.483,9	997,5	*6,5*	-1.872,4	*-10,2*
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.138,1	7.437,2	4.704,2	4.991,4	5.336,4	6.224,5	5.622,6	5.555,1	1.520,3	*32,3*	888,1	*16,6*
Comunicazioni	1.035,3	1.095,0	1.017,6	1.047,1	1.047,1	1.191,1	881,1	905,7	173,5	*17,0*	144,0	*13,8*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	286,1	1.121,9	871,8	1.072,0	1.472,1	387,2	370,8	311,6	-484,6	*-55,6*	-1.084,9	*-73,7*
Ricerca e innovazione	3.601,6	3.938,3	4.317,0	4.311,1	4.392,1	4.805,6	4.718,1	4.619,6	488,6	*11,3*	413,5	*9,4*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.057,2	2.605,9	2.786,0	2.977,8	2.959,8	3.214,9	3.208,6	1.683,8	428,9	*15,4*	255,2	*8,6*
Casa e assetto urbanistico	331,8	1.048,2	671,7	731,8	1.221,8	1.127,4	606,2	580,9	455,7	*67,8*	-94,4	*-7,7*
Tutela della salute	1.408,2	3.046,1	2.559,9	5.487,1	5.823,3	2.046,7	1.993,2	1.741,4	-513,2	*-20,0*	-3.776,6	*-64,9*
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.268,5	3.774,3	2.681,6	3.167,9	3.670,0	2.853,0	2.609,7	2.543,9	171,5	*6,4*	-817,0	*-22,3*
Istruzione scolastica	48.495,2	51.097,7	50.423,6	52.064,0	52.728,1	49.972,8	48.911,9	46.664,1	-450,9	*-0,9*	-2.755,4	*-5,2*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.901,3	9.237,8	9.765,1	9.915,4	9.967,4	10.006,5	9.951,8	9.860,3	241,3	*2,5*	39,1	*0,4*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.215,2	46.516,6	45.708,0	48.455,2	49.394,6	43.120,7	43.625,0	44.081,8	-2.587,3	*-5,7*	-6.273,8	*-12,7*
Politiche previdenziali	101.620,1	110.282,2	108.513,1	115.040,6	116.855,4	107.035,6	110.281,0	113.921,2	-1.477,5	*-1,4*	-9.819,8	*-8,4*
Politiche per il lavoro	12.293,4	45.863,9	21.078,6	26.758,4	29.956,3	10.992,7	8.692,3	8.600,8	-10.086,0	*-47,8*	-18.963,6	*-63,3*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.176,9	2.905,4	3.180,8	3.174,7	3.174,7	3.147,9	3.096,7	3.086,4	-32,9	*-1,0*	-26,7	*-0,8*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.910,8	6.863,3	10.192,7	10.158,1	10.292,9	12.438,7	10.117,8	12.380,1	2.246,0	*22,0*	2.145,7	*20,8*
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	95.563,8	102.060,9	96.942,1	98.219,6	99.908,4	103.518,2	101.471,2	101.558,9	6.576,1	*6,8*	3.609,8	*3,6*
Giovani e sport	766,2	1.777,9	1.107,6	1.497,2	2.105,0	981,5	764,4	709,3	-126,1	*-11,4*	-1.123,4	*-53,4*
Turismo	41,5	807,5	154,6	965,5	1.433,5	73,9	61,4	61,4	-80,7	*-52,2*	-1.359,6	*-94,8*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.263,4	3.300,2	3.901,7	3.938,8	4.007,1	4.221,9	3.967,5	3.860,4	320,2	*8,2*	214,7	*5,4*
Fondi da ripartire	12.195,0	5.871,4	19.050,1	16.908,7	17.457,3	21.571,1	20.649,8	20.731,2	2.520,9	*13,2*	4.113,8	*23,6*
Debito pubblico	305.437,5	335.260,5	363.405,8	351.164,4	351.164,4	347.856,8	379.710,6	384.071,9	-15.549,0	*-4,3*	-3.307,6	*-0,9*
Totale	**897.423,6**	**1.138.719,7**	**1.060.697,4**	**1.091.742,0**	**1.141.047,5**	**1.059.585,1**	**1.074.869,1**	**1.041.383,6**	**-1.112,3**	***-0,1***	**-81.462,4**	***-7,1***

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tavola II.7.2 - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2022-2024. CASSA. *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2020 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2022-2024)		Bilancio 2021 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2022-2024)			Previsioni a legislazione vigente (l.v.) (1) DLB 2022-2024			Variazione previsioni 2022 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2021 riclassificate		Variazione previsioni 2022 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate integrate 2021 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (2)	2022	2023	2024	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.350,0	2.357,8	2.426,5	2.449,7	2.450,8	2.527,0	2.434,9	2.247,5	100,5	*4,1*	76,2	*3,1*
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	661,2	883,1	861,6	961,4	965,0	706,1	666,1	663,7	-155,6	*-18,1*	-259,0	*-26,8*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	129.330,7	158.163,1	140.901,8	145.252,7	148.423,1	138.553,6	139.353,7	140.161,9	-2.348,2	*-1,7*	-9.869,5	*-6,6*
L'Italia in Europa e nel mondo	25.492,0	25.037,4	63.779,6	64.127,6	64.635,5	74.720,2	78.783,9	34.275,8	10.940,6	*17,2*	10.084,8	*15,6*
Difesa e sicurezza del territorio	22.916,6	25.240,8	24.391,4	25.458,1	25.597,5	25.399,0	22.784,2	22.795,1	1.007,6	*4,1*	-198,4	*-0,8*
Giustizia	9.196,8	9.880,6	9.277,2	9.756,8	9.761,8	10.408,0	10.328,0	10.183,2	1.130,7	*12,2*	646,1	*6,6*
Ordine pubblico e sicurezza	11.737,1	12.726,4	12.184,0	12.937,2	12.996,4	12.117,4	12.091,0	12.103,9	-66,6	*-0,5*	-879,0	*-6,8*
Soccorso civile	5.554,0	10.439,6	6.785,8	9.158,3	11.022,9	6.032,0	4.044,7	4.163,4	-753,7	*-11,1*	-4.990,8	*-45,3*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.112,2	2.225,2	1.707,3	1.895,5	2.247,0	1.436,5	1.501,7	1.341,1	-270,8	*-15,9*	-810,5	*-36,1*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	426,8	1.108,6	623,2	731,2	1.704,2	685,7	545,8	519,3	62,5	*10,0*	-1.018,5	*-59,8*
Competitivita' e sviluppo delle imprese	22.714,1	137.249,7	63.020,5	72.939,8	100.997,2	48.549,8	37.686,2	37.130,5	-14.470,7	*-23,0*	-52.447,4	*-51,9*
Regolazione dei mercati	71,2	78,9	51,6	63,6	63,6	50,7	50,3	47,8	-0,9	*-1,8*	-13,0	*-20,3*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	14.974,2	17.870,1	15.657,0	17.158,1	19.009,7	16.931,4	13.711,6	15.616,2	1.274,4	*8,1*	-2.078,2	*-10,9*
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.086,4	5.313,6	5.244,5	6.019,8	6.364,8	6.306,8	5.189,9	5.341,2	1.062,3	*20,3*	-58,0	*-0,9*
Comunicazioni	1.115,1	1.396,8	1.037,1	1.317,5	1.317,5	1.276,1	881,1	905,7	239,0	*23,0*	-41,3	*-3,1*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	360,6	1.193,8	871,8	1.372,0	1.772,1	387,2	370,8	311,6	-484,6	*-55,6*	-1.384,9	*-78,2*
Ricerca e innovazione	3.703,2	4.304,4	4.391,9	4.477,3	4.558,3	4.832,8	4.725,7	4.583,0	440,9	*10,0*	274,5	*6,0*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.215,5	2.800,6	3.178,1	3.397,5	3.379,5	3.495,1	3.267,5	1.687,3	317,0	*10,0*	115,6	*3,4*
Casa e assetto urbanistico	374,7	1.166,9	676,7	748,8	1.238,8	1.155,3	612,4	586,5	478,6	*70,7*	-83,5	*-6,7*
Tutela della salute	1.541,1	3.235,0	2.629,0	5.572,7	5.908,9	2.142,6	1.993,2	1.741,3	-486,3	*-18,5*	-3.766,3	*-63,7*
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.420,6	4.043,9	2.817,5	3.906,9	4.409,0	3.222,2	2.634,6	2.548,2	404,7	*14,4*	-1.186,7	*-26,9*
Istruzione scolastica	48.817,2	51.881,4	50.923,6	53.062,1	53.726,2	50.307,2	49.001,9	46.669,7	-616,4	*-1,2*	-3.418,9	*-6,4*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	9.060,0	9.431,5	9.865,1	10.031,2	10.083,2	10.050,2	9.978,2	9.865,0	185,1	*1,9*	-32,9	*-0,3*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.289,7	46.746,4	45.713,5	48.617,0	49.556,3	43.120,7	43.625,0	44.081,8	-2.592,8	*-5,7*	-6.435,6	*-13,0*
Politiche previdenziali	101.620,1	110.341,8	108.513,1	115.046,6	116.861,4	107.031,3	110.281,0	113.921,2	-1.481,8	*-1,4*	-9.830,0	*-8,4*
Politiche per il lavoro	13.046,4	46.478,3	22.085,0	27.603,8	30.801,6	11.491,4	9.274,0	8.600,8	-10.593,7	*-48,0*	-19.310,3	*-62,7*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.187,8	3.407,4	3.211,8	3.634,0	3.634,0	3.380,0	3.096,7	3.086,4	168,3	*5,2*	-253,9	*-7,0*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	1.741,0	2.864,6	3.064,7	3.030,1	3.164,9	4.672,1	5.084,6	7.386,6	1.607,4	*52,5*	1.507,2	*47,6*
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	95.944,0	102.718,2	100.226,0	102.252,5	103.826,1	107.690,4	102.249,7	102.093,4	7.464,5	*7,4*	3.864,4	*3,7*
Giovani e sport	788,8	1.825,1	1.125,0	1.684,6	2.292,4	991,5	764,4	709,3	-133,5	*-11,9*	-1.300,8	*-56,7*
Turismo	41,5	807,5	156,4	1.815,3	2.283,3	73,9	61,4	61,4	-82,5	*-52,8*	-2.209,4	*-96,8*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.279,4	3.419,1	3.902,5	3.992,4	4.060,8	4.242,4	3.967,1	3.860,0	339,9	*8,7*	181,6	*4,5*
Fondi da ripartire	19.795,0	8.051,5	25.350,1	31.687,2	32.235,9	33.769,7	28.648,4	28.738,3	8.419,6	*33,2*	1.533,8	*4,8*
Debito pubblico	305.437,5	335.260,5	363.535,8	351.164,4	351.164,4	347.856,8	379.710,6	384.071,9	-15.679,0	*-4,3*	-3.307,6	*-0,9*
Totale	**907.402,6**	**1.149.949,6**	**1.100.186,8**	**1.143.323,6**	**1.192.513,8**	**1.085.613,3**	**1.089.400,0**	**1.052.100,1**	**-14.573,4**	***-1,3***	**-106.900,5**	***-9,0***

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101; decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; decreto legge n. 79 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; decreto legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

APPENDICE

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO

L'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2022-2024 presenta modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2021 per effetto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato diversi Ministeri nel corso del 2021 (anche in termini di numerosità dei centri di responsabilità amministrativa) con un notevole impatto sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa[20];
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

In sintesi, le modifiche organizzative hanno comportato l'introduzione e la modifica di programmi esistenti, nonché una diversa articolazione delle azioni che sottostanno alcuni programmi.

Rispetto alla precedente legge di bilancio, gli **stati di previsione della spesa sono aumentati di un'unità** per l'istituzione nel corso del 2021 del Ministero del turismo[21] a cui sono state trasferite le funzioni in materia di turismo in precedenza attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora denominato Ministero della cultura).

Per quanto attiene alle **unità di voto**, nel disegno di legge di bilancio 2022-2024 sono stati apportati i seguenti cambiamenti:

- l'istituzione di un nuovo programma per il **Ministero dello sviluppo economico,** l'*11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- nell'ambito della missione Turismo, vi sono tre programmi di nuova istituzione specifici per il **Ministero del turismo** e un programma conseguentemente soppresso per il **Ministero della cultura** (in precedenza denominato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). I 3 nuovi programmi settoriali del Ministero del turismo sono i seguenti: *31.2 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo*, *31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali* e *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana*. Il programma soppresso per il Ministero della cultura è il *31.1 Sviluppo e competitività del turismo*;
- un nuovo programma istituito per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, il *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* (missione Politiche per il lavoro);
- nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il **Ministero della transizione ecologica** (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) presenta due nuovi programmi: il *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* e il *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento*. Al contempo, nell'ambito della stessa missione vengono soppressi due programmi: il *18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali* e il *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*;
- l'istituzione di un nuovo programma per il **Ministero della difesa,** *il 5.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa* (missione Difesa e sicurezza del territorio).

[20] Il disegno di legge di bilancio 2022-2024 riporta la denominazione degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste nel citato decreto-legge n. 22 del 2021.

[21] Articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 22/2021 convertito in legge n.55/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 102 del 20 maggio 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

Nel 2022 vi sono inoltre due programmi che **hanno cambiato stato di previsione della spesa**; si tratta del programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* e del programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* che nel 2022 passano dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica.

Sono invece tre i programmi interessati dalla **modifica della denominazione**[22].

Infine, l'articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di intere azioni o di singoli capitoli di spesa tra programmi che hanno determinato **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione** per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa

Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Lo stato di previsione della spesa del **Ministero dello sviluppo economico** riflette i cambiamenti derivanti dalle disposizioni del decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021 sul riordino delle attribuzioni dei Ministeri[23]; sostanzialmente, nell'ambito della missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** il Ministero dello sviluppo economico **trasferisce** al nuovo **Ministero per la transizione ecologica** (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la responsabilità e le risorse del programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* nonché quelle relative al programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse*; tale passaggio è dovuto al trasferimento di competenza per quanto riguarda le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia energetica[24]. Conseguentemente, anche la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari passano al nuovo dicastero.

La nuova struttura organizzativa del Ministero dello sviluppo economico risulta articolata in 11 centri di responsabilità amministrativa in luogo dei 13 precedenti, comprensivi del Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera Ministro e del Segretariato generale, con funzioni di coordinamento[25].

---

[22] I programmi che hanno cambiato denominazione nel 2022 sono i seguenti:

- il programma *11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale* che diventa ***Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società*;**
- il programma *26.12 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale* che diventa ***Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale;***
- il programma *18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti* che diventa ***Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile.***

[23] Combinato disposto del comma 2, lettera a) e d), e del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni con la legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri".

[24] Il Ministero dello sviluppo economico ha mantenuto una quota parte delle risorse destinate a spesa di funzionamento dei programmi 10.7 e 10.8 collocandola nel programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi").

[25] Nuova articolazione dei centri di responsabilità amministrativa al netto del Gabinetto e del Segretariato generale:

- Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (Centro di Responsabilità 2), in precedenza denominata "Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale"
- Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (Centro di Responsabilità 7)
- Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (Centro di Responsabilità 10)
- Direzione generale per gli incentivi alle imprese (Centro di Responsabilità 11)

Con le variazioni introdotte dal nuovo modello organizzativo, le funzioni e i compiti del Ministero dello sviluppo economico risultano legati alla politica industriale focalizzata in particolare sui settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi economica quale conseguenza della pandemia Covid-19 ovvero le piccole e medie imprese, il sistema cooperativo e le filiere produttive primarie, nonché sull'innovazione e sulla riconversione industriale e grandi filiere produttive (mediante la previsione di una nuova direzione per la riconversione industriale, le grandi filiere produttive (quali aerospazio, difesa, sicurezza e space economy) e la gestione di crisi d'impresa; completano i compiti del Ministero gli incentivi alle imprese e la valorizzazione dell'attività relativa alla finanza d'impresa; tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica per la gestione degli interventi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alle tecnologie innovative.

Il programma *11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* è ora articolato in due azioni oltre a quella delle spese per il personale. L'azione 11.5.6 "Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo" si modifica nella denominazione (precedentemente denominata "Promozione delle PMI e del movimento cooperativo") al fine di inserire le attività di promozione delle start up e della responsabilità sociale e nel contenuto, acquisendo dall'azione 11.6.2 le risorse destinate agli interventi dell'Ente nazionale per il microcredito. L'**azione di nuova istituzione** 11.5.7 "Politica industriale e politiche per la competitività" riceve parte delle risorse della ex azione 11.5.2 "Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali" (ora **soppressa**) e parte dell'azione 11.7.2 "Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese" tra cui le risorse da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e quelle relative al credito d'imposta sui beni strumentali e tecnologici riferiti anche al piano degli investimenti Transizione 4.0. Nello stesso programma *11.5* risultano **soppresse,** oltre alla citata azione 11.5.2**,** le azioni 11.5.3 "Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica"[26], 11.5.4 "Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa"[27] e 11.5.5 "Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa"[28]. Nel dettaglio l'azione 11.5.2 "Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali" trasferisce come precedentemente anticipato parte delle proprie risorse all'azione 11.5.7 "Politica industriale e politiche per la competitività" e parte alla **nuova azione** 11.12.2 "Crisi industriali e grandi filiere produttive"; l'azione 11.5.3 "Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica" si sposta per intero nell'azione 11.12.5 "Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica"; l'azione 11.5.4 "Interventi per l'innovazione del

- Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – ufficio italiano brevetti e marchi (Centro di Responsabilità 12)
- Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (Centro di Responsabilità 14)
- Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (Centro di Responsabilità 15)
- Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (Centro di Responsabilità 20)
- Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive (Centro di Responsabilità 21)

[26] Ora **spostata** nel programma *11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* acquisendo il codice 11.12.5.

[27] Ora **spostata** nel programma *11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* acquisendo il codice 11.12.3.

[28] Ora **spostata** nel programma *11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* acquisendo il codice 11.12.4.

sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa" confluisce nell'azione 11.12.3 "Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa"; anche l'azione 11.5.5 "Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa" confluisce totalmente in una nuova azione, la 11.12.4 "Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa".

Il programma *11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società* (ex *Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale*) presenta modifiche per quanto riguarda la denominazione ed il contenuto dell'azione 11.6.2 "Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese" (in precedenza denominata "Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese") poiché perde le risorse destinate al sistema camerale che vengono spostate nell'azione 12.4.3 "Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale" (ex Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati) e le risorse destinate ad interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito che vengono spostate nell'azione 11.5.6 "Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo".

Viene istituito il nuovo programma *11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* che, oltre alle spese di personale, risulta articolato come segue:

- azione 11.12.2 "Crisi industriali e grandi filiere produttive" che riceve le risorse dalla ex azione 11.5.2 "Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali"
- azione 11.12.3 "Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa" che riceve dall'azione 11.5.4 "Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa" spostata qui;
- azione 11.12.4 "Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa" che riceve risorse dall'azione 11.5.5 "Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa" spostata qui;
- azione 11.12.5 "Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica" che riceve dall'azione 11.5.3 "Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica" spostata qui.

Il programma *11.7 Incentivazione del sistema produttivo* riflette i cambiamenti organizzativi cedendo parte delle risorse dell'azione 11.7.2 "Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese" che, come già descritto precedentemente, vanno al programma 11.5 nell'azione 11.5.7 "Politica industriale e politiche per la competitività".

Infine, il programma *12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori* (missione **Regolazione dei mercati**) risente della riorganizzazione amministrativa per via dell'acquisizione delle funzioni in materia di sistema camerale con il passaggio delle relative risorse all'azione 12.4.3, che cambia denominazione in "Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale" (ex "Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati"); in precedenza tali risorse erano

allocate nel programma 11.6 nell'azione 11.6.2 "Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese" (ora denominata "Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese").

Per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, conseguentemente alla riorganizzazione del dicastero avvenuta nel corso del 2021[29], si è assistito ad una modificazione della struttura di bilancio che ha avuto impatto sul contenuto di missioni e programmi, in coerenza con l'istituzione di due nuovi centri di responsabilità amministrativa[30]: *Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro*[31] *e* la *Direzione generale politiche attive del lavoro*[32]. È stato introdotto il **nuovo programma** *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* (missione **Politiche per il lavoro**) che acquisisce dal programma *26.8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro* le risorse destinate alla prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro (ex azione 26.8.3[33] che assume il nuovo codice 26.11.2) e dal programma *25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* le risorse destinate a indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali (ex azione 25.3.11[34] che assume ora il codice 26.11.3). Ulteriori cambiamenti hanno interessato il programma *24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* (missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**) con il passaggio delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (prima afferenti all'azione 24.12.3 – "Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità") al programma *26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* (missione **Politiche per il lavoro)** che si collocano nell'azione 26.10.2 "Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)"[35]. Nel medesimo programma *26.10* viene inoltre introdotta nel 2022 l'azione dedicata alle spese di personale del programma con l'attribuzione del codice 26.10.1. Infine, il programma *26.12 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale* (in precedenza denominato *Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale*) acquisisce nell'azione 26.12.2 "Promozione e

---

[29] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140.

[30] Oltre alla istituzione dei nuovi CDR, pare opportuno chiarire che il DPCM n. 140/2021 modifica la nomenclatura delle seguenti Direzione Generali: la D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione" viene rinominata "**D.G. dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione**"; la D.G. per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari" viene rinominata in "**D.G. politiche del personale e l'innovazione organizzativa**" e la D.G. degli ammortizzatori sociali e della formazione" rinominata "**D.G. degli ammortizzatori sociali**".

[31] Si specifica che al nuovo CDR "**D.G. Salute e sicurezza luoghi lavoro**", instituito con l'articolo 6 del DPCM n. 140/2021 (che inserisce l'articolo 6-bis al DPR n. 57/2017), spetta la gestione dei programmi *26.8 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro* e *25.3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali.*

[32] Si specifica che al nuovo CDR "**D.G. Politiche attive del lavoro**", instituito con l'articolo 6 del DPCM n. 140/2021 (che inserisce l'articolo 6-ter al DPR 57/2017), spetta la gestione dei programmi *26.10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* e *24.12 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.*

[33] Nome dell'azione: "Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro".

[34] Nome dell'azione: "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali".

[35] Nel bilancio 2021 tale azione corrispondeva al codice 26.10.1 con la denominazione "Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro".

realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro" le risorse destinate al pagamento all'Agenzia del demanio dei canoni di locazione immobiliare, in precedenza collocate nell'azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi" del programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.*

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, rispetto al 2021 vi è un cambiamento nell'ambito del programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**) dove parte delle risorse del Fondo per la promozione del Made in Italy passano dall'azione 16.5.4 "Piano straordinario del Made in Italy" all'azione 16.5.2 "Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane" per confluire nel Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l'amministrazione ha ritenuto, infatti, necessario consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana anche attraverso la riorganizzazione delle modalità di programmazione dell'attività promozionale dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE.

Per il **Ministero della transizione ecologica (in precedenza denominato Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)**, con il citato decreto legge n. 22 del 2021 sul riordino dei Ministeri, a marzo 2021 il Governo ha ritenuto necessario integrare in maniera più organica tutte le competenze dell'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con alcune delle competenze chiave attinenti il processo della transizione ecologica, principalmente in materia energetica sul piano nazionale e internazionale, in precedenza assegnate al Ministero dello sviluppo economico[36]. È stato così istituito il **Ministero della transizione ecologica (Mite)**, **che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**. L'attuazione del riordino è stata concretizzata tramite l'adozione di un regolamento organizzativo[37] e impatta sulla struttura degli stati di previsione a partire dal disegno di legge di bilancio 2022-2024. Il nuovo dicastero si articola in tre dipartimenti[38] (in luogo dei due precedenti), configurandosi in tal modo quattro centri di responsabilità amministrativa (compreso il Gabinetto del Ministro). Al fine di espletare le nuove funzioni in materia energetica, sono stati **trasferiti due programmi precedentemente incardinati nel Ministero dello sviluppo economico**, che mantengono tra l'altro il criterio di affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa[39]. Si tratta del:

- programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico.* Il programma, oltre all'azione delle spese di personale, sostanzialmente porta con sé le risorse dell'azione 10.7.2 "Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili" e parte delle risorse dell'azione 10.7.3 "Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività" (ad eccezione delle risorse per il Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi che si sposta nell'azione

[36] Articolo 3 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito in legge n. 55 del 2021.

[37] DPCM 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica".

[38] Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e il Dipartimento energia (DiE).

[39] La Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, articolo 21, comma 2 prevede che la realizzazione di ciascun programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

10.8.2 “Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche”).
Al fine di assicurare una più efficace sinergia delle attività in precedenza in capo al Ministero dello sviluppo economico con quelle già presenti nell’ex Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono istituite **due nuove azioni** le cui risorse provengono, in entrambi i casi, da altrettante azioni già presenti nel programma *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili* dell’ex Ministero dell’ambiente: l’azione 10.7.4 “Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico” che riceve per intero risorse dall’**ex azione 18.16.2**, mantenendone la denominazione, e l’azione 10.7.5 “Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici” le cui risorse provengono tutte dall’**ex azione 18.16.4** di stessa denominazione;

- programma *10.8 Innovazione, reti energetiche sicurezza, in ambito energetico e di georisorse.* Nel nuovo programma si sposta, oltre all’azione delle spese di personale, tutta l’azione 10.8.2 “Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche” che, come anticipato, si incrementa delle risorse per il Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in precedenza collocate nell’azione 10.7.3 “Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività”, oltre che di parte delle risorse dall’azione 10.8.3 “Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale”[40]. Inoltre, il programma *10.8 Innovazione, reti energetiche sicurezza, in ambito energetico e di georisorse* mantiene tutte le risorse dell’azione 10.8.3 “Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale”, al netto di quanto trasferito all’azione 10.8.2. “Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche”.

Per garantire una migliore organizzazione delle competenze in materia ambientale e di sviluppo sostenibile già attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la struttura per missioni, programmi e azioni del nuovo Ministero della transizione ecologica ha risentito di ulteriori modifiche. I cambiamenti più rilevanti hanno riguardo la **soppressione dei programmi** *18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali* e *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili* e **l’istituzione di due nuovi programmi**: *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* e *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento.*

Le azioni dell’**ex programma 18.5** *Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali* vengono ripartite su più programmi e nello specifico:

- tutte le risorse destinate ad interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile (ex azione 18.5.3) passano al programma *18.15 Promozione dell'economia circolare, gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile* (in precedenza denominato *Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti*), azione 18.15.3 mantenendo la medesima denominazione;
- le risorse dell’ex azione 18.5.4 “Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile” vengono ripartite tra l’azione 18.20.2 “Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari” e, relativamente ai contributi a favore di progetti

[40] In particolare, si tratta delle risorse per l’attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - protocollo di intesa Ministero dello sviluppo economico /Guardia di Finanza

di cooperazione internazionale alle risorse, l'azione 18.20.3 "Cooperazione internazionale", del programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica;*

- le risorse dell'ex azione 18.5.5 "Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali" confluiscono in tre diversi programmi e quattro diverse azioni. La maggior parte delle risorse passa - con un aggiustamento della denominazione - all'azione 18.21.2 "Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni" del programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento.* Le spese per il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e per le altre attività riguardanti la certificazione ambientale vengono trasferite nell'azione 18.15.3 "Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile" del programma *18.15 Promozione dell'economia circolare, gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile* (in precedenza denominato *Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti*). Le spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali sono spostate nell'azione 18.20.2 "Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari" del programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica*; le risorse riguardanti la cooperazione con gli organismi internazionali, le spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali convogliano nell'azione 18.20.3 "Cooperazione internazionale" dell'appena citato programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica;*
- l'ex azione 18.5.6 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico" cede tutte le proprie risorse all'azione 18.21.3 (di uguale denominazione) del programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento.*

Relativamente alla **soppressione del programma** *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili,* l'ex azione 18.16.2 "Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico", come anticipato, confluisce totalmente nell'azione 10.7.4 del programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* mantenendone la denominazione*;* le risorse dell'ex azione 18.16.4 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici" passano in minima parte all'azione 10.7.5 di medesima denominazione del programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico*[41] e in misura maggiore all'azione 18.20.2 "Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari" del nuovo programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica;* la restante azione 18.16.5 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico" transita nel nuovo programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento,* assumendo la numerazione di azione 18.21.4, e mantenendo la medesima denominazione.

Il **nuovo programma** *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* è stato istituito al fine di tener conto della centralità che la dimensione internazionale e comunitaria assume nei settori dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell'energia. Il programma è costituito, oltre che dalle spese del personale, da due azioni: l'azione 18.20.2 "Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari" in cui

[41] Nello specifico si tratta di spese per attività di funzionamento e spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE- ETS), spese per i compensi ai membri del comitato ETS, contributo al *green climate fund* in esecuzione dell'accordo di Parigi collegato alla convenzione delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

confluiscono parte delle risorse dell'ex azione 18.5.4 "Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile", parte dell'ex azione 18.5.5 "Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali" e parte delle risorse dell'ex azione 18.16.4 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici"; l'azione 18.20.3 "Cooperazione internazionale" che si alimenta con risorse provenienti in parte dall'ex azione 18.5.4 "Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile" (compreso i contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale) e in parte dell'ex azione 18.5.5 "Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali" (incluso il capitolo di spesa relativo a cooperazione con gli organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali).

L'altro **programma di nuova istituzione** è il programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento.* La denominazione del programma riflette la necessità di assicurare le attività di gestione dei procedimenti autorizzativi ambientali, avvalendosi delle competenze delle commissioni Via-Vas, PNRR-PNIEC, AIA[42], nonché assolvere a compiti di prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti. Il programma risulta articolato in quattro azioni di cui una riguardante le spese di personale; le restanti sono: l'azione 18.21.2 "Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni" che riceve risorse unicamente dall'azione 18.5.5 di cui modifica la denominazione (precedentemente Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali); l'azione 18.21.3 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico" che assorbe risorse dall'ex azione 18.5.6 di cui mantiene anche la denominazione e infine l'azione 18.21.4 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico" le cui risorse provengono dall'ex azione 18.16.5 di cui conserva la denominazione.

Nel passaggio dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al nuovo Ministero della transizione ecologica sono sopravvenute ulteriori modificazioni che hanno coinvolto programmi già esistenti. Nel programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* l'azione 18.13.2 assume la **nuova denominazione** di "Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate", in luogo di "Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate". Viene altresì introdotta l'azione 18.13.6 "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale" che riceve tutte le risorse provenienti dall'ex azione 32.3.4 "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)", oltre alle somme da assegnare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali precedentemente allocate nell'azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi". Il programma *18.15* assume la **nuova denominazione** *Promozione dell'economia circolare, gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile*, in luogo di "Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti", al fine di dare maggiore risalto alle funzioni e ai compiti in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Ministero della transizione ecologica. Il programma *18.15*, oltre alle spese per il personale, conserva l'azione 18.15.2 a cui è data la **nuova denominazione** "Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti" (precedentemente

[42] Il programma è di pertinenza della nuova Direzione per le valutazioni ambientali (VA) afferente al Dipartimento sviluppo sostenibile. L'istituzione della VA rappresenta un intervento cruciale per la realizzazione dei progetti connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) ma anche di tutte le iniziative progettuali che comportino una valutazione di impatto ambientale, anche al fine di assicurare un'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi che sono complessi per la molteplicità di aspetti analizzati sotto tutti i punti di vista - ambientali, sociali e di impatto economico.

"Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti"), inoltre è aggiunta l'azione 18.15.3 "Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile" la cui denominazione e le cui risorse provengono principalmente dall'ex azione 18.5.3 e nella quale sono trasferite altresì le spese per il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e per le altre attività riguardanti la certificazione ambientale dall'ex azione 18.5.5 "Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali".

Infine, come anticipato il programma *32.3 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza* perde l'azione 32.3.4 "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)" confluita nell'azione 18.13.6; al programma viene attribuita la **nuova azione** 32.3.5 "Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale", al fine anche di tener conto delle nuove esigenze legate alla realizzazione delle iniziative e dei progetti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che comportano una riprogettazione strategica di tutte le infrastrutture informatiche. L'azione pertanto è preposta alla digitalizzazione dei processi di gestione, all'implementazione di procedure per la migliore organizzazione della trasformazione digitale e alle attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione ambientale; ad essa vengono dunque trasferite le risorse attinenti a tali attività precedentemente allocate nell'azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi" del medesimo programma.

Il **Ministero dell'università e della ricerca** presenta alcuni cambiamenti nell'affidamento della gestione di specifici fondi. In particolare, il programma *23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* (missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**) acquisisce nell'azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore" le risorse del Fondo per la promozione di un programma nazionale di ricerca e di interventi sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi[43]; nel 2021 tali risorse erano collocate nell'azione 17.22.4 "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica" del programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (missione **Ricerca e innovazione**); la medesima azione 17.22.4 acquisisce invece nel 2022 la gestione del Fondo per il finanziamento di nuovi o già esistenti programmi di spesa e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi (ex del decreto legge n. 66 del 2014) in precedenza collocato nell'azione 23.5.2 "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale" del programma *23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale* (missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**); la medesima azione 23.5.2 cede nel 2022 al programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* anche una parte delle risorse destinate ad azioni ed interventi di promozione della ricerca e innovazione italiane in ambito europeo ed internazionale che si collocano nell'azione 17.22.2 "Interventi integrati di ricerca e sviluppo" per essere gestite nel Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale[44]. Infine, nell'ambito della missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, l'azione 32.2.5 "Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca" (programma *32.2 Indirizzo politico*) **è soppressa** per l'esaurirsi dell'intervento. Si tratta di un'azione introdotta nel corso del 2020 per l'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020 e finalizzata alla gestione di un apposito Fondo per le straordinarie esigenze connesse all'emergenza Covid-19.

[43] Il Fondo è stato istituito con l'articolo 1, commi 507-509, della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)

[44] Il Fondo è stato istituito con l'articolo 1, comma 273, della legge n. 160 del 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

Nel corso dell'anno 2021, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato oggetto di una notevole riorganizzazione[45] che ne ha comportato la sua evoluzione in **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[46]**. La riorganizzazione del dicastero, il cui aspetto più rilevante ha riguardato il cambiamento di nomenclatura e funzioni di tre dei sei centri di responsabilità amministrativa[47], ha determinato anche una modificazione della struttura del bilancio per missioni e programmi.

Nell'ambito del programma *13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità* (missione **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**), l'azione 13.6.5 "Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa" acquisisce dal programma *13.5 Autotrasporto ed intermobilità* le risorse finalizzate al completamento del potenziamento di linee ferroviarie nelle aree depresse (precedentemente collocate nell'azione 13.5.2 "Interventi sulle infrastrutture ferroviarie"). Nell'ambito della missione **Infrastrutture pubbliche e logistica**, Il programma *14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* acquisisce la gestione di diversi stanziamenti dal programma *14.10 Opere strategiche, edilizia statale*; in particolare: nell'azione 14.11.7 "Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile" confluiscono:

- sia le risorse provenienti dall'azione 14.10.2 "Opere di preminente interesse nazionale" relative al funzionamento del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, le risorse per il completamento del passante ferroviario di Torino, quelle per il funzionamento dell'Archivio Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), i fondi da ripartire per la progettazione e la realizzazione di opere strategiche e/o di captazione delle risorse idriche, e le risorse per il Fondo revoche;
- sia le risorse destinate alla gestione, al funzionamento e all'implementazione delle funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, provenienti dall'azione 14.10.3 "Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio".

Nell'azione 14.11.4 "Contributi per la realizzazione di opere viarie" confluiscono invece le risorse relative alla realizzazione degli interventi stradali necessari per le Olimpiadi Invernali 2026, in precedenza nell'azione 14.10.5 "Accordi internazionali e grandi eventi". Nell'ambito dello stesso programma 14.11 si segnala altresì, che alla stessa azione 14.11.4 "Contributi per la realizzazione di opere viarie" confluiscono anche le risorse per il Fondo finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti delle Città metropolitane e delle Province, provenienti dall'azione 14.11.2 "Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità". Da ultimo, in riferimento alla missione **Casa e assetto urbanistico**, il programma *19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali*, nell'ambito dell'azione 19.2.3 "Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo", acquisisce dal Programma *14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* le risorse relative per i contributi finalizzati alla realizzazione di programmi a carattere nazionale di edilizia sperimentale agevolata, afferenti all'azione 14.11.7 – "Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile" nell'anno 2021.

Per il **Ministero della difesa**, vi è l'istituzione del **nuovo programma *5.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa*** (missione Difesa) affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Stato maggiore della difesa" in

---

[45] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 115/2021,

[46] L' articolo 1, comma 1 lettera a), del DPCM n. 115/2021 modifica il DPCM n. 190/2021 come segue: le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

[47] L'articolo 1, comma 1 lettera b), del DPCM n. 115/2021 modifica il DPCM n. 190/2021 come segue: i) le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite da: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»; ii) le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite da: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; iii) le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite da: «Dipartimento per la mobilità sostenibile».

conseguenza di una modifica normativa apportata al Codice dell'ordinamento militare dalla precedente legge di bilancio 2021-2023[48] che prevede l'attribuzione di ulteriori compiti e funzioni al Capo di Stato maggiore della difesa (ex articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale dovrà provvedere alle esigenze dei Comandi direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e degli Enti interforze attraverso l'impiego operativo e la gestione dei fondi del settore funzionamento per assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture. Il nuovo programma 5.9 è articolato nelle seguenti 7 azioni:

- 5.9.1 "Spese di personale per il programma";
- 5.9.2 "Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa" (ex azione 5.6.2);
- 5.9.3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità (ex azione 5.6.3);
- 5.9.4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa **(nuova azione**);
- 5.9.5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa **(nuova azione);**
- 5.9.6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa **(nuova azione);**
- 5.9.7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali (ex azione 5.6.12).

Nel nuovo programma *5.9* confluiscono pertanto quota parte delle risorse per spese di funzionamento del programma *5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*, con l'assorbimento dell'ex azione 5.6.2 "Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa" (che assume il codice 5.9.2), dell'ex azione 5.6.3 "Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità" (che assume il codice 5.9.3) e dell'ex azione 5.6.12 "Servizi generali e supporto alle missioni internazionali" (che assume il codice 5.9.7), nonché con l'acquisizione dalle altre azioni del programma 5.6 delle risorse sostanzialmente destinate ai Comandi e agli Enti interforze dell'area tecnico-operativa[49]. La parte delle risorse destinate all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale resta invece nel programma *5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*, nella stessa azione del 2021 (se non soppressa o spostata nel nuovo programma 5.9) o con una ricollocazione tra le azioni sottostanti il programma 5.6 nel 2022[50]. Sono conseguentemente **soppresse** le azioni 5.6.5 "Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate" e 5.6.9 "Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa". Infine, **cambiano denominazione** le seguenti azioni:

[48] Legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 1011.

[49] In particolare, vengono altresì acquisite dal programma 5.6 parte delle risorse dell'azione 5.6.4 che vanno all'azione 5.9.4 "Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa", dell'ex azione 5.6.5 che vanno all'azione 5.9.5 "Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa", dell'azione 5.6.6 che vanno all'azione 5.9.2 "Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa", dell'azione 5.6.8 che vanno all'azione 5.9.5 "Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa" e dell'azione 5.6.11 (che vanno all'azione 5.9.6 "Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa".

[50] In particolare, si tratta di una parte delle risorse della ex azione 5.6.2 che vanno nell'azione 5.6.7 "Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale"; di una parte delle risorse dell'ex azione 5.6.5 che vanno nell'azione 5.6.8 nel 2022 "Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale" nonché dell'intera ex azione 5.6.9 che confluisce nell'azione 5.6.4 nel 2022 "Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale".

- 5.6.4 che diventa "Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale" (in precedenza denominata "Formazione militare del personale";
- 5.6.8 che diventa "Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale" (in precedenza denominata "Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa");
- 5.6.11 che diventa "Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale" (in precedenza era denominata "Gestione e assistenza del personale militare").
-

Per il **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,** nel 2021 il Governo ha ridefinito l'attribuzione delle competenze in materia di tutela dei beni e delle attività culturali e di politiche per il turismo, al fine di meglio valorizzare le rispettive specificità, istituendo **due nuovi dicasteri**, **il Ministero della cultura** e **il Ministero del turismo**, in luogo del precedente **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**[51]. L'attuazione del riordino è stata concretizzata tramite l'adozione di due regolamenti organizzativi[52] e impatta sulla struttura degli stati di previsione del bilancio del disegno di legge di bilancio 2022-2024.

Al **Ministero della cultura** sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione delle attività culturali. È articolato in venticinque uffici dirigenziali di livello generale, quattordici dei quali periferici e undici centrali, coordinati da un Segretario generale. Gli uffici dirigenziali centrali costituiscono, insieme al Gabinetto e al Segretariato generale, i tredici distinti centri di responsabilità amministrativa[53].

Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse delle missioni **Ricerca e innovazione**, **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** e **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.**

Nell'ambito della missione **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** si rilevano modifiche per i seguenti programmi:

- i programmi 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale e 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, con una confluenza di parte delle risorse dell'azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale" all'azione 21.20.2 "Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione", con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale presente nei territori colpiti dagli eventi sismici nell'agosto 2016;
- i programmi 21.15 Tutela del patrimonio culturale e 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, con

[51] Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, Capo III, articoli 6-7.

[52] DPCM del 20 maggio 2021, n. 102: Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Vigente al 24 luglio 2021.
DPCM del 24 giugno 2021, n. 123: Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Vigente al 30 settembre 2021.

[53] Insieme al Gabinetto e al Segretariato generale, i centri di responsabilità amministrativa relativi al Ministero della cultura sono: Direzione generale archivi, Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, Direzione generale spettacolo, Direzione generale cinema e audiovisivo, Direzione generale bilancio, Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, Direzione generale creatività contemporanea, Direzione generale musei, Direzione generale organizzazione, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale.

una confluenza di parte delle risorse dall'azione 21.15.7 "Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza" all'azione 21.20.2 "Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione", soprattutto in relazione alla ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012.

Per quanto riguarda la missione **Turismo**, è stata trasferita nello stato di previsione del nuovo Ministero del turismo. È stato dunque **soppresso l'unico programma** 31.1 Sviluppo e competitività del turismo, con il passaggio delle risorse verso il nuovo ministero; resta comunque in capo al Ministero della cultura una parte delle risorse dell'ex azione 31.1.3 "Sviluppo e incentivazione del turismo" (relativamente al Fondo che consente agli italiani residenti all'estero di accedere gratuitamente a musei e parchi archeologici pubblici) collocandosi nel 2022 nell'azione 21.13.2 "Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale".

Al nuovo **Ministero del turismo** sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione Europea e internazionali in materia di turismo e rapporti con associazioni di categoria, imprese turistiche e associazioni dei consumatori. Il Ministero si articola in tre uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale. Gli uffici dirigenziali generali costituiscono, insieme al Gabinetto e al Segretariato generale, i cinque centri di responsabilità amministrativa[54]. Il nuovo ministero è interessato da due missioni:

- la missione **Turismo**, comprensiva dei **nuovi programmi** *31.2 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo*, *31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali*, e *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana.*
- la missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche,** che include i programmi *32.2 Indirizzo politico* e *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, presenti in tutti gli stati di previsione del bilancio dello Stato.

Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse della missione **Turismo,** ex programma *31.01 Sviluppo e competitività del turismo,* soppresso nell'ex Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; tali risorse si collocano nel 2022 in vari programmi di spesa:

- Le risorse dell'azione 31.1.1 "Spese di personale per il programma" sono state ricollocate nel 2022 nelle specifiche azioni per la spesa del personale dei programmi in capo al nuovo Ministero del turismo;
- Le risorse dell'azione 31.1.2 "Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali" sono confluite nel nuovo programma *31.2 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo* (azione 31.2.2. "Coordinamento delle politiche del turismo"), nel nuovo programma *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana* (azione 31.4.2 Promozione delle politiche turistiche nazionali, con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie e *software* per lo start-up dell'offerta turistica), nel programma *32.2 Indirizzo politico* (azione 32.2.2 "Indirizzo politico-amministrativo") e nel programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi");

[54] Insieme al Gabinetto e al Segretariato generale, i centri di responsabilità amministrativa relativi al Ministero del turismo sono: Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.

- Le risorse dell'azione 31.1.3 "Sviluppo e incentivazione del turismo", oltre alla parte che resta al Ministero della cultura e confluita nell'azione 21.13.2 "Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale", sono indirizzate verso i programmi del Ministero del turismo *31.2 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo* (nell'azione 31.2.2 "Coordinamento delle politiche del turismo", includendo anche risorse per progetti per il turismo da portare avanti attraverso l'impiego di lavoratori socialmente utili), nel nuovo programma *31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali* (nell'azione 31.3.2 "Sviluppo delle politiche turistiche nazionali"), nel programma *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana* (nell'azione 31.4.2 "Promozione delle politiche turistiche nazionali", soprattutto relativamente ai contributi in favore del Club Alpino Italiano, e 31.4.3 "Sostegno agli operatori di settore", con particolare riferimento agli aiuti alle imprese turistiche di Lampedusa e Linosa);
- Le risorse dell'azione 31.1.4 "Promozione dell'offerta turistica italiana" sono confluite nel programma 31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana (nell'azione 31.4.2 "Promozione delle politiche turistiche nazionali", in particolare quelle per il finanziamento dell'Agenzia Nazionale del Turismo, e nell'azione 31.4.3 "Sostegno agli operatori di settore", relativamente al Fondo per la promozione del turismo in Italia).

Legenda:

Programma o azione non modificato
Programma o azione soppressi
Nuovo programma o nuova azione
Programma o azione modificato nella denominazione e nel contenuto
Programma o azione modificato nel contenuto e non nella denominazione
Programma o azione modificato nella denominazione e non nel contenuto
Azione spostata modificata nella denominazione e nel contenuto
Azione spostata modificata nel contenuto e non nella denominazione
Azione spostata modificata nella denominazione e non nel contenuto
Azione spostata che non ha subito modifiche né nel contenuto né nella denominazione

Schema 1 - Ministero dello sviluppo economico

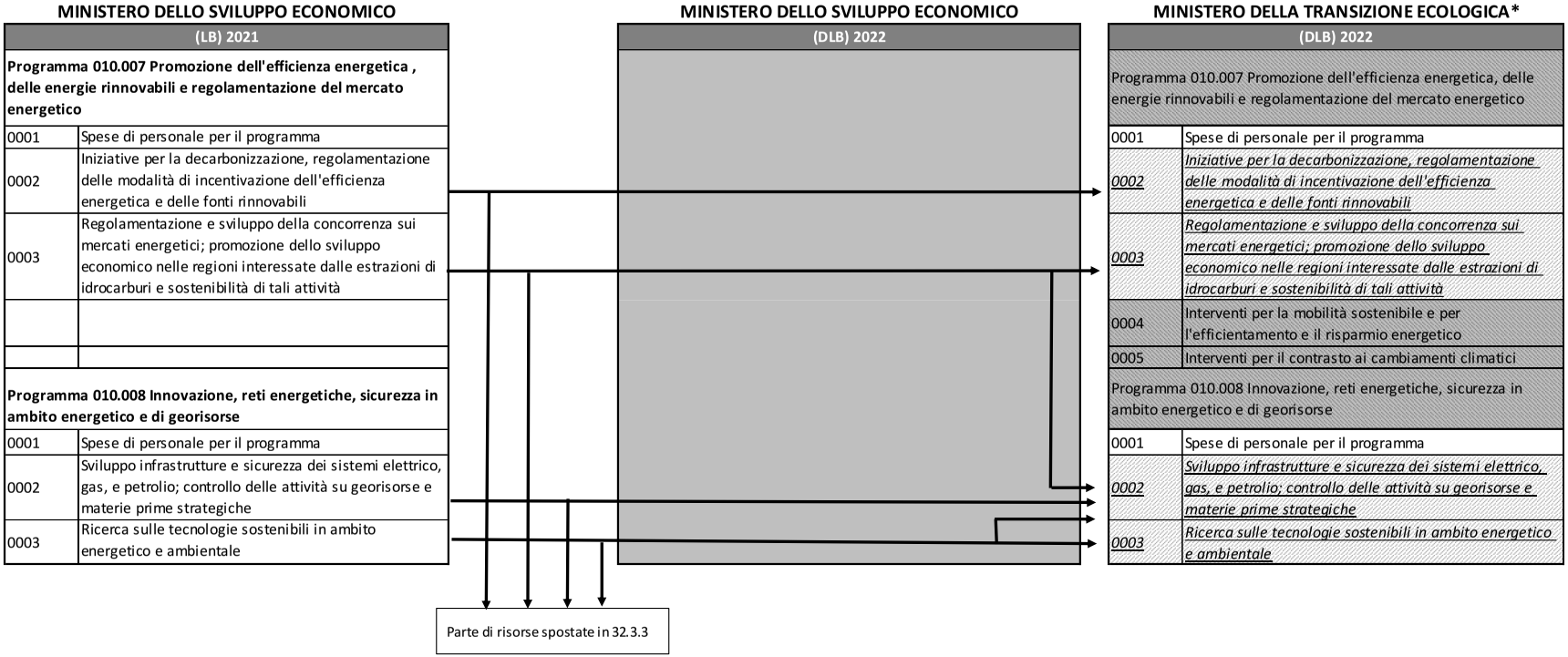

*** Dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico si riportano solo le Missioni/Programmi/Azioni coinvolte nella riorganizzazione del Ministero stesso e nella riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica. Per una lettura completa della struttura di Missioni/Programmi/Azioni dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica si rimanda allo Schema 4 della presente appendice.**

(segue) Schema 1 - Ministero dello sviluppo economico

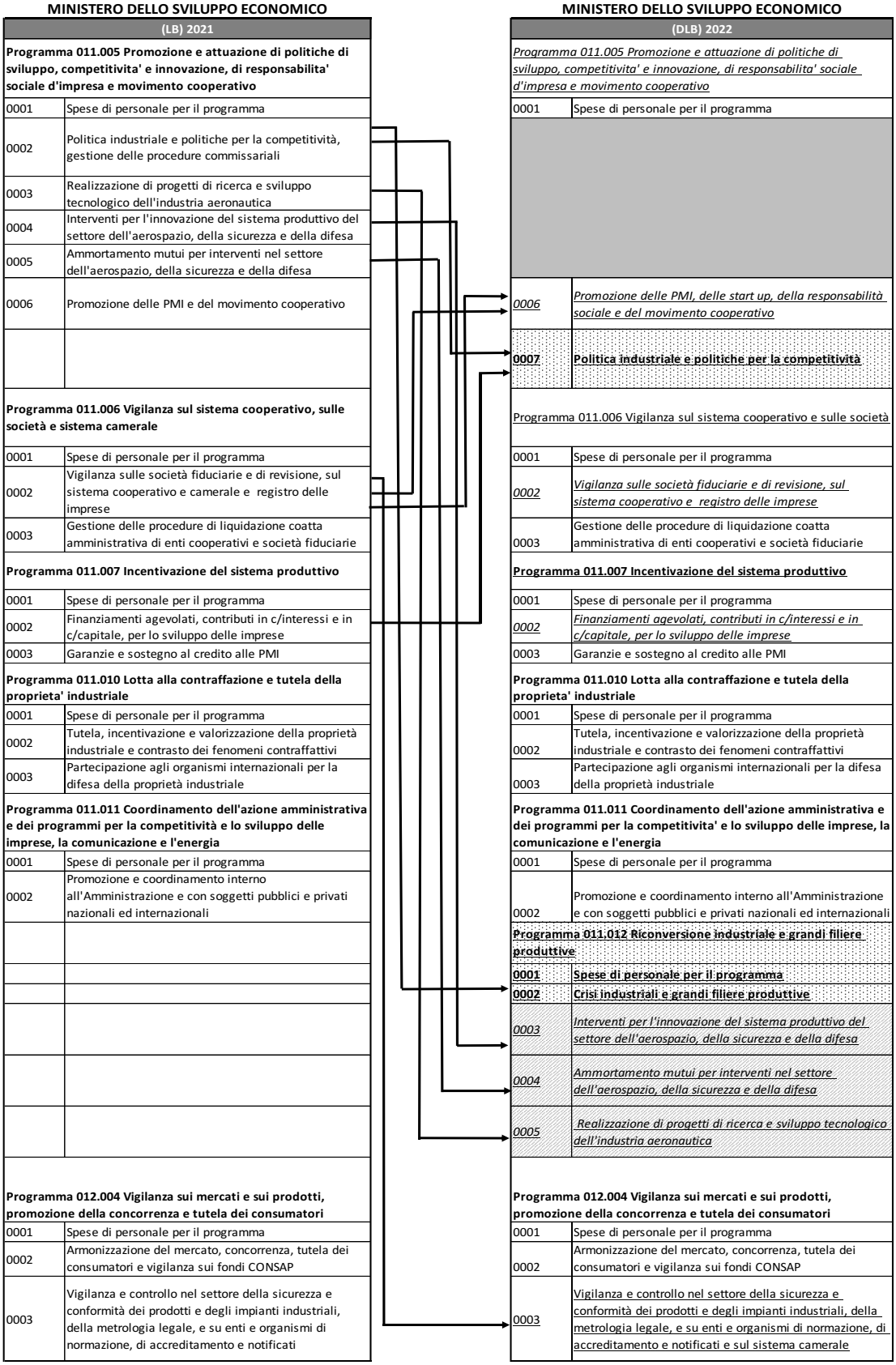

(segue) Schema 1 - Ministero dello sviluppo economico

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(LB) 2021	
Programma 015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
Programma 015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale
0003	Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale
Programma 015.009 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
Programma 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DLB) 2022	
Programma 015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
Programma 015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale
0003	Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale
Programma 015.009 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
Programma 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	*Gestione comune dei beni e servizi*

Parte di risorse da 10.7.2, 10.7.3, 10.8.2 e 10.8.3

Schema 2 - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

(LB) 2021	
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
0003	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
0004	Piano straordinario del Made in Italy

(DLB) 2022	
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*
0003	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
0004	*Piano straordinario del Made in Italy*

*** Dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si riportano solo le Missioni/Programmi/Azioni interessate da modifiche derivanti da una diversa allocazione delle risorse in bilancio tra le azioni di uno stesso programma.**

Schema 3 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(LB) 2021	
Programma 024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore
Programma 024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale
0003	Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità
0004	Politiche per l'infanzia e la famiglia
0005	Assegni e pensioni sociali
0007	Lotta contro la povertà
0008	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali
0009	Reddito di cittadinanza
Programma 025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	
0001	Spese di personale per il programma
0004	Prepensionamenti
0005	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)
0006	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
0007	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione
0008	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati
0009	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia
0010	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato
0011	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali
0012	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali
0013	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
0014	Sostegno alle gestioni previdenziali
Programma 026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
0003	Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito
Programma 026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo
0003	Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali

(DLB) 2022	
Programma 024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore
Programma 024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale
0003	*Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità*
0004	Politiche per l'infanzia e la famiglia
0005	Assegni e pensioni sociali
0007	Lotta contro la povertà
0008	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali
0009	Reddito di cittadinanza
Programma 025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	
0001	Spese di personale per il programma
0004	Prepensionamenti
0005	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)
0006	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare
0007	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione
0008	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati
0009	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia
0010	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato
0012	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali
0013	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali
0014	Sostegno alle gestioni previdenziali
Programma 026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
0003	Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito
Programma 026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi
0004	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici

Parte delle risorse spostate in 026.010.0002

Risorse spostate in 026.011.0003

(segue) Schema 3 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Parte delle risorse provenienti da 024.012.0003

Risorse provenienti da 025.003.0011

(LB) 2021	
Programma 026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi
0003	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro
0004	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici
Programma 026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	
0001	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro
Programma 026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	
0001	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Programma 026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro
Programma 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

(DLB) 2022	
Programma 026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi
0004	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici
Programma 026.009 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	
0001	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro
Programma 026.010 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	
0001	**Spese di personale per il programma**
0002	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)
Programma 026.011 Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
0001	**Spese di personale per il programma**
0002	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro
0003	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali
Programma 026.012 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro*
Programma 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	*Gestione comune dei beni e servizi*

Schema 4 - Ministero della transizione ecologica

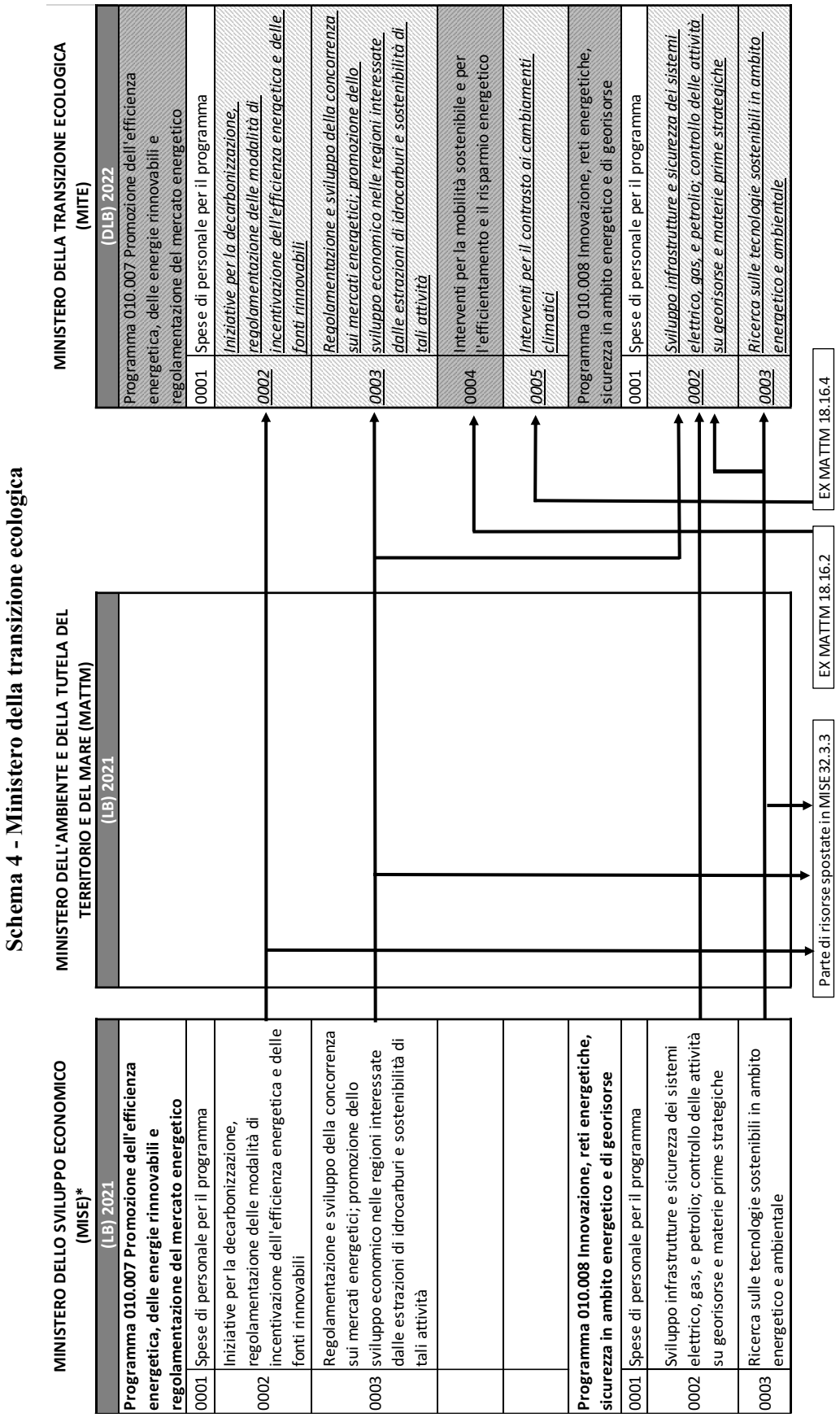

(segue) Schema 4 - Ministero della transizione ecologica

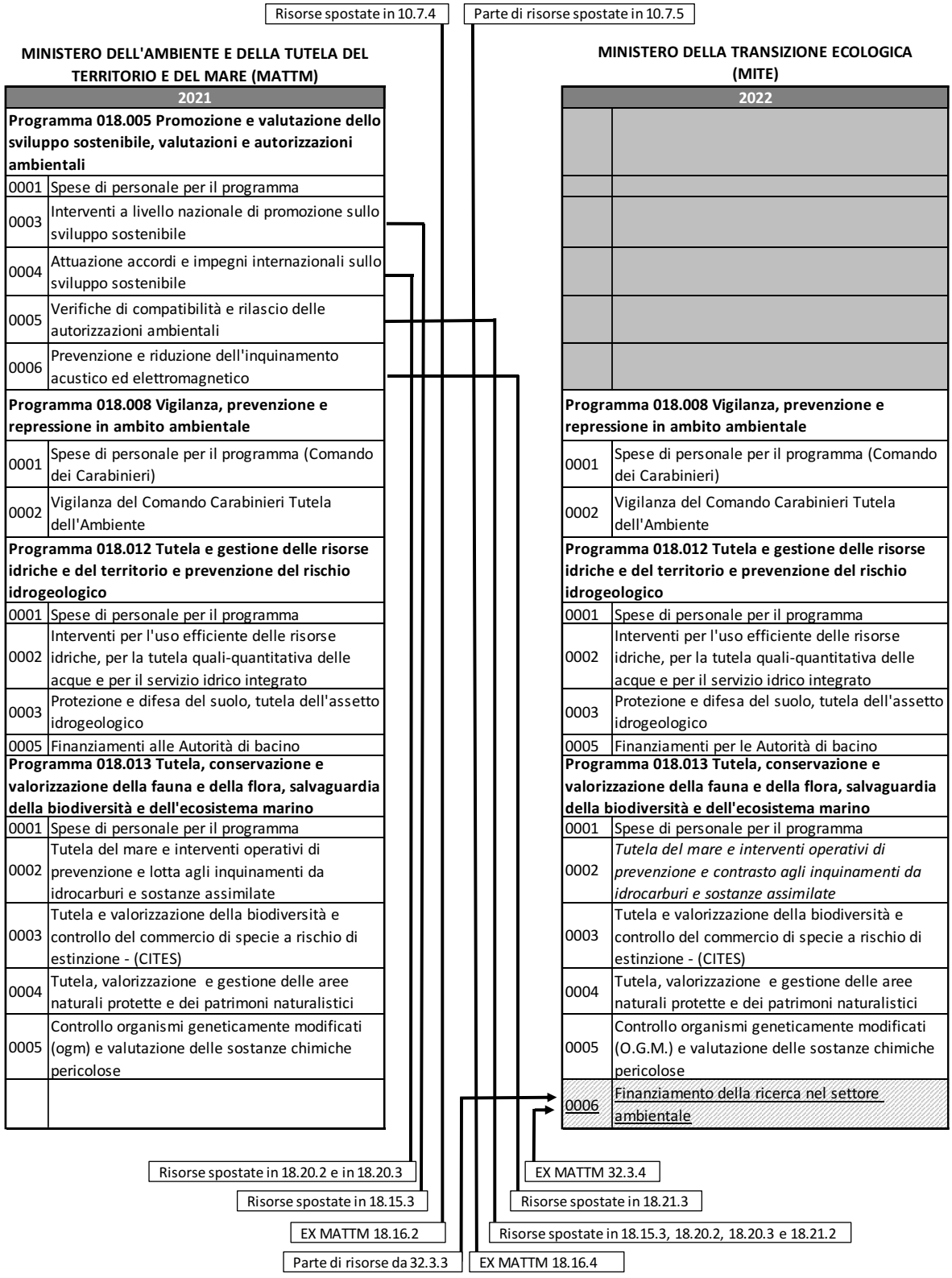

(segue) Schema 4 - Ministero della transizione ecologica

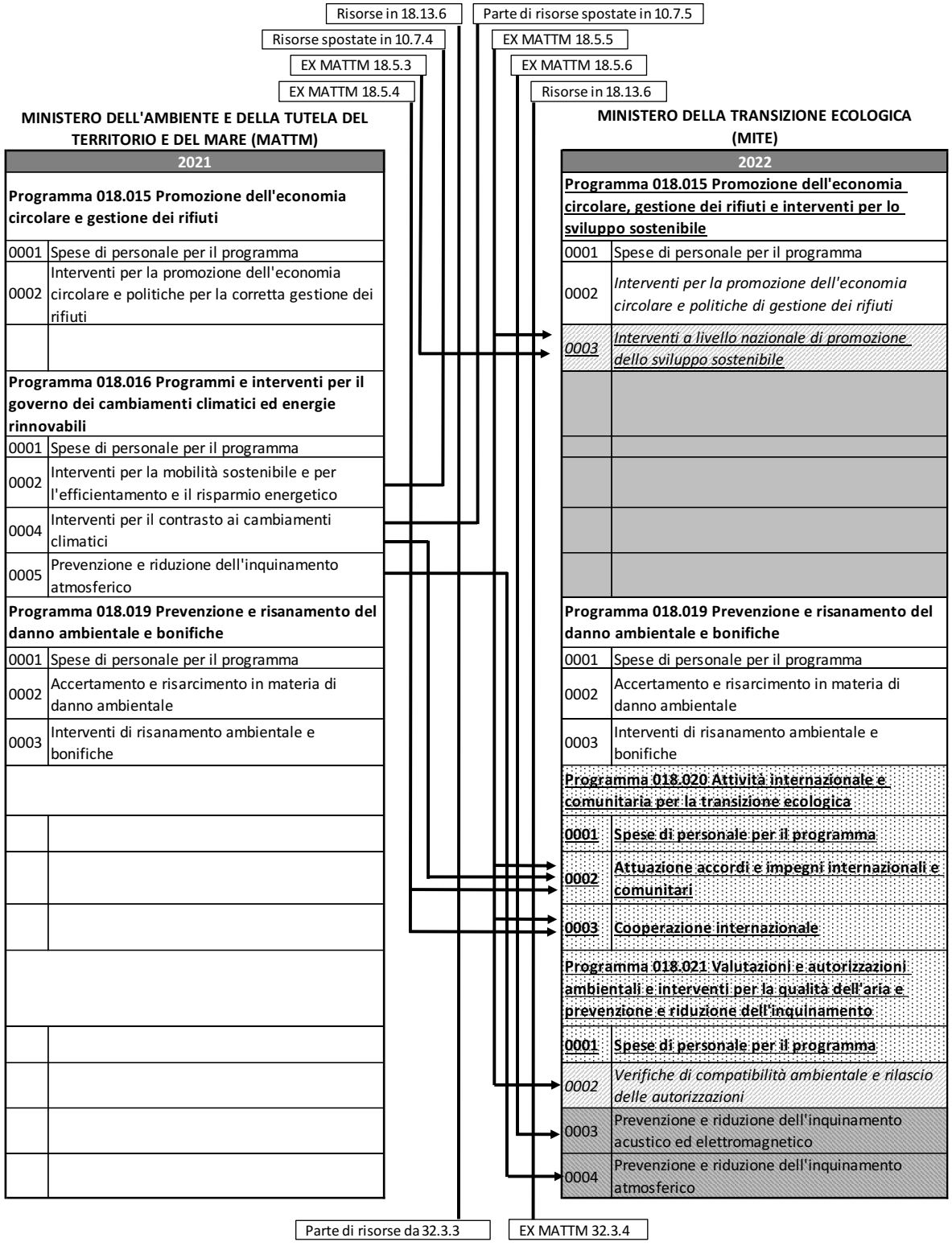

(segue) Schema 4 - Ministero della transizione ecologica

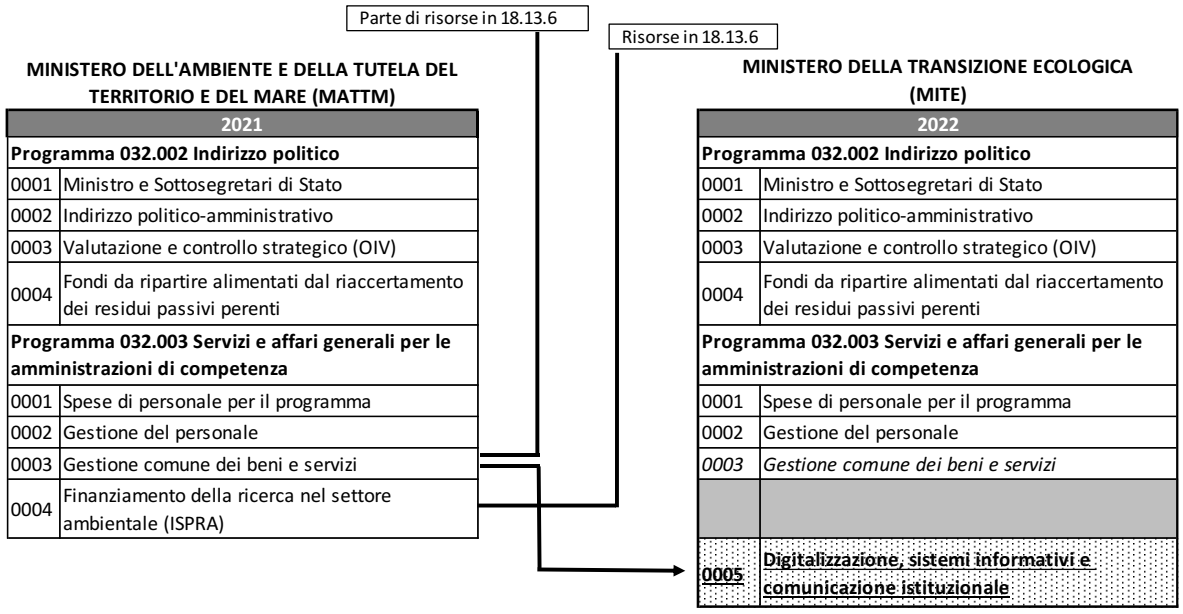

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

2021	
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi
0004	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)

2022	
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	*Gestione comune dei beni e servizi*
0005	**Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale**

Schema 5 - Ministero dell'università e della ricerca

(LB) 2021	
017 Ricerca e innovazione	
017.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi integrati di ricerca e sviluppo
0003	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
0004	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	
023.001 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
0003	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari
0004	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari
023.002 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Spese di personale per il programma (docenti)
0003	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
0004	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
0005	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
0006	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
0007	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

(DLB) 2022	
017 Ricerca e innovazione	
017.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Interventi integrati di ricerca e sviluppo*
0003	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
0004	*Interventi di sostegno alla ricerca pubblica*
023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	
023.001 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore*
0003	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari
0004	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari
023.002 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Spese di personale per il programma (docenti)
0003	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
0004	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
0005	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
0006	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
0007	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

Risorse provenienti da 023.005.0002

(segue) Schema 5 - Ministero dell'università e della ricerca

Risorse spostate in 017.022.0002 e 017.022.0004

(LB) 2021	
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Finanziamento delle università statali
0003	Contributi a favore delle università non statali
0004	Interventi di edilizia universitaria
0005	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
0006	Ammortamento mutui per edilizia universitaria
023.004 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca
023.005 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale
0003	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi
0004	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore
032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
0005	Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

(DLB) 2022	
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Finanziamento delle università statali
0003	Contributi a favore delle università non statali
0004	Interventi di edilizia universitaria
0005	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
0006	Ammortamento mutui per edilizia universitaria
023.004 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca
023.005 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale*
0003	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi
0004	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore
032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

Schema 6 - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

(LB) 2021	
Programma 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
0001	Spese di personale per il programma (personale militare)
0002	Spese di personale per il programma (personale civile)
0003	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
0004	Trattamenti provvisori di pensione
0005	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
0006	Salvaguardia della vita umana in mare
0007	Sicurezza e controllo della navigazione
0008	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
Programma 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
0003	Interventi per la sicurezza stradale
Programma 013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sistemi e servizi di trasporto intermodale
0003	Interventi in materia di autotrasporto
Programma 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
Programma 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi sulle infrastrutture ferroviare
0003	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
0004	Interventi a favore delle linee metropolitane
0005	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

(DLB) 2022	
Programma 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
0001	Spese di personale per il programma (personale militare)
0002	Spese di personale per il programma (personale civile)
0003	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
0004	Trattamenti provvisori di pensione
0005	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
0006	Salvaguardia della vita umana in mare
0007	Sicurezza e controllo della navigazione
0008	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
Programma 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
0003	Interventi per la sicurezza stradale
Programma 013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sistemi e servizi di trasporto intermodale
0003	Interventi in materia di autotrasporto
Programma 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
Programma 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Interventi sulle infrastrutture ferroviare*
0003	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
0004	Interventi a favore delle linee metropolitane
0005	*Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa*

(segue) Schema 6 - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

(LB) 2021		(DLB) 2022	
Programma 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		**Programma 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	0002	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
0003	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	0003	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
0004	Infrastrutture portuali	0004	Infrastrutture portuali
0005	Interventi per l'industria navalmeccanica	0005	Interventi per l'industria navalmeccanica
Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici		**Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi nel settore idrico ed elettrico	0002	Interventi nel settore idrico ed elettrico
0003	Interventi in materia di dighe	0003	Interventi in materia di dighe
Programma 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni		**Programma 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	0002	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche
Programma 014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità		**Programma 014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Opere di preminente interesse nazionale	*0002*	*Opere di preminente interesse nazionale*
0003	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	*0003*	*Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio*
0004	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	0004	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
0005	Accordi internazionali e grandi eventi	*0005*	*Accordi internazionali e grandi eventi*
0006	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	0006	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
0007	Infrastrutture carcerarie	0007	Infrastrutture carcerarie
0008	Realizzazione del sistema MOSE	0008	Realizzazione del sistema MOSE
Programma 014.011 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali		**Programma 014.011 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	*0002*	*Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità*
0003	Infrastrutture autostradali in concessione	0003	Infrastrutture autostradali in concessione
0004	Contributi per la realizzazione di opere viarie	*0004*	*Contributi per la realizzazione di opere viarie*
0006	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	0006	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
0007	Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	*0007*	*Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile*
Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e territoriali		**Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e territoriali**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Edilizia residenziale sociale	0002	Edilizia residenziale sociale
0003	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	*0003*	*Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo*
Programma 032.02 Indirizzo politico		**Programma 032.02 Indirizzo politico**	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		**Programma 032.03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale	0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003	Gestione comune dei beni e servizi

Schema 7 - Ministero della difesa

(LB) 2021	
005 Difesa e sicurezza del territorio	
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa
0003	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
0004	Formazione militare del personale
0005	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate
0006	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
0007	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
0008	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa
0009	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa
0010	Ricerca tecnologica nel settore della difesa
0011	Gestione e assistenza del personale militare
0012	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

(DLB) 2022	
005 Difesa e sicurezza del territorio	
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	
0001	Spese di personale per il programma
0004	Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
0006	*Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare*
0007	*Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale*
0008	Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell¿area tecnico amministrativa e tecnico-industriale
0010	Ricerca tecnologica nel settore della difesa
0011	Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
005009 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	
0001	**Spese di personale per il programma**
0002	*Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa*
0003	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle
0004	**Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa**
0005	**Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa**
0006	**Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa**
0007	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

Schema 8 - Ministero della cultura e Ministero del turismo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(LB) 2021	
Programma 017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
0003	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
0004	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
0005	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
Programma 021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
0003	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
0004	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
0005	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
0006	Sostegno alle attività circensi
0007	Promozione dello spettacolo dal vivo
Programma 021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
Programma 021.006 Tutela dei beni archeologici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
0003	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
0003	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
0004	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
Programma 021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
0003	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
0005	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore
Programma 021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
0003	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
0004	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
0005	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

MINISTERO DELLA CULTURA

(DLB) 2022	
Programma 017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
0003	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
0004	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
0005	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
Programma 021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
0003	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
0004	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
0005	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
0006	Sostegno alle attività circensi
0007	Promozione dello spettacolo dal vivo
Programma 021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
Programma 021.006 Tutela dei beni archeologici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
0003	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
0003	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
0004	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
Programma 021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
0003	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
0005	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore
Programma 021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
0003	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
0004	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
0005	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

(segue) Schema 8 - Ministero della cultura e Ministero del turismo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(LB) 2021	
Programma 021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale
0004	Coordinamento e funzionamento del sistema museale
Programma 021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
0003	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale
0006	Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19
0007	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19
Programma 021.015 Tutela del patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio
0003	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
0004	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
0005	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
0006	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali
0007	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza
0008	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale
0009	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
0010	Promozione della fruizione del patrimonio culturale
Programma 021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda
0003	Interventi per la rigenerazione urbana
Programma 021.018 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione del cinema italiano
0003	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
Programma 021.019 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza
Programma 021.020 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	
0001	Spese per il personale di programma
0002	Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

MINISTERO DELLA CULTURA

(DLB) 2022	
Programma 021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	*Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale*
0004	Coordinamento e funzionamento del sistema museale
Programma 021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
0003	*Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale*
0006	Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19
0007	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19
Programma 021.015 Tutela del patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio
0003	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
0004	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
0005	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
0006	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali
0007	*Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza*
0008	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale
0009	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
0010	Promozione della fruizione del patrimonio culturale
Programma 021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda
0003	Interventi per la rigenerazione urbana
Programma 021.018 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione del cinema italiano
0003	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
Programma 021.019 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza
Programma 021.020 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	
0001	Spese per il personale di programma
0002	*Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione*

Parte delle risorse spostate da 31.001.0003

(segue) Schema 8 - Ministero della cultura e Ministero del turismo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

MINISTERO DELLA CULTURA

MINISTERO DEL TURISMO

Parte delle risorse spostate in 21.013.0002

(LB) 2021	
Programma 031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali
0003	Sviluppo e incentivazione del turismo
0004	Promozione dell'offerta turistica italiana
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

(DLB) 2022	
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

(DLB) 2022	
Programma 031.002 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	
0001	Spese per il personale di programma
0002	Coordinamento delle politiche del turismo
0003	Indirizzo per la promozione del turismo
Programma 031.003 Programmazione delle politiche turistiche nazionali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali
0003	Relazioni internazionali in materia turistica
Programma 031.004 Promozione dell'offerta turistica italiana	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione delle politiche turistiche nazionali
0003	Sostegno agli operatori di settore
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

1. La Nota integrativa – significato e riferimenti normativi

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a), e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati e modificati dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)[55] e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato[56].

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.)* in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)[57].

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative al DLB 2022-2024.

1) Gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).

---

[55] L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

[56] Le azioni dovrebbero indicare le finalità della spesa avendo riguardo alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

[57] Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi ma le azioni devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente[58].
3) L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non coincideranno necessariamente con la totalità di tali risorse**.
5) Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»[59]. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi,** tranne specifiche eccezioni *(cfr più avanti)*. Nel piano degli obiettivi delle Note Integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
    - le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

      A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni

[58] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

[59] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
- il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
- altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).

6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione[60]. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, **anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.**
7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
8) In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), **le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa**. Va tenuto presente che le previsioni di cassa, a seguito delle disposizioni di cui al sopracitato D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti.
9) Nella individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome)* e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori[61].
10) Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **Piano della performance.** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti** e non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance.

---

[60] E' il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

[61] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I**. di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. **di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. **di impatto (*Outcome*)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

11) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle **azioni** sottostanti e riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi *(cfr. punti 5 e 6*). Gli stessi criteri devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche agli stanziamenti per cassa.
12) L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.
13) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza," trasversale a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa[62] individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)[63]. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2022-2024

La Nota Integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi,** che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento[64];
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di

[62] Come anticipato, secondo il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

[63] L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

[64] E possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;

- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3. Riorganizzazione dei Ministeri sulla base di provvedimenti normativi

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2022-24 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione: in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cultura e del Ministero del Turismo. Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

4. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2022-2024

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-20, che impattano su alcuni contenuti, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono ancora a distanza di anni scontare alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note Integrative a DLB 2022-2024 emergono elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo;
- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 16 del 25 maggio 2021 (*cfr. punto 6 del paragrafo 1*);
- si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere

nettamente l'ambito di riferimento della Nota Integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **Piano delle performance**;

- si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso ad indicatori generici e indiretti (*riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa;
- si riscontra, in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori *(indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc);*
- l'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (gli indicatori qualificati come di impatto sono circa il 9% del totale, un punto percentuale in più rispetto al DLB 2021-23), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta. Si differenziano il Ministero della transizione ecologica, che invece prevede per la presente fase 21 indicatori di *outcome* (24,42%) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne prevede 17 (19,77%);
- in diversi casi i criteri di formulazione delle previsioni sono generici e poco significativi e non in linea con le indicazioni fornite con la citata circolare n. 16 del 2021, anche quando sarebbe possibile esplicitare in modo più chiaro i parametri utilizzati per definire gli stanziamenti.

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note Integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022-2024.

CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO – ANALITICO 2022-2024

1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)[65].

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*[66]) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

A partire dalla rilevazione di budget rivisto 2021, come previsto nel paragrafo 2.4 della Circolare RGS del 21 aprile 2021 n. 14, che richiama le precedenti Circolari RGS n. 1 del 13 gennaio 2021 e n. 9 del 19 marzo 2021, tutte le rilevazioni di contabilità economica analitica sono state effettuate dalle Amministrazioni sul nuovo sistema informativo InIt mentre il sistema Conteco, utilizzato fino alla rilevazione di LB 2021 per le rilevazioni di contabilità economica analitica, è stato dismesso. L'impostazione del nuovo sistema InIt e il modello contabile adottato sono descritti nella citata Circolare n. 9/2021 e nelle unite note tecniche.

1.2. Il Piano dei conti

Fino alla rilevazione di LB 2021, dal punto di vista della **natura,** la contabilità economica analitica ha utilizzato un piano dei conti a tre livelli[67], comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che ha fornito una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse.

Attualmente, come descritto al paragrafo 2.4 della già citata Circolare RGS del 21 aprile 2021 n. 14, tale Piano dei conti è sostituito integralmente dal modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), aggiornato da ultimo con il Decreto

[65] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

[66] Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a prescindere da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

[67] Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97.

del Ministero dell'Economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021 (cfr. Circolare RGS n.1/2021).

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le missioni sono 34 e i programmi sono 182.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali", o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza,* che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale…), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda l'impatto dell'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, a partire dal Budget 2020-2022 sono state introdotte delle funzioni attraverso le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano delle percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4).

Le nuove funzioni non hanno ancora effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget 2022-2024, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, né sulle connesse operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o i servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria, come noto, prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera, invece, ad un livello di dettaglio ancora maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

Come già accennato, con l'introduzione del nuovo sistema informativo InIt, nell'ambito della contabilità economico analitica, i Centri di costo, operano in strutture denominate **Nodi gerarchici** che riflettono l'organizzazione gerarchico-funzionale del ministero. Essi possono corrispondere o meno ai Centri di responsabilità amministrativa del bilancio, sono quindi strutture di riferimento esclusivamente per la gestione di costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica. I centri di costo identificano, oltre alle articolazioni centrali dei ministeri rette da dirigenti generali e alle articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i programmi sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

I titolari dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti mentre i centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.
Le previsioni 2022-2024 sono state formulate sulla base di 118 centri di responsabilità, 124 nodi gerarchici e 1.127 centri di costo.

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2022-2024

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2022- 24, ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione: in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero della Transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo. Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

1.6. Contenuto del Budget.

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **costo del personale, acquisto di beni e servizi, godimento di beni di terzi, oneri diversi della gestione, oneri straordinari, ammortamenti e svalutazioni e imposte di esercizio.** Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell'anno dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni**, dagli **oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **costi diversi del personale** (*buoni pasto, altri compensi, etc*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per turn over nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata l'integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale[68].

I costi per **acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.*

Nell'aggregato **godimento di beni di terzi**, sono compresi i costi relativi ai *Fitti passivi, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).*

L'aggregato **oneri diversi della gestione** comprende i costi relativi a *Imposte e tasse, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.*

Gli **oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Sopravvenienze passive, Minusvalenze, Insussistenze dell'attivo, Altri oneri straordinari* in cui sono rilevati anche i costi per l'Esborso da contenzioso. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **ammortamenti** esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato DM del 13 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza delle proposte di bilancio, acquisite automaticamente dal sistema di contabilità economica. In questo caso, cioè, si fa coincidere la competenza economica con la competenza finanziaria. Essi sono rappresentati da:

- Gli **Oneri finanziari** che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno nell'anno nei confronti dei creditori.
- I **Contributi concessi** che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), o di organismi

[68] Le previsioni quantitative del personale sono inserite nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) per la formazione degli stanziamenti di bilancio. La difformità fra i due valori (anni persona da utilizzare e anni persona da pagare) può derivare, se disposto da apposita normativa, da personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altre casistiche simili, pagato dai Centri di Responsabilità di provenienza e non da quelli che li utilizzano.

internazionali, delle famiglie o di imprese ed ai quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche oneri finanziari e contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica attraverso le voci del comune piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2022-2024 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 16 del 2021.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2022-2024, contenenti, come già accennato, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
   - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione;
   - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2022 e l'anno 2021;
   - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per tutte le missioni e programmi;
   - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
   - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2022-2024

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte di esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2022 ed il Budget rivisto 2021, distinti in Costi del personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte di esercizio, Oneri straordinari Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi con le relative differenze

in valore assoluto e percentuale. Per l'attuale fase, è stato necessario confrontare i dati per l'anno 2022 solo con quelli relativi al budget rivisto 2021 e non con i dati rilevati nella fase di Consuntivo 2020 a causa, come già accennato, dell'introduzione del nuovo Piano dei conti che ha comportato in molti casi, una diversa allocazione dei costi.

Dall'esame delle Tavole si evince:

- il costo del **Personale,** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, nel triennio 2022-24, mostra un leggero decremento tra il 1° anno di budget ed il secondo, più significativo, rispetto ai due anni precedenti, nell'ultimo anno di budget **(Tavola A).** Tale fenomeno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione, per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione per l'anno 2023, ancora più evidente nell'anno 2024.

  Il costo del personale del primo anno di previsione, inoltre, presenta un lieve incremento rispetto al budget rivisto 2021 (**Tavola B);** tale incremento, attribuibile alle **Retribuzioni**, si rileva soprattutto sul Ministero della Giustizia che prevede un consistente aumento degli anni persona in particolare sul Dipartimento Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi derivante da nuove assunzioni anche in seguito a quanto previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza); inoltre, sono previste riqualificazioni nell'ambito della Magistratura che comportano un aumento delle retribuzioni. Anche il Ministero dell'Economia e delle finanze presenta un aumento delle retribuzioni rispetto al 2021 che si concentra soprattutto sul Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, della Guardia di finanza e dell'Avvocatura generale dello Stato.

  Per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2021 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione, che prevede minori costi per *Incarichi conferiti al personale.* Va sottolineato che, in tale voce, nel 2021, sono stati quantificati maggiori costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie anche in seguito dell'emergenza COVID. Inoltre, la diminuzione presente su tale aggregato è attribuibile al Ministero della Difesa che presenta minori costi per *Incarichi conferiti al personale* e non include nella fase di previsione le indennità al personale impiegato nelle missioni all'estero, che vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra la fase previsionale e quelle successive.
- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente decrescente tra il primo e il secondo anno del triennio per poi rimanere costante nell'ultimo anno (Tavola A), mentre rispetto al Budget rivisto 2021 (Tavola B), è visibile un leggero aumento imputabile ai costi per ***Manutenzione ordinaria e riparazioni*** previsti dal Ministero dell'Interno bilanciato da una significativa diminuzione dei costi per ***Acquisto di beni di consumo*** e ***Manutenzione ordinaria e riparazioni*** previsti dal Ministero della Difesa.
- l'aggregato **Godimento di beni di terzi** presenta un costante aumento nel triennio perlopiù riferibile al Ministero della Difesa mentre rispetto al 2021 è presente un incremento pari al 6,32% i cui maggiori costi sono attribuibili al Ministero dell'Economia e delle finanze e, in misura minore, al Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili. In entrambi i casi la voce di costo che determina la variazione positiva è *Locazione di beni immobili*.

- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame; rispetto al budget rivisto 2021 è visibile una lieve diminuzione determinata soprattutto dal Ministero della Difesa sulla voce ***Imposte e tasse*** e sulla voce residuale ***Atri oneri della gestione ordinaria*** in particolare *Oneri postali e telegrafici,* e dal Ministero dell'Interno su ***Imposte e tasse*** per la *Tassa rimozione rifiuti solidi urbani.*
- gli **Oneri straordinari** sono in leggera diminuzione tra il 2022 e 2023 per poi rimanere costanti nel terzo anno. Rispetto al 2021 si rileva un significativo decremento da attribuire principalmente al Ministero dell'Interno per la voce residuale *Altri oneri straordinari* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto.
- gli **Ammortamenti e svalutazioni** mostrano un andamento in crescita per i tutti e tre gli anni del triennio. Tale fenomeno è attribuibile maggiormente al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Economia e delle finanze mentre sono in diminuzione rispetto alla fase di budget rivisto 2021.

La **Tavola C** espone i costi propri e i contributi concessi per missione e programma e la **Tavola D** espone, in forma grafica, i costi propri per Missione relativi al triennio. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali);
- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali le più rilevanti dal punto di vista finanziario sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo* che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia; la *25 Politiche previdenziali* (che si concretizzano con trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali) e la *24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia).

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2022-2024 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale.

Tavola A

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di Euro)

Piano dei Conti	Budget DLB 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2023	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	**79.429.582**	***81,28***	***11,74***	**79.244.074**	***81,12***	***11,86***	**77.820.507**	***80,66***	***12,62***
Retribuzioni	59.892.029	*61,29*	*8,85*	59.822.315	*61,24*	*8,95*	58.743.896	*60,89*	*9,53*
Oneri sociali	17.293.419	*17,70*	*2,56*	17.251.701	*17,66*	*2,58*	16.904.728	*17,52*	*2,74*
Costi diversi del personale	2.244.135	*2,30*	*0,33*	2.170.058	*2,22*	*0,32*	2.171.882	*2,25*	*0,35*
Acquisto di beni e servizi	**10.936.109**	***11,19***	***1,62***	**10.770.064**	***11,03***	***1,61***	**10.774.315**	***11,17***	***1,75***
Godimento di beni terzi	**885.152**	***0,91***	***0,13***	**893.934**	***0,92***	***0,13***	**902.669**	***0,94***	***0,15***
Oneri diversi di gestione	**263.542**	***0,27***	***0,04***	**265.045**	***0,27***	***0,04***	**264.815**	***0,27***	***0,04***
Imposte dell'esercizio	**5.068.272**	***5,19***	***0,75***	**5.061.791**	***5,18***	***0,76***	**4.970.136**	***5,15***	***0,81***
Oneri straordinari	**68.352**	***0,07***	***0,01***	**68.341**	***0,07***	***0,01***	**68.339**	***0,07***	***0,01***
Ammortamenti e svalutazioni	**1.069.269**	***1,09***	***0,16***	**1.378.918**	***1,41***	***0,21***	**1.674.876**	***1,74***	***0,27***
Totale Costi Propri	**97.720.279**	***100,00***	***14,45***	**97.682.167**	***100,00***	***14,62***	**96.475.655**	***100,00***	***15,65***
Oneri finanziari	**76.332.346**		***11,28***	**76.149.564**		***11,40***	**76.819.742**		***12,46***
Contributi concessi in c/esercizio	**372.668.028**		***55,09***	**367.421.467**		***55,00***	**368.873.857**		***59,84***
Contributi concessi in c/investimenti	**129.277.094**		***19,11***	**126.245.598**		***18,90***	**73.740.447**		***11,96***
Contributi concessi rimborso prestiti	**453.247**		***0,07***	**576.447**		***0,09***	**573.447**		***0,09***
Totale Costi Contributi concessi	**502.398.369**		***74,27***	**494.243.513**		***73,98***	**443.187.750**		***71,89***
TOTALE GENERALE	**676.450.994**		***100,00***	**668.075.243**		***100,00***	**616.483.148**		***100,00***

Tavola B

BUDGET DELLO STATO 2022
Confronto per natura con il Budget rivisto 2021
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2022 (A)	Budget Rivisto 2021 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
Personale	**79.429.582**	**79.374.290**	**55.292**	***0,07***
Retribuzioni	59.892.029	59.029.313	862.716	*1,46*
Oneri sociali	17.293.419	17.050.113	243.305	*1,43*
Costi diversi del personale	2.244.135	3.294.864	(1.050.729)	*(31,89)*
Acquisto di beni e servizi	**10.936.109**	**10.927.310**	**8.800**	***0,08***
Godimento di beni terzi	**885.152**	**833.901**	**51.252**	***6,15***
Oneri diversi di gestione	**263.542**	**269.172**	**(5.630)**	***(2,09)***
Imposte dell'esercizio	**5.068.272**	**4.993.217**	**75.055**	***1,50***
Oneri straordinari	**68.352**	**105.584**	**(37.232)**	***(35,26)***
Ammortamenti e svalutazioni	**1.069.269**	**1.351.851**	**(282.582)**	***(20,90)***
Totale Costi Propri	**97.720.279**	**97.855.325**	**(135.045)**	***(0,14)***
Oneri finanziari	**76.332.346**	**78.249.745**	**(1.917.400)**	***(2,45)***
Contributi concessi in c/esercizio	**372.668.028**	**403.394.423**	**(30.726.394)**	***(7,62)***
Contributi concessi in c/investimenti	**129.277.094**	**99.995.686**	**29.281.408**	***29,28***
Contributi concessi rimborso prestiti	**453.247**	**573.247**	**(120.000)**	***(20,93)***
Totale Costi Contributi concessi	**502.398.369**	**503.963.356**	**(1.564.986)**	***(0,31)***
TOTALE GENERALE	**676.450.994**	**680.068.425**	**(3.617.432)**	***(0,53)***

Tavola C/1

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**2.633.983**	**2.633.983**		**2.646.890**	**2.646.890**		**2.447.540**	**2.447.540**
Organi costituzionali		1.745.512	1.745.512		1.748.412	1.748.412		1.749.512	1.749.512
Presidenza del Consiglio dei Ministri		888.472	888.472		898.478	898.478		698.028	698.028
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**483.153**	**72.267**	**555.420**	**483.019**	**56.267**	**539.286**	**483.062**	**51.267**	**534.329**
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	483.153	72.267	555.420	483.019	56.267	539.286	483.062	51.267	534.329
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**70.246**	**136.904.360**	**136.974.607**	**72.953**	**135.430.616**	**135.503.569**	**75.462**	**137.037.416**	**137.112.878**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		488.580	488.580		487.080	487.080		487.080	487.080
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		32.588.808	32.588.808		33.015.008	33.015.008		33.378.008	33.378.008
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		85.863.643	85.863.643		85.883.991	85.883.991		86.917.302	86.917.302
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.905.081	1.905.081		1.948.881	1.948.881		2.038.881	2.038.881
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	30.590	1.155	31.745	29.204	1.155	30.360	29.223	1.155	30.379
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	35.255	2.085	37.339	39.472	2.085	41.557	41.935	2.085	44.019
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	4.402	16.055.009	16.059.411	4.276	14.092.416	14.096.693	4.304	14.212.905	14.217.209
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**822.745**	**82.819.324**	**83.642.069**	**835.851**	**86.624.297**	**87.460.147**	**840.943**	**33.196.864**	**34.037.807**
Protocollo internazionale	10.430		10.430	10.621		10.621	10.747		10.747
Cooperazione allo sviluppo	11.630	1.025.357	1.036.987	11.556	1.037.860	1.049.417	11.560	1.047.470	1.059.030
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.092	23.181	36.272	13.141	23.211	36.352	13.186	23.211	36.397
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.485	449.813	465.298	15.627	461.813	477.439	15.687	472.252	487.939
Integrazione europea	12.398	11.171	23.569	12.423	11.221	23.643	12.460	11.272	23.731
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.713	97.420	107.133	9.682	65.920	75.602	9.574	65.920	75.494

Tavola C/2

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	113.939	82.640	196.579	114.068	79.540	193.608	114.108	79.540	193.648
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		80.967.400	80.967.400		84.781.300	84.781.300		31.338.300	31.338.300
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		153.924	153.924		155.013	155.013		154.527	154.527
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	564.534	22	564.556	564.868	22	564.890	565.292	22	565.314
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	33.204	7.346	40.550	45.123	7.346	52.469	49.254	3.300	52.554
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.909	1.052	24.961	24.128	1.052	25.180	24.308	1.052	25.360
Comunicazione in ambito internazionale	4.682		4.682	4.745		4.745	4.793		4.793
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.729		9.729	9.869		9.869	9.975		9.975
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**17.906.956**	**48.199**	**17.955.155**	**17.945.498**	**48.331**	**17.993.828**	**17.980.011**	**48.438**	**18.028.449**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.288.520		6.288.520	6.434.031		6.434.031	6.515.362		6.515.362
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.371.444		5.371.444	5.258.752		5.258.752	5.258.254		5.258.254
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.242.088	82	2.242.170	2.262.409	82	2.262.491	2.266.093	82	2.266.174
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.916.841		2.916.841	2.876.601		2.876.601	2.828.234		2.828.234
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	404.941	47.903	452.844	427.021	47.928	474.949	422.048	47.928	469.976
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	683.121	214	683.335	686.683	321	687.004	690.020	428	690.448
06 - Giustizia	**9.030.255**	**620.592**	**9.650.847**	**9.120.597**	**604.944**	**9.725.542**	**9.195.250**	**587.559**	**9.782.809**
Amministrazione penitenziaria	2.891.631	194.594	3.086.225	2.910.025	194.594	3.104.619	2.898.793	193.094	3.091.887
Giustizia civile e penale	5.634.324	20.000	5.654.324	5.704.088	18.000	5.722.088	5.787.806	18.000	5.805.806
Giustizia minorile e di comunita'	278.282	1.563	279.845	278.620	1.563	280.183	279.479	1.563	281.042
Giustizia tributaria	199.363	8.050	207.413	201.177	8.050	209.226	202.461	8.050	210.510
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	26.655	172.300	198.955	26.688	152.300	178.988	26.712	150.300	177.012

Tavola C/3

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Giustizia amministrativa		191.585	191.585		197.937	197.937		184.052	184.052
Autogoverno della magistratura		32.500	32.500		32.500	32.500		32.500	32.500
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.207.972**	**228.569**	**9.436.541**	**9.272.223**	**216.487**	**9.488.710**	**9.494.061**	**230.487**	**9.724.547**
Sicurezza democratica		41.000	41.000		70.000	70.000		84.000	84.000
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.443.720	3.607	1.447.327	1.499.799	3.600	1.503.398	1.523.362	3.600	1.526.961
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	730.209	116	730.325	712.565	41	712.606	712.326	41	712.367
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.672.284	21.030	6.693.314	6.693.805	21.030	6.714.835	6.888.016	21.030	6.909.046
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	361.759	162.816	524.575	366.055	121.816	487.870	370.357	121.816	492.173
08 - Soccorso civile	**2.637.947**	**3.199.197**	**5.837.144**	**2.684.365**	**1.324.607**	**4.008.972**	**2.668.962**	**1.567.557**	**4.236.518**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.984	1.038	6.022	5.007	1.038	6.045	5.005	1.038	6.043
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.632.963	20.384	2.653.347	2.679.358	20.384	2.699.742	2.663.956	20.384	2.684.341
Interventi per pubbliche calamita'		2.654.654	2.654.654		724.314	724.314		959.264	959.264
Protezione civile		523.121	523.121		578.871	578.871		586.871	586.871
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**111.258**	**1.563.641**	**1.674.899**	**111.736**	**1.409.573**	**1.521.308**	**112.646**	**1.158.475**	**1.271.121**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	11.058	626.640	637.698	10.799	613.460	624.259	10.855	523.412	534.267
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	56.363		56.363	57.726		57.726	58.746		58.746
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	43.836	937.001	980.837	43.211	796.113	839.323	43.045	635.063	678.108
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**28.053**	**2.419.731**	**2.447.785**	**25.001**	**434.879**	**459.880**	**25.044**	**427.219**	**452.263**
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	13.950	2.135.173	2.149.123	10.876	119.721	130.597	10.898	82.211	93.109
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	14.104	284.558	298.662	14.125	315.158	329.283	14.147	345.008	359.154
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**83.858**	**38.541.865**	**38.625.723**	**83.482**	**36.580.005**	**36.663.487**	**83.610**	**36.497.703**	**36.581.313**

Tavola C/4

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	5.249	4.518.154	4.523.403	5.269	4.891.384	4.896.653	5.271	4.890.774	4.896.045
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	18.187		18.187	17.691		17.691	17.705		17.705
Incentivazione del sistema produttivo	10.994	3.368.410	3.379.403	11.067	6.499.410	6.510.477	11.122	6.334.410	6.345.532
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.987.895	1.987.895		1.958.295	1.958.295		1.805.695	1.805.695
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		25.382.205	25.382.205		21.610.933	21.610.933		21.319.819	21.319.819
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	38.778	45.200	83.978	38.818	45.200	84.018	38.843	45.200	84.043
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	3.990		3.990	3.970		3.970	3.986		3.986
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	6.660	3.240.002	3.246.662	6.666	1.574.784	1.581.450	6.684	2.101.804	2.108.488
12 - Regolazione dei mercati	**6.772**	**37.576**	**44.348**	**6.761**	**37.576**	**44.337**	**6.793**	**36.576**	**43.369**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	6.772	37.576	44.348	6.761	37.576	44.337	6.793	36.576	43.369
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**279.028**	**15.709.669**	**15.988.698**	**279.185**	**16.325.252**	**16.604.438**	**279.130**	**14.814.491**	**15.093.621**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	249.010	9.595	258.606	249.115	9.595	258.711	249.068	5.595	254.663
Autotrasporto ed intermodalita'	12.266	352.313	364.579	12.265	385.265	397.531	12.264	380.265	392.529
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.614	140.802	143.416	2.614	43.992	46.606	2.613	43.992	46.605
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.781	569.423	572.204	2.784	848.267	851.050	2.783	749.267	752.049
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.876	7.171.488	7.175.364	3.875	7.445.397	7.449.272	3.873	7.681.878	7.685.752
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.049.277	6.049.277		6.414.750	6.414.750		4.714.867	4.714.867
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.479	1.416.772	1.425.252	8.532	1.177.986	1.186.518	8.529	1.238.627	1.247.156
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**124.848**	**6.186.305**	**6.311.153**	**124.947**	**5.611.990**	**5.736.937**	**125.050**	**5.667.042**	**5.792.093**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	8.673	322.956	331.629	8.794	213.751	222.545	8.915	208.860	217.775

Tavola C/5

BUDGET DELLO STATO 2022-2024

Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Opere pubbliche e infrastrutture		1.310.000	1.310.000		1.505.000	1.505.000		1.355.000	1.355.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.622		6.622	6.621		6.621	6.621		6.621
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	88.759	495.191	583.949	88.710	368.572	457.282	88.684	816.743	905.426
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	20.795	4.058.158	4.078.953	20.822	3.524.667	3.545.489	20.831	3.286.440	3.307.271
15 - Comunicazioni	**51.978**	**1.187.713**	**1.239.691**	**50.046**	**949.385**	**999.431**	**48.753**	**839.205**	**887.958**
Servizi postali		314.910	314.910		314.910	314.910		314.910	314.910
Sostegno al pluralismo dell'informazione		360.372	360.372		354.572	354.572		226.772	226.772
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	5.966	4.728	10.694	5.852	4.728	10.581	5.810	4.728	10.538
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.045	507.703	514.747	7.010	275.175	282.184	6.996	292.795	299.791
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	38.968		38.968	37.184		37.184	35.947		35.947
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**10.906**	**517.458**	**528.364**	**10.997**	**505.258**	**516.255**	**11.024**	**446.058**	**457.081**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	10.906	517.458	528.364	10.997	505.258	516.255	11.024	446.058	457.081
17 - Ricerca e innovazione	**54.813**	**4.773.598**	**4.828.411**	**55.796**	**4.836.969**	**4.892.765**	**51.737**	**4.861.665**	**4.913.402**
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	33.630	93.821	127.451	34.170	93.861	128.031	34.709	92.029	126.739
Ricerca di base e applicata		941.389	941.389		1.055.969	1.055.969		1.096.939	1.096.939
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	8.593	173	8.766	8.508	173	8.681	8.543	173	8.716
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.401	475.708	480.109	4.487	460.260	464.747	4.383	473.818	478.201
Ricerca per il settore zooprofilattico	729	33.254	33.983	729	33.254	33.983	728	33.254	33.982
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	7.460	3.229.254	3.236.714	7.903	3.193.452	3.201.355	3.373	3.165.452	3.168.825
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**624.546**	**853.870**	**1.478.416**	**626.698**	**817.876**	**1.444.574**	**626.045**	**827.863**	**1.453.907**
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali				18		18	41		41

Tavola C/6

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.797		28.797	28.833		28.833	28.869		28.869
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	6.980	301.283	308.263	6.985	291.898	298.882	6.989	241.248	248.237
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	44.317	287.275	331.592	44.326	232.775	277.102	44.336	210.275	254.612
Sostegno allo sviluppo sostenibile		10.500	10.500		10.000	10.000		7.000	7.000
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	8.923	32.402	41.326	8.928	19.202	28.130	8.932	13.002	21.934
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili									
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	478.364	27	478.391	480.159	27	480.187	479.324	27	479.351
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.072	36.333	39.404	3.030	36.316	39.346	3.109	46.316	49.425
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	5.801	34.616	40.417	6.107	22.163	28.270	6.112	23.500	29.612
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	16.114	44.065	60.179	16.124	43.065	59.189	16.133	73.065	89.198
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	32.178	107.369	139.547	32.188	162.429	194.617	32.199	213.429	245.627
19 - Casa e assetto urbanistico	**3.430**	**1.365.803**	**1.369.233**	**3.430**	**602.575**	**606.005**	**3.430**	**577.148**	**580.578**
Politiche abitative e riqualificazione periferie		582.000	582.000		90.000	90.000		70.000	70.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.430	783.803	787.233	3.430	512.575	516.005	3.430	507.148	510.578
20 - Tutela della salute	**241.630**	**3.702.201**	**3.943.831**	**236.814**	**1.798.874**	**2.035.688**	**236.375**	**1.548.387**	**1.784.762**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	57.695	2.103.159	2.160.853	55.299	261.349	316.648	54.878	220.829	275.707
Sanita' pubblica veterinaria	31.564	3.347	34.911	31.570	3.347	34.917	31.565	3.347	34.911
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	22.643	746.946	769.589	21.458	685.729	707.187	21.612	546.762	568.374
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	16.580		16.580	16.373		16.373	16.311		16.311
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.340		66.340	66.450		66.450	66.431		66.431

Tavola C/7

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.043	19.614	26.657	6.431	19.614	26.045	6.441	19.614	26.055
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.505	822.209	828.714	6.507	821.909	828.416	6.487	750.909	757.396
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.808	6.277	16.085	9.930	6.277	16.207	9.927	6.277	16.205
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.208		3.208	3.160		3.160	3.112		3.112
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.561	650	9.211	8.094	650	8.744	8.113	650	8.763
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.652		5.652	5.513		5.513	5.459		5.459
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	6.029		6.029	6.029		6.029	6.038		6.038
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**782.790**	**1.910.767**	**2.693.557**	**768.953**	**1.798.110**	**2.567.063**	**748.021**	**1.697.810**	**2.445.832**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.999	565.311	570.310	5.008	513.311	518.319	4.516	463.811	468.328
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.365		19.365	19.380		19.380	19.397		19.397
Tutela dei beni archeologici	56.751	823	57.574	55.478	823	56.301	52.804	823	53.627
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	120.082	1.700	121.782	115.218	1.700	116.918	108.528	1.700	110.228
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	70.563	12.929	83.492	66.837	12.929	79.766	67.139	12.929	80.068
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	89.132	21.003	110.135	86.627	19.403	106.030	82.370	19.403	101.773
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	369.203	2.900	372.103	367.583	2.900	370.483	360.775	1.400	362.175
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	10.879	415.973	426.852	10.876	364.753	375.629	10.873	314.953	325.826
Tutela del patrimonio culturale	4.178	291.746	295.924	4.196	284.230	288.426	4.169	284.230	288.399
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	5.235	13.356	18.591	5.236	13.356	18.592	5.234	13.356	18.590
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.967	584.726	590.693	5.973	584.405	590.378	5.687	584.905	590.592
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	23.161		23.161	23.266		23.266	23.252		23.252

Tavola C/8

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	3.274	300	3.574	3.275	300	3.575	3.275	300	3.575
22 - Istruzione scolastica	**46.869.136**	**2.967.692**	**49.836.828**	**46.494.650**	**2.509.735**	**49.004.386**	**44.920.001**	**2.427.105**	**47.347.106**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	5.500	319.109	324.608	5.313	319.109	324.422	5.082	319.109	324.191
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	24.845	1.608.054	1.632.900	24.913	1.400.098	1.425.011	24.906	1.402.318	1.427.224
Istituzioni scolastiche non statali		626.523	626.523		626.523	626.523		556.523	556.523
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	650	48.355	49.005	650	48.355	49.005	649	48.355	49.005
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	138.293	264.850	403.143	131.955	14.850	146.805	125.990		125.990
Istruzione del primo ciclo	30.198.322	500	30.198.822	29.799.977	500	29.800.477	28.817.301	500	28.817.801
Istruzione del secondo ciclo	16.494.050	100.300	16.594.350	16.524.367	100.300	16.624.667	15.938.599	100.300	16.038.899
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	7.477		7.477	7.474		7.474	7.473		7.473
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**452.993**	**9.683.719**	**10.136.712**	**455.306**	**9.899.530**	**10.354.837**	**430.928**	**10.060.789**	**10.491.717**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	6.185	405.503	411.688	6.473	401.663	408.136	6.473	389.983	396.456
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	439.527	7.883	447.410	439.527	7.883	447.410	415.191	7.883	423.074
Sistema universitario e formazione post-universitaria	2.341	9.075.348	9.077.689	4.367	9.294.999	9.299.366	4.326	9.467.938	9.472.264
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	1.417		1.417	1.417		1.417	1.417		1.417
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	3.522	194.985	198.507	3.522	194.985	198.507	3.522	194.985	198.507
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**38.275**	**43.209.547**	**43.247.821**	**40.967**	**43.432.726**	**43.473.693**	**45.077**	**43.934.491**	**43.979.568**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	15.737	75.382	91.119	17.491	75.132	92.624	20.693	75.132	95.825
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		445.769	445.769		440.570	440.570		388.311	388.311
Garanzia dei diritti dei cittadini	14.982	114.000	128.982	15.488	114.000	129.488	15.993	110.000	125.993
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		523.994	523.994		524.609	524.609		524.609	524.609

Tavola C/9

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	7.556	41.846.050	41.853.606	7.988	42.074.063	42.082.051	8.391	42.632.088	42.640.479
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124	168.124		168.124	168.124		168.124	168.124
Tutela della privacy		36.227	36.227		36.227	36.227		36.227	36.227
25 - Politiche previdenziali	**7.164**	**94.414.049**	**94.421.213**	**7.331**	**98.806.315**	**98.813.645**	**7.635**	**100.469.458**	**100.477.093**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		84.970	84.970		30.470	30.470		38.070	38.070
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	7.164	94.329.079	94.336.243	7.331	98.775.845	98.783.176	7.635	100.431.388	100.439.023
26 - Politiche per il lavoro	**30.698**	**17.136.696**	**17.167.393**	**31.379**	**13.866.868**	**13.898.247**	**32.302**	**12.610.566**	**12.642.867**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	7.122	14.906.014	14.913.136	7.237	11.583.836	11.591.073	7.448	10.450.458	10.457.906
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	6.990	26.351	33.341	7.262	26.351	33.613	7.459	26.351	33.810
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6.729	63.350	70.079	6.985	113.350	120.335	7.305	113.450	120.755
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		392.418	392.418		412.119	412.119		412.744	412.744
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	1.351	1.070.424	1.071.775	1.330	1.055.624	1.056.954	1.330	931.024	932.354
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	1.346	678.138	679.484	1.342	675.588	676.930	1.342	676.538	677.880
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione	7.160		7.160	7.223		7.223	7.418		7.418
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**54.755**	**3.081.989**	**3.136.743**	**56.290**	**3.046.789**	**3.103.079**	**57.395**	**3.036.742**	**3.094.137**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	51.118	1.803.759	1.854.877	52.479	1.768.559	1.821.039	53.421	1.758.559	1.811.980
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.637	10.000	13.637	3.811	10.000	13.811	3.974	10.000	13.974
Rapporti con le confessioni religiose		1.268.229	1.268.229		1.268.229	1.268.229		1.268.183	1.268.183
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		**15.438.668**	**15.438.668**		**13.117.795**	**13.117.795**		**15.380.089**	**15.380.089**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		15.438.668	15.438.668		13.117.795	13.117.795		15.380.089	15.380.089

Tavola C/10

BUDGET DELLO STATO 2022-2024
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	**6.652.818**	**6.631.999**	**13.284.816**	**6.675.046**	**6.465.982**	**13.141.028**	**6.745.483**	**6.538.211**	**13.283.695**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	63.537	365.135	428.672	66.858	296.257	363.115	70.280	292.777	363.057
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.551.476	30.802	2.582.278	2.616.324	30.789	2.647.114	2.622.592	30.789	2.653.381
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	23.974	224.600	248.574	24.783	24.250	49.033	25.441	21.250	46.691
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.838.050	57.300	2.895.350	2.838.050	57.300	2.895.350	2.838.050	57.300	2.895.350
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	67.444	24.767	92.211	69.743	25.009	94.752	72.447	25.254	97.701
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	242.921	100.180	343.102	266.499	79.100	345.600	289.892	79.100	368.992
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	169.400		169.400	161.442		161.442	156.136		156.136
Servizi finanziari e monetazione	138.563		138.563	138.563		138.563	138.563		138.563
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	557.453	5.478.907	6.036.360	492.783	5.602.510	6.095.293	532.083	5.671.517	6.203.600
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		350.307	350.307		350.766	350.766		360.224	360.224
30 - Giovani e sport		**1.069.522**	**1.069.522**		**827.422**	**827.422**		**747.322**	**747.322**
Attivita' ricreative e sport		659.114	659.114		627.214	627.214		572.114	572.114
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		410.408	410.408		200.208	200.208		175.208	175.208
31 - Turismo	**8.896**	**238.107**	**247.003**	**12.118**	**272.357**	**284.475**	**11.925**	**142.357**	**154.282**
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	4.951	176.000	180.951	5.254	226.000	231.254	5.150	96.000	101.150
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	1.904		1.904	1.922		1.922	1.904		1.904
Promozione dell'offerta turistica italiana	2.041	62.107	64.148	4.942	46.357	51.299	4.871	46.357	51.227
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.042.359**	**1.069.441**	**2.111.800**	**1.110.726**	**985.782**	**2.096.508**	**1.129.500**	**934.599**	**2.064.099**
Indirizzo politico	219.743	147.627	367.370	219.364	85.608	304.972	222.989	77.405	300.394
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	627.467	245.962	873.429	681.850	243.362	925.213	690.241	258.212	948.453

Tavola C/11

BUDGET DELLO STATO 2022-2024

Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.227	565.670	568.896	3.340	546.030	549.370	3.411	489.700	493.110
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	156.263	2.160	158.423	168.508	2.160	170.668	173.183	2.160	175.343
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.652	108.022	118.674	10.640	108.622	119.262	10.635	107.122	117.758
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	25.008		25.008	27.024		27.024	29.041		29.041
33 - Fondi da ripartire		**2.160.254**	**2.160.254**		**2.351.454**	**2.351.454**		**2.339.254**	**2.339.254**
Fondi da assegnare		160.254	160.254		351.454	351.454		339.254	339.254
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE	**97.720.279**	**502.398.369**	**600.118.648**	**97.682.167**	**494.243.513**	**591.925.679**	**96.475.655**	**443.187.750**	**539.663.405**

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Tavola D

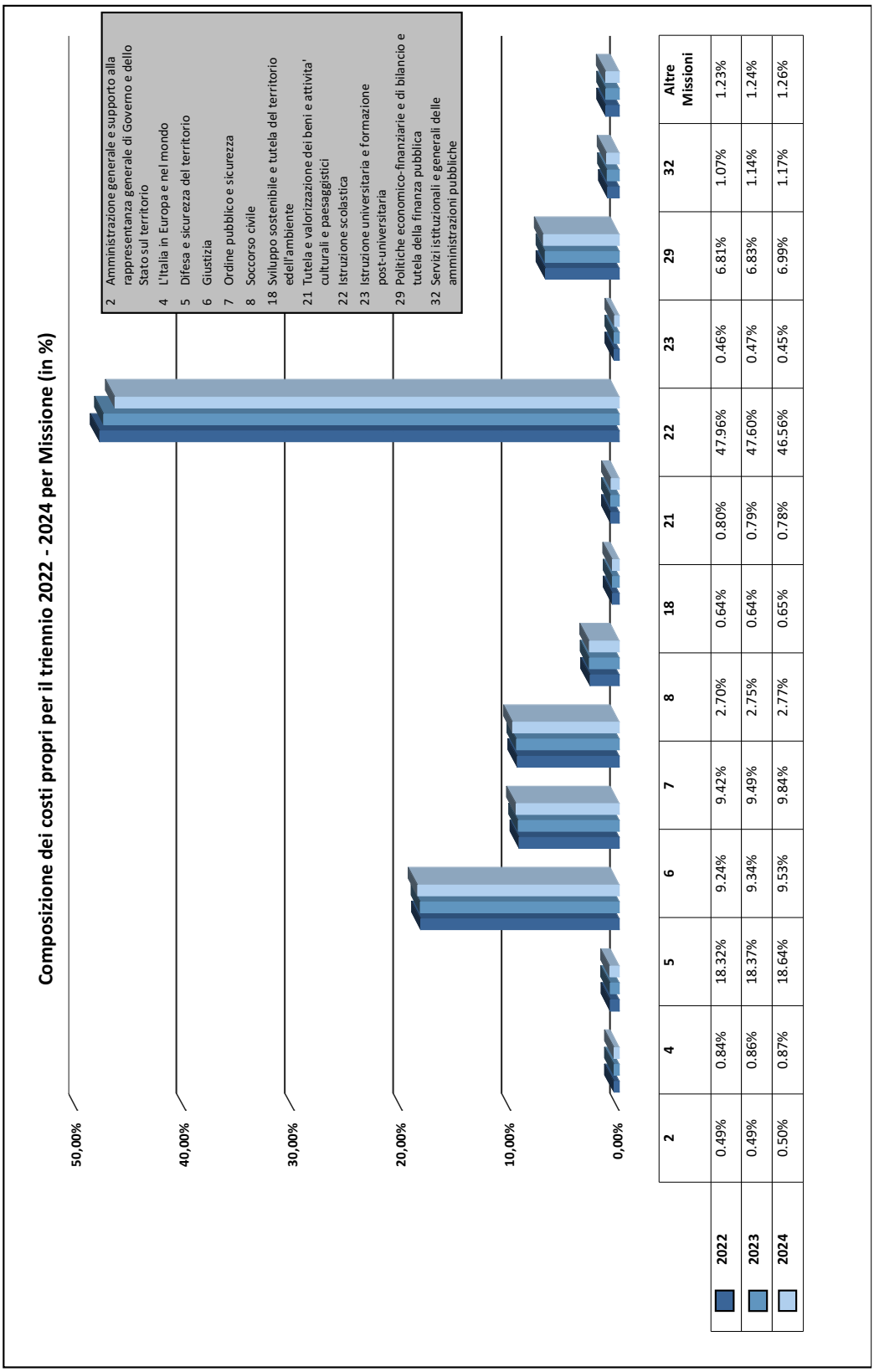

	2	4	5	6	7	8	18	21	22	23	29	32	Altre Missioni
2022	0.49%	0.84%	18.32%	9.24%	9.42%	2.70%	0.64%	0.80%	47.96%	0.46%	6.81%	1.07%	1.23%
2023	0.49%	0.86%	18.37%	9.34%	9.49%	2.75%	0.64%	0.79%	47.60%	0.47%	6.83%	1.14%	1.24%
2024	0.50%	0.87%	18.64%	9.53%	9.84%	2.77%	0.65%	0.78%	46.56%	0.45%	6.99%	1.17%	1.26%

Tavola E/1

BUDGET DELLO STATO 2022-2024

Costi medi delle retribuzioni ordinarie degli anni 2022, 2023, 2024 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.119	3.561.357.813	52.282	71.052	3.687.235.441	51.895	71.142	3.690.120.350	51.870
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.551	120.175.989	47.116	2.479	116.728.273	47.085	2.433	114.540.029	47.084
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	830	41.422.939	49.907	790	37.959.172	48.050	796	40.051.232	50.316
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	111.893	6.088.312.511	54.412	112.256	6.119.811.364	54.517	113.415	6.143.092.143	54.165
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.780	385.597.749	49.561	8.024	396.092.662	49.364	8.049	398.775.861	49.544
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.103.592	41.785.267.075	37.863	1.088.266	41.431.573.435	38.071	1.034.038	39.951.189.127	38.636
MINISTERO DELL'INTERNO	155.108	7.432.487.931	47.918	157.385	7.462.425.228	47.415	159.829	7.598.397.768	47.541
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	1.801	94.310.749	52.366	1.840	95.989.480	52.168	1.832	95.590.399	52.178
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	16.802	793.705.832	47.239	16.752	791.542.897	47.251	16.752	791.223.542	47.232
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.868	410.697.226	46.314	8.865	410.598.654	46.319	8.865	387.756.797	43.742
MINISTERO DELLA DIFESA	293.162	14.168.495.746	48.330	294.139	14.204.496.543	48.292	292.772	14.136.486.821	48.285

Tavola E/2

BUDGET DELLO STATO 2022-2024

Costi medi delle retribuzioni ordinarie degli anni 2022, 2023, 2024 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2022			Budget DLB 2023			Budget DLB 2024		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.359	68.548.708	50.444	1.363	68.445.108	50.203	1.341	67.411.875	50.285
MINISTERO DELLA CULTURA	14.220	603.523.383	42.443	13.897	589.014.863	42.383	13.532	573.192.468	42.359
MINISTERO DELLA SALUTE	3.040	182.853.390	60.157	3.003	180.878.619	60.234	2.982	179.716.384	60.258
MINISTERO PER IL TURISMO	99	8.497.065	85.968	99	8.497.065	85.968	99	8.226.914	83.235
TOTALE GENERALE	**1.789.222**	**75.745.254.104**	**42.334**	**1.780.210**	**75.601.288.804**	**42.468**	**1.727.876**	**74.175.771.710**	**42.929**

CAPITOLO V

RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2.
(Riduzione della pressione fiscale)

La disposizione incrementa di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinando il predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale.

ART. 3.
(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

L'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019, così come modificato da ultimo dall'articolo 9 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, fissa al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia del tributo istituito dal comma 634 del medesimo articolo 1 sul consumo dei manufatti in plastica ad uso singolo (c.d. plastic tax). Parimenti, l'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1086, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), fissa al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia del tributo istituito dal comma 661 del medesimo articolo 1 della legge 160 del 2019 sul consumo delle bevande edulcorate confezionate o dei prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, ed ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax).
Con la disposizione in esame il predetto termine fissato al 1° gennaio 2022 è differito al 1° gennaio 2023 sia con riferimento alla plastic tax (comma 1, lett. a) che alla sugar tax (comma 1, lett. b).

ART. 4.
(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

La disposizione riduce dal 22 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile esclusi dall'ambito di applicazione della previsione di cui al n. 1-quinques), della Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale ultima disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile che abbiano la caratteristica di essere compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili, nonché alle coppette mestruali.
A tal fine, la disposizione integra la tabella A, parte III, allegata al decreto n. 633 del 1972, nella quale sono elencati i beni e i servizi assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento, inserendo il n. 114-bis) che menziona i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis.
La norma è in linea con l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della medesima direttiva, il quale, al punto 3) menziona, accanto ai prodotti farmaceutici, i prodotti di protezione dell'igiene femminile.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

L'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha disposto una revisione organizzativa del sistema della riscossione fino ad allora vigente, prevedendo:

- lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia con decorrenza 1° luglio 2017;
- l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate;

- lo svolgimento delle stesse al neo costituito ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione».

La necessità di proseguire nell'evoluzione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione nella direzione del definitivo superamento del modello "*duale*", anche in ottica di potenziamento dell'efficienza amministrativa e di semplificazione del sistema nel suo complesso, determina l'avvio di un nuovo processo finalizzato alla progressiva integrazione tra le due Agenzie che, in una prima fase, si prevede di realizzare attraverso un cambiamento nella governance di controllo dell'Agente della riscossione e nel sistema di remunerazione per l'attività svolta.

Per incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e dei processi di controllo sull' Agenzia delle entrate-Riscossione nella direzione indicata, si ritiene opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo siano attribuite all'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione (comma 1, lettera a). Ciò per consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

Conseguentemente, risulta opportuno prevedere che le modifiche dello Statuto di Agenzia delle entrate-Riscossione siano approvate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dicastero a sua volta competente in materia di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia delle entrate (comma 1, lettera c).

Con riferimento agli Organi dell'ente, viene sostituita la figura del Presidente con quella di Direttore, pur mantenendo inalterato il ruolo dello stesso nel presiedere il Comitato di gestione, realizzando così una perfetta simmetria nella denominazione del ruolo con l'Agenzia delle entrate e con le altre Agenzia fiscali (comma 1, lettera b).

Nell'ambito delle attività di indirizzo e vigilanza, l'Agenzia delle entrate approva i regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con modalità e termini analoghi a quelli previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mentre per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento, sempre a cura dell'Agenzia delle entrate, si applicano in analogia le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439".

Viene, inoltre, stabilito che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme temporanee di assegnazione del personale, comunque denominate, da un'agenzia all'altra, per incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali (comma 1, lettera d, e comma 1, lettera e).

Per ciò che concerne la programmazione delle attività di riscossione, in coerenza con le modifiche apportate sulla vigilanza dell'ente, viene eliminata:

- la previsione dell'atto aggiuntivo in quanto i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle entrate-Riscossione, saranno direttamente individuati all'interno della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Nella convenzione sono stabiliti, ad integrazione delle risorse stanziate sui capitoli che vanno a comporre l'unità previsionale di base dell'Agenzia delle entrate, gli importi che vengono trasferiti in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
  1) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
  2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
  3) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. (comma 1, lettera f);
- la previsione relativa all'iter di approvazione dell'atto aggiuntivo e delle formalità previste per l'espressione dei pareri non vincolanti da parte delle Commissioni parlamentari competenti (comma 1, lettera g).

Coerentemente con quanto previsto dal comma 1, lettere f e g, viene soppresso il riferimento all'attività di vigilanza del Ministero sugli atti generali contenuti nell'atto aggiuntivo e sul piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione; viene altresì modificato, con la lettera h) del medesimo comma 1, l'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 193/2016.

Viene inoltre riformulata la previsione riguardante la relazione annuale sui risultati conseguiti dall'Agente della riscossione in termini di incassi e di consuntivazione dei principali processi operativi (notifiche, procedure avviate, evoluzione dei crediti iscritti a ruolo), da inviare all'Amministrazione vigilante anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (comma 1, lettera i).
In ragione delle modifiche apportate all'articolo 1 del DL n. 193/2016 in materia di governance dell'ente e, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, in una recente sentenza (n.120 del 2021), ha evidenziato al Legislatore l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora «una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema», risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi (commi da 2 a 6).Tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli Enti Creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica). In tale sede, la Consulta ha altresì precisato che "… attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive…".
La copertura dei costi di cui al comma 2, che modifica l'art. 17 del D.lgs. n.112/1999, è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato a valere sulle risorse, stanziate in favore di Agenzia delle entrate, necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione come individuate annualmente nella convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'erogazione delle risorse destinate al regolare funzionamento del servizio nazionale della riscossione, viene specificamente disciplinata nello Statuto dell'Ente con modalità tali (anticipazioni in dodicesimi) da garantirne l'equilibrio finanziario dello stesso oggi assicurato dagli aggi trattenuti sui riversamenti giornalieri.
È previsto che in ogni caso Agenzia delle entrate-Riscossione riversi al bilancio dello Stato, l'utile d'esercizio risultante dal bilancio stesso, una volta effettuati gli adempimenti previsti all'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, riguardanti il versamento dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle norme sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.
Alla copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede anche mediante:
a) una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione nazionale. Detta quota potrà essere rimodulata annualmente tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
Le quote riscosse ai sensi del comma 3 del novellato art. 17 del d.lgs. n. 112/99 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (quindi del novellato art. 17) si applicano ai carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2022; fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000. Per i carichi affidati in precedenza l'Agente della riscossione riversa in apposito capitolo del Bilancio dello Stato gli oneri percentuali incassati dal contribuente,

così come quelli trattenuti agli enti (comma 4). Quanto alle spese maturate per l'attività coattiva e ai diritti di notifica, che sono ripetibili agli enti secondo le previsioni previgenti, restano impregiudicati i diritti di Agenzia delle entrate-Riscossione e quindi i crediti iscritti a bilancio fino al 31 dicembre 2021 (comma 5). Per l'attività coattiva e di notifica svolta successivamente all'1/1/2022 (anche su carichi pregressi) il rimborso delle spese per le procedure cautelari ed esecutive e per la notifica sono posti esclusivamente in capo al contribuente e le somme incassate a tale titolo sono riversate dall'Agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore (comma 6).
Il comma 7 interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione.
Il comma 8 interviene sulle competenze di Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, integrandole con quelle del sistema della riscossione nazionale.
Il comma 9 fissa il termine per l'adeguamento dello statuto, del regolamento e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, alle nuove disposizioni.

ART. 6.
(Esenzione bollo su certificazioni digitali)

La norma proroga per l'anno 2022 l'esenzione da bollo per i certificati ANPR rilasciati in via digitale prevista, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 7.
(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

La disposizione proroga, per l'anno 2022, la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

ART. 8.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

L'articolo innalza i limiti all'investimento per i piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR) posti, dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), al fine del regime fiscale agevolato di cui al medesimo art. 1, commi da 100 a 114. Il limite annuale è aumentato dai 30.000 euro attuali a 40.000 euro, il limite complessivo è aumentato da 150.000 euro a 200.000 euro.

Titolo III
Crescita e investimenti

Capo I
Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

ART. 9.
(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

La disposizione di cui al comma 1 contiene varie disposizioni di proroga del c.d. *superbonus* disciplinato dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, con la lettera a) si chiarisce che la detrazione spettante per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Con la lettera b), gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell'articolo 119 vengono resi detraibili al 110 per cento, similmente a quanto già previsto a legislazione vigente per gli interventi realizzati dagli IACP.

Con la lettera c) il termine di cui al comma 5 del citato articolo 119, relativo alla detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, viene allineato al 30 giugno 2022, come previsto in linea generale per gli altri interventi agevolati.

Con la lettera d) si prevedono varie proroghe dell'agevolazione:

- al primo periodo, viene prorogata la detrazione al 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, a condizione che alla data del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- al secondo periodo, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione spettante per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, (piccoli condomini), su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. L'aliquota di detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 ed è ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2025. Nella disposizione è precisato che nell'ambito delle agevolazioni prorogate sono compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- al terzo periodo, è prevista una proroga incondizionata al 31 dicembre 2022 delle detrazioni al 110 per cento limitata all'ipotesi specifica di interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, a condizione che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
- al quarto periodo si prevede che per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), dell'articolo 119, similmente a quanto già previsto a legislazione vigente per gli interventi realizzati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, con la lettera e) viene modificato il comma 13-bis dello stesso articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, con il comma 2 si modificano il comma 1 e il comma 7-bis dell'articolo 121 del citato d.l. n. 34/2020 prorogando la possibilità, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. "sconto in fattura"), ovvero per la cessione di un credito d'imposta di

pari ammontare. In particolare, per le detrazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 121 tale opzionalità viene prorogata fino al 2024 mentre per le detrazioni spettanti a titolo di superbonus fino al 2025.
La disposizione di cui al comma 3 proroga gli effetti di alcune delle principali agevolazioni fiscali in materia di interventi sul patrimonio edilizio.
La lettera a), dell'articolo modifica l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico effettuati su edifici esistenti. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, viene estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. L'estensione temporale dell'efficacia della norma riguarda tutti gli interventi ivi considerati, e quindi anche l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, di cui al comma 2-bis dell'articolo 14, per i quali la detrazione nella misura del 50 per cento era finora ammessa per le sole spese sostenute nel 2021.
La lettera b), n. 1), dell'articolo modifica l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024. Per effetto della norma, è prorogato al 31 dicembre 2024 anche il c.d. *sismabonus* relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
La lettera b), n. 2), dell'articolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sopra citato, che disciplina il c.d. *bonus mobili*, e dispone che la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per i quali si usufruisce della detrazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, è riconosciuta in relazione alle spese sostenute fino al 2024 nella misura del 50 per cento e su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il *bonus mobili* è riconosciuto sia per le spese sostenute nell'anno in cui vengono iniziati gli interventi di recupero edilizio, sia per quelle sostenute l'anno successivo. In tale ultimo caso, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente a quello dell'acquisto per le quali si è fruito della detrazione.
La disposizione di cui al comma 4 proroga fino al 2024 la detrazione, prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus verde).
Il comma 5 proroga per l'anno 2022 la detrazione, prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate). L'aliquota di detrazione è ridotta dal 90 per cento (applicata fino al 31 dicembre 2021) al 60 per cento.

ART. 10.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

La disposizione in esame, nell'ottica di supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e di continuare a stimolare e sostenere la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, proroga il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» di cui alla legge n. 178 del 2020 e il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 160 del 2019, assicurando una maggiore stabilità delle misure e garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo.
Il comma 1, in particolare, dispone che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 trova applicazione fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali e immateriali compresi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuando le relative aliquote agevolative.
Il comma 2 interviene sulla disciplina agevolativa di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 160 del 2019, prevedendo, in particolare, che:
- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 della citata legge trovi

applicazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro nel periodo d'imposta 2022 (come già previsto dal comma 203) e in misura pari al 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro per i successivi periodi d'imposta fino al 2031;
- i crediti d'imposta per le attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 e di design e ideazione estetica di cui al comma 202 della predetta legge trovino applicazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 nella misura del 10 per cento nei periodi d'imposta 2022 (come già previsto dal comma 203) e 2023 e nella misura del 5 per cento nei periodi d'imposta 2024 e 2025, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2022 (come già previsto dal comma 203) e in misura pari al 10 per cento per il periodo d'imposta 2023 e al 5 per cento per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro.

ART. 11.
(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

La misura "Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0).
Nel primo quadrimestre del 2021, l'entrata a regime della nuova modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione introdotta dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sostituisce la previgente modalità in sei quote annue, ha determinato una maggiore attrattività della misura per l'utenza target di riferimento, facendo registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto al dato riferito all'analogo periodo dell'anno precedente (gennaio 2020 - aprile 2020), con un trend in costante crescita.
La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese della misura "Nuova Sabatini" prevede il rifinanziamento, per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023, di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni per l'anno 2027.

ART. 12.
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

La disposizione consolida le misure di sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese italiane rafforzando e stabilizzando nel tempo la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri ("fondo 394/1981") e dello stanziamento per cofinanziamenti a fondo perduto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. A tale fine, la lettera a) incrementa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la dotazione del fondo 394/1981. La lettera b) incrementa di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 le risorse disponibili per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui crediti agevolati concessi a valere sul fondo 394/1981. I cofinanziamenti a fondo perduto saranno erogati con le modalità previste dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. A seguito delle modifiche introdotte a tale disposizione dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, il cofinanziamento a fondo perduto è previsto nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e

modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni.
Nel biennio 2020-21, l'emergenza pandemica da Covid-19 ha accentuato una dinamica già avviata, che vedeva una robusta domanda di liquidità delle imprese a sostegno dei processi di internazionalizzazione, che hanno portato la domanda estera a rappresentare da anni la componente più dinamica della domanda aggregata dell'economia nazionale. La domanda di crediti agevolati a valere sul fondo 394/1981 ha conosciuto negli ultimi anni un trend di crescita costante, accentuato dalla crisi pandemica del 2020-21.
La disposizione in esame intende dare stabilità a questi strumenti essenziali per il sostegno della ripresa dell'economia italiana, assicurandone, nel medio periodo, efficacia ed efficienza, nonché integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

ART. 13.
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

La disposizione è volta a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana.
Il numero 1) della lettera a) aggiorna la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione, istituita dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, in conseguenza dell'inclusione di Confapi delle intervenute modifiche delle rappresentanze delle componenti dell'artigianato e del commercio.
Il numero 2) della lettera a) riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione dell'attività promozionale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In continuità con quanto ora previsto per il solo piano straordinario per il made in Italy di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell'ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentali e forestali. Il decreto tiene conto degli indirizzi della Cabina di regia per l'internazionalizzazione ed è adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Provincie autonome. Inoltre, si unificano le relazioni al Parlamento attualmente previste da due distinte disposizioni, prevedendo che sull'intera attività promozionale il Ministro degli affari esteri riferisca al Parlamento a cadenza annuale, sulla base di una relazione presentata dall'ICE.
Le lettere c) d) ed e) rideterminano le dotazioni dei fondi per le attività promozionali.

Capo II
Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

ART. 14.
(Fondo di garanzia per le PMI)

Per le garanzie di cui all'articolo 13, DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 30 giugno 2022, è disposta dal comma 1, conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo. Al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di *phasing out*, la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all'80%.
Sempre in tale ottica, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione *una tantum*, già prevista dal regime ordinario. Viene, infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di cui all'articolo 13.
In particolare, ai sensi delle disposizioni operative, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione *una tantum*. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione *una tantum* è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia

diretta ovvero della riassicurazione ovvero della controgaranzia.
In proposito, si rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime "*Aiuti di importo limitato"* (*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.
In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo erogherà le garanzie di cui all'articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1° aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle operazioni di cui alla lettera m), ferme restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni lettera m), rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.
La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati al 30 giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.
Viene specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all'articolo 13 DL Liquidità in applicazione del *Temporary Framework.* Tuttavia, non essendo nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, il graduale *phasing out* dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo continui ad operare con un regime intermedio in cui: a) pur tornando ad applicarsi il modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, è fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione; b) per le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito del Fondo in relazione a esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, la copertura passa dall'attuale 80 per cento al 60 per cento; c) l'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.
La norma, inoltre novella l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96, introducendo nuove disposizioni relative alle modalità di funzionamento e operatività del Fondo di garanzia per le PMI prevedendo che, a regime esso opererà entro un limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
In merito all'iter di approvazione e trasmissione della suddetta documentazione, è previsto che sia il Consiglio di gestione del Fondo a deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, i quali sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del CIPESS.
Tanto premesso, la norma prevede che per il 2022 il limite massimo di impegni assumibili dal fondo sia pari ad euro 50.000 milioni. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160.000 milioni di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210.000 milioni di euro.
Inoltre, si prevede che, ai fini dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle

garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.
Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

Finanziamenti garantiti

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	5 milioni di euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	5 milioni di euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	5 milioni di euro	80% per investimenti 60%per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)	Si	Sì, con ammissione delle imprese di fascia 5

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro

Periodo	Finanziamento massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	30.000 euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	30.000 euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022	-	-	-	-

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

ART. 15.
(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il regime di Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A., per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. d.l. Liquidità) conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
In particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della disciplina a favore delle *mid-cap* che, a partire da maggio 2021, accedono a Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall'articolo 13 DL Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI (complementarietà assicurata dal richiamo, operato dall'articolo 1-bis.1, DL Liquidità, all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), DL Liquidità).

ART. 16.
(Garanzia green)

Il comma 1 introduce una semplificazione dell'iter per la determinazione degli stanziamenti previsti a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. nell'ambito dell'operatività Green, prevedendone l'inserimento nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 64 D.L. 76/2020 ("D.L. Semplificazioni") con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.
Al comma 2, è quindi previsto lo stanziamento per l'anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro.

ART. 17.
(Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'articolo 54 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Per effetto della disposizione da ultimo citata le agevolazioni in parola sono state estese ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Viene estesa, inoltre, l'ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 18.
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

Il comma 1 dispone alcune modifiche alla disciplina degli incentivi in materia di conversione delle DTA in crediti d'imposta introdotti dai commi da 233 a 243 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).
In particolare, il comma 234 della legge n. 178/2020 prevede un limite all'importo di attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d'imposta pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, o, in caso di conferimento d'azienda, al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. La modifica apportata con la lettera a) del comma 1 introduce anche un limite in valore assoluto, oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta, pari a 500 milioni di euro. Più specificamente, l'ammontare delle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta non potrà superare un valore pari al minore tra 500 milioni e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; in caso di conferimento d'azienda, l'ammontare delle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta non potrà superare un valore pari al minore tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. Il limite di 500 milioni di euro va riferito alla singola operazione di aggregazione posta in essere e non al complesso delle operazioni poste in essere, con riferimento a diversi soggetti, da una stessa società. Il nuovo limite si applica alle operazioni di aggregazione aziendale per le quali l'organo amministrativo competente abbia approvato il progetto, in caso di fusioni e scissioni, o abbia deliberato l'operazione, in caso di conferimenti, a partire dall'entrata in vigore della modifica.
La modifica apportata con la lettera b) del comma 1, con riferimento a società capogruppo, consente di considerare ai fini dell'applicazione del limite del 2%, invece che le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, i valori risultanti dall'ultimo bilancio consolidato

disponibile.
La modifica apportata dalla lettera c) del comma 1 intende estendere il beneficio della conversione delle DTA in crediti d'imposta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta tali perdite. L'intervento è in linea con quanto già disposto dall'articolo 55 del decreto-legge n. 18/2020 in tema di conversione delle DTA a seguito di cessione dei crediti ed è, inoltre, più coerente con l'idea di fondo che il consolidato costituisca un unico soggetto economico.
Il comma 238 della legge n. 178/2020, invece, ammette la possibilità di fruire dell'incentivo alle aggregazioni anche per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora il controllo sia stato acquisito in una finestra temporale circoscritta ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo venga realizzata un'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda. In considerazione dei tempi tecnici che possono richiedere questo genere di operazioni, la modifica di cui alla lettera d) del comma 1 allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda.
Per le medesime ragioni, la modifica apportata sub e) prevede l'estensione di validità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
Il comma 2 prevede che le operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, da cui risultano i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir e per i quali, per effetto dell'articolo 11 del D.L. n. 34/2019, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, devono essere effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 fino al 31 dicembre 2021 anziché al 31 dicembre 2022. La modifica normativa opera anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate, ai sensi dell'articolo 176 del Tuir, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge fino al 31 dicembre 2021.

ART. 19.
(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

Allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è stabilito a regime in 2 milioni di euro per ciascun anno solare (in luogo di 700 mila euro annui).

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

ART. 20.
(Rifinanziamento reddito di cittadinanza)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 21.
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

L'articolo in esame prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il comma 1 lettera a), introduce un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'RdC.
Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con Mlps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI.
Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente (commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2) in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero.
Il comma 1 lettera b) punto 1) introduce l'impignorabilità del reddito di cittadinanza.
Il comma 1 lettera b) punto 2) anticipa l'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio.
Il comma 1 lettera c) punto 1) e 2) associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). Si precisa inoltre che la domanda di RdC priva di DID è improcedibile.
Il comma 1, lettera c), punto 3) lett. a) prevede che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di Rdc all'articolo 4, comma 8, del d.l. n. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.
Il comma 1, lettera c), punto 3) lett. b) dispone la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti del nucleo familiare rifiuti la seconda offerta di lavoro congrua. A legislazione vigente la decadenza scatta al terzo rifiuto.
Il comma 1 lettera c) punto 4) ridefinisce la disciplina dell'offerta congrua di lavoro e modifica le caratteristiche per definire una offerta congrua:
a) riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano;
b) disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta).
Il comma 1, lettera c) punto 5) modifica il comma 13 dell'articolo 4 prevedendo che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applicchi la decadenza dal beneficio.

Il comma 1 lettera c) punto 6) prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio (articolo 7, comma 5, lett. d) del d.l. n. 4 del 2019).

Il comma 1 lettera c) punto 7) prevede che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza.

Il comma 1 lettera d) punto 1) modifica l'articolo 5, comma 2, del dl. n. 4/2019. In particolare, rafforza il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc…).

Il comma 1 lettera d) punto 3) prevede che i comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione.

Il comma 1 lettera d) punto 4) inserisce 4 nuovi commi dopo il comma 4 dell'articolo 4 del d.l. n. 4/2019, i quali prevedono:

- Che i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, siano dichiarati in modo analitico nella domanda, e che siano preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
- prevede che l'INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni comunicano all'INPS l'esito delle verifiche entro 120 giorni. Durante questo periodo il pagamento del beneficio è sospeso. Decorso tale termine, il pagamento delle somme è comunque corrisposto.
- Introduce un'ipotesi di danno erariale causato dalla corresponsione di somme non dovute a carico del responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati.

Il comma 1 lettera e) reca modifiche all'articolo 6 del d.l. n. 4/2019 e dispone che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (NASPI) messi a disposizione dall'INPS, preveda parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e operi in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 lettera f) punti 1) e 2) estendono la revoca del beneficio del RDC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevedono l'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC.

Il comma 1 lettera f) punto 3) include tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato.

Il comma 1 lettera g) punto 1) Riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato). Attualmente, l'articolo 8, comma 1, del DL n. 4 del 2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di RdC, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).

Il comma 1 lettera g) punto 2) riconosce alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro. Inoltre, prevede una sanzione per agenzie per il lavoro che non comunichino il rifiuto di un'offerta congrua da parte del percettore del RdC. Si

tratta di perdita di benefici nell'ambito del programma GOL. Introduce il monitoraggio e la valutazione da parte di ANPAL sull'attività delle agenzie per il lavoro svolta per la ricerca di lavoro a favore dei percettori di RdC

Il comma 2 dispone che, ai fini dei controlli su tutti i richiedenti e i percettori di RdC, nelle more di apposita convenzione, l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati, per consentire all'Inps di disporre la revoca del RdC ovvero di non riconoscere il beneficio. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il RdC.

Nei commi da 3 a 7 si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 della L.26/2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro.

Il comma 8 prevede che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

Il comma 9 prevede che ai fini dello sviluppo dell'HUB, il decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, sia approvato sentito anche il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'INPS.

Il comma 10 prevede che i risparmi derivanti dall'applicazione del décalage, siano destinati al finanziamento delle politiche attive.

Il comma 11 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22.
(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

Nel corso del 2021 è previsto il completamento del processo di progressivo rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego, disciplinato dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Infatti, tenuto conto anche delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato autorizzato nel triennio 2019-21 l'incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni, "sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n 145". Considerato che tale autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto la copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l'impiego per il solo 2021, è necessario provvedere con riferimento alle annualità successive al 2021. A tal fine, il comma 1 autorizzata la spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 autorizza altresì una spesa nel limite di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Capo II
Pensioni

ART. 23.
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

La disposizione, al comma 1, lettera a), modifica la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, originariamente definita "pensione quota 100.
In particolare la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti.
Il comma 1, lettere b), c), d) ed e) recano misure di coordinamento volte ad adeguare, alle citate modifiche, la disciplina vigente in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (articolo 14, comma 2 del d.l. n. 4/2019), di divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (articolo 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (articolo 14, comma 6, del d.l. n. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM (articolo 14, comma 7, del d.l. n. 4/2019), di fondi di solidarietà bilaterali (articolo 22 del d.l. n. 4/2019) e di anticipo del TFS (articolo 23 del d.l. n. 4/2019), ai nuovi requisiti disciplinati al comma 1, lettera a).
Il comma 2 prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 24.
(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, finalizzato ad incentivare, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.
Si demanda ad apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse.

ART. 25.
(Modifica della normativa sull'APE sociale)

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, commi 339, lett. a) e b) e 340, legge 30 dicembre 2020, n. 178), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.
L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente

con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.
La disposizione, al comma 1 prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2022. Inoltre, prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016.
Il comma 2 estende l'accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi.
Il comma 3 prevede l'incremento l'autorizzazione di spesa.

ART. 26.
(Opzione donna)

La disposizione proroga anche per l'anno 2022 la misura c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del d.l. n. 4/2019.
In particolare, con la disposizione si estende la possibilità di optare per il regime del trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici, almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome, nonché contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2020.
Il comma 3 dell'articolo 16 del d.l. n. 4/2019 prevede che, per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all'articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. La disposizione in esame modifica la disciplina in sede di prima applicazione per l'anno 2022, prevedendo che, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

ART. 27.
(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse.

ART. 28.
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del

Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla "specificità" prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico del personale in regime di sistema misto, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121 La predetta mancata estensione, inoltre, non trova giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile. Non risulta inoltre quantificato alcun risparmio di spesa derivante dal venir meno tra i destinatari dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, precedentemente ivi ricompreso in quanto militare.
L'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.

ART. 29.
(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

L'articolo è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, a fronte della progressiva contrazione della platea contributiva e del conseguente stato di squilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, attribuita all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564.
A tal fine, il comma 1 prevede che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, venga trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto da quella data, i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono dunque iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla stessa assicurazione sono iscritti, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la gestione sostitutiva dell'INPGI.
Il regime pensionistico applicabile alla suddetta platea è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, il comma 2 prevede che, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione risulti determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI, e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai fini dell'applicazione del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 3 dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 2, tale meccanismo non si applichi ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, applicandosi viceversa integralmente ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, avendo il primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016.

Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, il comma 4 dispone che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla stessa data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Con il comma 5 è inoltre previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga integrato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di cui al comma 1.

Il comma 6 disciplina le prestazioni non previdenziali in favore dei giornalisti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni vengano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con riguardo all'assicurazione contro gli infortuni, il comma 7 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, tale assicurazione continui a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al fine di garantire la continuità delle funzioni previdenziali, il comma 8 dispone che un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, venga inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al medesimo comma 9.

La dotazione organica dell'INPS è conseguentemente incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale transitate.

Il comma 9 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato.

Il comma 10 riconosce ai dipendenti provenienti dall'INPGI il mantenimento del trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, il comma 11 prevede la costituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale del suddetto Istituto. Il Comitato, che ha il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022, opera fino al 30 giugno 2022.

Il comma 12 dispone, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della

categoria di giornalisti.
Il comma 13 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell'INPGI possano svolgere compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sulla base delle risultanze del rendiconto straordinario, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI - da adottarsi entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto e da trasmettere per l'approvazione ai Ministeri vigilanti - sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
Il comma 14 dispone che, entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provveda, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, l'Istituto è tenuto ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi del comma 13.
Infine, allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico di INPS, si prevede al comma 15 che, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto possa ricorrere ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Il comma 16 abroga la disciplina per il rientro dello squilibrio finanziario della gestione principale dell'INPGI, di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disponendo altresì la sospensione, fino al 30 giugno 2022, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, dell'efficacia delle disposizioni applicabili in caso di disavanzo economico-finanziario degli enti di previdenza privatizzati, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Capo III
Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale

ART. 30.
(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

La disposizione di cui al comma 1 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 2 istituisce, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo.

ART. 31.
(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

La disposizione di cui al comma 1 prevede il rifinanziamento, pari 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di

300 milioni di a decorrere dal 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai sensi dei commi 2 e 3, una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 è destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio; una quota pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 invece è destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva dei lavoratori della pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Il comma 4 proroga, per l'anno 2022, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
Il comma 5 proroga, per gli anni 2022 e 2023, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con oneri pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sul medesimo del Fondo di cui al comma 1.
Il comma 6, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, stanzia ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 7 proroga, per l'anno 2022, l'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1.
Il comma 8 proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 a carico del Fondo di cui al comma 1.
Il comma 9 incrementa di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

ART. 32.
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

La norma in esame, al comma 1, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la proroga di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023.
Il comma 2 stabilisce che la prestazione di integrazione salariale di cui al comma 1 sia integrata, con onere a carico del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo, di una quota che garantisca al lavoratore un trattamento complessivo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, secondo periodo, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma pone a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. È inoltre prevista la possibilità di innalzare il massimale della prestazione fino a un massimo del 80% con Decreto MLPS MEF se dal monitoraggio della prestazione dovessero emergere risparmi di spesa rispetto allo stanziamento.
Il comma 3 prevede, per Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

ART. 33.
(Congedo di paternità)

La disposizione rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e poi ulteriormente prorogato fino al 2021.
Al contempo, dispone la messa a regime dell'innalzamento da 7 a 10 giorni del periodo di fruizione, già previsto, per il solo 2021, dall'articolo 1, comma 363, lett. b), legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Prevede infine che sia messa a regime la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

ART. 34.
(Fondo povertà educativa)

Il comma 1 prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l'entità delle risorse del Fondo nell'anno 2024 si è proceduto all'aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.
Il comma 2 dispone la proroga del Fondo del quale è previsto il rifinanziamento nel 2024. La proroga al 2023 era stata già disposta con l'articolo 5, comma 3, lett. *a*) e *b*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

ART. 35.
(Decontribuzione lavoratrici madri)

La norma proposta prevede, in via sperimentale, per l'anno 2022, un esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

ART. 36.
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro"), mira altresì a garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

ART. 37.
(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

La disposizione mira a dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che include le politiche per le donne tra i propri obiettivi generali, ritenendo essenziale la mobilitazione delle energie femminili, in un'ottica di pari opportunità, intervenendo sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne. Sebbene alcuni progressi significativi, benché disomogenei, siano stati conseguiti per quanto riguarda la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, le conseguenze sanitarie e socioeconomiche della crisi derivante dalla pandemia COVID-19 ha reso di drammatica attualità la ricerca di strategie preventive e di rimedi. Per esempio, dato che sono in prevalenza le donne a essere occupate nel lavoro informale e in

settori vulnerabili, la perdita di posti di lavoro è nel loro caso di 1,8 superiore a quella degli uomini. Si è altresì stimato che tra le donne il tasso di povertà potrebbe aumentare del 9,1%.

Per far fronte a questa problematica il nuovo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2020-2025 (GAP III) mira ad accelerare i progressi nell'emancipazione delle donne e delle ragazze e a salvaguardare i risultati conseguiti nell'ambito della parità di genere durante i 25 anni successivi all'adozione della dichiarazione di Pechino e della relativa piattaforma d'azione. Si intende raggiungere tale obiettivo proprio attraverso l'incremento del livello di occupazione delle donne che rappresenta un indicatore rilevante dello sviluppo socio-economico di un Paese. L'Unione Europea ha svolto al riguardo un ruolo fondamentale nella definizione di principi di pari opportunità fra uomo e donna, nella fissazione di obiettivi di sviluppo delle politiche di genere nei diversi Stati membri, nonché nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione negli ambiti lavorativi, economici e sociali. Essa è arrivata a definire l'uguaglianza di genere un suo "valore fondamentale", ovvero un elemento strategico imprescindibile per il conseguimento dei propri obiettivi, tra i quali figura quello del raggiungimento di un tasso di occupazione complessivo del 75% per uomini e donne, di età compresa fra i 20 e i 64 anni (*Strategia per la crescita Europa 2020)*. La Strategia Europa 2020 non solo focalizza l'attenzione sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma si sofferma specificamente sul tema della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro quale strumento utile per il raggiungimento di un migliore tasso di occupazione compatibile con le responsabilità familiari e le esigenze della vita privata. In tale contesto si inseriscono la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla *"Strategia dell'UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015"* che ha sottolineato l'importanza di azioni positive che favoriscano la conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale, quali modalità di lavoro flessibile (part-time, telelavoro, *smart working*) e la *Roadmap* della Commissione europea "*New start to address the challenges of work-life balance faced by working Families*" (2015), che delinea le iniziative da adottare per aumentare l'occupazione femminile come previsto dalla citata *Strategia Europa 2020*.

Il Piano strategico per la parità di genere, dunque, deve porsi le cinque priorità individuate dal PNRR (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e puntare alla risalita di 5 punti entro il 2026 nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality, che oggi vede l'Italia solo al 14° posto, con un punteggio di 63,5 punti su 100, inferiore di 4,4 punti alla media UE.

L'esigenza di un Piano complessivo di settore per le politiche di genere è dunque resa ancor più evidente dagli effetti della pandemia sul tessuto socio economico. Ad essa vari Paesi europei hanno già dato risposta dotandosi di Piani di settore, la cui adozione, pertanto, diviene anche un modo per allinearsi a tali scelte.

E' vero, infatti, che i temi delle pari opportunità sono stati affrontati a livello nazionale in una serie di provvedimenti adottati anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario. Ma se ne rende necessaria una messa a sistema per fornire il corretto armamentario giuridico di approccio alle problematiche. Ciò a maggior ragione alla luce delle indicazioni contenute nel PNNR che individua nel perseguimento della parità di genere un bene trasversale sotteso a tutte le missioni. Peraltro occorre tenere conto del fatto che una percentuale cospicua delle risorse del Recovery Fund saranno dedicate all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale e a quella ecologica, ambiti nei quali l'occupazione femminile presenta i livelli più bassi. Da qui l'esigenza di individuare azioni positive anche con investimenti formativi specifici che partano dai primi livelli dell'istruzione scolastica.

A tale fine si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un "Piano strategico nazionale per la parità di genere", in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. Tale Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

A tal fine vengono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, con funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali e territoriali coinvolti, e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute

nel Piano.
L'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere alle imprese, al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità.
Inoltre, presso il Dipartimento per le pari opportunità viene istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.
Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere, nonché l'individuazione dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere.

ART. 38.
(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

In attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della *Convenzione di Istanbul* (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, così come modificato, prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Nelle conclusioni in materia di "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica", adottate il 6 dicembre 2012 il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi-agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione e all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze; e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi. In proposito si ricorda che l'Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto alla violenza di genere attraverso il programma finanziario Daphne III, con una dotazione pari 116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Adottato con decisione 2007/779/CE, esso integra i programmi esistenti negli Stati membri e si basa sulle politiche e sugli obiettivi definiti nei due programmi precedenti (Daphne e Daphne II).
Il Piano straordinario persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di stalking, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.
Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata.

ART. 39.
(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

La disposizione di cui al comma 1, lett. a) ha ad oggetto il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito con legge n. 147/2013, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, sui finanziamenti erogati per l'acquisto o per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie, dei

nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi IACP e dei giovani di età inferiore ai 36 anni. Nel regime ordinario la garanzia è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale per finanziamenti di importo non superiore a 250 mila euro. In caso di inadempimento del Fondo opera la garanzia dello Stato.

L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 24 giugno 2021, ha previsto che, fino al 30 giugno 2022, e per le categorie che abbiano accesso con priorità al Fondo predetto, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro, la garanzia rilasciata dal Fondo sul mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale sia elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione, inteso come il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori. Il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria, con garanzia sino al 50%, sia l'attività straordinaria, con garanzia fino all'80% della quota capitale del finanziamento.

I dati ad oggi disponibili forniti dal Gestore del Fondo (CONSAP S.p.A.), seppur riferibili al relativamente breve lasso di tempo di operatività della misura emergenziale, evidenziano un andamento fortemente crescente delle domande di garanzia fino all'80% (n. 2.943 istanze ammesse alla garanzia dal 24 giugno 2021 al 20 settembre 2021) che, unito al medesimo trend riscontrato anche per l'accesso all'operatività ordinaria del Fondo (n. 41.546 domande ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020), testimonia il più che favorevole riscontro ricevuto dal settore.

Conseguentemente, la disposizione è finalizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, l'operatività straordinaria del Fondo in parola.

La disposizione, al comma 1, lett. b), proroga il termine di vigenza del regime fiscale agevolato, previsto dall'articolo 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riservato ai soggetti interessati all'acquisto della "prima casa" di abitazione che non hanno ancora compiuto i trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. In base al comma 9 del citato articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, il regime fiscale agevolato è applicabile agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legge e il 30 giugno 2022. La presente disposizione apporta modificazioni al suddetto comma 9, sostituendo il termine del 30 giugno 2022 con il termine del 31 dicembre 2022, al fine applicare il regime fiscale agevolato agli atti stipulati entro tale ultima data.

Il comma 2 prevede il rifinanziamento per 242 milioni di euro della dotazione del Fondo prima casa per l'intero anno 2022, ulteriore rispetto a quello previsto all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Inoltre, in considerazione del maggior rischio cui è esposto il Fondo in ragione della più elevata misura della garanzia concedibile, e sulla base dei dati ad oggi forniti dal Gestore, la disposizione, al comma 3, prevede di innalzare, relativamente a queste operazioni, la percentuale dell'importo garantito da accantonarsi a copertura del rischio per ogni finanziamento ammesso, portandola, dall'attuale 6,5% all'8% (o meglio riportandola allo stesso valore che aveva prima dell'intervento legislativo al riguardo avvenuto nel 2019).

Il comma 4 consente l'assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, riducendo da 29 a 23 anni il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 40.
(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

La disposizione sostituisce il comma 1-*ter* dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per canoni di locazione.

In particolare, prevede che ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti, titolari di reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.493,71 euro, spetti una detrazione paria 991,60 euro ovvero, se superiore, al 20 per cento dei canoni derivanti dai contratti stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, aventi ad oggetto la locazione dell'unità immobiliare, o una porzione della stessa, da adibire a propria abitazione principale. La disposizione normativa stabilisce che la detrazione non può essere superiore all'importo massimo di 2.000 euro.

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

È previsto che la detrazione spetti per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

ART. 41.
(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Il comma 1, ai fini della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani del 2022, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. Demanda a un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.
Il comma 2, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid–19 istituisce il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche pubbliche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.
Le nuove generazioni, infatti, sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell'emergenza, sono decisamente peggiorati. L'isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l'aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica. Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.
Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all'indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all'adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d'azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d'azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l'11% degli studenti risulta essere a rischio).
Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

ART. 42.
(Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)

In coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, la norma dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila.
Il Centro è individuato quale sede di svolgimento delle attività formative degli operatori e dei giovani volontari del servizio civile, assicurate e coordinate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

L'istituzione del Centro ha lo scopo di garantire omogeneità, consolidamento e qualità dei processi organizzativi e formativi del servizio civile. La scelta della sede si inserisce nel percorso volto alla promozione e al sostegno della ripresa e dello sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.
L'obiettivo generale è quello di dotarsi di uno strumento strategico, quale un Centro Nazionale, in modo di armonizzare i processi di formazione, facilitare e sostenere l'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente dei giovani operatori in termini di soft skills, competenze personali, sociali e di cittadinanza attiva e, al contempo, rafforzare il territorio abruzzese nel suo percorso di crescita e sviluppo a seguito del sisma 2009, facendo leva sulla creazione di un polo di eccellenza quale elemento catalizzatore nel processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e delle aree limitrofe.

ART. 43.
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

Il comma 1 definisce i LEPS quali interventi, servizi, attività e prestazioni integrate che la Repubblica assicura, ex art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
Il comma 2 demanda la realizzazione e la gestione dei LEPS agli ambiti territoriali sociali.
Il comma 3 demanda la definizione delle linee guida per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS, ad una apposita intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze
Il comma 4, relativamente ai LEPS per le non autosufficienze, definisce i settori di intervento degli ambiti territoriali sociali:
a) assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari rivolta alle persone non autosufficienti o anziane con ridota autonomia o a rischio di emarginazione.
b) Servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie.
c) Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.
Il comma 5 dispone che il SSN e gli ambiti territoriali sociali garantiscano l'accesso ai servizi alle persone non autosufficienti attraverso i PUA (punti unici di accesso) che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Prevede, inoltre, che Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS, che, per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Prevede, altresì, che, sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI) contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.
Il comma 6 prevede che gli ATS garantiscano l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4 e che tale offerta possa essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento

di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Detti contributi possono essere utilizzati esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.
Il comma 7 reca disposizioni per qualificare il lavoro di cura attraverso percorsi formativi ad hoc.
Il comma 8 affida al Ministero del lavori e delle politiche sociali, in collaborazione con ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e d'intesa con la conferenza unificata la definizione di strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, delle attività e dei programmi di formazione professionale, di progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti, nonché delle attività volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore.
Il comma 9 demanda a DPCM l'individuazione delle modalità attuative, delle azioni di monitoraggio e di verifica del raggiungimento dei LEP, di armonizzazione dei percorsi di valutazione, delle modalità attuative del numero unico nazionale
Il comma 10, integra il Fondo per le non autosufficienze di 100 milioni per l'anno 2022, di euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025. L'incremento si rende necessario per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
Il comma 11 demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la definizione dei LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza.
Il comma 12 prevede che in sede di prima applicazione siano definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione.
Il comma 13 individua le risorse per il finanziamento del LEPS negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza.

ART. 44.
(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

La norma prevede, al comma 1, l'incremento delle risorse previste nell'ambito del fondo di solidarietà destinate al potenziamento dei posti disponili servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa nella fascia di età 3 a 36 mesi nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. Ciò in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e "assicurare che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale". La misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzati le infrastrutture previste nell'ambito del PNRR (M4 C1 – Inv. 1.1).
Il comma 2, invece, stabilisce l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

ART. 45.
(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

L'articolo in esame si pone l'obiettivo di assicurare gradualmente il raggiungimento di un livello minimo garantito in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna in relazione al servizio di trasporto gratuito degli studenti disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica, attraverso la previsione di risorse aggiuntive nell'ambito della dotazione del fondo di solidarietà comunale da destinare allo scopo.

ART. 46.
(Credito d'imposta mezzogiorno)

La disposizione riscrive il perimetro "geografico" della misura secondo quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale.

ART. 47.
(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, la presente norma istituisce, al comma 1, un Fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori e la conseguente organizzazione di servizi accessibili e la realizzazione delle indispensabili infrastrutture.
La norma realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'articolo 3 comma 2, per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri. Dà inoltre attuazione all'articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che dispone che gli Stati riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottino tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per il turismo e la cultura.
Nel dettaglio, lo stanziamento incardinato sul fondo è destinato a finanziare tutta una serie di interventi tesi a consentire l'adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, fermo restando l'obbligo, da parte dei gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell'art.5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.
Ciò armonicamente ai profili dell'accessibilità, della visitabilità e dell'adattabilità e quindi anche sotto il profilo delle predisposizioni utili a facilitare l'accesso e la circolazione delle persone portatrici di disabilità verso e fuori tali strutture, consentendo, ove possibile, alle stesse di potersi spostare in autonomia, ai fini della piena fruizione dei siti e delle attività turistiche.
La possibilità di ottimizzare le predisposizioni per la fruizione turistica da parte delle persone portatrici di disabilità influisce anche sulla capacità nazionale di attrazione sui mercati internazionali quanto al meccanismo domanda/offerta turistica, determinando la necessità di rimanere concorrenziali in un mercato ormai globale, al pari di altre nazioni.
Ulteriormente, tale intervento consente anche di efficientare quella che è l'inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia personale, che è condizionata da fattori che ne ostacolano la piena partecipazione (limitazioni nella mobilità, barriere architettoniche, mancanza di sostegni mirati, etc.).
Quanto sopra, coerentemente al quadro di riferimento normativo costituito essenzialmente:

- dalla "Legge Quadro" 9 gennaio 1989, n.13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- dal decreto, attuativo della succitata legge, del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione di barriere architettoniche";
- dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (e s.m.i.), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), che tratta di superamento delle barriere architettoniche e di accessibilità negli articoli da 77 a 82 della "Parte II – Normativa tecnica per l'edilizia". In particolare, nella Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, l'articolo 82 tratta di Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Il secondo comma del presente articolo dispone che le norme di attuazione sono emanate con un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro per le disabilità.

ART. 48.
(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.
Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.
La presente disposizione mira a trasferire, dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il suddetto Fondo, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026. Inoltre, il Fondo viene ridenominato in "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro.

ART. 49.
(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Per favorire la partecipazione degli alunni con disabilità ad una didattica inclusiva, la presenza in aula, e le relazioni con i propri compagni, il sostegno di figure competenti e opportunamente formate gioca un ruolo fondamentale.
In tale contesto la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione svolge un ruolo fondamentale non solo per gli studenti stessi ma anche per le loro famiglie.
Si tratta di operatori specializzati la cui presenza può migliorare molto la qualità dell'azione formativa facilitando la comunicazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni d'autonomia. Il coinvolgimento di queste figure può risultare determinante nel supportare l'alunno e sollevare le famiglie da un impegno a volte molto gravoso. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione facilita la comunicazione dello studente con le persone che interagiscono con lui.
Gli alunni con disabilità nelle scuole del primo ciclo sono in costante aumento. Per l'anno scolastico 2019/2020, gli alunni con disabilità che hanno frequentato le scuole italiane sono stati quasi 300 mila, il 3,5% degli iscritti, oltre 13 mila in più rispetto all'anno precedente, con un incremento percentuale, ormai costante negli anni del 6%.
Quasi tutti hanno una certificazione in base alla Legge n.104 del 1992. Tuttavia, nonostante questa sia normativamente prevista ai fini dell'erogazione dei servizi per il sostegno scolastico, permane una quota marginale, pari all'1,6%, di alunni che non ha alcuna certificazione. L'età media si attesta a 8,4 anni nella scuola primaria e a 12,4 anni nella scuola secondaria di primo grado, valori poco più alti rispetto quelli medi generali.
Nelle scuole italiane gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (Assistente ad personam) che affiancano gli insegnanti per il sostegno, sono poco più di 57 mila. Figura Professionale intesa come "educatore" che ha una funzione di scaffolding utile a costruire, nei bambini con disabilità, competenze di autonomia emotiva, cognitiva e sociale, indispensabili a garantire una migliore inclusione con relazioni educative significanti all'interno del gruppo classe intero e che si distingue dal personale statale inquadrato nei ruoli dei collaboratori al quale è attribuita l'assistenza igienica e di base.
La disponibilità di queste figure professionali varia molto sul territorio. A livello nazionale il rapporto alunno/assistente è pari a 4,6; nel Mezzogiorno cresce a 5,5, con punte massime in Campania e in Molise dove supera, rispettivamente, la soglia di 14 e 11 alunni con disabilità per ogni assistente. La presenza di assistenti

aumenta nelle regioni del Centro e del Nord (4,4) raggiungendo i livelli più alti nella Provincia Autonoma di Trento, in Lombardia e nelle Marche, con un rapporto che non supera la soglia di 3,1 alunni per assistente.
Gli alunni con limitazioni nell'autonomia dispongono mediamente di 8,9 ore settimanali di presenza di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, per i più gravi le ore medie salgono a 11,5.
La domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta: il 5,7% degli alunni con disabilità avrebbe bisogno del supporto di questa figura professionale, ma non ne usufruisce. Tale quota sale al 7,3% nelle scuole del Mezzogiorno mentre diminuisce nel Centro al 4%. Le differenze territoriali si riscontrano soprattutto in relazione agli alunni con limitazioni più gravi che nel Nord ricevono in media quasi 2 ore settimanali di supporto in più rispetto al Mezzogiorno
Gli oneri economici di questi operatori sono interamente a carico dei Comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Per le scuole di secondo grado sono a carico delle Regioni.
Secondo quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuiti alle città metropolitane e province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.
A tal riguardo, l'ANCI e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17 giugno 2021, nell'esprimere avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali" hanno richiesto, a partire dall'anno 2022, di rendere strutturale il fondo istituito dall'articolo 1 comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale fondo infatti è stato incrementato di 25 milioni di euro solo per gli anni 2019, 2020 e 2021 e quindi, a partire dal prossimo anno, non è previsto alcun finanziamento.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'ANCI, sempre nella stessa seduta, hanno inoltre richiesto che risorse integrative siano previste per tutti gli alunni con disabilità sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e non solo per quelli delle scuole secondarie superiori.
La norma in questione intende, quindi, potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado nella prospettiva del raggiungimento di un livello della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1 in ogni ambito territoriale.
A tal fine, la misura prevede risorse integrative da destinare al finanziamento dei servizi che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 da assegnare agli enti territoriali (per una quota parte di 70 milioni) per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, e ai Comuni per le medesime finalità per una quota parte di 30 milioni.
Il Fondo previsto dal comma 1 è ripartito in favore degli enti territoriali con decreto dei Ministri per le disabilità e degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'Istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, da adottare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 50.
(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

La disposizione rifinanzia, per l'anno 2022, la dotazione finanziaria del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile. Il rifinanziamento del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.

Il comma 2 aggiunge, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare le risorse del Fondo, i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

ART. 51.
(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

La funzione sociale ed educativa dello sport è certamente riconosciuta da tutte le istituzioni mondiali anche alla luce delle recenti manifestazioni internazionali.
La stessa Commissione Europea nel Libro bianco sullo sport dell'11 luglio 2007 ha precisato che «lo sport rappresenta una sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale».
In continuità con gli obiettivi comunitari anche lo Stato italiano ha previsto specifiche azioni nel PNRR di recente approvazione che vanno verso la direzione di "Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola".
Lo sport ha un grande potenziale per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alla creazione di nuovi posti di lavoro grazie ai suoi effetti positivi sull'inclusione sociale, sull'istruzione e sulla formazione e sulla salute pubblica. Esso aiuta a contenere l'aumento della spesa sanitaria, delle spese per la sicurezza sociale migliorando la salute e la produttività della popolazione e garantendo una migliore qualità della vita. Contribuisce alla coesione sociale abbattendo le barriere sociali e migliora l'occupabilità della popolazione grazie al suo impatto sull'istruzione e sulla formazione. Pertanto, è chiaro che la chiusura totale o parziale di palestre, piscine e centri sportivi (oltre che delle scuole) per un lungo periodo ha inciso direttamente in maniera negativa sulla vita di milioni di cittadini, privando lo sport di quelle funzioni sociali, culturali ed educative sopra ricordate.
L'impossibilità di praticare sport di squadra o di contatto, l'obbligo del distanziamento sociale, l'impossibilità per gli studenti di svolgere le lezioni di attività motoria in modalità "a distanza" hanno fortemente limitato il ruolo sociale dello sport nella collettività, acuendo ulteriormente la già nota flessione dei tesseramenti alle Federazioni Sportive Nazionali.
Al fine, quindi, di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, nell'attuale contesto post-pandemico, si impone l'adozione di misure di sostegno alle Federazioni riconosciute dal CONI affinché, insieme ai ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali marginali (quali, ad esempio, pubblicità, sponsorizzazioni e sfruttamento dei diritti di privativa), pongano in essere ogni iniziativa utile ed efficace per consentire lo svolgimento delle competizioni sportive ed investire nello sviluppo delle infrastrutture esistenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili.
Su tali premesse, in considerazione dell'altissima funzione sociale riconosciuta allo Sport in termini di salute, benessere, crescita cognitiva, inclusione sociale, relazionalità, rispetto e buon uso delle risorse ambientali, la disposizione è finalizzata a supportare il ruolo primario delle Federazioni nel garantire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva in questa delicata fase post- pandemica.
La misura di cui ai commi da 1 a 4, che vale in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, a fronte del beneficio fiscale determinato sull'intero ammontare degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale per ogni anno di competenza, ha l'obiettivo di destinare la quota pari ad almeno il 20% degli stessi allo sviluppo dell'attività istituzionale (intendendo l'attività resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo).
Il beneficio è quindi riconosciuto a condizione che le Federazioni destinino la suddetta quota allo sviluppo delle infrastrutture, del settore giovanile e alla pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Al secondo comma, invece, la norma prevede le modalità di rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo.
L'obiettivo è quindi: (i) potenziare le infrastrutture per lo sport, favorire le attività sportive ad ogni livello attraverso misure di sostegno indirette necessarie per una progressiva implementazione e riqualificazione delle strutture e garantire un incremento dell'offerta sportiva; (ii) consolidare la funzione educativa dello Sport favorendo l'accesso all'attività sportiva già nei primi anni di età; (iii) sostenere la funzione solidaristica dello Sport.
Il comma 3 subordina la misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il comma 4 rifinanzia, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal

versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Il comma 5, al fine di consentire la ripartenza del settore sportivo e potenziare il supporto in favore degli interventi di manutenzione, ripropone per l'anno 2022 per i soggetti titolari di reddito d'impresa la disciplina dello "*Sport Bonus*", di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) e confermata dall'articolo 1, commi da 177 a 179, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). In particolare, la disposizione riconosce, esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa (diversamente dalla previgente disciplina che lo riconosceva anche in favore di persone fisiche ed enti non commerciali), un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2022 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d'imposta, al pari della previgente disciplina, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.

Ai fini dell'attuazione della misura agevolativa, la norma rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019 ove compatibili.

Titolo V
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Capo I
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

ART. 52.
(Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)

La disposizione modifica gli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 148/2015 estendendo i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti, in riferimento ai quali si prevede la possibilità di ricorrere ai trattamenti per tutte le causali di intervento. Sono inoltre ridotti da 90 a 30 i giorni di anzianità di effettivo lavoro necessari per accedere ai trattamenti.

ART. 53.
(Computo dei dipendenti)

La disposizione inserisce l'articolo 2-*bis* al d.lgs. n. 148/2015, in base al quale vanno computati nel calcolo delle soglie dimensionali tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che svolgano la prestazione lavorativa sia all'intero che all'esterno dell'azienda.

ART. 54.
(Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale)

La disposizione modifica l'articolo 3 del d.lgs. 148/2015 prevedendo l'aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale e il superamento degli attuali massimali per fasce retributive mediante la previsione di un unico massimale pari a 1.199,72 euro, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

ART. 55.
(Contribuzione addizionale)

La disposizione modifica l'articolo 5 del d.lgs. 148/2015 eliminando l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dal comma 1-bis per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici che abbiano stipulato il contratto di solidarietà. Viene inoltre introdotto il comma 1-ter, il quale prevede che per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi il contributo addizionale sia pagato in misura ridotta.

ART. 56.
(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)

Introduce il comma 5-*bis* all'articolo 7 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

ART. 57.
(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)

Si dispone la cessazione dell'efficacia dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 in base al quale ai lavoratori sospesi o con orario di lavoro ridotto non inferiore al 50% si applicavano le misure di condizionalità previste dall'articolo 22 del d. lgs. 150/2015.
In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi è previsto che il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi è prevista invece la sospensione del trattamento per la durata del rapporto di lavoro.

ART. 58.
(Esame congiunto in via telematica)

La disposizione modifica l'articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto di cui all'articolo 14, comma 2 del medesimo decreto.

ART. 59.
(Concessione delle integrazioni salariali)

La disposizione modifica l'articolo 16 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria siano concessi dall'INPS sede centrale e non più dalle sedi territoriali.

ART. 60.
(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

Modifica l'articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo il comma 3-*bis* il quale, sempre con riferimento alle sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, estende il campo di applicazione delle integrazioni salariale ordinarie a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà a prescindere dal settore di appartenenza.
Viene inoltre introdotto il comma 3-*ter* il quale conferma anche per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'accesso alla CIGS per le causali di cui all'articolo 21 comma 1 da parte delle imprese del trasporto aereo e del sistemo aeroportuale e dei partiti e movimenti politici indipendentemente dal numero dei dipendenti.

ART. 61.
(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

La disposizione reca modifiche all'articolo 21 del d.lgs. n. 148/2015 In particolare le lettere a) e b) precisano che la causale di riorganizzazione aziendale ed il relativo programma riguardano anche la realizzazione di processi di transizione, individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il ministero dello sviluppo economico.
La lettera c) precisa che il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze.
La lettera d) sostituisce il vigente comma 5 prevedendo, sempre per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, un incentivo all'utilizzo di contratti di solidarietà mediante l'aumento della riduzione media oraria che passa dal 60 al 80 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e l'aumento della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro che passa dal 70 al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

ART. 62.
(Accordo di transizione occupazionale)

La disposizione introduce l'articolo 22-*ter* al d.lgs. n. 148/2015 che disciplina l'accordo di transizione occupazionale, il quale prevede che per limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario

di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Con accordo sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego dei lavoratori. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all'articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

ART. 63.
(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

Modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 estendendo il contributo ordinario ivi previsto a tutti i nuovi beneficiari della CIGS, ovvero datori con più di 15 dipendenti e datori di lavoro del trasporto aereo e del sistemo aeroportuale e dei partiti e movimenti politici a prescindere dal numero dei dipendenti.

ART. 64.
(Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)

La disposizione modifica l'articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto di cui all'articolo 24, comma 3 del medesimo decreto.

ART. 65.
(Condizionalità e riqualificazione professionale)

La disposizione introduce l'articolo 25-bis al d.lgs. n. 148/2015, il quale prevede che i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, al fine di mantenere o sviluppare le competenze in vista della ripresa dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata partecipazione alle predette iniziative, in assenza di giustificazione, comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Contestualmente viene abrogato l'articolo 22 del d. lgs. 150/2015.

ART. 66.
(Fondi di solidarietà bilaterali)

La disposizione modifica l'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo, a decorrere dal 2022, l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria che occupano almeno un dipendente. È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale.

ART. 67.
(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

La disposizione modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, è prevista, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,

l'inclusione nei fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Viene eliminato l'assegno di solidarietà a decorrere dalle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

ART. 68.
(Fondo di integrazione salariale)

La disposizione modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro, non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che occupano almeno un dipendente e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
La durata dell'assegno di integrazione salariale, che sostituisce il vecchio assegno ordinario, è di 13 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e di 26 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
È modificata l'aliquota di contribuzione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di finanziamento del fondo, pari allo 0,50 per cento per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (0,40 per cento dal 2025 per i datori che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi) e allo 0,80 per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

ART. 69.
(Assegno di integrazione salariale)

La disposizione prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, venga eliminato l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 148/2015 e l'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del medesimo decreto è sostituito dall'assegno di integrazione salariale la cui durata per i fondi di solidarietà è stabilita in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata e comunque entro le durate massime complessive perviste dall'art. 4 comma 1 (24 mesi nel quinquennio mobile). È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ART. 70.
(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

La disposizione aggiunge il comma 1-bis all'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ART. 71.
(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

La disposizione prevede che, i fini del rilascio del DURC è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

ART. 72.
(Contratto di espansione)

La norma, al comma 1, lettera a), prevede che il contratto di espansione, di cui all'articolo 41 del d. lgs 148/2015, salvo quanto previsto al comma 1-bis, possa essere stipulato anche per gli anni 2022-2023.

Al comma 1, lettera b), la norma estende, per il medesimo periodo, la possibilità di stipulare il contratto in esame alle aziende con almeno 50 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.
Al comma 1, lettera c), si prevede, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022, un limite di spesa per i benefici riconosciuti dal comma 5-bis dell'articolo 41 d.lgs. n. 148/2015. In particolare ai sensi di tale ultima diposizione, ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 1, lettera d), incrementa il limite di spesa per il triennio 2022-2024 previsto dal comma 7 del medesimo articolo 41 a copertura dei benefici ivi previsti.

ART. 73.
(Disposizioni transitorie)

La disposizione aggiunge i commi 11-ter e 11-quater all'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevedendo, per il biennio 2022-2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 30, co. 1-*bis* è spostato al 30 giugno 2023.

ART. 74.
(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

La Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) viene estesa al settore della PESCA, ovvero ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

ART. 75.
(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 sono previste riduzioni dell'aliquota di contribuzione ordinaria del FIS (0,35 per cento per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti; 0,25 per cento per i datori di lavoro che occupano più di cinque e fino a quindici dipendenti, 0,11 per cento per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti e 0,56 per cento per i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano più di cinquanta dipendenti) e della CIGS (0,63 per cento per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti).

Capo II
Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria

ART. 76.
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

La disposizione modifica gli articoli 2-4 del d. lgs. 22/2015. La NASPI viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci attualmente esclusi dalla Naspi.

Viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi.
Il *décalage* inizia a decorrere dal sesto mese e non più dal quarto, per i disoccupati ultracinquantenni il *décalage* inizia a decorrere dall'ottavo mese.

ART. 77.
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

Introduce l'articolo 15-quinquies al d. lgs. 22/2015 con il quale viene innalzata la durata massima della DIS-COLL a 12 mesi rispetto agli attuali 6 mesi, la durata è pari al numero di mesi di contribuzione versata (attualmente invece è pari alla metà dei mesi di contribuzione versata). Viene riconosciuto il versamento contributivo ai fini pensionistici e il *décalage* viene applicato dal sesto mese e non più dal quarto.

Capo III
Sostegno del lavoro autonomo

ART. 78.
(Sostegno in caso di maternità)

La disposizione riconosce l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità, alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro.

Capo IV
Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione

ART. 79.
(Piani formativi aziendali)

Modifica l'articolo 118, comma 1, della legge n. 388/2000, prevedendo che i fondi interprofessionali possano finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.

ART. 80.
(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

Viene previsto il rimborso dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ai fondi interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

ART. 81.
(Misure in favore in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)

È previsto un incentivo all'assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale. In particolare viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del d. lgs. 148/2015, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi

del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

ART. 82.
(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)

È prevista l'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale.

ART. 83.
(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

Viene prevista la sottoscrizione nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di patti territoriali finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, diretti all'inserimento e al reinserimento di lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi e alla riqualificazione e al potenziamento delle conoscenze dei lavoratori già occupati.

ART. 84.
(Politiche attive per i lavoratori autonomi)

Vengono rafforzate le politiche attive anche in favore dei lavoratori autonomi mediante l'estensione del programma GOL ai lavoratori autonomi che chiudono la partita IVA e il potenziamento dello sportello del lavoro autonomo presso i centri per l'impiego. Vengono promosse convenzioni tra CPI, ordini professionali e associazioni di rappresentanza del lavoro autonomo al fine di formare all'auto-imprenditorialità e promuovere le transizioni occupazionali nel lavoro autonomo e professionale.

ART. 85.
(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

Viene riconosciuto ai lavoratori che costituiscono cooperative a seguito di un'operazione di *workers buyout*, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro annui. Dall'esonero sono esclusi i datori di lavoro di imprese oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, che non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti.

ART. 86.
(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)

È previsto un finanziamento del fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del d. lgs. 148/2015, per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica del medesimo art. 29.

ART. 87.
(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

È prevista l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Titolo VI
Sanità

ART. 88.
(Incremento Fondo sanitario nazionale)

Il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN per il prossimo triennio:

- innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 (comma 1);
- integrandolo ulteriormente di 100 (anno 2022), 200 (anno 2023) e 300 milioni (dall'anno 2024) per il concorso statale al finanziamento dei farmaci innovativi (comma 2);
- integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 per il finanziamento formazione specialistica dei medici.

ART. 89.
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

Il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, Serie Generale n. 23, prevede numerose azioni da implementare in una fase interpandemica che si traducono in sistemi di preparazione rispetto a scenari pandemici da virus influenzali che è necessario siano attuati in tutto il Paese. Sulla base dei contenuti del documento nazionale, dovranno quindi essere adottati dalle regioni e dalle province autonome i rispettivi Piani pandemici regionali e successivamente i necessari decreti attuativi. La norma proposta, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi, provvede ad individuare le risorse correnti necessarie per finanziare dette azioni, individuando una prima dotazione da rendere disponibile nell'anno 2022, ed una ulteriore da rendere disponibile nel 2023, al netto del finanziamento degli investimenti correlati che sono finanziati con risorse in conto capitale.

ART. 90.
(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

Comma 1. L'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della 30 dicembre 2020, n. 178, istituito presso il Ministero della salute, per un importo pari a euro 2.800.000.000, di cui 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
Allo stato attuale risulta che, le citate risorse sono state interamente impegnate dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione a ordini di acquisto riferiti a impegni assunti in esito alla Decisione del Commissione Europea C(2020) 4192 final.
Pertanto, per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini e farmaci già assunti a livello comunitario nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea, necessari a contrastare l'emergenza pandemica da COVID-19, nonché per garantire la somministrazione di dosi addizionali/booster alla popolazione secondo le opportune indicazioni della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute, appare necessario rifinanziare il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020, ulteriori 1.850.000.000 di euro. L'acquisto di tali farmaci e dosi vaccinali sarà finalizzato dalla competente articolazione del Ministero della salute.
Comma 2. Proroga fino alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria e comunque entro il 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, per l'utilizzabilità della App-immuni e della piattaforma, nonché di ogni trattamento di dati personali effettuato fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19. Entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi

ART. 91.
(Edilizia sanitaria)

La norma, al comma 1, incrementa lo stanziamento previsto per programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.
La ripartizione dell'incremento avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni. L'accesso alle risorse è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 2, premesso che i dispositivi di protezione individuale costituiscono una misura efficace per ridurre il rischio di infezione, e che il loro utilizzo dipende dalle diverse modalità di esposizione al rischio, riconosce, in coerenza con i contenuti del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, Serie Generale n. 23, la necessità di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale, di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, da stoccare in magazzini gestiti con criteri FIFO (First In First Out), sufficiente a garantire il fabbisogno in ambito assistenziale nei primi mesi di una emergenza pandemica influenzale. A tale fine, è prevista una autorizzazione di spesa a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
Il comma 3, sempre in coerenza con i contenuti del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, rende disponibili ulteriori risorse, a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica.
Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sarà ripartita la quota di spesa autorizzata dalla presente norma per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali. Con i medesimi decreti si provvede ad assegnare le risorse occorrenti alle Province di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.
Il comma 5 prevede che con i medesimi decreti, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni per il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.

ART. 92.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

Con le disposizioni di cui al comma 1, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi enti, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'art. 2 bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 2-ter, commi 1 e 5, del medesimo decreto-legge, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle stesse disposizioni.

La disposizione disciplina, inoltre, il percorso di stabilizzazione presso gli enti del servizio sanitario nazionale per il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari assunti a tempo determinato che abbiano svolto un periodo rilevante del proprio servizio nel corso dell'emergenza pandemica. In linea con i modelli generali di stabilizzazione già adottati in precedenza dal legislatore (cfr. art. 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), lo schema qui perseguito presuppone quali requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato il previo espletamento di procedure concorsuali o selettive, ivi incluse quelle previste dalla legislazione emergenziale (v. art. 2-ter D.L. 18/2020), e la maturazione di un periodo di servizio non inferiore a diciotto mesi purché una frazione significativa di esso – individuato in 6 mesi - sia stato svolto nel corso del periodo emergenziale.

Il comma 2 modifica le disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Al riguardo il limite della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni viene innalzato per mezzo dell'aumento, dal 5% al 10% dell'incremento annuo del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Si prevede, inoltre, che dall'anno 2022, la possibilità di avvalersi di un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale, prevista dal quarto periodo del comma 1 del citato articolo 11 qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali, è subordinata all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'individuazione di una metodologia per il calcolo degli ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite.

Il comma 3 stabilisce che disposizioni del comma 1 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 93.
(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

Il comma 1 autorizza la spesa 90,9 milioni per l'anno 2022, 150,1 milioni per l'anno 2023, 328,3 milioni per l'anno 2024, 591,5 milioni per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per i maggiori oneri per spesa di personale dipendente necessaria ad assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici rispetto a quelli previsti dal PNRR per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione delle risorse fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il comma 2 prevede un finanziamento a sostegno delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Obiettivo primario della LILT è quello affrontare la lotta contro i tumori con tutti i mezzi ed in particolare attraverso la Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), la Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), la Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari). L'Ente svolge altresì attività di ricerca attraverso l'assegnazione di borse di studio e finanziamenti di progetti di ricerca ed attività di formazione. Si fa presente che la LILT riceve un contributo dal Ministero della salute attraverso il cap. 3412 "Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" sullo stesso capitolo gravano i contributi che l'Italia deve versare annualmente all'OIE e allo IARC.

Il comma 3 è finalizzato a potenziare il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa degli Ordini territoriali, che in taluni casi stenta a decollare, nonché a conseguire economie di scala accentrando a livello unitario l'architettura e gestione di una rete nazionale che connetta tutte le realtà ordinistiche locali.
In particolare, la proposta intende affidare alle Federazioni Nazionali, nell'ambito delle relative funzioni istituzionali di supporto e coordinamento, il compito di realizzare una intranet che consenta di "mettere in rete" tutte le realtà ordinistiche locali, fornendo loro servizi di supporto, anche al fine di agevolare l'adempimento da parte degli stessi dei numerosi obblighi previsti dalla normativa vigente.
Gli Ordini rappresentano, infatti, in molti casi, realtà lavorative di dimensioni ridotte e con tale previsione si intende porre a loro disposizione un'infrastruttura informatica che possa agevolare gli scambi informativi, nonché loro la quotidiana azione amministrativa, nel rispetto dell'autonomia degli Ordini stessi, poiché tale attività è affidata ad una Federazione che, in modo unitario e democratico, tutti rappresenta.
L'importanza di tale infrastruttura tecnologica, finalizzata anche all'aggiornamento in tempo reale dell'Albo Unico Nazionale, tenuto, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 dalle Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie e costituito dall'insieme degli albi territoriali dei singoli Ordini, emerge in modo ancor più evidente alla luce della normativa europea in materia di Tessera Professionale Europea (European Professional Card–EPC) e Meccanismo di allerta. Tale sistema di allerta per le professioni aventi ripercussioni sulla salute pone l'obbligo per le Autorità giudiziarie nazionali di informare tempestivamente il Ministero della salute e gli Ordini circa i provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale delle professioni sul territorio. Il meccanismo di allerta consente di scambiare informazioni fra gli Stati membri dell'Unione Europea relativamente ad azioni disciplinari, a sanzioni penali adottate o a qualsiasi altra circostanza specifica grave, che potrebbe avere conseguenze sull'esercizio professionale. Gli Stati membri sono in questo modo informati, nel rispetto della protezione dei dati personali, della circostanza in base alla quale il professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o di divieto - anche solo a titolo temporaneo - dell'esercizio professionale. Il Ministero della salute o gli Ordini professionali devono avviare l'allerta entro tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della sanzione ed informare per iscritto il professionista interessato. Le allerte vengono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o limitazione dell'esercizio professionale. Le allerte riguardano non solo i casi di radiazione e sospensione (non è prevista per i casi di avvertimento e censura), ma anche altri motivi di cancellazione come la perdita del godimento dei diritti civili (interdizione o inabilitazione comunicati dall'Autorità giudiziaria), oppure per altri motivi quali la morosità, la richiesta di cancellazione.
Tale meccanismo integrato a livello europeo e le tempistiche molto ristrette per le allerte possono assolvere correttamente alla funzione a cui sono deputate esclusivamente attraverso un interscambio informativo immediato, che può essere realizzato concretamente e reso operativo in modo efficace unicamente con il collegamento in rete di tutti gli Ordini e delle relative Federazioni.

ART. 94.
(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

La disposizione di cui al comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 le misure straordinarie già introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, successivamente rimodulato ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per effetto del protrarsi dello stato di emergenza fino a tutto il 31 dicembre 2021.
Le disposizioni di cui al comma 2, concede alle regioni e province autonome la possibilità di coinvolgere le strutture private accreditate, per un ammontare non superiore a 150 milioni di euro su base nazionale, per recuperare le prestazioni non erogate negli anni 2020 e 2021 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, anche attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dai budget attribuiti per gli anni 2020 e 2021. Tali strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022.
Il comma 3, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, autorizza la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il comma 4 prevede che il Ministero della salute verifichi, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, nei limiti massimi

degli importi di cui al comma 3 impiegati per la finalità di cui al comma 1. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 1, il finanziamento o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione e provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

ART. 95.
(Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l'appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, la norma demanda ad un Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'aggiornamento, entro il 30 giugno 2023, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale e l'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella sceda di dimissione ospedaliera.
Le tariffe massime costituiranno limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e saranno aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni.

ART. 96.
(Tetti di spesa farmaceutica)

Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, la disposizione rimodula il valore percentuale del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandolo all'8 per cento per l'anno 2022, all'8,15 per cento per l'anno 2023 e all'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. La norma dispone che il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali resta fermo.
Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
Le percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
L'attuazione della nuova rimodulazione è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da AIFA previo parere della CTS, da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 97.
(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID)

Prevede che i dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa per la razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale.

ART. 98.
(Finanziamento aggiornamento LEA)

Alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 556, della L. 28-12-2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), sono attribuiti compiti

specifici in tema di definizione dei livelli essenziali; in particolare la Commissione procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza e acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
Annualmente, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della predetta legge, formula una proposta di aggiornamento dei LEA.
La Commissione, nella nuova composizione, ha proseguito nell'attività di aggiornamento delle richieste LEA, anche attraverso l'implementazione della apposita procedura online pubblicata sul portale del Ministero della salute dal 6 giugno 2019, con la quale si è inteso fornire un iter strutturato e trasparente agli stakeholder, pubblici e privati, sulle modalità di attivazione del percorso di revisione dei livelli essenziali di assistenza, collegando tutti gli attori coinvolti (Commissione aggiornamento LEA, Cabina di Regia HTA, AGENAS, AIFA, ISS, attraverso un lavoro istruttorio di back office che garantisca la valorizzazione delle rispettive competenze).
La disposizione è giustificata dal rilevante incremento del numero di richieste di inclusione e aggiornamento dei LEA registrato negli ultimi anni.
Dal 2016, primo anno di attivazione della Commissione, al 2018 risultano pervenute rispettivamente a 1, 2 e 6 richieste. Si sono registrate invece 56 richieste nel 2019 e 122 nel 2020.
Al fine di rendere più efficace l'attività della Commissione, la Direzione Generale della Programmazione ha operato affinché le richieste di aggiornamento venissero valutate nell'ambito di specifiche articolazioni interne: tre Sottocommissioni, coincidenti con i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del dPCM 12 gennaio 2017 (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) Nel corso del 2021, le Sottocommissioni, istituite in seno alla Commissione medesima, hanno concluso l'esame di 33 gruppi omogenei di richieste di aggiornamento dei LEA, corrispondenti a 62 singole richieste.
Le richieste pervenute di inclusione o aggiornamento, che per il 49% provengono da associazioni di pazienti e/o cittadini, per il 39% da società scientifiche o enti del SSN, e per il 12 % da produttori di tecnologie sanitarie, dimostrano un crescente fabbisogno sanitario non soddisfatto. Alcune hanno rilevanza rispetto a priorità sanitarie riconducibili anche a proposte normative nazionali e/o regionali.
In attesa della definizione del decreto tariffe, ai sensi dell'articolo 64 del dPCM 12 gennaio 2017, la precedente Commissione ha proposto, al termine del triennio, una richiesta di aggiornamento isorisorse (articolo 1, comma 559 della legge 208/2015).
Difatti, l'unico stanziamento di bilancio finalizzato all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in attuazione dei principi di equità, innovazione e appropriatezza, è stato previsto dall'art. 1 comma 555 della stessa legge, per l'anno 2016, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.
Tanto premesso, al fine di consentire l'aggiornamento dei LEA e l'inserimento di prestazioni in modo continuativo, nonché per garantire che l'erogazione dei LEA avvenga in tutte le regioni in relazione a specifici livelli, si prevede uno stanziamento annuale che si quantifica in 200 milioni di euro.

ART. 99.
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

L'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014 e 0,32% per il 2021), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-bis, ha reso fino ad oggi impossibile l'assegnazione di dette risorse sulla base dei criteri previsti dalla richiamata normativa. Va anche tenuto presente che le finalità previste nella norma originaria sopra richiamata sono state di fatto superate dalla legislazione successiva.
Il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2021, affidando al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, il

compito di ripartire le rispettive quote premiali "*tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome*".
La norma, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi anni, rinnova anche per il 2022 detta modalità di ripartizione.

ART. 100.
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

La disposizione proroga anche per il 2022 le misure di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021, che volte a far fronte agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, nonché diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini e, in particolare, degli operatori sanitari, attraverso due linee di intervento.
Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento, indirizzata all'area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2022, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza.
Con la norma proposta viene altresì prorogato al 2022 il fondo destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.

ART. 101.
(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)

La disposizione prevede l'attribuzione, per le particolari condizioni del lavoro, una specifica indennità di pronto soccorso alla dirigenza medica ed al personale del comparto sanità, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

ART. 102.
(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)

L'articolo prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), istituite dall'articolo 4-bis del DL 18/2020 e prorogate dall'articolo 1, comma 425, della legge n. 178 del 2020, al fine di garantire per tutto il primo semestre del 2022 la continuità delle funzioni assistenziali svolte dalle stesse sul territorio. Il trend di circolazione del virus conferma infatti la necessità di mantenere la piena operatività dei presidi territoriali preposti al tracciamento ed alla presa in carico dei pazienti covid trattati a domicilio o in quarantena, almeno sino alla entrata in vigore della disposizione sulle stabilizzazioni del personale sanitario di cui all'articolo 92 che parimenti concorreranno, in quota parte, al rafforzamento della assistenza territoriale.

Titolo VII
Scuola, Università e ricerca

ART. 103.
(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dispone un incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 1, lettera a) vincola le misure di reclutamento del personale, entro il limite di spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'esigenza di provvedere a tale reclutamento è resa indispensabile dalla necessità di rimuovere l'ampio divario esistente rispetto al valore medio della UE nel rapporto studenti/docenti. Per colmare tale divario occorrerebbe che il numero di docenti di ruolo aumenti di circa 45.000 unità entro il 2026, accrescendo di oltre il 40 per cento l'organico del 2020. Allo scopo di agevolare i processi di selezione e assorbimento di un elevato numero di nuovi docenti nell'organizzazione del sistema universitario, l'obiettivo può essere ottenuto solo programmando un graduale aumento dei flussi di ingresso, secondo una progressione geometrica che tiene conto del turn over già programmato e dei flussi programmabili sulla base delle dinamiche del reclutamento universitario.

Con la disposizione in argomento, dunque, si provvede ad un parziale recupero del rapporto docenti/studenti rispetto alla media UE, avviando un percorso virtuoso che si confida di poter accrescere negli anni venturi. Al fine di orientare al meglio la destinazione delle risorse per il reclutamento di cui al presente comma, si ritiene che le stesse debbano essere ripartite non utilizzando i consueti criteri di riparto del FFO, ma attraverso altri criteri, individuati in un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tenendo conto, in particolare, degli elementi di maggiore premialità del sistema (Valutazione della qualità della ricerca-VQR e valutazione delle politiche di reclutamento). Si prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive indicate dalla presente disposizione possano essere impiegate solo per l'assunzione di RTDB ovvero, con riferimento ai professori ordinari ed associati, solo attraverso procedure competitive ex art. 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Il comma 1, lettera b), destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale tecnico amministrativo delle università. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Il comma 1, lettera c), vincola una quota dell'incremento del FFO disposto ai sensi del comma 1 ad una specifica finalità del Fondo finalizzata ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure ex lege n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo).

Il comma 1, lettera d), vincola una quota dell'incremento del FFO disposto ai sensi del comma 1 ad una specifica finalità del Fondo finalizzata alla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento di cui al presente comma, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Il comma 1, lettera e), aumenta l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere la cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l'attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Detto importo è omnicomprensivo: include la quota relativa ai contributi previdenziali, la quota di fondi previsti dalla legge (pari al 10% della borsa lorda di dottorato per il

secondo e terzo anno) per missioni, e la quota per la maggiorazione del 50% della borsa (anche essa prevista dalla legge) qualora un dottorato vada per un periodo definito all'estero per esigenze di ricerca.
Il comma 2 incrementa il fondo destinato a finanziare le residenze universitarie ed i collegi universitari di merito.
Il comma 3 riconosce un contributo annuale pari ad euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2022, in favore degli enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e del Museo Galileo di Firenze.
Il MUR ha infatti individuato alcune Regioni particolari realtà, radicate sul territorio regionale ma a carattere nazionale, che da decenni sono considerate quali grandi istituzioni per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, italiana ed europea.
Dal punto di vista museologico, oltre che metodologico, va sottolineato che i tre centri espositivi cui la presente norma si riferisce hanno caratteristiche molto diverse e complementari, che saranno sfruttate al massimo nel lavoro di ricerca per offrire un approccio multidimensionale alla comunicazione scientifica oggi:

- la Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli è un centro scientifico di nuova generazione in cui i contenuti sono presentati in forma di esperienze che è possibile compiere utilizzando installazioni interattive (eexhibit hands on) che mostrano fenomeni scientifici in modo spettacolare e coinvolgente. Le attività espositive e didattiche si intrecciano a quelle di formazione e creazione di impresa, facendo di Città della Scienza un modello originale nel panorama internazionale;
- il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (MMUST)) raccoglie e interpreta l'eredità scientifica e tecnologica del nostro Paese dalla Rivoluzione Industriale ai giorni nostri. È impegnato a sviluppare metodologie informali e a coinvolgere i cittadini in programmi per l'educazione alle STEM e per il potenziamento delle competenze del XXI secolo. Studia e comunica nel mondo l'opera di Leonardo ingegnere e tecnologo come emblema di una visione unitaria del sapere.
- il Museo Galileo di Firenze – Istituto e Museo di Storia della Scienza, rappresenta una delle principali istituzioni a scala internazionale attive nella museografia scientifica e nelle attività di documentazione e di ricerca, e si occupa di formare una biblioteca di storia delle scienze e di raccogliere materiale scientifico utile agli studi di storia delle scienze. Possiede un'importante collezione di strumenti scientifici (tra i quali gli unici pervenutici di Galileo), oltre a una biblioteca di ricerca di oltre 170.000 volumi.

Il comma 4 prevede d la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di un'Istituzione AFAM, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610
In particolare, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 5 comma 1, prevede che "Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione…Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno". La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'articolo 1, comma 342, ha previsto che "A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015". La normativa in esame da un lato prevede che il Presidente, quale rappresentante legale dell'Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), dall'altro non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni. Tale disciplina pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.
Il comma 5 prevede la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM
In particolare, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 10 comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga "una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è

trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari". Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All'articolo 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR. Tanto più che nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (governance) è prevista l'attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l'attribuzione allo stesso della valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM. L' intervento normativo proposto sancisce dunque l'abrogazione del comma 645 dell'articolo 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l'attribuzione di compensi, indennità o gettoni di presenza ai componenti del nucleo di valutazione.

Il comma 6 destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

In particolare, il comma 892 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE. La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all'adozione del d.P.C.M. previsto dall'articolo 22-bis del D.L. 50/2017, si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex "istituti musicali pareggiati" e di 5 accademie di belle arti "storiche". Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni. Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali

istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.
Il comma 7 destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

ART. 104.
(Misure a sostegno della ricerca)

Il comma 1, primo periodo, reca un incremento del FOE per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Tenuto conto dell'attribuzione di specifiche risorse a beneficio del CNR e tenuto conto delle somme vincolate ai sensi dei seguenti punti a) e b),
Il comma 1, lettera a), prevede che 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca del MUR, ad eccezione del CNR. Nell'ambito di tale incremento una quota, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale
Il comma 1, lettera b) destina 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca. L'esigenza dell'istituzione del fondo in parola è determinata dal processo di revisione normativa del "pre-ruolo" universitario – che è attualmente all'esame del Senato (AS 2285). Nell'ambito di tale provvedimento, infatti, si renderà necessaria l'adozione di una disciplina transitoria che dovrà prevedere, con le modalità che saranno definite nella predetta proposta di legge, anche specifici interventi per agevolare la transizione verso la nuova ed innovativa definizione del preruolo degli EPR. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 40 milioni di euro, costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del preruolo. In ogni caso si prevede fin da ora che i passaggi di livello dovranno conseguire a procedure selettive, la cui valutazione è rimessa ad una commissione con componenti tutti esterni all'ente.
Il comma 1, lettera c) destina 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli EPR. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce un mero limite di spesa.
Il comma 2 incrementa il fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per il 2024.
Il comma 3 istituisce il "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.
Il comma 4 si prefigge l'obiettivo di sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il Fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del

2016, dopo anni di mancato finanziamento. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, costituisce limite di spesa.
Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni normative inerenti la disciplina dell'agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge.

ART. 105.
(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il più grande ente pubblico di ricerca nazionale con sette dipartimenti scientifici e 91 Istituti di ricerca dotati di autonomia scientifica. Si tratta dunque di una realtà complessa che opera in tutti i settori della ricerca, dalla biomedicina all'archeologia, con circa 8.500 dipendenti, in oltre 224 sedi secondarie, laboratori su tutto il territorio nazionale, oltre 270 collaborazioni nazionali ed internazionali, oltre 140 partecipazioni societarie, due basi di ricerca internazionali ai poli. In ragione di tale complessità il Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresenta un attore fondamentale nella vita sociale e culturale del nostro paese e ha visto negli ultimi anni una forte e repentina crescita, sia sotto il profilo delle competenze che delle nuove attività di ricerca, dettata dalle molteplici sfide e grandi eventi, non ultimo quello epidemiologico, che hanno investito non solo l'Italia ma l'intera comunità internazionale. In particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato chiamato, quale principale ente pubblico di ricerca nazionale, a supportare le più importanti scelte politiche ed economiche del Paese su temi di grandissimo rilievo, quali l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie, lo studio e l'applicazione di materiali innovativi nonché lo studio della biomedicina cellulare e molecolare determinanti per lo sviluppo e l'innovazione del nostro tessuto sociale e produttivo.
In ragione di quanto detto, si giustifica, pertanto, l'adozione di norme specifiche per il CNR che prevedano modalità di ulteriore finanziamento delle proprie attività diverse da quanto previsto, anche nella presente legge di bilancio, per gli altri enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.
Per realizzare tale obiettivo, da una parte occorre uno specifico investimento finanziario, e dall'altra è necessario consolidare rapidamente il sistema superando diverse criticità che incidono sulla funzionalità ordinamentale, amministrativa e programmatica, valutando mirate azioni di messa a punto anche della normativa. In ragione di tali esigenze la presente disposizione mira proprio a favorire il rilancio del più grande Ente pubblico di ricerca nazionale mediante un intervento con il quale si possa ulteriormente valorizzare il grande patrimonio tecnico-scientifico acquisito nel tempo.
Nello specifico la norma individua al comma 1 le finalità di riorganizzazione della struttura amministrativa e di rilancio delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) attraverso l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione e rilancio del CNR con la procedura indicata al comma 5.
Il comma 2 prevede l'istituzione di Comitato strategico per il rilancio dell'ente *(Supervisory Board)*, composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. A tali componenti viene riconosciuto il compenso dei componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al riguardo, si rammenta che tale compenso è pari a 20.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione (vedasi art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30.07.2021 recante "Costituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, ai sensi del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 7").
I commi 3, 4 e 5, disciplinano le modalità di approvazione del Piano, indicando la necessità che esso muova, da un lato, da una mappatura delle principali informazioni riguardanti lo stato dell'arte dell'organizzazione sia sotto il profilo amministrativo che tecnico scientifico; dall'altro attraverso l'elaborazione di un vero e proprio piano di riorganizzazione in grado di valorizzare ed implementare i processi strettamente attinenti all'individuazione degli obiettivi strategici di natura tecnico-scientifica e di semplificare e rivedere le regole di governo, in modo da consentire una migliore e più snella gestione dell'ente in termini generali ovvero assicurare che l'autonomia degli istituti, presupposto necessario per la scienza, sia coniugata con funzioni di supporto e controllo che assicurino sostenibilità e sviluppo dell'ente e valorizzazione dei ricercatori. Si tratta, dunque, di una azione proiettata al futuro, proprio perché partendo dalle buone pratiche messe in campo e dagli obiettivi raggiunti sin qui, l'ente sia messo in condizione di raggiungere ulteriori qualificanti risultati con la rapidità di una gestione commissariale e il contributo della rete scientifica dell'ente. In questo modo l'ente potrà riprendere al termine dell'attuazione del piano, con i nuovi organi ritualmente nominati, in maniera più efficace ad esprimere il suo potenziale. Strumento chiave per la realizzazione del nuovo piano sarà anche una

messa a punto degli strumenti di governance. Strettamente connessa allo stesso sarà, infatti, la revisione dell'organizzazione sotto il profilo manageriale e gestionale del CNR. Il piano di rilancio dovrà prevedere: azioni di riorganizzazione per un sistema di gestione e controllo dei principali processi amministrativi e contabili che possano supportare al meglio la rete scientifica del CNR; un piano di attività scientifiche, comprensivo del piano di fabbisogno, elaborato con attenzione non solo alla in un'ottica non solo di sostenibilità ma anche di rilancio delle attività anche grazie alle risorse messa da subito a disposizione. Il piano di rilancio sostituirà il piano triennale di attività attualmente non aggiornato per il triennio 2020-2022 e costituirà la base di azione dei nuovi organi. Il piano sarà accompagnato dal completamento delle azioni, già intraprese dalla nuova governance, di razionalizzazione della rete scientifica, di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e di revisione dei regolamenti di autonomia. Il piano potrà, altresì, contenere anche eventuali modifiche statuarie e proposte di revisione della normativa applicabile al CNR nell'ottica di una riflessione per il miglioramento della politiche e del sistema nazionale della ricerca in linea con le sollecitazione dell'Unione europea (Comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" COM(2020) 628 final).

Il comma 6 stabilisce che si svolga uno specifico monitoraggio sulle azioni indicate nel piano, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti impedisce che il CNR possa beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto al comma 9.

Il comma 8 reca la concessione di un contributo, a favore del CNR, di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022. Una quota di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, è, tuttavia, vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale. Di converso, si prevede che i restanti 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 possano finanziare le azioni di riorganizzazione e di rilancio contenute nel piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022,2023 e 2024.

Il comma 9 reca un ulteriore contributo a beneficio del CNR, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui, tuttavia, l'ente potrà avvalersi solo in caso di valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste dal comma 6.

ART. 106.
(Contrasto della "Xylella fastidiosa")

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 destinata alle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

ART. 107.
(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

La disposizione proroga fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 gli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-*ter*, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. personale Covid). Tale proroga si rende necessaria per fare fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica. La proroga del termine fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022 potrà avvenire nel limite delle risorse stanziate dalla norma in esame di incremento del fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito con il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 109 del 28 agosto 2020.

ART. 108.
(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

La norma recepisce le indicazioni provenienti a livello europeo volte a riconoscere e valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. Al fine di rendere più attrattiva tale professione, si intende, quindi, premiare l'impegno profuso nella peculiare attività di insegnamento, nella promozione della comunità scolastica e nel costante aggiornamento professionale. Per tale motivo, si dispone che lo

stanziamento previsto nell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituita dall'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia pari 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il comma 593 demanda l'utilizzo delle risorse del Fondo alla contrattazione collettiva, nel rispetto dei criteri tesi alla valorizzazione dell'impegno e della dedizione nell'attività didattica, della promozione della comunità scolastica e dell'aggiornamento professionale continuo.

ART. 109.
(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

L'educazione motoria, pur rientrando nel curricolo della scuola primaria, non è affidata ad un docente specifico. Stando al quadro attuale, in mancanza di un insegnante con requisiti professionali specifici, l'insegnamento di tale disciplina è affidato a un docente generico secondo il modello dell'insegnante unico di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137.
Alla luce di quanto premesso, la norma in esame – anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – introduce l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria" a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
Il comma 1 introduce, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria" per le classi quinte e quarte.
Il comma 2 prevede che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte progressivamente a partire dalle classi quinte nell'anno scolastico 2022/2023 e nelle classi quarte a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
Il comma 3 indica le modalità di accesso all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria e individua i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.
Il comma 4 equipara lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria a quello degli insegnanti del medesimo grado di istruzione.
Il comma 5 disciplina l'organico degli insegnanti di educazione motoria, prevedendo che, per ciascuna classe delle scuole primarie, lo stesso sia determinato in ragione di non più di due ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario curricolare per le sole classi che non adottino il modello del tempo pieno. Per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza, ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti.
Il comma 6 prevede che i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, in fase di prima applicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
Il comma 7 demanda ad un decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, l'individuazione:
a) del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria,;
b) del numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria.
Il comma 8 prevede che i decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria della scuola primaria.

Ai sensi del comma 9, nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze, subordinatamente all'emanazione del decreto di cui al comma 7.
Il comma 10 prevede che, a decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 110.
(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Il comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
L'esigenza di incrementare il Fondo unico nazionale (di seguito FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, sorge per soddisfare diverse esigenze.
Preliminarmente, per non vanificare il positivo impatto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel C.C.N.L. 8 luglio 2019 – Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici – per il triennio 2016/2018. Infatti, per effetto delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici, attinenti agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse dei rispettivi FUN, subiscono una importante contrazione.
Si deve poi considerare che il dirigente scolastico si trova a vedere concentrate sulla sua figura una molteplicità di funzioni e di responsabilità che, negli altri settori della pubblica amministrazione, vengono affidati ad una pluralità di risorse dirigenziali. A ciò si aggiunge la circostanza che il dirigente scolastico non riceve un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Di seguito si riporta una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente. Da ciò si ricava la necessità di incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione.
L'ambito di intervento del dirigente scolastico nell'attuale contesto normativo è ampio e complesso, e richiede competenze specifiche in campi assai eterogenei, quali, per citarne alcuni, quelli didattici e pedagogici (realizzazione del PTOF), tecnici specialistici (sicurezza degli edifici scolastici), giuslavoristici (gestione del personale).
Il legislatore ha tenuto conto della specificità del profilo professionale, e pur collocando la dirigenza scolastica nell'ambito della dirigenza dello Stato, la tiene distinta dalla dirigenza amministrativa, come ribadito anche dalla c.m. Funzione Pubblica 31.07.2002.
La disciplina della qualifica dirigenziale nella scuola autonoma (DPR n. 275/1999) è inizialmente recata dal decreto legislativo n. 59/1998 che, in attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 59/1997, introduce nel decreto legislativo n. 29/1993 gli artt. 25-bis e 25-ter, successivamente trasfusi nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165/2001.
In tale contesto normativo i principali compiti e funzioni del dirigente scolastico sono i seguenti:

- assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica in tutte le sue prerogative funzionali;
- rappresenta legalmente l'istituzione scolastica, da cui deriva la legittimazione processuale passiva nelle controversie civili e di lavoro relative agli atti emanati nell'esercizio delle sue funzioni;
- ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici;
- assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- promuove iniziative e interventi per favorire il successo formativo di ciascuno studente;
- promuove lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;

- favorisce la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e interagisce con gli EE.LL. per la realizzazione del PTOF;
- presenta periodicamente al consiglio di circolo, o al consiglio di istituto, motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica;
- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- esercita il potere disciplinare;
- è titolare delle relazioni sindacali.

Il dirigente scolastico è inoltre responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. I suoi principali compiti, come previsti dal decreto interministeriale n. 129/2018, sono i seguenti:

- predispone il Programma annuale, in base al quale si concretizza la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione del PTOF;
- assume gli impegni di spesa, e firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al Direttore SGA;
- stipula la convenzione per il servizio di cassa;
- nel rispetto dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio d'istituto e nei limiti stabiliti della normativa vigente, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma annuale per:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture;
b) contratti di sponsorizzazione;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;

Le prerogative del dirigente scolastico sopra richiamate sono state integrate dalla legge n. 107/2015, che, oltre all'articolo 1 comma 78, risulta innovativa soprattutto ai commi 4, e 127, per i seguenti aspetti:

- al comma 4 è previsto che il PTOF sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. La nuova norma supera la precedente disposizione (che prevedeva l'intervento del Consiglio di istituto) e rende ancora più rilevante e centrale il ruolo del dirigente scolastico soprattutto in termini di leadership educativa e culturale.
- al comma 127 è attribuita al dirigente scolastico il compito di valorizzare il personale meritevole mediante l'assegnazione di un bonus premiale riconosciuto secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, ulteriori elementi di complessità, che devono essere gestiti dal dirigente, sono stati introdotti nel contesto scolastico, in particolare è necessario richiamare i seguenti aspetti:

- in qualità di datore di lavoro, assume la responsabilità diretta relativa alla sicurezza del personale e degli allievi – ospitati non raramente in edifici che presentano criticità strutturali ed impiantistiche di varia natura**;**
- è il titolare del trattamento dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR);
- è responsabile della attuazione e applicazione delle misure organizzative individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza al fine di prevenire il rischio di situazioni di corruzione;
- garantisce l'applicazione delle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- è responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale della scuola.

Occorre infine rilevare che, a fronte della sempre maggiore stratificazione normativa che caratterizza il settore, della eterogeneità delle questioni da gestire e dell'ampio spettro di responsabilità in capo al dirigente

scolastico, il supporto fornito dal personale di segreteria risulta spesso non adeguato, principalmente per le seguenti ragioni:

- elevato numero di posti vacanti di Direttore SGA, con conseguente ricorso a Assistenti Amministrativi in sostituzione, oppure Direttore SGA reggente;
- numero degli Assistenti Amministrativi insufficiente per il carico di lavoro da smaltire;
- mancanza di formazione specifica: si pensi ad esempio alla necessità di utilizzare software applicativi per la gestione delle pratiche pensionistiche, o per la ricostruzione di carriera, da parte di personale con conoscenze informatiche minime e superficiali.

Da ultimo un cenno alla delega di funzioni del dirigente, e al conferimento di incarichi al personale, per evidenziare che, se da un lato è prevista tale possibilità, dall'altro non vi è alcun obbligo contrattuale che imponga l'accettazione di ulteriori impegni: in tale condizione risulta spesso arduo, se non impossibile, ripartire in maniera efficace ed efficiente i compiti e le funzioni tra il personale, con la conseguenza di un maggior carico di lavoro per il dirigente scolastico e soprattutto di un impoverimento della offerta formativa disponibile per il territorio.

La necessità del comma 2 sorge dalla considerazione che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca – sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

ART. 111.
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

Estende anche all'anno scolastico 2022/2023, la misura prevista dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della quale alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Inoltre, alle medesime istituzioni scolastiche autonome non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi. Con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Si incrementa, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della misura.

ART. 112.
(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che tale deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo, l'individuazione:

a) degli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;

b) delle soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per i gradi della scuola primaria e della secondaria di primo e di secondo grado;
c) dei parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie;
d) della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e conseguentemente il numero delle predette classi, nell'ambito del fabbisogno di personale.
Il comma 3 demanda l'attuazione del decreto di cui al comma 2 agli Uffici scolastici regionali.
Il comma 4 prevede che il Ministero dell'istruzione effettui, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

Titolo VIII
Cultura, turismo, informazione e innovazione

ART. 113.
(Misure per il cinema e per la cultura)

Comma 1. Potenziamento industria cinematografica e cultura. Incrementa di 110 milioni di euro all'anno il complessivo ammontare delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016. Detta norma, in particolare, stabilisce che il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 640 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
Comma 2. Fondo cultura. La disposizione rifinanzia di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il fondo per la cultura istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura per la promozione di investimenti e il supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Comma 3. Sostegno alle biblioteche. La disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19. La misura, in particolare, prevede il sostegno alle biblioteche aperte al pubblico per l'acquisito di libri, con il duplice effetto positivo di arricchire le dotazioni di libri a disposizione dell'utenza e di sostenere il mercato del libro (librerie e editori) grazie alla maggiore capacità di acquisto di libri da parte delle istituzioni.

ART. 114.
(Tax credit librerie)

La norma incrementa le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (cedibile ad altri soggetti), introdotto dall'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.M. 23/04/2018, nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. la possibilità che il credito di imposta
La misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

ART. 115.
(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)

La disposizione istituisce presso il Ministero della cultura un fondo finalizzato a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Si prevede, altresì, che con apposito provvedimento normativo si provvederà a dare attuazione all'intervento previsto.

ART. 116.
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

La norma in esame detta misure in favore degli esercizi commerciali di minori dimensioni che operano stabilmente nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti delle aree interne, al fine di sostenere le attività commerciali al dettaglio e quelle degli artigiani, favorendone altresì la capacità attrattiva, incrementandone lo sviluppo turistico e al contempo contrastando la desertificazione commerciale e l'abbandono di quei territori.

In particolare, il comma 1, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori e in via sperimentale, prevede che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, dell'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

Sempre con riferimento agli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e agli artigiani che operano nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, situati nelle aree interne, il comma 2 introduce la possibilità di ricevere in comodato beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, non utilizzati per fini istituzionali. Il comodato può avere una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Il comma 3 prevede che le relative agevolazioni si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.

Il comma 4 prevede che le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente.

ART. 117.
(App18)

La misura di cui al comma 1 stabilizza il contributo volto allo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale (cd. Bonus cultura), già riconosciuto di anno in anno a partire dal 2016 e giunto alla sesta edizione. Da ultimo, l'articolo 1, commi 576 e 611, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha infatti confermato il riconoscimento del *bonus* cultura per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e già rinnovato, dal 2016 ad oggi, con successive leggi di bilancio.

In considerazione del positivo esito dell'iniziativa, che mira alla diffusione della cultura tra i giovani con favorevoli impatti anche sulle piccole e medie imprese, e del suo rinnovamento annuale con apposite norme che si sono susseguite di anno in anno, con il comma in esame viene assegnata stabilmente, a decorrere dal 2022, a tutti i diciottenni residenti in Italia, nell'anno del compimento del diciottesimo anno, una carta elettronica da utilizzare per il consumo di prodotti culturali. Si è inoltre prevista l'attribuzione al Ministero della cultura di un potere di vigilanza sul corretto funzionamento della Carta con la possibilità di provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 177, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale accreditati, nonché al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Ministero della cultura può altresì disporre, in via cautelare, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1 del citato regolamento ministeriale. Gli importi nominali, i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta sono definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. La Carta è assegnata nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tale stanziamento si attesta sul valore delle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220

milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 sono stati stanziati 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 sono stati stanziati 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.

Come già previsto dalla normativa vigente che disciplina l'iniziativa (articolo 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), anche la disposizione in esame prevede che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

I criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica mediante la quale è possibile generare specifici buoni di spesa sono stati disciplinati dal regolamento emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177.

Attraverso l'introduzione del comma 2 viene prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero della Cultura e la Guardia di finanza per consentire a quest'ultima di accedere ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica "Bonus Cultura 18App", contenuti nella piattaforma informatica di cui al decreto ministeriale n. 177/2019, con particolare riferimento a quelli afferenti ai beneficiari del contributo in parola nonché ai soggetti presso cui è possibile utilizzare i buoni di spesa generati dalla citata Carta elettronica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale. Tali ultimi soggetti, in particolare, sono costituiti dalle strutture, dalle imprese e dagli esercizi commerciali contemplati nell'apposito elenco, predisposto a cura del Ministero della cultura, consultabile sulla citata piattaforma informatica accessibile dall'indirizzo https://www.18app.italia.it/. La misura in commento è volta a favorire l'esecuzione di controlli in ordine al corretto impiego dell'agevolazione da parte della Guardia di finanza, la quale potrà nell'ambito delle proprie, autonome funzioni di polizia economico-finanziaria, meglio sviluppare analisi selettive sulla base dei dati ritraibili dalla menzionata piattaforma, al fine di indirizzare i controlli verso i casi di frode connotati da maggiore pericolosità.

ART. 118.
(Fondazioni lirico sinfoniche)

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il comma 2 stabilisce che una quota del fondo cui al comma 1, non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata a quelle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 evidenziano una delle condizioni contabili ivi indicate.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che la restante quota del fondo di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale individuate al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo. Si prevede altresì che alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.

Il comma 4 prevede che le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, adottati sulla base di un'istruttoria propedeutica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che è tenuto altresì alla verifica del rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche delle condizioni stabilite coi predetti decreti.

Il comma 5, infine, prevede che, laddove le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

ART. 119.
(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

La disposizione prevede che, al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici e per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

La struttura organizzativa periferica della Direzione generale Archivi consta attualmente, oltre alle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche, di 100 Archivi di Stato collocati nei capoluoghi di Provincia. Essi conservano, in molti casi in edifici di grande rilevanza storica e architettonica, gli archivi delle Amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e gli archivi delle Amministrazioni periferiche dello Stato unitario, che vi sono versati una volta passati 30 anni dalla conclusione della pratica. Inoltre, le sezioni di Archivio di Stato sono presenti in 33 città non capoluoghi di Provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli Archivi - correnti e di deposito - dello Stato.

Gli Archivi di Stato conservano attualmente oltre 1500 km (dalle Alpi alla Sicilia) di documentazione e si prevede un incremento di altrettanta entità negli anni futuri.

Negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili, obbligo previsto ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

È inoltre da rilevare che numerose sedi necessitano di interventi di adeguamento, fra l'altro, dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa antisismica e antincendio, al fine di garantire la tutela del patrimonio documentario conservato e di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si demanda ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione degli interventi e dei soggetti attuatori, le modalità di monitoraggio degli interventi ed il cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale

ART. 120.
(Fondo unico nazionale per il turismo)

Il comma 1 della norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo da ripartire, denominato "Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente", finalizzato a sostenere tutti i settori e tutte le filiere del turismo, anche in relazione alle negative conseguenze dall'emergenza pandemica da Covid-19.

A tal riguardo, sono individuate due macroaree di interventi (comma 2), quali:

1) misure di sostegno agli operatori del turismo, volte a garantire ulteriori incentivi, contributi e/o agevolazioni, nei confronti dei professionisti e delle imprese del settore, quali, a titolo esemplificativo, le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici, le imprese di trasporto turistico. Tali misure vanno ad integrare quelle già previste dalla legislazione vigente, le cui risorse appaiono, tuttavia, non sufficienti a garantire, ai citati operatori economici, un adeguato ristoro per le perdite subite a causa della chiusura e/o della riduzione delle proprie attività nel corso dell'emergenza sanitaria. Gli interventi in esame sono concentrati nei confronti di quegli operatori per i quali permangano impedimento allo svolgimento dell'ordinaria attività;
2) misure per la promozione e l'attrattività del turismo in Italia, finalizzate, da un lato, a sostenere la ripresa dei flussi turistici nei siti culturali delle grandi aree metropolitane e, dall'altro, ad accrescere la competitività, incentivare l'offerta di servizi e promuovere l'organizzazione di eventi turistico-culturali presso i piccoli centri (c.d. borghi) e le aree rurali del Paese, che trovano, nel movimento turistico, una delle principali forme di sostentamento. L'andamento dei flussi turistici verso le città a vocazione turistica, in particolare, è risultato gravemente penalizzato dall'emergenza da Covid 19, al

punto da richiedere adeguate misure di intervento finanziario a sostegno delle realtà economiche ed occupazionali interessate.

Le suddette misure, rivolte a platee distinte di beneficiari, muovono tutte dall'esigenza di assicurare una quanto più celere ripartenza del settore e degli operatori del turismo italiano. Per farlo è necessario, da un lato, potenziare l'offerta di servizi turistici nelle località capaci di generare nuovi e/o maggiori flussi e, d'altra parte, garantire il sostegno degli operatori del settore maggiormente colpiti dalla crisi economica post-pandemica, affinché possano anch'essi contribuire a tale ripresa.

Il comma 3 della norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo da ripartire, denominato "Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale", finalizzato ad incentivare la costruzione ovvero la ristrutturazione e il ripristino di infrastrutture necessarie di vario genere, anche al fine di:

- garantire l'effettuazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico;
- potenziare l'offerta turistica e la qualità dell'ospitalità.

Al comma 4, si prevede che con uno o più decreti del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione, di assegnazione e di riparto del fondo. Il medesimo decreto individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 3, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale (comma 5).

Si prevede (comma 6), altresì, che il Ministro del turismo presenti ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi.

ART. 121.
(Banca dati strutture ricettive)

La norma in esame modifica l'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento ai commi 4 e 9, concernenti la previsione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si prevede, anzitutto, la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo - di nuova istituzione - in coerenza con la finalità della medesima banca dati, che è volta a consentire l'acquisizione informatica, la conservazione e il monitoraggio dei dati - forniti dalle Regioni e dalle Province autonome - relativamente alle strutture ricettive predette in uso significativamente diffuso nel settore turistico. Tali informazioni sono quindi rese accessibili agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale (comma 1).

Atteso che si tratta di uno strumento gestionale dell'offerta di soluzioni per locazioni brevi nonché mezzo di divulgazione istituzionale delle relative informazioni aggiornate a favore dell'utenza interessata, garantendo trasparenza e immediatezza sia a tutela del consumatore che a tutela della concorrenza, la norma prevede un adeguamento della dotazione finanziaria (comma 2), per la realizzazione, l'attivazione e implementazione operativa della banca dati stessa.

La disciplina si pone in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021 che, nell'approvare nuove norme in materia di cooperazione amministrativa, ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l'obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La citata direttiva n. 514 del 2021 obbliga gli Stati nazionali ad emanare la normativa nazionale di attuazione entro il 31 dicembre 2022. In sede di attuazione della normativa comunitaria, pertanto, potrà essere operato il necessario coordinamento tra la disciplina dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 e quella introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

ART. 122.
(Fondo editoria)

La disposizione istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, all'ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

La ripartizione delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

ART. 123.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

La disposizione estende, anche per gli anni 2022 e 2023, la misura introdotta dall'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e di periodici un credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

ART. 124.
(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stato istituito con l'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e assegnate al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Con la presente disposizione, in coerenza con l'accelerazione dell'azione di digitalizzazione del Paese e con il ruolo di indirizzo, impulso e coordinamento attribuito al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si propone di incrementare lo stanziamento, al fine di garantire la prosecuzione delle attività previste per il Fondo destinate alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore: di una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali; della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; della realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e relative all'interconnessione e all'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente; al sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; all'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

Titolo IX
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 125.
(Cooperazione allo sviluppo)

La lettera a) si propone di contribuire all'attuazione dell'impegno - più volte riaffermato dal Governo in sede internazionale - a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
La lettera b) introduce alcune modifiche alla legge n. 125/2014 ("Disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo"), segnatamente:
- n. 1) amplia il novero delle possibili fonti con cui è possibile integrare le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 8 e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, includendo anche i soggetti pubblici o privati;
- i nn. 2) e 3) riconoscono alla Direzione per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) la possibilità di svolgere attività di comunicazione per valorizzare gli interventi di cooperazione e portarli a conoscenza dell'opinione pubblica, nonché la semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l'affidamento, ad operatori esterni, dei servizi di valutazione indipendente delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, consentendo alla DGCS di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti;
- i nn. 4), 5), 6), 7) e 8) ampliano e potenziano uno strumento finanziario già esistente a supporto delle iniziative promosse dal settore privato nelle attività di cooperazione internazionale, previsto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo. Nel dettaglio, si prevede che il fondo rotativo possa essere utilizzato non solo per finanziare le imprese miste, ma anche le imprese che non presentano un socio locale. Si semplifica inoltre la procedura per la definizione della quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per i finanziamenti indicati al comma 3 dell'articolo 27. Si amplia la platea dei possibili beneficiari del fondo di garanzia (non solo imprese miste in Paesi partner, come oggi previsto, ma anche imprese con sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei medesimi paesi partner.

ART. 126.
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

L'Expo 2025 sarà la prossima esposizione universale organizzata dal Bureau International des Expositions (BIE), che si terrà a Osaka, in Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, all'insegna del tema "Designing Future Society for Our Lives".
La partecipazione italiana a Expo Osaka 2025 è un impegno internazionale assunto dall'Italia, in conseguenza dei significativi rapporti col Giappone e dell'avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese ad ospitare a Roma la successiva edizione del 2030.
L'adesione impone adempimenti di carattere amministrativo e finanziario di pronta attuazione, a partire dalla nomina di un Commissario generale di sezione che, secondo le norme del BIE, è la figura incaricata di porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la partecipazione all'esposizione e a cui compete, tra le altre cose, la presentazione del "Theme Statement" e la successiva predisposizione degli adempimenti.
La disposizione prevede l'occorrente stanziamento e detta, sulla base dell'esperienza in via di conclusione dell'Expo 2020 Dubai, la disciplina essenziale dell'attività del Commissariato.

ART. 127.
(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)

La disposizione di cui al comma 1 definisce il contributo finanziario dello Stato italiano al Conto speciale della Corte dei diritti dell'uomo, con la finalità di ridurre i casi pendenti dinanzi alla Corte che interessano l'Italia, alla luce della necessità di implementazione delle misure atte a garantire una celere definizione dei giudizi pendenti e dell'arretrato.
Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a stipulare un nuovo accordo di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) quale amministratore fiduciario del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), per un ammontare di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo (DSP). Tale accordo si aggiunge a quelli già in

vigore, autorizzati con la legge 27 febbraio 2017, n.19 e con la legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il PRGT è lo sportello del FMI per l'assistenza finanziaria ai paesi più poveri (*low-income countries*, LICs). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono – per questa ragione – offerti ai paesi debitori a condizioni "concessionali", ovvero con termini più favorevoli degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (*loan accounts*) e a dono (*subsidy accounts*); è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l'assistenza "concessionale" ai LICs. L'Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d'Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati, mentre l'erogazione dei doni avviene per il tramite della Banca d'Italia a valere su risorse del Bilancio dello Stato.
L'accordo di prestito tra Italia e FMI tramite il PRGT autorizzato con legge 27 febbraio 2017, n.19, è stato sottoscritto nel 2017 per un importo pari a 400 milioni di DSP, con scadenza 31 dicembre 2024. Su richiesta del FMI e in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nel 2020 è stata concessa un'estensione dell'accordo fino al 31 dicembre 2029, termine ultimo per attingere alle risorse impegnate. Al contempo, lo scorso 15 aprile 2020 la *Managing Director* del FMI ha inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze una lettera in cui evidenziava la recente evoluzione del contesto internazionale – con particolare riferimento all'impatto della crisi pandemica ed economica sui LIC – e auspicava un ulteriore intervento dei paesi donatori volto a rifinanziare urgentemente il PRGT, per un ammontare complessivo di 12,5 miliardi di DSP. In ragione di tale richiesta, l'Italia ha sottoscritto un secondo accordo di prestito con il FMI, autorizzato con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si affianca al precedente e consente di erogare al FMI fino a un miliardo di DSP.
Data l'evoluzione del quadro sanitario globale e delle conseguenze economiche e sociali dovute alla pandemia COVID-19, soprattutto nei paesi più poveri, nel corso del 2021 il FMI ha dato seguito alle indicazioni ricevute dai propri azionisti, allocando a tutti i paesi membri risorse finanziarie sotto forma di nuovi DSP per un ammontare complessivo equivalente a 650 miliardi di dollari statunitensi, con l'intento di sostenere la domanda globale di liquidità. In tale contesto, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalle economie avanzate, e in particolare dai G7, il FMI ha proposto ai paesi con una posizione finanziaria solida di utilizzare parte dei DSP a loro allocati a favore di un ulteriore rafforzamento del PRGT. Tale rifinanziamento, tenuto conto della struttura peculiare del Trust, deve necessariamente avvenire sia dal lato delle risorse a prestito (comma 2) e sia attraverso la concessione di risorse a dono (comma 3). Queste ultime verranno utilizzate per finanziare la componente "concessionale" dei prestiti erogati ai paesi vulnerabili; attraverso questo meccanismo, infatti, i prestatori ricevono una compensazione dei mancati interessi (che avrebbero potuto percepire mantenendo le risorse in giacenza sui rispettivi conti corrente aperti presso il FMI), poiché il PRGT eroga prestiti ai paesi vulnerabili con l'applicazione di un tasso di interesse pari a zero, dunque privo rendimento per i creditori. Gli interventi autorizzati permettono di confermare il tradizionale impegno italiano a sostegno di una crescita inclusiva e duratura e di contrasto alla povertà
Ai sensi del comma 4, sul prestito autorizzato dal comma 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.
Il comma 5, a seguito dell'orientamento espresso dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea in relazione ai limiti del finanziamento monetario, prevede il rimborso alla Banca d'Italia, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, equivalente all'importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, erogato come contributo dell'Italia al programma del medesimo FMI a favore del Sudan, nell'ambito dell'Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

ART. 128.
(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

Le moderne operazioni militari richiedono sempre più spesso alle Forze armate di operare in combinazione tra loro e in modo integrato, sia a livello nazionale che multinazionale.
In particolare, nel rispetto della normativa nazionale e del diritto internazionale, così come degli impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia è rappresentata (ONU, UE, NATO), lo Strumento militare deve essere in grado di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale attraverso l'impiego di assetti ad alta e altissima prontezza operativa.

Tale esigenza è evidenziata anche dal "Documento di pianificazione di lungo termine dello Strumento Militare" che, per l'assolvimento delle missioni militari discendenti dai macro-scenari "*ALPHA*" (sicurezza degli spazi nazionali) e "*BRAVO*" (partecipazione ad Operazioni di Coalizione di "reazione immediata"), richiede la disponibilità permanente di Forze ad alta e altissima prontezza operativa, valutate e certificate secondo *standard* predefiniti.
In tale contesto si inserisce l'iniziativa denominata "*Joint Rapid Response Forces* (JRRFs)", cioè un bacino di assetti capacitivi interforze ad alta e altissima prontezza operativa, già esistenti, da cui attingere per garantire una risposta rapida alle esigenze nazionali (a esclusione delle operazioni in corso e dei compiti discendenti dalla legge) e multinazionali (NATO/UE).
La generazione e l'approntamento delle JRRFs si basano su un'attività ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di prontezza operativa (fase di "*stand-by"*). Tali assetti a elevata prontezza operativa saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti facenti parte l'*European Battle Group* (EUBG), la cui consistenza dovrà essere incrementata dalle attuali 1.500 unità alle previsionali 5.000, in piena coerenza con le recenti indicazioni volte a corroborare una politica di sicurezza e di difesa comune europea.
L'istituzione di un apposito fondo che consenta di incrementare, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le ordinarie assegnazioni di bilancio della Difesa, è necessaria per consentire alle Forze armate di far fronte agli elevati oneri di approntamento e mantenimento delle Unità operative derivanti da accordi internazionali. Il complessivo bacino delle forze costituenti gli impegni JRRFs, in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d'impiego brevissimi, richiede un impegno finanziario notevole che attualmente impatta sugli ordinari stanziamenti di bilancio, pregiudicando in tal modo l'efficienza di altri settori dello Strumento militare.

ART. 129.
(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.

ART. 130.
(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

La disposizione istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.
Il programma ARTEMIS è un programma di volo spaziale con equipaggio in corso portato avanti principalmente dalla NASA, dalle aziende di voli spaziali commerciali statunitensi e da partner internazionali come l'Agenzia spaziale Europea (ESA), l'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA), con l'obiettivo di far sbarcare "la prima donna e il prossimo uomo" sulla Luna, in particolare nella regione del polo sud lunare, entro il 2024. ARTEMIS è il Programma finalizzato a stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna, gettare le basi per le società private per costruire un'economia lunare e infine a rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte. L'Italia parteciperà al Programma, in collaborazione con la NASA e l'ESA, costruendo i moduli pressurizzati e altre importanti componenti strategiche.

Titolo X
Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma

ART. 131.
(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

La disposizione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione 'Fit for 55' che rappresenta la prima proposta normativa europea sul clima e che si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per rendere l'Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile ", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 .

Il pacchetto si compone di una serie di proposte interconnesse, orientate a garantire una transizione equa, competitiva e verde. Queste consistono nel rafforzamento delle misure esistenti e nell'adozione di nuove iniziative in una serie di settori strategici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, in particolare, il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi assicurerà che siano realizzate in tutta l'Unione le infrastrutture indispensabili per la ricarica e il rifornimento di veicoli più puliti, all'insegna dell'interoperabilità e della facilità d'uso e garantendo l'inclusione delle zone rurali e remote. Gli Stati membri dovranno dotare aree urbane e suburbane, autostrade principali e altri snodi della rete TEN-T di adeguate infrastrutture per ricarica elettrica, CNG, LNG e idrogeno con obiettivi di installazione crescenti al 2025 e 2030 (es. ricarica elettrica ogni 60 km e rifornimento idrogeno ogni 150 km per le autostrade). Inoltre, la revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di autovetture e furgoni nuovi punta a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di questo tipo di veicoli. In particolare, tutte le nuove auto e furgoni dovranno essere a emissioni zero entro il 2035, con target intermedio di emissioni CO2 ridotte del 55% entro il 2030 rispetto ai valori 2021. L'istituzione del fondo per la mobilità sostenibile consentirà azioni più rapide ed efficaci per consentire il raggiungimento di questi target, contrastando nello stesso tempo gli impatti sociali e con finalità redistributive.

- Rinnovo del parco autobus

Per raggiungere i target previsti dal Regolamento (riduzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra entro il 2030) è necessario sostituire gli autobus diesel con autobus elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani (almeno per un primo periodo transitorio).

- Ciclovie

Vanno completate le ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani. Questo favorirà lo shift modale in ambito urbano, per percorsi compatibili con questa modalità.

- Rinnovo mezzi autotrasporto

Per raggiungere i target previsti dal Regolamento (riduzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra entro il 2030) è necessario sostituire i mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano.

- Sviluppo del trasporto merci intermodale

Per ridurre le emissioni, è necessario assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale perseguendo l'obiettivo di accrescere significativamente la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.

ART. 132.
(Metropolitane nelle grandi aree urbane)

Si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2).
A tal fine, la disposizione autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
Inoltre, si dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla realizzazione della progettazione degli interventi ove non già disponibile. E' inoltre previsto che il monitoraggio del Piano e degli interventi sia effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi ad esso collegati.

ART. 133.
(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

Per efficientare e completare i collegamenti alla rete Core TEN-T, la disposizione ha la finalità di realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce – Brindisi – Bari – Pescara – Ancona – Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo *shift* modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

ART. 134.
(Contratto di programma RFI)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 5,75 miliardi di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per consentire la sottoscrizione del contratto di programma RFI- parte investimenti per gli anni 2022-2026.
Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 5,1 miliardi di euro per il periodo dal 2022 al 2027, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per consentire la sottoscrizione del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027

ART. 135.
(Contratto di programma ANAS)

La disposizione autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

ART. 136.
(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che a sua volta detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.

Le modifiche sono finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 (e non solo per il primo semestre come previsto attualmente nell'articolo 1-*septies*) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

ART. 137.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

A seguito di ricorso della Commissione Europea che aveva contestato l'illegittimità della proroga della Concessione sino al 31 dicembre 2046 - riconosciuta a SAT con Convenzione Unica sottoscritta in data 11 marzo 2009 - la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza pubblicata in data 18 settembre 2019 con la quale, in estrema sintesi, ha riconosciuto:

- l'illegittimità della proroga con riguardo alla concessione della tratta Livorno – Cecina (già realizzata all'epoca della sottoscrizione della Convenzione Unica), la cui scadenza deve essere pertanto riportata al precedente termine del 31 ottobre 2028;
- la legittimità della proroga della concessione al 2046 relativamente alle tratte Cecina – Grosseto e Grosseto - Civitavecchia dell'autostrada A12 (tratte ancora da realizzare all'epoca della sottoscrizione della Convenzione Unica).

Al fine di dare attuazione alla sopra menzionata pronuncia della Corte di giustizia, l'articolo 35 del decreto – legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, nell'abrogare l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, ha previsto:
- che, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- la revisione del rapporto concessorio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'assegnazione alla società ANAS Spa, all'esito del procedimento di revisione della concessione, delle tratte diverse da quelle aperte al traffico alla data del 1° marzo 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2020);
- la realizzazione da parte di ANAS Spa, all'esito del procedimento di revisione della concessione, dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025;
- la nomina, per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia,, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, dell'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa come commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Nel corso di numerosi incontri tenutisi tra il MIMS e SAT sono state esaminate le possibili soluzioni per dare attuazione alla disposizione di cui al citato art. 35 del DL n. 162/2019 e quindi pervenire ad una modifica della Convenzione Unica vigente e ad un piano economico finanziario in equilibrio con scadenza al 31 ottobre 2028.
La SAT ha quindi trasmesso al Concedente varie ipotesi di aggiornamento del piano economico finanziario che prevedono, tra le misure per riequilibrare detto piano, l'erogazione di un contributo da parte dello Stato, tenuto conto:

- degli scarsi volumi di traffico che interessano le tratte autostradali che residuano nella gestione della SAT;
- della necessità di mantenere un livello tariffario sostenibile per l'utenza (e che ancora oggi è applicato in misura ridotta nel tratto Civitavecchia – Tarquinia);
- della necessità dii prevedere un valore di subentro in linea con le indicazioni della Commissione UE, così da non costituire un deterrente all'ingresso di un nuovo concessionario nell'ambito di una futura procedura pubblica di affidamento

Tanto premesso, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011. La misura del contributo è determinata, nel predetto limite di 200 milioni di euro, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, da predisporre a cura della società concessionaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

ART. 138.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

La regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64 del 5 luglio 2006, in attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Con avviso spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la stessa Regione rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 (la "Concessione") e a tal fine, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni tecniche desumibili dallo studio di fattibilità dalla stessa elaborato, sollecitava la presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del d.lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione.
Tra le proposte pervenute la regione in data 27 luglio 2007 ha ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.
Con bando spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8 aprile 2008, e pubblicato altresì su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 45 del 16 aprile 2008 e Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione ha quindi indetto, sulla base del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per l'aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti procedimentali necessari per il perfezionamento e l'approvazione dei livelli di progettazione.
L'esito della gara e della successiva negoziazione ha visto aggiudicata la Concessione all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.
In virtù di quanto previsto dal Bando ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito, una Società di Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC).
La regione, ha successivamente provveduto all'indizione di apposita conferenza di servizi preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14-bis della legge 241/1990 - sul Progetto Preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva approvazione del Progetto Preliminare da parte della Regione e successivamente, previo esperimento della procedura di VIA, all'approvazione del Progetto Definitivo.
La regione, con delibera di giunta regionale 1867 del 19 dicembre 2011, ha approvato il progetto preliminare dell'opera, nella versione coordinata ed integrata con le varianti apportate a seguito della Conferenza dei Servizi preliminare non ritenute rinviabili al successivo livello di progettazione.
Con richiesta del 20 dicembre 2011 invitava quindi la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A a procedere con l'elaborazione del progetto definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale.
La società concessionaria ha provveduto a predisporre il progetto definitivo, in relazione al quale è intervenuto

il provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni, giusto decreto 25 luglio 2017 n. 190 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo.
Tanto premesso, la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo statale in favore della regione Emilia Romagna pari a complessivi 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, finalizzata ad accelerare la realizzazione dell'opera.

ART. 139.
(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

Il comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane. La disposizione fornisce, così, a regioni, province e città metropolitane gli strumenti per adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di tale sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di manutenere le infrastrutture in gestione, ivi comprese le opere d'arte serventi, e realizzare i necessari adeguamenti funzionali, anche con brevi tratti in variante, per adeguare l'offerta trasportistica alle esigenze dei territori. La rete viaria secondaria, gestita da regioni, province e città metropolitane, soddisfa tipicamente la domanda di mobilità e trasporto a medio e breve raggio, ed unisce i centri principali, generalmente i capoluoghi di provincia, con le rimanenti aree abitate, siano esse ad alta densità abitativa e produttiva, o piuttosto aree rurali; per una serie di ragioni storiche, inquadrabili come normative e di competenze tecniche ed amministrative, le problematiche più serie, in termini di stato manutentivo e sicurezza dell'esercizio, riguardano la rete extraurbana ordinaria e, specificamente, quella porzione in carico agli enti locali, tipicamente le Province. Lo sviluppo chilometrico della rete, inoltre, è fortemente sbilanciato verso quella di competenza degli enti locali, in modo particolare nelle aree interne e nel sud del paese. Tali interventi sono addizionali a quanto già stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri – aree interne, permettendo una migliore circolazione di persone e merci, ed inoltre aumentano la resilienza di tali aree in caso di eventi calamitosi.
Il comma 2 prevede che i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico, siano definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Si stabilisce, inoltre, che con il medesimo decreto vengano definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione delle opere ai principi ambientali comunitari e le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
.

ART. 140.
(Messa in sicurezza strade)

La disposizione in esame prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
Detti contributi sono assegnati ai comuni con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 gennaio 2022, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento. In particolare, per l'anno 2022, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti sono assegnati contributi nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di

230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il richiamato decreto del Ministero dell'interno in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante con il quale finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché i lavori vengano avviati entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.
Per quanto concerne le modalità di erogazione, la norma prevede che i contributi vengano erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per l'80 per cento - previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» - e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.
È prevista, poi, con decreto del Ministero dell'interno, la revoca, in tutto o in parte, del contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non rispetti il predetto termine di inizio di esecuzione dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello stesso.
Il controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Da ultimo, le disposizioni prevedono che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, e che il sindaco sia tenuto a comunicare tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

ART. 141.
(Rifinanziamento progettazione)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali. In particolare, prevede di incrementare di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse ivi previste al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche finanziate, tra l'altro, dal PNRR.
E' prevista, poi, l'introduzione di due nuovi commi: a) il comma 53-bis con il quale sono riviste le priorità di assegnazione delle risorse per il biennio 2022-2023 al fine di assicurare prioritariamente il finanziamento ai contributi per progettazione definitiva ed esecutiva per opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, ferme restando le altre priorità già previste a legislazione vigente dal comma 53; b) il comma 53-ter con il quale sono adeguati i termini di presentazione della domanda ed erogazione dei contributi riferiti all'anno 2022 al fine di renderli coerenti con l'entrata in vigore del nuovo ordine prioritario di assegnazione di cui al comma 53-bis.
Le modifiche introdotte al comma 54, invece, sono finalizzate a coordinare il nuovo testo con quello previgente.

ART. 142.
(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Inoltre, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione del funzionamento e dei criteri e delle modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, nonché delle ipotesi di revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti.

ART. 143.
(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, tenuto anche conto del carattere emergenziale delle attività da porre in essere, nonché dei potenziali ed elevati rischi connessi con la natura dei beni custoditi, la disposizione autorizza la spesa di euro 8.800.000 in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015.

ART. 144.
(Rifinanziamento Aree interne)

La disposizione, al comma 1, incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024 le risorse già stanziate (pari a complessivi 300 milioni dal 2021 al 2026) nell'ambito della Strategia Nazionale Aree interne, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 e comma 2 quinquies del Decreto-legge n. 59/2021 (Fondo complementare al PNRR), destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne del Paese. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, si provveda alla ripartizione delle risorse tra le aree interne. Dispone che agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 si applichino le misure di monitoraggio previste per il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché le misure previste per il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti.

ART. 145.
(Giubileo 2025)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali volti alla celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.
Inoltre, istituisce, per le medesime celebrazioni, un fondo dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 volto ad assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento.

ART. 146.
(Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna)

La disposizione, al comma 1, in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Per tali finalità, il comma 2 riconosce un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

ART. 147.
(Candidatura Roma Expo 2030)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

ART. 148.
(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)

La norma, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari straordinari e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Demanda ad apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, la definizione della disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e l'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni.

ART. 149.
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

La disposizione prevede una serie di proroghe per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree interessate da eventi sismici.
In particolare il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per le aree interessate dal sisma centro Italia.
Si prevede che, attraverso apposite delibere del Consiglio dei Ministri, vengano assegnate le risorse per tale proroga, e fissa il limite di spesa per l'anno 2022 a valere sugli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali.
Il comma 2 prevede che il temine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione cessi alla data del 31 dicembre 2022. La proroga riguarda gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura a supporto del Commissario straordinario e il relativo personale, di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 189/2016.
Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli artt. 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 189/2016, è automaticamente prorogato fino alla scadenza della gestione straordinaria. A tale scopo viene fissato il limite di spesa.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022 il termine dello stato di emergenza agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Si dispone la proroga delle disposizioni concernenti comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 in materia di assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di 15 mln di euro.
Si prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2022 dell'autorizzazione ai commissari delegati alla ricostruzione del Sisma 2012 concernente il riconoscimento alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, confermando per l'anno 2022 il tetto di spesa di 300.000 euro.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 la cessazione della gestione straordinaria prevista per gli interventi relativi al sisma nell'isola di Ischia. Il Commissario straordinario nel limite di spesa di 4,95 mln di euro potrà provvedere alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Il comma 5 contiene l'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 finalizzata alla gestione del contingente di personale in servizio presso il Commissario straordinario per il sisma Ischia nonché per le compensazioni volte a sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo da pare dei comuni interessati al sisma.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania.

La norma prevede che alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini per la gestione affidata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 ed al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, assegnate, nel limite massimo di 25 unità, per i due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. A tali proroghe non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il comma 9 autorizza la spesa per interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinando specificamente dette risorse al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.

Con provvedimento del Capo del Dipartimento "Casa Italia dette risorse saranno ripartite tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia.

Il comma 10 incrementa l'autorizzazione di spesa per assicurare, a decorrere dal 2022 e per venticinque anni, il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Il comma 11 precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di termine e durata massima e proroghe e rinnovi previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 12 riduce, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 13 assegna un contributo straordinario, per l'anno 2022, in favore del Comune dell'Aquila, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate dovute alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Viene inoltre esteso anche all'anno 2022 il contributo per le spese derivanti dall'attuazione del trasferimento di tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione, all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il comma 14 proroga al 2022 l'autorizzazione, per i comuni del cratere sismico, di prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati, al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, in deroga alla

normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. La norma ne fissa il limite di spesa.
Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità avvalersi di personale a tempo determinato, in deroga dai limiti fissati. La norma ne fissa il limite di spesa.

ART. 150.
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

La disposizione prevede il rifinanziamento per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
La ripartizione delle risorse ed il relativo utilizzo è disciplinato con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce il programma degli interventi sulla base di un apposito Piano presentato dalle Regioni ed individua il cronoprogramma dei lavori, le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto del cronoprogramma e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione.

ART. 151.
(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Il comma 2 prevede che le risorse del fondo di cui al comma 1 siano ripartite con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto- legge "incendi" n. 120/2021 è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

ART. 152.
(Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

Il comma 1 prevede l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri. L'Arma dei Carabinieri ha in uso complessivamente 5.919 immobili adibiti a caserme (di cui 1.065 acquisiti dall'ex Corpo Forestale dello Stato), soggetti a diversi regimi patrimoniali. In particolare:
- 1.633 (di cui 569 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono ascritti al demanio dello Stato;
- 2.424 (di cui 354 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono concessi in locazione o comodato d'uso gratuito da enti locali o pubblici;
- 1.862 (di cui 142 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono infine di proprietà privata, per i quali viene corrisposto un canone di locazione annuo.

Più della metà delle caserme è stata costruita oltre quarant'anni fa e, pertanto, non risponde ai previsti standard edilizi di efficienza energetica e resistenza antisismica. Si evidenzia, inoltre, che gran parte degli immobili privati non è adeguatamente manutenzionata per il fatto che, spesso, i proprietari non dispongono delle capacità finanziare per provvedere, anche per l'esiguità dei canoni di locazione corrisposti, peraltro ridotti per legge del 15% con la cosiddetta "spending review" (legge 7 agosto 2012, n. 135).
Per tali motivi, è necessario definire un programma di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma su tutto il territorio nazionale, indirizzato principalmente alle sedi dei reparti di dimensioni minori (Stazioni e Compagnie) che svolgono funzioni strategiche e rappresentano, per la loro collocazione, l'unico presidio per il controllo del territorio da parte dello Stato.

Parallelamente occorre procedere alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati all'Arma, per poterli reimpiegare, completando così l'opera di aggressione ai patrimoni mafiosi.
Il provvedimento assicura il vantaggio di:

- affermare la presenza e il valore presidiario dello Stato, per la tutela della sicurezza pubblica, anche nei Comuni più piccoli o isolati del territorio;
- garantire ai cittadini, servizi moderni ed efficienti;
- fungere da volano per la ripresa del settore delle piccole imprese edili nazionali, con una favorevole ricaduta sul tasso di occupazione;
- svincolare l'Arma dei carabinieri dalla molteplicità di rapporti locativi attualmente esistenti e dal relativo consistente contenzioso finalizzato ad ottenere il rilascio degli immobili di proprietà privata;
- superare le difficoltà di eseguire i necessari interventi di adeguamento funzionale degli immobili in locazione;
- corrispondere adeguatamente alle crescenti esigenze di mobilità del personale al fine di assicurare il corretto e puntuale adempimento del servizio di istituto, tenuto anche conto che gli alloggi di servizio in uso al personale dell'Arma dei carabinieri sono assegnati ai titolari degli incarichi previsti al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme (ex articoli 362 e 363 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90).

Per garantire le suddette esigenze, il comma 1:
a) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando per la tutela forestale dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale , di cui agli articoli 173 e 174 del decreto legislativo 15 marzo 2021 n. 66. Più in particolare, la spesa è autorizzata attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per:

- la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze, prevedendo anche l'acquisto dei relativi arredi al fine di garantirne l'immediata fruibilità da parte dei reparti dell'Arma dei carabinieri;
- la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Il citato programma, predisposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2021 n. 66) relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentita l'Agenzia del demanio (tenuto anche conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalla citata Agenzia nell'ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili del demanio e dei conseguenti interventi di adeguamento), entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.
b) stabilisce i criteri da seguire per la predisposizione del citato programma, finalizzati a contenere gli oneri economici e a garantire la rapida realizzazione degli interventi, prevendendo che si debba ricorrere preferenzialmente a:

- stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime;
- rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicando esplicitamente la possibilità di abbattere e ricostruire tali edifici qualora economicamente più vantaggioso;
- l'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali, anche ai fini del conseguimento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- l'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento;
- aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato;

c) ai fini di garantire la concreta e tempestiva operatività del programma:

- ribadisce che le opere edilizie previste dal suddetto programma sono considerare opere destinate alla difesa nazionale (di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2021 n. 66) ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel capo I, del titolo VII del libro II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.;

- estende alle opere di cui al suddetto programma l'applicabilità delle misure di semplificazione previste per i contratti pubblici di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- dispone che le funzioni di stazione appaltante possano essere svolte, anche in relazione alle tipologie di intervento, dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche e dagli enti locali, sulla base di specifici accordi stipulati tra le pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere previste dalla legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse ai fini di favorire eventuali provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il comma 2 prevede l'ammodernamento del parco infrastrutturale della Guardia di finanza.

La Guardia di finanza ha in uso, complessivamente, 1.243 immobili adibiti a caserme, soggetti a diversi regimi patrimoniali. In particolare, di questi:

- 820 sono ascritti al demanio dello Stato;
- 337 sono di proprietà privata concessi in locazione;
- 86 sono di proprietà di Enti locali, acquisiti in comodato.

Gran parte delle caserme è stata costruita oltre quarant'anni fa e, pertanto, non risponde ai previsti standard edilizi di efficienza energetica e resistenza antisismica. Si evidenzia, inoltre, che numerosi immobili privati non sono oggetto di adeguati interventi manutentivi per il fatto che, spesso, i proprietari non dispongono delle risorse finanziare per provvedere, anche in ragione dell'entità dei canoni di locazione corrisposti, peraltro ridotti per legge del 15% con la cosiddetta "spending review" (legge 7 agosto 2012, n. 135).

Per tali motivi, è necessario definire un programma di ammodernamento del parco infrastrutturale del Corpo su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, occorre procedere alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Guardia di finanza, per poterli proficuamente reimpiegare, completando così l'opera di aggressione ai patrimoni mafiosi.

Il provvedimento assicura il vantaggio di:

- affermare la presenza e il valore presidiario dello Stato, per la tutela della sicurezza economica e finanziaria;
- mettere a disposizione del personale del Corpo infrastrutture moderne, implementando la funzionalità dei reparti e, conseguentemente, l'efficienza dei servizi resi alla cittadinanza;
- svincolare la Guardia di finanza dalla molteplicità di rapporti locativi attualmente esistenti, specie di quelli in regime cosiddetto "F.I.P." (fondo immobili pubblici), nonché dal relativo consistente contenzioso finalizzato ad ottenere il rilascio degli immobili di proprietà privata;
- superare le difficoltà di eseguire i necessari interventi di adeguamento funzionale degli immobili in locazione;
- corrispondere adeguatamente alle crescenti esigenze di mobilità del personale, al fine di assicurare il corretto e puntuale adempimento del servizio di istituto, tenuto anche conto che gli alloggi di servizio in uso al personale della Guardia di finanza sono assegnati ai titolari degli incarichi previsti, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi per la sicurezza delle caserme;
- fungere da volano per la ripresa del settore edile, con una favorevole ricaduta sul tasso di occupazione.

Per garantire le suddette esigenze, il comma 2:

- prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale. Più in particolare, la spesa è autorizzata attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per:
  - la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze, prevedendo anche l'acquisto dei relativi arredi al fine garantire l'immediata fruibilità da parte dei comandi e reparti della Guardia di finanza;

- la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Il citato programma, predisposto dal Comando generale del Corpo con riferimento, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio (tenuto anche conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalla citata Agenzia nell'ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili del demanio e dei conseguenti interventi di adeguamento), entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione;

- stabilisce i criteri da seguire per la predisposizione del citato programma, finalizzati a contenere gli oneri economici e a garantire la rapida realizzazione degli interventi, prevendendo che si debba ricorrere preferenzialmente a:
  - stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime;
  - rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicando esplicitamente la possibilità di abbattere e ricostruire tali edifici, qualora economicamente più vantaggioso;
  - all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali;
  - l'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi e reparti del Corpo in regime di locazione, con conseguente adeguamento;
  - aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato;
- ai fini di garantire la concreta e tempestiva operatività del programma:
  - ribadisce che le opere edilizie previste dal suddetto programma sono da considerare opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233 del D.Lgs. n. 66/2010, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Libro II, Titolo VII, capo I, del medesimo decreto legislativo;
  - estende alle opere di cui al suddetto programma l'applicabilità delle misure di semplificazione previste per i contratti pubblici di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari dalla Parte II, Titoli III e IV, del decreto-legge n. 77/2021;
  - dispone che le funzioni di stazione appaltante possano essere svolte, anche in relazione alle tipologie di intervento, dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche e dagli enti locali, sulla base di specifici accordi stipulati tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990;
  - stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere previste dalla legge equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse, ai fini di favorire eventuali provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. n. 327/2001.

Il comma 3 prevede che gli interventi dei Programmi di cui ai commi 1 e 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati.

ART. 153.
(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

Il regolamento 2021/1119/Ue, in vigore dal 29 luglio 2021, istituisce il quadro europeo sul clima e impegna gli Stati membri a ridurre le emissioni di gas serra del 55% al 2030.

In tale scenario, si rende necessario preservare la sostenibilità economica e la competitività internazionale delle imprese industriali, con particolare riferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, prevedendo strumenti di sostegno finanziario alla trasformazione dei processi produttivi.

A tale scopo, la norma istituisce, al comma 1, un apposito fondo per la transizione industriale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Le risorse del fondo potranno essere usate per concedere agevolazioni alle imprese per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite:

- la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico;
- il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;

- la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2

Il comma 2 prevede che le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero per la transizione ecologica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

ART. 154.
(Fondo Italiano per il Clima)

Nel contesto della Conferenza di Parigi sul clima (COP21) del 2015, i principali Paesi industrializzati, tra cui l'Italia, hanno rinnovato il proprio impegno collettivo, da raggiungere entro il 2020, a mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno verso iniziative di finanza per il clima a favore di Paesi in Via di Sviluppo. Nel 2018, le risorse effettivamente mobilitate ammontavano a 79 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 59 miliardi del 2013, ma ancora non sufficienti a raggiungere l'obiettivo di 100 miliardi all'anno.

Nel 2015, l'Italia ha assunto l'impegno di destinare alla finanza per il clima 4 miliardi di dollari in totale nel periodo 2015-20, corrispondenti a un importo medio annuo pari a circa 700 milioni di dollari. Tuttavia, le risorse effettivamente mobilitate dall'Italia nel periodo 2015-18 si sono attestate su valori inferiori rispetto agli impegni assunti, risultando mediamente pari a circa 500 milioni di dollari all'anno. L'Italia, a differenza di altri Paesi europei che hanno significativamente incrementato nel tempo l'ammontare complessivo di risorse destinate alla finanza per il clima, non ha annunciato ulteriori impegni per il periodo successivo al 2020.

La disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. A tal fine, la disposizione prevede l'istituzione del Fondo Italiano per il Clima ("Fondo"), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Il Fondo può essere ulteriormente integrato da apporti di altri soggetti pubblici o privati, anche con risorse proprie di organismi europei o internazionali.

Il Fondo può intervenire a favore di soggetti privati e pubblici destinati a promuovere investimenti in uno dei 142 Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale, individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché negli ulteriori paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo tra quelli previsti dagli accordi internazionali sul clima, attraverso:

- assunzione di capitale di rischio anche mediante fondi di investimento o fondi di fondi o assunzione di capitale di debito
- finanziamento indiretto attraverso istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo
- finanziamento diretto di iniziative e programmi ad elevato impatto volti a realizzare le finalità del Fondo, come definiti dal Comitato di Indirizzo;
- erogare garanzie, entro un limite massimo delle risorse del Fondo, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi dei punti precedenti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La necessità di prevedere che il rilascio della garanzia da parte del Fondo avvenga in relazione ad operazioni non riconducibili a interventi in equity, finanziamenti diretti e indiretti del Fondo è da ricondurre all'esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario insito negli strumenti di garanzia pubblica ed espressamente previsto dalla disciplina europea. Altrimenti, potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il Fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria, e quindi creditore, quanto garante della stessa. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi del Fondo e di potenziarne la capacità d'impatto, la disposizione prevede che:

- CDP possa impiegare le risorse della propria Gestione Separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il co-finanziamento di singole iniziative;

- il perimetro operativo della Gestione Separata di CDP sia esteso, intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge del 20 settembre 2003, n. 269, per consentire a CDP di utilizzare in modo permanente le proprie risorse al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali cui l'Italia ha aderito su clima e tutela ambientale, anche in modo autonomo rispetto all'operatività del Fondo stesso.

È previsto un Comitato di Indirizzo, presieduto dal Ministro per la Transizione Ecologica o suo delegato, ed è composto da Rappresentati designati, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica, dal dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico, le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta di CDP, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi – in particolare paesi eleggibili ai finanziamenti dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) – e per interventi effettuati in favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati.

La norma prevede che con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Direttivo. Inoltre, la norma dispone che vengano stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, criteri, condizioni della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, rilasciata in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale; ciò al fine di assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio.

La norma prevede, altresì, che i rapporti tra il MiTE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico del Fondo.

L'introduzione di tale Fondo consentirebbe di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

ART. 155.
(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035 attraverso il quale supportare l'attuazione delle misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che deve essere adottato ai sensi della direttiva UE 2016/2284 recepita con decreto legislativo n. 81/2018. Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure. L'attuazione del piano è un elemento centrale della strategia di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, particolarmente critici in numerose Regioni italiane. Si evidenzia a tal proposito che a causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell'Italia ben 3 procedure di infrazione e per una di queste, il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti.

ART. 156.
(Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

La disposizione, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo di rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il comma 2 prevede che, per accedere alle risorse del fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'amministrazione competente per territorio, presentino al Ministero della transizione ecologica un'istanza di contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti de minimis. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 1.

ART. 157.
(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni. Le risorse del fondo sono necessarie per supportare le Regioni con riferimento alle competenze ad esse spettanti in materia di controllo delle specie esotiche invasive, ai sensi del d.lgs. 230/2017. Si sottolinea come gli impegni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 230/2017 discendono dal Regolamento dell'Unione Europea 2014/1143 e che, a seguito del primo resoconto periodico sull'attuazione del Regolamento trasmesso alla Commissione Europea, è emersa con chiarezza la carente attuazione a livello regionale delle azioni previste dai richiamati articoli. Inoltre, le specie esotiche invasive rappresentano una delle maggiori minacce per la biodiversità a livello globale, una rapida ed efficace azione è alla base delle indicazioni della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 e le azioni previste dal d.lgs. 230/2017 sono in linea con la normativa unionale. Nel caso delle specie esotiche invasive un intervento tempestivo è essenziale per ridurre l'impatto prodotto e le risorse necessarie per il loro contrasto.

ART. 158.
(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

La norma al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvedea a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

ART. 159.
(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Il comma 2 modifica la natura di detto Fondo da rotativa a mista e stabilisce lo stesso possa provvedere anche all'erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Titolo XI
Misure in materia di politiche agricole

ART. 160.
(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

Commi da 1 a 4 – Istituzione del Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo
Il sistema pubblico di gestione dei rischi in agricoltura, attualmente strutturato in interventi compensativi ex post, finanziati con risorse di bilancio nazionale, ed interventi assicurativi ex ante, finanziati da risorse unionali FEASR integrate con il cofinanziamento nazionale obbligatorio a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, necessita di una ulteriore evoluzione per far fronte soprattutto all'aumento della frequenza dei rischi catastrofali (Gelo-brina, siccità, alluvione). La modifica del sistema di compensazione appare urgente, soprattutto in considerazione: (i) dei cambiamenti climatici in corso, che hanno intensificato la frequenza del verificarsi di eventi catastrofali; (ii) del fatto che i principali beneficiari sono rappresentati da imprese agricole concentrate in alcuni settori (viticoltura, frutticoltura ecc.) e territori (Nord del paese), mentre nel resto dei territori e dei settori utilizza poco questi strumenti; (iii) della progressiva riduzione dei capitali messi a disposizione dalle compagnie assicurative per i risarcimenti dei danni catastrofali, dovuta al continuo peggioramento del rapporto sinistri di questa tipologia di rischi.
Lo scopo è quello di allargare a tutte le imprese agricole la copertura almeno dei rischi catastrofali per consentire alle imprese medesime, in caso di danni prodotti da questi eventi, la ripresa economica e produttiva delle attività, mettendo a disposizione tempestivamente le risorse necessarie, riducendo al contempo il fabbisogno degli interventi compensativi ex post; infatti, nel corso degli ultimi anni, le risorse assegnate al Fondo di solidarietà nazionale, sezione "interventi compensativi", si sono rivelate troppo spesso insufficienti, tanto da costringere il legislatore ad intervenire con provvedimenti normativi recanti stanziamenti aggiuntivi per far fronte alle emergenze (da ultimi, l'integrazione di 70 milioni di euro per le avversità 2019/2021 recati dalla legge di bilancio 2021, lo stanziamento di € 20 milioni per i danni da gelate 2020, recato dal dl n. 34/2020 e 161 milioni di euro recati dal dl n. 73/2021 per i danni da gelate 2021 e per le piogge alluvionali del 2020 nel territorio della Regione Calabria). Inoltre, i tempi tecnici necessari per l'erogazione degli aiuti compensativi del Fondo di solidarietà nazionale sono spesso molto lunghi e non consentono di intervenire in maniera tempestiva rispetto ai fabbisogni delle imprese agricole.
Con i commi da 1 a 4, allo scopo di razionalizzare le risorse destinate alla ripresa economica e produttiva, in aggiunta allo strumento assicurativo agevolato ed ai fondi di mutualizzazione attivati da organismi collettivi di agricoltori, appare necessario utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione dell'Unione europea per la programmazione 2023/2027. Il Fondo, nei limiti della propria dotazione, assicurerà una rete di sicurezza a copertura dei rischi catastrofali per tutte le imprese agricole beneficiarie dei pagamenti diretti della PAC, mettendo a disposizione delle stesse, in caso di avversità catastrofali, in maniera tempestiva, le risorse per la ripresa economica e produttiva delle attività. In aggiunta, i singoli agricoltori potranno scegliere se integrare questa copertura base con polizze assicurative agevolate ad integrazione della copertura offerta dal Fondo o per altri rischi atmosferici, come ad esempio quelli di frequenza (grandine), oppure se aderire ai fondi di mutualizzazione a copertura, ad esempio, dei rischi fitosanitari o allo strumento di stabilizzazione dei redditi, gestiti dagli organismi collettivi di agricoltori.
Questo nuovo strumento, ridurrà il fabbisogno di aiuti compensativi ex post che potranno essere destinati esclusivamente ad interventi di ripristino di fattispecie non rientranti nelle misure previste nella nuova programmazione (es. infrastrutture rurali, ecc.).
La gestione del fondo è affidata ad Ismea, che la esercita attraverso una società di capitali dedicata, insieme a Sin spa, da quando diventerà società in house a controllo analogo tra Mipaaf e Agea, così come previsto dall'articolo 15 bis del d.lgs. n. 74/2018. La compagine societaria così composta garantisce da un lato la possibilità che i soggetti in possesso delle competenze nella gestione del rischio cooperino tra di loro e dall'altro l'efficienza dei sistemi informatici necessari a supportare la gestione del Fondo, che saranno assicurati mediante il SIAN dagli stessi soggetti deputati alla gestione, evoluzione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale, garantendo anche l'integrazione dei dati e delle informazioni contenute nell'anagrafe dell'agricoltore.
Comma 5 – Assicurazioni agevolate. Al comma 5 viene incrementata di 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 la quota di cofinanziamento statale del Fondo di cui alla legge n. 183/1987, al fine

di coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all'istituzione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1 e per la misura delle assicurazioni agevolate, a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea, che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l'abbassamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento.

ART. 161.
(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

La disposizione proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, con la quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 162.
(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

Comma 1 - Competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare
La disposizione destina, per l'anno 2022, 50 milioni di euro alle attività svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Gli interventi finanziari sono rivolti a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.
Lo strumento, già in uso, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.
Comma 2 - Accesso al credito delle imprese agricole
La disposizione incrementa di 10 milioni di euro le risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. *delle leggi in materia bancaria e creditizia*, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, anche a fronte di transazioni commerciali. Con tali risorse le garanzie saranno concesse a titolo gratuito nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis.
Commi 3, 4 e 5 - Imprenditoria femminile in agricoltura
Tali commi sono volti a favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, mediante la modifica di alcune disposizioni riguardanti le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e consistenti nella concessione di mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.
In particolare:
- si emenda l'articolo 9 del D.lgs. 185/2000, armonizzandolo all'attuale formulazione dell'articolo 10 bis dello stesso decreto, per come modificato dall'articolo 68, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), che ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età;
- si emenda la lettera c) del richiamato articolo 10 bis, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.

Il comma 4 stabilisce che le risorse del «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano destinate alle predette misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservandole alle sole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, per preservarne la destinazione all'interno di un unico strumento che opera sull'intero territorio nazionale e incrementandone la dotazione per l'anno 2022 di 5 milioni di euro.
Considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. "Decreto semplificazioni" DL. 76/2020 all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari, il comma 5 ne incrementa la dotazione finanziaria.
Comma 6 - Monitoraggio prezzi
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune di mercato prevede misure di intervento a favore di taluni prodotti agricoli, finalizzate a prevenire o gestire situazioni di crisi o gravi turbative di mercato. La conoscenza dei prezzi nell'arco dell'intero percorso di filiera e il loro monitoraggio continuo è elemento fondamentale per guidare le Amministrazioni pubbliche nell'assumere le necessarie decisioni.
Lo stesso regolamento prevede che per particolari prodotti ortofrutticoli siano giornalmente rilevati i prezzi di mercato nella fase di importazione al fine di consentire alla Commissione europea di gestire il regime dei prezzi di entrata.
I regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, definiscono i dettagli per la rilevazione dei prezzi, anche al fine di garantire la trasparenza di mercato per particolari prodotti sensibili tra i quali: olio di oliva, arance, pesche pomodori, mele, cereali, riso, carni, latte e prodotti lattiero caseari.
Tutto ciò comporta un consistente lavoro e la gestione di una rete di rilevatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale.
La politica agricola comune, come riformulata dai recenti regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo in corso di pubblicazione, stabiliscono che ogni stato membro adotti un piano strategico nazionale unico per tutti i comparti produttivi che include anche interventi specifici a sostegno di alcuni settori, tra cui l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo. Per una corretta definizione delle misure attuative del piano strategico nazionale nel suo insieme e degli interventi settoriali, le Amministrazioni pubbliche hanno bisogno di dati, studi particolareggiati e scenari di operatività che possono essere garantiti da un organismo qualificato quale è l'Ismea.
Per consentire l'esercizio delle predette attività, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

ART. 163.
(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

La disposizione estende, anche per l'anno 2022, le percentuali di compensazione IVA di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, già fissate ambedue nella misura del 9,5 percento dall'articolo 68 del decreto-legge sostegno-bis 25 maggio 2021, n. 73.

ART. 164.
(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per assicurare in maniera strutturale i mezzi finanziari per l'esercizio del complesso delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo in materia di pesca marittima professionale attribuite dal quadro ordinamentale vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, anche in relazione della dipendenza funzionale dello stesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, atteso che allo stato, alla responsabilità discendente dalle predette funzioni non corrispondono definiti stanziamenti di bilancio.
Per quanto attiene specificatamente alle funzioni di amministrazione attiva, esercitate presso gli oltre 280 Uffici periferici del Corpo, esse trovano ancora oggi la loro principale fonte nel regolamento per l'esecuzione

della legge 963/1965, (*Disciplina della pesca marittima*), la prima fonte organica di rango primario in materia di pesca, il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quale viene puntualmente disciplinato il complesso delle attività amministrative esercitate dalle Capitanerie di Porto-Guardia costiera in materia di pesca marittima professionale.

Storicamente, le funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di pesca marittima possono essere originariamente ricondotte all'articolo19 della predetta legge 14 luglio 1965, n.963, ora abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 4/2012 *"…la disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali…*".

Stante l'attribuzione diretta delle funzioni di vigilanza all'(allora)unica amministrazione della marina mercantile, ne conseguiva come diretto corollario che, ai sensi del successivo articolo 21, *"…la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati…*".

Tali funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento, in quel risalente contesto giuridico-ordinamentale erano, peraltro, il naturale corollario delle esclusive competenza amministrative assegnate alle Capitanerie di porto, uniche legittimate all'adozione dei provvedimenti (ordinanze efficaci a livello compartimentale) di disciplina e regolamentazione in concreto delle attività di pesca marittima.

Successivamente al trasferimento delle competenze e delle risorse in materia di pesca marittima al Dicastero delle risorse agricole alimentari e forestali, a cui va aggiunto il progressivo processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, nonché il peso e l'incidenza sempre maggiore dei provvedimenti adottati in ambito europeo nel contesto della c.d. "*politica comune della pesca*", il ruolo del Corpo è rimasto centrale, laddove si faccia riferimento sia alle immutate funzioni di amministrazione attiva che alla vigilanza ed al controllo sulle attività di pesca marittima professionale.

Prova ne sia che, allorquando l'Italia ha dovuto dare attuazione alle previsioni del regolamento (CE) n.686/1997 (*recante modifica del reg. (CEE) n.2847/1993*) che richiedeva a ciascuno Stato di designare un'autorità competente responsabile del centro di controllo della pesca (CCP), con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.424, nel ribadire che il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale responsabile per l'attuazione del regolamento (CE) 686/97, e che ne determina le modalità di concreta applicazione d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, è stato designato il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale "autorità competente responsabile del Centro nazionale di controllo della pesca (CCNP).

L'impianto delle funzioni di controllo che si consolida all'indomani della soppressione del MARMERC, quindi, vede:

a) il Ministero delle politiche agricole, quale "responsabile politico" del regime di controllo della pesca, regolato dalla Comunità europea;

b) il Comando generale, quale autorità responsabile (a livello tecnico-operativo) del CCNP;

c) le Capitanerie di porto (strettamente intese come Capo del compartimento marittimo) responsabili della funzione di direzione delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di pesca marittima ed acquacoltura, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici, oltre al complesso delle funzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (registro pescatori, imprese di pesca, etc.)

Tale impianto risulta in toto confermato anche all'esito dell'evoluzione – in chiave sempre più stringente e dettagliata – della normativa europea, che passa attraverso i regolamenti (CE) 2371/2002, (CE) 1198/2006, (CE) 1967/2006, (CE) 1005/2008, (CE) 1224/2009 e (CE) 404/2011, per la cui attuazione l'Italia ha adottato, a norma dell'articolo28 della legge 4 giugno 2010, n.96, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, che - all'articolo22 - recita:

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al

personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alla Guardia di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati … .
Da ultimo, con la riforma della "legge portuale", intervenuta con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84 è stato novellato con la previsione secondo cui: "…le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente … dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le materie di … competenza…".

ART. 165.
(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse del fondo sono volte ad assicurare l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Inoltre, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.
L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, stabilisce quanto segue: "1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale."
La Strategia nazionale forestale, ha assunto, con l'evolversi delle strategie europee, una valenza fondamentale in quanto, nel rispetto dei documenti NEXT generation EU, Strategia per la biodiversità 2030 e Strategia From farm to fork, costituisce il documento di riferimento per l'attuazione dalle misure relative all'ambito forestale previste dal PNRR e dalle altre disposizioni di accompagnamento, nonché la premessa condivisa su cui definire la parte forestale del Piano strategico per la nuova PAC.
La Strategia nella sua versione finale ha recepito le osservazioni formulate nel corso della precedente consultazione pubblica e contiene, gli obiettivi ed un elenco di azioni, distinte tra azioni operative, specifiche e strumentali.
Gli obiettivi generali sono sintetizzabili in tre pilastri:
A- Gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste,
B- Efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese;
C- Responsabilità e conoscenza globale delle foreste.
Le azioni operative sono direttamente collegate agli obiettivi generali, e si rifanno espressamente alle finalità del TUFF. Le azioni specifiche rappresentano linee di intervento per particolari ambiti di carattere strategico per l'azione di governance. Le azioni strumentali sono individuate per il perseguimento degli obiettivi più generali della Strategia.
Particolare attenzione è posta dal documento alla coerenza con altri strumenti di politica, di strategia e di programmazione settoriale e territoriale, anche evidenziando i casi, relativamente di piccolo numero, in cui la coerenza è ancora da ricercare.
A titolo esemplificativo, si riportano le azioni indicate dalla Strategia come da conseguire a breve termine:
- Entro il 2030 il 20% della superficie nazionale deve essere pianificata con strumenti di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale
- Entro il 2025 ci si pone l'obiettivo di pianificare il 30% delle proprietà pubbliche private e collettive, in linea con i principi ed i criteri della gestione forestale sostenibile

- Entro 5 anni di elaborare le prime analisi per la tutela ed il monitoraggio della biodiversità forestale
- Entro 5 anni di ridurre o arrestare la perdita e migliorare la diversità biologica degli ecosistemi forestali
- Entro 5 anni di conservare e migliorare la diversità e complessità ecologica, strutturale e funzionale, biogeografica e paesaggistica del patrimonio silvopastorale
- Entro 5 anni occorre prevedere azioni di prevenzione attiva nei confronti dei rischi naturali e antropici, fitopatie, incendi, inquinamenti, avversità biotiche ed abiotiche
-Entro 5 anni ci si propone di ridurre gli impatti negativi dei cambiamenti climatici
- Portare entro il 2025 a boschi gestiti sostenibilmente per il 30% in più rispetto al dato del 2020 e la certificazione forestale di terza parte alla medesima percentuale.
- Entro 5 anni redigere il piano nazionale degli eventi estremi.

Tutto ciò comporterà un complesso lavoro anche in considerazione dei Programmi forestali regionali che le Regioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018, dovranno adottare.

Le risorse previste dal Fondo saranno necessarie alla efficace ed efficiente applicazione delle misure, previste dalla Strategia forestale nazionale, nei Programmi forestali regionali.

Titolo XII
Regioni e Enti locali

ART. 166.
(Ponti e viadotti)

Il decreto legge 104-2020 all'articolo 49 ha introdotto una misura, Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Successivamente la legge di bilancio per il 2021 (l. 178/2020 sezione seconda) ha integrato tale misura. La norma, si pone in continuità con le precedenti ed assegna ulteriori risorse nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Detti contributi sono assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023.

ART. 167.
(Manutenzione scuole)

La disposizione in esame prevede di assegnare, a partire dall'anno 2030 fino al 2036, ulteriori risorse a favore delle città metropolitane e delle province, nonché degli enti di decentramento regionale, per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. Detti contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2029.

ART. 168.
(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

La disposizione in esame è finalizzata ad assegnare contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, possono richiedere i contributi:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai comuni beneficiari al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere la tipologia dell'opera, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori, il CUP (a pena di esclusione) e l'eventuale indicazione di altre forme di finanziamento concesse per la stessa opera. L'associazione di comuni beneficiaria del contributo deve comunicare l'elenco dei comuni che la compongono.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei

comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM); nel caso di comuni associati, l'attribuzione viene effettuata calcolando la media semplice dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).
L'attribuzione del contributo sulla base della predetta graduatoria, sempre nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, che prevede l'assegnazione differenziale di risorse aggiuntive da destinare agli investimenti nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in proporzione alla popolazione residente.
L'affidamento dei lavori deve avvenire, a pena di revoca, secondo una precisa tempistica decorrente dalla data di emanazione del richiamato decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 giugno 2022, ossia:

a) entro quindici mesi per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro;
b) entro venti mesi per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro.

La norma prevede, inoltre, che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta restino vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dell'opera per essere poi utilizzati per ulteriori investimenti in progetti di rigenerazione urbana sempre che vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori nei termini sopra richiamati, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Il sistema di monitoraggio di cui alla BDAP-MOP rileva i relativi passaggi amministrativi.
Infine, i comuni beneficiari provvedono al monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

ART. 169.
(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)

I commi 1 e 2 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Sardegna per gli anni 2022 e successivi.
Il comma 1 determina l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019), al comma 868, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2020 in 383 milioni. Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del predetto contributo di 76,6 milioni annui.
Il comma 2 attribuisce alla Regione, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, un trasferimento di risorse per complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
I commi 3, 4 e 5 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Siciliana per gli anni 2022 e successivi.
Il comma 3 determina l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si ricorda che l'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), ai commi 880-886, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione in euro 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019. Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del predetto contributo di 200,2 milioni di euro annui.
Il comma 4 attribuisce alla Regione, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, un trasferimento di risorse per complessivi 100 milioni di euro annui

a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 5 modifica il comma 883 dell'articolo 1 della legge n.145/2018 al fine di includere anche gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi cui finalizzare le risorse a favore dei liberi consorzi e città metropolitane.

I commi da 6 a 9 recepiscono l'accordo relativo alla ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2022 e successivi. Le norme modificano l'ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972).

In dettaglio, il comma 7, lett. a), attraverso una modifica dell'articolo 75, comma 1, lett. g), dello Statuto, interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. Vale precisare, al riguardo, che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco.

Le lettere b) e c) del comma 7 modificano, invece, l'articolo 79 dello Statuto intervenendo nella disciplina e nella quantificazione del contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi). Con l'accordo del 2021, infatti, l'ammontare del predetto contributo è stato rideterminato in 713,71 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 - ferma restando l'imputazione a ciascuna Provincia del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, dalla legge n. 214 del 2001 e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge n. 147 del 2013 - con contestuale sospensione per 5 anni del meccanismo di rivalutazione annuale del contributo (con decorrenza dal 2028 anziché dal 2023 come previsto dalla norma ante modifica) agganciato alla variazione percentuale degli oneri del debito delle P.A.

Il comma 8 puntualizza, poi, la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale, dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato trentino di 191,6 milioni di euro annui.

Il comma 9 stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell'intero importo da restituire.

Il comma 10 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

I commi da 11 a 14 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2022 e successivi.

Il comma 12 definisce l'ammontare del contributo alla finanza pubblica posto a carico del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 13 apporta modifiche all'articolo 51 dello statuto (l. cost. 1/1963) concernente la disciplina delle entrate tributarie degli enti locali del territorio regionale, al fine di prevedere che siano attribuite alla Regione le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia.
Il comma 14 apporta modifiche all'articolo 1, commi 850 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di rideterminare in 196 milioni di euro (in luogo di 200 milioni previsti originariamente dalla norma) l'importo del contributo annuo complessivo del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020. Tale importo è determinato al netto della quota pari a 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito del complessivo concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia come definito dal comma 12. Inoltre, precisa che per la Regione la misura del concorso alla finanza pubblica è prevista dalla norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con il decreto legislativo n.154 del 2019.
Il comma 15 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 16 riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 17 recepisce l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Valle d'Aosta per gli anni 2022 e successivi, e determina l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), al comma 877, determina il contributo alla finanza pubblica della Regione in 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020. Rispetto a quanto stabilito dalla richiamata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del contributo dovuto dalla Regione di 20,561 milioni di euro annui.
Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica, che chiarisce che la portata temporale degli articoli 1, comma 11 e 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, che hanno consentito alle autonomie speciali di accedere al finanziamento del fabbisogno sanitario con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, è limitata agli anni 2020 e 2021.

ART. 170.
(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

La norma in esame è finalizzata a prevede un graduale potenziamento delle risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, prevedendo, allo stesso tempo, l'utilizzo dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

ART. 171.
(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)

La norma è finalizzata, alla lettera a), ad assicurare anche ai comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento di Lep o obiettivi di servizio in materia di funzioni sociali. La lettera d-quinquies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come introdotta dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020, ha, infatti, previsto l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.
Tale incremento di risorse è stato assegnato dal predetto comma 792 ai soli comuni delle regioni a statuto ordinario, in quanto correlato alla rideterminazione dei fabbisogni standard relativi alla componente sociale che non sono allo stato disponibili in relazione ai comuni delle regioni Siciliana e Sardegna.
Stante la necessità di favorire il potenziamento dei servizi sociali anche nei territori delle regioni Siciliana e Sardegna, la norma intende potenziare le risorse in favore dei predetti territori in misura sostanzialmente analoga a quelle attribuite ai restanti comuni.

La lettera b) riallinea i riferimenti interni alla lettera d-quinquies a seguito delle modifiche introdotte dalla lettera a).

ART. 172.
(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

La norma è finalizzata a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

ART. 173.
(Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. I comuni in predissesto con maggiore fragilità socio-economica sono selezionati sulla base dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, che deve essere superiore al valore medio nazionale, nonché sulla base della capacità fiscale pro capite, determinata dal Dipartimento delle finanze e approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, inferiore a 495, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. Si prevede, inoltre, di estendere l'intervento in parola anche ai Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori. In particolare, agli enti locali delle Regioni Siciliana e Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse previste per gli anni 2022 e 2023.
Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

ART. 174.
(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

La norma in esame prevede un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

ART. 175.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Prevede, inoltre, che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 1.

Il comma 3 stanzia le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

ART. 176.

(Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione)

La norma modifica l'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge rilancio 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di semplificare le procedure per il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione.

In particolare, la norma prevede che ciascuna regione sia tenuta a versare annualmente al Bilancio dello Stato un importo predeterminato, indipendente dall'ammontare delle riscossioni annuali derivanti dalla lotta all'evasione, individuato dalla tabella 1 annessa al decreto-legge rilancio n. 34/2020, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella medesima tabella 1.

ART. 177.

(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi

all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo.

ART. 178.
(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

La disposizione interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2022 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

ART. 179.
(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

La norma in esame, in un'ottica di coordinamento, è sostanzialmente volta a prevedere il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

ART. 180.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. Per il finanziamento del Fondo, è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022, 200 milioni a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, la disposizione individua puntualmente, gli interventi finanziabili.
Il comma 2 prevede che, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvalga del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare iniziative ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 1, volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, mentre, le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartite con Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata.
Il comma 4, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, prevede che nel nuovo fondo, confluiscano sia il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97) che il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321).

ART. 181.
(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)

La norma proposta consente alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, erogate ai sensi delle seguenti disposizioni:
- articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito dalla legge n. 64 del 2013;
- articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013

L'intervento normativo proposto si articola in sei commi, cui si aggiunge il comma che disciplina la chiusura della Gestione commissariale della Regione Piemonte istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte.
Il comma 1 prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini.
Il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti – ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 – comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.
Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF.
La rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d'ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione. La quota interessi è invece così calcolata:

- per il periodo che va dal giorno successivo alla data di pagamento della rata in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021, sulla base del tasso di interesse vigente prima della rinegoziazione;
- per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pagamento della rata in scadenza nel 2022, sulla base del tasso di interesse post rinegoziazione.

Per quanto riguarda le anticipazioni concesse alle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per le quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale – ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 – i piani di ammortamento post rinegoziazione prevedono il pagamento nel 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni successivi al 2022. Qualora la quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano post rinegoziazione, sia maggiore della quota interessi risultante dal piano ante rinegoziazione (quest'ultima calcolata su un debito residuo più basso di quello effettivo in virtù della sospensione delle quote capitale e del loro versamento negli anni successivi), la Regione versa quest'ultima quota interessi, al fine di conservare il beneficio previsto con la norma di sospensione menzionata.
Il comma 2 prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti stipulino, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In particolare nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.
In base al comma 3, gli Enti locali possono trasmettere le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022. Qualora la rinegoziazione si perfezioni successivamente alla data di pagamento della rata in scadenza nel 2022, gli Enti locali versano tale rata nella misura prevista dai contratti di anticipazione originari. L'importo pari alla differenza – positiva o negativa – tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento post rinegoziazione in scadenza nel medesimo anno, viene regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo.
Per le attività affidate a Cassa Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro.
Il comma 5 dispone che le Regioni possono presentare la richiesta di rinegoziazione alla Direzione II del Dipartimento del Tesoro mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate attraverso la stipula, per ciascuna Regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità. A tale atto modificativo sono allegati i piani di ammortamento post rinegoziazione, relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata del 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al

perfezionamento dell'atto modificativo, le Regioni che abbiano presentato domanda di rinegoziazione corrispondono tale rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento risultante dalla rinegoziazione medesima.

Il comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti modificativi, restano in vigore.

Il comma 7 modifica la disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte. In particolare, la norma prevede la chiusura della Gestione a decorrere dal 1° gennaio 2020, quando sono stati pagati tutti i debiti commerciali della Regione Piemonte posti a suo carico, prevedendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti dalla Gestione Commissariale nei confronti dello Stato. Pertanto, la Regione provvederà direttamente al pagamento dei debiti finanziari della Gestione Commissariale, contabilizzandoli nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. Infine, ai fini della chiusura della contabilità speciale è previsto il trasferimento al bilancio della regione Piemonte delle risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dal contributo versato annualmente dalla Regione per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale e il riversamento "d'ufficio" delle eventuali ulteriori risorse ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma costituisce un intervento di semplificazione di natura amministrativo-contabile.

Titolo XIII
Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

ART. 182.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

La misura dà attuazione agli impegni sottoscritti da Governo e parti sociali nel Patto sociale del 10 marzo 2021 incrementando i Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

ART. 183.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 184.
(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

Il comma 1 determina per il triennio 2022-2024 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Testo Unico del Pubblico impiego, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023. Tali importi riguardano l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale e i relativi effetti indotti. La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.
I commi 2 e 3 precisano che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.

ART. 185.
(Ordinamento professionale)

La disposizione stanzia le risorse per l'attuazione dei nuovi ordinamenti professionali stabiliti dalla contrattazione 2019-2021, ivi inclusi i percorsi di carriera del personale di elevata qualificazione disciplinati dall'all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si prevede, inoltre, che, per le medesime finalità, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, integrano le risorse relative ai CCNL 2019-2021 sulla base dei criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

ART. 186.
(Risorse per la formazione)

La misura prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. All'uopo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ART. 187.

(Incremento del ruolo organico della magistratura)

Il comma 1, al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, aumenta il ruolo organico del personale della magistratura di 82 unità. Conseguentemente sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria con l'allegato 7 annesso alla presente legge.
Il comma 2 autorizza la spesa necessaria per l'attuazione del comma 1.

ART. 188.
(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021.
Si tratta dell'unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro l'anno 2022.

ART. 189.
(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

La disposizione, in aggiunta alle risorse già stanziate dall'articolo 20 del d.l. n. 162/2019 concernente i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022da destinare al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria (art. 46, comma 3, del d.l. n. 95/2017), nonché al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate (art. 46, comma 6, del d.l. n. 95/2017). Tali risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La disposizione tiene conto dell'ordine del giorno, presentato in sede di approvazione della legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale il Governo si è impegnato a presentare alla prima favorevole occasione una proposta normativa volta anche a valutare la necessità di stanziamento di eventuali risorse aggiuntive per l'attuazione delle procedure negoziali dirigenziali rispetto a quelle già autorizzate per il triennio 2021/2023.

ART. 190.
(Strade sicure)

L'operazione "Strade sicure" prevede, fino al 30 giugno 2022, un dispositivo di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 751 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2021, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 40 ore di straordinario mensili, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 60 ore di straordinario mensili pro-capite.
Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 120 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 240 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 40 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,

per un totale di oltre 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruite ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Con l'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato previsto, attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024, della legge n. 178 del 2020, l'incremento dello stanziamento di euro 10.051.789 per riconoscere e finanziare la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, a favore dell'intero dispositivo di personale delle Forze armate "Strade sicure" posto a disposizione dei Prefetti. Pertanto, con tale disposizione, è stato elevato il tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 ore, al fine di:

- gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto;
- ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2022 e 2023, in armonia con il contingente previsto e con quanto già disposto per il 2021 a mente del citato articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge n. 41 del 2021, prevede l'adeguamento del monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo da 40 a 47 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per effetto di quanto sopra esposto, si riportano in relazione tecnica gli oneri discendenti per l'impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", riferito all'anno 2022 e all'anno 2023.

Titolo XIV
Disposizioni in materia di entrate

ART. 191.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

La disposizione, al comma 1 interviene nell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per stabilire che il maggior valore attribuito, ai fini fiscali - in sede di rivalutazione e/o di riallineamento – alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni (in tal senso è il nuovo comma 8-ter dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 introdotto dal comma 1 del presente articolo). Come precisato dal primo periodo del citato comma 8-ter il regime di deduzione del maggior importo in 50 anni opera in ogni caso. In tale contesto, i successivi secondo e terzo periodo specificano, in buona sostanza, che detto regime non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene rivalutato/riallineato ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento ai sensi del comma 8-bis dello stesso articolo 110 del decreto-legge n. 104/2020. Infatti, in tali casi il regime si trasferisce sull'eventuale minusvalenza realizzata dal dante causa e/o sulla quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato/riallineato sostenuta dall'avente causa. Pertanto, si ipotizzi un marchio iscritto a 100 e rivalutato a 1100, con un piano di ammortamento residuo riferito al valore di 100 (costo iniziale al lordo delle quote di ammortamento già dedotte pari a 180) di 10 anni, ceduto a 600 dopo 6 anni. Il marchio avrà un valore fiscale, al momento della cessione di 920, in quanto la quota residua di 100 da ammortizzare in 10 anni avrà un valore fiscale di 40 (ammortamento di 10 l'anno), mentre il maggior valore rivalutato/riallineato pari a 1000 si ammortizzerà in 50 anni (pari a 20 l'anno) con la conseguenza che al termine del sesto anno la quota residua del maggior valore rivalutato/riallineato da ammortizzare in 50 anni si è ridotta a 880 (avendo già ammortizzato 120 al termine dei 6 anni). Il cedente realizza, quindi, una minusvalenza di 320 sulla quale trasferisce il regime di deducibilità in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento di 44 anni. Il cessionario, invece, proseguirà sull'importo di 560 il regime di deducibilità per 44 anni (pari alla quota residua del maggior valore rivalutato (880) al netto della minusvalenza (320) dedotta dal cedente in quote costanti per 44 anni), mentre la residua quota di 40 sarà soggetta ad ammortamento per 18 anni secondo le regole ordinarie.

Si ipotizzi, ancora, un marchio iscritto a 700 e rivalutato a 1200, con un piano di ammortamento residuo riferito al valore di 700 (costo iniziale al lordo delle quote di ammortamento già dedotte pari a 1260) di 10 anni, ceduto a 800 dopo 6 anni. Il marchio avrà un valore fiscale, al momento della cessione di 720, in quanto la quota residua di 700 da ammortizzare in 10 anni avrà un valore fiscale di 280 (ammortamento di 70 l'anno e, quindi, risulterà ammortizzato al termine dei 6 anni già per 420), mentre il maggior valore rivalutato/riallineato pari a 500 si ammortizzerà in 50 anni pari a 10 l'anno con la conseguenza che al termine del sesto anno la quota residua del maggior valore rivalutato/riallineato da ammortizzare in 50 anni si è ridotta a 440 (avendo già ammortizzato 60 al termine dei 6 anni). Il cedente realizza, quindi, una plusvalenza di 80. Il cessionario, invece, proseguirà sull'importo di 440 il regime di deducibilità per 44 anni (pari alla quota residua del maggior valore rivalutato) mentre la residua quota di 360 sarà soggetta ad ammortamento per 18 anni secondo le regole ordinarie.

Si ipotizzi, infine, con riferimento all'ultimo esempio, che il marchio sia ceduto a 250 anziché a 800. In tal caso, il cedente realizza, quindi, una minusvalenza di 450. Poiché il valore residuo del maggior valore rivalutato/riallineato ammortizzabile, pari a 440 è inferiore alla minusvalenza realizzata, il cedente dedurrà la minusvalenza fino a concorrenza di 440 in quote costanti per 44 anni, mentre la residua quota della minusvalenza pari a 10 sarà dedotta secondo le regole ordinarie. In tal caso, ovviamente, il cessionario non applicherà il regime di deducibilità in questione e opererà l'ammortamento sull'intero costo di 250 per 18 anni.

È possibile derogare al regime sopra descritto, consentendo la deduzione nelle modalità ordinarie, previo pagamento di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3 per cento determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2020. In sostanza, si applicano le aliquote per scaglioni sui maggiori valori attribuiti in bilancio alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento) nella misura del 9 per cento sulla parte di questi maggiori valori ricompresi nel limite di 5

milioni di euro, dell'11 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 13 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.
Il comma 2 precisa che la decorrenza degli effetti è contestuale a quella disposta dalla disciplina dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2020.
Infine, il comma 3, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 192.
(Disposizioni in materia di contributo unificato)

L'intervento normativo introduce modifiche al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di contributo unificato.
Le modifiche all'articolo 16 del d.P.R. 115, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), della presente disposizione introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.
Si introduce, quindi, una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del d.P.R. 115/2002.
Attualmente l'entrata a regime del processo civile telematico ha determinato (con la possibilità dell'iscrizione telematica a ruolo della causa) un progressivo aumento della evasione dal pagamento del CU, obbligo tributario generalmente assolto mediante apposizione di marca sull'atto di iscrizione a ruolo, annullata dalla cancelleria.
La disposizione realizza diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia giustizia connesso alla farraginosa procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi.
La norma, quindi, potrebbe realizzare un flusso di entrate più celere e puntuale nelle casse dell'Erario, nonché l'effetto positivo di incremento della capacità di Equitalia Giustizia S.p.A. di smaltire il cospicuo arretrato accumulato nel "magazzino dei crediti di giustizia nell'intervallo 2015-2020" proprio in ragione delle complesse procedure di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato.
Le modifiche all'articolo 208, comma 1, del d.P.R. 115/2002, apportate dal comma 1, lettera c) della presente disposizione, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica colma una lacuna normativa e consente di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato costituito dalle somme fino ad oggi non riscosse, senza aggravio per la Corte di Cassazione, che, per espressa previsione normativa, non svolge attività di riscossione e dunque non possiede strutture idonee allo scopo.
Tanto premesso, merita evidenziare che l'attuale iter di recupero del contributo unificato prevede coinvolti i seguenti soggetti istituzionali con diversi compiti operativi/gestionali: la cancelleria civile; l'ufficio recupero crediti; Equitalia Giustizia S.p.a. Al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e deve ottemperare al versamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancellaria. La parte o il proprio difensore deve recarsi in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento. La cancelleria quindi deve: verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda; verificare la ricevuta di versamento e se trattasi di marca da bollo annullarla ai sensi dell'articolo 12 T.U. n.642/1972; verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; verificare se nel processo viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa e conseguentemente aggiornare il fascicolo processuale. Se la parte non ottempera al versamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancellaria, quest'ultima provvede ad inviare il fascicolo

all'ufficio recupero crediti per l'attivazione del recupero del contributo unificato ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del D.P.R. 115/2002. Se la parte o il proprio difensore deposita in ritardo in cancelleria la ricevuta di versamento pagata contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, la cancelleria deve comunicarlo all'ufficio recupero crediti. L'ufficio recupero crediti riceve dalla cancelleria civile il fascicolo relativo al recupero del contributo unificato e in seguito alla stipula della Convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 invia la nota di trasmissione modello A1 ad Equitalia Giustizia. La trasmissione del modello A1 comporta per l'ufficio giudiziario la verifica e la comunicazione:

- della data di iscrizione a ruolo della causa;
- delle parti del procedimento;
- dell'importo che deve essere riscosso;
- del domicilio eletto del debitore;
- dei dati anagrafici del debitore tenuto al pagamento attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria.

Dal canto suo, Equitalia Giustizia s.p.a., una volta ricevuta dagli uffici giudiziari la richiesta di recupero del contributo, attiva il procedimento di recupero che si articola in sei distinte fasi procedimentali:

- registrazione della partita di credito sul registro SIAMM (Sistema Informativo per le Amministrazioni)
- notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C tramite pec o ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del c.p.c. avvalendosi dell'Ufficio notifiche e protesti (U.N.E.P.) della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo del contributo unificato scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento;
- determinazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
- notifica della sanzione al debitore utilizzando il modello D tramite l'U.N.E.P della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo della sanzione in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'invito al pagamento modello D.

Così ricostruito l'articolato iter procedimentale volto al recupero del contributo unificato, di deve osservare che, nelle ipotesi di impossibilità per la Corte di cassazione di avvalersi degli uffici amministrativi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso le quali non è previsto il versamento del contributo unificato, le operazioni di recupero, in difetto di una norma attributiva della competenza, incontrano un insormontabile ostacolo nella mancanza di un ufficio di recupero crediti che possa "lavorare" le segnalazioni inviate dalla cancelleria civile della Corte di cassazione, al fine della trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a. Onde ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d'appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.

Titolo XV
Fondi

ART. 193.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

La disposizione determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi come previsto dagli articoli 18 e 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Detti importi, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono riportati nelle tabelle A e B di cui all'allegato 8 annesso alla presente legge.
In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

ART. 194.
(Fondo esigenze indifferibili)

La disposizione prevede l'incremento di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

ART. 195.
(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)

Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU la legge di bilancio n. 178/2020 all'articolo 1, comma 1037, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea. La disposizione incrementa di 10.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l'anno 2023, la dotazione di tale fondo.

ART. 196.
(Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 18 milioni di euro per l'anno 2023, di 58 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per l'anno 2025 , di 80 milioni di euro per l'anno 2026, di euro 77 milioni di euro per l'anno 2027, di euro 70 milioni di euro per l'anno 2028, di euro 63 milioni di euro per l'anno 2029, di euro 62 milioni di euro per l'anno 2030, di euro 53 milioni di euro per l'anno 2031 e di euro 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Le risorse del fondo sono finalizzate ad interventi tesi alla disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno.

Titolo XVI
Disposizioni finanziarie e finali

ART. 197.
(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)

Tra i crediti di tesoreria del Conto riassuntivo del tesoro è presente la voce "Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi" con un importo, immutato dal 2008, pari ad € 33.628.831.727,81, corrispondente a partite da regolare a fronte di pagamenti effettuati per conto della "Azienda autonoma Sovvenzioni alle Poste". Di tale importo complessivo la somma di € 33.620.628.157,69 riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, con il ricorso alle "Sovvenzioni postali", utilizzando, cioè, anticipazioni di tesoreria. L'importo è riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 – 2000.
Il credito riferito al pagamento delle pensioni INPS ha origine dal meccanismo previsto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, in base al quale, per far fronte all'erogazione delle pensioni in caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dall'Istituto, Poste poteva ottenere anticipazioni di tesoreria, con il ricorso alle sovvenzioni postali. Per interrompere il lievitare delle sovvenzioni postali, la cui regolazione aveva reso necessario il ricorso a operazioni straordinarie, è stato posto in capo all'INPS l'obbligo di precostituire i fondi in vista della scadenza del pagamento, escludendo il ricorso automatico alla sovvenzione postale. Il circuito Tesoreria – Poste – INPS è stato quindi interrotto con l'introduzione di apposita disposizione contenuta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000 e, pertanto, in caso di necessità, eventuali anticipazioni di tesoreria debbono oggi essere esplicitamente e puntualmente richieste dall'istituto previdenziale, cui sono direttamente concesse. L'obbligo per l'INPS di prealimentare il conto corrente postale per il pagamento delle pensioni ha eliminato il ricorso alla sovvenzione.
Tenuto conto della necessità di procedere alla regolazione contabile della partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, si ritiene opportuno prevedere una norma che permetta la regolazione contabile della partita in questione nel corso di un periodo di tempo stimato in 12 anni.
La disposizione:
- al comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032 destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle predette partite, le risorse vengono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
- al comma 2 prevede che, a seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. I criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili sono definiti con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei servizi).

ART. 198.
(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

Il sistema di tesoreria unica, che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato, si articola in due diversi regimi:
- la tesoreria unica cd. tradizionale, che obbliga gli enti assoggettati a mantenere tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate;
- la tesoreria unica mista, che limita il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, consentendo agli enti di mantenere presso il proprio istituto

cassiere/tesoriere le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale.
Difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale hanno portato, all'inizio del 2012, a sospendere per un triennio il sistema di tesoreria unica mista e a ripristinare il sistema tradizionale per tutte le categorie di enti (articolo 35, commi 8-11 del decreto legge n. 1/2012). La sospensione è stata prorogata per un altro triennio dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, successivamente riproposta dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e scadrà il prossimo 31 dicembre 2021.
Il ritorno alla tesoreria unica mista si tradurrebbe in un prelevamento di risorse dalla tesoreria statale (sottoconti fruttiferi) per far fronte ai pagamenti senza un successivo ripristino delle giacenze sugli stessi sottoconti, considerato che nel regime di tesoreria unica mista le entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato sono detenute presso l'istituto bancario/postale. Pertanto, al fine di evitare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista, che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, si ritiene opportuno prevedere una norma che ne proroghi di ulteriori quattro anni la sospensione.

ART. 199.
(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

L'articolo in esame introduce delle disposizioni volte a determinare la conclusione del cd. *Programma cashback* di cui all'articolo 1, commi dal 288 al 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed attuato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (di seguito "D.M. 156/2020"), modificato a sua volta dall'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito "D.L. Sostegni-bis").
In particolare, con i commi da 1 a 4, si dispone la conclusione del cosiddetto Programma cashback al 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del medesimo per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 (1° luglio – 31 dicembre 2021), disposta dall'articolo 11-bis del decreto-legge sostegni-bis. Ne consegue che la stessa vigenza del programma per il periodo di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 2, del decreto (1° gennaio – 30 giugno 2022) è abrogata. La disposizione in commento fa seguito alle attività di rilevazione e monitoraggio sulla efficacia del Programma cashback. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 11-bis, comma 9, del decreto-legge sostegni-bis, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze a far data dal 30 giugno 2021 ha avviato rilevazioni relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia. Tali rilevazioni hanno confermato che nei mesi successivi alla sospensione ha continuato a registrarsi un trend di crescita nell'utilizzo degli strumenti elettronici. Ne discende come l'incentivo prodotto con il Programma cashback non sia più necessario né opportuno alla luce della valutazione costi/benefici, anche a fronte dell'impiego alternativo cui saranno destinate le risorse risparmiate.
La disposizione influisce anche sull'articolazione del "Rimborso Speciale" di 1500 euro per i primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici di cui all'articolo 8 del D.M. n. 156/2020, che, secondo quanto previsto dal comma 5, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), ossia per il semestre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Il comma 6 disciplina gli effetti della conclusione del Programma cashback sulle Convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e Consap S.p.A. concernenti l'affidamento delle attività relative all'attuazione del programma cashback, come previsto dall'articolo 1, commi 289-bie e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si prevede, in particolare la risoluzione delle Convenzioni a far data dal completamento delle operazioni di rimborso cashback relative al primo semestre 2021. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni delle Convenzioni relative alle attività in capo a PagoPa e Consap per la gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback. Resta ferma la corresponsione a Consap e PagoPa del rimborso delle spese sostenute per le attività affidate con le Convenzioni e relative al programma cashback del periodo sperimentale e del periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del D.M. n. 156/2020.
Il comma 7, dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni del D.M. n. 156/2020 e del decreto-legge sostegni-bis incompatibili con l'articolo in commento.

Il comma 8, al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 – A.S. 859).

Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812).

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (A.S. 2060-A.C. 3319).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (A.S. 2371-A.C. 3314).

L'accantonamento è destinato, inoltre, alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881).

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (A.S. 2371 – A.C. 3314).

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (A.S. 1662 – A.C. 3289).

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (A.C. 2435 – A.S. 2353).

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (AS 1438).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento riguardante la magistratura ordinaria e Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento tiene conto sia delle risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti Accordi Internazionali in corso di perfezionamento sia le Ratifiche di accordi internazionali di seguito elencati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (A.S. 1223 – A.C. 3040);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (A.C. 1768 – A.S. 2155)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (A.S. 1220 – A.C. 2655)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (A.S. 1271 – A.C. 3041).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (A.S. 1278 – A.C. 3043).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (A.S. 1279).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (A.S. 1386).
Ratifica e Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016
(A.S. 1281).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (A.S. 1221 – A.C. 2656).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (A.S. 1277 – A.C. 3042).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (A.C. 2806).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (A.S. 1377).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (A.S. 1385 – A.C. 2580).
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 (A.C. 3241).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (A.C. 2746).
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 1987).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (A.C. 2824).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (A.S. 2044).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa e il nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (AS 1926 – A.C. 3038).
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (A.C. 2842 – A.S. 2132).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (A.S. 2195);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (A.S. 2341).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (A.S. 2342).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del disegno di legge concernente Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 – A.S. 992).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (A.C. 1939 – A.S. 1571).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (A.C. 3278 – A.S. 2437).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento concernente Modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento, oltre a comprendere le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi, è preordinato ai seguenti provvedimenti legislativi:
Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698 - A.S. 1413).
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (A.C. 1008 –AS 2300).
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (A.C. 1824 – A.S. 2009).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi**.**

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento concernente Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201).
L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi**.**

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi**.**

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285).
L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi**.**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285).
L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi**.**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi**.**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi**.**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285).
L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della proposta di legge recante Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale (A.C. 24).
L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del disegno di legge recante Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e per la loro cura al finanziamento (A.C. 164 – A.S. 2255).
L'accantonamento, inoltre, è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi**.**

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE - ART. da 200 a 218

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 219.
(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che la legge di bilancio entri in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2022.

RELAZIONE TECNICA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Relazione tecnica

PARTE I
Sezione I del disegno di legge

RELAZIONE TECNICA

Sezione I
Titolo II
Riduzione della pressione fiscale e contributiva

Articolo 2
(Riduzione della pressione fiscale)

La disposizione incrementa di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinando il predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale. Pertanto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le risorse complessive disponibili per l'attuazione di interventi in materia di riforma fiscale ammontano a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Articolo 3
(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

La disposizione alla lettera a) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

	Effetti finanziari				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**dal 2026**
Imposta di consumo	-328,9	-92,2	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	100,7	-14,9	-12,1	0,0
IRAP	0,0	24,4	-4,4	-3,1	0,0
Totale	**-328,9**	**32,9**	**-19,3**	**-15,2**	**0,0**

In milioni di euro

La disposizione alla lettera b) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

	Effetti finanziari				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**dal 2026**
Imposta di consumo	-321,5	-28,6	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,8	-0,9	0,0
Totale	**-321,5**	**93,6**	**-42,2**	**-4,7**	**0,0**

In milioni di euro

Articolo 4

(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dall'attuale 22% al 10% degli assorbenti per donna diversi da quelli compostabili.

Sulla base di rilevazioni di settore e dei dati ISTAT, risulta che il consumo medio, in confezioni, di assorbenti per ogni donna in età fertile è di circa 1,5 con una spesa media di 5,8 euro al mese e una spesa totale annuale di circa 70 euro.

Scorporando l'attuale IVA al 22% e calcolando un differenziale di 12 punti percentuali, si ottiene un valore annuale di circa 7 euro per ogni donna in età fertile.

Dal censimento ISTAT della popolazione, è stato considerato il numero delle donne in età fertile, dai 10 anni fino ai 50 anni, per un totale di circa 14 milioni di donne a cui sono state sottratte 450.000 donne mediamente in stato interessante ogni anno e sottratto un ulteriore 5%, che rappresenta coloro che già utilizzano assorbenti compostabili (già con aliquota agevolata).

Moltiplicando il numero di donne interessate, circa 12,850 milioni, per il valore medio IVA pari a 7 euro, si stimano minori entrate IVA di 90 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

La disposizione, oltre alle modifiche di cui al **comma 1** relative alla governance di controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione che non producono effetti finanziari, ha la finalità di assicurare le risorse per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, che elimina l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse, posto in parte a carico del contribuente debitore e in parte degli enti creditori (**commi da 2 a 6**).

Con riguardo all'adozione del provvedimento in parola, si ravvede l'esigenza di adottare lo stesso in funzione delle modifiche organizzative e di controllo dell'ente di riscossione nazionale, apportate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193/2016, e anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza (n.120 del 2021) a proposito degli oneri di riscossione. In tale sede, la Consulta ha evidenziato al Legislatore l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora *«una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema»*, precisando altresì che *"... attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive..."*.

Alla luce di tali considerazioni risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

In particolare, il sistema di remunerazione regolato dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, essenzialmente basato:

- sul cd. aggio, che è stato progressivamente ridotto e oggi è fissato al 6% delle somme riscosse (3% a carico ente creditore e 3% a carico del contribuente nel caso di pagamento entro i 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento e totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre il 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento);
- sui rimborsi dei diritti di notifica della cartella di pagamento (previsti nella misura di euro 5,88) e delle spese per le procedure di recupero previsti in misura "forfettaria" secondo tabelle che risalgono all'anno 2000 e che non sono mai state attualizzate nonostante il loro aggiornamento fosse previsto dal D.lgs. n. 159 del 2015;

risulta quindi modificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. fiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione mediante la copertura dei costi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2. contestuale soppressione del cd. "aggio di riscossione", sia per la parte a carico dell'ente creditore sia

per la parte a carico del contribuente;

3. quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché all'attivazione di procedure cautelari ed esecutive, nella misura fissata con apposito decreto che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
4. quota, a carico degli enti creditori della fiscalità territoriale, pari ad una percentuale delle somme riscosse;
5. quota in misura forfetaria (determinata con il decreto di cui al punto "3.") nel caso di emanazione da parte degli enti della fiscalità territoriale di un provvedimento di sgravio che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate.

A parziale copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede tramite il riversamento al bilancio dello Stato, da parte dell'Agente della riscossione nazionale delle somme da questo incassate a titolo di oneri percentuali di riscossione dal contribuente sui ruoli emessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, ovvero trattenute agli enti creditori secondo la disciplina previgente. Sono inoltre riversate le somme incassate dal contribuente a titolo di rimborso delle spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturate successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e per i diritti di notifica sempre incassati dai contribuenti, derivanti dalle notifiche eseguite successivamente alla stessa data del 1° gennaio 2022 (punto 3). Detti rimborsi spesa e diritti di notifica saranno dovuti dal contribuente nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso e gli altri atti della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento a cui estendere i diritti di notifica. Sino ad emissione di detto DM, i rimborsi spesa e i diritti di notifica sono dovuti dal contribuente, nella misura previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e il Decreto interministeriale del 13 giugno 2007 riguardo l'importo dei diritti di notifica.

Partecipa alla copertura degli oneri a carico dello Stato, anche una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme riscosse sui ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione (punto 4). Tale quota può essere annualmente rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. I medesimi enti, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme dagli stessi affidate in riscossione, partecipano alla copertura degli oneri a carico dello Stato con una ulteriore quota, la cui misura deve essere determinata con il sopra citato decreto non regolamentare (punto 5).

La valutazione sugli effetti finanziari dell'intervento ha, pertanto, tenuto in considerazione sia della stima del fabbisogno di spesa sia della stima delle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al fabbisogno di spesa, determinato in 990 milioni di euro, è stato preso a riferimento il valore dei costi previsti per l'anno 2022 nel budget dell'ente, che tiene già conto del subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando che per i successivi esercizi lo stanziamento spettante potrà essere rideterminato sulla base dell'andamento del contesto normativo di riferimento e degli effettivi oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati.

Con riferimento alle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato sono stati considerati i seguenti elementi, che concorrono alle somme oggetto di riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio:

- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati fino a tutto il 2021, per i quali continua a essere previsto l'incasso dell'aggio dal contribuente e la trattenuta all'ente creditore nel caso di riscossione entro i 60 giorni dalla notifica;
- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,

sui quali è trattenuta, all'atto del riversamento, una somma pari all'1% del valore riscosso;

- stima delle somme incassate dal contribuente relativamente ai diritti di notifica e ai rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturati successivamente alla data del 1° gennaio 2022 e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore (decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 per i rimborsi spese di procedura, e il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2007 per i diritti di notifica).

Importi in milioni di euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stima fabbisogno di spesa	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0
Aggi incassati e trattenuti su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	487,7	418,3	283,0	209,3	139,8	83,9	28,0	16,8	5,6	0,0
Quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	2,0	6,2	8,2	9,4	10,9	12,1	13,3	13,5	13,8	13,9
Diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	10,9	18,7	26,8	34,8	42,8	50,8	58,9	58,9	58,9	58,9
Rimborsi spese incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	7,0	12,3	17,2	22,1	27,0	31,9	36,8	36,8	36,8	36,8
Totale quote a copertura dei costi del bilancio dello Stato	508,0	455,5	335,2	275,6	220,5	178,7	137,0	126,0	115,1	109,6
Impatto finanziario	-482,0	-534,5	-654,8	-714,4	-769,5	-811,3	-853,0	-864,0	-874,9	-880,4

Gli aggi trattenuti dall'Agente della riscossione e ricompresi nelle somme riversate a titolo di copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, includono le quote riferite ai ruoli emessi da enti Erariali sino al 31 dicembre 2021, che sono regolate contabilmente nell'esercizio successivo con gli stanziamenti previsti sul capitolo 3565, in progressiva riduzione dal 2023. Permangono gli stanziamenti previsti a favore dell'Agente della riscossione, sul capitolo 3557, per la liquidazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2021 per le spese di procedura e i diritti e le spese di notifica.

Il **comma 7** interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-ter e "saldo e stralcio").

Infine, al pari delle previsioni del comma 1, non sono ascritti profili finanziari alle previsioni dei **commi 8 e 9.**

Il **comma 10** prevede lo stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 6
(Esenzione bollo su certificazioni digitali)

La disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 disponendo l'esenzione fino al 31 dicembre 2022 dall'imposta di bollo per i certificati ANPR che attualmente è prevista fino al 31 dicembre 2021.

Si precisa che in base a quanto disposto dall'articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, i certificati anagrafici sono assoggettati all'imposta di bollo con la marca da bollo di euro 16,00.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettate all'imposta di bollo, e che saranno sostituite dalle certificazioni esenti rilasciate in modalità telematica da parte dello stesso Ministero tramite ANPR, in coerenza con la valutazione relativa alla medesima esenzione per il 2021, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro nel 2022.

Articolo 7

(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

La disposizione prevede per il 2022 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento di tali redditi dall'anno 2017 al 2021, pertanto per il 2022 è prevista la totale concorrenza di tali redditi alla base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state condotte elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 dei soggetti interessati (ultimi dati disponibili in base ai quali è stato aggiornato il modello di micro simulazione). In base a tali elaborazioni si stima, per l'anno 2022, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -127,7 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,4 e -3,6 milioni di euro.

Considerando la validità della norma per l'anno 2022 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	0	-223,5	95,8	0
Addizionale regionale	0	-9,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,7	1,1	0
Totale	0	-237,6	96,9	0

In milioni di euro

Articolo 8

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

La disposizione modifica la disciplina dei PIR tradizionali intervenendo al comma 101 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 30 mila euro a 40 mila euro. Di conseguenza, il limite complessivo viene incrementato dagli attuali 150.000 euro a 200.000 euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	*2023*	*dal 2024*
Variazione di gettito	-26,7	-30,7	-30,9

in milioni di euro

Titolo III

Crescita e investimenti

Capo I

Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

Articolo 9

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Commi 1 e 2 - Superbonus

La disposizione di cui al **comma 1** in esame modifica l'articolo 119 del DL 34 del 2020.

In particolare, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) che, alla data del 30 settembre 2021 risultano già iniziati.

La misura mira a garantire la possibilità di concludere i lavori per i contribuenti che hanno già adottato le procedure di inizio degli investimenti da realizzare sugli immobili unifamiliari. Tale misura non determina effetti rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di bilancio, in quanto riguarda gli interventi avviati entro la

data del 30 settembre 2021, i quali sono considerati nell'ambito dell'ammontare complessivo delle spese preso a riferimento per gli effetti finanziari contenuti nei saldi di finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 5 dell'articolo 119 in materia di impianti fotovoltaici non determina effetti in quanto volto a conferire sistematicità alla misura in esame mediante una modifica che rende coerente tale comma con il resto della disciplina e in ogni caso in linea con le previsioni di Bilancio che già scontano gli effetti correlati agli investimenti in fotovoltaico fino al 30 giugno 2022.

La norma inoltre dispone per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate:

- Proroga con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;
- Proroga con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024;
- Proroga con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025;

La detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 4 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	0,00	-127,40	-1437,80	-1768,50	-2160,00	-1866,70	-270,70	81,60	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00
Credito	0,00	0,00	-849,10	-1377,90	-1866,70	-1866,70	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	0,00	224,90	128,50	128,50	-96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,00	37,50	21,40	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	0,00	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	-73,90	-1971,80	-2343,00	-3875,80	-3845,90	-1288,40	-407,20	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, a condizione che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

Sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare, si stima che la spesa per interventi sulle abitazioni principali effettuati dalle persone fisiche di cui al suddetto comma, rappresenti il 75 per cento delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti. Si stima inoltre, sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione Irpef, che la quota di soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro potenzialmente interessati dalla norma sia pari al 67 per cento.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-16,30	-174,00	-108,80	-108,80	-108,80	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00
Credito	0,00	-108,80	-108,80	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	28,80	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	4,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-9,40	-249,20	-232,00	-217,60	-217,60	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00

In milioni di euro

La norma in esame dispone l'estensione delle agevolazioni dell'articolo 119 agli interventi effettuati dalle

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), così come disposto per gli IACP. In particolare, l'estensione riguarda le spese sostenute fino a 30 giugno 2023. È prevista inoltre un'estensione ulteriore fino al 31 dicembre 2023 ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Sulla base dei dati relativi agli interventi in oggetto programmati dalle cooperative a proprietà indivisa, si stima una ulteriore spesa per il 2022 di circa 37,5 milioni e di circa 62 milioni di euro per il 2023.

Applicando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	-0,70	-9,20	-18,20	-13,30	-13,30	-3,90	7,70	1,00	1,00	1,00	0,90	0,30	-0,40	0,00
Credito	0,00	-5,00	-13,30	-13,30	-13,30	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	1,30	1,60	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,20	0,30	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**-0,40**	**-12,20**	**-29,60**	**-27,70**	**-26,60**	**-12,20**	**7,70**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,90**	**0,30**	**-0,40**	**0,00**

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	-17,00	-310,60	-1364,80	-1890,60	-2282,10	-1774,90	-254,90	98,10	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00
Credito	0,00	-112,80	-971,20	-1598,00	-1988,80	-1875,00	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	30,10	234,20	227,60	138,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	5,00	35,70	24,20	21,80	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	7,20	54,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-9,80	-334,30	-2232,60	-3183,30	-4111,00	-3762,40	-1272,60	-390,70	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00

In milioni di euro

La misura di cui al comma 2, modificando l'art. 121 del medesimo D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., prevede, infine, la possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.). Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario, la disposizione non comporta effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

Comma 3

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024

Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3.346 milioni di euro. Sulla base delle diverse aliquote di detrazione relative alle singole tipologie

di spesa si stima un'aliquota media ponderata di detrazione di circa il 57,6%.
Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.
In relazione alla spesa base è stata considerata un'ulteriore percentuale di detrazione di 21,6 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 57,6 punti.
Con queste assunzioni si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua di circa 132 milioni di euro annui ((1.673 x 21,6% + 1.673 x 57,6%): 10).
La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 335 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 304,2 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +30,4 milioni di IVA e +85,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.
L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
IRPEF/IRES	-19,90	-231,60	-364,00	-476,50	-397,00	-397,00	-165,40	-33,10	99,30	0,00
IRPEF/IRES	0,00	127,70	73,00	73,00	-54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	21,30	12,20	12,20	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**10,50**	**-52,20**	**-248,40**	**-391,30**	**-460,80**	**-397,00**	**-165,40**	**-33,10**	**99,30**	**0,00**

In milioni di euro

Proroga detrazione recupero edilizio per il 2022, 2023 e 2024
A decorrere dal 2022 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare).
Le stime della modifica proposta sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).
La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2019 (ultimo anno disponibile). Sulla base di tali dichiarazioni risulta una spesa effettuata nel 2019 di circa 18.000 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.700 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.
Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 349 milioni di euro annui ((15.300 x 14% + 2.700 x 50%) : 10).
La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimata su base annuale (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 675 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 613,6 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli

investimenti legato all'introduzione della norma pari annualmente a +61,4 milioni di IVA e +171,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'andamento finanziario complessivo riportato nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
IRPEF	-52,40	-611,10	-960,30	-1257,10	-1047,60	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00
IRPEF/IRES	0,00	257,70	147,30	147,30	-110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	43,00	24,50	24,50	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9,00	-249,00	-727,10	-1085,30	-1176,50	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00

In milioni di euro

Proroga detrazioni per spese relative ad interventi di rafforzamento di misure antisismiche per gli anni 2022, 2023 e 2024

La disposizione in esame prevede, per gli anni 2022, 2023 e 2024, una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, ad una classe o a due classi di rischio inferiori. Per gli interventi antisismici che riguardano le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

A decorrere dall'anno 2022, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quelle utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019, su singole unità, di circa 283,4 milioni di euro, e su parti comuni di edifici condominiali di circa 38,8 milioni di euro.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e la rateizzazione, si stima un minor gettito Irpef riferito alla singola rata di competenza annua pari a 46,1 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva. Questo effetto è stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 40,3 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 36,6 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +3,7 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF/IRES	-6,9	-80,8	-126,9	-166,1	-138,4	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0
IRPEF/IRES	0	15,4	8,8	8,8	-6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2,6	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,7	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-3,2	-59,1	-112,9	-155,8	-146,1	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la norma dispone la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore, o dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore. L'aliquota si applica alle spese complessive degli interventi per un ammontare non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3 milioni di euro ad aliquota dell'80% e 7,7 milioni di euro ad aliquota dell'85%.

Sulla base della metodologia di proroghe analoghe, tenuto conto del periodo di vigenza, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-0,1	-1,2	-1,9	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0
IRPEF/IRES	0	0,5	0,3	0,3	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,5	-1,5	-2,2	-2,3	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0

In milioni di euro

L'effetto complessivo nell'orizzonte temporale considerato delle disposizioni in esame risulta il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-7	-82	-128,8	-168,6	-140,5	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0
IRPEF/IRES	0	15,9	9,1	9,1	-6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2,7	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,8	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-3,2	-60	-114,4	-158	-148,4	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0

In milioni di euro

Proroga al 2024 della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La norma in esame dispone la proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.350 milioni di euro per il 2019. La stima, a fini

prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per gli anni considerati. Mediante elaborazioni sugli stessi dati, si stima che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento di spesa pari ad 1/3. Considerando le 10 quote annuali, si stima una spesa annua pari a 1.134 milioni di euro. La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette.

L'andamento finanziario in termini di cassa risulta il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-8,50	-90,70	-155,90	-212,60	-170,10	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00
IRPEF/IRES	0,00	19,50	11,20	11,20	-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	3,30	1,90	1,90	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11,90	-47,50	-122,40	-199,50	-179,90	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00

In milioni di euro

Comma 4 – Bonus verde

La norma dispone, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la proroga della detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2019 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 104 milioni di euro. Si assume inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,7 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per ciascun anno in circa 13 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per gli anni considerati a +1,2 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-0,60	-6,60	-10,30	-13,50	-11,20	-11,20	-4,70	-0,90	2,80	0,00
IRPEF/IRES	0,00	5,00	2,80	2,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,80	0,50	0,50	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,60**	**0,40**	**-5,80**	**-10,20**	**-13,70**	**-11,20**	**-4,70**	**-0,90**	**2,80**	**0,00**

In milioni di euro

Comma 5 – Bonus facciate

Il comma 5 dispone, per le spese documentate sostenute nel 2022 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.
Ai fini della stima si considera un ammontare delle spese oggetto degli interventi in esame pari a quanto indicato nella Relazione Tecnica di introduzione della norma, quindi pari a 4.000 milioni di euro.
Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.
Il comma 5 è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2022, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2022 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2032	2033	2034
IRPEF	-16,20	-172,80	-108,00	-108,00	81,00	0,00
IRPEF/IRES	-1,80	-19,20	-12,00	-12,00	9,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	152,70	-65,50	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	25,50	-10,90	0,00	0,00	0,00
IVA	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**18,40**	**-13,80**	**-196,40**	**-120,00**	**90,00**	**0,00**

In milioni di euro

Articolo 10

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1064, della Legge 178/2020 hanno previsto la proroga e il potenziamento del credito d'imposta beni strumentali, del credito di imposta ricerca, sviluppo ed innovazione per gli anni 2021 e 2022.

La disposizione in esame prevede la proroga delle diverse misure come indicato nella tabella seguente che mostra le caratteristiche dell'agevolazione a legislazione vigente e la legislazione negli anni 2023-2025.

Credito INDUSTRIA 4.0		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln - 20% tra € 2,5 e € 10 mln - 10%tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5%tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5%tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5%tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito conseguenti alle modifiche indicate in tabella, sono stati analizzati gli ultimi dati provvisori disponibili desumibili dalle dichiarazioni Redditi 2020 – anno di imposta 2019. In tale periodo di imposta la normativa prevedeva, rispetto all'attuale struttura dei crediti di imposta, una maggiorazione del costo deducibile degli investimenti, differenziato tra super ammortamento, iper ammortamento e software, che consentiva di fatto ai contribuenti di imputare ammortamenti fiscali superiori a quelli civilistici.

Dall'analisi delle informazioni presenti nelle dichiarazioni dei redditi, è stato quindi possibile individuare le variazioni in diminuzione relative alle quote di ammortamento conseguenti alle maggiorazioni sopra menzionate e ricostruire l'investimento agevolato per ogni anno di imposta dal 2016 al 2019.

Ai fini della ricostruzione dell'investimento, per ogni soggetto, è stato applicato un coefficiente di ammortamento medio associato al suo specifico settore di attività economica come rilevato dal Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" di maggio 2019.

Utilizzando i dati dal 2016 al 2019 (dal 2017 anche relativi alle misure dell'iper ammortamento e del software), è stato stimato l'investimento medio del periodo, adottando la stessa metodologia di ripartizione utilizzata nel sopracitato Rapporto di Confindustria che indica una quota pari al 63,2% riferita agli investimenti effettuati nell'anno e il restante 36,8% relativa agli investimenti ordinati ma consegnati nel successivo periodo di imposta (ordine nel 2023 e consegna dei beni nell'anno 2024).

Gli investimenti così stimati sono stati successivamente distribuiti tenendo conto delle ipotesi oggetto di stima e della rateizzazione del credito in tre quote, come previsto dalla normativa vigente nel 2022.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari della proroga per il triennio 2023-2025.

	Misura dell'agevolazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)									0
									0
Beni immateriali tradizionali									0
									0
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	2023: 20%-10%-5% 2024: 20%-10%-5% 2025: 20%-10%-5%	-533,2	-1.199,8	-1.866,3	-1.466,3	-799,9	-133,3	0	-5.998,7
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	2023: 20% 2024: 15% 2025: 10%	-103,6	-207,1	-278,3	-187,7	-84,1	-12,9	0	-873,8
Totale		**-636,8**	**-1.406,9**	**-2.144,6**	**-1.654,0**	**-884,0**	**-146,2**	**0**	**-6.872,5**

in milioni di euro

Credito di imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Di seguito le ipotesi di proroga per il credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Credito di imposta R&S innovazione e transizione ecologica e digitale		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Ricerca e Sviluppo 9 anni	Credito d'imposta	20%	10%	10%	10%
	Limite credito	€ 4 mln	€ 5 mln	€ 5 mln	€ 5 mln
Innovazione tecnologica, nel design e nell'innovazione estetica	Credito d'imposta	10%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln
Transizione ecologica o digitale 4.0	Credito d'imposta	15%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 4 mln	€ 4 mln	€ 4 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021. Dai dati provvisori delle dichiarazioni Redditi 2020, anno di imposta 2019 sono stati desunti circa 11,6 miliardi di euro di spesa per investimenti in ricerca e sviluppo.
Il maggior credito annuo è stato stimato secondo la legislazione proposta, mantenendo l'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane e applicando la medesima ripartizione della spesa rilevata dai dati dichiarativi tra R&S (75%), Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica (10%) e transizione ecologica o digitale 4.0 (15%).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, con l'ipotesi di proroga 2023-2031 per le spese di R&S, per quelle di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica e per quelle di transizione ecologica o digitale 4.0 fino al 2025.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-32	2033	2034	2035	*Totale*
Ricerca e sviluppo	10% limite 5 mln € 9 anni	0	-249,9	-499,7	-749,6	-749,6	-749,6	-749,6	-499,7	-249,9	0	*-6.746,4*
Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 2 mln €	0	-51,5	-78,1	-104,7	-53,1	-26,6	0	0	0	0	*-313,9*
Transizione ecologica o digitale 4.0	10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 4 mln €	0	-35,9	-54,0	-72,1	-36,2	-18,1	0	0	0	0	*-216,3*
Totale		**0**	**-337,3**	**-631,8**	**-926,4**	**-838,9**	**-794,3**	**-749,6**	**-499,7**	**-249,9**	**0**	*-7.276,6*

in milioni di euro

Articolo 11
(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

La misura "Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0).

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dall'apertura, nel 2017, del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75%, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0.

Nel primo quadrimestre del 2021, l'assorbimento medio mensile di risorse pubbliche dedicate alla misura agevolativa – con una modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione – è stato pari a 83 milioni di euro, con un trend in apparente crescita.

La proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000 e prevedendo un rifinanziamento per 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Tale stanziamento aggiuntivo, consentir di dare continuità all'azione di sostegno alle PMI perseguita con la misura in questione, particolarmente rilevante anche considerato l'attuale contesto ancora negativamente segnato dagli effetti della crisi.

In particolare, la ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, in un limite complessivo di spesa di 900 milioni, è stata operata considerando il ripristino del meccanismo di funzionamento pluriennale della misura agevolativa, che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni, nonché l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore ai 200.000 euro. A tale proposito, giova evidenziare come, in base alle esperienze passate, tale ultima tipologia di finanziamenti incida per circa un terzo sul complesso delle erogazioni dei contributi (cfr. RT dell'articolo 1, commi 95-96, legge 178/2020), che si concentra, ovviamente, nel primo biennio di implementazione della misura. Alla stregua di tale constatazione si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate all'agevolazione.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
finanziamenti sotto 200.000 euro	180	120					300
quote sopra soglia	60	120	120	120	120	60	600
Totale	**240**	**240**	**120**	**120**	**120**	**60**	**900**

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, pari a 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Articolo 12

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

La lettera a) dispone il rifinanziamento per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La lettera b), rifinanzia per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 il fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione rifinanzia espressamente la sola componente di cui alla lettera d) del suddetto comma 1, quindi non si renderà necessario adottare un nuovo provvedimento di riparto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 72.

Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica della disposizione sono quantificati dalle seguenti tabelle:

Effetti sui saldi di finanza pubblica nel quinquennio 2022-26 (in milioni di euro)

	Indebitamento netto (1)	Fabbisogno (2)	Saldo netto da finanziare (2)
2022	150	1.650	1.650
2023	150	1.650	1.650
2024	150	1.650	1.650
2025	150	1.650	1.650
2026	150	1.650	1.650

(1) Derivanti dalla sola lettera b), il rifinanziamento del fondo 394/81 disposto dalla lettera a) non ha effetto sull'indebitamento netto

(2) Somma degli effetti della lettera a) e della lettera b)

Articolo 13

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

La norma, **al comma 1, lettera a)** numero 1) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale che aggiorna la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione. Si prevede che l'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, nel testo già vigente, precisa che la cabina di regia è istituita e opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti di detta cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **numero 2) della lettera a)** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta

di una disposizione procedurale, da considerare come parte essenziale di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La **lettera b)** prevede che il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029.

Le abrogazioni di cui alle successive **lettere c), d) ed e)**, nell'ottica di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono necessarie ad una più efficiente allocazione delle risorse iscritte in bilancio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II
Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Articolo 14
(Fondo di garanzia per le PMI)

Per le garanzie di cui all'articolo 13 del DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 30 giugno 2022, è disposta dal comma 1, conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo.

Al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di *phasing out*, la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all'80% a partire dal 1° gennaio 2022.

Sempre in tale ottica, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione *una tantum*, già prevista dal regime ordinario. Viene, infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di cui all'articolo 13.

In particolare, come previsto dalle disposizioni operative da ultimo modificate con Decreto interministeriale del 13 maggio 2021, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione *una tantum*. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione *una tantum* è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero della controgaranzia.

In proposito, si rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime "*Aiuti di importo limitato*" (*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.

In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo erogherà le garanzie di cui all'articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1° aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle operazioni di cui alla lettera m), con conseguente minor aggravio sulle risorse del Fondo, ferme restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni lettera m), rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis opera

nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati al 30 giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Viene quindi specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all'articolo 13 del DL Liquidità in applicazione del *Temporary Framework*. Tuttavia, non essendo nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, il graduale *phasing out* dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo continui ad operare con un regime intermedio in cui: a) pur tornando ad applicarsi il modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, è fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione; b) per le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito del Fondo in relazione a esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, la copertura passa dall'attuale 80 per cento al 60 per cento; c) l'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

La norma, inoltre novella l'articolo 2, comma 100, lettera a) L. 662/96 introducendo nuove disposizioni relative alle modalità di funzionamento e operatività del Fondo di garanzia per le PMI prevedendo che, a regime esso opererà entro un limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

In merito all'iter di approvazione e trasmissione della suddetta documentazione, è previsto che sia il Consiglio di gestione del Fondo a deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, i quali sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del CIPESS.

Tanto premesso, la norma prevede che per il 2022 il limite massimo di impegni assumibili dal fondo sia pari ad euro 50.000 milioni di euro. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160.000 milioni di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210.000 milioni di euro.

Inoltre, si prevede che, ai fini dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

Finanziamenti garantiti

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5 milioni di euro	80%	Sì	No
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	5 milioni di euro	80% per investimenti 60%per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)	Sì	Sì, con ammissione delle imprese di fascia 5

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro

Periodo	Finanziamento massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dal 1° luglio 2022	-	-	-	-

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del PIL), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività derogatoria introdotta sotto *Temporary Framework* (oltre l'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e *mid-cap*. In particolare, le operazioni a valere sull'articolo 13, comma 1, lettera m) - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro – riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito.

A legislazione vigente, a copertura pluriennale dell'operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro (derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio) e, considerata la perdita attesa sul portafoglio garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro.

La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo ammonta a circa 3 miliardi di euro; in particolare, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

Articolo 15

(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

La proposta proroga al 30 giugno 2022 il regime di *Temporary Framework*, in linea con il Quadro temporaneo, per le garanzie disposto dall'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.).

In particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della disciplina a favore delle *mid-*

cap che, a partire da maggio 2021, accedono a Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall'articolo 13 del DL Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI (complementarietà assicurata dal richiamo, operato dall'articolo 1-bis.1, del decreto-legge Liquidità, all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del DL Liquidità).

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa 24 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni a favore di PMI. L'esposizione garantita è pari a circa l'1,4% del PIL con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro.

Con il D.L. 73/2021 ("D.L. Sostegni Bis") il regime di Garanzia Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021, e la durata dei prestiti garantiti è stata estesa ad 8 anni, conformemente al Quadro Temporaneo.

In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro. La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

- le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);
- in caso di fallimento di una controparte, l'eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;
- la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior rating).

In proposito, si rammenta che a copertura dell'operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a 29,3 miliardi di euro. In particolare, si rappresenta che al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definita sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi -, pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l'adempimento degli esborsi attesi.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL Liquidità.

Articolo 16
(Garanzia green)

Il **comma 1** introduce una semplificazione dell'iter per la determinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019 da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A., prevedendo l'inserimento del relativo importo nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 64 D.L. 76/2020 ("D.L. Semplificazioni") con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.

Al **comma 2,** è quindi indicato il predetto importo per l'anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione da parte di SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Nel 2020, anno di introduzione dell'operatività Green, sono stati deliberati 325 milioni di euro di impegni.

Nel corso del 2021, fino al 31 agosto, sono stati deliberati circa 1 miliardo di euro di impegni e si prevede (in base alle stime condivise da SACE S.p.A.) che a fine 2021 il totale delle operazioni deliberate ammonterà a circa 2,4/2,5 miliardi di euro (in linea con il plafond previsto per l'anno 2021, pari a 2,5 miliardi di euro).

Sempre in base alle stime condivise da SACE S.p.A., per il 2022, anche a seguito di una maggiore domanda di coperture SACE green in relazione all'emissione di cauzioni relative alla realizzazione di progetti nell'ambito del PNRR, si propone l'innalzamento del plafond da 2,5 a 3 miliardi di euro, ed un conseguente stanziamento di risorse a copertura delle esposizioni assunte da SACE S.p.A.

In particolare, poiché per il 2021, ai fini della copertura dell'operatività Garanzie green, a fronte di un plafond massimo di impegni assumibili da SACE S.p.A. pari a 2,5 miliardi, sono stati destinati con la L. 178/2020 470 milioni di euro, l'incremento del plafond richiede un aumento delle risorse destinate alla medesima operatività a 565 milioni di euro, al fine di mantenere invariata la leva finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della

legge n. 160/2019, che per il 2022 stanzia complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

Articolo 17
(Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

La disposizione è volta ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sulla base delle stime formulate allo stato dal Gestore del Fondo (si veda la tabella in calce), la disponibilità del Fondo stesso al 31 agosto 2021 è pari a 253,173 milioni di euro.
Poiché i dati storici evidenziano un andamento decrescente, negli ultimi mesi, del numero di domande pervenute, verosimilmente anche per via della graduale ripresa economica, e un importo medio accantonato pari a circa 965 euro, si stima in circa 24 milioni di euro la disponibilità che verrà impegnata per l'anno 2022.
Ciò posto, sulla base delle stime del Gestore, non si rende necessario un rifinanziamento della misura per garantire l'operatività per tutto l'anno 2022. Pertanto, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per la finanza pubblica. Tenuto conto del profilo atteso degli esborsi correlati ai predetti accantonamenti, esborsi che si realizzano al termine del periodo di sospensione, si può stimare un effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 12 milioni di euro nell'anno 2023 e 12 milioni nell'anno 2024.

REPORT DISPONIBILITA' del FONDO SOSPENSIONE MUTUI (arrivato dal 15 novembre 2010 al 31 agosto 2021)		
	Situazione al 31 agosto 2021	
Numero pratiche PERVENUTE	253,736	
a scontato	177,932	
b non scontato	75,824	
Numero pratiche ACCETTATE	177,932	
di cui		
- agevolazione scontata	5,208	
- in liquidazione	5,087	
- chiusa con liquidazione	88,019	
A) Accantonamento per rata e/o effettuate per pratiche ACCETTATE		
- accettate (*)		171,837 mln €
di cui (**)		
- agevolazione scontata		5,087 mln €
- in liquidazione		5,080 mln €
- chiusa con liquidazione		91,784 mln €
B) Disponibilità iniziale del Fondo Sospensione Mutui		425,000 mln €
DISPONIBILITA' del FONDO al 31 agosto 2021 (B - A)		253,173 mln €

Articolo 18
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

La modifica al comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 di cui alla lettera b) prevede di considerare tra gli attivi per la definizione del limite quello rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all'operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso. In merito si evidenzia che:

- sono state individuate tutte le imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie rilevate dai dati del quadro RV della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 (oltre 7.000 imprese);
- per i medesimi soggetti si è provveduto ad estrarre dal database ORBIS (Bureau Van Dijk) il totale attivo sia dei bilanci consolidati ove presenti che del bilancio singolo per l'esercizio precedente alle operazioni (2017);
- si è proceduto ad una nuova elaborazione per stimare le DTA trasformabili considerando ove disponibile il dato dell'attivo consolidato mantenendo sempre la condizione di esclusione dell'attivo maggiore per singola operazione.

Per effetto di tale limite la variazione stimata rispetto alla proposta base risulta molto limitata.
In particolare, come conseguenza della modifica proposta, il totale attivo complessivo che considera anche

l'attivo consolidato presenta un incremento del 15% rispetto agli attivi in assenza di modifica. Tale incremento, però risulta limitato quasi del tutto dalla previsione di esclusione dell'importo massimo, facendo ritenere che la modifica richiesta sia rientrante nel livello di prudenzialità applicata agli effetti finanziari della norma originaria, non determinando variazioni degli effetti finanziari.

La disposizione che modifica il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 introduce una modifica in materia di credito DTA per aggregazioni aziendali prevedendo la possibilità, per imprese facenti parte di un consolidato fiscale, di convertire in DTA le perdite del gruppo sempre nei limiti del 2% degli attivi escludendo il maggiore.

Utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica della norma originaria, la disposizione così modificata produce un maggior ammontare di DTA su perdite potenzialmente convertibili. Di fatto, però, il limite del 2% degli attivi, escludendo sempre il maggiore, per i soggetti interessati dalla modifica neutralizza quasi completamente tale ammontare aggiuntivo, non determinando ulteriori effetti rispetto a quelli stimati per la norma originaria.

La modifica al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, che allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda, non comporta ampliamenti dell'agevolazione e, dunque, non determina effetti finanziari.

Il prolungamento di operatività dello schema al 30 giugno 2022 con la modifica dei commi 233 e 238 e l'introduzione con la modifica di cui alla lettera a) di un limite in termini assoluti oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta di 500 milioni di euro comporta effetti stimati nella tabella di seguito riportata. Ai fini della stima, sono stati analizzati gli stessi dati utilizzati in sede di RT originaria applicando la medesima metodologia ed estendendo il periodo di validità della norma alle operazioni eseguite fino al 30 giugno 2022 alle quali è stato applicato l'ulteriore limite di 500 milioni di euro.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.546,9	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	470,6	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	-139,1	-69,3	0,0
Conversione DTA	308,8	555,6	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRES deducibilità conversione DTA	0	-82,1	-112,6	26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRAP deducibilità conversione DTA	0	-22,8	-30,6	8,6	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Totale	**-463,1**	**-1.555,9**	**-227,4**	**436,3**	**421,8**	**401,2**	**401,2**	**401,2**	**401,2**	**401,2**	**401,2**	**-139,1**	**-69,3**	**0,0**

In milioni di euro

Effetti differenziali rispetto a Ldb 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,2	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	0,0	161,8	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	0,0	-24,6	-26,6	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	0,0	-5,8	-7,1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**-138,7**	**-424,4**	**59,0**	**113,0**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**-69,3**	**0**

in milioni di euro

La disposizione, infine, elimina dalla misura agevolativa di cui all'articolo 11 del DL 34/2019 le operazioni effettuate nel 2022.
In base ai primi dati disponibili relativi alle operazioni straordinarie effettuate nell'anno di imposta 2019, è possibile rilevare i primi effetti della normativa agevolativa che prevede una soglia di esenzione per l'affrancamento del disavanzo con un totale affrancato gratuitamente pari a circa 471 milioni di euro. Si evidenzia come tale dato sia riferibile al primo anno di applicazione della norma e data la novità dell'agevolazione potrebbe portare con sé un effetto indotto dalla stessa e non essere rappresentativo del 2022.
In un'ottica prudenziale e considerando la mancanza di informazioni su quali e quanti valori saranno oggetto di esenzione nelle operazioni del 2022, si ritiene opportuno considerare come effetti conseguenti alla modifica normativa il recupero di quanto già indicato nella relazione tecnica originaria.
Il recupero di imposta sostitutiva così determinato è pari a circa 5,5 milioni di euro al quale si aggiunge il recupero dei maggiori ammortamenti.

Gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,5	0	0	0	0	0
IRES	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0
IRAP	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0
Totale	**10,8**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**0**

Milioni di euro

In termini finanziari, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell'85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, si hanno i seguenti effetti finanziari.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	0	1,65	2,2	1,65	0	0	0	0	0
IRES	0	0	8,05	4,6	4,6	4,6	4,6	-3,45	0
IRAP	0	0	1,48	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,68	0
Totale	**0**	**1,65**	**11,73**	**7,05**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**-4,13**	**0**

Milioni di euro

Complessivamente la proposta normativa produce i seguenti effetti finanziari:

Effetto complessivo norma dta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,20	-693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta sostitutiva	0,00	1,65	2,20	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	0	0	145,35	70,7	112,9	97,1	97,1	89,05	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
IRAP	0	0	-5,32	-6,3	5,5	0,8	0,8	-0,68	0	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**-137,05**	**-412,67**	***66,85***	**118,4**	**97,9**	**97,9**	**88,37**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**-69,3**	**0**

Milioni di euro

Articolo 19

(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

L'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022 (a regime), del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dalla disposizione in commento, non determinerà effetti finanziari negativi per gli anni 2022 e successivi, per le seguenti considerazioni.

L'articolo 22 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha elevato a 2 milioni di euro, per il solo anno 2021, l'importo massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. La richiamata disposizione, secondo la relazione tecnica, avrebbe prodotto effetti finanziari negativi solo per il 2021, pari a 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

Effetti finanziari negativi (milioni di euro)	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9
IRPEF	2,0
Totale	**1.607,1**

In proposito, si evidenzia che l'incremento del limite in questione, in generale, non determina l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile.

Considerato che l'erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, la possibilità di utilizzare in compensazione un maggiore ammontare di crediti (entro lo stesso anno di presentazione della dichiarazione) determina solo un'anticipazione di oneri finanziari per il primo anno di applicazione della disposizione.

A titolo esemplificativo, in vigenza del limite annuo di 700 mila euro, avremmo il seguente ammontare di crediti IVA utilizzati in compensazione tramite F24 oppure rimborsati:

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' a 700 mila euro										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									TOTALE
	X			X+1			X+2			
	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	100	50	150	0	50	50	0	0	0	200
X+1	0	0	0	100	50	150	0	50	50	200
X+2	0	0	0	0	0	0	100	50	150	
Totale	**100**	**100**	**200**	**100**	**100**	**200**	**100**	**100**	**200**	

Incrementando il limite annuo di compensabilità a 2 milioni di euro dall'anno X, si avrebbe un incremento del fabbisogno di spesa solo per lo stesso anno X. Negli anni seguenti, pur in costanza del nuovo limite annuo di compensabilità, il fabbisogno di spesa ritornerebbe al livello osservato in vigenza del precedente limite (inferiore).

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' 2 milioni di euro dall'anno X										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									TOTALE
	X			X+1			X+2			
	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	125	50	175	0	25	25	0	0	0	200
X+1	0	0	0	125	50	175	0	25	25	200
X+2	0	0	0	0	0	0	125	50	175	
Totale	**125**	**100**	**225**	**125**	**75**	**200**	**125**	**75**	**200**	

Pertanto, la disposizione di cui al citato articolo 22 del DL n. 73 del 2021, applicabile solo al 2021, avrebbe determinato effetti finanziari positivi per gli anni 2022 e seguenti (non contemplati dalla relazione tecnica, pari agli effetti negativi rilevati per il 2021), in quanto dal 2022 il limite di cui trattasi sarebbe ritornato a 700 milioni di euro e quindi l'ammontare dei crediti compensabili si sarebbe ridotto, a causa dell'anticipato utilizzo dei crediti nel 2021.

Tali effetti positivi bilanciano, dal 2022, gli effetti negativi dell'incremento a 2 milioni di euro, a decorrere dal medesimo anno (dunque a regime), del limite dei crediti compensabili tramite modello F24 previsto dalla disposizione in commento, come da tabella seguente.

Effetti finanziari (milioni di euro)		dal 2022
Minore spesa derivante dal ritorno a 700 mila euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità (art. 22 del DL n. 73 del 2021)	(+)	1.607,1
Maggiore spesa derivante dall'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità	(-)	1.607,1
Effetto netto (neutro)	(=)	**0,0**

In altre parole, l'estensione a regime dal 2022 dello stesso limite applicabile nel 2021 non determina ulteriori effetti negativi dal 2022, che sono stati già scontati interamente il primo anno di applicazione dello stesso limite (il 2021) in relazione all'articolo 22 del DL n. 73 del 2021.

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali
Capo I

Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

Articolo 20

(Rifinanziamento reddito di cittadinanza)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Dalla disposizione derivano pertanto corrispondenti oneri in termini di maggiore spesa per prestazioni.

L'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 stabilito a normativa vigente, anche a seguito dell'ultimo rifinanziamento effettuato con il DL n. 146/2021, come evidenziato di seguito.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 a normativa vigente	8.784,9	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2
rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame		1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.063,5	1.062,8	1.062,3	1.061,5	1.061,7
autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla disposizione in esame	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9

(valori in mln di euro)

Il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.

Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 mln di nuclei beneficiari (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020 pari a 1,23 mln) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 mld annui. Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 mld di euro annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21 comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.

Articolo 21

(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza)

L'articolo in esame prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il comma 1 lettera a) introduce un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'RdC.

Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con Mlps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI. Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente (commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2) in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera b) punto 1)** introduce l'impignorabilità del reddito di cittadinanza.

Il **comma 1 lettera b) punto 2)** anticipa l'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio. Essendo una disposizione di carattere procedurale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera c) punti 1) e 2)** associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). La domanda di RdC priva di DID è improcedibile. Essendo una disposizione di carattere procedurale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera c), punto 3) lett. a)** prevede che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di Rdc all'articolo 4, comma 8, del d.l. n. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il **comma 1 lettera c) punti 3), lettera b), e 4)** ridefiniscono la disciplina dell'offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano e disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta). La disposizione è finalizzata a favorire l'occupabilità dei beneficiari del reddito.

Il **comma 1 lettera c) punto 5)** modifica il comma 13 dell'articolo 4 prevedendo che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il **comma 1 lettera c) punto 6)** prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). La disposizione mira ad impiegare per lavori di pubblica utilità i percettori di reddito di cittadinanza senza aggravio per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera c) punto 7)** prevede che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera d) punto 1)** rafforza il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc…). Dalla disposizione potrebbero derivare minori spese in termini di oneri per rimborso delle prestazioni dei centri di assistenza fiscale che tuttavia per prudenza non vengono considerati.

Il **comma 1 lettera d) punto 3)** prevede che i comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il RDC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera d) punto 4)** prevede che l'INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I

Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni decorsi i quali, il pagamento delle somme è comunque corrisposto. La disposizione consente di rendere più efficienti i controlli sui dati anagrafici evitando di gestire prestazioni indebite per l'Inps, pertanto dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera e)** prevede, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera f) punti 1) e 2)** estendono la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevedono l'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC. Dalla disposizione derivano minori oneri difficilmente quantificabili e prudentemente non considerati.

Il **comma 1 lettera f) punto 3)** include tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato. La disposizione è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 lettera g) punto 1)** Riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato). Attualmente, l'articolo 8, comma 1, del DL n. 4 del 2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La disposizione estende l'incentivo anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato. L'incentivo nella configurazione prevista, che ricalca nell'impianto la configurazione della normativa vigente, non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.

Il **comma 1 lettera g) punto 2)** riconosce alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo l'incentivo per l'attività di intermediazione decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

Circa le attività di monitoraggio svolte dall'ANPAL le stesse devono essere svolte nell'ambito della vigente convenzione.

Il **comma 2** dispone che, nelle more di apposita convenzione, l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il RdC e potrebbe comportare effetti positivi per la finanza pubblica che prudenzialmente non vengono considerati.

Nei **commi da 3 a 7** si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'art.2 comma 4 della L.26/2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro. La riduzione dell'importo mensile di 5 euro prevista dalla norma presumibilmente porterà ad una diminuzione della spesa complessiva per il Reddito di Cittadinanza. Tale minor onere non è però quantificabile in quanto non si hanno a disposizione dati sull'offerte di lavoro congrue, accettate e non accettate e può essere riscontrato solo a posteriori.

Il **comma 8** modifica la disciplina dell'offerta congrua di lavoro prevedendo che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro. La disposizione è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede l'integrazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del DL 4/2019 ai fini dell'applicazione del comma 1 lettera e).

Il **comma 10** prevede che l'INPS effettui una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, tramite la procedura della Conferenza di servizi, minori oneri anche in via prospettica ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una effettiva corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 la disposizione stabilisce che tali correlate accertate risorse possano essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150/2015.

Dal complesso delle disposizioni di cui ai **commi da 3 a 10** non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto a conclusione, dall'articolo in esame (comma 1 - comma 10) non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, operando in ogni caso la clausola di salvaguardia di cui al **comma 11** che sancisce che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22
(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

Comma 1 Al fine di permettere l'incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego disposto dall'art. 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018, nonché dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, è necessario provvedere alla copertura dei conseguenti maggiori oneri di funzionamento, che lo stesso art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 ha rinviato a successivi provvedimenti a decorrere dal 2021. Con l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati coperti i maggiori oneri per il solo 2021, stimati in 70 milioni di euro, pari al 15% del costo del nuovo personale, essendo stata complessivamente autorizzata per l'assunzione del medesimo personale una spesa di 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Considerata pertanto la previsione per il 2021, appare pertanto congrua una spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il **comma 2** autorizza a decorrere dall'anno 2022 la spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Capo II
Pensioni

Articolo 23
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

Comma1. La disposizione è diretta a modificare la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, originariamente definita "pensione quota 100.

In particolare, la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti.

La disposizione reca misure di necessario coordinamento volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 14, comma 2 del d.l. n. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (art. 14, comma 6, del d.l. n. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 14, comma 7, del d.l. n. 4/2019), di fondi di solidarietà bilaterali (art. 22 del d.l. n. 4/2019) e di corresponsione del TFS (art. 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.
Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiori numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	16,8	129	62,2	46,7	175,7
2023	23,5	656	31	23,3	679,3
2024	15,1	566	-30,9	-23,2	542,8
2025	5,5	318	-40,6	-30,5	287,5
2026	1	13	-19,2	-14,4	-1,4

Comma 2. Dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica.

Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro	
2022	9,2
2023	0,9
2024	1.819,6
2025	2.791,2
2026	3.852,2
2027	3.364,5
2028	3.859,5
2029	3.849,5
2030	3.841,5
2031	3.831,5
dal 2032	3.931,5

Articolo 24
(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle predette risorse.
Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di

euro per l'anno 2023 e per 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 25

(Modifica della normativa sull'APE sociale)

La disposizione, al comma 1, lett. a), prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2022.

Il comma 1, lett. b), prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016.

Il comma 1, lett. c), estende l'accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati come rideterminato dal relativo allegato alla presente legge

Il comma 2 prevede il conseguente incremento dell'autorizzazione di spesa per la proroga in esame relativa al 2022. Trattasi, infatti, di beneficio riconosciuto nell'ambito del limite di spesa complessivamente programmato.

Di seguito è indicato il procedimento per la determinazione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa in esame.

(valori in mln di euro)

(maggiori spese per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
prestazione c.d. "ape sociale" - PROROGA SOLO 2022							
incremento autorizzazione spesa "ape sociale" PROROGA SOLO PER 2022	141,4	235,0	147,6	105,2	104,5	16,0	0,0

Per l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. n. 232/2016 si è stimato, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti (anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto, il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%). Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi)

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

Articolo 26

(Opzione donna)

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione con una nuova proroga dei termini

fino al 31 dicembre 2020.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni dell'INPS.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il° 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla L. 208/2015; ad essa hanno aderito circa 31.500 lavoratrici (16.200 del settore privato, 7.700 del settore pubblico e 7.600 lavoratrici autonome). Ovviamente a tale numerosità vanno aggiunte le oltre 60.000 pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2015 relative alla sperimentazione originaria.

Il monitoraggio presentato a settembre u.s. sulla norma introdotta dal dl 4/2019, che include senza possibilità di distinzione le prestazioni erogate secondo l'estensione concessa dalla Legge n.160/2019, evidenzia fino ad ora un numero stimabile in circa 52.400 lavoratrici aderenti (il numero risulterà necessariamente in crescita sulla base dei monitoraggi successivi), ripartite tra 32.200 lavoratrici dipendenti da privati, 9.100 del settore pubblico e 11.100 autonome.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe, un accesso al pensionamento per circa 150.000 lavoratrici con conseguente onere previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2021;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2021.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2021, desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 17.000 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 5.000 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 7.500 unità.

La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio, così come il numero medio di mesi

di anticipo rispetto al requisito ordinario, pari a 52 mesi per le lavoratrici dipendenti e 47 per le autonome.
In coerenza con le prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati (a fronte di una rilevazione di 1.070), di 1.250 euro mensili per le dipendenti del settore pubblico (1.250 euro rilevato) e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome (800 euro rilevato);
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 6% per le lavoratrici dipendenti e al 13% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021

(valori in mln di euro)

Anno	Maggiore numero di (migl. di unità)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	17,0	111,2	0,0		**111,2**	**111,2**
2023	28,2	317,3	0,0		**317,3**	**317,3**
2024	29,1	384,0	115,1	98,5	**499,7**	**480,1**
2025	24,2	383,4	78,4	65,1	**461,8**	**448,5**
2026	15,0	243,8	29,5	24,5	**273,3**	**268,3**
2027	7,6	160,3	6,3	5,2	**166,6**	**165,5**
2028	1,1	57,0	-28,9	-24,0	**28,1**	**33,0**
2029	0,0	-30,1	-121,9	-101,2	**-152,0**	**-131,3**

Articolo 27

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse.
La disposizione comporta un onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 28

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto

dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso art. 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:

- è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
- per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;
- per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
- è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. 1092/1973										
Anno	Onere 2022	Onere 2023	Onere 2024	Onere 2025	Onere 2026	Onere 2027	Onere 2028	Onere 2029	Onere 2030	Onere 2031
2022	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20	€ 28.214.312,20
2023	€ -	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40
2024	€ -	€ -	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89	€ 4.239.348,89
2025	€ -	€ -	€ -	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91
2026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.159.886,55	€ 3.159.886,55	€ 3.159.886,55	€ 3.159.886,55	€ 3.159.886,55	€ 3.159.886,55
2027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.186.877,78	€ 3.186.877,78	€ 3.186.877,78	€ 3.186.877,78	€ 3.186.877,78
2028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.681.220,60	€ 2.681.220,60	€ 2.681.220,60	€ 2.681.220,60
2029	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.678.265,75	€ 2.678.265,75	€ 2.678.265,75
2030	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.794.447,72	€ 2.794.447,72
2031	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.796.830,38
TOTALE	€ 28.214.312,20	€ 32.527.983,60	€ 36.764.932,49	€ 39.840.709,40	€ 43.000.596,05	€ 46.384.573,73	€ 49.248.807,31	€ 54.327.522,05	€ 54.721.616,30	€ 57.468.417,68

La disposizione comporta oneri valutati in 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 29

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

La disposizione in esame prevede il passaggio, a partire dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Il passaggio prevede l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps (FPLD), con evidenza contabili separata, dei soggetti già assicurati alla gestione sostitutiva dell'INPGI.

Le regole della suddetta gestione sostitutiva sono uniformate a quelle del FPLD a partire dalla stessa data con il criterio del pro-rata. In particolare, per i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione viene calcolato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, applicando, nel calcolo le regole vigenti nella medesima gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive dopo il 1° luglio 2022 le regole vigenti per il FPLD. Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella gestione sostitutiva

dell'INPGI anche se non previsti nel FPLD.
Con riferimento ai dati del 2020, gli iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI sono circa 29.000, mentre il numero di contribuenti nello stesso anno è pari a circa 16.500 con una retribuzione media di circa 59.000 euro. Nel periodo 2008-2020 a fronte di un numero di iscritti quasi costante si è registrata una contrazione dei contribuenti di circa il 19% con una contrazione dell'imponibile retributivo di circa il 21%.

- Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla riforma del 2011 dalla cd legge Fornero per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS.
- Ad oggi, i requisiti dall'INPGI prevedono l'accesso al pensionamento con la vecchiaia all'età di 67 anni e 20 anni di contributi e indipendentemente dall'età con i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva. Dunque, almeno per quanto riguarda i lavoratori senza contribuzione al 31 dicembre 1995, i requisiti sono praticamente allineati a quelli del FPLD. Tuttavia, l'Istituto prevede tuttora un requisito di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi e 5 mesi di anzianità contributiva (anzianità da maturarsi tutta nella gestione sostitutiva) e almeno 62 anni e 5 mesi di età con degli abbattimenti sul calcolo della pensione. Possono pertanto accedere al pensionamento nella gestione sostitutiva INPGI i lavoratori che risultano aver acquisito alla data del 31 dicembre 2016:
- 62 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione;
- almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età;
- 57 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione con abbattimenti sul calcolo della pensione.
- Nel FPLD invece esistono dei requisiti agevolati per particolari categorie di lavoratori che nel passaggio della gestione sarebbero garantiti anche agli iscritti della stessa, come ad esempio "Quota 100", "Opzione donna" e le discipline speciali applicabili ai lavoratori cd "precoci" o impegnati in lavorazioni usuranti. L'APE sociale e i lavoratori precoci sono invece istituti non esclusi per la gestione sostitutiva.
- Dunque, agli iscritti INPGI si applica già la quasi totalità delle prestazioni previste per i lavoratori assicurati presso l'INPS. Le uniche prestazioni di rilievo non previste nel regime INPGI e che, quindi, potrebbero generare un aumento di spesa sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento anticipato attraverso le cosiddette "Quota 100" e "Opzione donna". Per quanto riguarda il pensionamento con "Quota 100", va evidenziato che tale forma di pensionamento anticipato – introdotto nel sistema generale nel 2019, in via sperimentale per tre anni – è destinato a cessare i suoi effetti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021. In ogni caso, con i medesimi requisiti di età e contributivi anche i giornalisti iscritti all'INPGI potevano accedere al pensionamento anticipato. Infatti, nel regime INPGI, il giornalista che a fine 2016 vantava almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione poteva accedere alla pensione anticipata anche negli anni successivi. Di conseguenza, tali soggetti avrebbero oggi i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata con "Quota 100" e non costituirebbero un'ulteriore platea di assicurati prepensionabili.

Riguardo, invece, ad "Opzione donna" va rilevato che la tipologia di pensionamento risulta talmente penalizzante nel calcolo, prevedendo il regime INPGI il calcolo retributivo fino a tutto il 2016, che il ricorso a tale forma di pensionamento – anche nel caso venisse prorogata per i periodi successivi al 2021 - sarebbe verosimilmente residuale. Peraltro, il numero delle giornaliste con più di 58 anni e 35 anni di contribuzione è esiguo e l'eventuale aumento di spesa sarebbe trascurabile. Per quanto riguarda invece le prestazioni di favore per i lavoratori c.d. precoci o che svolgono lavori usuranti, i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente non rientrano in tali fattispecie: accedono alla professione solo attraverso un percorso di praticantato effettuato oggi alla fine di un percorso di studio universitario, mentre il lavoro giornalistico non è classificato tra quelli usuranti. Dal punto di vista della pensione ai superstiti le regole dell'INPGI sono più favorevoli rispetto a quelle del FPLD; pertanto il passaggio all'INPS genera una minor spesa pensionistica.
Dalle considerazioni effettuate si può ritenere prudenzialmente che la minor spesa pensionistica per il superamento del canale di uscita per pensionamento anticipato a 62 anni e 5 mesi e 40 anni e 5 mesi di contributi e per le diverse regole delle prestazioni ai superstiti compensi le maggiori spese pensionistiche per i canali di

uscita potenzialmente utilizzabili nel FPLD.

Dal lato della contribuzione, la gestione sostitutiva INPGI ha una aliquota di contribuzione IVS allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni (non serve) sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Dal lato delle assicurazioni minori, si registra un sostanziale allineamento tra la gestione sostitutiva e le gestioni Inps afferenti con eccezione dell'assicurazione contro la disoccupazione che prevede la stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l'indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel caso di contributi settimanali accreditati nell'ultimo biennio compresi tra 13 e 51 l'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino accreditati almeno 52 contributi settimanali, l'iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti ordinari (quindi al massimo per 12 mesi), e la retribuzione massima di riferimento per l'accredito ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili.

Per quanto riguarda invece l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento pari a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di erogazione.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari dovuti al passaggio dall'indennità di disoccupazione (ordinaria e straordinaria) INPGI alla NASpI a partire dal 2024, si è presa a riferimento la generazione di licenziati INPGI del 2019, dalla quale sono stati ricavati i valori medi di riferimento utili per la stima. Quindi sono state poste a confronto le spese per prestazioni e per contribuzioni figurative dei due diversi regimi, utilizzando per il calcolo dell'importo NASpI lo stesso parametro retributivo della prestazione INPGI, ed ipotizzando per entrambe le indennità la medesima durata, pari all'effettiva durata della generazione di riferimento, mentre per il decalage si è tenuto conto delle diverse discipline previste.

Nel prospetto che segue sono riportati i parametri medi di riferimento utilizzati per la proiezione, ricavati dai calcoli effettuati sulla generazione di riferimento.

	numero nuovi trattamenti	durata media teorica	durata media effettiva	prima prestazione media	retribuzione media mensile	ctr lig.media mensile	n. medio mesi coperti da ctr fig.
DIS-INPGI	634	22	14	1.500	3.000	860	14
NASPI				1.335		617	9

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

A partire dalle previsioni in esso contenute si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando degli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.

Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps
(- effetti negativi; + effetti positivi – in milioni di euro)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Disavanzo di esercizio INPGI		-110,5	-234	-239	-252	-253	-273	-273	-282	-287	-294
Effetto passaggio Naspi	*prestazioni*			0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	contrib. figur.			0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effetto totale		-110,5	-234	-237,7	-251,2	-252,4	-272,4	-272,4	-281,4	-286,4	-293,4
Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16-quinquies , comma 2 del DL 34/2019			159	163	167	171	175	179	183	187	191
Differenza		**-110,5**	**-75**	**-74,7**	**-84,2**	**-81,4**	**-97,4**	**-93,4**	**-98,4**	**-99,4**	**-102,4**

Per quanto riguarda il personale dell'Inpgi che transita nei ruoli Inps, il costo annuo lordo relativo alle 100 unità previste dalla norma ammonta a 10 milioni di euro annui. Tale costo si riferisce sia al trattamento economico fisso - così come derivante alla somma delle voci stipendiali tabellari e indennitarie aventi natura fissa e continuativa, previste dalle disposizioni contrattuali - che alle voci variabili, legate agli obiettivi raggiunti ovvero riconosciute in forma forfettaria o di premialità. L'ammontare delle voci fisse è pari ad euro 6,8 milioni annui, mentre la componente variabile ammonta ad euro 3,2 milioni annui. Il comma 10 prevede che i dipendenti dell'INPGI, che saranno trasferiti all'INPS all'esito della selezione, mantengano il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento e nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, ai dipendenti trasferiti è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il predetto costo complessivo pari a 10 milioni di euro è coperto a valere sulle risorse di cui al comma 13.
La norma comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare pari alla differenza di cui alla precedente tabella, al fine di far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'INPS.

Capo III
Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale

Articolo 30
(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

Comma 1. La disposizione estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, cui la presente disposizione accede.
In particolare, ipotizzando un importo medio di sgravio pari a circa 2.700 euro e lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile). Tenuto presente il numero di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed il numero di lavoratori presumibilmente interessati dalla disposizione, assumendo una stima di 1.500, l'onere complessivo è di euro 15 milioni calcolati sulla base di 5 milioni per ciascun anno di decontribuzione nel triennio.
Il profilo delle minori entrate contributive, che costituisce limite di spesa, risulta il seguente:

2022: -2,5 mln di euro
2023: -5 mln di euro
2024: -5 mln di euro
2025: -2,5 mln di euro

Gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	effetti fiscali indotti	Effetto complessivo
2022	-2,5	0,0	-2,5
2023	-5,0	0,9	-4,1
2024	-5,0	1,4	-3,6
2025	-2,5	1,0	-1,5
2026	0,0	0,2	0,2
2027	0,0	-0,4	-0,4

Comma 2. Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 700 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e per 490 mln di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto per maggiori prestazioni di integrazione salariale.

Articolo 31

(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Comma 1 La disposizione prevede il rifinanziamento, pari 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare
2022: 350 mln di euro;
a decorrere dal 2023: 300 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)
2022: 245 mln di euro;
dal 2023: 210 mln di euro annui

Commi da 2 a 9. Nel dettaglio:

- commi 2 e 3 - prevedono che una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 sia destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun

lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e che una quota pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 invece sia destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva dei lavoratori della pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

- comma 4 - prevede la proroga, per l'anno 2022, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per tale anno;
- comma 5 - prevede la proroga, per gli anni 2022 e 2023, dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con oneri pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- comma 6 – prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma 7 – prevede la proroga, per l'anno 2022, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro;
- comma 8 – prevede la ulteriore proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del dlgs n. 148/2015 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le disposizioni che vengono prorogate prevedono nel limite delle ulteriori risorse assegnate la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.
- comma 9 – prevede l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Le disposizioni prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

La norma in esame, al comma 1, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la proroga di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 2** stabilisce che la prestazione di integrazione salariale di cui al comma 1 sia integrata, con onere a carico del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo, di una quota che garantisca al lavoratore un trattamento complessivo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1 nell'anno 2019, con

esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma pone a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 132,6 milioni di euro di cui 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. È inoltre prevista la possibilità di innalzare il massimale della prestazione fino a un massimo del 80% con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze se dal monitoraggio della prestazione dovessero emergere risparmi di spesa rispetto allo stanziamento, fermo in ogni caso il predetto limite di spesa.

Il **comma 3** prevede, per Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

In linea con le valutazioni effettuate nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 si è ipotizzato il termine della cassa concessa ai sensi dell'articolo 10 del decreto a settembre 2022, pertanto la proroga di ulteriori dodici mesi porterebbe il periodo di cassa fino a settembre 2023. Il trattamento di integrazione salariale riguarderebbe un numero di dipendenti stimato in 8.300 lavoratori con una retribuzione media mensile di pari a 4.060 euro.

Di seguito i relativi oneri derivanti dai commi 1 e 2 che in ogni caso costituiscono limiti di spesa.

ALITALIA - ONERI PER PROROGA CIGS

(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS (limite di spesa) – comma 1			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2022-10/2023 (80% retr.) – limite di spesa – comma 2	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR	Onere per esonero versamento ticket licenziamento
	Prestazioni + ANF	Copertura figurativa	Totale		prestazioni	Minori entrate contributive
2022	29,8	33,7	63,5	32,7	7,9	
2023	90,6	102,8	193,5	99,8	24,0	25,8

Articolo 33

(Congedo di paternità)

L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2019 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

- **2013**: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;
- **2014**: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)
- **2015**: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)
- **2016**: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)
- **2017**: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)
- **2018**: 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate)
- **2019**: 75,8 milioni di euro (di cui 18,8 milioni di euro per contribuzione figurativa e 57 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,2 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,9 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2019

il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5

- **2020**: 96,3 milioni di euro (di cui 23,7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 76,6 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,3 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,97 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2020 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 5 a 7.

La messa a regime dal 2022 del congedo di paternità con la conferma a 10 giorni come già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio determina maggiori oneri per dal 2022 di seguito valutati (tenuto anche conto che il consuntivo 2020 non ingloba gli oneri su base annua dell'estensione del congedo da 5 a 7 giorni) in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Congedo paternità 10 gg (messa a regime)										
ind (maggiori oneri per prestazioni)	-114,0	-116,6	-119,3	-122,0	-124,8	-127,7	-130,6	-133,6	-136,7	-139,8
snf (maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa)	-(151,6)	-(155,1)	-(158,7)	-(162,3)	-(166,0)	-(169,8)	-(173,6)	-(177,6)	-(181,6)	-(186,1)

Articolo 34

(Fondo povertà educativa)

Il comma 1 prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l'entità delle risorse del Fondo nell'anno 2024 si è proceduto all'aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.

Il comma 2 prevede la proroga del Fondo del quale è previsto il rifinanziamento nel 2024. La proroga al 2023 era stata già disposta con l'art. 5, comma 3, lett. *a*) e *b*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Articolo 35

(Decontribuzione lavoratrici madri)

La disposizione in esame prevede, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

La stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione è stata predisposta sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS dai quali risulta che sono circa 190.000 le maternità obbligatorie che finiscono nell'anno.

La stima è stata altresì basata sui seguenti parametri:

- Percentuale di rientro la lavoro: 100%
- Retribuzione media mensile 2021: 1.900 euro
- Aliquota contributiva media a carico della lavoratrice: 9,19%
- Durata esonero: 12 mesi.

È stato inoltre considerato il minor onere di esonero contributivo derivante dalla fruizione del congedo parentale nel periodo oggetto di esonero contributivo ai sensi della disposizione in esame. A tal fine la stima è stata predisposta sulla base delle risultanze dei dati Inps dai quali risulta, un periodo medio di congedo parentale di mezzo mese fruito nel primo anno di vita del bambino.

Si è inoltre ipotizzata l'invarianza delle platee e l'uniforme distribuzione dei rientri nel posto di lavoro per tutte le maternità. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato il 29 settembre 2021).

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 25%.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per esonero al lordo effetti fiscali	Minori oneri per esonero dovuti all'utilizzo del congedo parentale	Effetti fiscali	Onere per esonero al netto degli effetti fiscali
2022	-93,9	5,6	22,1	-66,2
2023	-112,8	2,8	27,5	-82,5

Articolo 36

(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

La disposizione mira ad incrementare la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro"), mira altresì a garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

La disposizione comporta un onere finanziario pari a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 37

(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Con la norma in esame si intende dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che individua le politiche per le donne e la promozione delle pari opportunità quali leve fondamentali per la ripresa del Paese.

Tali politiche hanno trovato un recente punto di caduta nella Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, anch'essa inserita tra le misure previste dal PNRR, presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 previa informativa in Conferenza Unificata.

Tenuto conto degli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l'incremento del tasso di occupazione femminile, l'incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del gender pay gap e l'incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, si ritiene necessario dare carattere strutturale alla Strategia, a regime "Piano strategico Nazionale per la parità di genere", dotandola al contempo di risorse adeguate e stabili nel tempo.

Tali risorse, che si connotano quali oneri aggiuntivi, sono quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Le risorse sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.

Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall'Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

Si evidenzia infine che gli oneri aggiuntivi sopra indicati non sono destinati al funzionamento degli organismi di governance.

L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 3 e del Tavolo di lavoro permanente di cui al comma 7 non comportano oneri aggiuntivi tenuto conto che si prevede espressamente che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

In attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della *Convenzione di Istanbul* (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, così come modificato, prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*.

Il suddetto piano straordinario persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante *una pluralità di azioni* in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere o di *stalking*, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in relazione al finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39

(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

Commi 1, lett. a), 2 e 3. Sulla base dei dati allo stato disponibili, forniti dal Gestore del Fondo, alla data del 20 settembre 2021 la dotazione dello stesso è pari a 359 milioni di euro e si stima una disponibilità residua al 31 dicembre 2021 pari a 212,5 milioni di euro (vedasi tabella n. 1).

Premesso che il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria (quella, cioè, relativa alla garanzia fino al 50%) sia l'attività straordinaria (quella, cioè, con garanzia fino all'80%), i dati rilevati nel suddetto periodo di riferimento evidenziano un andamento crescente sia delle domande formulate nell'ambito della "ordinaria" operatività del Fondo (n. 41.546 istanze ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020) sia di quelle di accesso all'operatività "straordinaria" dello stesso, attiva dal 24 giugno 2021 (n. 2.943 istanze ammesse in poco meno di tre mesi di vigenza della nuova misura) (vedasi tab. n. 2).

Sulla base dei dati forniti dal Gestore, che tengono conto sia delle domande pervenute al 20 settembre 2021 sia di quelle che si stima perverranno entro il 31 dicembre 2021, il numero di garanzie con operatività "ordinaria" è pari a 58.959, mentre il numero di garanzie con operatività "straordinaria" è pari a 13.443, per un totale complessivo di n. 72.402 operazioni (vedasi tab. 3).

Per l'anno 2021, l'importo garantito medio (b/c in tabella 3) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" è pari ad euro 53.342, per un **importo garantito totale pari ad euro 3,145 miliardi,** cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,290 miliardi (vedasi tab. n. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari ad euro 101.242, per un **importo garantito totale pari ad euro 1,361 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 1,701 miliardi (vedasi tab. 2).

Come riportato dal Gestore, a fronte delle predette n. 2943 operazioni ammesse alla garanzia "straordinaria" nei primi tre mesi di vigenza di tale misura, è stato effettuato un accantonamento di euro 23,955 milioni (vedasi tab. 2).

Per l'anno 2022, invece, il Gestore stima che saranno attivate al 31.12.2022 circa n. 59.500 garanzie con operatività "ordinaria" e circa n. 61.500 garanzie con operatività "straordinaria", per un totale di circa 121.000 garanzie erogate (vedasi tab. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" l'importo garantito medio (b/c in tab. 3) è pari ad euro 56.910, per un **importo garantito totale pari ad euro 3,386 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,772 miliardi (vedasi tab. 2).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari ad euro 98.360, per un **importo garantito totale pari ad euro 6,049 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 7,561 miliardi (vedasi tab. 2).

In definitiva, come ampiamente illustrato dai dati finora riportati, gli elevati volumi di operazioni assistite da garanzia "ordinaria" e di quelle con garanzia "straordinaria", attesi anche per i restanti mesi dell'anno corrente e per tutto l'anno successivo, comportano la necessità di rifinanziamento del Fondo per ulteriori 242 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'art. 64 comma 4 del DL 73/2021, al fine di assicurarne, oltre all'operatività "ordinaria", la continuità dell'operatività "straordinaria" fino al 31 dicembre 2022 (vedasi tab. 1).

Tabella n. 1

FONDO GARANZIA PRIMA CASA

Stima incremento della dotazione per il 2022

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Disponibilità al 20 set 2021 (*)	399,0 mln€	
Fabbisogno al 31 dic 2021	61,6 mln€ (**)	85,0 mln€ (**)
Stima disponibilità al 31 dic 2021 (a-b)	212,5 mln€	
Fabbisogno al 31 dic 2022	220,1 mln€ (***)	483,9 mln€ (***)
Dotazione Fondo 2022	290,0 mln€	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dati CONSAP

(*) comprensivo dei 290 mln € previsti dal DL n. 73/2021, art. 64

(**) pari a circa n. 16.700 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 10.500 garanzie (DL n. 73/2021, art.64)

(***) pari a circa n. 59.500 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 61.500 garanzie (DL n. 73/2021, art. 64)

N.B. le stime di previsione sono state effettuate applicando gli andamenti osservati del numero di garanzie ammesse nel 2019.

Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie previste dal DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019, riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE previsto dal Decreto.

Tabella n. 2

REPORT DISPONIBILITA' del FONDO PRIMA CASA

	Situazione al 20 settembre 2021			
	Riepilogo totale		di cui allargamento della consistenza della garanzia (DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021)	
	Accantonamento alla data (*) (***)	Numero pratiche	Accantonamento alla data (*) (***)	Numero pratiche
1. Garanzie [illegible] al Fondo	731.559	207.946	21.555	2.843
- [illegible]	11.677	2.880	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	41.295	32.540	11.576	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. Garanzie [illegible] (*)	16.009	2.327		
3. Garanzie [illegible]	8.134	175		
A) Totale FONDO PRIMA CASA (1+2+3)	755.692	[illegible]	21.555	2.843
B) Altro (**)	3.470			
C) TOTALE (A + B)	[illegible]			

	Importi stanziati (euro)
D) Importi versati al FONDO	1.119.586

DISPONIBILITA' del FONDO (D - C)	[illegible]

(*) [illegible]

(**) [illegible]

(***) [illegible]

LEGENDA

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

Dati CONSAP

Tabella n. 3

FONDO GARANZIA PRIMA CASA Stima numero garanzie ammesse, importo erogato e garantito per il 2021 e 2022			
	Vecchio decreto	DL n. 73/2021, art. 64	Totale
Anno 2021			
a) Erogato (mln €)	6.290,1	1.701,2	7.991,30
b) Garantito (mln €) (*)	3.145,0	1.361,0	4.506,00
c) Stima numero garanzie ammesse (**)	58.959	13.443	72.402,00
Anno 2022			
a) Erogato (mln €)	6.772,5	7.561,3	14.333,80
b) Garantito (mln €) (*)	3.386,2	6.049,2	9.435,40
c) Stima numero garanzie	59.500	61.500	121.000,00

(*) 50% dell'erogato per le garanzie ammesse del Vecchio Decreto e 80% dell'erogato per le garanzie ammesse come da DL n. 73/2021, art. 64

(**) Somma tra il numero di garanzie ammesse osservate dal 1° gennaio al 20 settembre 2021 e quello stimato per il restante periodo del 2021

Nota: Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019 (prima del periodo emergenziale), riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE non superiore ad € 40.000.

Si fa riserva di rivedere la previsione relativa al numero di garanzie ammesse ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, in presenza di un periodo congruo di osservazione.

Comma 1 lettera b). La disposizione prevede la proroga dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, che acquistano la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all'IVA pagata.

La legislazione vigente prevede l'esenzione per gli atti di compravendita di immobili stipulati fino al 30 giugno 2022; la proroga porta il termine al 31 dicembre 2022.

Mediante l'elaborazione degli atti contenuti nell'archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila

negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

	2022
Imposta di registro	-108,77
Imposta ipotecaria	-6,47
Imposta catastale	-6,44
Totale	**-121,68**

in milioni di euro

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

	2022
Imposta di registro	-1,86
Imposta ipotecaria	-1,96
Imposta catastale	-1,96
Ristoro IVA	-90,52
Totale	**-96,3**

in milioni di euro

La disposizione che si proroga prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l'acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

	2022
Imposta sostitutiva	**-42,5**

in milioni di euro

Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2022
Imposta di registro	-110,63
Imposta ipotecaria	-8,43
Imposta catastale	-8,4
Ristoro IVA	-90,52
Imposta sostitutiva	-42,5
Totale	**-260,48**

in milioni di euro

Comma 4. Il comma 4 mira a circoscrivere la possibilità per le società ed associazioni sportive professionistiche di procedere con il contratto di apprendistato di secondo livello o professionalizzante a favore di soggetti fino al 23esimo anno di età. Tale possibilità in realtà già a legislazione vigente è data sebbene con uno spettro di platea maggiore che la norma di bilancio circoscrivere solo per l'età.
La disciplina generale di tutti i livelli di apprendistato è contenuta nel Capo V del decreto legislativo 81 del 2015; in tale contesto si inserisce una disciplina speciale che è quella dell'art. 30 del decreto legislativo 36 del 2021 che per i lavoratori sportivi introduce alcune deroghe rispetto ai soli apprendistati di primo e terzo livello per gli sportivi. IMMUTATA resta invece la disciplina generale del contratto di apprendistato di secondo livello anche per gli sportivi.
Pertanto, la disposizione si pone essa stessa come mera deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 44 del dlgs 81/2015 e non impatta quindi in alcun modo su altre e diverse deroghe contenute nel dlgs 36/2021.
La disposizione si configura pertanto come una restrizione dell'attuale disciplina e dunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40
(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

La norma in esame dispone la modifica dell'articolo 16, comma 1-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,6, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione.
La legislazione vigente prevede per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni una detrazione fiscale, per le spese sostenute per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale nella misura di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
In base ai dati relativi al modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) si stima un ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed inferiore al suddetto limite massimo, di circa 200 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 20% si stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a **-40 mln di euro.**
Considerando la decorrenza dall'anno 2022 si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0,0	-70	-40

Milioni di euro

L'onere stimato per il 2024 (-40 milioni di euro) è confermato anche per le annualità successive. In particolare, dai dati relativi alla tipologia di contratti di locazione interessati dalla misura risulta che gli stessi presentano durate brevi, per cui il dato relativo ai canoni di locazione su base annuale è stato approssimato anche in un'ottica prudenziale a quello riferibile al flusso dei canoni di locazione relativi ai nuovi contratti. Sulla base di questa ipotesi, l'ammontare dei canoni interessati dalla detrazione si considera costante negli anni, con un conseguente onere su base annuale altrettanto costante negli anni a regime.

Art. 41
(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Il comma 1, ai fini della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani del 2022, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani.

Demanda a un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo delle risorse4 del fondo.

Il comma 2, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 istituisce il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche pubbliche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.

Le nuove generazioni, infatti, sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell'emergenza, sono decisamente peggiorati. L' isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l'aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica.

Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all'indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all'adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d'azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d'azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l'11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

Articolo 42

(Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)

In coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, la norma dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila. A tal fine il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Le risorse stanziate sono volte a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Centro, che sarà realizzato nell'ambito del progetto "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021) attraverso il coordinamento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio appositamente dedicata con il Comune dell'Aquila e con il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate saranno oggetto di specifica convenzione tra il Comune dell'Aquila, la Struttura di missione dedicata al processo di ricostruzione e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'importo stimato è stato determinato mutuandolo, in via preliminare, in analogia a stime di costi indicate per i Centri Nazionali con caratteristiche simili (ad esempio - Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco) e considerandone il carattere residenziale delle strutture messe a disposizione per il Centro Nazionale medesimo, che nel suo funzionamento a regime raggiungerà una dotazione pari a circa 2.500 alloggi, destinati a ragazze e ragazzi che si alterneranno nell'ambito di un reclutamento nazionale che prevede, per ciascun anno del prossimo triennio, circa 50.000 unità su tutto il territorio nazionale.

Articolo 43

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

La seguente tabella contiene le risorse economiche che si ipotizzano necessarie a copertura degli interventi sui LEPS per la non autosufficienza (commi 4-10) mentre non necessitano copertura né i commi 1-3 né i commi 11-13, relativi agli altri LEPS in ambito sociale, per i quali è espressamente previsto che siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Oneri aggiuntivi previsti per il finanziamento dei LEPS non autosufficienza				
	2022	*2023*	*2024*	*DA 2025*
DOMICILIARITA' (SAD) E SERVIZI DI SOSTEGNO	80	150	200	250
Unità Valutazione Multidimensionali - Professionalità	20	50	50	50
Totale	**100**	**200**	**250**	**300**

LEPS anziani non autosufficienti (commi 4-10)

- **Comma 4.** Aumento livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) anche mediante servizi di sollievo alle famiglie (interventi di emergenza e sostituzioni care givers) (a valere su Fondo Nazionale Non Autosufficienti) e attivazione servizi di sostegno alle famiglie mediante assistenza legale e supporto alla qualificazione dei percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura dei care givers e dei c.d. badanti in collaborazione con i centri per l'impiego. Si prevede un onere pari a **euro 80 milioni per l'anno 2022, 150 milioni per il 2023, 200 per il 2024 e 250 a decorrere dal 2025.**
- A fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3% di tutti gli anziani. Si tratta, di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già hanno gli anziani nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso. Gli oneri previsti sono relativi alla spesa necessaria a portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6% a decorrere dal 2025.
- **Comma 5 (escluso ultimo periodo)**, punti unici di accesso integrati e Unità di valutazione multidimensionale integrate. È previsto un aumento delle risorse professionali (impiegate direttamente o esternalizzate) relative agli operatori sociali dedicati alla collaborazione nell'ambito delle equipe integrate sociale-sanitario. In considerazione del carico di lavoro prevedibile si considera l'onere relativo ad un potenziamento di risorse professionali di almeno 2 unità (dei profili professionali assistenti sociali, psicologi, educatori) per ciascuno degli ambiti territoriali sociali (c.a. 585) **per una spesa pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni a decorrere dal 2023** (con un costo unitario annuo a regime di circa 40mila euro annui).
- Le attività di cui all'ultimo periodo del comma 5 e di cui ai commi 6, 7, 8, 9 non comportano oneri finanziari aggiuntivi. Al raccordo informatico di cui all'**ultimo periodo del comma 5** è previsto che l'INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il **comma 6** prevede che i contributi aggiuntivi che gli ATS volessero erogare sarebbero finanziati con risorse proprie degli stessi ATS. Il **comma 7** prevede che le attività formative volte a riqualificare il lavoro di cura siano realizzate con i fondi già disponibili per la formazione ovvero nell'ambito delle attività previste nei programmi finanziati dai fondi strutturali europei e col PNRR (si ricorda, ad esempio, che nella componente M5C1, politiche attive del lavoro e formazione, con dotazione pari a 4,4 miliardi di euro). Infine (**comma 8**), è previsto che gli strumenti e i modelli di supporto agli interventi di cui al comma 4 lett. c e alle attività

di formazione vengano definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, previa intesa in Conferenza Unificata, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

- Il **comma 9** prevede esplicitamente che l'attuazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti avvenga nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.. Il **comma 10** prevede che il finanziamento avvenga a carico del Fondo per le non autosufficienze, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima (50% dello stanziamento complessivo annuo di circa 670 milioni di euro, integrato a legislazione vigente di ulteriori 40 milioni per il solo anno 2022). ***A tali fini il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 250 milioni per l'anno 2024 e 300 milioni a partire dal 2025, che, come da tabella, costituiscono l'onere finanziario aggiuntivo dell'intervento.***

B) Altri LEPS (commi 11-13)

Questi commi non richiedono copertura finanziaria in quanto si prevede che i LEPS siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

E' esplicitamente previsto che al conseguimento di tali LEPS "concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12, insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi".

A tal riguardo, il Piano Sociale Nazionale richiamato al comma 12 ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali con riferimento ai LEPS di cui all'articolo 12: 10 milioni annui per quello di cui alla lettera b); 10 milioni annui per quello di cui alla lettera c); 4 milioni annui per quello di cui alla lettera d). Lo stesso Piano Sociale Nazionale ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo Povertà: 22,5 milioni annui per quello di cui alla lettera a); 2,5 milioni annui per quello di cui alla lettera e). Sempre il Piano Sociale Nazionale prevede che al finanziamento del LEPS di cui alla lettera f) (progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente) concorrano l'apposito Fondo per il dopo di noi (76,1 milioni annui) e la specifica componente dedicata del Fondo non autosufficienze (15 milioni annui, integrati con ulteriori 20 milioni nel 2020 e 40 milioni nel 2022 ai sensi dell'art. 37-bis del DL 73/2021).

Alle suddette risorse si aggiungono le risorse già definite nella programmazione attualmente in corso del PON Inclusione e del PNRR. In particolare, per il LEPS di cui al comma 12 lett a) ed e) è previsto un finanziamento di 90 milioni a valere sul PON Inclusione (componente REACT EU), mentre al finanziamento del LEPS di cui alla lettera b) concorrono per 42 milioni risorse PNRR (componente inserita nell'Investimento 1.1 della componente M5C2). Parimenti, al LEPS di cui alla lettera c) e d) concorrono rispettivamente 66 milioni e 84,5 milioni relative ad altre due componenti inserite nell'Investimento 1.1 della componente M5C2 del PNRR. Il LEPS di cui alla lettera e) rientra anche fra le attività che gli ambiti potranno attivare nell'ambito del progetto 1.3, sui senza fissa dimora, della stessa componente M5C2 (valore complessivo del progetto 475 milioni), mentre il LEPS di cui alla lettera f) è oggetto dell'investimento 1.2, con 500 milioni di budget.

E' esplicitamente previsto, al comma 11, che tali LEPS "si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", dunque con le risorse esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali stanziati nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale. Va precisato che tali obiettivi di servizio sono stabiliti nell'ambito della Commissione fabbisogni standard, organo che opera presso il MEF, il cui Ministro concerta i decreti di individuazione dei LEPS, e che il raccordo fra il percorso del Fondo di solidarietà comunale e quello della programmazione sociale nazionale qui delineato, già avviato nel corso del 2021 con la partecipazione di dirigenti ministeriali alle riunioni rilevanti del comitato tecnico della Commissione si delinea anche attraverso tale via. D'altra parte, con riferimento a quelli contenuti nel DPCM 1 luglio 2021, va richiamato come essi, come da allegato 1 al DPCM, permettano agli enti locali di utilizzare le risorse per la realizzazione, a discrezione, di un ampio ventaglio di attività che vanno dall'assunzione di assistenti sociali (se sotto il rapporto di 1:6500 con la popolazione), assunzione di altre figure professionali del sociale, incremento del numero

di utenti serviti, miglioramento dei servizi sociali comunali, aumento dei trasferimenti agli ambiti che possono permettere agli enti locali di modularne l'utilizzo con riferimento alle attività che più necessitano. In tal senso, coerentemente con lo spirito del Fondo di solidarietà comunali, tali attività integrano quelle previste nell'ambito dei LEPS (anche con riferimento ai commi 4-10) permettendo di rafforzare l'azione per il loro perseguimento anche da parte degli enti che si trovano in condizioni di maggiore debolezza.

Articolo 44

(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

La norma che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in misura corrispondente all'incremento delle risorse destinate al potenziamento dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. Ciò in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e "assicurare che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale". La misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell'ambito del PNRR (M4 C1 – Inv. 1.1).

Il comma 2, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto stabilisce l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari.

Articolo 45

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

La norma, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 80 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In particolare, premesso che nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un incremento del livello di servizio rispetto all'anno 2018 come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

ANNI	INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI RISPETTO ALL'ANNO 2018
2022	+ 7.248 utenti (+3,9% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2023	+ 12.081 utenti (+6,6% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2024	+ 19.325 utenti (+10,5% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2025 e 2026	+ 24.162 utenti (+13,1% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
Dal 2027	+ 28.994 utenti (+15,8% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)

Articolo 46

(Credito d'imposta mezzogiorno)

La disposizione riscrive il perimetro "geografico" della misura secondo quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate con le deleghe F24 nel 2020 per il codice tributo 6869 "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208", limitatamente alla regione Molise, si rileva un importo pari a circa 11 milioni di euro.

Dall'analisi dei dati di dettaglio per regione a partire dall'anno di riferimento 2019 è stato stimato un tasso di crescita del 56% conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al Molise, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa **6,1 milioni di euro**.

In termini finanziari, considerando la compensazione del credito di imposta nello stesso anno di maturazione, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2022	2023
Credito di imposta	-6,1	0

In milioni di euro

Articolo 47

(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, la presente norma istituisce un Fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, e la realizzazione di infrastrutture e l'organizzazione di servizi accessibili.

L'accessibilità realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'art. 3 comma 2 per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri.

Dà inoltre attuazione all' articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. che dispone che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura.

Il secondo comma del presente articolo dispone che le norme di attuazione sono emanate con un decreto del ministro del turismo di concerto con il ministro per le disabilità.

Articolo 48

(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.

Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

La presente disposizione normativa mira a trasferire, dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il suddetto Fondo, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026. Inoltre, il Fondo viene ridenominato in "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso il Min. del Lavoro.

Articolo 49

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Ai fini del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

In Italia gli alunni con disabilità sono circa 268.671 (Fonte Ministero Istruzione Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2020/2021" settembre 2020 in tutti gli ordini di scuola).

Secondo l'ultimo report annuale dell'ISTAT del 9 dicembre 2020, riferito all'anno scolastico 2019/2020 risulta che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono più di 57.000 in tutta Italia (con una media 1 assistente ogni 4,6 alunni con disabilità) ma non è specificato se gli addetti operano a tempo pieno oppure a tempo parziale.

Il costo medio lordo annuo per ogni addetto è stimato in 33.545 euro.

Tale dato è stato ricavato prendendo a riferimento il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro, avente ad oggetto la Determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020. Dalle tabelle allegate a tale decreto, possiamo ricavare il costo aziendale per i livelli di nostro interesse che sono A2, B1, C1, C2, C3/B1, i cui importi annui sono, rispettivamente, di euro/anno 27.465, 28.867, 31.092, 32.045 e 33.011. Non avendo le informazioni sui variegati inquadramenti richiesti per gli assistenti, da parte degli enti territoriali, è necessario calcolare la media tra queste cinque cifre, che è pari a euro 30.496 annui. A tale costo annuo "lordo azienda" si deve aggiungere un ricarico di costi generali, che viene effettuato dalle cooperative che forniscono il servizio agli enti, che può essere stimato nel 10%, arrivando così ad un costo annuo di 33.545 euro per ogni addetto.

Seguendo la stessa metodologia si può stimare un costo orario di 21 euro.

Secondo un'indagine conoscitiva condotta da ANCI (intervistando alcuni comuni particolarmente impegnati nei servizi di cui trattasi) si ritiene che molti degli assistenti abbiano un contratto a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure un contratto a tempo determinato per i soli mesi scolastici. Si ritiene che, prudenzialmente, si possa considerare, per ogni assistente, i due terzi del costo annuo complessivo come sopra calcolato (33.545 euro), sostanzialmente come se tutti fossero part time al 66%.

Inoltre, secondo un'indagine condotta dall'ISTAT sull'inclusione degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2018-2019, il numero di alunni con sostegno che non usufruiscono di alcun assistente all'autonomia e alla comunicazione ma ne avrebbero bisogno è pari a 10.459. Sempre sulla base del medesimo rapporto, il numero medio di ore di assistenza per alunno con sostegno che ha l'assistente all'autonomia e alla comunicazione è pari a 8,8.

Articolo 50

(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

La disposizione in esame intende prorogare, per l'anno 2022 e 2023, la dotazione finanziaria del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per un importo di 50 milioni di euro per ciascuna annualità 2022 e 2023.

Il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.

La proroga del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intrapreso e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.

In relazione al comma 2, in sede di conversione del suddetto decreto-legge, attraverso l'inserimento del comma 2 bis, sono stati specificati, gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di

infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.

La proposta normativa in esame intende specificare ulteriormente tali ambiti di intervento, aggiungendo i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Articolo 51

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

Commi da 1 a 3. La disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, la non concorrenza degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il criterio di accesso a tale agevolazione è che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Ai fini della stima sono stati individuati i contribuenti interessati dalla proposta in commento. Assumendo che tutti i soggetti considerati abbiano i requisiti di accesso per fruire dell'agevolazione, per valutare l'esclusione dell'utile, dai dati dichiarativi anno di imposta 2019 (dati provvisori) sono stati individuati gli importi IRES e IRAP dovuti dagli stessi soggetti ipotizzando che la misura determini una perdita di gettito per l'Erario corrispondente all'intero importo delle suddette imposte.

Considerando la vigenza dal 2022 al 2024, un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-11,8	-6,7	-6,7	5,1	0
IRAP	0	-10,7	-5,8	-5,8	4,9	0
Totale	**0**	**-22,5**	**-12,5**	**-12,5**	**10,0**	**0**

in milioni di euro

Il **comma 4** rifinanzia di 50 milioni di euro, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico.

Comma 5 ***(Sport bonus)***

La norma in esame dispone la proroga per l'anno 2022 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019 e successivamente prorogato per l'anno 2020, ma limitatamente ai titolari di reddito d'impresa nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro. Il credito d'imposta è fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ripartito in tre quote annuali di pari importo secondo quanto previsto dal comma 623 della legge 145 del 2018. Esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La misura comporta oneri, in termini di cassa, per 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0

In milioni di euro

Titolo V
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Capo I
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Integrazioni salariali CIGO e CIGS (articoli 52-65)

Integrazioni salariali straordinarie (CIGO)

La disposizione apporta modifiche al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- ✓ Misura (modifica art. 3 del D.Lgs 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e ai lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipendenti di aziende assicurate per aziende assicurate CIGO.

	AZIENDE ASSICURATE CIGO		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
lav. A domicilio		4031	50
lav. Apprendisti Al'eR		626	14
lav. Apprendisti dipl.prof ecc		2945	37

L'aliquota contributiva utilizzata ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive dovute all'estensione della platea è stata ipotizzata prudenzialmente pari all'1,70%.

Sono stati inoltre osservati i duti economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazione. Nella tavola seguente è riportata la media nel decennio 2010-2019.

Periodo	Oneri medi annui per prestazioni CIGO (mln euro)			Entrate contributive medie annue CIGO (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	440,3	306,1	746,4	1.895,3

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 a circa il 40% (23,2% se consideriamo le sole prestazioni). Ai fini della stima degli effetti finanziari si è deciso di utilizzare i dati medi relativi al periodo osservato. Il dato relativo al quadriennio 2016-2019 hanno un rapporto più basso anche se le aliquote contributive sono state ridotte del 10% dal D.lgs. 148/2015.

Si è, inoltre, considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGO. Si è poi considerato che negli ultimi anni osservati le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 13% delle spese per prestazioni (si ricorda l'effetto della modifica al contributo addizionale operato dal D.lgs. 148/2015).

Con riferimento alle aziende già assicurate CIGO si è inoltre quantificato il maggior onere derivante dall'eliminazione del tetto basso maggiorando del 15% le spese medie stimate sulla base delle risultanze medie annue del periodo 2016-2019 (Rendiconti GPT).

Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del quadriennio considerato del 100% nel 2022 e del 30% nel 2023.
Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni e entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e contratti di solidarietà

Campo di applicazione CIGS (modifica art. 20, D. Lgs. 148/2015):

- ✓ imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del **trasporto aereo e di gestione aeroportuale** e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis).
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Estensione platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti.
- ✓ Misura (modifica art. 3, c. 5, D. Lgs. 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b))
- ✓ Durata complessiva (modifica art. 4, D. Lgs. 148/2015): resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
- ✓ Causali di intervento CIGS (modifica art. 21, D. Lgs. 148/2015):
  - ✓ **riorganizzazione aziendale** anche per "*realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto*"; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva *"ovvero a gestire processi di transizione"* e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro *"anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze"*.
  - ✓ ***contratto di solidarietà** (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022:* la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione

aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

- Durata massima CIGS (modifica art. 22, D. Lgs. 148/2015):
  - ✓ *riorganizzazione aziendale:* 24 mesi nel quinquennio mobile;
  - ✓ *crisi aziendale*: 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi alle aziende assicurate e non assicurate per la CIGS con riferimento a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla qualifica con esclusione dei dirigenti) per dimensione aziendale.

Dimensione aziendale	ANNO 2019					
	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
0-5	931	2.006	44			
6-15	480	3.678	95			
16-50	41.855	1.120.835	29.835	56.139	1.376.452	27.985
oltre 50	20.196	3.899.968	128.491	13.039	3.284.607	77.825
Totale	63.842	5.026.483	158.465	1.675.678	9.009.742	183.216

I dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono riportati nella tabella seguente.

lav a domicilio	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		6	-			
oltre 15		3.429	43		925	12
totale lav. A domicilio		3.435	43		925	12
Apprendisti AFeR	**AZIENDE ASSICURATE CIGS**			**AZIENDE NON ASSICURATE CIGS**		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		2	-			
oltre 15		558	13		270	6
totale lav. Apprendisti AFeR		560	13		270	6
Apprendisti qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria di II grado e specializz. tecnica	**AZIENDE ASSICURATE CIGS**			**AZIENDE NON ASSICURATE CIGS**		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*						
oltre 15		1.886	24		6	0
totale lav. Apprendisti AFeR		1.886	24		6	0

** per le aziende assicurate cigs sono inclusi anche le dimensioni inferiori a 5*

Sulla base delle risultanze relative al numero delle ore autorizzate 2019 per classi di settimane di prestazione,

relativa alle aziende attualmente assicurate CIGS, si è arrivati a definire un'aliquota contributiva imponibile per i datori di lavoro, attualmente non coperti dalla CIGS, distintamente per dimensione aziendale:
Aziende oltre 15 dipendenti: 0,90%
Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazione. Nella tavola seguente è riportata la media sia nel decennio 2010-2019 che nel quadriennio 2016-2019.

Periodo	Oneri medi per prestazioni al netto deroghe (mln euro)			Entrate contributive media (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	1.339,9	1.071,3	2.411,2	1.129,1
2016-2019	762,3	666,7	1.429,0	1.238,6

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 al 214% (119% se consideriamo le sole prestazioni). Tale indicatore risente sia degli effetti della grave crisi economica che ha investito l'economia del nostro paese negli anni successivi al 2010 e non tiene conto nella maggior parte degli anni della revisione dello strumento della CIGS apportate dal D.Lgs 148/2015. Per tale motivo si è deciso di utilizzare, ai fini della presente stima, i dati medi relativi al quadriennio 2016-2019 in cui si osserva che il rapporto è pari al 115% (61,5% se consideriamo le sole prestazioni) più in linea con l'aliquota a normativa vigente pari allo 0,90%.
Ai fini della stima si è considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGS. Si è inoltre considerato che nel quadriennio osservato le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 15% della spesa per prestazioni.
I parametri fini qui esposti sono stati applicati alle aziende che attualmente non sono assicurate per la CIGS e per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono state considerate sia le aziende assicurate che quelle non assicurate in quanto categorie attualmente escluse dallo strumento.
Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del triennio considerato del 40% nel 2022 e del 15% nel 2023.
Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni e entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.
Modifiche al contratto di solidarietà
La norma prevede che, per i CdS stipulati dal 1° gennaio 2022, la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato.

Riduzione del contributo addizionale CIGO-CIGS (articolo 55)
La disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta. Da una analisi del ricorso delle aziende nel biennio 2018-2019 in area CIGO e CIGS si è determinata una stima prudente delle aziende che non utilizzano la cassa in due anni pari all'85% del totale delle aziende pertanto le minori entrate derivanti dall'abbassamento del contributo addizionale possono essere stimate attraverso l'applicazione della riduzione dell'85% dei contributi addizionali previsti (stimati come percentuale delle prestazioni CIGO e CIGS: 13% per la CIGO e 15% per la CIGS). La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

Accordo di transizione occupazionale (articolo 62)

La disposizione in esame consente ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L'intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Ipotizzando un ricorso a tale misura per 16.000 lavoratori a zero ore con numero medio di mesi di integrazione pari a 10 con importo medio orario della prestazione 7,5 euro e una retribuzione oraria di 12 euro. La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 66-70)

La disposizione apporta modifiche al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- ✓ Estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell'assegno di solidarietà e riconoscimento dell'assegno ordinario per una durata differenziata:
  - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
- ✓ Eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda di 10 volte i contributi versati dall'azienda tenuto conto delle prestazioni già percepite.

Per quanto riguarda il primo punto, i lavoratori coinvolti dal provvedimento sono circa 6.300 che rappresentano meno dello 0,1% del monte retributivo. Il costo per il 2022 tenendo in conto delle ipotesi formulate nel successivo punto a), comporta una spesa di circa 1,5 milioni per il 2023, e di 0,2 milioni circa per gli anni successivi.

Fondo di integrazione salariale (articolo 68)

Per definire la nuova platea di lavoratori costituenti il nuovo FIS ed effettuare una valutazione delle variazioni normative proposte si è proceduto nel seguente modo: si sono determinati 4 gruppi di lavoratori e si è provveduto a confrontare i costi nelle situazioni precedenti e successive le variazioni normative proposte.

Il primo gruppo è costituito da 784.588 aziende con 5 o meno dipendenti nel 2019, con un totale di 1,531 milioni di dipendenti con un monte retributivo di 20,6 miliardi di euro.

Il secondo gruppo è costituito dalle 215.321 aziende con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti, con 2,596 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 46,0 miliardi di euro.

Un terzo gruppo è costituito da 14.500 aziende con più di 50 dipendenti, con 2,916 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 60,6 miliardi di euro.

Un quarto gruppo è costituito da 4.135 aziende con più di 50 dipendenti, provenienti dalla Cassa Integrazione Ordinaria, con 0,984 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 25,8 miliardi di euro.

Il FIS, considerando l'inclusione del primo gruppo, arriva ad una consistenza di 1.018.544 aziende, con 8,028 milioni di lavoratori e un monte salariale di 153,0 miliardi di euro.

Le proiezioni sono state effettuate per i tre gruppi separatamente:

a) per il primo gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota dello 0,50%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.
Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 1,5 mesi.
Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (50% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 16% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2023).
Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.
Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.
L'inclusione del presente gruppo conduce ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

b) Per il secondo gruppo, già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte.

b1) Lo sviluppo a normativa vigente è stato effettuato utilizzando le aliquote vigenti (0,45% e 0,65% rispettivamente per le aziende con più o meno di 15 dipendenti).
Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.
Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.
Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.
b2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota dello 0,80%. Tale aliquota comprende la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.
Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.
Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (30% delle aziende con il 40% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 18% delle aziende con il 33% dei lavoratori coinvolti per il 2023).
Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.
Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

c) Per il terzo gruppo, anch'esso già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte

c1) Nella stesura delle proiezioni a normativa vigente si è considerata una aliquota dello 0,65% (aliquota vigente).
Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.
Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.
Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

c2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota di equilibrio dello 0,80%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.
Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.
Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (15% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 12% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2023).
Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.
Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.
Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un leggero disavanzo del fondo nell'anno 2022. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

d) Per il quarto gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Lo sviluppo di detto gruppo è stato effettuato con le stesse ipotesi del gruppo precedente con la nuova normativa.
Come detto precedentemente le stime effettuate mettono in luce un disavanzo globale negli anni 2022 e 2023, cui si provvede in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo per garantire il pareggio di bilancio pari a 1.676,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 **(articolo 86).**

Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 66 e 70)
Per quanto riguarda i fondi di solidarietà bilaterali di natura negoziale, va ricordato che il recepimento della nuova normativa deve avvenire seguendo la strada della negoziazione, ovvero attraverso gli accordi fra le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto interessato dal fondo, che conducono ad una modifica dei decreti che regolano la gestione dei fondi. Considerato inoltre che l'equilibrio finanziario di tali fondi deve essere garantito annualmente gli effetti finanziari potranno essere calcolati nel momento della modifica degli accordi. Per questa ragione si rimanda a detti accordi per quanto riguarda la modifica dei decreti istitutivi di ciascun Fondo e per la valutazione della sostenibilità finanziaria.

Contratto di espansione (articolo 72)
La norma in esame al comma 1 lettera a) prevede che il contratto di espansione, di cui all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 e ss. mm. E ii. salvo quanto previsto al comma 1-bis, possa essere stipulato anche per gli anni 2022-2023. Alla lettera b) la norma estende, per il medesimo periodo, la possibilità di stipulare il contratto in esame alle aziende con almeno 50 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.
Modifica comma 1
La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nel periodo 2022-2023, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 50 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 4.322.000

- Retribuzione media annua = 35.600 euro
- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 684
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 321.700

Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del Dl 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021. Si è ipotizzata una percentuale di adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi. Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

Riforma Ammortizzatori sociali - Contratto di espansione

Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2022	41.000	-84,6	-70,0	-154,6
2023	41.000	-255,1	-213,9	-469,0
2024	41.000	-171,8	-145,3	-317,1
2025		0,0	0,0	0,0
2026		0,0	0,0	0,0

Modifica comma 5-bis

Esclusivamente per gli anni 2022 e 2023 viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende e dell'estensione temporale dell'applicazione della norma.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea complessiva di 11.600 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, che a partire da giugno 2022 dà luogo ai seguenti contingenti annuali: 1.000 lavoratori per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi, e 4.800 lavoratori appartenenti ad aziende con più di 1.000 addetti per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 36 mesi. Per questi ultimi di fatto si suppone che le aziende di appartenenza si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori che abbiano prestato consenso al contratto di espansione, e che pertanto possano ottenere la riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi. La platea dei lavoratori è stata individuata selezionando complessivamente una percentuale di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si trovano ad oggi a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.

Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo teorico di NASPI rivalutato al tasso di inflazione desunto dal quadro macroeconomico programmatico, per ciascuno degli anni di applicazione della norma (dal 2022 al 2023). L'importo massimo teorico di NASpI iniziale (anno 2022) è pari a 1.355,43 euro, il corrispondente valore iniziale della copertura figurativa (art. 12 D.Lgs 22/2015) utilizzato per le proiezioni è pari a 626,20 euro.
I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

Stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto di espansione ad orario con organico superiore a 50 addetti dal 2022 al 2023 (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Anno	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
2022	-55,0	-25,4	-80,4
2023	-150,2	-69,4	-219,6
2024	-180,7	-83,5	-264,2
2025	-118,7	-54,9	-173,6
2026	-33,1	-15,3	-48,4
2027	0,0	0,0	0,0

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Riepilogo effetti finanziari Contratto di espansione

(indebitamento netto; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni						
(a) CIGS	-84,6	-255,1	-171,8	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-55,0	-150,2	-180,7	-118,7	-33,1	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri IN	-139,6	-405,3	-352,5	-118,7	-33,1	0,0

(saldo netto da finanziare; -effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa						
(a) CIGS	-154,6	-469,0	-317,1	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-80,5	-219,7	-264,2	-173,6	-48,3	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri SNF	-235,1	-688,7	-581,3	-173,6	-48,3	0,0

Disposizione transitorie (articolo 73)
La disposizione prevede a disposizione modifica l'art. 44 del D. Lgs 148/2015 stabilendo che:

a) per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale, sia riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo dlgs n. 148/2025, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento,

anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. I relativi effetti finanziari sono indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;

b) per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis sia fissato al 30 giugno 2023. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca (articolo 74)

La proposta di modifica normativa in esame prevede che venga esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L. 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, della pesca delle acque interne ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Dagli archivi dell'Istituto sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2019, le seguenti informazioni relative alla platea oggetto della norma in esame che hanno, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180:

- Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:
  - N° lavoratori: 6.800;
  - Monte retributivo 120,5 milioni di euro
  - Giornate lavorate: 1,9 milioni
  - Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8
- Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:
  - N° lavoratori: 930;
  - Monte retributivo: 8,0 milioni di euro
  - Giornate lavorate: 0,3 milioni
  - Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0
- Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958:
  - N° lavoratori: 7.600;
  - Monte retributivo 59,6 milioni di euro
  - Giornate lavorate: 2,1 milioni
  - Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3

Il numero di armatori e proprietari armatori rilevati dagli archivi gestionali è risultato pari a circa 1.200 unità.

Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno per tutte le categorie sopra riportate risulta pari a 278 pertanto si è ipotizzato il ricorso alla CISOA per un numero medio di giornate pari a 30 per tutti i lavoratori in esame (16.530 lavoratori).

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pario a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all'1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della prestante norma.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate nel decennio sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito:

- della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021 per il periodo 2020-2024;
- della Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenutasi in data 5 novembre 2020, per il periodo 2025-2031.

Gli effetti finanziari della disposizione sono riportati nel riepilogo degli effetti finanziari

Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese (articolo 75)

La disposizione prevede la riduzione per l'anno 2022 di aliquote contributive a finanziamento delle prestazioni a carico del FIS e delle prestazioni CIGS limitatamente riferimento alle nuove iscrizioni e alle rideterminazioni di aliquota contributiva.

L'effetto finanziario è riportato nella tavola riassuntiva degli effetti finanziari.

In particolare, in coerenza con le basi tecniche precedentemente esposte, dal comma 1 derivano minori entrate contributive valutate in 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e al conseguente disavanzo derivante per il Fondo FIS, al fine di garantire il pareggio di bilancio, si provvede, in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni, mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 **(articolo 86).**

Dal comma 2 derivano minori entrate contributive valutate in 689,4 milioni di euro per l'anno 2022.

NASPI (articolo 76)

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'Allegato, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022:

1) Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984.
2) Disapplicazione del requisito di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale dispone che per accedere alla NASpI è necessario far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
3) Modifica del decalage: riduzione dell'importo del trattamento del 3 per cento ogni mese , anziché dal 4^ mese, dal 6^ mese di fruizione per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 55 anni di età, e dall'8^ mese di fruizione per i beneficiari ultra55enni.

In merito al **punto 1)**, è' utile precisare che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365(/366). In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Dagli archivi relativi alla disoccupazione agricola, si è rilevato che i disoccupati provenienti dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono circa 4.000 l'anno, con mediamente 82 giornate indennizzate ed un importo medio indennizzato giornaliero pari a 24 euro. Il loro salario medio giornaliero è risultato pari a 75 euro, ed inoltre, con riferimento ai dati degli ultimi 4 anni, utili per il calcolo della durata della NASpI, si è rilevato un numero di giornate medie lavorate pari a 602 e di giornate indennizzate medie pari a 266: la

differenza tra questi due valori (giornate lavorate al netto delle indennizzate negli ultimi 4 anni) riportato in termini mensili determina una durata media della NASpI pari a circa 6 mesi [(602-266)/30]/2.
Considerando che i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato nel 2019 sono risultati poco più di 100mila, la percentuale di disoccupati agricoli riferibile a questo tipo di lavoratori risulta pari al 4% annuo.
In merito alla platea di riferimento, gli operai agricoli che risultano avere un contratto a tempo indeterminato nell'anno 2019 nelle aziende indicate dalla norma sono circa 5.000, e applicando una percentuale di disoccupazione pari al 4% annuo, si determina un numero di disoccupati pari a 200 l'anno.
Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022: in merito al primo anno di proiezione, si precisa che gli eventi di disoccupazione relativi al 2021 verranno pagati regolarmente (come indennità di disoccupazione agricola) nel 2022 anche nel caso entrasse in vigore dal 2022 la norma proposta, e quindi l'onere del primo anno di applicazione è costituito per intero dall'onere NASpI.
Per la stima degli oneri si è inoltre considerata una applicazione del decalage del 3% del trattamento a partire dal 6^ mese, così come indicato nella proposta normativa in esame.
Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI FIGURATIVE
(Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984)

	Norma vigente (Disoccupazione agricola)			Norma variata (NASpI)			Maggior onere		
	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
	onere annuo in migliaia di euro								
2022	-		-	1.136,0	622	1.758	1.136,0	622,0	1.758,0
2023	405,0	275,0	680,0	1.447,3	792	2.240	1.042,3	517,1	1.559,7
2024	409,1	277,8	686,9	1.461,8	800	2.262	1.052,7	522,0	1.575,3
2025	413,2	280,6	693,8	1.476,4	808	2.285	1.063,2	527,8	1.591,0
2026	417,3	283,4	700,7	1.491,2	817	2.308	1.073,9	533,1	1.607,0
2027	421,5	286,2	707,7	1.506,1	825	2.331	1.084,6	538,4	1.623,0
2028	425,7	289,1	714,8	1.521,2	833	2.354	1.095,5	543,8	1.639,3
2029	430,0	292,0	722,0	1.536,4	841	2.378	1.106,4	549,2	1.655,6
2030	434,3	294,9	729,2	1.551,8	850	2.402	1.117,5	554,8	1.672,3
2031	438,6	297,8	736,4	1.567,3	858	2.426	1.128,7	560,4	1.689,1

Per quanto concerne il **punto 2)**, la stima si basa su una platea di beneficiari 2018 costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento: tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese. La loro prestazione NASpI, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata nel 2018 pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Per questo collettivo sono state valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili. Per questo collettivo la modifica del decalage proposta nella disposizione in esame non ha effetto.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI FIGURATIVE
(Disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per l'accesso alla NASPI)

(importi in milioni di euro)

anno	Eliminazione requisito 30 giornate		
	Maggior oneri per prestazioni (compresi anf)	Maggior oneri per contribuzioni figurative	TOTALE
2022	82,9	38,2	121,1
2023	91,2	42,1	133,3
2024	92,1	42,1	134,2
2025	93,1	42,5	135,6
2026	94,0	42,9	136,9
2027	94,9	43,4	138,3
2028	95,9	43,8	139,7
2029	96,8	44,2	141,0
2030	97,8	44,7	142,5
2031	98,8	45,1	143,9

Per quanto riguarda il **punto 4)**, la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2022 tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego: rispetto alla generazione-tipo 2018, nel 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi del 30% superiore, un aumento della misura della prestazione media, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 4% e una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%. Nelle stime il blocco del decalage di cui al punto 4) è stato applicato a tutti gli individui con età in anni compiuti al momento dell'ingresso in Naspi pari o superiore a 55 anni.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta di cui al punto 4, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che segue.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI

(Decalage a decorrere dal 6^ mese di fruizione, per i beneficiari di età inferiore ai 55 anni e a decorrere dall'8^ per gli ultra55enni).

(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4^ al 6^ mese	Spostamento decalage dal 4^ al 8^ mese	ONERE TOTALE MODIFICA DECALAGE
	Inferiori 55 anni	*ultra55enni*	
2022	96,1	27,1	123,2
2023	357,3	120,5	477,8
2024	416,0	147,7	563,7
2025	420,2	148,2	569,4
2026	424,4	150,7	575,1
2027	428,7	152,2	580,9
2028	432,9	153,7	586,6
2029	437,3	155,2	592,5
2030	441,6	156,8	598,4
2031	446,1	158,3	604,4

Gli oneri stimati per il complesso delle disposizioni esaminate, risulta esposto nel prospetto che segue:

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4° al 6° mese per INDIS-coll e dal 4° all'8° mese per altri casi: Maggior onere per prestazioni	Effetto sulla misura media della prestazione: Maggior onere per prestazioni	Effetto sulla misura media della prestazione: Maggior onere per contribuzioni figurative	Effetto sulla misura media della prestazione: TOTALE	Estensione NASpI-DIS comuni agricoli: Maggior onere per prestazioni	Estensione NASpI-DIS comuni agricoli: Maggior onere per contribuzioni figurative	Estensione NASpI-DIS comuni agricoli: TOTALE	Totale: Maggior onere per prestazioni	Totale: Maggior onere per contribuzioni figurative	Totale: TOTALE
2022	329,2	81,9	39,2	121,1	1,1	0,6	1,7	207,2	98,8	346,0
2023	477,8	91,2	42,8	133,9	1,0	0,5	1,5	570,0	43,6	613,6
2024	563,7	92,1	42,1	134,2	1,1	0,5	1,6	655,9	42,6	698,5
2025	599,4	93,1	42,5	135,6	1,1	0,5	1,6	692,6	43,0	735,6
2026	575,1	94,0	42,9	136,9	1,1	0,5	1,6	670,2	43,4	713,6
2027	580,9	94,9	43,4	138,3	1,1	0,5	1,6	676,9	43,9	720,8
2028	585,6	95,9	43,8	139,7	1,1	0,5	1,6	683,6	44,3	727,9
2029	582,5	96,8	44,2	141,0	1,1	0,5	1,6	680,4	44,7	725,1
2030	580,4	97,8	44,7	142,5	1,1	0,6	1,7	677,3	45,3	722,6
2031	696,4	98,8	45,1	143,9	1,1	0,6	1,7	794,3	45,7	750,0

Modifica DIS-COLL (articolo 77)

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022:

1) La DISCOLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.
2) La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
3) Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.
4) A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Per quanto riguarda i primi tre punti, la stima che segue è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in DISCOLL del 2022.

In particolare, per la generazione di licenziati del 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi pari a quello relativo all'anno 2019 (15.900 unità) ed un incremento della misura media della prestazione, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 2%. Per gli anni successivi si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari a 1% annuo.

Ai fini della stima degli oneri, per i soggetti per i quali la durata effettiva è risultata pari a quella teorica, la nuova durata della prestazione è stata imposta pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, al netto di quelli già precedentemente indennizzati, con un massimo di 12 mensilità. Il meccanismo di decalage adottato nella stima è stato impostato prevedendo un decremento del 3% dell'importo della prestazione a partire dal sesto mese di fruizione anziché dal quarto.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che riporta gli effetti finanziari con dettaglio dell'onere relativo alle contribuzioni figurative calcolate con imposizione di un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale DISCOLL vigente nell'anno.

Per quanto riguarda il punto 4) si è ipotizzato un monte redditi per gli assicurati DISCOLL per l'anno 2022 pari

a 10,2 miliardi, e si è incrementato per gli anni successivi con un tasso pari all'1% annuo. Le maggiori entrate secondo la norma proposta, deriverebbero dall'incremento dell'aliquota contributiva dall'attuale 0,51%, previsto per la gestione separata, alla misura del 1,31%, aliquota prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati per la NASpI, al netto della contribuzione al Fondo di Rotazione.

Sostegno in caso di maternità (articolo 78)

Con riferimento alla disposizione in esame relativa all'indennità di maternità si rappresenta la situazione quale stabilita dalla normativa in vigore.

L'indennità di maternità è riconosciuta per un periodo di 5 mesi, solitamente collocati due mesi prima del parto e tre mesi successivi al parto. L'assicurato può, tuttavia, optare per una diversa collocazione temporale dei 5 mesi.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, la retribuzione di riferimento per gli assicurati alle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi – CDCM, artigiani e commercianti – è posta pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita per l'anno.

L'indennità giornaliera di maternità, per l'anno 2021, è pari a:

- per gli iscritti alla gestione dei CDCM: euro 34,86,
- per gli iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti: euro 39,18.

Per gli iscritti alla gestione separata l'indennità giornaliera di maternità è pari all'80% di 1/365-mo del reddito derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o del reddito professionale a seconda che l'iscritto sia un collaboratore o un professionista. Il periodo da prendere come riferimento è quello costituito dai 12 mesi solari che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.

La disposizione si propone di incrementare di 3 mesi, a partire dal terzo mese dopo il parto, il periodo di percepimento dell'indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell'anno precedente la domanda, inferiore a 8.145 euro. Tale limite di reddito viene rivalutato annualmente del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dell'Istat.

Si ipotizza che la normativa proposta entri in vigore dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

Tavola 1 – Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Con reddito inferiore a € 8.145	1.617	1.920	2.435
Con reddito superiore a € 8.145	4.629	4.586	3.960
Totale	**6.246**	**6.506**	**6.395**

La tavola sopra riportata evidenzia un incremento del numero delle persone beneficiarie con reddito inferiore al limite indicato dal legislatore.

Nei tre anni in esame, si è osservato che il reddito medio giornaliero delle persone con reddito annuo inferiore alla suddetta soglia è risultato pari a 15 euro.

Nell'ipotesi che, nel corso del 2022, vi siano 2.500 domande di indennità di maternità presentate da iscritti – 1.500 professionisti e 1.000 collaboratori – con reddito inferiore alla soglia sopra riportata e che il reddito medio giornaliero nei dodici mesi precedenti l'inizio del percepimento della prestazione sia pari a 15 euro, si stima in **2,70** milioni di euro, per il 2022, il maggior onere per la gestione separata derivante dall'articolo 29 in esame. Inoltre si stima in 960 mila euro l'onere per la relativa copertura figurativa.

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

CDCM	1.846	1.857	1.327
Artigiani	5.970	5.645	5.010
Commercianti	10.009	9.310	8.080
Totale	**17.825**	**16.812**	**14.417**

Osservata la situazione, si ipotizza il seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

- 1.600 per la gestione dei CDCM,
- 5.500 per la gestione degli Artigiani,
- 9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai 8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente pari al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

Tavola 3 – Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta contenuta nell'articolo 26 per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione	Beneficiarie	Importo complessivo annuo (in milioni di euro)
CDCM	160	0,51
Artigiani	550	1,96
Commercianti	900	3,20
Totale	**1.610**	**5,67**

Per cui, per l'anno 2022, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a **9,33** milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). Pertanto, nell'ipotesi che:

- la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022;
- il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 persone);
- rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento;
- l'andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021,

si ottengono gli oneri esposti nel prospetto riepilogativo.

Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali (articoli 79 e 80)

La disposizione prevede che al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria o dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà è annualmente rimborsato il versamento previsto dall'articolo 1 comma 722 della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, previo monitoraggio dell'andamento del costo dei programmi formativi. Tenendo conto che la Legge n.190 del 23 dicembre 2014, di cui all'art.1 comma 722, ha stabilito che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tali risorse sono potenzialmente utilizzabili per la il rimborso ai fondi interprofessionali previsto dalla presente disposizione. Il maggior onere per la finanza pubblica è di 120 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (articoli 81 e 82)

Articolo 81

La norma in esame prevede, in favore del datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordo

di transizione occupazionale, la concessione, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività autorizzato ai sensi di cui all'articolo 25, comma 7-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
È previsto, inoltre, che il beneficio sopra descritto sia riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
La disposizione in esame modifica il comma 4 dell'articolo 47 del D. Lgs 81/2015 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione per accordo di transizione occupazionale.
Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

- N° annuo lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale = 16.000;
- Ipotesi fruizione di misure GOL: 70%
- Ipotesi assunzione lavoratori fruitori di misure GOL: 20%
- Importo medio mensile CIGS = 1.100 euro. Tale importo tiene conto dell'effetto determinato dall'abolizione del tetto basso della CIGS.
- Ipotesi n° mesi di CIGS residua dei lavoratori al momento dell'assunzione/costituzione cooperativa: 9
- Decorrenza della norma gennaio 2022
- Ipotesi lavoratori non assunti che costituiscono cooperative: 5%

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

Articolo 82
Gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si identificano nelle minori entrate contributive dovute al regime contributivo agevolato dell'apprendistato rispetto alle aliquote a carico del datore di lavoro per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Ai fini della stima, facendo riferimento alle basi tecniche utilizzate per la relazione tecnica dell'articolo precedente si è pervenuti alla definizione di una platea di assunti annualmente di circa 2.240 lavoratori beneficiari di CIGS per accordo di transizione occupazionale con una retribuzione media mensile di circa 1.400 euro. La durata media del contratto di apprendistato professionalizzante di 4 anni. L'aliquota media contributiva ordinaria è stata ipotizzata pari al 31% a carico del datore di lavoro e 9,49% a carico del lavoratore mentre l'aliquota contributiva per il contratto di apprendistato professionalizzante è pari al 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore. L'ipotesi di base adottata prudenzialmente è che tutti i lavoratori percettori di cassa integrazione straordinaria sarebbero comunque stati assunti con un contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante.
I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (articolo 83)
La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Politiche attive per i lavoratori autonomi (articolo 84)
La disposizione prevede l'estensione anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva che cessano definitivamente la propria attività professionale alle misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori. Dalla di disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica avendo il programma GOL un apposito finanziamento dal 2022 della missione 5 componente 1 del PNRR.

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (articolo 85)
La disposizione prevede un esonero contributivo a favore delle società cooperative costituite ai sensi

dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

Più nello specifico, è previsto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa stessa e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019 (non è stato considerato il più recente anno 2020 per gli effetti negativi apportati dalla situazione epidemiologica).

Si è così potuto osservare come ci siano state mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro.

Purtroppo, le informazioni a disposizione non permettono di individuare nello specifico le sole cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021, con riferimento agli anni 2020-2024, e sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), con riferimento agli anni successivi.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, derivanti dall'applicazione del dettato normativo in esame

Finanziamento del fondo di integrazione salariale (articolo 86)

Comma 1. La disposizione riconosce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, tenuto conto delle disposizioni di cui **all'articolo 68 e 75, comma 1**. I relativi effetti di onerosità sul SNF sono indicati con riferimento ai predetti articoli.

Comma 2. La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021. Dalla disposizione in esame deriva una minore spesa per prestazioni in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022.

Osservatorio (articolo 87)

La disposizione prevede l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Effetti finanziari interventi in materia di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - Titolo V

(- costi; + risparmi/incremento entrate)

(valori in mln di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) Revisione dell'istituto della integrazione salariale per eventi ordinari										
1.1) Estensione nuovi assicurati settore già assicurato CIGO - CISO - Articolo 53 per CIGO										
contributi ordinari	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi oif	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
contribuzione figurativa	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
totale	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
1.2) Estensione nuova platea assicurati FIS (coinvolti 1-5 dip) - articolo 66										
contributi ordinari	103,4	110,2	114,5	76,2	79,2	82,3	85,6	88,9	92,4	96,1
contributi addizionali	24,3	9,2	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8
prestazioni e relativi oif	-443,9	-186,1	-88,1	-54,8	-56,9	-59,0	-61,2	-63,5	-65,9	-68,4
contribuzione figurativa	-200,7	-76,5	-37,1	-25,2	-26,3	-27,5	-28,7	-29,9	-31,2	-32,5
(trasferimento stabile, quota parte di trasferimento articolo 86)	-(514,9)	-(122,2)								
totale	-514,9	-122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3) Variazione normativa su platea assicurati FIS (maggiori di 5 dipendenti) - articolo 66										
contributi ordinari	213,0	222,7	231,5	240,6	250,1	259,9	270,1	280,8	291,8	303,3
contributi addizionali	50,4	14,6	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
prestazioni e relativi oif	-959,8	-365,7	-193,1	-199,5	-206,3	-213,1	-220,0	-227,2	-234,3	-241,7
contribuzione figurativa	-443,7	-140,8	-37,5	-40,1	-42,8	-45,6	-48,6	-52,5	-56,3	-60,4
(trasferimento stabile, quota parte di trasferimento articolo 86)	-(1.140,1)	-(278,2)								
totale	-1.140,1	-278,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4) Inclusione del FIS della nuova platea assicurati di settore con più di 15 dipendenti - articolo 66										
contributi ordinari	210,9	220,5	229,2	238,2	247,6	257,4	267,5	278,0	289,0	300,4
contributi addizionali	12,8	10,7	0,3	0,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1
prestazioni e relativi oif	-140,2	-131,6	-135,5	-140,2	-145,3	-150,6	-156,0	-161,6	-167,5	-173,5
contribuzione figurativa	-105,4	-99,6	-100,2	-107,6	-112,3	-117,2	-122,3	-127,6	-133,2	-139,0
(trasferimento stabile, quota parte di trasferimento articolo 86)	-(21,9)									
totale	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5) Modifiche all'impianto della prestazione (tetto dieci precedenti) per le imprese già assicurate CIGO – articolo 64										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi oif	-135,1	-89,0	-69,4	-70,2	-71,6	-73,0	-74,4	-75,8	-77,3	-78,8
contribuzione figurativa										
totale	-135,1	-89,0	-69,4	-70,2	-71,6	-73,0	-74,4	-75,8	-77,3	-78,8
2) Revisione dell'istituto della CIGS										
2.1) Estensione platea assicurati - Articolo 48, 61 e 63 (+ 41 per dati										
contributi ordinari	984,9	1.002,6	1.020,6	1.039,0	1.057,7	1.076,7	1.096,1	1.115,8	1.135,9	1.156,3
contributi addizionali	124,9	104,0	91,7	92,8	94,6	96,4	98,3	100,2	102,2	104,1
prestazioni e relativi oif	-957,7	-797,7	-703,4	-713,5	-725,3	-739,4	-753,7	-768,3	-783,2	-798,4
contribuzione figurativa	-583,8	-485,6	-428,2	-433,1	-441,5	-450,1	-458,8	-467,7	-476,7	-486,0
totale	-433,8	-176,7	-19,3	-12,8	-14,5	-16,4	-16,1	-20,0	-21,8	-24,0
2.2) Modifiche all'impianto della prestazione (tetto dello pretazione) per le imprese già assicurate CIGS - articolo 64										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi oif	-163,8	-136,4	-120,3	-121,7	-124,9	-126,4	-128,9	-131,4	-133,9	-136,5
contribuzione figurativa										
totale	-163,8	-136,4	-120,3	-121,7	-124,9	-126,4	-128,9	-131,4	-133,9	-136,5
2.3) Contributo di ingresso - Articolo 72										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni	-139,6	-405,3	-352,5	-118,7	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-95,6	-283,4	-228,8	-54,9	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-235,0	-688,7	-581,3	-173,6	-48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4) Accordo di transizione occupazionale - Articolo 43										
contributi ordinari										
contributi addizionali	5,6	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
prestazioni e relativi oif	-117,7	-198,1	-200,0	-202,0	-204,1	-206,1	-208,2	-210,2	-212,3	-214,5
contribuzione figurativa	-62,3	-104,9	-106,0	-107,0	-108,1	-109,2	-110,3	-111,4	-112,5	-113,6
totale	-174,4	-293,6	-296,5	-299,4	-302,5	-305,5	-308,6	-311,6	-314,7	-317,9
2.5) Misure in favore dei lavoratori in corso integrazione prolungata straordinaria per accordo di transizione occupazionale (transizione cassa integr.) - articolo 81										
contributi ordinari	-9,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-9,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
2.6) Accantonato prelievo addizionale per incentivi in corso integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale - articolo 82										
contributi	-4,4	-13,2	-22,1	-30,9	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3

(valori in mln di euro)

(valori)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3) Disposizioni aventi integrazioni salariali										
3.1) Rifinanziamento CIGS in deroga per aziende oltre i limiti di durata - articolo 32										
contributi ordinari										
contributi addizionali	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni	-97,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-140,3	-140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2) Rifinanz. contributo addizionale CIGS CIGO - articolo 32										
contributi ordinari										
contributi addizionali	-155,7	-121,0	-102,0	-104,0	-105,9	-107,9	-109,9	-111,9	-114,0	-116,1
prestazioni										
contribuzione figurativa										
totale										
3.3) Riduzione requisito delle giornate di effettivo lavoro (da 90 a 30 giornate) - Articolo 32, comma 1, lettera b)										
contributi ordinari										
contributi addizionali	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
prestazioni	-9,0	-9,1	-9,2	-9,3	-9,5	-9,7	-9,9	-10,1	-10,3	-10,5
contribuzione figurativa	-4,8	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4	-5,5	-5,6
totale	-12,5	-12,6	-12,8	-12,9	-13,2	-13,5	-13,8	-14,0	-14,3	-14,6
4) Integrazioni salariali operai agricoli (CISOA) - articolo 34										
contributi ordinari	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi ori	-17,9	-18,2	-18,5	-18,8	-19,3	-19,8	-20,3	-20,9	-21,4	-22,1
contribuzione figurativa	-7,1	-7,3	-7,5	-7,7	-8,1	-8,5	-8,9	-9,3	-9,7	-10,3
totale	-21,2	-21,6	-22,1	-22,5	-23,3	-24,1	-24,9	-25,7	-26,5	-27,7
5) Stanziamenti di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro										
5.1) Interventi sulla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) - articolo 29										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi ori	-307,2	-570,0	-656,9	-661,6	-670,2	-676,9	-683,6	-690,4	-697,3	-704,3
contribuzione figurativa	-38,8	-42,6	-42,6	-43,0	-43,4	-43,9	-44,3	-44,7	-45,3	-45,7
totale	-346,0	-612,6	-699,5	-704,6	-713,6	-720,8	-727,9	-735,1	-742,6	-750,0
5.2) Interventi sulla DISCOLL - articolo 77										
contributi ordinari	81,6	82,4	83,2	84,1	84,9	85,8	86,6	87,5	88,4	89,2
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi ori	-7,1	-27,5	-27,7	-28,0	-28,3	-28,6	-28,9	-29,2	-29,4	-29,7
contribuzione figurativa	-24,8	-42,7	-43,1	-43,5	-44,0	-44,4	-44,8	-45,3	-45,7	-46,2
totale	57,7	12,2	12,4	12,6	12,6	12,8	12,9	13,0	13,3	13,3
6) Riduzione aliquota finanziamento per anno 2022 - articolo 75										
Tot contributi ordinari (comma 6)	-370,5									
(contributo statale, quota parte di trasferimento articolo 80)	-(370,5)									
Tot contributi ordinari (comma 2)	-689,4									
totale	-1.059,9									
7) Sostegno maternità autonomi - articolo 79										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni	-8,4	-8,5	-8,6	-8,7	-8,9	-9,0	-9,1	-9,3	-9,4	-9,5
contribuzione figurativa	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
totale	-9,4	-9,5	-9,6	-9,7	-9,9	-10,0	-10,2	-10,4	-10,5	-10,6
8) Fondi interprofessionali - articolo 80										
maggiori oneri	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9) Sostegno alle cooperative di lavoratori - articolo 85										
Fondo mutualistico	-6,0	-18,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,2	-24,7	-25,4	-26,1	-26,9
10) effetto fiscale indotto articoli Titolo V	-39,4	-285,9	-456,3	-357,1	-339,7	-372,3	-381,0	-392,8	-402,8	-412,9
11) concorso alla copertura finanziaria degli interventi Titolo V, articolo 86 comma 3										
risorse utilizzate per soppressione delle riduzioni di spesa (articolo 15-bis, comma 4, DL 73/2021)	1.697,75									

(segue)

(valori in mln di euro)

Sintesi effetti totali	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
[illegible]	-3.088,65	-3.140,6	-2.436,5	-1.845,7	-1.846,2	-1.829,6	-1.859,8	-1.889,3	-1.919,4	-1.950,0
[illegible]	-1.471,55	-1.790,3	-1.396,5	-1.077,3	-988,3	-976,7	-956,2	-994,3	-1.002,1	-1.010,4
di cui										
[illegible]	-1.906,95	-3.020,4	-2.576,2	-2.347,2	-2.303,0	-2.311,8	-2.354,4	-2.398,0	-2.442,3	-2.488,0
[illegible]	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	-1.617,1	-1.350,2	-1.040,0	-868,2	-847,9	-852,9	-873,6	-895,8	-917,3	-940,5
[illegible]	-3.644,3	-4.490,7	-3.616,2	-3.215,4	-3.150,9	-3.164,7	-3.228,0	-3.293,8	-3.359,6	-3.428,5
[illegible]	1.601,3	1.644,0	1.684,6	1.883,8	1.725,5	1.768,0	1.811,9	1.857,2	1.903,8	1.951,7
[illegible]	73,3	37,5	11,0	12,2	12,8	13,3	13,7	14,4	15,0	15,4
[illegible]	-1.079,8	-45,5	-60,4	-60,2	-73,7	-73,9	-24,4	-73,1	-75,8	-76,6
[illegible]	394,8	1.636,0	1.636,0	1.636,8	1.664,4	1.707,4	1.751,3	1.796,5	1.843,0	1.890,5
[illegible]	-39,4	-285,9	-456,3	-357,1	-359,7	-372,3	-383,0	-392,8	-402,8	-412,9

Titolo VI
Sanità

Articolo 88
(Incremento Fondo sanitario nazionale)

Il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN a partire dall'anno 2022:

- innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 (comma 1), con ciò assicurando al SSN un incremento nel triennio di 2, 4 e 6 miliardi di euro rispetto al valore dell'anno 2021. Il comma 1 precisa, allo scopo di escludere dubbi interpretativi in sede applicativa, che nell'ambito di tale finanziamento il SSN attua le disposizioni di cui agli articoli **89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102**, restando ferme le norme in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria delle autonomie speciali, a meno che non sia diversamente stabilito (si ricorda che invece le autonomie speciali hanno beneficiato, ai sensi della relativa legislazione, dei finanziamenti statali di contrasto all'emergenza covid-19 negli anni 2020 e 2021).
- integrandolo ulteriormente di 100 (anno 2022), 200 (anno 2023) e 300 milioni (dall'anno 2024) per incrementare il fondo (già previsto a legislazione vigente nella misura di 1.000 milioni di euro annui, compresi nel livello del finanziamento sanitario standard) per il concorso statale al finanziamento dei farmaci innovativi (comma 2);
- integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 allo scopo di stabilizzare il numero di medici ammissibili alla formazione specialistica. Si rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni succedutesi nel tempo che hanno determinato un valore di importo variabile (colonna 1 della tab. seguente), con conseguente variabilità del numero di ammissibili da un anno all'altro. Con la presente disposizione si tende alla stabilizzazione del finanziamento (colonna 3 della tab.) e, tenuto conto dei costi annuali dei medici già avviati alla formazione (colonna 4 della tab.), il presente comma consente l'ammissione di nuovi medici alla formazione specialistica in un numero pari a circa 12.000 unità (si ricorda che il costo pro capite annuo è di 25.000 euro per i primi due anni di formazione e di 26.000 euro per gli anni successivi). Nell'anno 2027 si raggiunge il finanziamento a regime.

	finanziamento vigente	integrazione finanziamento	finanziamento totale	finanziamento assorbito dai medici già ammessi negli anni precedenti e ancora in formazione (stima)	finanziamento libero	n. medici ammissibili (valori arrotondati)
	mln (1)	mln (2)	mln (3)	mln (4)	mln (3)-(4)	(5)=(3)/26.000
2022	1.076	194	1.270	969,2	300,8	12.000
2023	1.094	319	1.413	1112,8	300,8	12.000
2024	1.097	347	1.444	1144,1	300,4	12.000
2025	988	425	1.413	1112,8	300,5	12.000
2026	879	517	1.396	1095,9	300,5	12.000
2027	853	543	1.396	1095,8	300,5	12.000

Si precisa in ogni caso che per ogni singolo anno accademico la determinazione del numero di ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione e dunque nel rispetto della sostenibilità finanziaria attuale e prospettica della coorte che si intende avviare alla formazione stessa, garantendo così il rispetto dei limiti di spesa fissati legislativamente.

Gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare dei commi 1 e 2 sono riportati nella seguente tabella. Tali effetti, inferiori per gli anni 2023 e 2024 all'incremento in valore assoluto del finanziamento, tengono conto anche degli incrementi già scontati a legislazione vigente.

Valori in milioni di euro

2022	*2023*	*a decorrere dal 2024*
2.100	*3.432*	*4.518*

In termini complessivi di indebitamento netto e fabbisogno, inoltre, occorre tenere che misure in materia di personale, che determinano un effetto positivo in termini di maggiori entrate pari a circa 643, 415 e 478 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Circa il comma 3, gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare corrispondono per ciascun anno all'autorizzazione di spesa indicata nel medesimo comma.

Articolo 89

(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

La norma proposta intende autorizzare la spesa di 200 milioni di euro per finanziare le prime azioni contenute nei Piani pandemici regionali in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute. La spesa, quantificata sulla base di una ricognizione effettuata presso le regioni e le province autonome, è determinata al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale previsti dal medesimo Piano nazionale, per i quali è previsto un finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. La spesa pari a 200 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Analogamente, è autorizzata una spesa nella misura massima di 350 milioni di euro, per completare il livello del finanziamento necessario per l'attuazione del Piano. La spesa pari a 350 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. Al finanziamento relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Articolo 90

(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

Comma 1 La proposta normativa in esame è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2022 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Quanto all'importo della spesa pari a euro 1.850.000.000 per l'anno 2022, si precisa che la stima dell'onere è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea.

Comma 2. La disposizione, a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 91

(Edilizia sanitaria)

Il presente articolo innalza **da 32 a 34 miliardi di euro il programma straordinario di edilizia sanitaria e** ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti. Nel contempo fissa, ai commi 2 e 3, due finalizzazioni a valere sul finanziamento vigente (ancora ampiamente inutilizzato dalle regioni e in parte non assegnato) per la costituzione di una scorta nazionale di beni sanitari in attuazione del Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, nonché per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevedendo che al relativo finanziamento, in deroga all' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, accedano anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 4 e 5 contengono norme di natura procedimentale.

Tenuto conto del fatto che le regioni e le province autonome saranno fortemente impegnate nella realizzazione di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico a valere sulle ingenti risorse disponibili per il PNRR (fino al 2026), le integrazioni degli stanziamenti di bilancio relativi al finanziamento di cui trattasi, effettuati in Sezione II, sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 150 milioni di euro per l'anno 2035.

Articolo 92

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'art. 2-bis, comma 1 lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo ed al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché delle misure previste dall'art. 2-ter, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 18/2020, anche mediante proroga degli incarichi già conferiti ai sensi delle medesime disposizioni vigenti, non oltre il 31 dicembre 2022.

Inoltre la disposizione prevede la possibilità per i predetti enti di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel corso dell'emergenza pandemica.

L'impatto potenziale in termini di spesa, delle suddette disposizioni è valutabile in circa **690 milioni di euro** per l'anno 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023, sulla base dei dati di spesa rilevabili dai modelli di conto economico e in relazione all'incremento dei limiti di spesa previsti dal presente articolo.

La proroga delle predette misure e le stabilizzazioni previste dalla norma avvengono nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dall'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60, come rideterminati ai sensi del comma 2 della presente disposizione.*

Il **comma 2** dispone la rideterminazione del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, da calcolarsi sull' incremento del Fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento a regime.

Il medesimo **comma 2** dispone inoltre l'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento di cui al quarto periodo del citato articolo 11, comma1, a decorrere dall'anno 2022, subordinandolo all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche ai fini di una graduale revisione della vigente disciplina assunzionale da attuare nell'ambito del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale come rideterminata ai sensi dei precedenti periodi dello stesso articolo 11. Si prevede, altresì, che le regioni sulla base della predetta metodologia predispongano il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.
Il complesso delle disposizioni previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle relative al comma 1 (proroghe e stabilizzazioni), si attuano nel rispetto della cornice finanziaria ridefinita come sopra indicato valutata per il complesso delle regioni, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 riguardanti le citate proroghe e stabilizzazioni possano essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle autonomie speciali senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 93
(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

Comma 1
La definizione di standard organizzativi, qualitativi e tecnologici costituisce una condizione abilitante per gli interventi della Componente 1 Missione 6 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale Riforma mira alla definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale che individua standard uniformi su tutto il territorio nazionale e per tale ragione è da considerarsi un intervento che integra e rafforza gli investimenti previsti dal Pnrr. Tale riforma introduce standard aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal Pnrr.
La suddetta riforma costituisce inoltre, la prima *milestone* nell'ambito della Componente 1 Missione 6. Essa, oltre a definire standard e modelli relativamente a strutture, servizi e professionisti già esistenti ed operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), introduce e delinisce le modalità operative di servizi innovativi, quale ad esempio la Centrale Operativa Territoriale, l'impiego della telemedicina nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti assistiti presso il proprio domicilio, lo sviluppo di strumenti basati sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale, il potenziamento dei flussi informativi e del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale. In sinergia con i principali investimenti previsti nell'ambito della Missione 6 Salute.
Al fine di consentire una completa attuazione della riforma è necessario valorizzare i costi operativi connessi alle assunzioni di personale, finalizzate alla garanzia degli standard organizzativi previsti dalla stessa riforma. Tali standard sono stati calcolati sulla popolazione italiana al 1° gennaio 2020 pari a 59.641.488 e, al fine di ridurre al minimo gli errori conseguenti ad una sottostima della presente valutazione, i valori sono stati arrotondati per eccesso.
È necessario, pertanto, stimare la valorizzazione dei suddetti standard che non trovano copertura nelle fonti di finanziamento a valere sul DL 34/2020 (comma 4 e comma 5) o nel Fondo Next Generation EU, come riportato nell'allegato al Pnrr "Appendix 1 - Personnel cost and sustainability plan aimed at financing the activities - Strengthening health care and the territorial health network" relating to M6C1".
Le stime sono state effettuate tenuto conto del documento oggetto di condivisione nell'ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021, nelle more della definizione puntuale del regolamento che sarà adottato nel rispetto della cornice finanziaria definita con la presente disposizione.
Si precisa che la Riforma dell'Assistenza Territoriale prevede l'introduzione di standard e servizi che non sono oggetto di investimento del Pnrr e la realizzazione di ulteriori strutture per garantire il rispetto degli standard previsti nella Riforma stessa (es. ulteriori Ospedali di Comunità). Inoltre è stato necessario stimare il personale aggiuntivo rispetto a quanto stimato nell'Appendix 1.
Di seguito le ipotesi di potenziamento dell'assistenza territoriale utilizzata per la stima degli oneri. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa indicato al comma 1, tale ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazione qualora gli oneri connessi risultassero superiori.

Per la valorizzazione della spesa relativa ad ogni singola annualità è stato utilizzato il costo unitario medio del personale desunto dal conto annuale anno 2019, così come riportato nella Tabella che segue.

***Tabella**. Sintesi del costo unitario medio per figura professionale così come considerato nella presente relazione.*

Figura Professionale	Costo unitario medio annuo
Medico	119.500 €
Infermiere	49.100 €
Personale Sanitario (funz. riabilitative)	44.000 €
Personale Tecnico-Sanitario	47.800 €
Personale ruolo tecnico	39.100 €
Personale Amministrativo	40.500

Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività dei MMG presso le Case di Comunità, secondo il modello organizzativo descritto nella Riforma, sono state stimate risorse aggiuntive nell'ambito del nuovo Accordo Collettivo Nazionale di categoria.
Il numero complessivo degli interventi relativamente a Case della Comunità *hub* e Centrali Operative Territoriali coincide con quello previsto e finanziato dal Pnrr stesso.
Relativamente agli Ospedali di Comunità 400 strutture verranno realizzate nell'ambito del finanziamento Pnrr mentre le ulteriori 200 strutture, necessarie per raggiungere lo standard minimo previsto dalla riforma (1:100.000) troveranno la relativa copertura finanziaria nell'ambito dei fondi dell'ex art. 20, Legge 11 marzo 1988 n. 67.
Negli Allegati 1, 2, 3 e 4 di seguito, sono riportate sinteticamente le stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi secondo gli standard di personale previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale.

Allegato 1: Casa della Comunità hub

		2022	2023	2024	2025	2026
Standard Casa della Comunità	Numero CdC		50	300	700	1.350

	Già valorizzati nel PNRR	Aggiuntivi**
Num. Coordinatori Inf.	1	
Num. Infermieri	7	4
Num. Personale di supporto	5	3
Ore / MMG / anno (42,00)		104

Valorizzazione per personale Aggiuntivo					
Num. Coordinatori Inf.	-	-	-	-	-
Num. IFeC	-	200	1.200	2.800	5.400
Num. Personale di supporto	-	150	900	2.100	4.050
Ore aggiuntive MMG	-	161.812	970.875	2.265.374	4.368.936
Costo complss. Coord. Inf.	-	-	-	-	-
Costo complss. IFeC	-	9.820.000	58.920.000	137.480.000	265.140.000
Costo complss. Personale di supporto	-	5.865.000	35.190.000	82.110.000	158.355.000
Costo complss. MMG	-	9.708.747	58.252.480	135.922.453	262.136.160
COSTO COMPLESSIVO		**25.393.747**	**152.362.480**	**355.512.453**	**685.631.160**

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla fonte relativa al DL 34

(**) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzati nella presente tabella

Allegato 2: Unità di Continuità Assistenziale

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Standard Personale per	Numero UCA	400	600	600	600	600

Num. Infermieri	1
Num. Medici	1

Num. Infermieri	400	600	600	600	600
Num. Medici	400	600	600	600	600
Costo complss. Infermieri	30.640.000	29.460.000	29.460.000	29.460.000	28.440.000
Costo complss. Medici	47.800.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000
COSTO COMPLESSIVO	87.440.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000

Allegato 3: Centrali Operative

Standard Personale per COT	Già valorizzati nel PNRR	Aggiuntivi**
Num. Coordinatori Inf.	1	2
Num. Infermieri	4	2
Num. Personale di supporto	1	1

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero COT	500	500	500	500	500
Valorizzazione per personale Aggiuntivo					
Num. Coord. Inf.	-	-	-	-	-
Num. Infermieri	-	-	-	-	-
Num. Personale di supporto	500	500	500	500	500
Costo complessivo Coord. Inf.	-	-	-	-	-
Costo complessivo Infermieri	-	-	-	-	-
Costo complessivo Personale di supporto	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000
COSTO COMPLESSIVO	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato cancelato sulla forma relativa al DL 34

(**) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzato nella presente tabella

Allegato 4: Ospedali di Comunità

Standard Personale per Ospedale di Comunità	Già valorizzati nel PNRR	Aggiuntivi***
Num. Infermieri	2	
N. ore Medico per Die	4,5	
Num. Personale sulla sanitaria	5	
Num. Altro Personale Sanitario	1	2

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero OdC	-		100	300	400
Valorizzazione per personale Aggiuntivo					
Num. Infermieri	-	-	-	-	-
Num. Personale sulla sanitaria	-	-	-	-	-
Num. Altro Personale Sanitario	-	-	200	600	800
Costo complessivo Infermieri	-	-	-	-	-
Costo complessivo OSS	-	-	-	-	-
Costo complessivo Altro Personale Sanitario	-	-	8.800.000	26.400.000	35.200.000
COSTO COMPLESSIVO	-	-	8.800.000	26.400.000	35.200.000

Ospedali di Comunità aggiuntivi (per raggiungere lo standard di 1 OdC ogni 100.000)

Standard Personale per Ospedale di Comunità	
Num. Infermieri	8
N. ore Medico per Die	4,5
Num. Personale sulla sanitaria	5
Num. Altro Personale Sanitario	2

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Numero OdC	-		50	100	200
Valorizzazione per personale Aggiuntivo					
Num. Infermieri	-	-	450	900	1.800
N. Ore Medico	-	-	22.425	240.850	281.700
Num. Personale sulla sanitaria	-	-	300	600	1.200
Num. Altro Personale Sanitario	-	-	300	200	400
N. ore Medico	-	-	4.225.500	8.451.000	15.202.200
Costo complessivo Infermieri	-	-	22.205.000	44.120.000	81.880.000
Costo complessivo Personale sulla Sanitaria	-	-	11.730.000	23.460.000	46.920.000
Costo complessivo Altro Personale Sanitario	-	-	4.400.000	8.800.000	17.600.000
COSTO COMPLESSIVO	-	-	42.450.500	84.901.000	169.802.000
COSTO TOTALE	-	-	51.250.500	111.301.000	205.202.000

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato cancelato sulla forma relativa al DL 34

(**) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzato nella presente tabella

Nella tabella 2 sono riportate le stime del fabbisogno aggiuntivo di risorse con riferimento al personale

Tabella 2. Stima del fabbisogno finanziario aggiuntivo

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	*di cui*	Case di Comunità	- €	25.393.747 €	152.362.480 €	355.512.453 €	685.631.160 €
		UCA	67.460.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
		Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
		Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €
SALDO da FINANZIARE		**Totale**	**90.900.000 €**	**150.013.747 €**	**328.232.980 €**	**591.433.453 €**	**1.015.253.160 €**

Personale Convenzionato

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	*di cui*	Case di Comunità	- €	9.708.747 €	58.252.480 €	135.922.453 €	262.136.160 €
		UCA	- €	- €	- €	- €	- €
		Personale per Assistenza Domiciliare	- €	- €	- €	- €	- €
		Centrali Operative Territoriali	- €	- €	- €	- €	- €
		Ospedali di Comunità	- €	- €	- €	- €	- €
SALDO da FINANZIARE		Totale	- €	9.708.747 €	58.252.480 €	135.922.453 €	262.136.160 €

Personale dipendente

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	*di cui*	Case di Comunità	- €	15.685.000 €	94.110.000 €	219.590.000 €	423.495.000 €
		UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
		Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
		Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €
SALDO da FINANZIARE		Totale	90.900.000 €	140.305.000 €	269.980.500 €	455.511.000 €	753.117.000 €

Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Comma 2. La disposizione prevede a favore della Lega italiana per la lotta ai tumori un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare alle attività proprie della Lega nell'ambito della Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), della Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), della Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari), nonché delle attività di ricerca e formazione.

Il **comma 3** non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 1, comma 3, lett. b), del d.lgs.C.P.S. 233/1946 stabilisce, infatti, che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali "*sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica*". L'art. 3, comma 1, lettera g), attribuisce al Consiglio direttivo degli Ordini territoriali il compito di "*proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione*". Inoltre, con riferimento agli enti nazionali, l'art. 8, comma 13, del medesimo d.lgs.C.P.S. 233/1946 prevede che sia il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, a stabilire il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. Si tratta, pertanto, di un apparato normativo che riconosce la piena autonomia economico-finanziaria degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazione nazionali, che peraltro non sono neppure inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente, la proposta emendativa prevede che le spese per la realizzazione della rete informatica gravino esclusivamente sugli Ordini e sulle relative Federazioni nazionali, nei limiti delle risorse a loro disposizione derivanti dalla riscossione dei contributi sopra richiamati. L'impegno finanziario, quindi, per tale attività sarà tarato in funzione delle relative disponibilità economiche.

Articolo 94
(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di consentire il recupero delle liste d'attesa. Il comma 2 dispone che per tale recupero le regioni e le province autonome possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Si stima che l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 possa consentire un significato recupero di prestazioni, tenuto anche conto del potenziamento di personale del SSN derivante dalle proroghe di personale e dalle stabilizzazioni previste dall'articolo 86. Una quota massima pari a 150 milioni di euro, dei suddetti 500 milioni,

può essere utilizzata per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati.
Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Articolo 95

(Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

Trattasi di disposizione che prevede che entro il 30 giugno 2023, con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni siano aggiornate le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Tale aggiornamento è effettuato nei limiti delle risorse previste per il finanziamento del SSN. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Articolo 96

(Tetti di spesa farmaceutica)

La disposizione prevede l'adeguamento dei tetti vigenti della spesa farmaceutica, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato. La norma prevede:

- l'incremento del tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, che per l'anno 2021 è fissato al livello del 7,85 per cento del complessivo fabbisogno sanitario nazionale, al valore dell'8 per cento per l'anno 2022, 8,15 per l'anno 2023 e 8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024;
- conseguentemente, fermo restando il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al valore dell'7 per cento, un incremento della complessiva quota di spesa farmaceutica del 14,85 per cento, che nel 2022 passa al 15 per cento, nel 2023 al 15,15 e nel 2024 al 15,30.

Tale incremento comporta una maggiore spesa dell'ordine di circa 185 milioni di euro per l'anno 2022, circa 375 milioni di euro per l'anno 2023 e circa 575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Articolo 97

(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID)

La disposizione prevede, che per gli anni 2020 e 2021 i dispositivi medici correlati alle azioni di contrasto all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2, siano esclusi dal computo della spesa ai fini del rispetto del tetto previsto dalla normativa vigente. Trattandosi di acquisti per i quali sono stati previsti specifici finanziamenti, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 98

(Finanziamento aggiornamento LEA)

La norma proposta dispone l'accantonamento, a partire dall'anno 2022, della somma annua di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al Servizio Sanitario Nazionale che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

Articolo 99

(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

Le risorse di cui all'art. comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Il testo della norma sopra esposta, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, o di nuovi interventi legislativi, il

compito di ripartire le rispettive quote premiali "*tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome*".

Articolo 100

(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

La norma proposta intende prorogare anche per il 2022 le risposte dell'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021, previste attraverso due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari.

Tale proroga determina la previsione di un finanziamento anche per l'anno 2022 della somma di 8 milioni di euro da impiegare per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e della somma di 19,932 milioni di euro per conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

Gli oneri derivanti dalla norma proposta sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022 come determinato dall'articolo 88.

La ripartizione delle somme è riportata nelle tabelle allegate; la somma riferita all'anno 2022 è ripartita sulla base delle quote di accesso individuate nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021 (quote ultime disponibili).

Con la norma viene altresì prorogato al 2022 il fondo di cui all'art. 33 comma 6-bis del DL 73/2021, destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione del valore di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022.

Articolo 101

(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)

La disposizione introduce una specifica indennità da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, con decorrenza 1 gennaio 2022. La definizione della disciplina di tale indennità avverrà nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla base delle procedure previste dal D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei rispettivi oneri nel rispetto dei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per un valore complessivo di 90 milioni di euro annui, alla cui copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 102

(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)

Utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto- legge n. 18/2020 nonché in sede di proroga con la legge n. 178/2020, il limite di spesa per il 2022, indicato nell'allegato 6 annesso alla presente legge, pari a 105 milioni di euro per un periodo di sei mesi, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti). All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

Titolo VII

Scuola, Università e ricerca

Articolo 103

(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

Comma 1. La disposizione incrementa il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Lettera a). La disposizione vincola a misure di reclutamento del personale 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Si prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive indicate possano essere impiegate per l'assunzione di RTDB ovvero, con riferimento ai professori ordinari e associati, solo attraverso procedure competitive ex art. 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Sulla base delle risorse disponibili, si rendono pertanto attivabili piani straordinari di reclutamento nei termini seguenti:

1) uno di 300 milioni, con decorrenza 1° ottobre 2022, e, pertanto, con oneri, sul 2022 pari ad un rateo di un quarto rispetto agli oneri previsti, a regime, dal 2023 (e, dunque, pari a 75 milioni di euro sul 2022); a tal riguardo si fa presente che la decorrenza 1° ottobre è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, all'adozione del DM di riparto e di lasciare il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e dell'avvio, nonché dell'espletamento, delle procedure concorsuali. In relazione a tale piano straordinario, fermo restando che i criteri di riparto di tali risorse sono demandate ad un decreto del Ministro, nell'ipotesi che le stesse possano essere destinate all'assunzione, per il 20%, di professori ordinari, per il 30%, rispettivamente, di professori associati e di RTDB, e, per il 20%, di personale tecnico amministrativo, tenuto conto dei costi medi relativi a tali figure (116.000 euro circa per i PO, 95.000 per i PA, 60.000 per RTDB e 35.000 per PTA), si ritiene che potranno essere assunti circa 517 PO, 947 PA, 1.500 RTDB e 1.715 PTA;
2) uno di 340 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti 590 Professori Ordinari, 1.050 Associati, 1.706 RTDB e 1984 unità di personale PTA;
3) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2025. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.
4) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.

Il costo a regime dall'anno 2026 per l'attuazione dei predetti piani di reclutamento straordinario è dunque pari a 739.944.000 euro. La Tabella seguente contiene la dimostrazione delle quantificazioni effettuate, in coerenza con le risorse individuate dal comma 1, lettera a).

Anno 2023	**Costo Unitario**	**Unità Assumibili**	**Costo Totale**
Professori Ordinari	116.000	517	59.972.000
Professori Associati	95.000	947	89.965.000
RTDB	60.000	1.500	90.000.000
PTA	35.000	1.715	60.025.000
		4.679	**299.962.000**
Anno 2024	**Costo Unitario**	**Unità Assumibili**	**Costo Totale**
Professori Ordinari	116.000	590	68.440.000
Professori Associati	95.000	1.050	99.750.000

RTDB	60.000	1.706	102.360.000
PTA	35.000	1.984	69.440.000
		5.330	339.990.000
Anno 2025	**Costo Unitario**	**Unità Assumibili**	**Costo Totale**
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	**49.996.000**
Anno 2026	**Costo Unitario**	**Unità Assumibili**	**Costo Totale**
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	**49.996.000**

Lettera b). La disposizione reca un'autorizzazione, che costituisce limite di spesa, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università. L'impianto normativo vigente prevede, infatti, che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Lettera c). Con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ad una specifica finalità, ovvero quella di incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure ex lege n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo).

Lettera d). Con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO ad una specifica finalità del Fondo- già prevista e di cui, dunque, si dispone ex lege un incremento – rappresentata dalla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento di cui al presente comma, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Sotto il profilo della quantificazione indicata nella norma, si fa presente che, come indicato già in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si ritengono necessari, a regime, 19 milioni di euro annui. Tenuto conto delle risorse già assicurate fino al 2025 dalla L. 145/2019 (art. 1, comma 412), le risorse necessarie per anno sono pertanto ripartite nel seguente modo: 1,2 ml nel 2022; 5,4 ml nel 2023, 9,7 ml nel 2024; 16,5 ml nel 2025; 19 ml dal 2026.

Lettera e). Con tale disposizione si intende adeguare l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo INPS. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l'attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Si rammenta che per raggiungere tale obiettivo vanno considerati ulteriori oneri connessi a detto aumento, come da seguente tabella – declinata in relazione al

numero attuale dei dottorandi (pari a 26.190). Gli oneri complessivi sono pertanto, pari a € 25.849.530, che tuttavia potranno aumentare in relazione alle attuali politiche di promozione dell'istituto del dottorato di ricerca, anche alla luce delle misure contenute nel PNRR, e che si ritiene, dunque, di stimare in via prudenziale in 30 milioni di euro annui. Per il 2022, attesi i tempi necessari per l'adozione del decreto attuativo, e considerata l'opportunità che l'incremento valga per il prossimo ciclo di dottorato, che avrà inizio nel secondo semestre dell'anno, gli oneri sono pertanto calcolati in relazione ai ratei del secondo semestre medesimo.

tipologia		Importo
a	Incremento importo annuale lordo percipiente	€ 540
b	Oneri previdenziali a carico Ateneo	€ 123
c	Incremento quota 10% budget ricerca	€ 54
d	Incremento integrazione borsa soggiorno all'estero (6 mesi)	€ 270
e=a+b+c+d	TOTALE	€ 987
f	totale dottorandi	26.190
g=exf	costo complessivo annuale incremento borsa a regime	€ 25.849.530
h=g/2	costo complessivo per un semestre	€ 12.924.766

Gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento del numero di dottorandi.

Comma 2. Con tale disposizione si incrementa il fondo destinato a finanziare le residenze universitarie ed i collegi universitari di merito di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023.

Comma 3. La disposizione in esame destina alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze contributi di funzionamento annuali pari a euro 1.500.000 per ciascun ente a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge n. 113 del 1991. In sede di riparto di tali risorse una quota pari a 4,5 milioni di euro viene destinata al funzionamento dei sopraindicati enti.

Comma 4. Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 5 comma 1, prevede che *"Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione... Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno"*. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'articolo 1, comma 342, ha previsto che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015"*. La normativa in esame da un lato prevede che il Presidente, quale rappresentante legale dell'Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), dall'altro non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni. Tale disciplina appare irragionevole e pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti

adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.
La modifica prevede la rideterminazione dei compensi o le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.
In relazione al comma 4, si rimette di seguito una ipotesi di individuazione dei compensi indicati dalla norma, parametrati rispetto ai valori antecedenti alla soppressione della norma che ne abilitava la corresponsione. A tal riguardo, si precisa che il risparmio atteso dalla disposizione che qui si abroga – e che, dunque, costituisce il parametro per la compensazione dei maggiori oneri determinati dalla presente disposizione – era pari a 1.450.000 euro annui. Di seguito, in ogni caso, una quantificazione degli oneri, da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM, scaturenti dal presente comma.

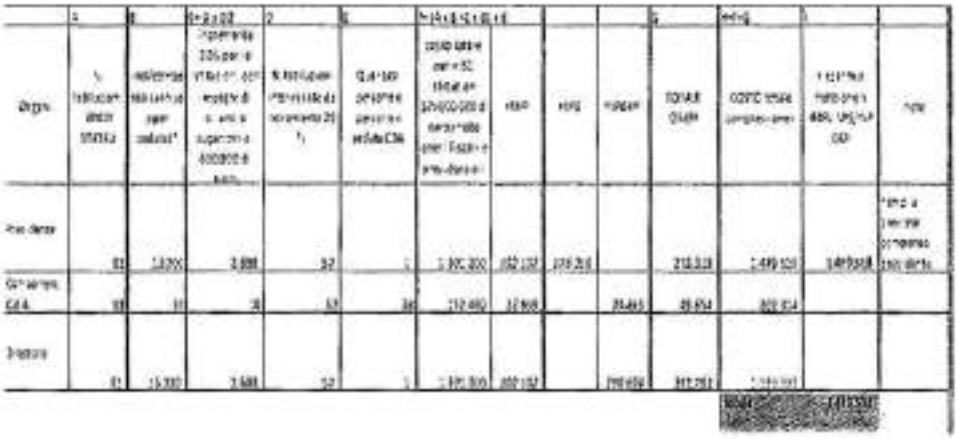

Comma 5. Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 10 comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga *"una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari"*. Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: *«1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza»*. Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta

essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR. Tanto più che nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (governance) è prevista l'attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l'attribuzione allo stesso della valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.Conseguentemente, si reade necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM. L' intervento normativo sancisce dunque l'abrogazione del comma 645 dell'art. 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l'attribuzione di un compenso ai componenti del nucleo di valutazione da definirsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM.

Dati relativi al costo dei nuclei di valutazione:

nucleo di valutazione:				
Presidente	1.800	7	**12.600**	
	2.160	73	**157.680**	+ 20% bilancio < 600.000
Componenti	1.500	14	**21.000**	
	1.800	146	**262.800**	+ 20% bilancio < 600.000
			454.080	

Gli oneri connessi all'attuazione dei commi 4 e 5 risultano pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Comma 6. Il comma 892 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE. La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all'adozione del d.P.C.M. previsto dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017, si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex "istituti musicali pareggiati" e di 5 accademie di belle arti "storiche". Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni. Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.
Si specifica che, attualmente, sono occupati con contratti precari circa 300 accompagnatori soltanto nei conservatori. L'accompagnamento è necessario per tutte le classi di canto, per gli esami di canto e strumento, nonché per parte delle classi di strumento. Quindi la dotazione per ogni istituzione dovrà essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, considerando che, per quanto riguarda i conservatori, vi saranno due distinte figure

di accompagnatori (l'accompagnatore al piano e l'accompagnatore al clavicembalo) e che i tecnici AFAM non saranno solo gli accompagnatori al piano, bensì anche i tecnici di laboratorio per le accademie di belle arti, figura anch'essa scomparsa a seguito del passaggio degli ex "assistenti di laboratorio" a docenti (di seconda fascia). Pertanto, sulla base del quadro illustrato, si era calcolato in occasione della L. 178/2020 un fabbisogno non inferiore a n.329 unità di personale per le sole istituzioni statali.
L'aumento del fondo da 15 a 20 milioni viene definito in base al numero di istituzioni in fase di statizzazione (22, di cui 17 istituti superiori di studi musicali e coreutici). In particolare si rapporta lo stanziamento attuale (15 milioni annui) al numero di istituzioni musicali (55), mentre le istituzioni musicali diventeranno 72 (+ 31%). Inoltre le accademie di belle arti (interessate dall'inserimento in organico dei tecnici di laboratorio) sono attualmente 20, mentre diventeranno 25 (+25%). Si ritiene quindi che le maggiori esigenze saranno non inferiori a +30%.
Il numero di figure inseribili negli organici diventerebbe pari a 427, ovvero in media circa 4 a istituzione.
45.577 euro (costo pro capite) x 427 = 19.461.379 euro.
In ragione di quanto rappresentato, tenuto conto che la presente disposizione, incide, estendendone le esigenze, su una autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, emergono maggiori oneri per 4,5 milioni a decorrere dal 2022.
Comma 7. Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'esigenza di tale intervento economico trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, costituisce un mero limite di spesa.

Articolo 104
(Misure a sostegno della ricerca)

Comma 1. La disposizione reca un incremento del FOE per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le successive lettere a), b) e c) specificano la ripartizione delle predette risorse.
Lettera a). Dispone che una quota pari a 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 ed una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, siano ripartite tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ad eccezione del CNR. Nell'ambito di tale incremento, una quota pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale.
Lettera b). Prevede che una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sia destinata allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca.
L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 40 milioni di euro, costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del preruolo.
Lettera c). Con tale disposizione si intende vincolare risorse aggiuntive al fine di valorizzare il personale tecnico amministrativo degli EPR. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce limite di spesa. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale

comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti.
A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.
Comma 2. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza, assegnando ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.
Comma 3. La disposizione istituisce il "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Comma 4. La disposizione si prefigge l'obiettivo di sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati, alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il Fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del 2016, dopo anni di mancato finanziamento. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, costituisce limite di spesa.
Comma 5. Viene disposta l'abrogazione delle disposizioni normative inerenti la disciplina dell'agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge. L'abrogazione comporta risparmi di spesa pari a 183,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 105
(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

Il **comma 1** prevede che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) adotti uno specifico piano di riorganizzazione e rilancio del CNR con la procedura indicata al comma 5.
Il **comma 2** prevede l'istituzione di Comitato strategico per il rilancio dell'ente *(Supervisory Board)*, composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. A tali componenti viene riconosciuto un compenso di 20.000 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione, nel limite massimo complessivo di 100.000 euro annui (regime individuato in analogia a quello definito per i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
La quantificazione dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, tiene conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per quanto riguarda i compensi previsti, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8 della norma in esame.
I **commi 3 e 5** disciplinano le modalità di approvazione del Piano ed il relativo contenuto.
Il **comma 4** dispone che ai fini della predisposizione del suddetto Piano, il Presidente del CNR, nonché il Comitato di cui al comma 2, possano avvalersi anche di soggetti esterni all'Amministrazione, con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, fino a un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b).
Il **comma 6** stabilisce che si svolga uno specifico monitoraggio sulle azioni indicate nel piano, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti impedisce che il CNR possa beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto al **comma 9**.
Il **comma 8** prevede la concessione di un contributo in favore del CNR pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2022. Una quota di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, è, tuttavia, vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale. Di converso, si prevede che i restanti 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 possano finanziare esclusivamente le azioni di riorganizzazione e di rilancio contenute nel piano e le spese di cui al comma 2.
Il **comma 9** reca un ulteriore contributo a beneficio del CNR, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui, tuttavia, l'ente potrà avvalersi solo in caso di valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste dal comma 6.

Articolo 106

(Contrasto della "Xylella fastidiosa")

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a beneficio delle attività di ricerca del CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa". Tale ammontare costituisce il limite di spesa in relazione agli interventi indicati dalla disposizione normativa.

Articolo 107

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

La norma dispone l'incremento di 300 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 235 del DL 34/2020 finalizzato a consentire la proroga della misura prevista dall'art. 58, comma 4-ter, lettera a) del DL 73/2021 nel periodo gennaio-giugno 2022, ossia degli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato finalizzati al recupero degli apprendimenti in base alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

In assenza di elementi puntuali, alla data attuale, sui contratti autorizzati dai dirigenti degli uffici scolastici regionali per il recupero degli apprendimenti, per i quali potrà essere prevista la proroga per effetto della norma in esame, la disposizione autorizza prudenzialmente una spesa di euro 300 milioni per il 2022 (periodo gennaio-giugno 2022), utile alla copertura di circa 18.000 contratti considerando quale costo medio mensile di un docente l'importo di euro 2.709,79 (lordo Stato), in attesa dell'apposito monitoraggio del Ministero dell'Istruzione che individui l'esatto numero di contratti attivati per la finalità di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettera a) del DL n. 73/2021. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese sostenute per la proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti per il recupero degli apprendimenti, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo (300 milioni di euro) che in base al monitoraggio risulta non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 108

(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

La norma dispone che lo stanziamento previsto nell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituita dall'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia incrementato di un importo pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione della misura.

Articolo 109

(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

L'articolo in esame prevede la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV (a partire dall'a.s. 2022/2023) e V (a partire dall'a.s. 2023/2024) della scuola primaria da parte di docenti in possesso dei titoli e dei CFU/CFA indicati al comma 3 che abbiano superato apposita procedura concorsuale bandita nel 2022 e 2023 ai sensi del comma 6. L'educazione motoria sarà introdotta prevedendo non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definito con il decreto di cui al successivo comma 7. L'introduzione di tale insegnamento, infatti, potrà avvenire gradualmente, anche considerato che ad oggi non tutte le scuole primarie hanno la disponibilità di palestre, e successivamente all'adozione del decreto interministeriale MI/MEF che annualmente individua il numero di posti, ad invarianza di dotazione organica complessiva, da destinare al citato insegnamento nell'ambito delle cessazioni del personale, in considerazione delle risorse già destinate al comparto istruzione che si libereranno come conseguenza della denatalità nell'arco dei prossimi anni, in linea con quanto affermato dal PNRR, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008. In particolare, l'invarianza finanziaria dell'introduzione del citato insegnamento nelle classi IV e V della scuola primaria è garantita dal decreto interministeriale MI MEF (di cui al comma 7), che

si pone quale atto preliminare alla misura in esame e provvede a rilevare, anche mediante dati trasmessi in formato elaborabile al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione del concerto, il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

Si precisa, inoltre, che -laddove le procedure concorsuali per l'assunzione dei docenti da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria non vengano concluse in tempi utili all'assunzione del citato personale-, si provvede, subordinatamente all'adozione del citato DI di cui al comma 7, ad attribuire contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. In considerazione delle numerosità dei soggetti collocati nelle graduatorie provinciali, nell'attribuzione dei predetti contratti va considerata la possibile esigenza di dover provvedere, in corso di anno scolastico, alla sostituzione dei docenti supplenti.

In ultimo, si prevede che il Ministero dell'istruzione svolga annualmente, a partire dal 2023, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in esame comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 110

(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Il **comma 1** prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Tale incremento è stato stimato tenuto conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali, sulla situazione retributiva della posizione connessa alla complessità delle istituzioni scolastiche, così come individuata dai decreti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali. Da tale monitoraggio sono emersi i seguenti elementi:

- numero istituzioni scolastiche graduate per fasce di complessità (A, B, C e D) per ciascun Ufficio scolastico regionale;
- retribuzione di posizione di parte variabile per ciascuna fascia di complessità e per ciascun Ufficio scolastico regionale;
- sommatoria complessiva dell'ammontare della retribuzione di posizione di parte variabile

Il dato della sommatoria complessiva della retribuzione di posizione parte variabile della dirigenza scolastica è stato posto a confronto con il medesimo dato riferito alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione tenendo conto del fatto che per entrambe le tipologie di dirigenti è prevista una graduazione delle posizioni variabili in quattro fasce retributive collegate ai diversi livelli di complessità. Si è altresì tenuto in considerazione il fatto che, per la dirigenza scolastica, gli importi corrispondenti ad una medesima fascia retributiva, tra le quattro previste, sono diversificati a livello regionale. Viceversa, per la dirigenza ministeriale di seconda fascia gli importi di ciascuna delle 4 fasce retributive sono omogenei a livello nazionale. Il predetto monitoraggio ha consentito di tenere conto di tali specificità regionali che caratterizzano la retribuzione della dirigenza scolastica.

Il **comma 2** prevede che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici. Si rende necessario prevedere tale norma posto che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca – sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018. Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici

scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici. La disposizione non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 111

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

La disposizione prevede di estendere all'anno scolastico 2022/2023, con riferimento all'art. 19, commi 5 e 5 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, la riduzione del parametro minimo utilizzato per determinare l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale parametro, corrispondente a 600 unità di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, è portato a 500 unità di studenti, ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi.

La norma proroga per un altro anno scolastico la trasformazione di 247 istituti scolastici, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normodimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di un DSGA titolare.

La norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato.

Con la modifica dell'art. 1, commi 978 e 979 della legge 178/2020, la copertura finanziaria è prevista per un ulteriore anno scolastico.

La stima delle istituzioni scolastiche da considerarsi come normodimensionate per l'anno scolastico 2022/2023 è stata effettuata prendendo a riferimento il dato dell'anno scolastico 2020/2021, dal quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020 di 74 unità. Dalla distribuzione delle singole istituzioni scolastiche in base al numero id iscritti si rileva che circa il 62% degli istituti scolastici ossia nel numero di 46 sarebbero normodimensionati. Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite sottodimensionate nell'anno scolastico 2020/2021, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti normodimensionati di 247 unità.

Alla disposizione sono associati oneri aggiuntivi, rispetto ai sopra citati commi 978 e 979, stimati in 13,61 milioni di euro nell'anno 2022 e di 27,23 milioni di euro nell'anno 2023 assumendo che il valore dello stipendio di un DSGA riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.426,00 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVCP) ed il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a euro 101.926,00 (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità).

Di conseguenza, viene autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro annui per l'anno 2022 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2023.

Articolo 112

(Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

La disposizione in esame intende lenire le difficoltà che gli studenti incontrano nelle scuole uniformemente caratterizzate da una situazione socio-economico-culturale difficile e/o da elevati livelli di dispersione scolastica attraverso la riduzione della dimensione delle classi particolarmente numerose. Si tratta, cioè, di prevedere la possibilità per gli studenti in questione di frequentare classi di dimensione non superiore a una data soglia, da individuare annualmente in ragione delle risorse disponibili di seguito dettagliate, cosicchè i docenti possano seguire ciascuno studente, personalizzando la didattica in ragione delle difficoltà individuali, incluse quelle derivanti dalle condizioni familiari ed economiche.

Per ciascun anno scolastico saranno individuate sia la soglia massima del numero di studenti per classe da rispettare, in deroga a quella prevista a legislazione vigente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, anche distintamente per grado di istruzione, nonché le condizioni di contesto che daranno accesso a tale deroga.

Sia la soglia, sia le condizioni di contesto saranno definite con un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare.
Secondo le previsioni demografiche predisposte dall'ISTAT, si verificherà una consistente riduzione nella popolazione residente tra 3 e 19 anni di età, derivante dal calo delle nascite, non più compensato dal fenomeno migratorio.
Tale riduzione della popolazione residente si rifletterà anche nel numero di studenti iscritti nelle scuole statali. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di costituire classi più piccole. La misura in esame prevede di concentrare tale beneficio nelle scuole che ne hanno maggiormente bisogno, perché collocate in zone svantaggiate o caratterizzate da elevati livelli di dispersione scolastica.
La disposizione non comporta maggiori spese per il funzionamento delle scuole né di edilizia scolastica, giacché è previsto che la riduzione nella dimensione massima delle classi avvenga a parità di tali tipologie di spesa, ad es. solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie. Non comporta maggiori spese di personale scolastico, poiché è previsto che le classi aggiuntive siano autorizzate nel limite della dotazione organica disponibile a legislazione vigente.
Gli indicatori da utilizzare per individuare le scuole che potranno beneficiare della deroga al numero massimo di alunni per classe -ora previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009-, saranno individuati con uno o più decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse di cui al decreto previsto all'articolo 109, comma 7. In sede di redazione di tale decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si darà dimostrazione della compatibilità finanziaria delle specifiche deroghe che saranno individuate con le risorse umane (dotazione organica), finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle destinazioni già previste per tali risorse, ivi incluse quella destinata all'istituzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, come previsto dal menzionato articolo 109.
Quanto alla valutazione dell'impatto prevista dal comma 4, avverrà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e degli enti strumentali che saranno eventualmente coinvolti. INVALSI, ad es., già svolge tutti gli anni una valutazione censuaria, anziché semplicemente campionaria, degli apprendimenti, e ben può adattarla, senza bisogno di altre risorse, alla nuova necessità di verificare l'adeguatezza della presente disposizione rispetto all'obiettivo di incrementare il successo negli apprendimenti nelle scuole poste in zone particolarmente svantaggiate.
Per quanto sopra illustrato, la disposizione, essendo subordinata all'adozione del citato decreto di cui al comma 7 dell'articolo 109, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Titolo VIII
Cultura, turismo, informazione e innovazione

Articolo 113
(Misure per il cinema e per la cultura)

Comma 1. Potenziamento industria cinematografica e cultura. Nel disporre l'incremento del complessivo ammontare delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, comporta oneri pari a 110 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.
Tra le varie linee di intervento da esso finanziate, rientrano i crediti d'imposta di cui al capo II – sezione II – articoli da 15 a 21 - della legge n. 220 del 2016.
In particolare, il credito d'imposta destinato alla produzione nazionale e il credito d'imposta per l'attrazione di investimenti internazionali in Italia stanno accompagnando una crescita divenuta impetuosa della produzione cinematografica e audiovisiva. Ciò comporta una crescita considerevole del fabbisogno di risorse finanziarie.
In particolare, il fabbisogno della misura per l'anno 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammonta complessivamente ad euro 804.473.415,63 a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in euro 516.584.385,21.
Riassumendo, alla data odierna, per rispondere positivamente alle domande di tax credit produzione nazionale ed internazionale presentate, occorrerebbe disporre di ulteriori euro 287.889.030,42 per il 2021; somma, questa,

che tra l'altro non considera le domande relative all'ultimo trimestre dell'anno.
Il tax credit riguardante la produzione audiovisiva (produzione di opere cinematografiche, televisive e web) previsto dalla legge n. 220 del 2016 è stato applicato a partire dalla seconda metà del 2018; in ragione di tanto, sono disponibili dati completi solo a partire dall'anno 2019. I dati relativi agli investimenti e al numero di opere per cui è stato richiesto il credito è costantemente aumentato, arrivando a settembre 2021 a valori più che triplicati rispetto all'intero anno 2019.

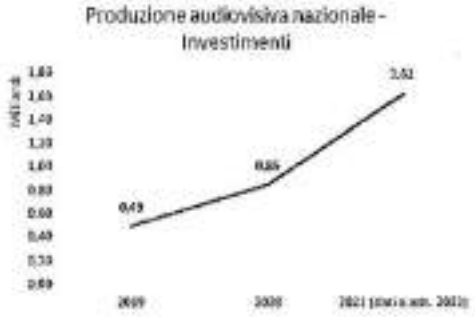

Inoltre, secondi i dati elaborati dalle associazioni di categoria (es. Associazione Produttori Audiovisivi), la produzione continuerà ad aumentare nei prossimi anni e, in special modo, la produzione di serie tv, che però richiede investimenti ancora più consistenti.
Il tax credit ha potenziato, altresì, la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Le coproduzioni sono passate da 3 nell'anno 2019 a 23 nell'anno 2021.
Parallelamente, ha favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.
Entrambi questi ultimi due risultati sono legati a doppio filo alla presenza di un tax credit forte e competitivo; in mancanza, gli investimenti privati nazionali subirebbero una drastica riduzione e quelli internazionali tendenzialmente si azzererebbero (com'era nell'era precedente l'esistenza dei crediti d'imposta), dato che tutti i Paesi europei offrono strumenti simili per attrarre investimenti esteri, quindi le produzioni sceglierebbero il Paese che offre incentivi più competitivi.
Analogamente, data la forte tendenza alla delocalizzazione che caratterizza il settore, senza incentivi pubblici le stesse produzioni italiane potrebbero scegliere di portare all'estero una parte rilevante dei loro investimenti.
I prodotti audiovisivi, in special modo quelli con forte *appeal* internazionale, hanno poi un forte impatto anche in termini di immagine dell'Italia, con ricadute significative sul sistema turistico.
Più in generale, con riferimento agli effetti economici di tipo diretto, indiretto e indotto, anticipando alcune analisi contenute nella valutazione d'impatto, ogni euro di tax credit alla produzione audiovisiva 2020 genera un effetto moltiplicatore pari a 2,79 sul valore della produzione e a 3,41 sul valore aggiunto.
Comma 2. Fondo cultura. La previsione comporta oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, relativi al rifinanziamento del fondo per la cultura istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura.
A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al Fondo in esame sono stati invero presentati 341 progetti esecutivi, di sicura e immediata realizzazione, per un totale complessivo di richieste di cofinanziamento dello Stato di euro 146.430.127,67, importo ben oltre superiore alle risorse messe a disposizione pari a euro 30.000.000.
Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Cultura", al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.
Comma 3. Sostegno alle biblioteche. La disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021 con l'adozione dei decreti ministeriali n. 267 del 2020 e n. 191

del 2021, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19.

Si rappresenta che i citati decreti ministeriali, riguardanti il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, hanno previsto che le risorse, nei limiti della spesa ivi autorizzata, fossero assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri fino a un massimo di:

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Al 31 dicembre 2020 risultavano censiti nell'anagrafe delle biblioteche italiane tenuta dall'ICCU 11.934 istituti, dei quali i seguenti ricadono tra i beneficiari della norma: 6.253 enti territoriali, 2.190 biblioteche dello Stato (sono ricomprese le scuole, unità locali del Ministero dell'istruzione, ma non le università, soggetti della P.A. non ricadenti nel perimetro statale) e circa 600 istituti culturali beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 534 del 1996 e n. 549 del 1995. La platea teorica ammonta, quindi, a 9.043 istituti.

Articolo 114
(Tax credit librerie)

La norma in esame reca modifiche all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che il credito di imposta in favore di esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, sia incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La disposizione comporta, pertanto, un onere di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 115
(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvederà a dare attuazione all'intervento previsto.

Articolo 116
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

Il **comma 1**, che prevede, in via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, per gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria dovuta sugli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

La misura comporta oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Dal **comma 2** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che si introduce la possibilità per lo Stato, le Regioni le province autonome e gli enti locali di consegnare in comodato beni immobili di propria proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli esercenti di commercio al dettaglio e agli artigiani che intendano operare stabilmente nei comuni di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che le agevolazioni in questione si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 4** prevede che il contributo di cui al comma 1 è erogato dalle imprese beneficiarie nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Articolo 117
(App18)

Comma 1. La disposizione prevede l'assegnazione del cd. Bonus cultura a tutti i residenti in Italia, nell'anno del compimento del diciottesimo anno, mediante l'attribuzione di una carta elettronica da utilizzare per la fruizione di prodotti culturali. La Carta è assegnata nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Tale stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.

La quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell'importo della carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di 500 euro dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

In ogni caso, nei decreti attuativi delle varie edizioni, è stato espressamente previsto che, nell'eventualità di esaurimento delle risorse disponibili che costituiscono un limite massimo di spesa, non si può procedere a ulteriori attribuzioni del beneficio.

I beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni di età nell'anno di riferimento.

In considerazione della sostanziale complessiva conferma dei caratteri della misura nel corso degli anni e tenuto conto, in particolare, degli strumenti già realizzati per la sua attuazione e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione ritiene opportuno agire in continuità, quantificando gli oneri previsti per le attività necessarie al funzionamento, da una parte, della piattaforma *online* (curata da SOGEI) e, dall'altra, dei sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) in misura pari a 200.000 euro annui per ciascuna società. Mentre gli oneri per le attività di comunicazione istituzionale, informazione e assistenza all'utenza – svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle edizioni 2016, 2017 e 2018 e dal Ministero della cultura nell'edizione 2021 di imminente avvio – sono quantificati nel limite massimo di 100.000 euro annui a legislazione vigente (a valere sulle risorse stanziate annualmente per l'iniziativa).

Tenuto conto dell'ammontare medio del plafond impegnato e dei buoni validati, nonché della platea dei beneficiari, l'autorizzazione di spesa di cui alla proposta normativa in esame risulta congrua a soddisfare il riconoscimento del beneficio.

Il **comma 2**, nel prevedere che il Ministero della cultura e la Guardia di finanza possono stipulare apposito protocollo d'intesa volto a consentire al Corpo l'accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 118
(Fondazioni lirico sinfoniche)

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il **comma 2** stabilisce che una quota del fondo cui al comma 1, non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata a quelle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 evidenziano una delle seguenti condizioni contabili:

a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;

b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

La quota del fondo indicata al comma 2 è stata calcolata sulla scorta delle risultanze contabili di cui seguente tabella.

FONDAZIONI	PATRIMONIO NETTO 2019 ESPOSTO IN BILANCIO 2020	DIRITTO D'USO ILLIMITATO DEGLI IMMOBILI	PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 2020 (patrimonio netto - diritto d'uso illimitato degli immobili)	PATRIMONIO NETTO INDISPONIBILE O RISERVA INDISPONIBILE	PATRIMONIO DISPONIBILE (patrimonio netto - patrimonio indisponibile)	RETTIFICA PER RISERVA INDISPONIBILE INSUFFICIENTE	TOTALE IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	58.890.699	57.135.252	1.755.447	57.135.252	1.755.447	0	0
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	4.455.263	40.000.000	-35.544.737	40.000.000	-35.544.737	0	-35.544.737
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	23.855.116	49.980.450	-26.125.334	60.187.000	-36.996.283	-1.858.693	-26.099.976
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	151.803.173	67.230.400	84.573.773	67.230.400	84.573.773	0	0
Fondazione Teatro di S. Carlo di Napoli	21.660.659	48.185.450	-26.524.791	nessuna riserva indisponibile	21.660.659	-45.285.428	-26.518.898
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	48.713.905	41.334.992	7.378.913	41.334.992	7.378.913	0	0
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	6.443.974	16.736.534	-10.292.560	16.736.534	-10.292.560	0	-10.292.560
Fondazione Teatro Regio di Torino	31.183.980	40.775.209	-9.591.229	40.775.209	-9.591.229	0	-9.591.229
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	18.300.483	59.855.755	-40.554.271	59.855.755	-40.554.271	0	-30.553.271
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	53.206.507	46.725.087	6.481.420	46.725.087	6.481.420	0	0
Fondazione Arena di Verona	14.513.688	28.181.788	-13.668.099	28.181.788	-13.668.099	0	-13.668.099
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	56.762.867	46.000.000	10.762.867	46.000.000	10.762.867	0	0
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	17.716.983	16.973.932	743.051	22.795.216	-4.978.233	-4.176.138	0
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	7.688.273	nessun diritto d'uso	7.688.273	nessuna riserva indisponibile	7.688.273	0	0
TOTALE	461.864.938	501.180.000			11.699.592	-58.154.740	-131.656.202

MI: [illegible]
BO: [illegible]
TS: [illegible]
CA: [illegible]

Il **comma 3** stabilisce che la restante quota del fondo è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale individuate, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo.

Il **comma 4** prevede che le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, adottati sulla base di un'istruttoria propedeutica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Il **comma 5**, infine, prevede che, laddove le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria.

Articolo 119
(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

Il **comma 2** prevede che con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Si prevede, infine, che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011 e sistemi collegati.

Articolo 120

(Fondo unico nazionale per il turismo)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 2** individua le finalità alla cui realizzazione sono destinate le risorse del predetto Fondo.

Il **comma 3** prevede l'istituzione di un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In relazione a tali risorse, si prevede che con il decreto di riparto di cui al **comma 4** sia individuato un Piano recante gli interventi, i soggetti attuatori, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o mancato rispetto dei termini previsti. Infine, si prevede che le informazioni necessarie per l'attuazione dei citati interventi siano rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011.

Si prevede, infine, che il Ministro del turismo presenti ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 121

(Banca dati strutture ricettive)

La disposizione di cui al **comma 1** modifica l'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, concernente la previsione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale.

Per tali nuove finalità, il **comma 2** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Articolo 122

(Fondo editoria)

La norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, l'ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali, ammortizzatori sociali e la domanda di informazione.

Articolo 123

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

La disposizione estende, anche per gli anni 2022 e 2023, la misura introdotta dall'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta dei giornali, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 124

(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

La disposizione incrementa di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per l'anno 2024 la dotazione del fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che già reca uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Titolo IX
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

Articolo 125
(Cooperazione allo sviluppo)

La norma in esame, alla lettera a), si prefigge di riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

La successiva lettera b), ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), reca modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125. Trattasi di modifiche di natura ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 2) della medesima lettera b) pone a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI le attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e le attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione. Per la realizzazione delle suddette attività, il numero 3) autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 126
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Nella quantificazione degli oneri a carico del Commissariato è necessario considerare gli oneri per la costituzione del Commissariato, le spese per la costruzione del Padiglione e le spese di funzionamento. Nella quantificazione dei costi si è tenuto conto del dato storico desumibile dalle precedenti esperienze di partecipazione italiana a Esposizioni universali e, in particolare, dell'ultima Expo, in corso a Dubai.

1. Oneri per il personale del Commissariato

A) Si prevede che il Commissariato si comporrà di 24 unità, così suddivise:

- un Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka;
- un Commissario di sezione aggiunto, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in posizione di fuori ruolo;
- un direttore amministrativo, in posizione di fuori ruolo;
- fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- diciassette unità di personale, reclutate mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato per lo svolgimento, dei seguenti compiti: n. 7 figure professionali specializzate nelle relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa, coadiuvati da n. 10 unità con compiti di "executive assistants".

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati"

Al Commissario generale è corrisposto un compenso forfettario pari a 200.000 euro, che considerati gli oneri riflessi è pari a 276.760 euro. Il compenso è stabilito in tale misura dall'articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge n. 145/2018.

Nella tabella 1A), di seguito riportata, sono quantificati gli oneri per il compenso del commissario generale e il trattamento accessorio per il Commissario aggiunto e per il Direttore amministrativo (articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, richiamato dalla disposizione in esame).

Tabella 1A:

Compenso del Commissario e trattamento accessorio del Commissario aggiunto e del Direttore Amministrativo					
Funzione	**Compenso forfettario ***				**Totale inclusi oneri riflessi 38,38%**
Commissario Generale	€ 200.000,00				€ 276.760,00
Funzione	**Parametrazione ai fini del trattamento economico**	**Retribuzione di posizione**	**Retribuzione di risultato**	**Totale accessorio lordo**	**Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato**
Commissario aggiunto	posizioni di cui alla lettera c) del D.M. 1518/2015	€ 54.000,00	€ 44.101,47	€ 98.101,47	€ 153.247,85
Funzione	**Parametrazione ai fini del trattamento economico**	**Retribuzione di posizione**	**Retribuzione di risultato**	**Totale accessorio lordo**	**Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato**
Direttore Amministrativo	posizioni di cui all'articolo 9-bis comma 2, lettera b) DPR 95/2010	€ 68.200,00	€ 2.306,64	€ 70.506,64	€ 97.436,07
				Totale	**€ 527.443,92**

B) Nella successiva tabella 1B è stato quantificato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione in Giappone di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti, spettante ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati in Giappone di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi. Per l'anno 2024 è prevista la permanenza in Giappone per 6 mesi per il commissario aggiunto di sezione e per 3 mesi per gli altri componenti; per l'anno 2025 è prevista la permanenza in Giappone per 12 mesi per il commissario aggiunto di sezione per 6 mesi per gli altri componenti.

Tabella 1B

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(e)	(f)	(i)	(l)	(n) = (e)+(f)+(i)+(l)	(l)	(g)=(n)+(l)	(g) x mensilità previste *	(g) x mensilità previste **
Comm.agg./Min. consigliere	€ 12.155	€ 272	€ 672	€ 1.192	€ 14.291	€ 4.218	€ 18.509	€ 111.297	€ 222.594
Dir. Amm. Uffici all'Estero amministrativo	€ 10.249	€ 227	€ 558	€ 829	€ 11.863	€ 3.538	€ 15.401	€ 46.204	€ 92.408
Funzion. contabile F2/Vice Cons.Amm. Contabile I Gruppo	€ 7.775	€ 170	€ 416	€ 469	€ 8.771	€ 2.638	€ 11.409	€ 34.227	€ 68.453
Funzion. contabile F2/Vice Cons.Amm. Contabile II Gruppo	€ 7.111	€ 157	€ 386	€ 362	€ 8.016	€ 2.400	€ 10.416	€ 31.248	€ 62.496
Coll. Amm.vo contabile F4 II Gruppo	€ 6.718	€ 148	€ 358	€ 338	€ 7.561	€ 2.277	€ 9.843	€ 29.522	€ 59.044
Coll. Amm.vo contabile F3 II Gruppo	€ 5.877	€ 131	€ 315	€ 291	€ 6.615	€ 1.994	€ 8.612	€ 25.836	€ 51.672
TOTALE	€ 49.885	€ 1.106	€ 2.708	€ 3.481	€ 55.117	€ 17.105	€ 74.232	€ 278.345	€ 556.690

* 6 mensilità per commissario aggiunto, 3 mensilità per gli altri componenti

** 12 mensilità per commissario aggiunto, 6 mensilità per altri componenti

C) Per le 17 unità di personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato gli oneri annui sono stati così quantificati. A titolo prudenziale, si considera l'intero onere per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; per il 2023, si considera invece, per ciascuna categoria, un totale di mesi-uomo ridotto a 3/4

dell'onere a regime, in quanto nelle prime fasi alcune professionalità non saranno necessarie.

Tabella 1C:

Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili				
	Costo unitario medio	**n. persone**	**Totale anno 2023 (3/4 degli anni di piena attività)**	**Totale annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026**
a.	130.000	2	195.000	260.000
b.	100.000	5	375.000	500.000
c.	56.000	10	420.000	560.000
Totale		**17**	**990.000**	**1.320.000**

D) Si prevede infine l'effettuazione di missioni in Giappone, nel numero massimo indicativo di 5 missioni annue della durata media di 8 giorni ciascuna per ciascuno degli anni 2023 e 2026 e 10 missioni annue della medesima durata per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il numero medio di partecipanti di ciascuna missione è previsto pari a 3 persone. Il totale complessivo risulta dalla seguente tabella D

Tabella 1D:

Voce di spesa	n.	n. persone	costo unitario	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Volo A/R business class	1	3	€ 4.000	€ 60.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 60.000
Pernottamento*	7	3	€ 300	€ 31.500	€ 63.000	€ 63.000	€ 31.500
Pasti**	16	3	€ 80	€ 19.200	€ 38.400	€ 38.400	€ 19.200
Trasporti da e per aeroporto	2	3	€ 100	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000
Totale				**€ 113.700**	**€ 227.400**	**€ 227.400**	**€ 113.700**

2. Oneri per attività connesse alla progettazione del padiglione nazionale e per spese di funzionamento

Gli oneri previsti, quantificati sulla base del costo storico della partecipazione italiana ad eventi analoghi, in particolare di Expo Dubai 2020 possono essere riassunti nella tabella seguente.

Tabella 2

Voci	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Spese generali di funzionamento del Commissariato	€ 150.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 250.000
Progettazione, costruzione e manutenzione del Padiglione	€ 200.000	€ 11.500.000	€ 14.000.000	€ 0
Allestimenti e arredi	€ 0	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 0
Accoglienza	€ 0	€ 0	€ 1.500.000	€ 0
Pulizie	€ 0	€ 0	€ 800.000	€ 0
Sicurezza	€ 0	€ 0	€ 700.000	€ 0
Gestione, organizzazione eventi	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	€ 0
Costo smantellamento allestimenti			€ 1.000.000	€ 700.000
Totale	**€ 350.000**	**€ 12.250.000**	**€ 22.000.000**	**€ 950.000**
Imprevisti	€ 38.856	€ 416.811	€ 388.466	€ 108.856
TOTALE ONERI PER INTERVENTI (compresi imprevisti)	**€ 388.856**	**€ 12.666.811**	**€ 22.388.466**	**€ 1.058.856**

3. Riepilogo

Di seguito il riepilogo oneri a carico del Commissariato:

Tabella 3:

Riepilogo oneri a carico del Commissariato				
	2023	2024	2025	2026
1A) Compenso del commissario generale e trattamento accessorio del commissario aggiunto e del direttore amministrativo	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444
1B) Indennità per assegnazioni brevi		€ 278.345	€ 556.690	
1C) Personale con forme contrattuali flessibili	€ 990.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000
1D) Oneri per missioni	€ 113.700	€ 227.400	€ 227.400	€ 113.700
2) Oneri per interventi (compresi imprevisti)	€ 388.856	€ 12.666.811	€ 22.388.466	€ 1.058.856
TOTALE	€ 2.000.000	€ 15.000.000	€ 25.000.000	€ 3.000.000

Articolo 127

(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)

Il **comma 1** autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Il **comma 2** autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** autorizza la Banca d'Italia a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), nei limiti di euro 101 milioni, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo (euro 20,2 milioni annui) a decorrere dall'anno 2022. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, circa 1,219 è quello pubblicato dal FMI alla data dell'8 ottobre 2021 (ultimo cambio disponibile quando l'Italia ha manifestato al FMI l'intenzione di contribuire al PRGT). Detto importo è interamente trasferito alla Banca d'Italia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo di ciascun anno, preventivamente al versamento da parte della predetta Banca di quanto dovuto al FMI. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Relativamente al prestito di cui al comma 2, è utile evidenziare come esso sia erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato. Tuttavia, come indicato al **comma 4**, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Nel caso del PRGT, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito; pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. In virtù dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello status di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del PRGT, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia, a tutela del rimborso del capitale e degli interessi, non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. In ogni caso, a presidio della garanzia sono poste le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012), disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state tuttora utilizzate, tali risorse rimangono tuttora disponibili e, in caso di escussione della garanzia, saranno versate

all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare alla Banca d'Italia l'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, data del versamento da parte della Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale dell'importo di 40.456.401,00 di Diritti Speciali di Prelievo da essa detenuti presso lo stesso FMI, per far fronte all'impegno assunto dall'Italia in relazione al programma del FMI per il Sudan nell'ambito dell'iniziativa HIPC sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, pari a 1,1995, è quello pubblicato dalla BCE alla data del 29 giugno 2021. Il rimborso alla Banca d'Italia verrà liquidato all'inizio del 2022.

Articolo 128

(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta ed altissima prontezza operativa, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Tale fondo è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le predette risorse sono destinate alle Forze armate per far fronte agli elevati costi di approntamento e mantenimento delle Unità operative, inserite nel complessivo bacino delle forze costituendi gli impegni JRRFs per il triennio 2022-2024, in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d'impiego brevissimi.

La dotazione del fondo dall'anno 2023 è destinata alle attività volte a garantire adeguato sostegno alla Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), appartenente al basket JRRF, nella considerazione che l'Italia sarà, nel 2025, Nazione guida del citato assetto. In tale contesto, già nel 2024 si svilupperà la fase di preparazione nazionale (cd. fase di "STAND-UP"); nel 2025 la fase di rischieramento e condotta delle attività (cd. fase di "STAND- BY") e nel 2026 la fase di mantenimento (cd. fase di "STAND/DOWN").

Dalla disposizione, pertanto, derivano oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 129

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

L'attivazione di nuovi progetti è programmata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tenuto conto che il costo medio *pro capite/pro die* dell'accoglienza di un richiedente asilo nel SAI è pari a € 41,07, gli oneri si determinano nel modo che segue.

Anno	Posti	Costo medio *pro-capite pro-die*	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2022	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2023	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2024	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
TOTALE GENERALE				€ 89.943.300

Articolo 130

(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di

80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Titolo X
Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma

Articolo 131
(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

La disposizione è finalizzata a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55".
A tal fine, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.
E', altresì, previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, 'Fit for 55' risulta, infatti, necessario procedere al rinnovo integrale del parco autobus con mezzi elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani, al completamento delle ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani, al fine di favorire lo shift modale in ambito urbano, alla sostituzione dei mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano nonché assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale al fine di accrescere la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.
Viene infine previsto che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singolo settore, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, e che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 132
(Metropolitane nelle grandi aree urbane)

Si prevede, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2), ivi comprese le attività di progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile.
A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.
In particolare:

Il Comune di Genova ha in esercizio la linea metropolitana tra Brin e Brignole ed in corso di realizzazione due prolungamenti verso est e ovest, rispettivamente Brignole-Martinez e Brin Canepari. Per dare completezza alla linea il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economico di un ulteriore prolungamento ad ovest, oltre Canepari, fino a Rivarolo nonché di un ampliamento della stazione Martinez per consentire il collegamento con il quartiere di Terralba. Analoga priorità è attribuibile al collegamento tra l'Aeroporto, la rete ferroviaria e il polo scientifico ed industriale di Erzelli e agli altri interventi valutati positivamente nell'ambito dell'avviso n. 2.

Nel Comune di Milano sono in esercizio 4 linee metropolitane (M1, M2, M3, M5) ed è in corso di realizzazione la linea M4. Il Comune ha stimato un fabbisogno ulteriore di risorse per i seguenti interventi:

- Linea M1: prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia:
  l'intervento è già stato oggetto di finanziamento statale a valere sulle risorse del Fondo Investimenti di cui al comma 1072 della L. 205/2017, ma appaiono necessarie ulteriori risorse per la relativa realizzazione.
- Linea M4: prolungamento Linate Segrate:
  l'intervento costituisce il prolungamento della linea 4 (attualmente aperta in configurazione transitoria tra Forlanini FS e Linate) da Linate verso il territorio di Segrate, ed in particolare il collegamento, di circa 3 km, dall'aeroporto di Linate alla futura stazione ferroviaria in progetto a Segrate, che diventerà la nuova "stazione porta" dell'est Milano, nella quale fermeranno tutti i servizi ferroviari regionali e l'Alta Velocità del corridoio TEN-T Torino-Milano-Venezia.
- Linea M2: Prolungamento a Vimercate con light rail transport
  L'intervento in esame costituisce il collegamento tra l'attuale capolinea di Cologno Nord della metropolitana linea 2 e il comune di Vimercate, realizzato con un sistema di tipo "ferrovia leggera", eliminando quasi tutte le interferenze a raso con la viabilità e prevedendo la protezione della marcia con segnalamento su larga parte del percorso, allo scopo di incrementarne le prestazioni.
- Progettazione dello sviluppo infrastrutturale tranviario e metropolitano Sud Milano (M6) e estensione di M3 direttrice Paullese.

La Regione Campania ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica della linea metropolitana automatica Napoli-Afragola. Il suddetto intervento si pone l'obiettivo di collegare la stazione Afragola dell'Alta Velocità con il centro di Napoli, interconnettendosi con la linea 1 della metropolitana già in esercizio ed in parte in costruzione.

Nella città di Roma, la "linea C" è attualmente in esercizio tra MonteCompatri/Pantano e San Giovanni (tratte denominate T4-T5-T6-T7) e in corso di realizzazione tra S. Giovanni e Fori Imperiali (tratta denominata T3). Roma Capitale ha manifestato già da tempo la volontà di prolungare la linea da Fori Imperiali a Piazzale Clodio (tratta T2), attraversando l'importante nodo di Piazza Venezia.

Il Comune di Torino ha beneficiato di risorse per M€ 828 per la progettazione e realizzazione della linea 2 della metropolitana, per la quale risulta già disponibile il progetto di fattibilità tecnico-economica. In relazione alle disponibilità, le risorse sono state destinate alla progettazione definitiva della prima fase funzionale Rebaudengo-Politecnico e alla realizzazione della sub-tratta Rebaudengo-Novara. Al fine di consentire il completamento della prima fase funzionale fino a Politecnico, importante polo attrattore, e di completare la progettazione definitiva per l'intera linea, il Comune di Torino ha stimato un ulteriore fabbisogno.

Si prevede poi che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Viene altresì previsto che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

Articolo 133

(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

La disposizione ha la finalità di realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce – Brindisi – Bari – Pescara – Ancona – Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Inoltre, nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo *shift* modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La quantificazione è stata effettuata tenendo conto della tipologia di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie etc.) che dovranno essere realizzati nei singoli lotti funzionali e del contesto territoriale ed ambientale, che determinano un costo unitario chilometrico, non parametrizzabile sull'intero sviluppo del tracciato, se non in termini medi, quantificabile in 60 milioni di euro/km.

Articolo 134

(Contratto di programma RFI)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036, per il finanziamento del contratto di programma RFI- parte investimenti per gli anni 2022-2026.

Il **comma 2** della disposizione autorizza la spesa complessiva di 5,1 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi 2022-2027.

Articolo 135

(Contratto di programma ANAS)

La disposizione autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

Articolo 136

(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (*Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 (e non solo per il primo semestre come previsto attualmente nell'articolo 1-*septies*) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 marzo 2022, di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021.

Pertanto, si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 di 100 milioni di euro per il 2022.

Articolo 137

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico, per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011.

Ai fini della quantificazione del contributo massimo, si è tenuto conto in via prudenziale del valore netto dei cespiti devolvibili risultanti dal bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020 della società concessionaria (pari a 165 milioni di euro), nonché dell'entità del credito da poste figurativi (stimato in 35 milioni di euro) commisurato ai minori livelli tariffari attualmente applicati.

Il **comma 2** prevede che la misura effettiva del contributo è determinata, nel predetto limite di 200 milioni di euro, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, da predisporre a cura della società concessionaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** dispone che l'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

Articolo 138

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

La disposizione di cui al **comma 1** autorizza, per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

La regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64 del 5 luglio 2006, in attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Con avviso spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la stessa Regione rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 (la "Concessione") e a tal fine, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni tecniche desumibili dallo studio di fattibilità dalla stessa elaborato, sollecitava la presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del D.Lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione.

Tra le proposte pervenute la regione in data 27 luglio 2007 ha ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

Con bando spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8 aprile 2008, e pubblicato altresì su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 45 del 16 aprile 2008 e Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione ha quindi indetto, sulla base del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per l'aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti procedimentali necessari per il perfezionamento e l'approvazione dei livelli di progettazione.

L'esito della gara e della successiva negoziazione ha visto aggiudicata la Concessione all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

In virtù di quanto previsto dal Bando ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito, una Società di Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC).

La regione, ha successivamente provveduto all'indizione di apposita conferenza di servizi preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990 - sul progetto preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva approvazione del progetto preliminare da parte della regione e successivamente, previo esperimento della procedura di VIA, all'approvazione del progetto definitivo.

La regione, con delibera di giunta regionale 1867 del 19 dicembre 2011, ha approvato il progetto preliminare dell'opera, nella versione coordinata ed integrata con le varianti apportate a seguito della Conferenza dei Servizi preliminare non ritenute rinviabili al successivo livello di progettazione.
Con richiesta del 20 dicembre 2011 invitava quindi la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A a procedere con l'elaborazione del progetto definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale.
La società concessionaria ha provveduto a predisporre il progetto definitivo, in relazione al quale è intervenuto il provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni, giusto decreto 25 luglio 2017 n. 190 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo.
Tanto premesso, la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo statale in favore della regione Emilia Romagna nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027 per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.
In relazione alla quantificazione del contributo, nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, occorre innanzitutto premettere che dalla data di sottoscrizione della convenzione di costruzione e gestione dell'opera - anche a causa del lungo iter che ha caratterizzato la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata nel 2012 e conclusasi con D.M. n. 190 del 25 luglio 2017- le condizioni macroeconomiche che garantivano la sostenibilità dell'opera sono notevolmente mutate, essendosi verificate due crisi economiche globali, di cui una ancora in atto discendente dalla pandemia da Covid 19, nonché il sisma del 2012 che ha interessato il territorio su cui l'opera si svilupperà.
Inoltre, l'opera, a seguito dell'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni VIA, ha subito un incremento di costo di 100 milioni di euro che, pertanto, risulta essere complessivamente pari a 1.308 milioni di euro.
Al riguardo, si evidenzia che la Concessionaria ARC S.P.A, tenuto anche conto degli aggiornamenti relativi alle stime dei dati di traffico che vedono nei prossimi anni una riduzione di circa il 20 % rispetto a quanto stimato nell'anno 2007 (con un impatto negativo sui ricavi stimato in oltre 50 milioni di euro complessivi), dell'incremento del costo dell'opera derivante dall'adeguamento alle prescrizioni VIA nonché dall'aggiornamento dei costi di gestione capitalizzati, dall'allineamento alle norme nel frattempo sopravvenute e dal considerevole aumento del prezzo dei materiali da costruzione (che complessivamente determinano un incremento stimato dei costi per circa 150 milioni di euro complessivi), ha rappresentato che il Piano Economico finanziario presentato dal medesimo concessionario in sede di gara, non risulterebbe attualmente in equilibrio e conseguentemente asseverabile.
In tale contesto, la partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna pari ad euro 179,7 milioni, finalizzata a garantire il ripristino dell'equilibrio finanziario nonché, come si evince dalla relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020, la previsione dell'ulteriore impegno della medesima regione concorrere al riequilibrio della Concessione attraverso l'integrazione di ulteriori 100 milioni di euro da erogarsi eventualmente a SAL, unitamente all'impegno della Concessionaria ARC ad un aumento del proprio capitale sociale, pari ad altrettanti 100.000.000, non risultano sufficienti a garantire l'equilibrio economico finanziario del PEF.
Per tali ragioni, anche sulla base delle diverse simulazioni effettuate dal Concessionario e sottoposte sia alla Regione che agli istituti finanziari per una pre-verifica della bancabilità dell'opera, il contributo nella misura massima di 200 milioni di euro risulta necessario per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.
Il **comma 2** subordina l'erogazione del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione. Tale ultima disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 139
(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

La norma è finalizzata a fornire a regioni, province e città metropolitane le risorse necessarie per effettuare gli

interventi, di propria competenza, relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso.

Il **comma 1** prevede, per il finanziamento di tali interventi, un'autorizzazione di spesa di complessivi 3,350 miliardi di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2031-2036.

Il **comma 2** dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

Articolo 140
(Messa in sicurezza strade)

Il **comma 1**, nell'assegnare contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Si prevede che tali contributi siano assegnati ai comuni con decreto del Ministero dell'interno.

I **commi 2 e 3** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che i contributi vengano erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per l'80 per cento - previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il **comma 5** dispone la revoca, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno, del contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non rispetti il predetto termine di inizio di esecuzione dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello stesso.

Il **comma 6** prevede che il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022».

Il **comma 7** dispone che il controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 8**, infine, prevede che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, e che il sindaco sia tenuto a comunicare tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

Articolo 141
(Rifinanziamento progettazione)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali. In particolare, incrementa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse ivi previste al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche finanziate, tra l'altro, dal PNRR.

Articolo 142
(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per

la progettazione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.
Si prevede che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 143
(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

La disposizione autorizza un ulteriore finanziamento di euro 8.800.000 per l'anno 2022 in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015, per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad.

Articolo 144
(Rifinanziamento Aree interne)

La disposizione incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024. Vengono, inoltre, precisate le norme del decreto-legge n. 59 del 2021 da applicarsi ai fini del riparto delle risorse e procedurali.

Articolo 145
(Giubileo 2025)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026.
Essa istituisce, altresì, un fondo di parte corrente per assicurare il coordinamento operativo e le spese relative a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e 10 milioni di euro per il 2026.

Articolo 146
(Gran Premio del made in Italy e dell'Emilia Romagna)

Il **comma 1**, per le finalità ivi indicate, autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 2**, per le medesime finalità indicate al comma 1, riconosce un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

Articolo 147
(Candidatura Roma Expo 2030)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della PCM, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare

l'Esposizione universale internazionale del 2030. Pertanto, comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 148

(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore di privati e imprese.

L'intervento si rende necessario per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel 2019 e nel 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali i Commissari hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni.

L'assegnazione delle risorse avverrà in proporzione alla ricognizione dei citati fabbisogni, secondo criteri e modalità previsti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2016, mediante ordinanze di protezione civile.

Articolo 149

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

Comma 1. La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene previsto che con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provveda all'assegnazione delle necessarie risorse, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

Comma 2. La disposizione, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2022 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021 così determinati:

a. 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all' articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
b. 16,47 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1 ter del decreto legge n. 123 del 2019 e dall'articolo 57, commi 3 ter e 3 quater del decreto legge 104 del 2020;
c. 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 50-bis.
d. 7,5 milioni complessivi destinati all'utilizzo mediante convenzione di personale Invitalia e Fintecna, ai sensi dell'art. 50 comma 9-quater del DL 189/2016 già previsti a legislazione vigente per l'anno 2022;
e. 0,2 milioni complessivi destinati ai compensi da corrispondere ai due sub-commissari ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del DL 76/2020 già previsti a legislazione vigente anche per l'anno 2022.

L'onere complessivo derivante dalla proroga al 2022 è, pertanto, pari a 72,27 milioni di euro, come da tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2022

DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3, DL 123 2019 art. 1 ter e DL 104/2020 art. 57 commi 3 ter e 3 quater	16,47 mln
DL 189/2016 art. 50 bis comma 1 ter	8,3 ml
DL 189/2016 ART. 50 bis comma 1	29 mln
Totale	**72,27 mln**

Comma 3. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in analogia con la precedente proroga disposta per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019. Conseguentemente, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 12, del decreto-legge n. 104 del 2020. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 13, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2022 in 15,3 mln di euro, di cui:

- 15 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge n. 113 del 2016, relativamente all'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e ai i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile.

  Trattasi di risorse indispensabili a garantire il fabbisogno di capitale umano necessario per le attività di ricostruzione, suddivise secondo il criterio di riparto tra le Regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dal DPCM 12 febbraio 2014.

  Più in dettaglio, in continuità rispetto alle precedenti proroghe, per il territorio dell'Emilia-Romagna il personale, impegnato nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, è impiegato anzitutto dalle Prefetture, dagli uffici territoriali del Ministero della Cultura, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché dalle Unioni dei Comuni e dai singoli Enti locali del territorio, quest'ultimi così come ridotti dall'ordinanza del Commissario per l'Emilia Romagna n. 8 del 17/03/2021.

  Per quanto concerne il territorio della regione Lombardia, il personale continuerà ad essere impiegato presso la Struttura Commissariale ed i Comuni interessati dagli eventi tellurici.

  La previsione è di impiegare a tempo determinato 130 figure professionali di categoria C, per un costo unitario di 37.778 euro, e 220 di categoria D, per un costo unitario di 40.775 euro, onnicomprensivi (salario lordo, contributi a carico dell'ente, salario accessorio annuale, buoni pasto ecc.).

  Al totale complessivo di circa 13,88 mln di euro si sommano i compensi per le figure individuate come quadri e per tre figure dirigenziali, oltre alla previsione per rinnovo del contratto per il pubblico impiego previsto il 2022, per cui il totale complessivo dell'onere risulta pari a 15 milioni di euro.
- 0,3 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia del 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.

  Ai fini della quantificazione dell'onere per prestazioni di lavoro straordinario è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità, a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro. Di seguito il relativo dettaglio.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo comprensivo oneri a

			medio			carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	226.050	299.968,35

Comma 4. La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2022, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2022, corrispondente al limite di spesa previsto.

Comma 5. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, per l'anno 2022, a 2,92 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

– 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);

– 820.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);

– 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Comma 6. La disposizione proroga lo stato di emergenza nei territori dell'Area Enea, colpiti dall'evento sismico 26 dicembre 2018, sino al 31 dicembre 2022. In particolare, la norma interviene sulla proroga già prevista dall'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020. Si rileva che per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise, disciplinato dal medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, che regola la ricostruzione dell'Area Etnea, non risulta necessaria la proroga dello stato di emergenza, in quanto lo stesso è cessato lo scorso 6 settembre 2021. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Comma 7. La disposizione proroga per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2022 l'attuale termine del 31 dicembre 2021. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro annui per l'anno 2022 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Di seguito il dettaglio delle assegnazioni annuali di spesa alle due strutture commissariali.

Commissario Straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	**Anno 2022**
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
Totale	**2.336.500 euro**

Commissario Straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	**Anno 2022**
Struttura commissariale	233.500,00 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
Totale	**263.500 euro**

Comma 8. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla dotazione di risorse umane assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione relativi al Sisma 9 aprile 2009 – Aquila, già prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.
La disposizione, comporta maggiori oneri per l'anno 2022 pari a 2,32 milioni di euro, importo determinato in analogia con le disposizioni previste dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in relazione alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale.
Comma 9. La disposizione prevede uno stanziamento pari a 0,8 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione del Piano complementare per le aree del sisma 2009 e 2016, ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 59/2021 e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge n. 77/2021. Si prevede che la ripartizione delle risorse sia disposta con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore.
Comma 10. La disposizione determina un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro annui dal 2022 al 2046 per 25 anni, e di ulteriori 100 milioni di euro annui dal 2024 al 2048 per 25 anni, al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
Comma 11. La disposizione chiarisce che – limitatamente all'anno 2022 - i contratti a tempo determinato prorogati, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato derivanti da convenzioni con società, si intendono in deroga al limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a termine del settore pubblico e del limite di 24 mesi previsto per il settore privato.
La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.
Comma 12. La disposizione dispone la riduzione di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Comma 13. La disposizione comporta un onere pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022. Si prevede la concessione anche nel 2022 di un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, riconoscendo rispettivamente 7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sisma 2009.
L'evento sismico del 2009 ha determinato mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere e, per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto negli anni successivi al sisma del 2009 un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, per assicurare gli equilibri di bilancio.
Nel corso degli anni tale contributo è stato più volte rideterminato, e da ultimo è stato determinato per il Comune dell'Aquila nell'importo di 10 milioni, dal 2018 al 2021, e in 1 mln di euro per l'anno 2021 per i restanti comuni del cratere.
Per l'anno 2022, in linea con il progredire del processo di ricostruzione si prevede una riduzione del contributo straordinario, pari a 8 milioni di euro complessivi, in diminuzione rispetto al 2021. Il trend è riportato nelle tabelle seguenti:

Contributo straordinario Comune dell'Aquila

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2021	2022

30 mln	26 mln	26 mln	24,5 mln	17 mln	16 mln	12 mln	10 mln	10 mln	7 mln

Contributo straordinario Comuni cratere

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 mln	2 mln	2 mln	2 mln	1,5 mln	1 mln	1 mln

Comma 14. La disposizione è finalizzata ad assicurare per l'anno 2022 la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia, nelle more della conclusione dei processi di stabilizzazione del predetto personale previste dall'articolo 57 del DL 104/2020.

Considerato che l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dai Comuni del Cratere è stata prorogata al 31.12.2021 dall'art. 57, comma 9, del citato DL 104/2020 per un importo pari a 2,9 milioni di euro e che delle predette procedure potrà beneficiarne una percentuale non superiore al 50%, la disposizione, pertanto, determina oneri pari a 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 15. Si prevede la proroga, anche per l'annualità 2022, della possibilità per il Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Articolo 150
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

La ripartizione delle risorse ed il relativo utilizzo sono disciplinati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce il programma degli interventi sulla base di un apposito Piano presentato dalle Regioni ed individua il cronoprogramma dei lavori, le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione.

Articolo 151
(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)

La disposizione di cui al **comma 1** istituisce un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con il fine di realizzare il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.

La dotazione del fondo in parola è stabilita in 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

La disposizione di cui al **comma 2** statuisce che, ai fini dell'adozione del primo Piano speditivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 120/2021, il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 viene

stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 120/2021, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 152

(Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 340 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali per la Guardia di finanza, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Articolo 153

(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

La norma è volta ad istituire un fondo diretto ad assicurare agevolazioni per la realizzazione di investimenti nell'efficientamento energetico, anche tramite trasformazione dei processi produttivi nell'ottica di ridurre le emissioni in atmosfera. La dotazione del fondo è pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Le risorse del fondo potranno essere usate per concedere agevolazioni a fondo perduto alle imprese per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite:

- la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico;
- il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;
- la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2

Si prevede che le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Articolo 154

(Fondo Italiano per il Clima)

La disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. A tal fine, la disposizione prevede, al **comma 1**, l'istituzione del Fondo Italiano per il Clima ("Fondo"), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Ai sensi del **comma 3**, una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo.

Il Fondo può essere ulteriormente integrato, ai sensi del comma 9, da apporti eventuali di soggetti pubblici o privati, anche con risorse proprie di organismi europei o internazionali.

Il Fondo può intervenire a favore di soggetti privati e pubblici destinati a promuovere investimenti in uno dei

142 Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale, individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché negli ulteriori paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo tra quelli previsti dagli accordi internazionali sul clima, attraverso:

- assunzione di capitale di rischio anche mediante fondi di investimento o fondi di fondi o assunzione di capitale di debito
- finanziamento indiretto attraverso istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo
- finanziamento diretto di iniziative e programmi ad elevato impatto volti a realizzare le finalità del Fondo, come definiti dal Comitato di Indirizzo;
- erogazione di garanzie, entro un limite massimo delle risorse del Fondo, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi dei punti precedenti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La necessità di prevedere che il rilascio della garanzia da parte del Fondo avvenga in relazione ad operazioni non riconducibili a interventi in equity, finanziamenti diretti e indiretti del Fondo è da ricondurre all'esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario insito negli strumenti di garanzia pubblica ed espressamente previsto dalla disciplina europea. Altrimenti, potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il Fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria, e quindi creditore, quanto garante della stessa. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi del Fondo e di potenziarne la capacità d'impatto, la disposizione prevede che:

- CDP possa impiegare le risorse della propria Gestione Separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il co-finanziamento di singole iniziative (**comma 6**);
- il perimetro operativo della Gestione Separata di CDP sia esteso, intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge del 20 settembre 2003, n. 269, per consentire a CDP di utilizzare in modo permanente le proprie risorse al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali cui l'Italia ha aderito su clima e tutela ambientale, anche in modo autonomo rispetto all'operatività del Fondo stesso (**comma 7**).

La norma prevede, altresì, che uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabiliscano condizioni, criteri e modalità di intervento del Fondo (comma 1), nonché il funzionamento del Comitato di Indirizzo del Fondo; la composizione e il funzionamento del Comitato Direttivo che delibera le singole operazioni (comma 8).

Inoltre, la norma prevede al comma 2 la garanzia di ultima istanza dello Stato, da attivarsi esclusivamente nel caso di default del Fondo: ciò al fine di assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A copertura delle perdite attese riconducibili agli impegni assunti dal fondo sub specie di garanzie, è prevista l'istituzione, da parte del gestore, di un apposito fondo di accantonamento costituito con parte degli stanziamenti pluriennali previsti dalla legge e a cui affluiscono i premi versati al Fondo medesimo, a fronte del rilascio delle garanzie.

La norma prevede, altresì, al comma 5, che i rapporti tra il MiTE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico della quota del Fondo di cui al comma 3.

L'introduzione di tale Fondo consente di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei

contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

La disposizione comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari alla dotazione del fondo (840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027), mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto è limitato all'importo della quota di cui al comma 3 (40 milioni di euro a decorrere dal 2022), in quanto la restante parte della dotazione del fondo è destinata a operazioni finanziarie che non hanno effetto su tale saldo.

Il **comma 8** già richiamato prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato direttivo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 155
(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, finalizzato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché anche per lo sviluppo degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome e per il co-finanziamento dei Piani regionali.

Articolo 156
(Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

Al **comma 1** viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al **comma 2** sono individuati i soggetti beneficiari del contributo e le modalità di accesso allo stesso.

Al **comma 3** è prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministero della transizione ecologica per disciplinare le modalità di riparto del fondo.

In considerazione dell'attuale esiguità di impianti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti nonché delle richieste da parte delle Regioni di promuovere detti centri, è stato quantificato il fabbisogno del fondo in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale fabbisogno è stato determinato ipotizzando che l'investimento iniziale per l'avvio del centro di preparazione per il riutilizzo possa richiedere l'erogazione di un importo massimo pari a 60.000 euro per beneficiario, tenuto conto della tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili.

Infine, si è ipotizzato che tale previsione possa interessare all'incirca 50 beneficiari/anno (piccole e medie imprese).

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 157
(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Relativamente alla determinazione dell'importo si è preso come riferimento l'estensione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE. Si tratta delle aree di

maggior pregio per la conservazione della biodiversità, includendo in larga misura anche i diversi tipi di aree protette rispondenti alla normativa nazionale.

Articolo 158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

La norma, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro, contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

La disposizione, pertanto, comporta un onere pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2022.

Articolo 159

(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

La disposizione di cui al **comma 1** istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Le modifiche di cui al **comma 2** sono finalizzate a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), istituito dall'articolo 15 del D.lgs. 102/2014, rendendolo un fondo a natura mista e prevedendo l'introduzione di una quota di finanziamento a fondo perduto, nei limiti della disciplina degli Aiuti di Stato, per un valore massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il comma 2 ha effetti di pari ammontare sul fabbisogno e sull'indebitamento.

Titolo XI
Misure in materia di politiche agricole

Articolo 160

(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

Con i **commi da 1 a 4**, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di mutualizzazione nazionale per la copertura dei danni catastrofali finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante "Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022 .

La gestione del fondo è affidata ad Ismea, che la esercita attraverso una società di capitali dedicata, insieme a Sin spa, da quando diventerà società in house a controllo analogo tra Mipaaf e Agea, così come previsto dall'articolo 15 bis del d.lgs. n. 74/2018.

Le risorse iscritte sul Fondo sono assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e saranno trasferite dal medesimo Ministero sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla società di capitali di cui al **comma 2**.

Al **comma 5** vengono stanziati 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinati al cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al fine di coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all'istituzione del Fondo di mutualizzazione di cui al **comma 1** e alla misura delle assicurazioni agevolate a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l'abbassamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento

Articolo 161

(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

La presente disposizione proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n.

160/2019, a mente della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Lo sgravio contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021.

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2021 (decreto del 10 giugno) è stato fissato nella misura pari ad euro 59,66.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2021 è pari ad euro 0,68.

Sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto riguardanti le nuove iscrizioni agricole verificatesi nel 2019 ed utilizzando altresì le analoghe informazioni riferite al periodo 2016-2018 per ricavare delle indicazioni in merito al completamento dei dati presenti negli archivi stessi, si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2021 è stato lasciato prudenzialmente invariato per l'anno 2022, a fronte di indicazioni più pessimiste fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberata il 29 settembre 2021) e sviluppato invece secondo le indicazioni fornite da questo documento per gli anni successivi.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio
2° rata 16 settembre
3° rata16 novembre
4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2022	8,3	8,3
2023	27,1	25,8
2024	18,9	14,5

2025	0	0,9
2026	0	0

Articolo 162

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

Comma 1 - Competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

La norma proposta autorizza, per l'anno 2022, 50 milioni di euro da trasferire per le attività svolte dall'ISMEA per effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Gli interventi finanziari sono rivolti a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Lo strumento, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Le nuove risorse andranno a ricostituire la dotazione finanziaria in esaurimento con l'ultimo bando in corso, a seguito dei numerosi progetti, finanziati dall'Istituto.

Comma 2 - Accesso al credito delle imprese agricole

La norma proposta incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 le risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. *delle leggi in materia bancaria e creditizia*, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, anche a fronte di transazioni commerciali. Con tali risorse le garanzie saranno concesse a titolo gratuito nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti *de minimis*.

Commi 3, 4 e 5 - Imprenditoria femminile in agricoltura

La proposta riguarda le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e consistenti nella concessione di mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

La norma, da una parte, emenda l'art. 9 del D.lgs. 185/2000, armonizzandolo all'attuale formulazione dell'art. 10 *bis* dello stesso decreto, per come modificato dall'art. 68, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. *Decreto sostegni bis)*, che ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.

Dall'altra parte, la norma emenda la lettera c) del richiamato art. 10 *bis*, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.

Con il quarto comma si stabilisce che le risorse del «*Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura*», di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano destinate alle predette misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservandole alle sole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, per preservarne la destinazione all'interno di un unico strumento che opera sull'intero territorio nazionale e incrementandone la dotazione per l'anno 2022 di 5 milioni di euro.

Considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. "Decreto semplificazioni" DL. 76/2020 all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari, il quinto comma della norma ne incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 di

15 milioni di euro.

Comma 6 - Monitoraggio prezzi

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune di mercato prevede misure di intervento a favore di taluni prodotti agricoli, finalizzate a prevenire o gestire situazioni di crisi o gravi turbative di mercato. La conoscenza dei prezzi nell'arco dell'intero percorso di filiera e il loro monitoraggio continuo è elemento fondamentale per guidare le Amministrazioni pubbliche nell'assumere le necessarie decisioni.

Lo stesso regolamento prevede che per particolari prodotti ortofrutticoli siano giornalmente rilevati i prezzi di mercato nella fase di importazione al fine di consentire alla Commissione europea di gestire il regime dei prezzi di entrata.

I regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, definiscono i dettagli per la rilevazione dei prezzi, anche al fine di garantire la trasparenza di mercato per particolari prodotti sensibili tra i quali: olio di oliva, arance, pesche pomodori, mele, cereali, riso, carni, latte e prodotti lattiero caseari.

Tutto ciò comporta un consistente lavoro e la gestione di una rete di rilevatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale.

La politica agricola comune, come riformulata dai recenti regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo in corso di pubblicazione, stabiliscono che ogni stato membro adotti un piano strategico nazionale unico per tutti i comparti produttivi che include anche interventi specifici a sostegno di alcuni settori, tra cui l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo. Per una corretta definizione delle misure attuative del piano strategico nazionale nel suo insieme e degli interventi settoriali, le Amministrazioni pubbliche hanno bisogno di dati, studi particolareggiati e scenari di operatività che possono essere garantiti da un organismo qualificato quale è l'Ismea.

Per consentire l'esercizio delle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

Articolo 163

(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

La disposizione prevede la proroga per il 2022 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina previste per il 2021 nella misura non superiore al 9,5%.

La misura determina, in coerenza con la valutazione relativa al 2021, una perdita di gettito IVA per il 2022 pari a circa 74,5 milioni di euro.

Articolo 164

(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

La misura è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantito con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a tal proposito si autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento del complesso delle funzioni in materia di pesca marittima.

La quantificazione della spesa, inerente all'esercizio delle funzioni attribuite dal quadro ordinamentale svolte sotto la dipendenza funzionale dal MIPAAF, è stata calcolata facendo riferimento alla quota parte della spesa totale sostenuta dal Corpo per spese di funzionamento ed aggiungendo le spese sostenute per le attività di controllo calcolate secondo la tabella di onerosità dei mezzi navali, terrestri, aerei sostenute nell'anno 2020. L'impatto è stato commisurato alla percentuale delle aree infrastrutturali occupate/destinate alle attività di pesca che è pari al 2,2% della superficie totale.

Quindi sono stati assunti a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel 2020, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori attività derivanti dalla programmazione europea in tema di controllo pesca richieste in quanto rimborsate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAM

Nella tabella sottostante è riportata la spesa sostenuta per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima.

Spese sostenute anno 2020	Tabella n° 1
COSTI AMMINISTRATIVI	
Totale superfici destinate attività amministrativa pesca	447.068
Totale superfici destinate ad altre attività amministrativa	9.835
percentuale globale occupazione	2,20%
Costi totali per consumi intermedi CdR 4	79.926.428,00 €
Costi totale amministrativo pesca **(a)**	1.749.928,42 €
MEZZI AEREI	
Totale ore di volo per attività controllo PESCA	43,39
Costo ora di volo (TAB-A)	3.204,50 €
TOTALE (b)	**139.043,25 €**
MEZZI TERRESTRI	
Totale Km percorsi per controllo Pesca	433.463
Costo medio Km (SMD-L-029)	0,31 €
TOTALE (c)	**134.373,53 €**
MEZZI NAVALI	
Totale ore di moto per attività controllo PESCA	20.592
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat) (TAB–A)	349,90 €
TOTALE (d)	7.205.140,8 €
TOTALE **(a + b + c +d)**	9.228.486 €
Somme rimborsate	5.228.486 €
Differenza	4.000.000 €

Articolo 165

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

La definizione dei criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo XII
Regioni e Enti locali

Articolo 166

(Ponti e viadotti)

Comma 1 La disposizione al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizza una spesa a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 167

(Manutenzione scuole)

Le disposizioni in esame comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Detti contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2029.

Articolo 168

(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale comportano oneri nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 169

(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 306,400 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 383 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 76,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 2** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziate dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 3**, nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo alla finanza pubblica posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 800,8 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 1.001 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 200,20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 4** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziate dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 5** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare il novero degli interventi cui finalizzare le risorse già riconosciute alla regione Siciliana dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

Il **comma 7, lettera a)**, modifica a regime, a decorrere dall'anno 2022, l'ordinamento finanziario delle Province

autonome di Trento e Bolzano (articolo 75, comma 1, lettera g), dello Statuto) estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale. In particolare, la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. Vale precisare, al riguardo, che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Comporta oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 7, lettere b) e c),** nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 8** definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a), e dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. La norma non comporta oneri aggiuntivi.

Il **comma 9** stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell'intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell'anno 2021 sono stati erogati alle Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, si riporta di seguito il profilo temporale della restituzione.

BOLZANO		TRENTO	
2021	60.000.000,00	2021	60.000.000,00
2022	20.000.000,00	2022	20.000.000,00
2023	20.000.000,00	2023	20.000.000,00
2024	20.000.000,00	2024	20.000.000,00
2025	20.000.000,00	2025	20.000.000,00
2026	20.000.000,00	2026	20.000.000,00
2027	20.000.000,00	2027	20.000.000,00
2028	20.000.000,00	2028	20.000.000,00

2029	20.000.000,00		2029	20.000.000,00	
2030	20.000.000,00		2030	20.000.000,00	
2031	20.000.000,00		2031	20.000.000,00	
2032	20.000.000,00		2032	20.000.000,00	
2033	20.000.000,00		2033	20.000.000,00	
2034	20.000.000,00		2034	20.000.000,00	
2035	20.000.000,00		2035	20.000.000,00	
2036	20.000.000,00		2036	20.000.000,00	
2037	20.000.000,00		2037	20.000.000,00	
2038	20.000.000,00		2038	20.000.000,00	
2039	20.000.000,00		2039	20.000.000,00	
2040	20.000.000,00		2040	20.000.000,00	
2041	20.000.000,00		2041	20.000.000,00	
2042	20.000.000,00		2042	20.000.000,00	
2043	20.000.000,00		2043	20.000.000,00	
2044	20.000.000,00		2044	20.000.000,00	
2045	20.000.000,00		2045	20.000.000,00	
2046	20.000.000,00		2046	20.000.000,00	
2047	20.000.000,00		2047	20.000.000,00	
2048	20.000.000,00		2048	20.000.000,00	
2049	20.000.000,00		2049	20.000.000,00	
2050	**13.837.021,18**	**633.837.021,18**	2050	20.000.000,00	
			2051	20.000.000,00	
			2052	**8.947.709,01**	**668.947.709,01**

Il **comma 10** ha natura ordinamentale di salvaguardia stabilendo che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

Le disposizioni di cui ai **comma da 11 a 14**, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico del "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia" quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l'anno 2026, intendendo con tale importo integralmente assolto il concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 154/2019, nonché il concorso di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, il concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia è comprensivo di una quota del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020, pari a 4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025 e, conseguentemente, il concorso previsto a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020 è rideterminato al netto della quota di 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 836 milioni di euro annui, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 403,3 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2022 al 2026, a cui si fa fronte per 100 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**comma 15**) e per 86,1 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**comma 16**). Pertanto, i commi da 11 a 16 comportano un onere di 217,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 si ipotizza che la base di riferimento per i successivi accordi sarà costituita dall'accordo per gli anni dal 2022 al 2026 in esame e, pertanto, si prevede che il predetto onere annuo di 217,2 milioni di euro sia a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi.

Le disposizioni di cui al **comma 17**, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022, quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 102,807 milioni di euro, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 20,561 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 18** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 170

(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

La norma in esame determina un onere di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, corrispondente alle risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

Articolo 171

(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)

La norma, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Tali risorse sono finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

Articolo 172

(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

La norma non determina oneri, in quanto meramente finalizzata a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido (articolo 44), dei servizi in materia sociale (articolo 171) e del trasporto dei disabili (articolo 45).

Articolo 173

(Rifinanziamento del fondo cui all'articolo 53 del decreto legge n. 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni delle regioni a statuto ordinario in predissesto, il cui deficit

strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.
La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso estendendo nel contempo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse, con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori (250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023).
Considerato, come sopra evidenziato, che i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, si prevede inoltre che agli stessi enti sia attribuito l'importo di 50 milioni per l'anno 2022.
Conseguentemente, la proposta in esame determina un onere complessivo di 300 milioni per l'anno 2022 e di 150 milioni per l'anno 2023.

Articolo 174

(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

La norma in esame determina un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2022 pari alla dotazione del fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche secondo i parametri indicati nella norma stessa.

Articolo 175

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Il **comma 1** prevede che a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale e nelle seguenti misure per ciascuna tipologia di ente individuata:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Inoltre, in sede di prima applicazione per il biennio 2022-2023, la disposizione prevede che l'indennità di funzione dei sindaci è adeguata agli importi a regime previsti a decorrere dall'anno 2024, rispettivamente nelle misure del 45 per cento per l'anno 2022 e del 68 per cento per l'anno 2023. A decorrere dal 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
Il **comma 2** prevede che conseguentemente anche le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, applicando le percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.
Il **comma 3** prevede che a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto n. 124/2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il **comma 4** prevede che le risorse di cui al **comma 3** sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, nel caso in cui tali risorse non siano integralmente utilizzate per le predette finalità, le stesse sono riversate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Tabella 1 – Indennità sindaci

Abitanti	*Compenso a regime (pro-capite)*	*% su presid. regione*	*Nuovo compenso (pro-capite)*	*Incremento mensile compenso (pro-capite)*	*Incremento annuale compenso (pro-capite)*	*Incremento annuale comprensivo del lordo di fine mandato*	*Comuni per fascia regioni a statuto ordinario*	*SOMMA AGGIUNTIVA ONERI*	*Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022*	*Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023*	*Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2024*
fino a 3.000	1.659,38	16	2.208,00	548,62	6.583,44	7.131,86	3.628	25.875.123,68	11.643.801,16	17.555.077,36	25.875.123,68
da 3.001 a 5.000	1.957,23	22	3.036,00	1.083,77	13.005,43	14.088,27	899	12.665.253,73	5.699.814,18	8.613.392,54	12.665.253,73
da 5.001 a 10.000	2.589,58	29	4.002,00	1.412,32	16.947,84	18.356,26	1.086	19.951.400,08	8.786.155,54	13.296.912,45	19.951.400,08
da 10.001 a 30.000	2.788,87	30	4.140,00	1.351,13	16.213,56	17.564,69	778	13.030.199,44	6.133.589,75	5.268.535,61	13.030.199,44
da 30.001 a 50.000 (non capoluoghi)	3.124,29	35	4.830,00	1.715,71	20.589,24	22.305,01	122	2.721.211,22	1.224.545,05	1.850.423,61	2.721.211,22
da 50.001 a 100.000 (non capoluoghi)	3.718,49	45	6.210,00	2.491,51	29.898,12	32.389,63	44	1.425.143,72	641.314,67	969.097,73	1.425.143,72
da 100.001 a 250.000 (non capoluoghi)	4.596,46	45	6.210,00	1.613,54	19.362,48	20.976,02	1	20.976,02	9.439,21	14.263,69	20.976,02
da 250.001 a 500.000	5.205,89										
oltre 500.000	7.018,65										
capoluoghi di provincia fino a 50.000	3.718,49			-3.718,49	-44.621,88	-48.340,37	18	- 870.126,66	- 391.557,00	-591.686,13	- 870.126,66
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	4.596,46			-4.596,46	-55.157,52	-59.753,98	34	- 2.031.635,32	- 914.235,89	-1.381.511,02	- 2.031.635,32
capoluoghi di provincia oltre 100.000	5.205,89			-5.205,89	-62.470,68	-67.676,57	25	- 1.691.914,25	- 761.361,41	-1.150.501,69	- 1.691.914,25
capoluoghi di regione e città metropolitane	7.018,65			-7.018,65	-84.223,80	-91.242,45	15	- 1.368.636,75	- 615.886,54	-930.672,99	- 1.368.636,75
capoluoghi di provincia fino a 100.000		70	9.660,00	9.660,00	115.920,00	125.580,00	52	6.530.160,00	2.938.572,00	4.440.508,80	6.530.160,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	24	3.444.480,00	1.550.016,00	2.342.246,40	3.444.480,00
capoluoghi di regione		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	6	861.120,00	387.504,00	585.561,60	861.120,00
città metropolitane		100	13.800,00	13.800,00	165.600,00	179.400,00	10	1.794.000,00	807.300,00	1.219.920,00	1.794.000,00
TOTALE							6.570	82.557.774,91	37.250.898,71	56.139.286,94	82.557.774,91

Tabella 2 – Indennità amministratori

Abitanti		Compenso vigente (pro-capite)	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento (pro-capite)	Incremento mensile massimo	Incremento annuale massimo	Numero comuni interessati	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2024
fino a 1.000	vicesindaco	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52	1.548	1.528.687,28	688.348,01	1.043.178,35	1.528.682,28
	1 assessore	185,94	230,80	54,86	54,86	658,34		1.019.774,86	458.898,69	699.496,80	1.019.774,86
	Pres. Consiglio				-	-		-			
da 1.001 a 3.000	vicesindaco	331,49	441,60	109,72	109,72	1.316,60	2.079	2.737.294,25	1.231.817,46	1.861.428,16	2.737.354,25
	1 assessore	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52		2.053.045,76	923.870,59	1.396.071,12	2.053.045,76
	Pres. Consiglio				-	-		-			
da 3.001 a 5.000	vicesindaco	390,44	607,20	216,76	216,76	2.601,10	694	2.188.385,30	1.052.273,38	1.590.183,24	2.338.385,80
	2 assessori	292,83	455,40	162,57	325,14	3.901,64		3.507.577,96	1.578.410,08	2.385.155,01	3.507.577,96
	Pres. Consiglio				-	-		-			
da 5.001 a 10.000	vicesindaco	1.254,99	2.001,00	746,01	746,01	8.952,12	1.008	9.023.736,96	4.060.681,61	6.136.141,13	9.023.736,96
	3 assessori	1.129,49	1.800,90	671,41	2.014,23	24.170,72		24.364.085,79	10.963.838,41	16.567.581,06	24.364.085,79
	Pres. Consiglio			-	-	-		-			
da 10.001 a 30.000	vicesindaco	1.523,88	2.277,00	753,12	753,12	8.917,46	776	6.919.967,41	3.113.976,33	4.705.564,31	6.919.967,41
	4 assessori	1.254,99	1.863,00	608,01	2.432,03	29.184,41		22.647.300,61	10.191.135,27	15.400.164,41	22.647.300,61
	Pres. Consiglio	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	7.296,18		5.661.775,15	2.547.798,82	3.850.007,10	5.661.775,15
da 30.001 a 50.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	1.712,83	2.656,50	943,67	943,67	11.324,08	122	1.381.538,00	621.692,10	939.445,84	1.381.538,00
	5 assessori	1.401,40	2.173,50	772,10	4.632,58	55.590,96		6.782.095,66	3.051.943,05	4.611.825,05	6.782.095,66
	Pres. Consiglio	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	9.265,16		1.130.349,28	508.657,17	768.637,51	1.130.349,28
da 50.001 a 100.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	2.798,87	4.657,50	1.858,63	1.858,63	22.475,59	44	986.637,96	443.987,08	670.913,81	986.637,96
	8 assessori	2.231,09	3.726,00	1.494,91	11.959,25	143.510,98		6.314.482,94	2.841.517,32	4.293.848,40	6.314.482,94
	Pres. Consiglio	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	17.938,87		789.310,47	355.189,67	536.731,05	789.310,47
da 100.001 a 250.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	3.447,25	4.657,50	1.210,16	1.210,16	14.521,88	1	14.521,88	6.534,84	9.874,86	14.521,86
	8 assessori	2.757,88	3.726,00	968,12	7.744,99	92.939,90		92.939,90	41.822,96	63.199,13	92.939,90
	Pres. Consiglio	2.757,88	3.726,00	968,12	968,11	11.617,49		11.617,49	5.227,87	7.899,89	11.617,49
capoluoghi prov. fino a 50.000	vicesindaco	2.098,37	5.418,00	3.267,88	3.267,88	39.214,57	18	705.856,39	317.635,12	479.978,34	705.856,39
	8 assessori	1.673,32	4.347,00	2.673,68	21.380,44	256.673,23		4.620.118,18	2.079.053,18	3.141.680,36	4.620.118,36
	Pres. Consiglio	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	32.090,15		577.514,77	259.891,65	392.710,04	577.514,77
capoluoghi prov. da 50.001 a 100.000	vicesindaco	3.447,15	7.245,00	3.797,66	3.797,66	45.571,86	34	1.549.443,24	697.249,46	1.053.621,40	1.549.443,24
	8 assessori	2.757,88	5.796,00	3.038,12	24.304,99	291.659,90		9.916.436,74	4.462.396,53	6.743.176,98	9.916.436,34
	Pres. Consiglio	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	36.457,50		1.239.554,94	557.799,67	842.897,33	1.239.554,59
capoluoghi prov. oltre 100.000	vicesindaco	3.904,42	8.280,00	4.375,58	4.375,58	52.506,99	24	1.260.167,76	567.075,49	856.914,68	1.260.167,76
	8 assessori	3.383,83	7.176,00	3.792,17	30.337,37	364.048,46		8.737.163,14	3.931.723,41	5.941.270,93	8.737.163,14
	Pres. Consiglio	3.383,83	7.176,00	3.792,17	3.792,17	45.506,08		1.092.145,39	491.465,43	742.658,87	1.092.145,39
capoluoghi di	vicesindaco	5.263,99	8.280,00	3.016,01	3.016,01	36.192,15	6	217.152,90	97.718,81	147.663,57	217.152,90
	8 assessori	4.211,19	6.624,00	2.412,81	19.302,48	231.629,76		1.389.778,56	625.400,35	945.049,40	1.389.778,56
	Pres. Consiglio	4.211,19	6.624,00	2.412,81	2.412,81	28.953,73		173.722,32	78.175,04	118.131,18	173.722,32
città metropolitane	vicesindaco	5.263,99	10.350,00	5.086,01	5.086,01	61.032,25	10	610.318,50	274.648,98	415.018,62	610.321,50
	10 assessori	4.462,12	8.878,00	4.407,88	44.078,78	528.945,30		5.289.453,00	2.380.253,85	3.596.828,04	5.289.453,00
	Pres. Consiglio	4.462,12	8.878,00	4.407,88	4.407,88	52.894,53		528.945,30	238.025,39	359.682,80	528.945,30
TOTALE							6.378	137.211.753,67	61.746.188,70	93.305.358,81	137.211.353,67

Articolo 176
(Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione)

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nei conti pubblici tendenziali, il versamento annuale dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è scontato per un importo complessivo pari a quello previsto nella tabella 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 177
(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Viene rinviato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.
La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Articolo 178

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

Le disposizioni, di natura regolamentare, non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 179

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

La norma in esame non determina effetti finanziari in quanto incide esclusivamente sulla procedura per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.
Parimenti risulta finanziariamente neutrale la prevista integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per le specifiche funzioni, in quanto tale integrazione è disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 180

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro nell'anno 2022, 200 milioni a decorrere dall'anno 2023, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. Al finanziamento del Fondo confluiscono, al fine di una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e per 5 milioni di euro dal 2025 al 2034, e il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321), per 9,51 milioni di euro annui dal 2022 al 2030 e per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
La disposizione individua altresì le finalità alle quali devono corrispondere i finanziamenti disposti attingendo al predetto Fondo. Quanto alla ripartizione delle risorse del fondo, ad esse si procede con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che individua la quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e ripartisce la restante quota fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento degli interventi di competenza regionale e locale. In questo caso il decreto va adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 181

(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)

La norma consente al Ministero dell'economia e delle finanze e a Cassa Depositi e Prestiti di modificare i termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il pagamento dei debiti commerciali.
Attualmente le Regioni e gli Enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
La norma consente di rinegoziare le anticipazioni di liquidità ad un tasso pari o superiore al 3%, in modo tale che il debito residuo al 31 dicembre 2021 venga rimborsato a rate costanti in un periodo di trenta anni, al tasso di interesse pari al rendimento del BTP di durata finanziaria più vicina a quella del nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione.

La riduzione delle quote interessi autorizzata dalla norma rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento e di fabbisogno, in quanto determina minori entrate per il bilancio dello Stato e minori spese degli enti nei confronti dello Stato, sostituite da altre spese all'esterno delle Amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sui predetti saldi.
Considerando un tasso di interesse allineato a quello dei BTP di pari durata finanziaria, il differenziale dovuto alla riduzione della quota interessi richiede copertura sui tre saldi per un ammontare pari a:

- 46,1 milioni di euro nel 2022;
- 177,9 milioni di euro nel 2023;
- 171 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi si rinvia alle tabelle n. 1 e 2.
A seguito della rinegoziazione prevista dalla norma, la riduzione delle quote capitale rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura:

- in termini di saldo netto da finanziare solo per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato dovuta alla più lenta riduzione del debito in quanto, nel bilancio dello Stato, le quote capitale delle anticipazioni di liquidità affluiscono al Fondo Ammortamento Titoli di Stato;
- in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sia per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato sopra indicata, sia per l'ampliamento della capacità di spesa degli enti all'esterno delle Amministrazioni pubbliche determinato dalla minore spesa per il rimborso della quota capitale allo Stato non compensata dalla riduzione dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità iscritto ogni anno in entrata dei bilanci degli enti per un importo pari al rimborso della quota capitale dell'esercizio precedente. Infatti, a seguito della rinegoziazione, nel bilancio degli enti si riducono, anche se non per il medesimo importo, la spesa per il rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento e tra le entrate, l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

Nel triennio 2022-2024, la spesa del bilancio dello Stato per maggiori interessi determinata dalla riduzione della quota capitale e dal conseguente più lento afflusso di disponibilità nel Fondo Ammortamento Titoli di Stato, stimata prudentemente con i tassi forward del BTP a 5 anni, ammonta a:

- 82 mila euro nel 2022;
- 445 mila euro nel 2023;
- 1.109 mila euro nel 2024.

Anche in questo caso per gli anni successivi si rinvia alle **tabelle n. 1 e 2**.
Nel triennio 2022-2024, gli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno determinati dalla riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento, pari alla differenza tra la riduzione delle quote capitale e la riduzione dell'utilizzo del FAL, ammontano a:

- 39,7 milioni di euro nel 2022;
- 29,6 milioni di euro nel 2023;
- 6,1 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi si rinvia alla **tabella n. 2**.
Alle minori entrate e alle maggiori spese fin qui conteggiate, occorre aggiungere – per il 2022 – la maggiore spesa di 300 mila euro da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti per le attività espletate in forza dell'atto aggiuntivo stipulato dal MEF e dalla medesima Cassa.
La norma di cui al comma 7, che ridisciplina la chiusura della gestione commissariale della Regione Piemonte non determina effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli considerati con riferimento ai commi precedenti.
Gli effetti complessivi della norma sui tre saldi ammontano a:

milioni di euro

	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	46,40	86,10	86,10
2023	178,30	207,90	207,90
2024	172,00	178,10	178,10

Per gli anni successivi si rinvia alla tabella n. 3.

tabella n. 1

	ONERI IN TERMINI DI SALDO NETTO DETERMINATI PER REGIONI E ENTI LOCALI:			
	DALLA VARIAZIONE DEGLI INTERESSI ATTIVI	**DAGLI INTERESSI PASSIVI**	**SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa**	**TOTALE**
2022	46.054.369,00	81.523,00	300.000,00	46.435.892,00
2023	177.873.376,00	444.284,00		178.317.660,00
2024	170.924.916,00	1.108.271,00		172.033.187,00
2025	163.706.748,00	2.072.713,00		165.779.461,00
2026	156.179.035,00	3.365.441,00		159.544.476,00
2027	148.329.990,00	4.970.697,00		153.300.687,00
2028	140.148.132,00	6.928.321,00		147.076.453,00
2029	131.626.321,00	9.156.387,00		140.782.708,00
2030	122.791.079,00	11.670.443,00		134.461.522,00
2031	113.587.827,00	14.447.516,00		128.035.343,00
2032	104.003.787,00	17.469.633,00		121.473.420,00
2033	94.006.969,00	20.754.537,00		114.761.506,00
2034	83.698.159,00	24.364.045,00		108.062.204,00
2035	73.068.595,00	28.394.971,00		101.463.566,00
2036	62.010.162,00	32.882.635,00		94.892.797,00
2037	50.504.845,00	37.997.553,00		88.502.398,00
2038	38.536.938,00	43.742.116,00		82.279.054,00
2039	26.094.213,00	50.076.218,00		76.170.431,00
2040	13.166.412,00	56.983.884,00		70.150.296,00
2041	-273.129,00	63.992.365,00		63.719.236,00

2042	-14.246.096,00	70.901.662,00		56.655.566,00
2043	-29.839.089,00	73.674.363,00		43.835.274,00
2044	-39.698.708,00	0		-39.698.708,00
2045	-40.442.411,00	0		-40.442.411,00
2046	-34.899.742,00	0		-34.899.742,00
2047	-29.280.583,00	0		-29.280.583,00
2048	-23.583.881,00	0		-23.583.881,00
2049	-17.808.563,00	0		-17.808.563,00
2050	-11.953.547,00	0		-11.953.547,00
2051	-6.017.731,00	0		-6.017.731,00

tabella n. 2

	ONERI IN TERMINI DI FABBISOGNO NETTO E INDEBITAMENTO NETTO PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DETERMINATI:				
	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER INTERESSI ATTIVI	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA CAPITALE NON COMPENSATA DALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEL FAL	SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa	DAGLI INTERESSI PASSIVI	TOTALE
2022	46.054.368,75	39.631.868,18	300.000,00	31.522,74	86.067.754,67
2023	177.873.376,31	29.583.953,39		444.202,84	207.901.632,53
2024	170.924.915,58	6.032.162,89		1.108.270,48	178.065.288,89
2025	163.700.747,79	7.157.114,63		2.072.712,49	172.976.574,91
2026	156.179.034,76	7.527.709,62		3.865.440,81	167.072.181,18
2027	148.329.990,21	7.849.036,24		4.970.696,15	161.149.722,61
2028	140.148.131,52	8.041.576,74		6.928.321,27	155.118.029,53
2029	131.626.321,11	7.216.434,14		9.156.386,67	148.019.121,92
2030	122.791.079,26	8.835.234,72		11.670.442,52	143.296.756,01
2031	113.587.827,03	9.155.081,31		14.447.535,41	137.230.423,80
2032	104.003.786,75	9.584.030,23		17.469.632,40	131.057.449,38
2033	94.006.968,72	7.628.756,84		20.754.536,90	122.390.262,26
2034	83.698.158,62	7.118.740,55		24.364.044,55	115.180.943,68
2035	73.068.594,80	10.643.074,58		28.394.970,29	112.006.639,67
2036	62.010.162,20	11.058.423,45		32.882.634,75	105.951.220,41
2037	50.964.844,92	11.505.906,75		37.597.552,99	100.007.704,66
2038	38.536.937,85	11.848.941,30		43.742.115,66	94.127.994,81
2039	26.094.213,07	12.129.263,65		50.076.217,46	88.299.694,18
2040	13.166.412,07	12.906.744,31		56.983.883,07	83.057.039,45
2041	-273.129,36	13.385.302,05		63.992.364,88	77.104.537,57
2042	-14.246.096,50	13.897.353,51		70.901.662,17	70.552.919,19
2043	-25.839.088,73	-141.382.615,98		73.674.161,91	-97.547.342,80
2044	-39.658.707,62	-299.970.809,57		0,00	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-216.544.843,27		0,00	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-5.542.669,58		0,00	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-5.619.158,43		0,00	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-5.696.702,82		0,00	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-5.775.317,31		0,00	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-5.855.016,69		0,00	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-5.935.815,91		0,00	-11.953.546,10

tabella n. 3

	EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL DL 35/2013 E SUCC. INTEGRAZIONI PER REGIONI E ENTI LOCALI		
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	40.435.801,45	80.067.754,57	80.067.754,57
2023	178.117.058,14	207.501.612,53	207.501.612,53
2024	172.033.186,06	176.005.288,89	176.005.288,89
2025	168.779.450,28	172.976.574,91	172.976.574,91
2026	159.544.475,57	167.072.181,38	167.072.181,38
2027	153.390.686,96	161.169.722,61	161.169.722,61
2028	147.076.052,79	155.118.029,53	155.118.029,53
2029	140.782.700,78	148.019.121,92	148.019.121,92
2030	134.481.521,79	141.256.755,01	141.256.755,01
2031	128.095.942,45	137.250.423,86	137.250.423,86
2032	121.473.419,19	131.057.449,38	131.057.449,38
2033	114.701.506,01	122.359.262,26	122.359.262,26
2034	108.652.204,17	115.180.943,66	115.180.943,66
2035	101.463.565,09	112.006.639,63	112.006.639,63
2036	94.892.796,98	104.651.226,41	104.951.226,41
2037	88.582.397,52	100.007.794,66	100.007.794,66
2038	82.279.053,51	94.127.994,81	94.127.994,81
2039	76.170.436,14	88.299.894,18	88.299.894,18
2040	70.150.226,14	83.057.039,45	83.057.039,45
2041	63.719.235,52	77.104.537,57	77.104.537,57
2042	58.055.565,68	70.552.919,19	70.552.919,19
2043	49.695.274,18	-97.647.943,80	-97.647.943,80
2044	-30.688.707,62	-329.609.517,19	-329.609.517,19
2045	-89.442.410,94	-256.087.254,21	-256.087.254,21
2046	-34.899.741,35	-89.442.410,93	-89.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-34.899.741,35	-34.899.741,35
2048	-23.585.890,11	-29.280.582,93	-29.280.582,93
2049	-17.868.562,80	-23.585.890,11	-23.585.890,11
2050	-11.953.548,10	-17.868.562,79	-17.868.562,79
2051	-6.037.730,18	-11.953.548,10	-11.953.548,10

Titolo XIII
Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

Articolo 182
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2021, n. 113, dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La disposizione in esame, in attuazione del citato articolo 3, prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2022 possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, compreso il personale scolastico, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.

L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2018 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12. 2018 come da conto annuale 2018) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poichè tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni pubbliche, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell' anno 2018. La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto legge 135 del 2018 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017 di un importo pari alla predetta misura.

Articolo 183

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

La misura è volta a costituire un Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, le cui risorse saranno ripartite, sulla base delle esigenze pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 184

(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 determina in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico confermando il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura degli oneri per l'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022 – 2024 e per i relativi effetti indotti.

In coerenza con quanto sopra il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. La citata anticipazione è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2022 stimato dall'ISTAT a maggio 2021, nella

misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022

L'ultimo periodo del comma 1 precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

Il **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri relativi alla medesima finalità - ossia il pagamento, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, della predetta indennità di vacanza contrattuale da determinarsi sulla base dei criteri di cui al comma 1 - sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni di cui al **comma 2** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 185
(Ordinamento professionale)

La disposizione integra le risorse stanziate dalla legislazione vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019 – 2021 di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap , al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33% del monte salari 2018 (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12.2018 come da Conto annuale 2018).

Per il personale non dirigente contrattualizzato in regime privatistico dipendente dalle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2 dello stesso decreto legislativo nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 sopra indicata pari allo 0,33%. Ciò stante l'onere complessivo massimo derivante dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali è pari a circa 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2018.

Articolo 186
(Risorse per la formazione)

La disposizione prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Pertanto, viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Articolo 187
(Incremento del ruolo organico della magistratura)

La disposizione in esame, tenuto conto dell'aumento dei procedimenti giudiziari, prevede di destinare in maniera mirata un contingente ulteriore di 50 unità di magistrato ai tribunali e di 20 unità alle corti di appello.

Inoltre, l'emergenza sanitaria SARS-Covid2 che ha colpito e che ancora investe il Paese ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla realtà carceraria e sul ruolo della magistratura di sorveglianza, chiamata ad applicare le nuove disposizioni introdotte della decretazione di urgenza al fine di rendere compatibile l'esecuzione della pena con la situazione pandemica in atto.

Al fine di fronteggiare l'incrementato ricorso alla magistratura di sorveglianza, la disposizione in esame prevede un incremento di ulteriori 10 unità della relativa dotazione organica.

Inoltre, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sul PED e da ultimo il decreto-legge 118/2021, la disposizione prevede l'incremento di 2 posti di legittimità per le competenze relative alla Procura europea.

L'attuazione della disposizione normativa in esame rileva, sotto il profilo finanziario, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato; a tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

Gli oneri sono stati quantificati come meglio rappresentato della seguente tabella.

Pertanto la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 verrebbe aggiornata come di seguito:

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	**442 (440+2)**
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.	**9.721 (9.641+80)**
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	**10.853**

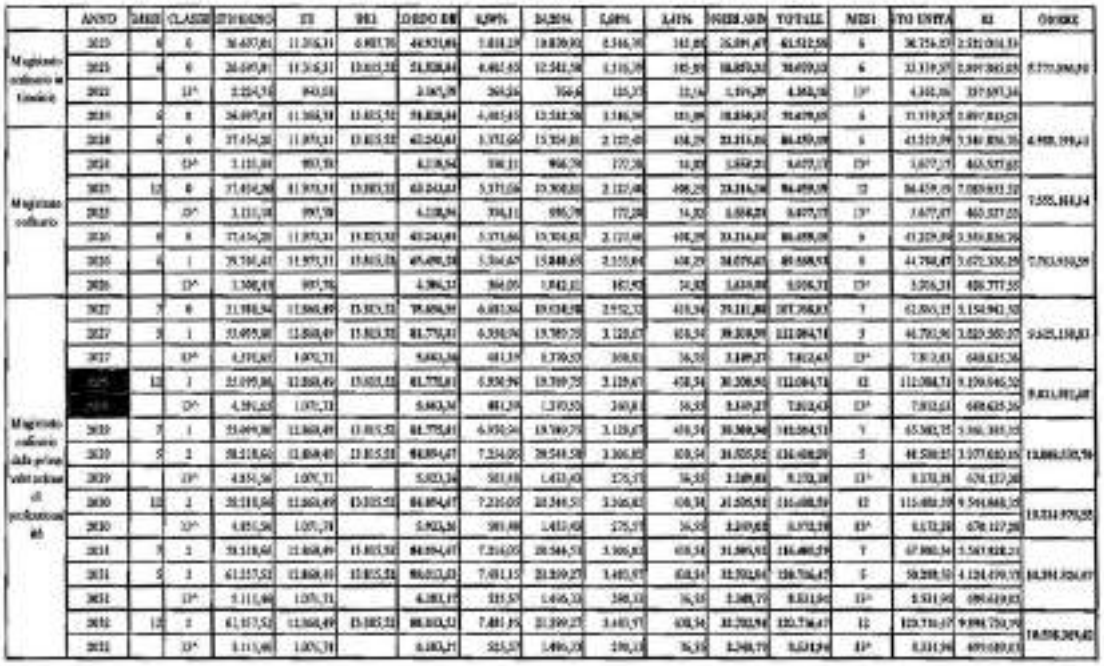

Considerando che le assunzioni avverranno non prima del 1° **gennaio 2023**, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

Onere decennale	
2023 (dal 1° gennaio 2023)	**€ 5.777.557,00**
2024	**€ 6.908.200,00**
2025	**€ 7.555.182,00**
2026	**€ 7.703.931,00**
2027	**€ 9.625.139,00**
2028	**€ 9.831.582,00**
2029	**€ 10.008.533,00**
2030	**€ 10.214.976,00**
2031	**€ 10.391.927,00**
2032	**€ 10.598.370,00**

Articolo 188

(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021.

Si tratta dell'unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro l'anno 2022.

Per quanto premesso, si stima prudenzialmente che le previste assunzioni avverranno con decorrenza 1° novembre 2022 e che i relativi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, potranno essere riferiti ad un contingente massimo di n. **150 unità**, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo

delle risorse del turnover (sulla base del numero delle cessazioni rilevate entro il 31 dicembre 2021) è possibile fornire idonea copertura per 160 dei 310 posti di magistrato messi a concorso.

Proiezione decennale per l'assunzione di 150 unità di personale di Magistratura ordinaria

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IMS	LORDO DIP	8,80%	24,20%	5,68%	2,41%	CONTRI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	[illegible]	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2022	6	0	26.097,81	11.316,31	6.907,76	44.321,88	3.900,30	10.839,90	1.516,35	385,95	16.094,47	61.812,30	6	30.906,27	4.931.011,21	10.980.791,04
	2023	6	0	26.097,81	11.316,31	13.813,55	51.826,64	4.405,45	12.542,38	1.516,35	385,85	18.850,21	70.679,25	6	35.339,57	5.300.936,00	
	2023		13^	2.231,52	943,03		3.075,78	260,26	744,6	103,37	32,16	1.094,29	4.960,08	13^	4.360,16	654.324,00	
	2023	6	0	26.097,81	11.316,31	13.813,52	51.828,64	4.405,45	12.541,28	1.516,35	385,95	18.858,31	70.679,45	6	35.339,57	5.300.936,00	11.684.260,00
Magistrato ordinario	2023	6	0	37.416,50	11.979,31	13.813,52	63.243,83	5.375,60	15.304,81	2.127,69	408,29	23.216,40	86.459,23	6	43.229,75	6.484.439,19	
	2023		13^	3.121,78	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	14,61	1.538,11	5.677,07	13^	5.677,17	851.514,85	
	2024	12	0	37.416,20	11.979,31	13.813,52	63.243,83	5.375,60	15.304,81	2.127,60	408,29	23.216,34	86.459,29	12	86.459,15	12.968.871,29	13.820.453,72
	2024		13^	3.121,16	997,78		4.118,96	350,14	996,79	177,28	14,61	1.538,11	5.677,17	13^	5.677,17	851.576,84	
	2025	6	0	37.416,20	11.979,31	13.813,52	63.243,83	5.375,60	15.304,21	2.127,60	408,29	23.216,15	86.459,75	6	43.229,50	6.484.429,59	14.092.556,06
	2025	6	1	38.700,45	11.979,31	13.813,52	65.490,00	5.566,57	15.848,63	2.235,64	408,29	24.075,65	89.565,64	6	44.784,17	6.717.673,01	
	2025		13^	3.558,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,82	14,62	1.610,00	5.916,31	13^	5.916,11	895.446,73	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2026	7	0	51.990,94	12.818,49	13.813,52	78.606,00	6.681,84	19.016,00	2.502,32	478,54	28.711,85	107.560,85	7	62.765,15	9.420.772,87	17.606.961,27
	2026	5	1	55.099,80	12.818,49	13.813,52	81.775,81	6.950,94	19.789,25	3.120,67	458,54	30.308,96	112.044,31	5	46.701,96	7.005.294,41	
	2026		13^	4.558,43	1.071,71		5.663,94	481,38	1.373,55	240,61	36,35	2.145,77	7.813,65	13^	7.813,65	1.172.053,04	
	[redacted]	12	1	55.099,80	12.818,49	13.813,52	81.775,81	6.950,94	19.789,35	3.120,67	458,54	30.308,93	112.084,71	12	112.084,74	16.812.706,61	17.984.600,66
	[redacted]		13^	4.701,64	1.071,71		5.663,06	481,39	1.370,43	240,81	36,35	2.149,77	7.813,65	13^	7.813,65	1.170.053,04	
	2028	7	1	55.099,80	12.860,47	13.813,52	81.775,81	6.950,94	19.789,25	3.120,67	458,54	30.308,94	112.084,51	7	65.382,75	9.807.413,21	18.308.291,61
	2028	5	2	58.218,65	12.850,69	13.813,52	84.894,87	7.216,05	20.544,31	3.309,87	458,54	31.505,57	116.400,50	5	48.500,25	7.275.054,86	
	2028		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	26,15	2.199,02	8.171,88	13^	8.171,58	1.225.642,41	
	2029	12	2	58.218,65	12.860,69	13.813,52	84.894,87	7.216,05	20.544,31	3.308,82	458,54	31.505,53	116.400,59	12	116.400,55	17.460.088,45	18.685.930,60
	2029		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,17	26,15	2.198,82	8.121,28	13^	8.171,28	1.225.642,40	
	2030	7	2	58.218,66	12.860,69	13.813,52	84.894,87	7.216,05	20.544,31	3.308,82	458,54	31.505,52	116.400,59	7	67.900,34	10.185.051,06	19.009.621,77
	2030	5	3	61.330,53	12.860,69	13.813,52	88.018,81	7.481,75	21.299,57	3.480,97	458,54	32.702,94	120.716,05	5	50.298,51	7.544.779,24	
	2030		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,77	1.496,33	250,31	26,55	2.298,77	8.531,94	13^	8.531,94	1.279.790,91	
	2031	12	3	61.330,53	12.860,69	13.813,52	88.015,83	7.481,35	21.299,57	3.480,97	458,54	31.702,94	120.716,45	12	120.716,45	18.107.470,22	19.387.261,14
	2031		13^	5.116,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,37	250,31	26,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	1.279.790,91	

Considerato che le assunzioni avverranno non prima del **1° novembre 2022**, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

Onere decennale	
2022 (dal 1° novembre 2022)	€ 1.761.450,00
2023	€ 12.636.951,00
2024	€ 13.820.454,00
2025	€ 14.092.556,00
2026	€ 17.606.962,00
2027	€ 17.984.601,00
2028	€ 18.308.292,00
2029	€ 18.685.931,00
2030	€ 19.009.622,00
2031	€ 19.387.262,00

Articolo 189

(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023. Tali risorse incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 190

(Strade sicure)

L'operazione "Strade sicure" prevede, fino al 30 giugno 2022, un dispositivo di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 751 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2021, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 40 ore di straordinario mensili[1], a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 60 ore di straordinario mensili pro-capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 120 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 240 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 40 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,

per un totale di oltre 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruite ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Con l'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato previsto, attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024[2], della legge n. 178 del 2020, l'incremento dello stanziamento di euro 10.051.789 per riconoscere e finanziare la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, a favore dell'intero dispositivo di personale delle Forze armate "**Strade sicure**" posto a disposizione dei Prefetti. Pertanto, con tale disposizione, è stato elevato il tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 ore, al fine di:

- gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto;
- ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2022 e 2023, in armonia con il contingente previsto e con quanto già disposto per il 2021 a mente del citato articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge n. 41 del 2021, prevede l'adeguamento del monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo da 40 a 47 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per effetto di quanto sopra esposto, si riportano in relazione tecnica gli oneri discendenti per l'impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", riferito all'anno 2022 e all'anno 2023.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a **euro 147.250.547** per l'anno 2022 ed **euro 134.600.000** per l'anno 2023.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%), per un costo medio orario di 17,66 euro.

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego e sono stati utilizzati i costi orari dei VM/90 (26/ora); in tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carburolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
  a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
     - € 202.135 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costogiornaliero di € 62.000 circa;
     - € 189.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
     - € 463.037 circa per 4.200 militari impiegati per l'anno 2023 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
  b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 135.000, per il 2022, e di circa € 110.000 per l'anno 2023;
  c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 75.000, per il 2022, e di circa € 50.000 per l'anno 2023.

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE/CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADESICURE1000INSEDE1°SEM.2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Omnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	830.020	5.007.787
TOTALE SPESE PERSONALE			**1.347.520**	**8.130.037**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Vivері	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**221.100**	**1.333.970**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.347.520	8.130.037
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970

TOTALE ONERI	**1.568.620**	**9.464.007**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.568.620**	**9.464.007**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	4.150.100	25.038.937
TOTALE SPESE PERSONALE			8.566.100	51.682.137
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,8	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.312.261
funzionamento automezzi	357	20	214.200	1.292.340
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				202.135
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				312.135

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE	8.566.100	51.682.137
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.965.575	17.892.305
TOTALE ONERI	11.531.675	69.574.442
ONERI UNA TANTUM		312.135
TOTALE GENERALE	11.531.675	69.886.577

RIEPILOGO ONERI	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	9.464.007
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	69.886.577
TOTALE 1° SEMESTRE	79.350.584

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**
MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 800 IN SEDE 2°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	664.016	4.072.631
TOTALE SPESE PERSONALE			**1.078.016**	**6.611.831**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**177.000**	**1.085.600**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.078.016	6.611.831
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	1.085.600
TOTALE ONERI	**1.255.016**	**7.697.431**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.255.016**	**7.697.431**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**
MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE
STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	21.381.315
TOTALE SPESE PERSONALE			**7.195.524**	**44.132.547**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,8	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/vestiario	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20	180.000	1.104.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**2.572.950**	**15.780.762**
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				189.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				35.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**289.223**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE	7.195.524	44.132.547
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.572.950	15.780.762
TOTALE ONERI	**9.768.474**	**59.913.309**
ONERI UNA TANTUM		289.223
TOTALE GENERALE	**9.768.474**	**60.202.532**

RIEPILOGO ONERI	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	7.697.431
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	60.202.532
TOTALE 2° SEMESTRE	**67.899.963**
TOTALE ANNO 2022	**147.250.547**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**
MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE
ANNO 2023

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	5.037.000
Straordinario	800	17,66	664.016	8.078.861
TOTALE SPESEPERSONALE			**1.078.016**	**13.115.861**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costodal1/1al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	700.800
servizi generali	800	2,10	50.400	613.200
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	423.400
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	416.100
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**177.000**	**2.153.500**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costodal1/1al 31/12/2023 (365 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.078.016	13.115.861
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	2.153.500
TOTALE ONERI	**1.255.016**	**15.269.361**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.255.016**	**15.269.361**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**
MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE ANNO 2023

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.708.440	45.131.520
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	42.414.022
TOTALE SPESE PERSONALE			**7.195.524**	**87.545.542**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	3.610	4,8	505.440	6.149.520
Vitto strutture civili	690	15	310.500	3.777.750
Alloggio strutture civili	690	35	724.500	8.814.750
servizi generali	3.510	8,25	658.125	8.007.189
equipaggiamento/vestiario	4.200	1,45	182.700	2.222.851
funzionamento automezzi	300	20	180.000	2.190.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**2.561.265**	**31.162.060**
ONERI UNA TANTUM				
indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				463.037
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				110.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**623.037**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	7.196.524	87.546.542
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.561.265	31.162.060
TOTALE ONERI	**9.756.789**	**118.707.602**
ONERI UNA TANTUM		623.037
TOTALE GENERALE	**9.756.789**	**119.330.639**

RIEPILOGO ONERI	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**15.269.361**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**119.330.639**
TOTALE PER L'ANNO 2023	**134.600.000**

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 in sede e 200 unità fuori sede.
L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2023, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario

giornaliero per dipendente pari a 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.
Per quanto sopra l'articolo determina oneri complessivi pari a 8.200.000 euro per l'anno 2022, pari alla differenza tra l'importo complessivo aggiornato di 147.250.547 euro e l'importo di 139.050.547 euro già autorizzato per l'anno 2022, per il personale militare, dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), e per complessivi 137.070.683 euro per l'anno 2023.

Titolo XIV
Disposizioni in materia di entrate

Articolo 191
(*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*)

Ai fini della stima degli effetti della proposta normativa sono stati analizzati i dati dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva al 3% per il codice tributo 1858 - imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati- art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 29/E del 30 aprile 2021, ed è stata rilevato un importo a titolo di imposta sostitutiva pari a circa 2.455 milioni di euro.
Dalle informazioni desunte dai bilanci dei maggiori contribuenti interessati, è plausibile ritenere che tale versamento si riferisca alla prima di tre rate. L'imposta sostitutiva complessiva risulta quindi pari a circa 7.365 milioni di euro e corrisponde a maggiori valori per circa 245,5 miliardi di euro, di cui sono considerati, in base alle informazioni desunte dai bilanci, circa 220,9 miliardi di euro, dopo aver escluso - in linea con quanto previsto dalla disposizione- i valori relativi ai beni materiali.
Posto che la proposta normativa prevede che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo dei maggiori valori, e tenuto conto inoltre della previsione di coerenza della deducibilità in caso di cessione del bene, gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 – 2054**
Imposta sostitutiva	2.209,5	2.209,5	2.209,5	0	0	0	0	0
IRES	0	-1.731,0	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1
IRPEF	0	-125,0	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4
IRAP	0	-327,0	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8
Totale	**2.209,5**	**26,5**	**972,2**	**-1.237,3**	**-1.237,3**	**-1.237,3**	**-1.237,3**	**-1.237,3**

Sulla base delle modifiche proposte, la disposizione nel suo complesso avrebbe il seguente andamento finanziario:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 - 2054**
Imposta sostitutiva	3.166,0	3.166,0	3.166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-4.211,4	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	73,9	-989,1
IRPEF	0	-304,0	-173,7	-173,7	-173,7	-173,7	5,3	-71,4
IRAP	0	-795,6	-324,8	-373,2	-373,2	-373,2	-9,8	-176,8
Totale	**3.166,0**	**-2.145,0**	**260,9**	**-2.953,4**	**-2.953,4**	**-2.953,4**	**69,4**	**-1.237,3**

La Tabella seguente riporta le stime degli effetti scontati nelle previsioni della NADEF 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2039
Imposta sostitutiva	3.150,0	3.000,0	3.000,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-7.461,1	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-2.131,7	-3.045,3
IRPEF	0	-538,6	-307,8	-307,8	-307,8	-307,8	-153,9	-219,9
IRAP	0	-1.409,5	-761,9	-761,9	-761,9	-761,9	-359,2	-544,2
Totale	**3.150,0**	**-6.409,2**	**-2.333,2**	**-5.333,2**	**-5.333,2**	**-5.333,2**	**-2.644,8**	**-3.809,4**

Gli effetti differenziali conseguenti alla disposizione sarebbero i seguenti (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2039
Imposta sostitutiva	16,0	166,0	166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	3.249,7	1.857,0	1.857,0	1.857,0	1.857,0	2.205,6	2.056,2
IRPEF	0	234,6	134,1	134,1	134,1	134,1	159,2	148,5
IRAP	0	613,9	437,1	388,7	388,7	388,7	349,4	367,4
Totale	**16,0**	**4.264,2**	**2.594,2**	**2.379,8**	**2.379,8**	**2.379,8**	**2.714,2**	**2.572,1**

L'allungamento del periodo di ammortamento determina uno spostamento degli effetti finanziari fino al 2072 con un ulteriore differenziale annuo pari a circa -1.237,3 milioni di euro fino al 2071 e un recupero di circa 945,7 milioni di euro nel 2072 per effetto dell'ultimo acconto del 2071.
Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni dietro versamento dell'integrazione dell'imposta sostitutiva versata rispetto a quella prevista dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, non si stimano prudenzialmente effetti finanziari.
Infine, il **comma 3**, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, con il provvedimento in esame, nell'ambito della Sezione II, sono stati adeguati prudenzialmente, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2022 gli ordinari stanziamenti di bilancio presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte agli oneri derivanti da eventuali richieste di revoca.

Articolo 192

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

La disposizione introduce modifiche al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di contributo unificato.
Le modifiche all'articolo 16 del d.P.R. 115, di cui alle lettere a) e b) della presente disposizione, introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.
Si introduce quindi una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del DPR 115/2002.
Attualmente l'entrata a regime del processo civile telematico ha determinato (con la possibilità dell'iscrizione telematica a ruolo della causa) un progressivo aumento della evasione dal pagamento del CU, obbligo tributario

generalmente assolto mediante apposizione di marca sull'atto di iscrizione a ruolo, annullata dalla cancelleria. Con l'intervento si realizzerebbero diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia giustizia connesso alla farraginosa procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi.
La norma, quindi, realizzerà un flusso di entrate in via più celere e puntuale nelle casse dell'Erario sebbene allo stato il maggior gettito risulta di difficile quantificazione, nonché l'effetto positivo di incremento della capacità di Equitalia Giustizia S.p.A. di smaltire il cospicuo arretrato accumulato nel "magazzino dei crediti di giustizia nell'intervallo 2015-2020" proprio in ragione delle complesse procedure di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato.

Dall'analisi dei dati di consuntivo il gettito del contributo unificato è andato progressivamente diminuendo, a decorrere dall'anno 2014, secondo l'andamento rappresentato dalla seguente tabella:

Capitolo 3321				
CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI				
		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE VERSATO
2008	Versato	244,99	19,26	**264,25**
2009	Versato	263,69	25,4	**289,09**
2010	Versato	301,95	21,73	**323,68**
2011	Versato	353,97	24,78	**378,75**
2012	Versato	465,15	34,06	**499,21**
2013	Versato	463,05	45,91	**508,96**
2014	Versato	450,69	46,66	**497,35**
2015	Versato	453,63	43,39	**497,02**
2016	Versato	443,26	49,85	**493,11**
2017	Versato	424,63	49,04	**473,67**
2018	Versato	375,03	49,28	**424,31**
2019	Versato	360,41	39,67	**400,08**
2020 *	Versato	300,22	38,10	**338,32**

*dato aggiornato al rendiconto generale dello Stato (legge 142 del 24 settembre 2021).

Le modifiche all'articolo 208, comma 1, del d.P.R. 115/2002, di cui alla lettera c) della presente proposta normativa, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica andrebbe a colmare una lacuna normativa e consentirebbe di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato costituito dalle somme fino ad oggi non riscosse, senza aggravio per la Corte di Cassazione, che, per espressa previsione normativa, non svolge attività di riscossione e dunque non possiede strutture idonee allo scopo.
Tanto premesso, merita evidenziare che l'attuale iter di recupero del contributo unificato prevede coinvolti i seguenti soggetti istituzionali con diversi compiti operativi/gestionali: la cancelleria civile; l'ufficio recupero crediti; Equitalia Giustizia S.p.a.

Al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e deve ottemperare al versamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria. La parte o il proprio difensore deve recarsi in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento.

La cancelleria quindi deve: verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda; verificare la ricevuta di versamento e se trattasi di marca da bollo annullarla ai sensi dell'art. 12 T.U. n.642/1972; verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; verificare se nel processo viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa e conseguentemente aggiornare il fascicolo processuale.

Se la parte non ottempera al versamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria, quest'ultima provvede ad inviare il fascicolo all'ufficio recupero crediti per l'attivazione del recupero del contributo unificato ai sensi dell'art. 248 comma 1 del D.P.R. 115/2002.

Se la parte o il proprio difensore deposita in ritardo in cancelleria la ricevuta di versamento pagata contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, la cancelleria deve comunicarlo all'ufficio recupero crediti.

L'ufficio recupero crediti riceve dalla cancelleria civile il fascicolo relativo al recupero del contributo unificato e in seguito alla stipula della Convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, invia la nota di trasmissione modello A1 ad Equitalia Giustizia.

La trasmissione del modello A1 comporta per l'ufficio giudiziario la verifica e la comunicazione:

- della data di iscrizione a ruolo della causa;
- delle parti del procedimento;
- dell'importo che deve essere riscosso;
- del domicilio eletto del debitore;
- dei dati anagrafici del debitore tenuto al pagamento attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria.

Dal canto suo, Equitalia Giustizia s.p.a., una volta ricevuta dagli uffici giudiziari la richiesta di recupero del contributo, attiva il procedimento di recupero che si articola in sei distinte fasi procedimentali:

- registrazione della partita di credito sul registro SIAMM (Sistema Informativo per le Amministrazioni)
- notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'art.247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C tramite pec o ai sensi dell'art.137 e seguenti del c.p.c. avvalendosi dell'Ufficio notifiche e protesti (U.N.E.P.) della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo del contributo unificato scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento;
- determinazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'art.16, comma 1-bis del Testo Unico e annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
- notifica della sanzione al debitore utilizzando il modello D tramite l'U.N.E.P della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo della sanzione in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'invito al pagamento modello D.

Così ricostruito l'articolato iter procedimentale volto al recupero del contributo unificato, devesi osservare che nelle ipotesi di impossibilità per la Corte di cassazione di avvalersi degli uffici amministrativi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato, le operazioni di recupero, in difetto di una norma attributiva della competenza, incontrano un insormontabile ostacolo nella mancanza di un ufficio di recupero crediti che possa "lavorare" le segnalazioni inviate dalla cancelleria civile della Corte di cassazione, al fine della trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Onde ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d'appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.

Dal punto di vista finanziario, le proposte in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, contribuendo anzi ad incrementare il gettito erariale.

Titolo XV
Fondi

Articolo 193
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi –parte corrente/conto capitale)

La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, siano determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Articolo 194
(Fondo esigenze indifferibili)

Viene incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 195
(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)

La disposizione incrementa di 10.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l'anno 2023, la dotazione del fondo per l'attuazione del programma Next Generation EU, istituito dal comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Articolo 196
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

La disposizione in esame si muove nell'ottica di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attraverso misure coerenti con le anzidette sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2022, di euro 18.000.000 per l'anno 2023, di euro 58.000.000 per l'anno 2024, di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032 al fine di dare attuazione agli interventi, anche di natura economica, tesi a modificare taluni aspetti della disciplina del magistrato onorario

Si ipotizza di indire delle procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari in servizio la cui spesa viene quantificata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Di seguito il dettaglio delle spese per le procedure concorsuali:

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023	2024
Locazione locali	718.565	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975	11.975
Oneri per Commissioni e Assistenza in aula	149.700	149.700	149.700
Totale	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Ai fini della quantificazione finanziaria si ipotizza che ai magistrati onorari confermati possa essere corrisposta un'indennità equiparata al trattamento economico spettante al personale amministrativo giudiziario, al cui onere si provvede in parte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che recano importi pari a euro 197.449.725 per il triennio 2022/2024, e per la restante parte, rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, mediante le risorse del Fondo di cui sopra, che reca una previsione di euro 1.000.000 per l'anno 2022 (per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 18.000.000 per l'anno 2023 (comprensivo di 1.000.000 di euro per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 58.000.000 per l'anno 2024 (comprensivo di 1.000.000 di euro per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032.

Titolo XVI
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 197
(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)

La norma produce effetti solo sul saldo netto da finanziare per un ammontare di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031, di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032. Gli effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti delle pensioni a favore dei beneficiari.

Articolo 198
(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva fissato al 31 dicembre 2021.
La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.
L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

(milioni di euro)	2022	2023	2024	2025	2026
Effetti in termini di fabbisogno	-5,11	-31,26	-50,57	-66,61	-79,80
Effetti in termini di indebitamento netto	-12,75	-40,98	-61,84	-80,08	-94,20
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-5,11	-31,24	-48,88	-66,17	-78,89

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2023, a 0,07 milioni nel 2024-2026, a 0,02 nel 2027. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Articolo 199

(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

Le disposizioni prevedono la conclusione del programma cashback determinando un risparmio di spesa di 1.499,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Si precisa che dallo stanziamento originario previsto con norma sono stati decurtati, in via conservativa, 3 milioni di euro, da trattenersi sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPa e Consap.

Viene istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per dare applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARTE II
Sezione II del disegno di legge

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[1]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.
Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate
Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2022 e per gli anni successivi.
Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.
L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.
Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.
Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

---

1 Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 16 della Ragioneria generale dello Stato del 25 maggio 2021, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 e Budget per il triennio 2022-2024 nonché le proposte per la manovra 2022.

Le previsioni di entrata per il triennio 2022-2024 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2021.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2021 La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2021 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[2]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di

[2] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2021 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2021 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS,** finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Influenzano lo stanziamento dell'anticipazione, altresì, le misure poste in essere allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, quali ad esempio l'anticipo del pagamento delle pensioni presso gli sportelli postali quale strumento di mitigazione del rischio di contagio da Covid19. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge[3] ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

---

[3] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).
Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[4] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

[4] Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[5]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi. Tale facoltà estesanche alle spese annuali e pluriennali a carattere permanente, limitatamente agli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 32 del 2019, è stata prolungata anche all'anno 2022 dall'articolo 15, comma 5 del decreto-legge n. 77 del 2021 che ha modificato il citato articolo 4-quater del decreto legge n. 32 del 2019.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.

In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno, delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).
Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio con l'esclusione del definanziamento di sola cassa che ha riguardato il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008,

[5] L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato ridotto per l'importo di 400 milioni di euro per l'anno 2022

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	AMM	c/k	2022	2023	2024	TOTALE PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (dal 2025 al 2036)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia	MEF	c	4.000.000	4.000.000	4.000.000	60.000.000	48.000.000	2022	A DECORRERE
Promozione attività sportiva di base nei territori	MEF	c	30.000.000			30.000.000	-	2022	2022
Fondo per le politiche giovanili	MEF	c	30.000.000	30.000.000	31.000.000	421.000.000	330.000.000	2022	A DECORRERE
Struttura di missione della Presidenza del Consiglio, dedicata alla celebrazione degli eventi anniversari nazionali e alla valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni	MEF	c	2.000.000	2.000.000		4.000.000	-	2022	2023
Fondo missioni internazionali di pace	MEF	c		1.200.000.000	350.000.000	1.550.000.000	-	2023	2024
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	MEF	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	28.000.000	24.000.000	2022	A DECORRERE
Sentenze di condanna ecc della CGUE ai sensi dell'art. 260 par. 2 e 3 TFUE - Sanzioni	MEF	c	261.000.000	311.000.000	250.000.000	822.000.000	-	2022	2024
Ammodernamento [illegible] della GdF nei comparti aeronavale, [illegible] e [illegible]	MEF	k	35.000.000	90.000.000	80.000.000	1.080.000.000	700.000.000	2022	2037
Sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni	MEF	k	200.000.000			200.000.000	-	2022	2022
Simest - Fondo 295 contributo interessi	MEF	k	30.000.000	50.000.000	90.000.000	230.000.000	60.000.000	2022	2026
Comitato paralimpico	MEF	c	8.000.000	8.000.000	8.000.000	120.000.000	96.000.000	2022	A DECORRERE
FSC [illegible]	MEF	k	1.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	23.500.000.000	14.500.000.000	2022	2029
Fondo violenza donne	MEF	c		5.000.815	4.000.815	66.011.400	58.099.000	2023	A DECORRERE
Costi di gestione del sistema di allerta COVID App Immuni	MEF	c	3.000.000			3.000.000	-	2022	2022
Minore utilizzo credito di imposta Sisma Sicilia - (Differimento dal 2022 al 2024)	MEF	c				9.100.000	9.100.000	2023	2023
Acquisto e ristrutturazione per rilascio degli immobili dei Fondi FIP e Patrimonio I da parte di Amministrazioni pubbliche alla scadenza dei relativi contratti locazione al 2022 e 2023	MEF	k	30.000.000	75.000.000	75.000.000	630.000.000	450.000.000	2022	2030
Fondo accompagnamento uscita pandemia	MEF	c	145.000.000			145.000.000	-	2022	2022
Fondo riduzione [illegible] per [illegible]	MEF	c	500.000.000			500.000.000	-	2022	2022
Oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	MEF	k	700.000.000			700.000.000	-	2022	2037
[illegible]	MEF	k			50.000.000	2.000.000.000	1.950.000.000	2024	2033
Programma complementare di azione e coesione - Supporto tecnico operativo all'attuazione del PNRR	MEF	k	11.000.000	15.000.000	16.000.000	50.000.000	10.000.000	2022	2026
FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica	MEF	c		75.000.000	120.000.000	1.633.000.000	1.440.000.000	2023	A DECORRERE
Fondo crisi d'impresa	MISE	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2022	2036
Contratti di sviluppo	MISE	k	400.000.000	250.000.000	100.000.000	2.550.000.000	1.800.000.000	2022	2036
Fondo IPCEI - Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo	MISE	k	250.000.000	250.000.000		500.000.000	-	2022	2023
Politiche di sviluppo dei settori ad alta intensità tecnologica per la difesa e sicurezza nazionale	MISE	k		100.000.000	150.000.000	2.815.000.000	2.565.000.000	2023	2036
Autoimprenditorialità giovanile e femminile	MISE	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	-	2022	2024
Informatizzazione, potenziamento e [illegible] dei servizi informatici - parte capitale	MISE	k	5.000.000	7.000.000		12.000.000	-	2022	2023
Ristoro biglietti Alitalia	MISE	c	50.000.000			50.000.000	-	2022	2022
Terzo settore	MLPS	c	5.000.000	5.000.000	5.000.000	75.000.000	60.000.000	2022	A DECORRERE

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	MIN	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI [illegible]	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Carta Giovani	MEF	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2022	A DECORRERE
Edilizia giudiziaria - "Polo della Giustizia di Bari" mediante ... nei Comuni "Capaci" e "Milano"	GIUSTIZIA	k	31.000.000	77.000.000	100.000.000	310.000.000	100.000.000	2022	2025
Acquisto di edifici da adibire a sede di uffici giudiziari a Modena e Ancona	GIUSTIZIA	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000	20.000.000	2022	2026
Legge 4.0 - Società Dante Alighieri	MAECI	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2022	2024
Rifinanziamento del Fondo migrazioni	MAECI	c	20.000.000	30.000.000	30.000.000	140.000.000	60.000.000	2022	2026
Efficientamento energetico e ristrutturazione architettura informatica Farnesina	MAECI	k	6.000.000	9.000.000	14.000.000	30.000.000	-	2022	2024
Scuole paritarie alunni con disabilità	ISTRUZIONE	c	70.000.000	70.000.000		140.000.000	-	2022	2023
Dirigenti scolastici	ISTRUZIONE	c	30.000.000	30.000.000	30.000.000	450.000.000	360.000.000	2022	A DECORRERE
Fondo edilizia scolastica	ISTRUZIONE	k			50.000.000	2.000.000.000	1.950.000.000	2024	2036
Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adeguamenti di immobili	INTERNO	k	5.000.000	22.000.000	25.000.000	65.000.000	13.000.000	2022	2026
Disposizioni per il potenziamento della lotta agli incendi, ... all'aggiornamento tecnologico dei ... all'acquisto di 10 ..., l'impiego di sistemi ... innovazione tecnologica	INTERNO	k	62.000.000	65.000.000	70.000.000	229.500.000	32.500.000	2022	2025
... S.A.B. ... nuova Capitaneria di Porto	MIMS	k		18.000.000	21.000.000	300.000.000	261.000.000	2023	2031
Piano invasi idrico	MIMS	k	40.000.000	80.000.000	80.000.000	440.000.000	240.000.000	2022	2027
Trasporto rapido di massa	MIMS	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.000.000.000	850.000.000	2022	2031
Torino — Lavori completamento IV lotto e opere compensative	MIMS	k	1.400.000	11.400.000	11.400.000	57.000.000	32.800.000	2022	2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026	MIMS	k	81.000.000	81.000.000	81.000.000	324.000.000	81.000.000	2022	2025
Fondo progettazione opere	MIMS	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	100.000.000	2022	2026
Incremento fondo nazionale Trasporti (TPL)	MIMS	c	100.000.000	200.000.000	300.000.000	5.350.000.000	4.750.000.000	2022	A DECORRERE
A24-A25 Strada dei Parchi	MIMS	k			10.000.000	1.000.000.000	990.000.000	2024	2036
Rifinanziamento Programmi Difesa e nuovi progetti	DIFESA	k	400.000.000	250.000.000	600.000.000	12.300.000.000	11.050.000.000	2022	2036
Rifinanziamento del Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale	DIFESA	k	100.000.000	200.000.000	250.000.000	580.000.000	30.000.000	2022	2025
Investimenti Arma dei Carabinieri - nuovo programma di investimento	DIFESA	k	30.000.000	30.000.000	40.000.000	700.000.000	600.000.000	2022	2036
Fondo ... nazionale della pesca e dell'acquacoltura	MIPAAF	c	4.000.000	4.000.000		8.000.000	-	2022	2023
Piano triennale pesca	MIPAAF	c	3.220.000	3.220.000		6.440.000	-	2022	2023
Piano triennale pesca	MIPAAF	k	700.000	700.000		1.400.000	-	2022	2023
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	MIPAAF	k	80.000.000	80.000.000		160.000.000	-	2022	2023
Siccità	MIPAAF	k	140.000.000			140.000.000	-	2022	2022
Piano ... beni culturali	CULTURA	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	200.000.000	140.000.000	2022	A DECORRERE
Rifinanziamento fondo unico spettacolo (FUS)	CULTURA	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	200.000.000	140.000.000	2022	A DECORRERE

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2022	2023	2024	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (dal 2025 al 2036)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo per la tutela del patrimonio culturale	CULTURA	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	2022	A DECORRERE
Acquisto immobili e mobili	CULTURA	k	25.000.000	25.000.000		50.000.000	-	2022	2023
Emergenze e progetto sicurezza	CULTURA	c	1.000.000	4.000.000	5.000.000	69.000.000	57.600.000	2022	A DECORRERE
Fondazioni	CULTURA	c		8.000.000	8.000.000	112.000.000	96.000.000	2023	A DECORRERE
Piano arte contemporanea	CULTURA	k	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2022	A DECORRERE
Musei	CULTURA	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2022	A DECORRERE
Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah	CULTURA	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.000.000	24.000.000	2022	A DECORRERE
Museo di [illegible] a favore dei siti e degli elementi UNESCO	CULTURA	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2022	2024
Triennale per il Museo nazionale della fotografia	CULTURA	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	15.000.000	12.000.000	2022	A DECORRERE
Studi Iranici e Arabismo	CULTURA	c	200.000	200.000	200.000	3.000.000	2.400.000	2022	A DECORRERE
Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medioevo	CULTURA	c	200.000	200.000	200.000	3.000.000	2.400.000	2022	A DECORRERE
Sequenziamento genomico	SALUTE	c	10.000.000	10.000.000	10.000.000	150.000.000	120.000.000	2022	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		c	1.386.420.000	1.417.935.029	1.330.308.879	15.348.151.466	8.636.309.531		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	6.093.180.000	6.417.153.000	5.151.400.000	57.520.680.000	40.023.300.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			7.479.600.000	7.834.588.029	6.482.308.879	72.876.231.466	48.659.609.531		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	**STP**	**c/k**	**2022**	**2023**	**2024**	**TOTALI PER INTERVENTO**	**ANNI SUCCESSIVI (dal 2025 al 2036)**	**ANNO INIZIALE**	**ANNO TERMINALE**
Fondo rotazione progetti efficienza energetica	MITE	k	- 50.000.000	50.000.000		-	-	2022	2023
Riprogrammazione stanziamenti di bilancio - RFI	MEF	k		2.000.000.000	- 2.000.000.000	-	-	2023	2024
Riprogrammazione stanziamenti di bilancio - Programmi Difesa	DIFESA	k		500.000.000	- 500.000.000	-	-	2024	2025
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 50.000.000	2.550.000.000	- 2.500.000.000	-	-		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 50.000.000	2.550.000.000	- 2.500.000.000	-	-		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	**STP**	**c/k**	**2022**	**2023**	**2024**	**TOTALI PER INTERVENTO**	**ANNI SUCCESSIVI (dal 2025 al 2036)**	**ANNO INIZIALE**	**ANNO TERMINALE**
Riduzione stanziamenti RFI	MEF	k	- 1.100.000.000	- 430.000.000		- 1.530.000.000	-	2022	2023
Riduzione stanziamenti Programmi Difesa	DIFESA	k	- 340.000.000			- 340.000.000	-	2022	2022
Minore utilizzo credito d'imposta [illegible] - (Rifinanziato nel 2015)	MEF	c	- 19.900.000	- 19.900.000	- 3.000.000	- 52.800.000	-	2022	2024
Riduzione del Fondo prestiti MUR	MUR	k	- 62.000.000	- 62.000.000		- 124.000.000	-	2022	2023
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 19.900.000	- 19.900.000	- 3.000.000	- 52.800.000	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 1.502.000.000	- 492.000.000	-	- 1.994.000.000	-		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			- 1.521.900.000	- 511.900.000	- 3.000.000	- 2.046.800.000	-		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIMODULAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
DES_TIT	CAT	DES_CAT	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2	CONSUMI INTERMEDI				1,0	4,0	4,0				1,0	4,0	4,0
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				250,4	330,0	406,3				250,4	330,0	406,3
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-23,0	-19,0	-3,0	76,2	37,0	36,4				49,4	17,4	33,4
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				78,6	78,6	2,6				78,6	78,6	2,6
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0
	10	FONDI CORRETTIVI E COMPENSATIVI				500,0						500,0		
	12	ALTRE USCITE CORRENTI				458,0	1.638,0	720,0				458,0	1.638,0	720,0
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-23,0	-19,0	-3,0	1.396,4	2.117,3	1.200,1				1.396,6	2.097,4	1.197,1
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-349,0			842,0	1.192,0	1.572,0	-50,0	550,0	-500,0	493,0	1.742,0	823,0
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				3.236,0	3.300,0	3.328,0				3.236,0	3.300,0	3.328,0
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE	-1.100,0	-600,0		1.032,7	642,3	471,4		2.000,0	-2.000,0	-67,3	2.042,3	-1.528,6
	25	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-82,0	-82,0		260,0	206,0	30,0				210,0	210,0	30,0
	31	ACQUISIZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIE				700,0						700,0		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-1.531,0	-682,0		6.070,7	5.417,3	5.153,4	-50,0	2.550,0	-2.500,0	4.541,7	7.576,3	2.652,4
Totale complessivo			-1.531,0	-681,0	-3,0	7.470,4	7.534,3	6.353,5	-50,0	2.550,0	-2.500,0	5.937,7	9.673,8	3.849,5

Effetti finanziari del decreto-legge 146 del 2021

Riepilogo effetti del D.L. 146/2021 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
INTERVENTI	**6.487**	**6.114**	**6.103**	**6.454**	**6.114**	**6.103**
MINORI ENTRATE	163	47	36	163	47	36
MAGGIORI SPESE	6.324	6.067	6.067	6.290	6.067	6.067
- correnti	*6.323*	*6.067*	*6.067*	*6.289*	*6.067*	*6.067*
- capitali	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*
COPERTURE	**6.511**	**6.118**	**6.133**	**6.470**	**6.141**	**6.158**
MAGGIORI ENTRATE	70	70	97	426	93	120
MINORI SPESE	6.441	6.048	6.036	6.045	6.048	6.036
- correnti	*6.429*	*6.038*	*6.036*	*6.033*	*6.038*	*6.036*
- capitali	*12*	*10*	*0*	*12*	*10*	*0*
SALDO FINALE	**24**	**4**	**30**	**17**	**27**	**54**
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**-93**	**23**	**61**	**263**	**46**	**85**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**-117**	**19**	**31**	**246**	**19**	**31**
- variazione netta spesa corrente	*-107*	*29*	*31*	*236*	*29*	*31*
- variazione netta spesa capitale	*-10*	*-10*	*0*	*-10*	*-10*	*0*

Il decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", ha prorogato il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 e alcuni interventi, già previsti da precedenti provvedimenti, per la tutela dei lavoratori in relazione agli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica. Tale provvedimento, tra l'altro, ha anticipato al 2021 alcune spese che si prevedeva di sostenere negli anni successivi, relative a contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, e al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente 1,84 miliardi nel 2021). Con il disegno di legge di bilancio sono state corrispondentemente ridotte le risorse previste per le medesime finalità nelle annualità 2022 e 2023. Il decreto-legge destina per un importo pari a 6 miliardi, le risorse del Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico per il finanziamento dell'assegno universale e i servizi alla famiglia all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. Nel complesso il provvedimento determina nel triennio di programmazione un lieve miglioramento del saldo del bilancio dello Stato e dell'indebitamento netto che integrano gli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica 2022-2024.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 200 a 219

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2022-2024** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2021 deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2021. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico[6], ossia comprensivo degli effetti della manovra[7] di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
La rappresentazione che viene data per il triennio 2022-2024 nella presente tavola[8] **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettano di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.
I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definito dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2022 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 202 miliardi dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi (le entrate finali si attestano a 638 miliardi e le spese finali a 818 miliardi). Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi: le entrate finali si attestano a 645 miliardi e le spese finali a 761 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.
Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

---

[6] L'obiettivo programmatico considerato in questa sezione corrisponde a quello esposto nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2022, in occasione del quale è stato aggiornato, rispetto alla NADEF, il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per tenere conto degli effetti del dl 130/2021, che sono stati attribuiti alle singole voci di entrata e di spesa del conto, e di informazioni di monitoraggio aggiornate per le entrate. Per ulteriori approfondimenti si fa/cia riferimento al par. L2 del DPB 2022 'Aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente'.

[7] Le previsioni programmatiche del conto economico dello Stato e della PA considerano l'impatto delle risorse previste dal PNRR, sia sulle entrate sia sulle spese. Il trattamento di tali risorse si basa sull'ipotesi di attribuzione ai diversi livelli di governo interessati adottata nel DPB 2022.

[8] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare lievi non corrispondenze di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2022 pari a 550 miliardi, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2022 pari a 751, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2023 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 561 miliardi, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 740, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2024 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 567 miliardi, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 683, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.
La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (196 miliardi di euro nel 2022, 175 miliardi di euro nel 2023 e 114 miliardi di euro nel 2024).

Nella **riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2022 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 32 miliardi e di 124 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 92 miliardi. Nel 2023 la riduzione delle entrate finali si attesta a 23 miliardi e quella delle spese a 122 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 100 miliardi. Infine, nel 2024, le entrate sono più basse di 29 miliardi, le spese di 78 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco più di 49 miliardi.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 104 miliardi nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 517 miliardi e spese finali di 621 miliardi, a 76 nel 2023

con un livello di entrate finali pari a 538 miliardi e spese finali di 613 miliardi e a 65 nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 537 e di spese finali di 603 miliardi.

La **riga 6** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2022, le entrate finali per la PA sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2022-2024

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	628	830	-202	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	550	751	-202	
3		*al netto delle poste finanziarie*	549	745		-206
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-32	-124		92
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	517	621		-104
6		Conto economico programmatico - PA	891	996		-105

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	638	818	-179	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	561	740	-179	
3		*al netto delle poste finanziarie*	560	735		-175
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-23	-122		100
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	538	613		-76
6		Conto economico programmatico - PA	926	1.002		-76

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2024 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2024	645	781	-116	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2024	567	683	-116	
3		*al netto delle poste finanziarie*	567	680		-114
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-29	-78		48
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	537	603		-65
6		Conto economico programmatico - PA	934	1.001		-66

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO

[ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 NOV. 2021

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022-2024

(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-*ter*)

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			Titolo II - Riduzione della pressione fiscale e contributiva											
2			Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale	e	t				-6.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-6.000,0	-7.000,0	-7.000,0
2			Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale	s	c	6.000,0	7.000,0	7.000,0						
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - Imposta di consumo	e	t	-328,9	-92,2		-328,9	-92,2		-328,9	-92,2	
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IIDD	e	t		100,7	-14,9		100,7	-14,9		100,7	-14,9
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	e	t					24,4	-4,4		24,4	-4,4
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	s	c		-24,4	4,4						
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" - imposta sul consumo	e	t	-321,5	-28,6		-321,5	-28,6		-321,5	-28,6	
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRES	e	t		49,2	-16,7		49,2	-16,7		49,2	-16,7
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRPEF	e	t		49,2	-16,7		49,2	-16,7		49,2	-16,7
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	e	t					23,8	-8,8		23,8	-8,8
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	s	c		-23,8	8,8						
4			Riduzione dell'IVA dal 22% al 10% applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile	e	t	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
5			Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione-copertura costi Agenzia delle entrate-Riscossione	s	c	990,0	990,0	990,0						
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato aggi incassati dal contribuente su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	e	ext	487,7	418,3	283,0						
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	e	ext	2,4	6,2	8,2						

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	e	ext	10,9	18,7	26,8						
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	e	ext	7,0	12,3	17,2						
5			Modifica del sistema della riscossione - abolizione aggio di riscossione	e	ext				-482,0	-534,5	-654,8	-482,0	-534,5	-654,8
6			Esenzione bollo su certificazioni digitali di cui all'articolo 62, comma 3 del d.lgs. n.82/2005	e	t	-39,0			-39,0			-39,0		
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli- IRPEF	e	t		-223,5	95,8		-223,5	95,8		-223,5	95,8
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Regionale	e	t					-9,4			-9,4	
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Regionale	s	c		9,4							
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Comunale	e	t					-4,7	1,1		-4,7	1,1
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Comunale	s	c		4,7	-1,1						
8	1		Incremento limiti all'investimento per i piani individuali di risparmio P.I.R.- Modifica all'articolo 1, comma 101 della legge n. 232/2016	e	t	-26,7	-30,7	-30,9	-26,7	-30,7	-30,9	-26,7	-30,7	-30,9
			Titolo III - Crescita e investimenti											
			Capo I - Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese											
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRPEF	e	t		-127,4	-1.437,8		-127,4	-1.437,8		-127,4	-1.437,8
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-Credito di imposta	s	k			849,1			849,1			849,1
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRES/IRPEF incremento di gettito conseguente a nuovi investimenti	e	t			224,9			224,9			224,9

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRAP	e	t						37,5			37,5
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRAP	s	c			-37,5						
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IVA	e	t		53,5	53,5		53,5	53,5		53,5	53,5
9	1-2		Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche -soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro Irpef/ires	e	t	-16,3	-174,0	-108,8	-16,3	-174,0	-108,8	-16,3	-174,0	-108,8
9	1-2		Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche -soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro Credito di imposta	s	k		108,8	108,8		108,8	108,8		108,8	108,8
9	1-2		Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IRPEF/IRES incremento di gettito conseguente a nuovi investimenti	e	t		28,8	-12,3		28,8	-12,3		28,8	-12,3
9	1-2		Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche - soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IRAP	e	t					4,8	-2,1		4,8	-2,1
9	1-2		Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche - soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IRAP	s	c		-4,8	2,1						
9	1-2		Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche - soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IVA	e	t	6,9			6,9			6,9		
9	1-2		Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRES	e	t	-0,7	-9,2	-18,2	-0,7	-9,2	-18,2	-0,7	-9,2	-18,2
9	1-2		Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - Credito di imposta	s	k		5,0	13,3		5,0	13,3		5,0	13,3
9	1-2		Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRPEF/IRES	e	t		1,3	1,6		1,3	1,6		1,3	1,6
9	1-2		Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRAP	e	t					0,2	0,3		0,2	0,3
9	1-2		Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRAP	s	c		-0,2	-0,3						
9	1-2		Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IVA	e	t	0,3	0,5		0,3	0,5		0,3	0,5	
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRPEF/IRES	e	t	-19,9	-231,6	-364,0	-19,9	-231,6	-364,0	-19,9	-231,6	-364,0
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRPEF/IRES	e	t		127,7	73,0		127,7	73,0		127,7	73,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRAP	e	t					21,3	12,2		21,3	12,2
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRAP	s	c		-21,3	-12,2						
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IVA	e	t	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio- IRPEF	e	t	-52,4	-611,1	-960,3	-52,4	-611,1	-960,3	-52,4	-611,1	-960,3
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio- IRES/IRPEF	e	t		257,7	147,3		257,7	147,3		257,7	147,3
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio- IRAP	e	t					43,0	24,5		43,0	24,5
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio- IRAP	s	c		-43,0	-24,5						
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio- IVA	e	t	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche (Sisma bonus)- IRPEF detrazione	e	t	-6,9	-80,8	-126,9	-6,9	-80,8	-126,9	-6,9	-80,8	-126,9
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche (Sisma bonus)- IRPEF/IRES maggior gettito	e	t		15,4	8,8		15,4	8,8		15,4	8,8
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche (Sisma bonus)- IRAP	e	t					2,6	1,5		2,6	1,5
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche (Sisma bonus)- IRAP	s	c		-2,6	-1,5						
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche (Sisma bonus)- IVA	e	t	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - IRPEF	e	t	-0,1	-1,2	-1,9	-0,1	-1,2	-1,9	-0,1	-1,2	-1,9
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - IRPEF/IRES	e	t		0,5	0,3		0,5	0,3		0,5	0,3
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - IRAP	e	t					0,1			0,1	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - IRAP	s	c		-0,1							
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - IVA	e	t	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF	e	t	-8,5	-90,7	-155,9	-8,5	-90,7	-155,9	-8,5	-90,7	-155,9
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRES/IRPEF	e	t		19,5	11,2		19,5	11,2		19,5	11,2
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	e	t					3,3	1,9		3,3	1,9
9	3		Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	s	c		-3,3	-1,9						
9	3		Proroga fino al 2024detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IVA	e	t	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
9	4		Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRPEF	e	t	-0,6	-6,6	-10,3	-0,6	-6,6	-10,3	-0,6	-6,6	-10,3
9	4		Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRPEF/IRES	e	t		5,0	2,8		5,0	2,8		5,0	2,8
9	4		Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRAP	e	t					0,8	0,5		0,8	0,5
9	4		Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRAP	s	c		-0,8	-0,5						
9	4		Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IVA	e	t	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRPEF	e	t	-16,2	-172,8	-108,0	-16,2	-172,8	-108,0	-16,2	-172,8	-108,0
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRPEF/IRES (detrazione)	e	t	-1,8	-19,2	-12,0	-1,8	-19,2	-12,0	-1,8	-19,2	-12,0
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRPEF/IRES (maggior gettito)	e	t		152,7	-65,5		152,7	-65,5		152,7	-65,5

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRAP	s	c		-25,5	10,9						
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRAP	e	t					25,5	-10,9		25,5	-10,9
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IVA	e	t	36,4			36,4			36,4		
10	1		Crediti di imposta industria beni materiali e immateriali 4.0	s	k		636,8	1.406,9		636,8	1.406,9		636,8	1.406,9
10	2		Crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo	s	k			249,9			249,9			249,9
10	2		Crediti di imposta per attività di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	s	k			51,5			51,5			51,5
10	2		Crediti di imposta per transizione ecologica e digitale 4.0	s	k			35,9			35,9			35,9
11			Rifinanziamento autorizzazione di spesa per contributi sui finanziamenti agevolati per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa PMI-cd " Nuova Sabatini"	s	k	240,0	240,0	120,0	240,0	240,0	120,0	240,0	240,0	120,0
12	1	a	Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, di cui all'articolo 2, primo comma, del DL 251/1981, convertito nella legge n.394/1981	s	k	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0			
12	1	b	Incremento del fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, comma1, del DL 18/2020 per cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle imprese	s	c	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
13	1	a	Incremento Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art.14, comma 19, del DL 98/2011	s	c			1,0			1,0			1,0
			Capo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese											
14			Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996	s	k			520,0				3.000,0		
17			Proroga operatività straordinaria Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa- cd. Fondo Gasparrini	s	k					12,0	12,0		12,0	12,0
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020- Credito di imposta DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale	s	c	231,2	693,5		231,2	693,5		231,2	693,5	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-Commissione DTA	e	ext	92,5	138,7		92,5	138,7		92,5	138,7	
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-Imposta sostitutiva operazioni straordinarie	e	t	1,7	2,2	1,7	1,7	2,2	1,7	1,7	2,2	1,7
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-Minori quote deduzioni future DTA-IRES	e	t		145,3	70,7		145,3	70,7		145,3	70,7
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-IIRAP deducibilità commissione DTA	e	t					-5,3	-6,3		-5,3	-6,3
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-IRAP deducibilità commissione DTA	s	c		5,3	6,3						
			Titolo IV - Lavoro, famiglia e politiche sociali											
			Capo I - Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza											
20			Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019- Reddito di cittadinanza	s	c	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.065,3	1.064,9	1.064,4
22	1		Rifinanziamento dal 2022 per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 46 del DL n. 73/2021	s	c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
22	2		Oneri di funzionamento per i centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.	s	c	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
			Capo II- Pensioni											
23	1		Pensione anticipata- Quota 102- Raggiungimento età anagrafica di 64 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni- Oneri	s	c	191,2	687,0	535,1	191,2	687,0	535,1	191,2	687,0	535,1
23	1		Pensione anticipata- Quota 102- Raggiungimento età anagrafica di 64 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni- TFR effetti fiscali	e	t	15,5	7,7	-7,7	15,5	7,7	-7,7	15,5	7,7	-7,7
23	2		Soppressione Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145/2018	s	c	-9,2	-0,9	-1.819,6	-9,2	-0,9	-1.819,6	-9,2	-0,9	-1.819,6
24			Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	s	c	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
25	2		Rifinanziamento APE sociale	s	c	141,4	275,0	247,6	141,4	275,0	247,6	141,4	275,0	247,6
26			Proroga opzione donna (58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome nel 2021 e 35 anni di contributi)	s	c	111,2	317,3	499,7	111,2	317,3	499,7	111,2	317,3	499,7
26			Proroga opzione donna (58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome nel 2021 e 35 anni di contributi)- effetti fiscali	e	t			19,6			19,6			19,6
27			Fondo per interventi perequativi di natura previdenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	c	20,0	40,0	60,0	20,0	40,0	60,0	20,0	40,0	60,0
28			Calcolo quota retributiva pensione da liquidarsi con il sistema misto Forze di polizia ad ordinamento civile con applicazione aliquota 2, 44% per ogni anno utile	s	c	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8
29			Passaggio all'INPS della funzione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola "(INPGI)- maggior fabbisogno finanziario INPS	s	c	110,5	75,0	74,7						
29			Passaggio all'INPS della funzione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola "(INPGI)- Minori prestazioni per NASPI	s	c						-0,7			-0,7
			Capo III- Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali giovanili, sport e coesione territoriale											
30	1		Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi	e	co				-2,5	-5,0	-5,0	-2,5	-5,0	-5,0
30	1		Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi	s	c	2,5	5,0	5,0						
30			Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi- effetti fiscali	e	t		0,9	1,4		0,9	1,4		0,9	1,4
30	2		Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	s	c	700,0			490,0			490,0		
31			Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008	s	c	350,0	300,0	300,0	245,0	210,0	210,0	245,0	210,0	210,0
32	1		Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	s	c	29,8	90,8		29,8	90,8		29,8	90,8	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
32	1		Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	s	c	33,7	102,8							
32	2		Prestazione integrativa per proroga CIGS a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo - Prestazione	s	c	32,7	99,9		32,7	99,9		32,7	99,9	
32	3		Esonero pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	s	c	7,9	24,0		7,9	24,0		7,9	24,0	
32	3		Esonero pagamento contributo licenziamento di cui all'articolo 2 comma, 31 legge n.92/2012 per Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	e	co					-25,6			-25,6	
32	3		Esonero pagamento contributo licenziamento di cui all'articolo 2 comma, 31 legge n.92/2012 per Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	s	c		25,6							
33			Messa a regime ed estensione a 10 giorni del congedo per il padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016 - onere per prestazione	s	c	114,0	116,6	119,3	114,0	116,6	119,3	114,0	116,6	119,3
33			Messa a regime ed estensione a 10 giorni del congedo per il padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016 -contribuzione figurativa	s	c	37,6	38,5	39,4						
34			Proroga credito di imposta versamenti Fondazioni al Fondo per contrasto povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 394 legge n.280/2015	s	c			25,0			25,0			25,0
35			Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato	e	co				-88,3	-110,0		-88,3	-110,0	
35			Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato	s	c	88,3	110,0							
35			Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato- effetti fiscali	e	t	22,1	27,5		22,1	27,5		22,1	27,5	
36			Incremento Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere	s	c		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
37			Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3 del Dl n. 223/2006 per il finanziamento del Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
38			Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3 del Dl n. 223/2006, per l'implementazione del "Piano strategico nazionale contro la violenza di genere"	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
39	1-3		Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48 della legge n. 147/2013	s	k	242,0						242,0		
39	1	b	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta di registro	e	t	-110,6			-110,6			-110,6		
39	1	b	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa-imposta ipotecaria	e	t	-8,4			-8,4			-8,4		
39	1	b	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta catastale	e	t	-8,4			-8,4			-8,4		
39	1	b	Credito di imposta agli acquirenti di prima casa di età non superiore a 36 anni di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, da portare in riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni e sulle donazioni o in riduzione dell'IRPEF	e	t	-90,5			-90,5			-90,5		
39	1	b	Esenzione imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati a giovani di età non superiore a 36 anni per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo	e	t	-42,5			-42,5			-42,5		
40			Detrazioni fiscali per locazioni stipulate dai giovani	e	t		-70,0	-40,0		-70,0	-40,0		-70,0	-40,0
41	1		Celebrazione nell'anno 2022 dell'Anno europeo dei giovani	s	c	5,0			5,0			5,0		
41	2		Fondo da trasferire alla PCM per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni	s	c	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
42			Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230 per garantire il funzionamento del nuovo Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
43			Incremento Fondo per le non autosufficienze per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza	s	c	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0
44			Incremento Fondo di solidarietà comunale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di asilo nido al fine di ridurre il divario dell'offerta degli asili nido nelle aree del territorio nazionale	s	c	20,0	25,0	30,0	20,0	25,0	30,0	20,0	25,0	30,0
45			Incremento Fondo di solidarietà comunale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili	s	c	30,0	50,0	80,0	30,0	50,0	80,0	30,0	50,0	80,0
46			Estensione alla regione Molise del credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinate a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno	s	k	6,1			6,1			6,1		
47			Fondo offerta turistica in favore di persone con disabilità	s	k	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
48	2		Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	s	c		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
49			Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, da trasferire alla PCM	s	c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50			Rifinanziamento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del DL n. 41/2021	s	c	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
51	1		Agevolazioni per lo sviluppo dello sport- Detassazione ai fini IRES utili reinvestiti in infrastrutture sportive	e	t		-11,8	-6,7		-11,8	-6,7		-11,8	-6,7
51	1		Agevolazioni per lo sviluppo dello sport- Detassazione ai fini IRAP utili reinvestiti in infrastrutture sportive	e	t					-10,7	-5,8		-10,7	-5,8
51	1		Agevolazioni per lo sviluppo dello sport- Detassazione ai fini IRAP utili reinvestiti in infrastrutture sportive	s	c		10,7	5,8						

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
51	4		Rifinanziamento Fondo per l'esonero versamento contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico di cui art. 1, comma 34, L. 178/2020	e	co					-50,0			-50,0	
51	4		Rifinanziamento Fondo per l'esonero versamento contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico di cui art. 1, comma 34, L. 178/2020	s	c		50,0							
51	5		Proroga Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge n. 145/2018 (cd sport bonus)	s	c	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
			Titolo V - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali											
			Capo I - Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro											
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO- maggiori entrate contributive	e	co				1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO- maggiori entrate contributive	s	c	-1,7	-1,7	-1,7						
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO-prestazione	s	c	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO-contribuzione figurativa	s	c	0,2	0,1	0,1						
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali-contributi addizionali	e	co				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali-contributi addizionali	s	c	-1,3	-1,3	-1,3						

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali- prestazioni	s	c	9,0	9,1	9,2	9,0	9,1	9,2	9,0	9,1	9,2
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali- contribuzione figurativa	s	c	4,8	4,8	4,9						
54			Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le aziende già assicurate CIGO	s	c	135,1	89,0	69,4	135,1	89,0	69,4	135,1	89,0	69,4
54			Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le imprese già assicurate CIGS	s	c	163,8	136,4	120,3	163,8	136,4	120,3	163,8	136,4	120,3
55			Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta	e	co				-155,7	-121,4	-102,8	-155,7	-121,4	-102,8
55			Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta	s	c	155,7	121,4	102,8						
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi ordinari	e	co				984,9	1.002,6	1.020,6	984,9	1.002,6	1.020,6
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi ordinari	s	c	-984,9	-1.002,6	-1.020,6						
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi addizionali	e	co				124,9	104,0	91,7	124,9	104,0	91,7
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi addizionali	s	c	-124,9	-104,0	-91,7						
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- prestazione	s	c	957,7	797,7	703,4	957,7	797,7	703,4	957,7	797,7	703,4

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contribuzione figurativa	s	c	582,9	485,6	428,2						
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- Contributi addizionali	e	co				5,6	9,4	9,5	5,6	9,4	9,5
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- Contributi addizionali	s	c	-5,6	-9,4	-9,5						
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- prestazione	s	c	117,7	198,1	200,0	117,7	198,1	200,0	117,7	198,1	200,0
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- contribuzione figurativa	s	c	62,3	104,9	106,0						
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)- contributi ordinari	e	co				105,4	110,2	114,5	105,4	110,2	114,5
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)- contributi ordinari	s	c	-105,4	-110,2	-114,5						
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)- contributi addizionali	e	co				24,3	9,2	3,7	24,3	9,2	3,7
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)- contributi addizionali	s	c	-24,3	-9,2	-3,7						
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)- prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	s	c	443,9	166,1	81,1	443,9	166,1	81,1	443,9	166,1	81,1
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)- contribuzione figurativa	s	c	200,7	75,5	37,1						

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi ordinari	e	co				213,0	222,7	231,5	213,0	222,7	231,5
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi ordinari	s	c	-213,0	-222,7	-231,5						
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali	e	co				50,4	14,6	-0,9	50,4	14,6	-0,9
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali	s	c	-50,4	-14,6	0,9						
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	s	c	959,8	365,7	193,1	959,8	365,7	193,1	959,8	365,7	193,1
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contribuzione figurativa	s	c	443,7	149,8	37,5						
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi ordinari	e	co				210,9	220,5	229,2	210,9	220,5	229,2
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi ordinari	s	c	-210,9	-220,5	-229,2						
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi addizionali	e	co				12,8	10,7	9,3	12,8	10,7	9,3
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi addizionali	s	c	-12,8	-10,7	-9,3						
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	s	c	140,2	131,6	135,3	140,2	131,6	135,3	140,2	131,6	135,3

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contribuzione figurativa	s	c	105,4	99,6	103,2						
72			Modifica all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 -Estensione contratto di espansione con aziende con almeno 50 dipendenti per gli anni 2022-2026- Prestazione	s	c	139,6	405,3	352,5	139,6	405,3	352,5	139,6	405,3	352,5
72			Modifica all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 -Estensione contratto di espansione con aziende con almeno 50 dipendenti per gli anni 2022-2026- contribuzione figurativa	s	c	95,4	283,4	228,8						
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- contribuzione addizionale	e	co				9,7	9,7		9,7	9,7	
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- contribuzione addizionale	s	c	-9,7	-9,7							
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- Prestazione	s	c	97,0	97,0		97,0	97,0		97,0	97,0	
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- Contribuzione figurativa	s	c	53,0	53,0							
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca- entrate contributive	e	co				3,8	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca	s	c	-3,8	-3,9	-3,9						
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca- CISOA + ANF	s	c	17,9	18,2	18,5	17,9	18,2	18,5	17,9	18,2	18,5
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca- Contribuzione figurativa	s	c	7,1	7,3	7,5						

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
75			Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022	e	co				-370,5			-370,5		
75			Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022	s	c	370,5								
75			Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022	e	co				-689,4			-689,4		
75			Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022	s	c	689,4								
			Capo II -Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria											
76			Riforma ammortizzatori sociali- NASPI- Prestazione	s	c	207,2	570,0	656,9	207,2	570,0	656,9	207,2	570,0	656,9
76			Riforma ammortizzatori sociali- NASPI- Contribuzione figurativa	s	c	38,8	42,6	42,6						
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Maggiori entrate contributive per incremento aliquota	e	co				81,6	82,4	83,2	81,6	82,4	83,2
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Maggiori entrate contributive per incremento aliquota	s	c	-81,6	-82,4	-83,2						
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Prestazione	s	c	7,1	27,5	27,7	7,1	27,5	27,7	7,1	27,5	27,7
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Contribuzione figurativa	s	c	21,8	42,7	43,1						
			Capo III - Sostegno del lavoro autonomo											

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
78			Sostegno in caso di maternità- riconoscimento indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità per lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata con reddito inferiore a 8.145 euro-Prestazione	s	c	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,6
78			Sostegno in caso di maternità- riconoscimento indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità per lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata con reddito inferiore a 8.145 euro-Contribuzione figurativa	s	c	1,0	1,0	1,0						
			Capo IV -Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione											
80			Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 722 legge n.190/2014	s	c	120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0	
81			Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	e	co				-9,5	-14,3	-14,3	-9,5	-14,3	-14,3
81			Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	s	c	9,5	14,3	14,3						
82			Sgravi contributivi per assunzione con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	e	co				-4,4	-13,2	-22,1	-4,4	-13,2	-22,1
82			Sgravi contributivi per assunzione con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	s	c	4,4	13,2	22,1						
85	3		Esonero contributivo cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater D.L. n.83/2012	e	co				-6,0	-18,0	-24,0	-6,0	-18,0	-24,0
85	3		Esonero contributivo cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater D.L. n.83/2012	s	c	6,0	18,0	24,0						
86	2		Soppressione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 bis, comma 6 D.L. n.73/2021- Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali	s	c	-1.497,8			-1.497,8			-1.497,8		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
52-86			Riforma ammortizzatori sociali- effetti fiscali	e	t	-39,4	-285,9	-456,3	-39,4	-285,9	-456,3	-39,4	-285,9	-456,3
			Titolo VI - Sanità											
88			Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	s	c	2.000,0	3.232,0	4.218,0	2.000,0	3.232,0	4.218,0	2.000,0	3.232,0	4.218,0
88			Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	e	t/c				643,1	414,8	477,7	643,1	414,8	477,7
88	2		Incremento Fondo farmaci innovativi di cui all'articolo 35 ter D.L. n.73/2021	s	c	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0
88	3		Incremento risorse per aumento contratti di formazione specialistica dei medici	s	c	194,0	319,0	347,0	194,0	319,0	347,0	194,0	319,0	347,0
88	3		Incremento risorse per aumento contratti di formazione specialistica dei medici- effetti riflessi	e	t/c				19,4	31,9	34,7	19,4	31,9	34,7
90			Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura del COVID-19	s	c	1.850,0			1.850,0			1.850,0		
93	3		Contributo a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	1	e	Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto dei ragazzi in età scolare	s	c	10,0			10,0			10,0		
100	3		Riduzione del Fondo sanitario nazionale	s	c	-10,0			-10,0			-10,0		
			Titolo VII- Scuola , Università e ricerca											
103	1		Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n.537/1993	s	c	250,0	515,0	765,0	250,0	515,0	765,0	250,0	515,0	765,0
103	1		Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n.537/1993- effetti riflessi	e	t/c				65,5	174,6	339,5	65,5	174,6	339,5

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
103	2		Incremento stanziamento di spesa destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo n.68/2012	s	c	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
103	4-5		Rideterminazione compensi e indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle AFAM e compensi ai componenti del nucleo di valutazione delle AFAM	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
103	6		Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 892 della legge n. 178/2020	s	c	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
103	6		Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche- effetti riflessi	e	t/c				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
103	7		Valorizzazione personale AFAM	s	c	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
103	7		Valorizzazione personale AFAM- effetti riflessi	e	t/c				4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
104	1		Incremento fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 204/1998	s	k	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
104	1		Incremento fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 204/1998- effetti riflessi	e	t/c				30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
104	2		Rifinanziamento "Fondo Italiano per la scienza" , di cui all'art. 61, del D.L. 73/2021	s	k		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
104	3		Istituzione Fondo italiano per le scienze applicate	s	k	50,0	150,0	200,0	50,0	150,0	200,0	50,0	150,0	200,0
104	4		Incremento risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE- Fondo ordinario enti di ricerca	s	k		30,0			30,0			30,0	
104	5		Soppressione Agenzia nazionale ricerca	s	k	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5
105	8-9		Contributo per la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR	s	c	60,0	80,0	80,0	40,0	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
106			Fondo per l'attività e la ricerca finalizzata al contrasto della "Xylella fastidiosa	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
107			Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235, del DL. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato	s	c	300,0			300,0			300,0		
107			Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235, del DL. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato- effetti riflessi	e	t/c				145,5			145,5		
108			Valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali- Rifinanziamento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 1, comma 592 della legge n. 205/2017	s	c	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
108			Valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali- Rifinanziamento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 1, comma 592 della legge n. 205/2017- effetti riflessi	e	t/c				101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
110			Incremento del Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici	s	c	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
110			Incremento del Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	e	t/c				9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
111			Proroga misure previste all'art. 1, comma 978, della legge 178/2020 - Reggenze dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche	s	c	13,6	27,2		13,6	27,2		13,6	27,2	
111			Proroga misure previste all'art. 1, comma 978, della legge 178/2020 - Reggenze dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - effetti riflessi	e	t/c				6,6	13,2		6,6	13,2	
			Titolo VIII- Cultura, turismo, informazione e innovazione											
113	1		Potenziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva di cui all'art.13, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220/2016	s	k	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
113	2		Rifinanziamento fondo per la cultura di cui all'articolo184 del DL n. 34/2020	s	c	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
113	3		Promozione della cultura e sostegno della filiera dell'editoria libraria	s	k	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
114			Credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati di cui all'articolo 1, comma 319 della legge n. 205/1017	s	c	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
115	1		Fondo per il Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo	s	c	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0
116			Agevolazioni esercenti piccoli borghi	s	c	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
117			Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	s	c	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
118			Istituzione Fondo per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche	s	c	100,0	50,0		100,0	50,0		100,0	50,0	
119			Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato	s	k	25,0	45,0	20,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
120	1		Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente	s	c	120,0	120,0	40,0	100,0	120,0	60,0	100,0	120,0	60,0
120	3		Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale	s	k	50,0	100,0	50,0	15,0	20,0	30,0	15,0	20,0	30,0
121			Potenziamento Banca dati strutture ricettive, di cui all'art. 13-quater D.L. n.34/2019	s	k	5,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0
122	2		Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	s	k	90,0	140,0		90,0	140,0		90,0	140,0	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
123	1		Credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per acquisto carta utilizzata per la stampa delle testate edite	s	c	60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0	
124			Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	s	k	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
			Titolo IX - Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali											
125	1		Incremento del finanziamento annuo corrisposto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) delle legge 125/2014	s	c	99,0	199,0	249,0	99,0	199,0	249,0	99,0	199,0	249,0
125	1		Attività di comunicazione e valutazione dell'impatto di iniziative di cooperazione	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
126			Partecipazione Italiana ad EXPO Osaka 2025	s	c		2,0	15,0		2,0	15,0		2,0	15,0
127	1		Contributo dello Stato Italiano al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
127	2		Trasferimenti alla Banca di Italia per donazione al FMI per funzionamento Poverty Reduction and Growth Trust	s	k	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
127	5		Rimborso alla Banca di Italia delle risorse versate al FMI come contributo dell'Italia al programma a favore del Sudan	s	k	49,0			49,0			49,0		
128			Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa	s	c	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0
129			Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per le esigenze del Sistema di accoglienza e integrazione per esigenze di accoglienza persone provenienti dall'Afghanistan	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
130			Partecipazione italiana al programma spaziale ASI-ARTEMIS	s	k	80,0	30,0	20,0	80,0	30,0	20,0	80,0	30,0	20,0
			Titolo X - Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma											
131			Fondo per la strategia di mobilità sostenibile	s	k		50,0	50,0	0,0	10,0	15,0	0,0	10,0	15,0
132			Estensione rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino	s	k	50,0	50,0	100,0	30,0	40,0	50,0	30,0	40,0	50,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
133			Alta velocità e alta capacità linea ferroviaria Adriatica	s	k	50,0	50,0	150,0	20,0	40,0	50,0	20,0	40,0	50,0
134	1		Finanziamento del contratto di programma RFI-parte investimenti	s	k			20,0			5,0			5,0
134	2		Finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi	s	k	500,0	1.000,0	1.000,0	450,0	800,0	800,0	450,0	800,0	800,0
135			Finanziamento del contratto di programma ANAS, parte investimenti 2021-2025	s	k		100,0	100,0		50,0	50,0		50,0	50,0
136			Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici di cui all'articolo 1 septies del Dl 73/2021	s	k	100,0			100,0			100,0		
137			Contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa fino alla sua scadenza	s	k	40,0	40,0	40,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
138			Realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana	s	k	10,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
139			Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane	s	k	100,0	150,0	200,0	80,0	120,0	200,0	80,0	120,0	200,0
140			Contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano	s	k	200,0	100,0		110,0	100,0	90,0	110,0	100,0	90,0
141			Rifinanziamento contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali	s	k	150,0	150,0		150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
142			Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento delle funzionalità idraulica dei reticoli idrografici	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
143			Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto	s	k	8,8			4,0	4,8		4,0	4,8	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
144			Incremento risorse Strategia Nazionale Aree Interne-Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade	s	k		20,0	30,0		10,0	20,0		10,0	20,0
145			Fondo per la celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025-pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento	s	k	290,0	290,0	290,0	140,0	240,0	290,0	140,0	240,0	290,0
145			Fondo per assicurare il coordinamento operativo della celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
146	1		Contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI per svolgimento Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
147			Fondo da trasferire alla PCM per candidatura Roma Expo 2030	s	c	5,0	10,0		5,0	10,0		5,0	10,0	
148			Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale	s	k		50,0	50,0		30,0	40,0		30,0	40,0
149	2		Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale	s	k	72,3			72,3			72,3		
149	2		Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale effetti riflessi	e	t/c				35,1			35,1		
149	3		Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale	s	k	15,3			15,3			15,3		
149	3		Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale effetti riflessi	e	t/c				7,4			7,4		
149	4		Proroga gestione straordinaria Sisma Ischia	s	k	5,0			5,0			5,0		
149	5	a	Oneri struttura commissariale sisma Ischia	s	k	1,4			1,4			1,4		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
149	5	a	Oneri struttura commissariale sisma Ischia- effetti riflessi	e	t/c				0,7			0,7		
149	5	b	Compensazioni TARI ai Comuni dei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma 2017	s	k	0,8			0,8			0,8		
149	5	c	Assunzione a tempo determinato di personale per le esigenze del Commissario straordinario sisma Ischia	s	c	0,7			0,7			0,7		
149	5	c	Assunzione a tempo determinato di personale per le esigenze del Commissario straordinario sisma Ischia- effetti riflessi	e	t/c				0,3			0,3		
149	7		Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etnea	s	k	2,6			2,6			2,6		
149	7		Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etnea- effetti riflessi	e	t/c				0,4			0,4		
149	8		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del Dl 104/2020	s	k	2,3								
149	8		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del Dl 104/2020	s	c				2,3			2,3		
149	8		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del Dl 104/2020- effetti riflessi	e	t/c				1,1			1,1		
149	9		Risorse necessarie all'attivazione di misure del Piano Complementare al PNRR relative al sisma Abruzzo ed al sisma Centro Italia	s	k	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
149	10		Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sima del 24/08/2016	s	k	200,0	200,0	300,0	200,0	200,0	300,0	150,0	200,0	300,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
149	12		Riduzione Fondo emergenza nazionali di cui all'articolo 44 del d.lgs.. n. 1 del 2018	s	k	-5,0			-5,0			-5,0		
149	13		Contributo straordinario al comune dell'Aquila e ai comuni del cratere	s	k	8,0			8,0			8,0		
149	14		Proroga contratti a tempo determinato nei comuni dl cratere sisma 2009	s	k	1,5			1,5			1,5		
149	14		Proroga contratti a tempo determinato nei comuni dl cratere sisma 2009- effetti riflessi	e	t/c				0,7			0,7		
149	15		Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009	s	k	1,0			1,0			1,0		
149	15		Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009- effetti riflessi	e	t/c				0,5			0,5		
150			Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del Dl n. 39/2009	s	k			5,0			5,0			5,0
151			Fondo da trasferire alla PCM per il potenziamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi	s	k	40,0	50,0	60,0	40,0	50,0	60,0	40,0	50,0	60,0
152	1		Arma dei Carabinieri- Realizzazione nuove caserme demaniali	s	k	20,0	30,0	50,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
152	2		Ammodernamento parco infrastrutturale della Guardia di finanza	s	k	40,0	40,0	20,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
153			Fondo sostegno per la transizione industriale	s	k	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
154			Istituzione del Fondo rotativo Italiano per il clima	s	k	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	40,0	40,0	40,0
155			Istituzione di un Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	s	c		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
156			Fondo per incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti	s	c	3,0	3,0		1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0
157			Istituzione di un fondo per il controllo delle specie esotiche invasive	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
158			Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema	e	t							-2.000,0		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
158			Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema- Trasferimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)	s	c	2.000,0			2.000,0					
159	1		Fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
159	2		Modifica della natura rotativa del fondo nazionale per l'efficienza energetica " a natura mista"	s	k				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
			Titolo XI - Misure in materia di politiche agricole											
160	1-5		Istituzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità	s	k	50,0			50,0			50,0		
160	5		Incremento cofinanziamento statale per assicurazioni agevolate in agricoltura	s	k		178,3	178,3		178,3	178,3		178,3	178,3
161			Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019	e	co				-8,3	-27,1	-18,9	-8,3	-27,1	-18,9
161			Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019	s	c	8,3	27,1	18,9						
161			Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019- effetti fiscali	e	t	0,0	1,3	4,4	0,0	1,3	4,4	0,0	1,3	4,4
162	1		Trasferimento a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare	s	k	50,0			50,0			50,0		
162	2		Trasferimento a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per concessioni garanzie per accesso al credito imprese agricole	s	k	10,0			10,0			10,0		
162	4		Incremento Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura	s	k	5,0			5,0			5,0		
162	5		Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura	s	k	15,0			15,0			15,0		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
162	6		Istituzione Fondo per il potenziamento dell'attività di ISMEA per la rilevazione di prezzi dei prodotti agricoli	s	c	0,5			0,5			0,5		
163			Incremento percentuali compensazioni applicabili alle cessioni di animali vivi bovini e suini-IVA	e	t	-74,5			-74,5			-74,5		
164	1		Finanziamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per esercizio funzioni in materia di pesca marittima	s	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
165			Strategia Nazionale Forestale e programmi forestali regionali (articolo 6, DL n. 34/2018).	s	k	30,0	30,0	40,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
			Titolo XII - Regioni e enti locali											
166			Risorse a favore delle città metropolitane e delle province per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti	s	k			100,0			100,0			100,0
167			Risorse a favore delle città metropolitane e delle province, per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole	s	k			5,0			3,0			3,0
168			Istituzione Fondo nazionale per la rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	s	k	300,0			200,0	80,0	20,0	200,0	80,0	20,0
169	1		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sardegna	e	ext	-76,6	-76,6	-76,6						
169	1		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sardegna	s	c				76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
169	3		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sicilia	e	ext	-200,2	-200,2	-200,2						
169	3		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sicilia	s	c				200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2
169	7	a	Assegnazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi	s	c	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
169	7	c	Riduzione concorso alla finanza pubblica Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano	e	ext	-191,6	-191,6	-191,6						
169	7	c	Riduzione concorso alla finanza pubblica Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano	s	c				191,6	191,6	191,6	191,6	191,6	191,6

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
169	9		Restituzione a Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508 legge n.147/2013	s	c	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
169	12		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia	e	ext	-403,3	-399,3	-399,3						
169	12		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia	s	c				403,3	399,3	399,3	403,3	399,3	399,3
169	14		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 850 legge n.178/2020	e	ext		-4,0	-4,0						
169	14		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 850 legge n.178/2020	s	c					4,0	4,0		4,0	4,0
169	15		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806 legge n.178/2020-risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica	s	c	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
169	16		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875 septies legge n.145/2018-risorse per Accordo quadro tra Governo e Regione Friuli Venezia Giulia	s	c	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1
169	17		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Valle d'Aosta	e	ext	-20,6	-20,6	-20,6						
169	17		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Valle d'Aosta	s	c				20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
170			Contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane	s	c	80,0	100,0	130,0	80,0	100,0	130,0	80,0	100,0	130,0
171	1	a	Incremento Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna	s	c	44,0	52,0	60,0	44,0	52,0	60,0	44,0	52,0	60,0
173			Estensione agli enti locali di Sicilia e Sardegna del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche	s	c	50,0			50,0			50,0		
173			Rifinanziamento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche	s	c	250,0	150,0		250,0	150,0		250,0	150,0	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
174			Fondo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	s	c	50,0			50,0			50,0		
175			Incremento indennità di funzione dei sindaci-incremento Fondo di cui all'articolo 57 quater D.L. n.124/2019	s	c	100,0	150,0	220,0	100,0	150,0	220,0	100,0	150,0	220,0
175			Incremento indennità di funzione dei sindaci-incremento Fondo di cui all'articolo 57 quater D.L. n.124/2019- effetti riflessi	e	t/c				20,0	30,0	44,0	20,0	30,0	44,0
177			Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
180			Istituzione Fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane	s	c	100,0	200,0	200,0	80,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0
180			Incremento Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane-Risorse dal Fondo integrativo per i comuni montani e dal Fondo nazionale per la montagna	s	c	29,5	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5
180			Soppressione Fondo integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319-321 legge n.228/2012	s	c	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
180			Soppressione del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2, legge n.94/1997	s	k	-20,0			-20,0			-20,0		
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-minori entrate bilancio dello Stato per interessi attivi	e	ext	-46,1	-177,9	-170,9						
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore capacità di spesa regioni ed enti locali per riduzione spesa interessi dovuti allo Stato	s	c				46,1	177,9	170,9	46,1	177,9	170,9

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore capacità di spesa regioni ed enti locali per riduzione spesa rimborso quota capitale dovuta allo Stato non compensata da riduzione utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	s	c				39,6	29,6	6,0	39,6	29,6	6,0
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore spesa per interessi passivi Stato	s	c	0,1	0,4	1,1	0,1	0,4	1,1	0,1	0,4	1,1
181			Attività Cassa Depositi e Prestiti per operazioni di rinegoziazione	s	c	0,3			0,3			0,3		
			Titolo XIII- Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico											
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali	s	c	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali- effetti riflessi	e	t/c				97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali	s	c				160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali- effetti riflessi	e	t/c				77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
183			Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni	s	c	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0
183			Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni- effetti riflessi	e	t/c				48,5	97,0	121,3	48,5	97,0	121,3
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni statali	s	c	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni statali- effetti riflessi	e	t/c				97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali	s	c				160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali- effetti riflessi	e	t/c				77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
186			Fondo per la piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione	s	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
187			Incremento organico magistratura	s	c		5,8	6,9		5,8	6,9		5,8	6,9
187			Incremento organico magistratura- effetti riflessi	e	t/c					2,8	3,4		2,8	3,4
188			Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi	s	c	1,8	12,6	13,8	1,8	12,6	13,8	1,8	12,6	13,8
188			Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi - effetti riflessi	e	t/c				0,9	6,1	6,7	0,9	6,1	6,7
189			Risorse per concertazione personale dirigenti Forze di Polizia e Forze Armate	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
189			Risorse per concertazione personale dirigenti Forze di Polizia e Forze Armate-effetti riflessi	e	t/c				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale	s	c	7,8	100,7		7,8	100,7		7,8	100,7	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale- effetti riflessi	e	t/c				3,8	48,8		3,8	48,8	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze Armate-spese di funzionamento	s	c	0,4	33,9		0,4	33,9		0,4	33,9	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze di Polizia-spese di personale	s	c		2,5			2,5			2,5	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze di Polizia-spese di personale- effetti riflessi	e	t/c					1,2			1,2	
			Titolo XIV - Disposizioni in materia di entrata											
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-imposta sostitutiva	e	t	166,0	166,0		166,0	166,0		166,0	166,0	
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRES	e	t	3.249,7	1.857,0	1.857,0	3.249,7	1.857,0	1.857,0	3.249,7	1.857,0	1.857,0
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRPEF	e	t	234,6	134,1	134,1	234,6	134,1	134,1	234,6	134,1	134,1
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRAP	e	t				613,9	437,1	388,7	613,9	437,1	388,7

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRAP	s	c	-613,9	-437,1	-388,7						
			Titolo XV - Fondi											
193			Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di parte corrente	s	c	246,8	245,8	260,8	246,8	245,8	260,8	246,8	245,8	260,8
193			Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di conto capitale	s	k	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
194			Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	600,0	500,0	500,0	600,0	500,0	500,0	600,0	500,0	500,0
195			Incremento Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge n.178/2020	s	k	10.000,0	9.050,0							
196			Fondo per la magistratura onoraria	s	c	1,0	18,0	58,0	1,0	18,0	58,0	1,0	18,0	58,0
196			Fondo per la magistratura onoraria- effetti riflessi	e	t/c					8,2	27,6		8,2	27,6
			Titolo XVI- Disposizioni finanziarie e finali											
197			Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste	s	c	4.300,0	4.500,0	4.500,0						
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997-effetti sul fabbisogno	s	c				-6.000,0	-3.000,0				
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997-minore spesa per interessi passivi Stato	s	c	-5,1	-31,2	-48,9	-5,1	-31,3	-50,6	-12,8	-41,0	-61,8
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997-maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale	s	c		0,0	0,1						
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997-venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	e	ext					0,0	-0,1		0,0	-0,1

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
199	1-2		Conclusione programma cashback	s	c	-1.502,3			-1.502,3			-1.502,3		
199	8		Rimborso spese di gestione a carico di PagoPa e Consap per conclusione programma cashback	s	c	3,0			3,0			3,0		
			TOTALE ENTRATE	e		**2.208,6**	**487,6**	**-1.964,5**	**-1.231,8**	**-3.126,3**	**-5.292,3**	**-3.231,8**	**-3.126,3**	**-5.292,3**
			TOTALE SPESE	s		**41.891,7**	**43.434,3**	**34.228,2**	**13.977,6**	**19.987,2**	**22.852,8**	**18.861,9**	**20.677,5**	**20.541,6**
			SALDO			**-39.683,0**	**-42.946,7**	**-36.192,7**	**-15.209,4**	**-23.113,5**	**-28.145,2**	**-22.093,7**	**-23.803,8**	**-25.833,9**

MANOVRA SEZIONE II											
TOTALE RIFINAZIAMENTI			**7.479,6**	**7.534,5**	**6.352,5**	**3.978,2**	**3.856,1**	**3.395,3**	**3.133,2**	**3.546,1**	**2.870,3**
Spesa parte corrente			1.386,4	2.117,3	1.200,1	1.386,4	2.117,3	1.200,1	1.386,4	2.117,3	1.200,1
Spesa conto capitale			6.093,2	5.417,2	5.152,4	2.591,8	2.038,8	2.295,2	1.746,8	1.728,8	1.770,2
Entrate tributarie/correnti						0,0	300,0	100,0	0,0	300,0	100,0
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			**-50,0**	**2.550,0**	**-2.500,0**	**-50,0**	**3.050,0**	**-3.000,0**	**-50,0**	**3.050,0**	**-3.000,0**
Spesa parte corrente											
Spesa conto capitale			-50,0	2.550,0	-2.500,0	-50,0	3.050,0	-3.000,0	-50,0	3.050,0	-3.000,0
TOTALE DEFINAZIAMENTI			**-1.531,9**	**-481,9**	**-3,0**	**-1.902,0**	**-462,0**	**0,0**	**-1.902,0**	**-462,0**	**0,0**
Spesa parte corrente			-29,9	-19,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spesa conto capitale			-1.502,0	-462,0	0,0	-1.902,0	-462,0	0,0	-1.902,0	-462,0	0,0
Entrate tributarie/correnti						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DL FISCALE			**23,6**	**4,0**	**30,0**	**16,9**	**27,3**	**53,6**	**16,9**	**27,3**	**53,6**
ENTRATE			**-93,1**	**23,0**	**61,1**	**262,8**	**46,3**	**84,7**	**262,8**	**46,3**	**84,7**
Entrate tributarie	e	t	-57,5	58,6	96,7	17,0	58,6	96,7	17,0	58,6	96,7
Entrate extra tributarie	e	ext	-35,6	-35,6	-35,6	3,5	-35,6	-35,6	3,5	-35,6	-35,6
Entrate contributive	e	co				231,2			231,2		
Effetti riflessi- Entrate tributarie	e	t/c				11,1	23,3	23,6	11,1	23,3	23,6
SPESE			**-116,7**	**19,0**	**31,1**	**245,8**	**19,0**	**31,1**	**245,8**	**19,0**	**31,1**
Spese correnti	s	c	-106,7	29,0	31,1	255,8	29,0	31,1	255,8	29,0	31,1
Spese in conto capitale	s	k	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	

TOTALE MANOVRA			**-45.557,2**	**-52.545,3**	**-40.012,2**	**-17.218,6**	**-29.530,3**	**-28.486,8**	**-23.258,0**	**-29.910,6**	**-25.650,6**

ALLEGATO CONOSCITIVO

999/668/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)						
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2)						
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 "*ANNIVERSARIO REPUBBLICA*" - (Cap-pg: 2098/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2023	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)						
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.4)						
DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 "*OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU'*" - (Cap-pg: 2705/1) - (Variazione Permanente)	2022	44.500.686	<<	1.000.000	<<	45.500.686
	2023	44.500.686	<<	1.000.000	<<	45.500.686
	2024	43.500.686	<<	2.000.000	<<	45.500.686
	2025 e succ.	435.006.860	<<	20.000.000	<<	455.006.860

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

999/668/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.4)						
DL n. 146 del 2021 art. 14 c. 2 "*PRESIDENZA ITALIANA DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA*" - (Cap-pg: 3430/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	1.500.000	<<	1.500.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Integrazione europea (4.7)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.5)						
DL n. 146 del 2021 art. 14 c. 1 "*CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE RADIOTELEVISIVA*." - (Cap-pg: 4549/1) - (Variazione Permanente)	2022	<<	<<	1.613.431	<<	1.613.431
	2023	<<	<<	1.651.431	<<	1.651.431
	2024	<<	<<	1.702.431	<<	1.702.431
	2025 e succ.	<<	<<	18.324.310	<<	18.324.310
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.6)						
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 621 "*FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI DI IMPORTANZA PRIORITARIA PER LE ROTTE MIGRATORIE*" - (Cap-pg: 3109/1) - (Scad. Variazione 2026)	2022	40.000.000	<<	20.000.000	<<	60.000.000
	2023	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2024	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000

999/668/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.7)						
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 p. C/bis "*CONTRIBUTO DANTE ALIGHIERI* " - (Cap-pg: 2742/2) - (Scad. Variazione 2024)	2022	3.200.000	<<	2.000.000	<<	5.200.000
	2023	3.200.000	<<	2.000.000	<<	5.200.000
	2024	3.200.000	<<	2.000.000	<<	5.200.000
	2025 e succ.	32.000.000	<<	<<	<<	32.000.000
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
L n. 183 del 1987 "*FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE*" - (Cap-pg: 7493/4) - (Scad. Variazione 2026)	2022	40.000.000	<<	15.000.000	<<	55.000.000
	2023	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000
	2024	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 813 "*INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA*" - (Cap-pg: 2816/1) - (Scad. Variazione 2024)	2022	<<	<<	261.000.000	<<	261.000.000
	2023	<<	<<	311.000.000	<<	311.000.000
	2024	<<	<<	250.000.000	<<	250.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.2)						
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 "*BANCHE E FONDI*" - (Cap-pg: 7175/3) - (Scad. Variazione 2022)	2022	500.000.000	<<	700.000.000	<<	1.200.000.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "*SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" (*) - (Cap-pg: 7763/1) - (Scad. Variazione 2036)	2022	18.000.000	<<	30.000.000	<<	48.000.000
	2023	28.000.000	<<	30.000.000	<<	58.000.000
	2024	28.000.000	<<	40.000.000	<<	68.000.000
	2025 e succ.	30.000.000	<<	50.000.000	<<	80.000.000
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "*SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2036)	2022	2.552.887.264	<<	500.000.000	-340.000.000	2.712.887.264
	2023	1.228.756.300	500.000.000	750.000.000	<<	2.478.756.300
	2024	1.760.795.819	-500.000.000	850.000.000	<<	2.110.795.819
	2025 e succ.	14.560.339.610	<<	8.780.000.000	<<	23.340.339.610
Missioni internazionali (5.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI*" - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2024)	2022	1.397.500.000	<<	<<	<<	1.397.500.000
	2023	500.000.000	<<	1.200.000.000	<<	1.700.000.000
	2024	<<	<<	300.000.000	<<	300.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2025)	2022	24.200.000	<<	35.000.000	<<	59.200.000
	2023	50.000.000	<<	75.000.000	<<	125.000.000
	2024	56.500.000	<<	100.000.000	<<	156.500.000
	2025 e succ.	188.119.000	<<	100.000.000	<<	288.119.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*" - (Cap-pg: 7200/7) - (Scad. Variazione 2026)	2022	44.250.000	<<	10.000.000	<<	54.250.000
	2023	46.000.000	<<	20.000.000	<<	66.000.000
	2024	39.083.000	<<	20.000.000	<<	59.083.000
	2025 e succ.	77.306.250	<<	30.000.000	<<	107.306.250

999/668/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 5.1)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/bis "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7837/8) - (Scad. Variazione 2035)	2022	1.360.000	<<	7.975.000	<<	9.335.000
	2023	1.500.000	<<	10.150.000	<<	11.650.000
	2024	1.500.000	<<	11.600.000	<<	13.100.000
	2025 e succ.	7.640.000	<<	111.650.000	<<	119.290.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2035)	2022	8.640.000	<<	22.935.000	<<	31.575.000
	2023	13.840.000	<<	19.850.000	<<	33.690.000
	2024	12.700.000	<<	33.360.000	<<	46.060.000
	2025 e succ.	62.720.000	<<	321.090.000	<<	383.810.000
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (UdV - 4.1)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/decies "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO*" - (Cap-pg: 7842/2) - (Scad. Variazione 2023)	2022	12.250.000	<<	<<	-10.000.000	2.250.000
	2023	19.250.000	<<	<<	-10.000.000	9.250.000
	2024	22.250.000	<<	<<	<<	22.250.000
	2025 e succ.	53.000.000	<<	<<	<<	53.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "*POTENZIAMENTO COMPONENTI AEREONAVALI CAPITANERIE DI PORTO*" - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2032)	2022	13.000.000	<<	<<	<<	13.000.000
	2023	13.000.000	<<	18.000.000	<<	31.000.000
	2024	14.000.000	<<	21.000.000	<<	35.000.000
	2025 e succ.	15.000.000	<<	261.000.000	<<	276.000.000

999/668/7

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Soccorso civile (8)						
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
DL n. 120 del 2021 art. 2 c. 1 "*ACQUISIZIONE DI MEZZI OPERATIVI, TERRESTRI E AEREI, E DI ATTREZZATURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DELLE COMPONENTI STATALI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI*" - (Cap-pg: 7325/37) - (Scad. Variazione 2025)	2022	<<	<<	62.000.000	<<	62.000.000
	2023	<<	<<	65.000.000	<<	65.000.000
	2024	<<	<<	70.000.000	<<	70.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	32.500.000	<<	32.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)						
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 1.3)						
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "*ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE*" (*) - (Cap-pg: 1476/1 - 1477/1 - 1488/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	5.961.830	<<	7.100.000	<<	13.061.830
	2023	5.961.830	<<	7.100.000	<<	13.061.830
	2024	1.961.830	<<	<<	<<	1.961.830
	2025 e succ.	1.961.830	<<	<<	<<	1.961.830
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5/bis "*PIANO PESCA*" (*) - (Cap-pg: 1173/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	85.720	<<	120.000	<<	205.720
	2023	85.720	<<	120.000	<<	205.720
	2024	85.720	<<	<<	<<	85.720
	2025 e succ.	85.720	<<	<<	<<	85.720
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 "*PIANO PESCA*" (*) - (Cap-pg: 7043/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	1.604.248	<<	780.000	<<	2.384.248
	2023	1.512.441	<<	780.000	<<	2.292.441
	2024	1.012.441	<<	<<	<<	1.012.441
	2025 e succ.	1.012.441	<<	<<	<<	1.012.441
DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 "*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI - MIGLIORAMENTO QUALITA' PRODOTTI CEREARICOLI*" - (Cap-pg: 7825/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	14.000.000	<<	10.000.000	<<	24.000.000
	2023	14.000.000	<<	<<	<<	14.000.000
	2024	12.000.000	<<	<<	<<	12.000.000
	2025 e succ.	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "*FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE AGRICOLE*" - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	10.000.000	<<	10.000.000	<<	20.000.000
	2023	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 "*FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE , DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA*" - (Cap-pg: 7098/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000
	2023	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/9

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "*DISTRETTI CIBO*" (*) - (Cap-pg: 7049/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	25.500.000	<<	120.000.000	<<	145.500.000
	2023	24.700.000	<<	<<	<<	24.700.000
	2024	13.700.000	<<	<<	<<	13.700.000
	2025 e succ.	9.700.000	<<	<<	<<	9.700.000
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)						
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (UdV - 5.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter "*EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA*" - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2023)	2022	50.000.000	-50.000.000	<<	<<	<<
	2023	50.000.000	50.000.000	<<	<<	100.000.000
	2024	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2025 e succ.	1.210.000.000	<<	<<	<<	1.210.000.000

999/668/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)						
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.3)						
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "*FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA*" - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2036)	2022	100.000.000	<<	100.000.000	<<	200.000.000
	2023	100.000.000	<<	100.000.000	<<	200.000.000
	2024	100.000.000	<<	100.000.000	<<	200.000.000
	2025 e succ.	1.000.000.000	<<	1.000.000.000	<<	2.000.000.000
DL n. 112 del 2008 art. 43 "*CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE*" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2036)	2022	100.000.000	<<	400.000.000	<<	500.000.000
	2023	100.000.000	<<	250.000.000	<<	350.000.000
	2024	80.000.000	<<	100.000.000	<<	180.000.000
	2025 e succ.	700.000.000	<<	1.000.000.000	<<	1.700.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 "*EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IPCEI*" - (Cap-pg: 7348/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	83.400.000	<<	250.000.000	<<	333.400.000
	2023	83.400.000	<<	250.000.000	<<	333.400.000
	2024	83.400.000	<<	<<	<<	83.400.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 71 "*RIFINANZIAMENTO INTERVENTI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ*" - (Cap-pg: 7490/1) - (Scad. Variazione 2024)	2022	10.000.000	<<	50.000.000	<<	60.000.000
	2023	10.000.000	<<	50.000.000	<<	60.000.000
	2024	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.1)						
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 "*CONTRIBUTO ALLE IMPRESE*" - (Cap-pg: 7298/2) - (Scad. Variazione 2026)	2022	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2023	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2024	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000

999/668/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.7)						
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "*PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2036)	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2024	<<	<<	85.000.000	<<	85.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	1.260.000.000	<<	1.260.000.000
DL n. 73 del 2021 art. 11/quater c. 9 "*FONDO PER GARANTIRE L'INDENNIZZO DEI TITOLARI DI TITOLI DI VIAGGIO E VOUCHER EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A.) IN CONSEGUENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PREVISTE PER L'EMERGENZA COVID-19*" - (Cap-pg: 2259/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "*SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO*" - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2036)	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2024	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	190.000.000	<<	190.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "*CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM*" - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2036)	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	1.045.000.000	<<	1.045.000.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "*CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE*" - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2036)	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2024	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	405.000.000	<<	405.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (UdV - 2.4)						
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "*INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026*" - (Cap-pg: 7561/1) - (Scad. Variazione 2025)	2022	34.000.000	<<	16.000.000	<<	50.000.000
	2023	32.000.000	<<	16.000.000	<<	48.000.000
	2024	32.000.000	<<	16.000.000	<<	48.000.000
	2025 e succ.	35.000.000	<<	13.000.000	<<	48.000.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "*NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE*" - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2026)	2022	153.540.000	<<	11.400.000	<<	164.940.000
	2023	451.080.000	<<	11.400.000	<<	462.480.000
	2024	401.080.000	<<	11.400.000	<<	412.480.000
	2025 e succ.	1.055.700.000	<<	22.800.000	<<	1.078.500.000
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (UdV - 2.6)						
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "*INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026*" - (Cap-pg: 7272/1) - (Scad. Variazione 2025)	2022	16.000.000	<<	10.000.000	<<	26.000.000
	2023	18.000.000	<<	10.000.000	<<	28.000.000
	2024	18.000.000	<<	10.000.000	<<	28.000.000
	2025 e succ.	18.000.000	<<	8.000.000	<<	26.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "*TRASPORTO RAPIDO DI MASSA*" - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2032)	2022	7.000.000	<<	50.000.000	<<	57.000.000
	2023	7.000.000	<<	50.000.000	<<	57.000.000
	2024	7.000.000	<<	50.000.000	<<	57.000.000
	2025 e succ.	254.000.000	<<	850.000.000	<<	1.104.000.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 "*FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*" - (Cap-pg: 1315/1) - (Variazione Permanente)	2022	4.873.335.362	<<	100.000.000	<<	4.973.335.362
	2023	4.873.335.362	<<	200.000.000	<<	5.073.335.362
	2024	4.873.335.362	<<	300.000.000	<<	5.173.335.362
	2025 e succ.	48.733.353.620	<<	3.950.000.000	<<	52.683.353.620

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "*CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.*" - (Cap-pg: 7122/2) - (Scad. Variazione 2024)	2022	3.385.004.000	<<	<<	-1.100.000.000	2.285.004.000
	2023	922.360.000	2.000.000.000	<<	-400.000.000	2.522.360.000
	2024	2.497.290.000	-2.000.000.000	<<	<<	497.290.000
	2025 e succ.	9.778.357.962	<<	<<	<<	9.778.357.962

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (UdV - 1.2)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "*PIANO STRAORDINARIO URGENTE PROPEDEUTICO AL PIANO INVASI*" - (Cap-pg: 7281/1) - (Scad. Variazione 2027)	2022	50.000.000	<<	40.000.000	<<	90.000.000
	2023	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000
	2024	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 9.1)						
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C "*EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA*" - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. Variazione 2035)	2022	1.310.000.000	<<	<<	<<	1.310.000.000
	2023	1.505.000.000	<<	<<	<<	1.505.000.000
	2024	1.335.000.000	<<	20.000.000	<<	1.355.000.000
	2025 e succ.	6.695.000.000	<<	1.830.000.000	<<	8.525.000.000
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (UdV - 1.4)						
DL n. 76 del 2020 art. 7 c. 1 "*FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE*" - (Cap-pg: 7007/1) - (Scad. Variazione 2026)	2022	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2023	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2024	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (UdV - 1.1)						
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "*INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026*" - (Cap-pg: 7698/1) - (Scad. Variazione 2025)	2022	141.000.000	<<	55.000.000	<<	196.000.000
	2023	142.000.000	<<	55.000.000	<<	197.000.000
	2024	140.000.000	<<	55.000.000	<<	195.000.000
	2025 e succ.	147.000.000	<<	60.000.000	<<	207.000.000

999/668/15

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 91 del 2017 art. 16/bis c. 1 *"INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A 25"* - (Cap-pg: 7701/1) - (Scad. Variazione 2030)	2022	263.710	<<	<<	<<	263.710
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	990.000.000	<<	990.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ricerca e innovazione (17)						
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 2.1)						
L n. 92 del 2004 art. 2 c. 1 p. 1 "*CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI STUDI FIUMANI*" - (Cap-pg: 2551/5) - (Scad. Variazione 2040)	2022	34.905	<<	100.000	<<	134.905
	2023	34.905	<<	100.000	<<	134.905
	2024	34.905	<<	100.000	<<	134.905
	2025 e succ.	349.050	<<	1.000.000	<<	1.349.050
L n. 169 del 2011 art. 2 c. 1 "*ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO, CON SEDE IN ROMA*" (*) - (Cap-pg: 2554/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	477.471	<<	200.000	<<	677.471
	2023	477.471	<<	200.000	<<	677.471
	2024	477.471	<<	200.000	<<	677.471
	2025 e succ.	477.471	<<	200.000	<<	677.471
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "*CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.*" - (Cap-pg: 2570/1) - (Variazione Permanente)	2022	26.483.078	<<	10.431.972	<<	36.915.050
	2023	26.483.078	<<	10.431.972	<<	36.915.050
	2024	26.291.589	<<	10.431.972	<<	36.723.561
	2025 e succ.	262.915.890	<<	104.319.720	<<	367.235.610
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 750 p. 2 "*NUOVA LB*" - (Cap-pg: 2551/17) - (Scad. Variazione 2050)	2022	<<	<<	100.000	<<	100.000
	2023	<<	<<	100.000	<<	100.000
	2024	<<	<<	100.000	<<	100.000
	2025 e succ.	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "*CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI*" - (Cap-pg: 2571/1) - (Variazione Permanente)	2022	21.874.433	<<	9.010.487	<<	30.884.920
	2023	21.874.433	<<	9.010.487	<<	30.884.920
	2024	21.874.433	<<	9.010.487	<<	30.884.920
	2025 e succ.	218.744.330	<<	90.104.870	<<	308.849.200
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.1)						
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 "*SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO*" - (Cap-pg: 8112/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	62.000.000	<<	<<	-62.000.000	<<
	2023	62.000.000	<<	<<	-62.000.000	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/17

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela della salute (20)						
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)						
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 1.7)						
DL n. 73 del 2021 art. 34/bis c. 6 "*SPESE PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEL SARS-COV-2, MONITORAGGIO RISPOSTE IMMUNOLOGICHE DELL'INFEZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE*" - (Cap-pg: 3443/6) - (Variazione Permanente)	2022	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2023	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2024	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000

999/668/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.1)						
L n. 163 del 1985 "*NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.*" - (Cap-pg: 6620/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	35.494	<<	1.755	<<	37.249
	2023	35.494	<<	1.755	<<	37.249
	2024	35.494	<<	1.755	<<	37.249
	2025 e succ.	354.940	<<	17.550	<<	372.490
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "*FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*" - (Cap-pg: 6621/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	199.225.101	<<	10.662.899	<<	209.888.000
	2023	199.225.101	<<	10.662.899	<<	209.888.000
	2024	199.225.101	<<	10.662.899	<<	209.888.000
	2025 e succ.	1.992.251.010	<<	106.628.990	<<	2.098.880.000
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "*ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO*" - (Cap-pg: 6622/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	66.475.325	<<	3.792.386	<<	70.267.711
	2023	66.475.325	<<	3.792.386	<<	70.267.711
	2024	66.475.325	<<	3.792.386	<<	70.267.711
	2025 e succ.	664.753.250	<<	37.923.860	<<	702.677.110
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "*ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA*" - (Cap-pg: 6623/1 - 6626/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	81.888.694	<<	4.798.736	<<	86.687.430
	2023	81.888.694	<<	4.798.736	<<	86.687.430
	2024	81.888.694	<<	4.798.736	<<	86.687.430
	2025 e succ.	818.886.940	<<	47.987.360	<<	866.874.300
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. F "*ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO*" - (Cap-pg: 6624/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	12.921.106	<<	744.224	<<	13.665.330
	2023	12.921.106	<<	744.224	<<	13.665.330
	2024	12.921.106	<<	744.224	<<	13.665.330
	2025 e succ.	129.211.060	<<	7.442.240	<<	136.653.300
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.5)						
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "*CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.*" - (Cap-pg: 3673/1) - (Variazione Permanente)	2022	1.415.399	<<	557.541	<<	1.972.940
	2023	1.415.399	<<	557.541	<<	1.972.940
	2024	1.415.399	<<	557.541	<<	1.972.940
	2025 e succ.	14.153.990	<<	5.575.410	<<	19.729.400

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.6)						
L n. 91 del 2003 art. 3 c. 1 p. 2 "*ISTITUZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SHOA*" - (Cap-pg: 5170/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022	849.049	<<	2.000.000	<<	2.849.049
	2023	849.049	<<	2.000.000	<<	2.849.049
	2024	849.049	<<	2.000.000	<<	2.849.049
	2025 e succ.	8.490.490	<<	20.000.000	<<	28.490.490
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 "*ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA*" - (Cap-pg: 8281/19) - (Scad. Variazione 2023)	2022	9.000.000	<<	20.000.000	<<	29.000.000
	2023	3.000.000	<<	20.000.000	<<	23.000.000
	2024	3.000.000	<<	<<	<<	3.000.000
	2025 e succ.	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.7)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 "*ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA*" - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2023	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.8)						
L n. 77 del 2006 art. 4 c. 1 "*INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.*" - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2024)	2022	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2023	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2024	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "*SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»*" - (Cap-pg: 8098/2) - (Scad. Variazione 2022)	2022	130.207.177	<<	50.000.000	<<	180.207.177
	2023	128.090.250	<<	<<	<<	128.090.250
	2024	128.675.953	<<	<<	<<	128.675.953
	2025 e succ.	941.402.500	<<	<<	<<	941.402.500

999/668/20

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela del patrimonio culturale (21.15)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.9)						
DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "*INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI*" (*) - (Cap-pg: 1321/1) - (Variazione Permanente)	2022	10.858.733	<<	1.800.000	<<	12.658.733
	2023	858.733	<<	4.800.000	<<	5.658.733
	2024	858.733	<<	4.800.000	<<	5.658.733
	2025 e succ.	858.733	<<	4.800.000	<<	5.658.733
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 317 "*SOMME PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SOGGETTI GIURIDICI CREATI O PARTECIPATI DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER RAFFORZARE LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE*" - (Cap-pg: 1952/1) - (Variazione Permanente)	2022	12.000.000	<<	<<	<<	12.000.000
	2023	2.000.000	<<	8.000.000	<<	10.000.000
	2024	2.000.000	<<	8.000.000	<<	10.000.000
	2025 e succ.	20.000.000	<<	80.000.000	<<	100.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "*FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE*" - (Cap-pg: 8099/1) - (Variazione Permanente)	2022	91.372.308	<<	50.000.000	<<	141.372.308
	2023	70.000.000	<<	100.000.000	<<	170.000.000
	2024	70.000.000	<<	100.000.000	<<	170.000.000
	2025 e succ.	560.000.000	<<	1.000.000.000	<<	1.560.000.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.10)						
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "*PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA*" - (Cap-pg: 7707/13) - (Scad. Variazione 2050)	2022	6.425.102	<<	3.000.000	<<	9.425.102
	2023	6.425.102	<<	3.000.000	<<	9.425.102
	2024	6.425.102	<<	3.000.000	<<	9.425.102
	2025 e succ.	64.251.020	<<	30.000.000	<<	94.251.020
L n. 69 del 2009 art. 25 c. 1 "*TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE*" - (Cap-pg: 5514/1 - 5514/2) - (Scad. Variazione 2050)	2022	5.347.262	<<	3.000.000	<<	8.347.262
	2023	5.347.262	<<	3.000.000	<<	8.347.262
	2024	5.347.262	<<	3.000.000	<<	8.347.262
	2025 e succ.	53.472.620	<<	30.000.000	<<	83.472.620
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 374 p. 1 "*CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO*" (*) - (Cap-pg: 5515/1) - (Variazione Permanente)	2022	500.000	<<	1.000.000	<<	1.500.000
	2023	500.000	<<	1.000.000	<<	1.500.000
	2024	500.000	<<	1.000.000	<<	1.500.000
	2025 e succ.	500.000	<<	1.000.000	<<	1.500.000

999/668/21

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione scolastica (22)						
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (UdV - 1.2)						
DL n. 95 del 2012 art. 23 c. 5 "*GRATUITA' TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO*" (*) - (Cap-pg: 2043/1) - (Variazione Permanente)	2022	103.000.000	<<	30.000.000	<<	133.000.000
	2023	103.000.000	<<	30.000.000	<<	133.000.000
	2024	103.000.000	<<	30.000.000	<<	133.000.000
	2025 e succ.	103.000.000	<<	30.000.000	<<	133.000.000
DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies "*ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA*" - (Cap-pg: 8105/1) - (Scad. Variazione 2036)	2022	141.000.000	<<	<<	<<	141.000.000
	2023	121.000.000	<<	<<	<<	121.000.000
	2024	70.000.000	<<	10.000.000	<<	80.000.000
	2025 e succ.	1.100.000.000	<<	1.590.000.000	<<	2.690.000.000
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (UdV - 1.3)						
DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "*CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 PER ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI*" (*) - (Cap-pg: 1477/2) - (Scad. Variazione 2023)	2022	32.200.000	<<	70.000.000	<<	102.200.000
	2023	32.200.000	<<	70.000.000	<<	102.200.000
	2024	32.200.000	<<	<<	<<	32.200.000
	2025 e succ.	32.200.000	<<	<<	<<	32.200.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.1)						
L n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. G "*ISTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE*" - (Cap-pg: 5247/1) - (Variazione Permanente)	2022	35.000.000	<<	5.000.000	<<	40.000.000
	2023	35.000.000	<<	5.000.000	<<	40.000.000
	2024	35.000.000	<<	5.000.000	<<	40.000.000
	2025 e succ.	350.000.000	<<	50.000.000	<<	400.000.000
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1)						
DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 "*POLITICHE PARI OPPORTUNITA'*" (*) - (Cap-pg: 2108/2) - (Variazione Permanente)	2022	7.099.181	<<	<<	<<	7.099.181
	2023	7.099.181	<<	2.900.819	<<	10.000.000
	2024	7.099.181	<<	2.900.819	<<	10.000.000
	2025 e succ.	7.099.181	<<	2.900.819	<<	10.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 457 "*IPOACUSIA*" (*) - (Cap-pg: 2121/1) - (Variazione Permanente)	2022	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2023	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2024	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2025 e succ.	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 1134 "*VIOLENZA DI GENERE*" (*) - (Cap-pg: 2016/1) - (Variazione Permanente)	2022	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
	2023	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
	2024	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
(UdV - 3.2)						
DL n. 146 del 2021 art. 17 c. 1 p. 1 "*INCREMENTO DEL FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 339, DELLA LEGGE N. 160/2019*"	2022	<<	<<	6.000.000.000	<<	6.000.000.000
	2023	<<	<<	6.000.000.000	<<	6.000.000.000
	2024	<<	<<	6.000.000.000	<<	6.000.000.000
- (Cap-pg: 3894/1) - (Variazione Permanente)	2025 e succ.	<<	<<	60.000.000.000	<<	60.000.000.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 "*FONDO DESTINATO ALLA COPERTURA FINANZIARIA DI INTERVENTI LEGISLATIVI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ NON PROFESSIONALI DEL CAREGIVER FAMILIARE*"	2022	30.000.000	<<	50.000.000	<<	80.000.000
	2023	30.000.000	<<	50.000.000	<<	80.000.000
	2024	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
- (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)	2025 e succ.	<<	<<	500.000.000	<<	500.000.000
Politiche previdenziali (25)						
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
(UdV - 2.1)						
L n. 88 del 1989 art. 37 "*GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI*"	2022	5.446.467.878	<<	<<	-46.400.000	5.400.067.878
	2023	7.411.872.769	<<	<<	<<	7.411.872.769
	2024	12.750.467.878	<<	<<	<<	12.750.467.878
- (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2022)	2025 e succ.	85.890.078.780	<<	<<	<<	85.890.078.780
DL n. 73 del 2021 art. 41 c. 10 "*ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE*"	2022	292.800.000	<<	<<	-184.800.000	108.000.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 4385/1) - (Scad. Variazione 2022)	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche per il lavoro (26)						
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.1)						
DL n. 146 del 2021 art. 10 c. 1 "*PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI DEL PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS) - PRESTAZIONE + CONTRIBUZIONE FIGURATIVA*" - (Cap-pg: 2400/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	63.500.000	<<	63.500.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 146 del 2021 art. 10 c. 2 "*PRESTAZIONE INTEGRATIVA PER PROROGA CIGS A CARICO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRASPORTO AEREO*" - (Cap-pg: 2141/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	212.200.000	<<	212.200.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/25

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.4)						
DL n. 146 del 2021 art. 13 c. 1 p. C/quater "*ATTIVITÀ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO*" - (Cap-pg: 1231/3) - (Variazione Permanente)	2022	<<	<<	10.400.000	<<	10.400.000
	2023	<<	<<	10.400.000	<<	10.400.000
	2024	<<	<<	10.400.000	<<	10.400.000
	2025 e succ.	<<	<<	104.000.000	<<	104.000.000
DL n. 146 del 2021 art. 13 c. 1 p. F "*BANCA DATI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO*" - (Cap-pg: 7132/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	1.500.000	<<	1.500.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 146 del 2021 art. 13 c. 2 "*ASSUNZIONI CONTINGENTE DI PERSONALE ISPETTIVO PARI A 1.024 UNITÀ PRESSO ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO*" - (Cap-pg: 1231/1) - (Variazione Permanente)	2022	<<	<<	22.164.286	<<	22.164.286
	2023	<<	<<	44.328.571	<<	44.328.571
	2024	<<	<<	44.328.571	<<	44.328.571
	2025 e succ.	<<	<<	443.285.710	<<	443.285.710
DL n. 146 del 2021 art. 13 c. 2 p. 2 "*SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ASSUNZIONI CONTINGENTE DI PERSONALE ISPETTIVO PARI A 1.024 UNITÀ PRESSO ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO + SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI*" - (Cap-pg: 1231/3) - (Variazione Permanente)	2022	<<	<<	10.606.800	<<	10.606.800
	2023	<<	<<	6.456.800	<<	6.456.800
	2024	<<	<<	6.456.800	<<	6.456.800
	2025 e succ.	<<	<<	64.568.000	<<	64.568.000
DL n. 146 del 2021 art. 13 c. 5 "*INCREMENTO CONTINGENTE DI PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER RAFFORZARE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO*" - (Cap-pg: 1231/2) - (Variazione Permanente)	2022	<<	<<	658.288	<<	658.288
	2023	<<	<<	3.756.018	<<	3.756.018
	2024	<<	<<	4.328.623	<<	4.328.623
	2025 e succ.	<<	<<	47.120.986	<<	47.120.986

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)						
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 5.1)						
L n. 189 del 2002 art. 38 "*COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*" - (Cap-pg: 7351/2) - (Scad. Variazione 2026)	2022	8.491.070	<<	7.300.000	<<	15.791.070
	2023	8.491.070	<<	18.300.000	<<	26.791.070
	2024	8.491.070	<<	23.300.000	<<	31.791.070
	2025 e succ.	84.910.700	<<	13.300.000	<<	98.210.700
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "*SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*" - (Cap-pg: 7351/3) - (Scad. Variazione 2025)	2022	2.000.000	<<	1.700.000	<<	3.700.000
	2023	2.000.000	<<	1.700.000	<<	3.700.000
	2024	2.000.000	<<	1.700.000	<<	3.700.000
	2025 e succ.	20.000.000	<<	1.700.000	<<	21.700.000
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)						
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 20.1)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 "*FSC PROGRAMMAZIONE 2021-2027*" - (Cap-pg: 8000/11) - (Scad. Variazione 2029)	2022	4.593.900.000	<<	3.000.000.000	<<	7.593.900.000
	2023	2.346.000.000	<<	3.000.000.000	<<	5.346.000.000
	2024	6.096.000.000	<<	3.000.000.000	<<	9.096.000.000
	2025 e succ.	43.198.000.000	<<	14.500.000.000	<<	57.698.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.1)						
DLG n. 117 del 2017 art. 81 "*CREDITO D'IMPOSTA EMITTENTI BANCARI*" - (Cap-pg: 3874/1) - (Scad. Variazione 2025)	2022	29.900.000	<<	<<	-29.900.000	<<
	2023	29.900.000	<<	<<	-19.900.000	10.000.000
	2024	29.900.000	<<	<<	-3.000.000	26.900.000
	2025 e succ.	299.000.000	<<	9.100.000	<<	308.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "*EDILIZIA PUBBLICA*" - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2035)	2022	<<	<<	24.090.000	<<	24.090.000
	2023	1.860.000	<<	40.000.000	<<	41.860.000
	2024	5.000.000	<<	35.040.000	<<	40.040.000
	2025 e succ.	95.440.000	<<	337.260.000	<<	432.700.000
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.3)						
DL n. 34 del 2020 art. 169 c. 6 "*SOSTEGNO PUBBLICO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA BANCHE*" - (Cap-pg: 7618/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	200.000.000	<<	200.000.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.4)						
L n. 825 del 1971 "*DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA*" (*) - (Cap-pg: 3811/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	4.221.000.000	<<	500.000.000	<<	4.721.000.000
	2023	3.221.000.000	<<	<<	<<	3.221.000.000
	2024	3.221.000.000	<<	<<	<<	3.221.000.000
	2025 e succ.	3.221.000.000	<<	<<	<<	3.221.000.000
DL n. 119 del 2018 art. 18 c. 2 "*RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI*" - (Cap-pg: 3919/1) - (Variazione Permanente)	2022	6.000.000	<<	<<	-6.000.000	<<
	2023	6.000.000	<<	<<	-6.000.000	<<
	2024	6.000.000	<<	<<	-6.000.000	<<
	2025 e succ.	60.000.000	<<	<<	-60.000.000	<<
DL n. 124 del 2019 art. 19 c. 1 p. B "*FONDO PER ESTRAZIONE SPECIALE PREMI PER PAGAMENTI CASHLESS*" - (Cap-pg: 3919/1) - (Variazione Permanente)	2022	45.000.000	<<	<<	-210.000	44.790.000
	2023	45.000.000	<<	<<	-30.000	44.970.000
	2024	45.000.000	<<	<<	-30.000	44.970.000
	2025 e succ.	450.000.000	<<	<<	-300.000	449.700.000
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8)						
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater "*ACCORPAMENTO AGENZIE FISCALI E AAMS*" - (Cap-pg: 3890/2 - 3920/4) - (Variazione Permanente)	2022	288.921.032	<<	11.030.000	<<	299.951.032
	2023	229.550.060	<<	11.030.000	<<	240.580.060
	2024	229.550.060	<<	11.030.000	<<	240.580.060
	2025 e succ.	2.302.001.596	<<	110.300.000	<<	2.412.301.596
DLG n. 300 del 1999 art. 65 "*AGENZIA DEL DEMANIO PER ACQUISTO IMMOBILI*" - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)	2022	27.703.815	<<	50.000.000	<<	77.703.815
	2023	26.279.363	<<	75.000.000	<<	101.279.363
	2024	29.662.975	<<	75.000.000	<<	104.662.975
	2025 e succ.	283.525.771	<<	450.000.000	<<	733.525.771

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.11)						
L n. 720 del 1984 art. 1 "*ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA*" - (Cap-pg: 3100/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	5.497.950.000	<<	<<	-165.000.000	5.332.950.000
	2023	5.997.950.000	<<	<<	<<	5.997.950.000
	2024	5.997.950.000	<<	<<	<<	5.997.950.000
	2025 e succ.	59.979.500.000	<<	<<	<<	59.979.500.000
Giovani e sport (30)						
Attivita' ricreative e sport (30.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 561 "*ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE*" - (Cap-pg: 2085/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 "*COMITATO PARAOLIMPIONICO*" - (Cap-pg: 2132/1) - (Variazione Permanente)	2022	22.469.950	<<	8.000.000	<<	30.469.950
	2023	22.469.950	<<	8.000.000	<<	30.469.950
	2024	20.469.950	<<	8.000.000	<<	28.469.950
	2025 e succ.	204.699.500	<<	80.000.000	<<	284.699.500
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2)						
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "*FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI*" (*) - (Cap-pg: 2106/1) - (Variazione Permanente)	2022	35.863.599	<<	50.000.000	<<	85.863.599
	2023	35.863.599	<<	50.000.000	<<	85.863.599
	2024	35.863.599	<<	25.000.000	<<	60.863.599
	2025 e succ.	35.863.599	<<	25.000.000	<<	60.863.599

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)						
DL n. 104 del 2020 art. 105 c. 1 "*SOMME PER LE SPESE AMMINISTRATIVE E DI COMUNICAZIONE CONNESSE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI*" - (Cap-pg: 1249/1) - (Variazione Permanente)	2022	5.000.000	<<	<<	-4.820.000	180.000
	2023	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
	2024	5.000.000	<<	<<	-5.000.000	<<
	2025 e succ.	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 7.2)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/ter "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7031/5) - (Scad. Variazione 2023)	2022	<<	<<	8.000.000	<<	8.000.000
	2023	<<	<<	7.000.000	<<	7.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 2.2)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "*DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI*" - (Cap-pg: 7240/5) - (Scad. Variazione 2024)	2022	3.000.000	<<	3.000.000	<<	6.000.000
	2023	800.000	<<	4.500.000	<<	5.300.000
	2024	<<	<<	7.000.000	<<	7.000.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. Q/sexies "*SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ANCHE MEDIANTE IL RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO*" - (Cap-pg: 7255/3) - (Scad. Variazione 2024)	2022	5.000.000	<<	3.000.000	<<	8.000.000
	2023	5.000.000	<<	4.500.000	<<	9.500.000
	2024	18.800.000	<<	7.000.000	<<	25.800.000
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/31

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3)						
DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter "*ATTUAZIONE OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA*." (*) - (Cap-pg: 2010/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	15.768.982	<<	3.000.000	<<	18.768.982
	2023	15.768.982	<<	<<	<<	15.768.982
	2024	15.768.982	<<	<<	<<	15.768.982
	2025 e succ.	15.768.982	<<	<<	<<	15.768.982

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi da ripartire (33)						
Fondi da assegnare (33.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)						
DL n. 137 del 2020 art. 13/duodecies c. 2 "*ISTITUZIONE FONDO PER L'ESTENSIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO NELLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UN PIÙ ELEVATO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO*" - (Cap-pg: 3083/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	130.000.000	<<	145.000.000	<<	275.000.000
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 237 del 2016 art. 27 c. 3 "*INCREMENTO FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA*" - (Cap-pg: 3075/1) - (Scad. Variazione 2025)	2022	262.000.000	<<	<<	<<	262.000.000
	2023	151.394.000	<<	<<	<<	151.394.000
	2024	129.063.531	<<	<<	<<	129.063.531
	2025 e succ.	740.826.920	<<	<<	-51.526.369	689.300.551
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "*FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA*" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	2022	195.957.184	<<	<<	-4.200.000	191.757.184
	2023	173.733.335	<<	75.000.000	-1.400.000	247.333.335
	2024	96.917.084	<<	120.000.000	<<	216.917.084
	2025 e succ.	1.115.300.822	<<	1.200.000.000	-287.408.327	2.027.892.495
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 "*FONDO DELEGA RIFORMA FISCALE E PER LE MAGGIORI ENTRATE PER LA FEDELTÀ FISCALE, ASSEGNO UNICO*" - (Cap-pg: 3087/1) - (Variazione Permanente)	2022	8.000.000.000	<<	<<	-6.000.000.000	2.000.000.000
	2023	7.000.000.000	<<	<<	-6.000.000.000	1.000.000.000
	2024	7.000.000.000	<<	<<	-6.000.000.000	1.000.000.000
	2025 e succ.	70.000.000.000	<<	<<	-60.000.000.000	10.000.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "*FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE*" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)	2022	777.027.175	<<	<<	<<	777.027.175
	2023	620.990.888	<<	<<	<<	620.990.888
	2024	661.647.597	<<	<<	<<	661.647.597
	2025 e succ.	8.205.677.161	<<	<<	-155.000.000	8.050.677.161

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi di riserva e speciali (33.2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.2)						
L n. 196 del 2009 art. 18 c. 1 "*FONDI SPECIALI*" - (Cap-pg: 6856/1 - 9001/1) - (Variazione Permanente)	2022	1.355.900.476	<<	<<	-30.417.431	1.325.483.045
	2023	1.434.604.476	<<	<<	-36.143.431	1.398.461.045
	2024	1.449.604.476	<<	<<	-36.143.431	1.413.461.045
	2025 e succ.	15.251.868.712	<<	<<	-361.434.310	14.890.434.402

€ 26,00